



CORTE DEI CONTI

SEZIONI RIUNITE IN SEDE DI CONTROLLO

RELAZIONE SUL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

Comunicata alle Presidenze della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica italiana il 28 giugno 2023 (documento XIV, n. 1)

VOLUME I

I CONTI DELLO STATO E LE POLITICHE DI BILANCIO 2022

TOMO II





CORTE DEI CONTI

SEZIONI RIUNITE IN SEDE DI CONTROLLO

RELAZIONE SUL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

Comunicata alle Presidenze della Camera dei Deputati e del Senato della
Repubblica italiana il 28 giugno 2023 (documento XIV, n. 1)

VOLUME I
I CONTI DELLO STATO E LE POLITICHE DI BILANCIO 2022
Tomo II



La presente relazione è stata elaborata sulla base dei dati del Sistema informativo integrato RGS - Corte dei conti.
La mancata coincidenza di alcuni dati contabili con i corrispondenti dati ufficiali, può essere imputata agli effetti degli arrotondamenti, resi necessari per esigenze di chiara prospettazione
L'editing è stato curato da Marina Mammola, Giuseppina Scicolone

RELAZIONE SUL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2022

La Decisione e la Relazione deliberate dalle Sezioni riunite della Corte dei conti ai sensi dell'art. 41 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, si articolano nei seguenti volumi:

- **Decisione** sul Rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2022
- **Sintesi** sui risultati della gestione finanziaria e dell'attività amministrativa
- **Volume I - I CONTI DELLO STATO E LE POLITICHE DI BILANCIO**

Tomo I

Premessa

IL RENDICONTO DELLO STATO NEL QUADRO DI FINANZA PUBBLICA

I RISULTATI DELL'ESERCIZIO

- Le entrate dello Stato
- Le spese dello Stato
- La gestione del patrimonio
- L'Ecorendiconto

Tomo II

Premessa

L'ORDINAMENTO CONTABILE

L'ORGANIZZAZIONE E IL PERSONALE

I CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORO, SERVIZI E FORNITURE

I FONDI DI ROTAZIONE E LE GESTIONI FUORI BILANCIO A SOSTEGNO DELLE POLITICHE PUBBLICHE

- ***Volume II - LA GESTIONE DEL BILANCIO DELLO STATO 2022 PER AMMINISTRAZIONE***

Tomo I

Premessa

- Presidenza del Consiglio dei ministri
- Ministero dell'economia e delle finanze
- Ministero delle imprese e del *made in Italy* (già Ministero dello sviluppo economico)
- Ministero del lavoro e delle politiche sociali
- Ministero della giustizia
- Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
- Ministero dell'istruzione e del merito (già Ministero dell'istruzione)
- Ministero dell'interno

Tomo II

- Ministero dell'ambiente e sicurezza energetica (già Ministero della transizione ecologica)
 - Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (già Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili)
 - Ministero dell'università e della ricerca
 - Ministero della difesa
 - Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (già Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali)
 - Ministero della cultura
 - Ministero della salute
 - Ministero del turismo
- ***Volume III - ATTENDIBILITÀ DELLE SCRITTURE CONTABILI***

Tomo I

- Relazione sugli esiti delle verifiche sui dati del Rendiconto dell'entrata

Tomo II

- Relazione sugli esiti delle verifiche sui dati del Rendiconto della spesa

- ***Volume IV – APPENDICE STATISTICA***

INDICE

Volume I – Tomo II

I CONTI DELLO STATO E LE POLITICHE DI BILANCIO

Premessa

L'ORDINAMENTO CONTABILE	1
Premessa	2
La nuova struttura del bilancio dello Stato	9
Il potenziamento della cassa a partire dal decreto legislativo 16 marzo 2018, n. 29	12
I contenuti e l'articolazione della legge di bilancio: la sessione 2022	25
L'adozione della contabilità economico-patrimoniale e di un piano dei conti integrato delle Amministrazioni centrali dello Stato	25
La nuova classificazione del bilancio dello Stato	28
Aspetti contabili del PNRR: aggiornamento sulle regole di contabilizzazione e sull'impatto sui saldi di finanza pubblica	29
La revisione della spesa dei ministeri (riforma 1.13 del PNRR)	31
Le modifiche al regio decreto n. 2440 del 1923 in tema di procedure di incasso e pagamento presso la tesoreria dello Stato:	38
Forme innovative dell'applicazione dell'obbligo di copertura finanziaria: l'utilizzo del miglioramento del saldo tendenziale di contabilità nazionale ed il peggioramento del saldo di contabilità finanziaria	40
Sulla proposta della Commissione europea in materia di nuove regole di finanza pubblica: possibili riflessi sull'ordinamento contabile	42
L'ORGANIZZAZIONE E IL PERSONALE	45
Considerazione di sintesi	45
Lo stato di attuazione della riforma della Pubblica amministrazione:	47
L'assetto organizzativo delle Amministrazioni statali	51
L'Agenda per la semplificazione e l'Agenda digitale	62
Il personale delle pubbliche amministrazioni	64

I CONTRATTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	85
Considerazioni di sintesi	85
Il nuovo Codice dei contratti: i punti nodali dell'intervento riformatore	88
Le modifiche al d.lgs. n. 50/2016 intervenute nel corso del 2022	98
L'andamento del mercato dei contratti pubblici nel 2022. I dati Consip	101
L'attività dell'Anac nel corso del 2022	103
I FONDI DI ROTAZIONE E LE GESTIONI FUORI BILANCIO COME STRUMENTI DI GESTIONE DELLE POLITICHE PUBBLICHE	107
Considerazioni di sintesi	111
Gestioni fuori bilancio e fondi di rotazione	115
Gestioni fuori bilancio come strumento di gestione delle politiche pubbliche	122
Fondi di rotazione gestiti da organismi al di fuori dell'amministrazione dello Stato, sui quali si riferisce ai sensi dell'art. 23 della legge n. 559 del 1993	144
Gestioni fuori bilancio ed altri Fondi riconducibili all'art. 24 della legge n. 559 del 1993	176
Allegati	279

Premessa

1.

Ai sensi dell'art. 100, secondo comma della Costituzione, la Corte dei conti "riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito". Alla luce di tale disposizione il giudizio di parificazione del Rendiconto generale dello Stato e la connessa Relazione rappresentano gli strumenti mediante i quali la Corte assolve al compito di dare al Parlamento una conoscenza e una valutazione più ampia possibile dei conti della finanza pubblica, oltre ai profili di regolarità, nonché di segnalare alle amministrazioni i progressi registrati, i traguardi raggiunti della programmazione annuale e le aree di attività che meritano un maggior impegno o l'individuazione di misure correttive.

La Relazione sul Rendiconto generale dello Stato 2022 espone i risultati conseguiti con l'impiego delle risorse del bilancio dello Stato tenendo conto degli esiti derivanti dall'intero ciclo dei controlli e, quindi, anche di quelli del controllo di legittimità e del controllo sulla gestione. Ci si è, inoltre, basati sulle valutazioni espresse in tutti i documenti approvati dalle Sezioni Riunite in sede di controllo: il Rapporto sul coordinamento della finanza pubblica, le Relazioni trimestrali sulle modalità di copertura delle leggi di spesa, le Relazioni sullo stato di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, i testi predisposti per le Audizioni in Parlamento del Presidente della Corte di conti e le attività di certificazioni dei contratti pubblici.

Come di consueto, la Relazione dà conto del contesto macroeconomico di riferimento ed esprime valutazioni d'insieme sulle politiche in materia di entrata e di spesa. Procede poi all'esame delle migliori pratiche e delle criticità che emergono dall'analisi dei risultati della gestione delle Amministrazioni sotto il profilo dell'effettivo conseguimento degli obiettivi assegnati con riferimento alle "missioni" e ai "programmi", in cui si articola il bilancio dello Stato.

L'impianto della Relazione conferma l'impostazione dell'esercizio precedente, per cogliere le caratteristiche della gestione del 2022 che, a fronte della graduale riduzione delle necessità che si erano poste con la crisi sanitaria, è stata chiamata a rispondere alle nuove esigenze derivate dall'acutizzarsi della crisi energetica e dalle tensioni sui mercati legate al conflitto in corso in Europa. Ciò in una fase caratterizzata dal forte impegno per una piena attuazione delle riforme e dei potenziamenti infrastrutturali previsti con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza oltre che ancora dal riassorbimento delle eredità negative lasciate dalla crisi sanitaria. Le conseguenze socioeconomiche di tale nuovo quadro hanno condizionato in misura rilevante le attività delle amministrazioni e hanno richiesto l'adozione di misure eccezionali che hanno determinato un rilevante impatto sulla dimensione della spesa e sulla relativa allocazione in bilancio, incidendo sulle missioni e sui programmi, nonché sull'assetto dei principali obiettivi dell'azione di governo.

La Relazione si articola, come di consueto, in tre volumi: il primo dedicato a "I conti dello Stato e le politiche di bilancio", il secondo a "La gestione del bilancio dello Stato 2022 per Amministrazione" e il terzo all'"Attendibilità delle scritture contabili".

Anche quest'anno, in apertura di Relazione, i dati di consuntivo, espressi in termini di contabilità finanziaria, sono posti a raffronto con il Conto dello Stato elaborato secondo i criteri della contabilità nazionale (SEC2010), al fine di offrire un'analisi del contributo che, nell'esercizio, lo Stato ha dato ai conti pubblici. Un risultato importante per valutare la coerenza con gli obiettivi economici complessivi.

Il primo volume prosegue con l'analisi delle risultanze del Rendiconto dello Stato per il 2022 (Conto del bilancio e Conto del patrimonio), con riguardo ai diversi momenti contabili.

Vengono esaminati gli andamenti generali dell'Entrata, con una particolare attenzione all'assetto del prelievo, alle principali criticità riscontrate e all'attività di controllo tributario svolta nel 2022; attività che ha ripreso appieno il proprio operare dopo i rallentamenti dovuti all'emergenza sanitaria e che si confrontano oggi con nuove esigenze.

Anche nel valutare gli andamenti relativi alla Spesa, distinta per voci di classificazione economica e per articolazioni funzionali ("missioni" e "programmi"), è stato necessario tener conto del nuovo quadro per valutare le risposte date con la gestione di bilancio alle crescenti esigenze finanziarie e, al contempo, alla necessità di ricondurre la dinamica su un sentiero coerente con un percorso di riduzione del debito. Attraverso una ricostruzione puntuale dei capitoli e dei piani gestionali su cui le nuove esigenze hanno comportato innesti di risorse finanziarie, si è voluto mantenere l'attenzione sulla tempestività e la coerenza degli interventi. Ciò ha permesso poi, nel confronto tra le previsioni definitive del 2021 e del 2022, come pure nell'esame degli andamenti gestionali, di tener conto dell'impatto di tali misure sulle dimensioni della spesa statale.

Per la gestione di competenza è stata dedicata, come lo scorso anno, una specifica analisi dell'impatto delle regole per la rilevazione degli impegni in base al criterio dell'esigibilità (c.d. impegno ad esigibilità - IPE), ossia con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni divengono esigibili, previsto dall'art. 34 della legge n. 196/2009.

A partire dal 2021, il bilancio dello Stato consente una prima lettura dell'andamento delle risorse, e della relativa realizzazione, legate ai progetti del Fondo complementare nazionale, con un conseguente esame dei risultati gestionali.

Sono proseguiti, altresì, gli specifici approfondimenti che hanno riguardato le misure di contenimento e di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi, i tempi di pagamento, il fenomeno dei debiti fuori bilancio e la spesa per investimenti.

Il Conto del patrimonio, sia nell'attivo che nel passivo, è stato esaminato nelle sue principali movimentazioni, rappresentando i fenomeni di maggiore importanza.

Considerato il crescente rilievo dei temi legati alla sostenibilità ambientale in gran parte dei settori economici e sociali in cui si articola l'azione pubblica, anche quest'anno la Relazione esamina la spesa primaria ambientale rappresentata nell'Ecorendiconto.

Ai profili contabili e organizzativi sono stati dedicati i capitoli concernenti "L'ordinamento contabile", relativo al complesso processo di attuazione della legge di contabilità n. 196 del 2009, insieme alle linee evolutive generali della contabilità pubblica.

Nella lettura dei risultati contabili va tenuto conto che, anche nel 2022 è proseguita l'attività di adeguamento dell'ordinamento contabile in attuazione delle deleghe previste in materia di rivisitazione della struttura del bilancio dello Stato (art. 40, e successive modifiche, della legge n. 196 del 2009) e del potenziamento del bilancio di cassa (art. 42, e successive modifiche, della stessa legge).

In un apposito allegato al Documento di economia e finanza, il Ministero dell'economia e delle finanze dà conto dei diversi adempimenti connessi alla riforma del bilancio dello Stato. Dal 2023, le scritture di contabilità integrata e di contabilità economico-patrimoniale cesseranno di assumere carattere sperimentale; l'avvenuto aggiornamento del piano dei conti e la conclusione della sperimentazione hanno dunque reso necessaria nel 2022 una revisione della classificazione economica delle entrate e delle spese al fine di garantire il massimo raccordo con il piano dei conti stesso ed assicurare, quindi, una migliore integrazione tra le scritture di contabilità

finanziaria e quelle di contabilità economico-patrimoniale. Ciò consente di consolidare e monitorare, nelle fasi di previsione, gestione e rendicontazione, i dati contabili di bilancio dello Stato garantendo una maggiore tracciabilità e trasparenza delle informazioni nelle varie fasi della rappresentazione contabile.

Nel capitolo “L’organizzazione e il personale”, nel quale, oltre ad esaminare gli aspetti ordinamentali e di spesa attinenti all’esercizio finanziario 2022, è stato illustrato l’attuale assetto organizzativo delle diverse amministrazioni, anche alla luce delle innovazioni nel numero e denominazioni di taluni ministeri. Una particolare attenzione viene riservata alle tematiche legate alla necessità di migliorare la capacità amministrativa del settore pubblico italiano, elevando le competenze del capitale umano e proseguendo nel processo di rafforzamento complessivo dell’efficienza ed efficacia della pubblica amministrazione, anche al fine di aumentare la capacità dell’Italia di attrarre investimenti stranieri e favorire la crescita economica.

La relazione si sofferma sull’assetto delle Unità di missione istituite presso i Ministeri per la gestione e il controllo del Piano di ripresa e resilienza e sulle relative dotazioni di personale, dirigenziale e non dirigenziale, ad esse attribuite. Si esaminano, infine, lo smart working, che vede il superamento della modalità emergenziale a favore di una modalità di lavoro strutturata, la semplificazione amministrativa e la digitalizzazione dell’attività della PA.

Nel capitolo concernente “I contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” si fornisce una panoramica sulle criticità osservate nella normativa di riferimento, caratterizzata da un eccessivo grado di stratificazione, nonché sugli interventi normativi diretti a un incremento degli affidamenti pubblici, visti come strumento di ripresa post- pandemica. Ciò anche per le finalità proprie del PNRR, di cui l’intervento sul mercato dei contratti pubblici costituisce una delle riforme cosiddette abilitanti, cioè una misura volta a garantire l’attuazione del Piano e a migliorare la competitività del Paese. Una riforma complessiva del Codice dei contratti pubblici, attuata con il decreto legislativo n. 36 del 2023, e del quadro normativo ad esso collegato, è perseguita in chiave strumentale rispetto all’attuazione del PNRR, sul presupposto che l’intervento codicistico possa consentire un’accelerazione dell’attività di realizzazione delle opere pubbliche previste dal Piano.

Chiude il primo volume della Relazione, come da specifica previsione normativa, l’apposita Sezione dedicata all’analisi finanziaria e gestionale dei Fondi di rotazione e delle gestioni fuori bilancio a sostegno delle politiche pubbliche. È proseguita la ricognizione trimestrale dei conti correnti bancari e postali sui quali risultino versate risorse pubbliche gestite direttamente dalle Amministrazioni dello Stato o da gestori per conto di queste ultime, come previsto dall’art. 44-quater della legge n. 196 del 2009.

2.

Il secondo volume è dedicato alla verifica e alla valutazione dei risultati della gestione contabile delle singole Amministrazioni centrali dello Stato focalizzata sui risultati ottenuti nella gestione dei principali programmi. Anche nella Relazione per il 2022 la modalità di esposizione delle valutazioni è volta a valorizzare gli elementi essenziali relativi alla realizzazione delle misure previste e al coerente impiego delle risorse, tenendo conto delle modalità di attuazione delle scelte definite negli atti di indirizzo politico, nella manovra finanziaria, in leggi di settore nonché nei provvedimenti emergenziali emanati nel 2022 e in quelli del 2021 con effetti sull’esercizio di rendicontazione.

Per ogni Amministrazione, ad una prima rappresentazione complessiva delle risorse finanziarie assegnate ai diversi programmi di spesa e alla loro evoluzione nel corso dell'esercizio, anche in considerazione delle risorse aggiuntive legate alle misure di contrasto alla pandemia, fa seguito l'analisi dei programmi, ritenuti più significativi, dei loro risultati gestionali e delle eventuali criticità emerse, evidenziando, ove rilevate, quelle che hanno influito sulla realizzazione della spesa.

Le singole relazioni sui Ministeri si concludono con uno sguardo sulle risorse stanziare per il 2023 per una lettura comparata delle decisioni di bilancio riferite ai due esercizi.

3.

Il terzo volume riguarda la verifica dell'affidabilità dei dati del Rendiconto, sia per le entrate che per la spesa. Per le prime, l'analisi viene svolta in riferimento alle entrate finali dello Stato, distinte per titoli e capitoli, prendendo in esame i dati riportati nei "conti periodici riassuntivi delle Amministrazioni" e raffrontandoli con il consuntivo dell'Entrata; ciò anche al fine di porre in evidenza anomalie ed incoerenze, anche con riguardo alle rappresentazioni contabili contenute negli allegati relativi ai residui da versare e da riscuotere.

Sul versante della spesa, quale strumento per la verifica dell'affidabilità dei dati contabili oggetto del giudizio di parificazione, sono state effettuate verifiche sugli ordinativi di pagamento emessi nell'esercizio di rendiconto, al fine di accertare la regolarità dei procedimenti di spesa e di constatare la veridicità dei dati contabili esposti nel Conto del bilancio. A tal fine sono adottati metodi di campionamento in grado di selezionare specifici e più significativi ambiti di spesa sui quali concentrare le analisi.

Sull'esito degli accertamenti le Sezioni Riunite in sede di controllo riferiscono nei casi di riscontrate criticità e in quelli nei quali si renda necessario fornire raccomandazioni alle Amministrazioni per sollecitare l'adozione di correttivi utili al miglioramento dell'azione amministrativa.

L'ORDINAMENTO CONTABILE

Premessa

1. La nuova struttura del bilancio dello Stato: *1.1. L'introduzione delle azioni: 1.1.1. La sperimentazione in materia di introduzione delle azioni nel bilancio dello Stato; 1.2. L'articolazione delle note integrative; 1.3. Bilancio di genere ed ambientale*

2. Il potenziamento della cassa a partire dal decreto legislativo 16 marzo 2018, n. 29: *2.1. In particolare, l'introduzione dell'"accertamento "qualificato": recenti sviluppi*

3. I contenuti e l'articolazione della legge di bilancio: la sessione 2022: *3.1. Aspetti ordinamentali innovativi in riferimento alla sessione di bilancio: 3.1.1. La Relazione sullo scostamento degli obiettivi di finanza pubblica; 3.1.2. La data di presentazione dei documenti programmatici e del disegno di legge di bilancio. Modifiche al relativo contenuto; 3.2. La struttura normativa della legge di bilancio per il 2023; 3.2.1. La Sezione I; 3.2.1.1. Il contenuto; 3.2.1.2. La distribuzione temporale degli effetti: la legge di bilancio (Sez. I) per il 2023 come strumento di breve periodo; 3.2.2. La Sezione II; 3.2.2.1. Il contenuto; 3.2.2.2. La normativa di cui all'art. 4-*quater* del decreto-legge n. 32 del 2019; 3.2.2.3. La riclassificazione delle poste in collegamento con il piano dei conti; 3.2.2.4. Altri aspetti circa il contenuto della Sezione II; 3.2.2.5. La funzione svolta; 3.3. Osservazioni: le carenze informative; 3.3.1. Gli effetti dell'entrata in vigore della c.d. "competenza potenziata"; 3.3.2. Il raccordo tra previsione di bilancio e leggi sostanziali; 3.3.3. La questione della Relazione tecnica*

4. L'adozione della contabilità economico-patrimoniale e di un piano dei conti integrato delle Amministrazioni centrali dello Stato: *4.1. Il contenuto del DEF 2023; 4.2. Osservazioni*

5. La nuova classificazione del bilancio dello Stato

6. Aspetti contabili del PNRR: aggiornamenti sulle regole di contabilizzazione e sull'impatto sui saldi di finanza pubblica

7. La revisione della spesa dei ministeri (riforma 1.13 del PNRR): *7.1. Le posizioni espresse dal DEF 2023; 7.2. Osservazioni*

8. Le modifiche al regio decreto n. 2440 del 1923 in tema di procedure di incasso e pagamento presso la tesoreria dello Stato: *8.1. Il contenuto della riforma; 8.2. Osservazioni.*

9. Forme innovative dell'applicazione dell'obbligo di copertura finanziaria: l'utilizzo del miglioramento del saldo tendenziale di contabilità nazionale ed il peggioramento del saldo di contabilità finanziaria

10. Sulla proposta della Commissione europea in materia di nuove regole finanza pubblica: possibili riflessi sull'ordinamento contabile

Premessa

Nel 2022 è proseguita l'attività di adeguamento dell'ordinamento contabile in attuazione delle deleghe previste nelle materie della rivisitazione della struttura del bilancio dello Stato (art. 40, e successive modifiche, della legge n. 196 del 2009) e del potenziamento del bilancio di cassa (art. 42 e successive modifiche, della stessa legge), nell'ambito del ciclo di revisione dell'ordinamento contabile, apertosi nel 2012 con le novelle alla Costituzione (artt. 81, 97, 117 e 119) e proseguito con l'approvazione, nel medesimo anno, della legge c.d. "rinforzata" n. 243, nonché, tra l'altro, della legge n. 163 del 2016 e dei due decreti legislativi nn. 90 e 93 del 2016, nonché degli ulteriori decreti legislativi nn. 116 del 2018 e 29 del medesimo anno.

Tale attività di adeguamento ha interessato, in linea generale, una serie di temi, che vanno dall'integrazione della revisione della spesa nel ciclo di programmazione economico-finanziaria al miglioramento del contenuto delle azioni e delle note integrative al bilancio dello Stato, dall'implementazione del nuovo concetto di impegno contabile introdotto a partire dal bilancio 2019 all'attuazione della progressiva riconduzione in bilancio delle gestioni operanti presso la tesoreria statale di cui alla citata legge n. 243.

Su alcuni di questi temi la Corte ha già avuto modo di esprimersi nelle varie sedi, che consistono nelle periodiche Relazioni quadrimestrali sulla tipologia delle coperture delle leggi di spesa, nonché in specifici pareri come quelli concernenti - nel 2018 - gli schemi di decreto approvati poi con i citati decreti legislativi n. 29 del 2018 (emessi nelle date del 6 e del 22 dicembre 2017)¹ e n. 116 del 12 settembre 2018 (emessi il 4 e il 25 giugno 2018)², a loro volta modificativi ed integrativi dei citati decreti legislativi nn. 90 e 93, nonché da ultimo - nel 2022 - quello concernente la relazione annuale in merito alla sperimentazione dell'introduzione delle azioni nel bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021³ (che fa seguito ad analoghi pareri degli anni precedenti sul medesimo oggetto).

Nell'allegato al DEF (Documento di economia e finanza) 2023 di cui al *Rapporto sullo stato di attuazione della riforma della contabilità e finanza*, il Governo ha fatto presente, nella premessa, che "il presente rapporto tratta gli adempimenti attuativi connessi alla riforma del bilancio dello Stato (delega articolo 40 della legge 196/2009) che sono ancora *in itinere*, in considerazione del fatto che tutti gli altri aspetti della riforma della legge di contabilità e finanza pubblica e, in particolare quelli previsti con le altre deleghe contenute nella legge 196/2009, sono stati realizzati e già rendicontati nelle precedenti versioni del Rapporto. Con riferimento all'anno 2022 e ai primi mesi del 2023, sono descritte le attività svolte ai fini dell'adozione della contabilità economico-patrimoniale e di un piano dei conti integrato delle Amministrazioni centrali dello Stato e la nuova classificazione economica del bilancio dello Stato.

Nel suddetto allegato vengono esaminati due argomenti: in primo luogo, l'adozione della contabilità economico-patrimoniale nonché di un piano dei conti integrato delle Amministrazioni centrali dello Stato e, in secondo luogo, la nuova classificazione del bilancio dello Stato. Di entrambi si darà conto nel prosieguo del capitolo, rispettivamente, nei par. 4 e 5.

Tra l'altro, nella Sezione I del DEF 2023 (Programma di Stabilità) è contenuto il capitolo *VI- Aspetti istituzionali delle finanze pubbliche*, che qui viene ripreso, in riferimento ai paragrafi *1-Revisione della spesa dei Ministeri (Riforma 1.13 del PNRR)* e *2-Il risalto sugli stanziamenti di cassa nella fase di programmazione e gestione delle risorse pubbliche*, nel par. 7 del presente capitolo.

1. La nuova struttura del bilancio dello Stato

Con il d.lgs. n. 90 del 2016 è stata attuata la delega relativa al completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, modificando diverse disposizioni della legge di contabilità e finanza pubblica. Principali finalità delle previsioni ivi contenute sono state, da un

¹ Cfr. deliberazioni del 6 dicembre 2017 n. 3/2017/CONS. e del 22 dicembre 2017 n. 4/2017/CONS.

² Cfr. deliberazioni del 4 giugno 2018 n. 3/2018/CONS e del 25 giugno 2018 n. 4/2018/CONS.

³ Cfr. deliberazione del 1° agosto 2022 n. 2/2022/CONS.

lato, una maggiore trasparenza e leggibilità del bilancio anche mediante l'introduzione delle azioni quale articolazione dei programmi e il miglioramento della qualità dei dati di finanza pubblica, dall'altro, una più efficiente programmazione e gestione della spesa anche mediante l'ampliamento dei margini di flessibilità in corso di gestione anche attraverso una revisione degli strumenti amministrativi di variazione del bilancio⁴.

A quest'ultimo riguardo non si può che ribadire come la ricerca di una maggiore "flessibilità" del bilancio per favorire l'efficienza della relativa gestione debba necessariamente essere bilanciata con l'esigenza di rendere ostensivo e trasparente il raccordo delle previsioni con il mosaico delle autorizzazioni legislative che ne costituiscono il presupposto: la determinazione, la gestione e la rendicontazione delle poste di cui il bilancio si compone, non sono infatti separabili dalle pregresse decisioni finanziariamente rilevanti effettuate dal Legislatore, il che assume pregnanza particolare anche in riferimento al tema delle modalità di costruzione, prospettazione e rendicontazione dell'unità elementare del bilancio quale in futuro potrebbe consistere nell'azione.

1.1. L'introduzione delle azioni

Rappresenta una delle principali innovazioni del decreto n. 90 del 2016 l'introduzione, nel tempo, delle azioni, ossia di una nuova articolazione, per ora in prospettiva, a livello di unità elementare della struttura del bilancio, destinata a dare migliore evidenza alle finalità di spesa cui sono preordinate le risorse assegnate e, dunque, in altri termini, a supplire ai limiti informativi riscontrati nei programmi, in molti casi eccessivamente aggregati o comunque poco chiari nella loro composizione.

La Corte non può che ribadire la necessità di formulare le azioni in modo puntuale e circostanziato⁵, in quanto esse dovrebbero diventare la nuova unità elementare del bilancio in sostituzione del capitolo e dunque essere oggetto del controllo esterno nell'ambito del circuito controllo-rendicontazione. In particolare, le azioni devono dare evidenza della connessione fra risorse e finalità della spesa favorendo, in fase decisionale, una più consapevole allocazione degli stanziamenti nel rispetto delle previsioni legislative (oltre che dei criteri di efficienza) e, a consuntivo, un più puntuale controllo contabile. Va pertanto evidenziato come le azioni siano destinate a divenire anche le unità di riferimento ai fini della definizione degli obiettivi riportati nelle note integrative, rendendo in tal modo il Rendiconto generale dello Stato anche lo strumento per una valutazione dei risultati raggiunti, attraverso parametri non esclusivamente finanziari.

In ragione della delicatezza delle implicazioni connesse all'innovazione in esame, il Legislatore aveva previsto un periodo di sperimentazione necessario per valutarne l'efficacia e per consentire l'adeguamento dei sistemi informativi interessati. Allo stato le azioni hanno dunque carattere conoscitivo, integrando le classificazioni preesistenti ai fini della gestione e della rendicontazione, pur presentando già una formalizzazione, nella vigente legge di contabilità, in riferimento a specifici aspetti, come, ad esempio, in tema di flessibilità (art. 33 della legge n. 196 del 2009).

Il legame tra la definizione degli obiettivi e le azioni, se utilizzato al meglio, dovrebbe consentire l'emersione di indicatori da cui dedurre l'effetto voluto in termini previsionali ed il

⁴ In sintesi, vanno ricordate: le misure volte alla razionalizzazione delle missioni e dei programmi del bilancio dello Stato; l'introduzione delle azioni quale articolazione dei programmi; l'aggiornamento del contenuto delle note integrative agli stati di previsione; la revisione del contenuto e delle modalità di pubblicazione del Conto riassuntivo del Tesoro; l'introduzione in fase gestionale e a fini conoscitivi della contabilità economico-patrimoniale in affiancamento a quella finanziaria e l'adozione di un piano dei conti integrato. Mirano, invece, ad un efficientamento del ciclo di programmazione e gestione della spesa le disposizioni aventi ad oggetto: l'integrazione del processo di revisione della spesa nel ciclo di bilancio; l'iscrizione nel documento contabile fin dall'inizio dell'esercizio delle risorse relative a entrate di scopo che in precedenza venivano riassegnate in corso di esercizio; l'avvio della procedura di eliminazione delle gestioni contabili fuori bilancio; l'ampliamento dei margini di flessibilità in corso di gestione attraverso una revisione degli strumenti amministrativi di variazione del bilancio.

⁵ Cfr. deliberazione del 14 marzo 2016 n. 1/2016/CONS.

risultato a consuntivo dal punto di vista della quantità e della qualità del prodotto erogato dall'operatore-Stato.

In tema di controlli e di rendicontazione, va infine ricordato che l'eventuale passaggio dal capitolo all'azione quale unità elementare consentirà, tenuto conto della notevole maggiore ampiezza dell'azione, margini di flessibilità gestionale notevolmente accresciuti, ridimensionando – a parità di condizioni – il fenomeno delle eccedenze. Rimarrà fermo, comunque, quanto già anticipato, ossia che, ove il passaggio dovesse perfezionarsi, il parametro dei controlli e della rendicontazione dovrà far riferimento alla futura azione.

1.1.1. La sperimentazione in materia di introduzione delle azioni nel bilancio dello Stato

Dando attuazione all'art. 25-*bis* della legge di contabilità, relativo all'introduzione delle azioni, anche nel corso del 2022 (come negli anni precedenti) il Ministero dell'economia e delle finanze ha inviato uno schema di relazione in merito all'efficacia delle azioni nel bilancio dello Stato, in questo caso per l'anno finanziario 2021 in ordine al quale è previsto il parere della Corte (comma 8 del citato art. 25-*bis*). Il parere è stato reso in data 1 agosto 2022⁶.

Poiché, come rilevato in tale parere, il tema della struttura del bilancio dello Stato costituisce un argomento particolarmente pregnante nella storia della contabilità pubblica contemporanea, da inquadrare, al di là degli aspetti tecnici, pur rilevanti, all'interno del rapporto che si determina nel corso del tempo tra i due poteri dello Stato costituiti dal Governo e dal Parlamento, quale elemento fondante dell'ordinamento istituzionale di un Paese, si riportano qui i passaggi salienti delle posizioni da ultimo espresse dalla Corte.

Tali ultime considerazioni fanno intendere la delicatezza del tema e giustificano il fatto che, generalmente, nella storia degli sviluppi degli ordinamenti di diritto pubblico, si procede alla revisione della struttura del bilancio dello Stato per denotare prevalentemente un momento di discontinuità, anche marcata, nella storia politico-istituzionale di un Paese.

Un altro aspetto che conferma la particolare rilevanza del tema risiede nel legame che sussiste con l'organizzazione dell'ente di riferimento, in questo caso lo Stato. Anche da questa angolazione, le decisioni che si possono enucleare dalla storia più recente delle istituzioni pubbliche occidentali, almeno in riferimento ad ordinamenti simili, fanno emergere un'oscillazione tra due poli di fondo. Per un verso, la struttura del bilancio viene modificata (anche) per indurre ad una riorganizzazione delle strutture ministeriali (nel caso dello Stato); per altro verso, si delinea un'impostazione intesa prioritariamente a riorganizzare gli apparati dello Stato, da cui consegue, sul piano della corrispondente raffigurazione contabile, una consequenziale e coerente struttura del bilancio. Naturalmente, esistono anche modelli intermedi. Un terzo ordine di considerazioni attiene al rapporto tra legislazione e bilancio, anch'esso tema classico della contabilità di Stato contemporanea, legato anche a quello della trasparenza. Il problema delle modalità con cui viene impostato tale rapporto assume un ruolo del tutto rilevante nella concretezza dei rapporti tra le istituzioni anche attraverso le modalità di costruzione dell'azione quale unità elementare del bilancio.

Il citato parere ha anche dato atto, in premessa ed in linea generale, che l'*incipit* dello schema di relazione recepisce l'osservazione di fondo rappresentata, nei precedenti pareri, dalla Corte dei conti, e cioè che la sperimentazione intende mantenere "le sottostanti autorizzazioni legislative di spesa quali strumenti per la ricostruzione del contenuto dell'azione nel rispetto dei principi di legittimità e trasparenza"; pur tuttavia, in sede di applicazione "operativa" della sperimentazione, ha riscontrato che la Ragioneria non ha offerto elementi idonei a rappresentare una cd. "scheda-azione" (già auspicata dalla Corte) nella quale - pur volendosi privilegiare una classificazione di tipo funzionale delle poste di bilancio e, contestualmente, le esigenze di flessibilità gestionale - venga ricomposto il quadro di costruzione della nuova unità elementare del bilancio (l'azione, appunto), esplicitando tutti i titoli legislativi costitutivi ad essa sottesi.

⁶ Cfr. precedente nota 3.

Nel parere, trattandosi delle nuove modalità che (eventualmente) assumerà la struttura del bilancio dello Stato, è stata poi ribadita la rilevanza di uno dei criteri contabili più immediatamente connessi alla composizione dei conti dello Stato: quello di specificazione, la cui fondatezza ed i cui contenuti hanno trovato conferma anche nell'ambito della giurisprudenza costituzionale.

Successivamente la Corte si è soffermata, nella medesima pronuncia, anche sulla novità dello schema di Relazione riferito all'anno 2021, rimarcando che il *quid novum* sta nel fatto che detto schema letteralmente “vuole segnare appunto un momento di svolta, considerando conclusa una fase della sperimentazione e avviandone una nuova finalizzata al raggiungimento del suddetto intendimento”: ciò attraverso una serie di passaggi su ciascuno dei quali la Corte ha espresso un orientamento.

Riassumendo gli argomenti in riferimento alle questioni più importanti, si può qui ricordare anzitutto che la cd. sperimentazione “operativa”, preannunciata dalla Ragioneria, non appare in linea con il dettato della legge di contabilità nel momento in cui si considera conclusa l’“attuale fase”, non essendo ivi contemplata una “seconda sperimentazione” a conclusione della cd. “prima sperimentazione”. Nel confermare poi il proprio antico orientamento in materia, secondo cui, come osservato nei precedenti pareri, in effetti, il vero scopo della riforma consiste nell’ampliare la flessibilità nella fase di gestione, a detrimento però, allo stato degli atti, delle esigenze di trasparenza e di ricostruibilità degli stanziamenti soprattutto nei loro collegamenti di dettaglio con la legislazione vigente, la Corte, dopo aver espresso dubbi circa il fatto che le azioni forniscano un significativo contributo alla comprensione e alla leggibilità del bilancio, rappresentando in modo più esplicito la destinazione della spesa, ha ribadito, invece, che il numero delle azioni offerto appare eccessivamente ridotto e ha fatto presente che lo schema di Relazione esaminato non espone dettagli dai quali si possa comprendere se l’azione sarà riferita a tutte le norme finanziariamente rilevanti a legislazione vigente (come dovrebbe essere), il che costituisce il vero problema da sciogliere.

In merito poi alla posizione espressa nel citato schema, secondo cui “si avvia di fatto una necessaria “nuova fase” sperimentale “di transizione”, dedicata, per l’appunto, al completamento di tutti gli interventi necessari all’adozione dell’azione quale unità elementare per la gestione e la rendicontazione”, nel parere si è fatto presente che, oltre al fatto che la prosecuzione “operativa” della sperimentazione non è prevista dalla legge di contabilità, va rimarcato che rimangono non specificati gli “interventi necessari” ai quali la Ragioneria fa rinvio, anche se nello schema si accenna all’avvio di una necessaria “nuova fase” sperimentale “di transizione”, dedicata, per l’appunto, al completamento di tutti gli interventi necessari all’adozione dell’azione quale unità elementare per la gestione e la rendicontazione, il che fornisce una qualche indicazione di massima, ancorché non esaustiva. A tale specifico riguardo, la Corte ha poi reso noto, nel citato parere, che, in occasione dell’audizione dei rappresentanti dell’Amministrazione finanziaria, è stato chiarito che, in realtà, la fase di sperimentazione non può dirsi (nella sostanza) conclusa, con il che gli ulteriori esiti di essa verranno, comunque, sottoposti al parere della Corte.

Nella medesima circostanza dubbi sono stati altresì espressi sull’assunto dello schema di Relazione secondo cui “a qualche anno di distanza dalla loro introduzione, emerge un quadro sostanzialmente positivo rispetto sia alla leggibilità delle azioni sia alla maggiore flessibilità amministrativa esercitabile in corso d’esercizio a livello di azione con conseguenziale maggiore efficienza nell’utilizzo delle risorse”: a giudizio della Corte, infatti, non può, al momento, considerarsi positivamente conclusa la sperimentazione sinora attuata sotto i profili della leggibilità del bilancio, anche se – si fa presente nel parere - l’osservazione della Corte è stata condivisa dall’Amministrazione nel corso dell’audizione, e cioè che il fondamento della nuova unità elementare di bilancio, l’azione, sarà comunque basato sulle specifiche autorizzazioni legislative sottese alle appostazioni di bilancio di cui l’azione si compone; sicché, con apposti documenti contabili di dettaglio, verrà data esplicitazione delle “interconnessioni” tra: articolazioni organizzative delle Amministrazioni centrali/piano dei conti/classificazione economica/autorizzazioni legislative; solo a tale condizione, infatti, sul piano di un vero recupero di trasparenza delle scritture contabili, potrà trovare persuasiva e definitiva sostituzione il capitolo

con l'azione, previa naturalmente la riorganizzazione del nomenclatore degli atti, operazione, quest'ultima, che rimane essenziale (anche attraverso l'ausilio di tecnologie informatiche) per una piena riconciliazione del titolo giuridico alle poste contabili (e viceversa) non solo *ex ante*, in fase di costruzione del bilancio, ma anche *in itinere* ed *ex post*.

Nel rinviare qui per i dettagli alla pronuncia in merito a rilevanti temi, come il rapporto tra programmi ed azioni e tra azioni e capitoli, il vincolo della legislazione vigente ed il problema della trasparenza, le modalità di costruzione dell'azione, la flessibilità ed i suoi limiti, nonché il rapporto tra bilancio e Pubblica amministrazione, la Corte ha poi ricordato che, una volta agevolato il raggiungimento dell'obiettivo espresso nello schema di Relazione, in termini di una flessibilità sempre più dilatata quale si realizzerebbe con il passaggio dal capitolo all'azione, rimane comunque irrisolto un punto di fondo: con le azioni e senza miglioramenti, la struttura della legge di bilancio si allontana sempre di più dalla ricostruibilità del dettaglio della gestione (e dal vincolo della rappresentazione dei titoli giuridici sottostanti), per proporre, ai fini della gestione e quindi del controllo esterno a livello di consuntivo, un'esposizione basata progressivamente per grandi aggregati, il che confligge con i principi contabili sopra ricordati ai quali deve essere ispirato il bilancio dello Stato.

Nel sottolineare poi la rilevanza ed attualità del cennato principio della specificazione, a tal riguardo la pronuncia ha ricordato l'importanza storica e sistematica di tale principio, che può ritenersi invero in quelli di cui alla significatività, trasparenza, chiarezza, comprensibilità e verificabilità di cui all'Allegato 1 della legge di contabilità, a loro volta sussumibili - tra gli altri - quali criteri direttamente attuativi della disciplina del diritto del bilancio di cui agli artt. 81 e 97, primo comma, Cost., fondamentale ai fini di un'ordinata dialettica tra i poteri legislativo ed esecutivo quale risulta delineata dalla Carta costituzionale. Il problema di raggruppare tanti capitoli ed autorizzazioni di spesa in un numero limitato di voci elementari va dunque visto anche sotto il profilo dell'attuazione della *spending review*, (cfr. successivo par. 7), in quanto è da presumere che maggiore è l'aggregazione delle voci e dunque la relativa eterogeneità, minori sono la trasparenza e la possibilità di controllo, ad iniziare da quello del Parlamento.

In definitiva, a giudizio della Corte va ribadito che in merito ai criteri di costruzione ed esposizione dell'unità elementare del bilancio - materia che riguarda direttamente l'attività di controllo della Corte all'atto della decisione sulla parifica del Rendiconto generale dello Stato - non si può non confermare come appaia prioritario garantire la massima trasparenza e chiarezza del contenuto dell'azione ed il medesimo livello di dettaglio nella fase sia della formazione sia della rendicontazione di bilancio. Ciò affinché la collettività, titolare ultima della sovranità per mezzo della rappresentanza parlamentare, sia posta in grado di conoscere la finalità della spesa non solo per grandi aggregati, ma anche con modalità tali da rendere ricostruibile il collegamento con le singole autorizzazioni legislative di spesa, a loro volta oggetto di pregressa decisione ad opera della dimensione rappresentativa della collettività, secondo Costituzione. Come ripetuto, sembrano confliggere con tali esigenze il numero estremamente limitato delle azioni a fronte di quello dei capitoli e delle autorizzazioni legislative con rilevanza finanziaria, nonché l'insufficiente ricostruibilità della composizione delle azioni sulla base del numero dei titoli giuridici sottostanti e della relativa portata finanziaria.

Tali considerazioni rendono pertanto quanto meno non matura la conclusione riportata dallo schema di Relazione, prima citato, circa l'esito positivo della sperimentazione effettuata, sì da passare alla fase esecutiva.

Anzi, al riguardo, è da valutare che, se è vero che l'impostazione di cui all'art. 25-*bis* della legge di contabilità prevede una procedura governativa ai fini dell'adozione della nuova struttura di bilancio, è vero pure che la *ratio* dell'art. 4 della legge di contabilità è quella di ricondurre a deliberazioni di natura parlamentare le decisioni ed il controllo in materia contabile, secondo i tempi e i modi che lo stesso Parlamento è autorizzato a decidere in totale autonomia. Sarebbe altamente consigliabile, pertanto, che in una materia estremamente sensibile dal punto di vista politico e sotto il profilo dell'apprezzamento circa le forme di esposizione dei conti dello Stato, come quella qui in esame, il Governo, prima di assumere decisioni definitive, valuti le modalità

con cui rappresentare i propri intendimenti alle Assemblee legislative, titolari del potere di decisione e di controllo in materia di finanza pubblica.

1.2. L'articolazione delle note integrative

Si lega al tema dell'accresciuto significato delle azioni quello della riqualificazione dei contenuti delle Note integrative, sotto un profilo sia rappresentativo che sostanziale, in coerenza con il rinnovato quadro normativo nell'ambito del quale esse vanno ad inserirsi. Elementi quali la revisione della struttura per missioni e programmi, il rapporto chiaro tra ciascun programma ed il centro di responsabilità e, in particolare, l'introduzione delle azioni, dovrebbero contribuire a rendere maggiormente leggibili le finalità della spesa.

Peraltro, il passaggio alla legge di bilancio integrata attuato con legge n. 163 del 2016 - dunque la concentrazione nello stesso documento degli interventi onerosi nuovi e di modulazione di quelli già esistenti, nel rispetto dei vincoli definiti dal complesso delle risorse disponibili e dagli obiettivi indicati nei documenti di programmazione economica e finanziaria - fa sì che, fatte salve le eventuali modifiche introdotte in Parlamento (di cui le Note integrative inviate al Parlamento dopo la fine della sessione tengono conto), dette Note possano rappresentare, sin dalla presentazione del disegno di legge, gli obiettivi connessi ad una spesa che ingloba gli effetti della manovra di bilancio proposta dal Governo.

Non di poco peso risultano anche le specifiche tendenze innovative in materia. In primo luogo, il previsto e necessario riferimento alle azioni dovrebbe favorire una rappresentazione di obiettivi focalizzata sulle finalità della spesa e sugli interventi finanziati, piuttosto che sulle attività svolte dagli uffici dell'Amministrazione. La normativa prevede, infatti, che il piano degli obiettivi rechi i risultati che le Amministrazioni intendono conseguire, "correlati a ciascun programma" e "formulati con riferimento a ciascuna unità elementare di bilancio (azione)", unitamente ai relativi indicatori di risultato. Inoltre, sia pur all'interno di disposizioni non scevre di ambiguità sotto alcuni profili, risulta confermato il necessario collegamento fra le risorse e gli obiettivi nell'ambito delle Note integrative.

Nella Relazione illustrativa al disegno di legge di bilancio per il 2023 e connesso triennio 2023-25, il Governo, dopo aver ricordato il significato della Nota integrativa, ha dedicato un apposito capitolo all'argomento, soffermandosi in particolare sugli elementi critici che ancora emergono al riguardo e che si sono riflessi sul testo delle Note in riferimento al bilancio 2023-25, elementi di cui qui si dà brevemente conto.

Anzitutto, potendosi associare a ciascuna azione un unico obiettivo, che dovrebbe essere individuato in modo selettivo, evidenziando cioè gli scopi più rilevanti legati alle politiche perseguite dall'Amministrazione attraverso le risorse finanziarie associate all'azione, scopi che non necessariamente corrispondono alla totalità di tali risorse, si è manifestata a tal proposito invece, una tendenza in alcuni casi a costruire obiettivi generici, rappresentativi di tutte le attività e di tutta la spesa associata all'azione, limitandosi cioè a declinare l'azione in forma di obiettivo.

In secondo luogo, le Amministrazioni che trasferiscono fondi ad organismi controllati o vigilati ai quali è parzialmente demandata l'attuazione di politiche di propria competenza continuano a manifestare difficoltà a raccogliere le informazioni necessarie a costruire degli indicatori effettivamente rappresentativi dei risultati di tali politiche, diversi da quelli che rappresentano soltanto l'avanzamento della spesa per i trasferimenti erogati dal Ministero. In tali casi, che riguardano in particolare il Ministero dell'economia e delle finanze, si è temporaneamente derogato alle limitazioni sull'utilizzo degli indicatori di realizzazione finanziaria stabilite con la circolare n. 22 del 18 maggio 2022.

Si è poi continuato ad utilizzare, in diversi casi, obiettivi e indicatori che misurano le attività svolte dagli uffici dell'amministrazione (per es. la predisposizione di atti, piani, programmi, documenti, rapporti, riparti di risorse, ecc.), più che gli effetti delle politiche finanziate; ciò è dovuto anche alla perdurante difficoltà di distinguere nettamente l'ambito di riferimento della Nota integrativa, che ha come interlocutore principale il Parlamento e non riguarda la misurazione

delle prestazioni degli uffici o dei dirigenti, da quello del Piano della performance. Inoltre, si riscontra in alcune Amministrazioni il ricorso a indicatori generici e indiretti (*riferiti a stati di avanzamento di piani o attività non meglio specificate*), che non consentono di comprendere e di valutare in alcun modo gli effetti e i risultati conseguiti con la spesa.

Inoltre, si riscontra, in misura limitata rispetto agli anni scorsi, l'utilizzo talora improprio della classificazione degli indicatori (indicatori qualificati come di risultato o di impatto che in realtà avrebbero dovuto essere qualificati come di realizzazione fisica, etc.) e l'utilizzo degli indicatori di impatto (*outcome*) appare ancora molto limitato (gli indicatori qualificati come di impatto sono circa l'11 per cento del totale, due punti percentuali in più rispetto al disegno di legge di bilancio 2022-24), pur tenendo conto delle oggettive difficoltà di calcolo che questo tipo di indicatori presenta.

La Relazione conclude sul punto facendo presente che, a parziale compensazione di tali criticità, si è comunque rilevato, soprattutto in alcune Amministrazioni, un netto miglioramento nella completezza delle informazioni fornite a corredo degli obiettivi e degli indicatori e una crescita complessiva della qualità dei criteri di formulazione delle previsioni.

Merita, da ultimo, di essere menzionato – in tema di Note integrative - che il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13⁷, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune, all'articolo 4-*bis* (disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle Pubbliche amministrazioni), prevede, al comma 1, che “ai fini dell'attuazione della Riforma 1.11, *Riduzione dei tempi di pagamento delle Pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie*, della Missione 1, componente 1, del PNRR le Amministrazioni centrali dello Stato adottano specifiche misure, anche di carattere organizzativo, finalizzate all'efficientamento dei rispettivi processi di spesa, dandone conto nell'ambito della Nota integrativa al rendiconto secondo gli schemi indicati dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze nell'ambito della circolare annuale sul Rendiconto generale dello Stato”.

Da tutto quanto riportato e tenuto conto della centralità del documento di cui alla Nota integrativa, come si evince dai suoi contenuti come elencati dall'art. 21, comma 11, lettera a) della legge di contabilità, la Corte non può non auspicare al riguardo un progressivo lavoro di affinamento e di arricchimento del contenuto e della qualità di detto documento, dal quale sia possibile dedurre il quadro dei vari obiettivi *ex ante*, tenuto conto dei vincoli legislativi in essere, nonché la misura dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi medesimi, da verificare nell'ambito della rendicontazione, il che presuppone un invio in tempo utile delle risultanze da parte del Governo in tale ultima sede.

1.3. Bilancio di genere ed ambientale

Nella materia di cui alla struttura del bilancio dello Stato merita infine di essere segnalato che l'art. 51-*bis* del citato decreto-legge n. 13 del 24 febbraio 2023 prescrive che, “a decorrere dall'anno 2023, per il disegno di legge di bilancio per il triennio 2024-2026, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere, entro trenta giorni dalla presentazione del disegno di legge di bilancio ai sensi dell'articolo 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, appositi allegati conoscitivi nei quali, per il triennio di riferimento del disegno di legge di bilancio, è data evidenza delle spese: a) relative alla promozione della parità di genere attraverso le politiche pubbliche; b) aventi natura ambientale, riguardanti attività di protezione, conservazione, ripristino, gestione e utilizzo sostenibile delle risorse e del patrimonio naturale. Il comma 2 specifica poi che, per le finalità di cui al presente articolo, si applicano le procedure previste dagli articoli 36, comma 6, e 38-*septies*, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196”.

Si ricorda a quest'ultimo riguardo che la prima delle due norme citate (art. 38, comma 6) prevede che il rendiconto generale dello Stato contiene, in apposito allegato, l'illustrazione delle

⁷ Convertito con la legge n. 41 del 21 aprile 2023.

risultanze delle spese relative ai programmi aventi natura o contenuti ambientali, allo scopo di evidenziare le risorse impiegate per finalità di protezione dell'ambiente, riguardanti attività di tutela, conservazione, ripristino e utilizzo sostenibile delle risorse e del patrimonio naturale, e che, a tal fine, le Amministrazioni interessate forniscono al Ministero dell'economia e delle finanze le informazioni necessarie secondo gli schemi contabili e le modalità di rappresentazione stabilite con determina del Ragioniere generale dello Stato in coerenza con gli indirizzi e i regolamenti commutali in materia. La seconda invece (art. 38-*septies*, comma 2) prescrive che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, viene definita la metodologia generale del bilancio di genere ai fini della rendicontazione, anche tenendo conto delle esperienze già maturate nei bilanci degli enti territoriali.

Circa la citata norma di cui all'articolo 51-*bis*, si può esprimere l'auspicio che, in prospettiva, gli allegati conoscitivi possano essere presentati, anziché successivamente, in contemporanea con il disegno di legge di bilancio, in modo tale che essi non svolgano una funzione meramente conoscitiva, ma rappresentino un elemento rilevante ai fini della decisione del Parlamento.

In materia di bilancio di genere, si ricorda, infine, la circolare del 16 maggio u.s. n. 22, dettante le linee guida e l'avvio delle attività relative al Rendiconto Generale dello Stato 2022.

2. Il potenziamento della cassa a partire dal decreto legislativo 16 marzo 2018, n. 29

Nel complesso, la delega prevista all'articolo 42 della legge n. 196 del 2009, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio dello Stato e per il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, è stata esercitata con l'emanazione del decreto legislativo n. 93 del 2016, contenente, dunque, uno dei passaggi più significativi e nello stesso tempo problematici del nuovo assetto normativo vigente.

La Corte ha già sottolineato in varie occasioni come anche questa finalità, diretta a realizzare una migliore comprensione della decisione di spesa ed un più immediato legame con i risultati dell'azione amministrativa, anche al fine di migliorare la previsione e la gestione degli andamenti di finanza pubblica, doverosamente da ispirare ad un'esigenza di coerenza, non possa prescindere dalla necessità di rendere ancora più chiaro e trasparente il già menzionato e cruciale raccordo con le autorizzazioni legislative, nonché il quadro delle motivazioni sottostanti alla singola decisione.

Sul piano della sequenza delle fonti, merita brevemente di esser richiamato il fatto che, dopo l'inizio di applicazione della riforma, tenuto anche conto degli esiti delle sperimentazioni condotte, è stato successivamente adottato il richiamato decreto legislativo 16 marzo 2018, n. 29, a sua volta correttivo e integrativo di alcune disposizioni contenute nei decreti legislativi in premessa menzionati.

Tutto ciò ha posto una serie di problemi in riferimento ad istituti concernenti sia l'entrata che la spesa, il cui regime è in via di trasformazione, in riferimento all'entrata, verso un assetto basato sul cd. "accertamento qualificato", mentre, per quanto concerne la spesa, si è concretizzato nell'implementazione, a partire dall'esercizio 2019, dell'istituto della cd. "competenza potenziata" (per il quale si rinvia al successivo par. 3, relativo alla sessione di bilancio).

2.1. In particolare, l'introduzione dell'"accertamento qualificato": recenti sviluppi

L'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 93 del 2016 ha stabilito che sarebbero stati "individuati gli interventi da realizzare e le modalità da seguire per la razionalizzazione delle procedure contabili e per il miglioramento della rappresentazione delle risultanze gestionali di entrata nel Rendiconto generale dello Stato, anche con riguardo alla determinazione e alle

variazioni dei residui attivi, nell’ottica del potenziamento del bilancio di cassa e dell’avvicinamento del concetto di accertamento a quello di riscossione”⁸.

Le proposte normative di cui al menzionato decreto legislativo n. 29 del 2018 hanno poi definito, come faceva presente la Relazione illustrativa al relativo schema di decreto, “un intervento strutturato mirante a operare una differenziazione, valida ai fini della costruzione del bilancio di previsione nonché del Rendiconto generale dello Stato, del concetto di accertamento, attualmente unitario, con l’introduzione... dell’accertamento qualificato”. Con esso si intende l’iscrizione nello stato di previsione dell’entrata di tutti i redditi, proventi e crediti di qualsiasi natura per un ammontare corrispondente all’importo che lo Stato, avendone diritto sulla base della legislazione vigente, prevede di riscuotere nel triennio di riferimento. Con questa modifica si sostituisce, ai fini della determinazione dei risultati differenziali per il bilancio dello Stato, il vigente concetto di accertamento con il nuovo concetto di accertamento qualificato.

Come già osservato negli anni precedenti si suggella pertanto la differenza tra l’accertamento “giuridico” e quello “qualificato”, inteso ad incidere sui saldi contabili per la sola componente ritenuta riscuotibile, in vista del progressivo allineamento della contabilità finanziaria a quella nazionale. Ciò dovrebbe comportare previsioni di entrata realistiche e un deciso ridimensionamento del fenomeno dei residui, all’insegna, dunque, dell’esigenza di coniugare maggiore prudenza nella formazione delle previsioni di bilancio con la garanzia intesa ad assicurare il necessario supporto giuridico/informativo all’attività amministrativa.

Anche su questo argomento la Corte si era espressa con i citati pareri del 6 e del 22 dicembre 2017. Si ricorda in argomento che, da ultimo in data 20 settembre 2022⁹, la Corte ha espresso un parere avente ad oggetto lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente il “Regolamento recante modifiche al regio decreto 23 maggio 1924 n. 827, che approva il regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, al fine di armonizzare la disciplina con le disposizioni inerenti all’accertamento qualificato di cui all’art. 6 del decreto legislativo 16 marzo 2018, n. 29”. Se ne forniscono qui alcuni passaggi più in rilievo.

Nel parere la Corte ha ricordato preliminarmente che l’art. 6, comma 4, di quest’ultimo decreto legislativo fissa che, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 31 maggio 2018, sono definite le modalità per l’applicazione, in via sperimentale, delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3. Al termine del periodo di sperimentazione, il Ministro dell’economia e delle finanze trasmette alle Camere e alla Corte dei conti una relazione sui risultati della sperimentazione compiuta. All’esito della sperimentazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, è stabilito l’esercizio finanziario a decorrere dal quale le disposizioni dei commi da 1 a 3 acquistano efficacia agli effetti della predisposizione del bilancio di previsione e del rendiconto generale dello Stato.

Ha poi osservato la Corte che “a tutt’oggi, nonostante sia formalmente conclusa la fase di sperimentazione, non risulta, tuttavia, pervenuta alla Corte dei conti la relazione, prevista dal medesimo comma 4 del d.lgs. n. 29 del 2018, sui risultati della sperimentazione compiuta, relazione questa che, sulla base dell’art. 6, comma 4, secondo e terzo periodo, del decreto legislativo n. 29 del 2018, avrebbe dovuto essere trasmessa a cura del Ministero dell’economia e delle finanze, anche alle Camere al termine del periodo di sperimentazione”, il che ha indotto la Corte ad una “decisione di carattere interlocutorio in un’ottica di collaborazione istituzionale con l’Amministrazione al fine di stimolare un confronto sull’opzione di intervento prescelta”.

⁸ Come ricordava l’allegato al DEF 2018 relativo all’attuazione dell’ordinamento contabile, sarebbero emerse tre linee di intervento, fortemente correlate tra loro, che hanno comportato la necessità di apportare modifiche alla legge n. 196 del 2009, finalizzate alla realizzazione dell’avvicinamento del concetto di accertamento a quello di riscossione mediante la definizione di un nuovo concetto di accertamento, c.d. ‘qualificato’, alla revisione della rappresentazione delle risultanze contabili nel Rendiconto generale dello Stato, mantenendo anche l’attuale corredo di informazioni, nonché alla creazione di un sistema di valutazione del grado di riscuotibilità effettiva delle somme iscritte a ruolo e quindi dei crediti erariali.

⁹ Cfr. deliberazione n. 3/2022/CONS.

Si tratta, a giudizio della Corte, della ridefinizione, dopo un secolo, delle modalità di impostazione sia della previsione che della rendicontazione del bilancio dello Stato, il che inevitabilmente si ripercuote sulla stessa dimensione del relativo saldo: se ne può dedurre che trattasi di materia che non può non essere regolata a livello di fonte primaria, quantomeno nei suoi principi essenziali, in quanto il Parlamento deve essere coinvolto nella scelta dei criteri in base ai quali viene costruito, gestito e rendicontato il bilancio dello Stato. L'intento è infatti di sostituire, ai fini della determinazione dei risultati differenziali per il bilancio dello Stato, al vigente concetto di accertamento giuridico, finalizzato alla verifica della sussistenza della ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva e del titolo giuridico che supporta il credito oltre che all'individuazione del soggetto debitore, un concetto di accertamento prossimo al valore di cassa, dal momento che la nuova competenza è riferita alla nozione di riscossione, in sede sia previsionale che consuntiva.

Al riguardo, la Corte ha sempre ricordato la necessità di ribadire che si tratta, in particolare ed in primo luogo, dell'esigenza di garantire la piena trasparenza in relazione all'obbligo tributario "potenziale" in carico alla collettività in base alla legislazione vigente e alle previsioni economiche di cui ai documenti ufficiali così come approvati dal Parlamento, nel momento in cui si dovesse procedere al passaggio ad un criterio sostanzialmente impostato sul dato di cassa, quale quello della riscossione. Inoltre, rimane in ogni caso non esplicitato, nello schema di regolamento citato, se nel bilancio di previsione sia data evidenza anche delle previsioni sulla base dell'accertamento giuridico: allo stato, si ha infatti solo un impegno generico in tal senso nella relazione illustrativa al documento in titolo, né si fa cenno, nell'articolato, alle modalità con cui si prevede di adempiere a tale impegno. D'altro canto, l'esperienza in atto circa gli effetti dell'adozione, sul lato della spesa, del citato criterio della cd. "competenza potenziata", nel senso della mancata esposizione del rapporto tra gli impegni ed i titoli giuridici in essere in base alla legislazione vigente, non deve costituire un precedente sul versante dell'entrata.

A tal riguardo, ai fini di una compiuta lettura delle scritture contabili, nonché a garanzia del principio del buon andamento (art. 97, secondo comma, Cost.), sia sul versante della spesa che su quello dell'entrata dovrebbero, dunque, trovare esplicitazione - attraverso apposito corredo documentale - i criteri in base ai quali il Governo ha l'intento di costruire le previsioni, rispettivamente, con riferimento alla competenza potenziata e all'accertamento qualificato, tenuto conto, per la spesa, dei titoli legislativi che ne costituiscono il presupposto (competenza amministrativa) e, per l'entrata, del maturare delle obbligazioni tributarie che vengano a scadenza nell'anno (accertamento amministrativo).

Rimane altresì da risolvere il problema, riconosciuto anche dalla stessa documentazione governativa di accompagnamento allo schema di d.P.R. richiamato, del fatto che, nella misura in cui si passa da una previsione (e quindi da un rendiconto) calibrato sulla competenza amministrativa in tema di accertamento ad un criterio basato sulla riscossione, ciò inevitabilmente è destinato a ripercuotersi sul saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato in termini di competenza. Di qui speculare è la questione sulla determinazione dei criteri per la determinazione delle previsioni di bilancio, di cui deve essere data evidenza nei documenti di bilancio al fine di rendere più trasparente il percorso metodologico seguito nella costruzione delle previsioni di bilancio.

In conclusione, nel citato parere la Corte ha inteso ribadire alcuni principi di fondo.

Se per un verso il nuovo concetto di "accertamento qualificato" risponde, più in generale, all'esigenza di realizzare gli obiettivi di avvicinamento del bilancio di competenza al bilancio di cassa in un'ottica di armonizzazione della contabilità di Stato con la contabilità nazionale e comunque in ossequio ai principi di attendibilità e prudenza nella rappresentazione delle voci e degli aggregati di entrata, per altro verso permangono, nello schema di regolamento citato, profili problematici nell'evidenziazione soprattutto dei dati contabili relativi al "debito lordo tributario" della collettività in riferimento all'accertamento cd. "amministrativo" di cui all'art. 221, primo comma, lettera a) dello schema di decreto.

La mancata disponibilità della relazione, prevista dal comma 4 dell'art. 6 del d.lgs. n. 29 del 2018, sui risultati della sperimentazione conclusa, con il corredo di tutta la documentazione informativa intesa ad assicurare il più ampio rispetto del principio contabile della trasparenza e

del buon andamento dell'amministrazione, in vista del rispetto delle prerogative del Parlamento e della Corte dei conti, oltre a non consentire una compiuta valutazione dell'impatto della disciplina recata dallo schema di regolamento in oggetto anche ai fini della valutazione di idoneità della fonte normativa regolamentare a recare modifiche all'ordinamento contabile non di dettaglio, non consente di stimare, in termini quantitativi, l'effetto contabile più immediato del passaggio dall'accertamento tradizionale in termini di competenza finanziaria (o amministrativa) a quello basato, invece, sul criterio della esigibilità approssimato al dato di cassa, ivi compreso l'effetto, con ogni probabilità, dell'ampliamento, almeno per il primo esercizio (e comunque per gli esercizi per i quali fosse prevista l'adozione del nuovo criterio in base ad una prudente gradualità), del saldo netto da finanziare di competenza. Fin qui il citato parere.

Si può aggiungere in merito che a tutt'oggi (maggio 2023) continua a non risultare presentata la descritta relazione sugli esiti della sperimentazione né ad essere stato adottato il d.P.R. prima citato.

3. I contenuti e l'articolazione della legge di bilancio: la sessione 2022

Nella *Relazione quadrimestrale sulle leggi di spesa per il periodo settembre-dicembre 2022*¹⁰ sono stati esaminati vari profili ordinamentali della decisione di bilancio per il 2023 in riferimento sia alla sessione in senso stretto sia ai vari istituti in essere di cui alla legge di bilancio, profili che qui possono essere brevemente richiamati.

3.1. Aspetti ordinamentali innovativi in riferimento alla sessione di bilancio

Tenuto conto delle novità del quadro normativo in riferimento anche agli strumenti della sessione di bilancio, alla luce dell'entrata in vigore delle novelle alla legge di contabilità approvate nel 2016-2018, va ricordato che la legge di bilancio per il 2023 è stata strutturata in coerenza con tali novità legislative, come si evince peraltro dalle stesse Relazioni illustrative ai vari disegni di legge di bilancio. Infatti, si è fatto ivi presente, per esempio, che la determinazione degli stanziamenti di bilancio a legislazione vigente tiene conto dal 2019 dei correttivi approvati, da ultimo, nel corso del 2018 alla riforma del bilancio, che prevedono, in particolare, l'applicazione del nuovo meccanismo di registrazione contabile degli impegni di spesa, e la redazione del piano finanziario dei pagamenti in fase di previsione, volti a potenziare la fase di cassa del bilancio.

3.1.1. La Relazione sullo scostamento degli obiettivi di finanza pubblica

Nelle precedenti Relazioni quadrimestrali riferite al periodo settembre-dicembre una delle prime questioni che veniva in rilievo era quella dell'interpretazione da dare alla portata della Relazione da presentare al Parlamento da parte del Governo in attuazione dell'art. 6 della citata legge c.d. "rinforzata" n. 243 del 2012 sotto il profilo della individuazione dei relativi presupposti (scostamento dei saldi tra esercizi ovvero all'interno dello stesso esercizio, a causa del verificarsi di eventi eccezionali), laddove la prassi ha propeeso per la prima interpretazione.

Si ricorda comunque che la materia è stata oggetto di normazione ad opera delle varie novelle alla legge di contabilità (in riferimento all'art. 10-*bis*), con il risultato, riguardo alla Nota di aggiornamento al DEF, che - qualora, nell'imminenza della presentazione di uno dei due documenti citati, si verificassero eventi eccezionali - la citata Relazione di cui all'art. 6 della legge n. 243 del 2012 può essere ora presentata alle Camere come annesso al documento di riferimento.

Sin dalla prima applicazione della normativa, la fattispecie si è verificata puntualmente, salvo che per la Nota di aggiornamento 2021, quando ciò non è avvenuto, in quanto, come riferito dalla stessa Nota (p. 72), "il profilo testé aggiornato modifica al ribasso il sentiero dell'indebitamento netto precedentemente indicato nel DEF 2021 lungo l'intero periodo 2021-

¹⁰ Cfr. deliberazione n. 16/SSRRCO/RQ/2023.

2024, lasciando inalterato il percorso di rientro del saldo strutturale verso l'Obiettivo di Medio Termine, e non necessita, pertanto, la presentazione di una Relazione al Parlamento *ex art. 6 della legge n. 243 del 2012*". Per la Nota di aggiornamento 2022, invece, l'interpretazione consolidata del Governo si è riproposta, avendo chiesto, il Governo, con l'apposita Relazione sullo scostamento, presentata il 4 novembre u.s., "l'autorizzazione alla revisione degli obiettivi programmatici di indebitamento netto".

Rimane dunque l'orientamento metodologico del Governo, inteso a riferire lo scostamento di cui alla norma da ultimo citata (rispetto agli obiettivi programmatici prima decisi), come riferito al sovrapporsi delle diverse decisioni (nel tempo) della politica di bilancio, ove si verifichi un peggioramento di detti obiettivi. Appare utile ribadire al riguardo che probabilmente, come già messo in luce nel passato, la disposizione di cui all'art. 6 della legge n. 243 richiamata andrebbe interpretata nel senso di riferirsi a scostamenti dagli obiettivi riferiti ad eventi eccezionali che si verificano durante l'esercizio (come – ad es. – accaduto per i provvedimenti del 2020 adottati per l'emergenza da Covid-19), piuttosto che ad una manovra di politica finanziaria diversa rispetto a quella approvata nell'esercizio precedente.

Infatti, l'articolo 6 si riferisce a scostamenti "temporanei", i quali sembrerebbero sostanziare un'ipotesi diversa dalla reimpostazione discrezionale della manovra di politica finanziaria nel succedersi tra i vari esercizi: in tal senso acquista un significato pregnante anche il contestuale obbligo di rientro, non casualmente non oggetto di attenzione precipua nelle varie Relazioni del Governo presentate al Parlamento in attuazione della procedura qui in esame.

Lo stesso citato art. 10-*bis* della legge di contabilità, quanto alla Relazione in parola, si riferisce agli eventi eccezionali che si verificano nell'imminenza della presentazione della Nota di aggiornamento, ipotesi, questa, evidentemente diversa dalla reimpostazione, triennio per triennio, della politica di bilancio.

3.1.2. La data di presentazione dei documenti programmatici e del disegno di legge di bilancio. Modifiche al relativo contenuto

Sempre sul piano ordinamentale a causa della fine anticipata della legislatura e delle conseguenti elezioni generali in data 25 settembre 2022, per la sessione 2022 non si è potuto verificare il rispetto o meno delle date di presentazione dei vari documenti previsti per la sessione di bilancio, di natura sia programmatica che legislativa, problema che si era posto per le sessioni degli anni precedenti.

La novità sul piano istituzionale è stata, infatti, per le motivazioni particolari prima accennate, che nel passaggio dal precedente al successivo Governo sono state presentate due Note di aggiornamento del DEF e due Documenti programmatici di bilancio, le cui prime versioni erano limitate ovviamente alle proiezioni tendenziali, essendo in carico, l'ultimo Governo della XVIII legislatura, solo per il disbrigo degli affari correnti, ed essendo compito del nuovo Governo presentare la relativa versione programmatica (oltre che l'aggiornamento di quella tendenziale di cui ai due precedenti documenti).

Anche la presentazione del disegno di legge di bilancio è poi slittata naturalmente ad un momento successivo rispetto a quanto previsto dalla legge di contabilità, risolvendosi il tutto, per un motivo necessitato, in una notevole compressione dei tempi a disposizione del Parlamento per l'esame dei documenti di sessione.

Altra particolarità della sessione 2022 è data dal fatto che il decreto-legge n. 176 del 18 novembre 2022, rientrando nella consueta fattispecie di una misura d'urgenza che apporta risorse alla successiva legge di bilancio, è stato convertito in legge nello scorso mese di gennaio, in data successiva dunque rispetto all'approvazione ed entrata in vigore della legge di bilancio. Ciò rileva perché, come previsto dall'art. 1, comma 871, della Sezione I di quest'ultima legge nonché dall'art. 15, comma 4, del predetto decreto-legge, una parte della copertura della legge di bilancio deriva da risorse apportate, appunto, dalla citata misura d'urgenza, per gli importi ivi indicati, convertita in legge in data successiva all'entrata in vigore della legge di bilancio.

Negli anni precedenti i provvedimenti d'urgenza correlati sul piano finanziario alla legge di bilancio sono stati convertiti e sono entrati in vigore prima o contestualmente alla stessa legge di bilancio, contribuendone a comporre la copertura. Ciò non è dunque avvenuto nella sessione in esame, con il risultato che, nelle more della conversione, la compensazione della legge di bilancio è risultata sottoposta ad una sorta di ipotetica condizione risolutiva, in quanto, trattandosi di un decreto-legge, da un lato era in vigore la norma di copertura, ma, dall'altra parte, l'*iter* della conversione non si era ancora concluso.

3.2. *La struttura normativa della legge di bilancio per il 2023*

Va preliminarmente ricordato che la legge, in quanto approvata con la tecnica parlamentare del "maxiemendamento" con contestuale apposizione della questione di fiducia, consta, per la Sezione I, di un articolo 1 contenente 903 commi, il che ne rende particolarmente disagiata la lettura, come nei precedenti anni (i successivi articoli del provvedimento si riferiscono alla Sezione II).

Con riferimento poi, più in particolare, alla funzione svolta dalle varie componenti della legge, vengono di seguito espresse considerazioni, di natura non finanziaria, partitamente per le due Sezioni (i dati finanziari sono stati già prima esposti). Lo stesso vale per la questione della misura in cui il nuovo assetto possa ritenersi tale da avere complessivamente acquisito una natura di diritto sostanziale. Su tale ultimo tema - dalle implicazioni anche di teoria generale - riflessioni sono state già svolte a partire dall'audizione parlamentare della Corte del 26 maggio 2016 e, in riferimento alla legge di bilancio in titolo, sono stati effettuati approfondimenti in riferimento, in particolare, alla Sezione II, la cui struttura presenta le maggiori novità rispetto all'ordinamento previgente alla novella del 2016 (cfr. il successivo sotto paragrafo 3.2.2.5).

3.2.1. La Sezione I

Sono stati dunque esaminati, in riferimento alla Sezione I ed in analogia con l'esame condotto per le leggi di bilancio degli ultimi anni, i profili riguardanti la funzione ed il contenuto di tale Sezione, tenuto conto che l'ordinamento contabile pone il vincolo della coerenza dei relativi risultati finanziari rispetto agli obiettivi programmatici.

3.2.1.1. Il contenuto

Sul tema del rispetto dei contenuti ammissibili così come assegnati alla Sezione I della legge di bilancio dalla legge di contabilità, è stata confermata la presenza di norme di natura difforme rispetto alle prescrizioni della medesima legge di contabilità e della stessa legge n. 243 del 2012 (attuativa dell'art. 81, sesto comma, Cost.). Ciò continua a rappresentare un'anomalia sul piano istituzionale, come già segnalato negli anni più recenti.

Il fenomeno, dunque, è stato registrato anche per la sessione di bilancio 2023. Si rileva infatti, come di consueto, la diffusa presenza di norme di coerenza molto dubbia con il divieto di introdurre disposizioni prive di effetti finanziari netti ovvero contenenti interventi microsettoriali e localistici. Potrebbe essere sufficiente citare i commi 808 ss., istitutivi di una Commissione bicamerale.

Al riguardo si ricorda ancora una volta, in particolare, che, in base al nuovo assetto ordinamentale, il citato divieto contenutistico assume una valenza diversa, dopo l'entrata in vigore della richiamata novella alla legge di contabilità, che ha dato attuazione al corrispondente art. 15 della menzionata legge c.d. "rinforzata" n. 243 del 2012, a sua volta attuativa di un espresso richiamo contenuto dell'art. 81 Cost., sesto comma (contenuto della legge di bilancio). Come la Corte ha già osservato più volte, gli effetti della presenza di norme difformi dalle prescrizioni della legge di contabilità andrebbero valutati alla luce delle potenziali conseguenze che derivano

dalla violazione del quadro di regole “rinforzato”, che - come confermato anche dalla giurisprudenza costituzionale - si pone come attuativo dell’art. 81 Cost.

Peraltro, già nella citata audizione del 26 maggio 2016 la Corte aveva fatto presente che “la riproposizione, ad opera della legge ‘rinforzata’ e della relativa legge attuativa (l’iniziativa legislativa qui in esame), del descritto vincolo contenutistico per la prima sezione della legge di bilancio presenta dunque profili di particolare delicatezza e può comportare il problema delle conseguenze della relativa violazione sotto il profilo anche formale. La questione potrebbe porsi, ora, in termini ancor più stringenti rispetto al passato, essendo la legge ‘rinforzata’ direttamente attuativa di una norma costituzionale”. Va aggiunto che, anche nelle conclusioni dell’indagine conoscitiva del 2015 da parte della Commissione bilancio della Camera dei deputati sugli strumenti di bilancio, si era accennato alle “conseguenze, anche di carattere costituzionale”, quali si potevano determinare in caso di violazione dei limiti contenutistici fissati dalla menzionata legge n. 243 del 2012 in merito alla Sezione I della legge unificata di bilancio.

Permane poi il problema della mancata evidenziazione dello sviluppo degli interventi al di là del triennio di volta in volta considerato, il che si riflette inevitabilmente sulla scarsa trasparenza in merito alla composizione del quadro tendenziale degli anni successivi. La questione, rilevante sul piano metodologico, assume per la legge di bilancio 2023 un aspetto particolare anche sotto il profilo dell’attuazione dell’ordinamento contabile in riferimento, in particolare, alla disposizione di cui all’art. 1, comma 321, in base al quale, ai fini dell’organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il « Fondo per il sostegno alla povertà e all’inclusione attiva », nel quale confluiscono le economie derivanti dalla soppressione dall’anno 2024 dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 319, rideterminate al netto dei maggiori oneri di cui al comma 320 e sulla base di quanto stabilito nella Sezione II della legge di bilancio.

Al riguardo, si pone il problema della mancata individuazione in norma dell’entità del fondo, il che renderebbe meno ricostruibile le motivazioni della relativa modulazione nel tempo, peraltro esercitabile con la sola variazione della legislazione vigente, pur non essendo individuato *ex ante* l’aspetto quantitativo. Indubbiamente, dal punto di vista degli strumenti della contabilità di Stato, viene al riguardo in considerazione l’art. 23, comma 3-*bis*, della legge n. 196 del 2009, più volte citata, a norma del quale, con la seconda sezione del disegno di legge di bilancio, possono essere disposte anche regolazioni meramente quantitative rinviata alla legge di bilancio dalle leggi vigenti: si tratta di una disposizione che, non citata peraltro dal menzionato comma 231, ha sempre rivestito però più un valore residuale che non un significato autonomo di per sé, in quanto, risalente, come principio, ad un’epoca nella quale l’ordinamento non poneva la giusta enfasi sulle coperture pluriennali da prevedere in strumenti legislativi di natura sostanziale, quale il bilancio a legislazione vigente un tempo e la Sezione II della legge di bilancio oggi continuano a non rappresentare. La norma qui in esame della legge di bilancio, quindi, presenta dubbi profili di coerenza con l’ordinamento contabile per quanto attiene ad eventuali, futuri incrementi dell’onere, che non dovrebbe essere possibile compensare mediante la semplice modulazione degli andamenti tendenziali.

3.2.1.2. La distribuzione temporale degli effetti: la legge di bilancio (Sez. I) per il 2023 come strumento di breve periodo

Come si può desumere dagli effetti finanziari prima riportati, altro profilo da sottolineare, dal punto di vista della distribuzione temporale della manovra attuata con la legge in esame, è che quest’ultima presenta una dimensione essenzialmente di breve periodo, con una concentrazione di effetti riferita, cioè, principalmente al primo anno del triennio. La legge di bilancio per il 2023 si pone quindi quale strumento ai fini della manovra di finanza pubblica in un’ottica prevalentemente annuale e non si configura pertanto come uno strumento per la regolazione della finanza pubblica di carattere programmatico, a prescindere dal segno del risultato contabile

complessivo, il che va rilevato per il profilo attinente al risvolto istituzionale circa l'utilizzo di questo strumento.

3.2.2. La Sezione II

3.2.2.1. Il contenuto

La conseguenza delle profonde modifiche all'ordinamento contabile approvate a partire dal 2016 si è posta anche in termini di una rivisitazione profonda della struttura della decisione di bilancio, in particolar modo per la Sezione II, nonché del connesso apparato documentativo. In occasione dell'ulteriore attuazione della normativa con il provvedimento in titolo, lo sforzo prodotto dal Governo è stato notevole, considerando la quantità di dati fornita e lo stesso carattere ancora sperimentale di alcuni istituti, come l'unità elementare del bilancio costituita dall'azione (in corso di sperimentazione, come prima rilevato) all'interno di una ristrutturazione complessiva contrassegnata da rilevanti novità (si tratta di temi su cui la Corte ha già avuto modo di esprimersi in varie sedi).

Quanto, dunque, alla struttura della nuova Sezione II, a seguito delle novelle alla legge di contabilità si può ricordare, in estrema sintesi, che da dette novelle risulta modificata la modalità di rappresentazione dei dati contabili nei prospetti deliberativi per unità di voto, al fine di dare evidenza contabile alla manovra complessivamente operata, per effetto delle innovazioni normative della Sezione I e delle facoltà di manovra esercitabili con la Sezione II. In particolare, i prospetti deliberativi della seconda sezione riportano: le previsioni di entrata e di spesa a legislazione vigente, includendo in essa le rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e per l'adeguamento al piano finanziario dei pagamenti (verticali e orizzontali) proposte dalle Amministrazioni in sede di formazione del bilancio per finalità di efficientamento della spesa; le proposte di modifica della legislazione vigente (rifiinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni) che non richiedono la previsione di una specifica disposizione normativa da disporre con la Sezione I; gli effetti finanziari imputabili alle innovazioni normative introdotte con la Sezione I del disegno di legge di bilancio, esposti separatamente.

Da un punto di vista più tecnico, il contenuto aggiornato della Sezione II della legge di bilancio viene illustrato dalla consueta circolare sui criteri di costruzione del bilancio (circolare n. 22 del 18 maggio 2022 in riferimento al bilancio 2023).

La prospettazione dei dati rilevanti a livello gestionale (e dunque di controllo) è articolata sulla duplice distinzione di cui all'art. 23, comma 3, lettere a) e b), della legge di contabilità, che si riflette nelle due colonne di cui agli appositi allegati per stati di previsione. In sintesi, da un lato, vengono offerte le previsioni formulate sulla base della legislazione vigente, ivi comprese le rimodulazioni verticali e orizzontali, anche in funzione del cronoprogramma dei pagamenti (lettera a). Dall'altro, vengono presentate le proposte relative a rifiinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni di spese previste da norme vigenti che non siano compensate, nel senso che, unitamente agli effetti della Sezione I, compongono il complesso della manovra di finanza pubblica (lettera b).

Anche per la legge di bilancio 2023 merita un approfondimento metodologico la citata colonna genericamente riferita all'area della rimodulazione della legislazione vigente, formalmente comprensiva anche della duplice funzione svolta ai sensi dell'art. 30, comma 1, della legge di contabilità: si tratta, come prima ricordato, della norma che prevede che "le leggi pluriennali di spesa in conto capitale quantificano la spesa complessiva e le quote di competenza attribuite a ciascun anno interessato" e che "le amministrazioni centrali dello Stato possono assumere impegni nei limiti dell'intera somma indicata dalle predette leggi, mentre i relativi pagamenti devono essere contenuti nei limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio".

Come di consueto, nella colonna riferita alla lettera a) vanno a confluire una serie di funzioni. Fa presente al riguardo la citata circolare, che "in particolare, oltre alla già citata facoltà di rimodulazione per effetto delle modifiche nella gestione dei residui, ferma restando la preclusione dell'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti, si

prevede per ciascun Ministero, la possibilità: di rimodulare in via compensativa, anche tra Missioni di spesa diverse, le dotazioni finanziarie di spesa di parte corrente e in conto capitale previste a legislazione vigente, relative ai fattori legislativi, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) (c.d. rimodulazioni verticali)"; nonché "di rimodulare nell'arco del bilancio pluriennale in termini di competenza e cassa le dotazioni finanziarie delle autorizzazioni di spesa in relazione a quanto previsto nel cronoprogramma dei pagamenti, ivi incluse le dotazioni finanziarie relative alle autorizzazioni pluriennali di spesa in conto capitale rimodulate ai sensi dell'articolo 30, comma 2 lettera a) – limitatamente al solo triennio di riferimento del bilancio di previsione per la fattispecie particolare delle autorizzazioni pluriennali di spesa in conto capitale a carattere permanente e fermo restando l'ammontare della spesa complessiva autorizzata dalla legislazione vigente (c.d. rimodulazioni orizzontali)".

Alle riportate funzioni si aggiungono poi quelle relative all'adeguamento al fabbisogno, con la possibilità di adeguare, per le autorizzazioni di spesa, le dotazioni di competenza di ciascun anno al cronoprogramma dei pagamenti, nel rispetto del limite di spesa di cui alle leggi in vigore, e quella di cui agli adeguamenti ed alle regolazioni meramente quantitative della legislazione vigente, che trovano fondamento normativo nell'art. 23, comma 3-*bis* (prima citato per altri profili), sempre della legge di contabilità (regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge di bilancio dalle leggi vigenti). Comunque, per ulteriori dettagli si fa rinvio alla nota tecnica n. 1 allegata alla ripetuta circolare n. 22.

Di interesse è qui richiamare, come per gli altri anni, il contenuto della predetta circolare in merito al criterio di formulazione delle previsioni tenuto conto delle novelle che hanno riguardato il nuovo concetto di competenza potenziata riferito all'impegno ad esigibilità (IPE). Prevede, infatti, il documento in questione che "con la riforma della legge di bilancio si deve porre maggiore attenzione alla 'fase di cassa' cioè al momento in cui le risorse sono effettivamente incassate ed erogate dallo Stato piuttosto che al momento in cui sorge un'obbligazione attiva o passiva. L'attenzione sulla previsione dei flussi di cassa e sulle risorse finanziarie necessarie a colmare gli squilibri tra incassi e pagamenti è finalizzata alla riduzione del fenomeno dei residui attivi e passivi nonché ad un miglior controllo degli andamenti di finanza pubblica, con particolare attenzione al fabbisogno e al debito pubblico. In tale direzione, la modifica della nozione di impegno di spesa prevede l'obbligo di individuazione puntuale degli elementi essenziali dell'impegno (la ragione del debito, l'importo da pagare, le previste scadenze di pagamento e il soggetto creditore) che costituiscono i presupposti per l'adozione del relativo provvedimento e la sua contabilizzazione in bilancio in funzione della scadenza prevista per il pagamento dell'obbligazione. È necessario, quindi, che le Amministrazioni, nel determinare gli stanziamenti da iscrivere in bilancio, sia in termini di competenza che di cassa, tengano conto in maniera puntuale dell'esercizio finanziario in cui l'obbligazione verrà a scadenza sulla base della pianificazione della spesa. Anche per il 2023, occorrerà prendere in considerazione i principi introdotti con la riforma".

3.2.2.2. La normativa di cui all'art. 4-*quater* del decreto-legge n. 32 del 2019

La citata circolare n. 22 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, in merito all'art. 4-*quater* del decreto-legge n. 32 del 2019, prima ricordato, rammentava inoltre che "dall'esercizio 2023 verranno meno le disposizioni previste dall'art. 4-*quater*, comma 1, lettera b), del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (cosiddetto 'Sblocca cantieri'), prorogate a tutto il 2022 con l'articolo 15, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, il quale, in relazione all'introduzione del nuovo concetto di impegno, per gli esercizi finanziari 2019, 2020, 2021 e 2022, ha previsto: i) la possibilità di effettuare riassegnazioni di entrate finalizzate per legge sui pertinenti capitoli in ciascuno degli anni del bilancio pluriennale; ii) l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 30, comma 2, lett. b), della legge 196/2009 anche alle autorizzazioni di spesa in conto capitale a carattere permanente e a quelle annuali; iii) il prolungamento di un ulteriore anno dei termini di conservazione dei residui propri e dei residui

di stanziamento per le spese in conto capitale. Nel formulare le previsioni si dovrà quindi tenere conto di tale circostanza e, in particolare, che dal 2023, per la spesa in conto capitale, tornano ad essere vigenti i termini di conservazione dei residui di cui al comma 3 dell'articolo 34-*bis* della legge n. 196 del 2009”.

Con il successivo, menzionato decreto-legge n. 176 del 18 novembre u.s., detta normativa è stata però rivista e prorogata per alcuni aspetti, senza però che continuino ad esserne stati chiariti gli effetti contabili, in un quadro peraltro in cui neanche per la versione previgente erano stati resi noti i relativi effetti.

Circa il contenuto della riforma, si è trattato, secondo quanto riassunto nella relazione tecnica di cui al provvedimento da ultimo menzionato (in riferimento all'art. 15, comma 7, del decreto-legge originario, divenuto poi comma 8 a seguito della conversione), con la lettera a) di rendere strutturale, a decorrere dal 2023, la misura di cui al comma 1, lett. a), dell'articolo 4-*quater* in questione, adottata in via sperimentale per gli anni 2019-2022, che prevede la possibilità di effettuare riassegnazioni di entrate pluriennali, assegnate quindi ai pertinenti capitoli in ciascuno degli anni del bilancio pluriennale in relazione al cronoprogramma degli impegni e dei pagamenti da presentare contestualmente alla richiesta di variazione (con il che si permette quindi, una più efficace programmazione delle risorse iscritte in conto spesa nell'ultima parte dell'anno).

Con la lettera b) si sono abrogate, a decorrere dal 2023, le lettere b) e c), comma 1, sempre del medesimo articolo 4-*quater* in questione, ponendosi fine alla sperimentazione di cui alle lettere b) e c) di tale norma, relative, rispettivamente, al prolungamento dei termini di conservazione in bilancio sia dei residui propri che dei residui impropri o di stanziamento ed all'estensione dell'articolo 30, comma 2, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (concernente rimodulazioni ed iscrizioni), anche alle autorizzazioni di spesa in conto capitale a carattere permanente e a quelle annuali (con la suddetta abrogazione, sempre secondo la citata Relazione Tecnica la norma giuridica cessa di avere effetti *ex nunc* e cioè dal momento in cui entra in vigore la nuova legge che la prevede, in mancanza di diversa disposizione che ne faccia retroagire gli effetti, e, pertanto, la norma abrogata cessa di avere efficacia per il futuro, continuando a disciplinare i fatti verificatisi prima dell'abrogazione).

Con la lettera c) si è disposto infine che, a partire dall'esercizio finanziario 2023, e quindi a partire dalle attività connesse alla predisposizione del conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2022, la facoltà di cui all'art. 30, comma 2, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si applica una sola volta per le medesime risorse, escludendo quindi a partire dal consuntivo 2022 che le risorse oggetto di cancellazione per la successiva richiesta di reinscrizione con la legge di bilancio 2023-2025 possano essere nuovamente oggetto di cancellazione in sede di consuntivo 2023 per la successiva reinscrizione in bilancio in modo da evitare un rinvio *sine die* delle medesime risorse.

La nuova disciplina, dunque, ha impattato sulla legge di bilancio 2023, il che avrebbe richiesto – come prima osservato – l'illustrazione delle relative conseguenze in termini contabili e finanziari come non è avvenuto.

3.2.2.3. La riclassificazione delle poste in collegamento con il piano dei conti

La citata circolare n. 22 anticipava quanto poi è accaduto in riferimento al fatto che “a partire dal Bilancio di previsione per l'anno 2023 e per il triennio 2023-2025, la classificazione economica è oggetto di una profonda revisione. Tale revisione, operata della Ragioneria generale dello Stato, trova fondamento in due principali ordini di motivi. In primo luogo, la classificazione economica è stata rivista in considerazione del fatto che con la fine dell'esercizio 2022 si conclude la sperimentazione del piano dei conti integrato di cui all'art. 38-*sexies* della citata legge n. 196 del 2009. La legge di contabilità e finanza pubblica prevede, infatti, che al termine della sperimentazione, nell'ambito della gestione sia adottata, a fini conoscitivi, la contabilità economico-patrimoniale in affiancamento alla contabilità finanziaria (art. 38-*bis*, comma 1, legge n. 196 del 2009), mediante l'impiego di un piano dei conti integrato (art. 38-*ter*), che assicuri

l'integrazione e la coerenza delle rilevazioni contabili di natura finanziaria con quelle di natura economica e patrimoniale [...]. Dal 2023, quindi, le scritture di contabilità integrata e di contabilità economico-patrimoniale cesseranno di assumere carattere sperimentale. L'avvenuto aggiornamento del piano dei conti, anche a seguito degli esiti dei primi due anni di sperimentazione, e la ormai prossima conclusione della sperimentazione hanno dunque reso necessaria una revisione della classificazione economica delle entrate e delle spese al fine di garantire il massimo raccordo con il piano dei conti stesso ed assicurare, quindi, una migliore integrazione tra le scritture di contabilità finanziaria e quelle di contabilità economico-patrimoniale [...]. All'interno del nuovo sistema la nuova classificazione economica delle entrate e quella delle spese svolgono un triplice ruolo: • guidano la scelta dei conti del piano dei conti economico-patrimoniale per gli operatori che registrano documenti di costo (fatture passive e altri documenti), in coerenza con la natura economica degli stanziamenti del bilancio; • permettono al sistema INIT di generare scritture automatiche di contabilità economico-patrimoniale per alcune spese non correlate a documenti contabili (es. spese per trasferimenti e del debito pubblico) e per la maggior parte delle scritture di entrata; • in prospettiva, consentiranno una rappresentazione di entrate e spese del Bilancio di previsione, del Bilancio assestato e del Rendiconto generale dello Stato coerente e raccordabile con il piano dei conti economico-patrimoniale e con i valori che saranno rappresentati nei futuri schemi di Conto economico e Stato Patrimoniale”.

Ed in effetti, la relazione al disegno di legge di bilancio 2023, nel riportare il dettaglio di previsione del singolo ministero, ha fatto presente che “per il triennio 2023-2025 la classificazione economica delle entrate e delle spese è stata modificata allo scopo di renderla meglio raccordabile con il piano dei conti integrato di cui all’art. 38-ter della legge 31 dicembre 2009 n. 196, il quale a partire dall’esercizio 2023 cessa di avere carattere sperimentale. Di conseguenza, i dati contabili esposti nelle colonne ‘previsioni secondo la legge di bilancio 2022’ e ‘previsioni assestate 2022’ sono stati riclassificati secondo la nuova classificazione economica al fine di renderli confrontabili con le previsioni per il triennio 2023-2025”.

Si segnalano comunque, in merito, le circolari del citato Dipartimento n. 46 del 21 dicembre 2022 e n. 2 del 3 gennaio 2023 (si rinvia al successivo par. 4 per gli ulteriori aggiornamenti al riguardo).

3.2.2.4. Altri aspetti circa il contenuto della Sezione II

È stato altresì fornito un contenuto delle Note integrative di particolare rilievo in termini di obiettivi per programmi in riferimento al triennio nonché di mappa di indicatori per ciascun obiettivo ed azione, con schede recanti gli indicatori per ciascun obiettivo e una scheda-azione suddivisa in base all’analisi economica, con l’evidenziazione delle spese di personale (e relativa attribuzione alla singola unità amministrativa), nonché dei riferimenti normativi.

Risultano fornite le ripartizioni intese a tener conto dei titoli (natura corrente o capitale della spesa), insieme a quella per macroaggregati, nonché quelle riferite alle rimodulazioni orizzontali per adeguamento al piano finanziario dei pagamenti (per missione, programma, autorizzazione e capitolo), di cui agli artt. 23 e 30 della legge di contabilità. Il dettaglio è fornito per i rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni di cui all’art. 23, comma 3, lettera b) della legge di contabilità, prima citato.

Sono state altresì prospettate le ripartizioni per tipologia di onere (ossia, adeguamento al fabbisogno, fattori legislativi, oneri inderogabili) per missione, programma e titolo, nonché le reiscrizioni delle somme non impegnate, ai sensi dell’art. 30, comma 2, lettera b), della medesima legge di contabilità, prima menzionato.

Risulta infine fornito, come di consueto, in base all’apposito decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, il collegamento tra missione, programma, centro di responsabilità, azione e capitolo.

3.2.2.5. La funzione svolta

Nel riprendere le considerazioni già espresse in dettaglio in varie sedi circa la natura effettivamente sostanziale o meno della Sezione II alla luce delle nuove previsioni da parte della legge di contabilità, si ricorda che il Governo ha nel passato ribadito, nelle circolari preparatorie alla previsione di bilancio del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che le modifiche alla legge di contabilità hanno conferito “natura sostanziale alla legge di bilancio (ai sensi del nuovo articolo 81 della Costituzione)”.

La Corte ha già osservato al riguardo, in linea generale, che, a proposito della Sezione II della legge di bilancio, si è in presenza piuttosto della consueta funzione (pur se ampliata nella portata) di adeguamento delle previsioni a legislazione vigente ai nuovi obiettivi, anche per quanto concerne l’area dei c.d. “fattori legislativi”.

Il bilancio tendenziale precedente alla novella costituzionale del 2012 (ancora vigente, dunque, il precedente terzo comma dell’art. 81 Cost.) già conteneva, infatti, la funzione di rimodulazione dei richiamati “fattori legislativi”, con apposita evidenziazione, ed attualmente conserva un’autonoma prospettazione anche dopo le varie novelle (Sezione II). Al netto di tale partita, quest’ultima costituisce, dunque, il “consolidato” rispetto a cui valutare l’impatto della legislazione sostanziale, consistente nella Sezione I della legge di bilancio (oltre che nelle altre leggi ordinarie vigenti).

Come già rilevato in precedenti occasioni, si osserva, dunque, sul piano sistematico, che l’assetto materiale su cui si sta ristrutturando l’ordinamento ai fini della sussunzione o meno da parte della legge di bilancio di una natura sostanziale (ad esclusione naturalmente della Sezione I) non sembra dunque rappresentare un’evoluzione decisa in tal senso (a titolo meramente esemplificativo, ciò sarebbe avvenuto se la determinazione contabile avesse potuto fungere da limite per tutte le classificazioni di spesa, come infatti non è avvenuto).

Va riconosciuto comunque che, in linea generale, l’area della flessibilità di bilancio in fase di formazione si è comunque dilatata in base alla nuova legge di contabilità, per esempio in riferimento a quella orizzontale, connessa alla revisione delle stime sia di competenza che di cassa, in questo secondo caso anche in collegamento con il potenziamento della medesima cassa di cui alle varie novelle ordinamentali, a partire da quella del 2016, ed anche per le spese correnti.

Si evidenzia in tal modo, dal quadro descritto, uno dei motivi profondi che hanno ispirato il complesso delle innovazioni metodologiche intervenute negli ultimi anni: oltre alla funzione relativa alla flessibilità orizzontale, in questo senso si può richiamare ad esempio, in tema di flessibilità “verticale”, l’ampliamento di tale possibilità all’intero singolo stato di previsione, mentre il sistema previgente ne limitava l’ambito all’interno del programma ovvero tra programmi di ciascuna missione, sempre a livello previsionale. Per una migliore comprensione del tema, conviene riportare la stessa sintesi offerta al riguardo dalla relazione illustrativa al disegno di legge di bilancio per il 2023, in base alla quale “la legge di bilancio consente di adottare particolari forme di flessibilità nel processo di formazione delle previsioni a legislazione vigente. L’obiettivo è quello di realizzare una allocazione maggiormente efficiente delle risorse di bilancio in relazione alle priorità tra i diversi interventi o in relazione alle effettive capacità di spesa delle Amministrazioni, tenuto conto delle dinamiche connesse all’oramai consolidato impegno pluriennale ad esigibilità. In particolare, con la seconda sezione del disegno di legge di bilancio è possibile, all’interno di ciascun Ministero e per motivate esigenze, rimodulare le dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi in senso “verticale” (ossia in via compensativa tra diversi fattori legislativi nell’ambito dello stesso esercizio) o in senso ‘orizzontale’ (ossia tra esercizi finanziari a parità di risorse complessive dell’autorizzazione di spesa), anche per adeguare gli stanziamenti a quanto previsto nel piano dei pagamenti. Resta comunque precluso l’utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti. In appositi allegati conoscitivi al disegno di legge di bilancio sono indicati, per ciascun Ministero e per ciascun programma, le autorizzazioni legislative di spesa di cui si propone la rimodulazione e i corrispondenti importi. Tali allegati sono aggiornati al passaggio dell’esame del disegno di legge di bilancio tra i due rami del Parlamento”.

A proposito, poi, della misura in cui è stata utilizzata tale possibilità di manovra, la documentazione governativa ne ha dato conto partitamente per le due forme di flessibilità, ancorché in forma aggregata e solo in termini di competenza finanziaria. Gli aspetti quantitativi offerti danno la misura dell'utilizzo delle possibilità consentite. Infatti, per quanto attiene alla flessibilità verticale, la riallocazione all'interno dei singoli Ministeri si è concretizzata in un movimento complessivo pari a circa 0,5 milioni per il 2023, per un totale nel triennio di quasi 1,5 milioni, che ha interessato solo il Ministero della cultura, come si evince dalla tavola II.3 della Relazione Illustrativa al disegno di legge di bilancio 2023.

Per la flessibilità orizzontale - che, diversamente da quella verticale, non soggiace ovviamente al vincolo della compensazione per esercizio, ma a quello riferito all'ambito del periodo pluriennale di riferimento - si è avuta una riduzione di risorse nel primo anno (per quasi 95 milioni), con un incremento per l'anno successivo (poco più di 32 milioni) e con un altro aumento per 54,6 milioni per il 2025, il cui recupero avviene ovviamente negli anni successivi per poco più di 8 milioni, come si desume dalla tavola da ultimo richiamata, il tutto tenendo conto, come ha fatto presente la predetta Relazione Illustrativa, degli adeguamenti degli stanziamenti di bilancio al piano finanziario dei pagamenti.

3.3. Osservazioni: le carenze informative

Come prima sintetizzato, anche in base a quanto confermato dai documenti del Governo, le previsioni di bilancio per il 2023 tengono conto di numerosi fattori, molti dei quali innovativi. Il riferimento è alle modifiche intervenute nel 2018 in tema di struttura del bilancio e quindi in particolare all'applicazione del nuovo meccanismo di registrazione contabile degli impegni di spesa e alla redazione del piano finanziario dei pagamenti in fase di previsione, volti a potenziare la fase di cassa del bilancio, nonché alla revisione dei termini di conservazione dei residui passivi disposti con il citato decreto-legge n. 32 del 2019, da ultimo prorogato e rivisitato con il parimenti menzionato decreto-legge n. 176 del 2022, come già segnalato.

Alla luce di tali significative innovazioni al quadro ordinamentale della contabilità di Stato, sarebbe stato da attendersi - come già rilevato dalla Corte nel passato - un'illustrazione degli aspetti quantitativi della misura in cui abbiano impattato nella costruzione degli stanziamenti almeno le principali novità istituzionali.

Oltre alle carenze ai fini della ricostruzione del passaggio alla "competenza potenziata", lo stesso si può rilevare - si ripete - per la revisione dei termini di conservazione dei residui passivi di cui al citato decreto-legge n. 32 del 2019 (e successive modificazioni ed interpretazioni), il cui effetto sulle previsioni non è enucleabile in base ai dati messi a disposizione, pur andando a comporre la previsione nel suo complesso, come già riportato.

Una conseguenza nel senso dell'incremento della previsione (almeno) di competenza degli stanziamenti dovrebbe poi conseguire dalla progressiva soppressione delle gestioni a contabilità speciale (prevista dalla stessa, citata legge n. 243 del 2012), con un impatto che dovrebbe consistere nel riafflusso in bilancio di mezzi di tesoreria, con effetti espansivi, dunque, sulla previsione di competenza: anche in questo caso mancano però dati quantitativi (né dalla documentazione si ha notizia dei tempi di attuazione della descritta soppressione).

Si rammenta in linea generale che è la stessa circolare annuale del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sui criteri per le previsioni di bilancio per il triennio successivo ad indicare la verificabilità come tra i principi da rispettare nel senso che si deve poter ricostruire attraverso l'esame delle informazioni disponibili, anche a livello documentale, il procedimento di valutazione che ha condotto alla formulazione delle previsioni.

Analogamente si può rilevare per la conferma della novità, nella prospettazione dei dati di cui al disegno di legge di bilancio 2023, rappresentata dall'evidenziazione, per le azioni ed i capitoli, della quota "disponibile", riferita sia al totale degli stanziamenti di cui alla Sez. II sia alla somma tra la Sez. I e la Sezione II. Sulla tecnica di quantificazione di tale quota non vengono, infatti, fornite indicazioni né di dettaglio né sul piano definitivo, in riferimento - ad esempio -

alla tripartizione della spesa in base all'art. 21, comma 5, della legge di contabilità (oneri inderogabili, fattori legislativi, adeguamento al fabbisogno). Probabilmente trattasi di un'indicazione volta ad individuare la quota aggredibile in sede di emendabilità parlamentare, ma ciò non vale a superare l'esigenza di un chiarimento, almeno a livello definitivo, come rilevato già da qualche tempo.

Va aggiunto poi che, nell'ambito delle stesse rimodulazioni, continua a non essere ricostruibile l'autonoma componente legata alla spesa permanente, la disciplina del cui istituto è rimasta, invece, nella sua autonomia all'interno della novellata legge di contabilità (art. 30, comma 6, che rinvia alle rimodulazioni di cui al citato art. 23, comma 3, lettera b)).

Occorre poi ribadire, per le varie componenti della flessibilità come prima sintetizzate, che continua a non risultare rilevabile il rispetto del divieto di finanziare la maggiore spesa corrente con la minore spesa in conto capitale previsto dalla legge di contabilità, da riferirsi presumibilmente alla sola flessibilità verticale (quella orizzontale dovrebbe essere vincolata all'ammontare delle risorse di cui alla singola legge, senza "travasi" tra leggi).

Non è fornita peraltro evidenza, nelle varie relazioni, degli effetti di dettaglio circa la composizione degli stanziamenti di cui agli artt. 34-*bis*, commi 3 e 4, nonché 34-*ter*, comma 5 (quest'ultimo consistente nelle reiscrizioni di somme non impegnate e dei residui passivi perenti eliminati nonché di quelli riaccertati), tra l'altro utilizzati a copertura di leggi ordinarie.

Va anche considerato che, nell'ambito della circolare n. 8 del 2 febbraio 2022, sempre del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, in tema di accertamento residui passivi di bilancio e residui passivi perenti alla chiusura dell'esercizio finanziario 2021, si faceva presente - per gli stanziamenti derivanti da autorizzazioni di spese pluriennali non aventi carattere permanente e non impegnati alla chiusura dell'esercizio, per i quali è possibile esercitare la facoltà riconosciuta all'Amministrazione, prevista dall'articolo 30, comma 2, lettera b), della legge 196/2009, di poter disporre di tali somme non solo come residui di stanziamento, ma in alternativa come risorse reiscrivibili con il disegno di legge di bilancio, dopo il giudizio di parificazione della Corte dei conti, nella competenza degli esercizi successivi, in relazione a quanto riportato nel piano finanziario dei pagamenti, tenuto altresì conto del richiamato articolo 4-*quater* del citato decreto-legge 32/2019 - che dell'esercizio di tale facoltà sarebbe stata esplicita evidenza in apposito allegato al conto del bilancio per il rendiconto 2021 e al disegno di legge di bilancio a partire dall'esercizio finanziario 2023: dalla documentazione per intanto fornita al riguardo non risultano tali informazioni.

Merita comunque di essere ricordato che, da un punto di vista generale, la suddivisione delle spese, prima richiamata in base all'art. 21, comma 5, della legge di contabilità, per tipologie di leggi continua a rivestire un apprezzabile interesse che si colloca al di là del dato contabile, in quanto essa rappresenta un raggruppamento di fattispecie legislative dal punto di vista finanziario che solo in parte (ad es. per la fattispecie regolata dall'art. 30 della legge di contabilità, ossia per le leggi pluriennali di spesa in conto capitale) trova una disciplina nell'ordinamento. Rimane fermo infatti che, al di fuori di tale catalogazione, non si rinviene altra forma di codificazione delle tipologie delle forme legislative, che si sostanzia dunque nell'elenco di cui al menzionato art. 21, comma 5, della legge di contabilità, sia pur solo per gli aspetti finanziari nel rapporto con il bilancio dello Stato.

3.3.1. Gli effetti dell'entrata in vigore della c.d. "competenza potenziata"

Come è noto, il rafforzamento della fase della cassa nella previsione e nella gestione del bilancio consente al Governo, secondo quanto più volte da quest'ultimo dichiarato, di raggiungere il risultato di una più immediata comprensione dell'azione pubblica, in quanto in tal modo si pone maggiore attenzione sul momento in cui le risorse sono effettivamente incassate ed erogate dallo Stato piuttosto che sul momento in cui sorge un'obbligazione attiva o passiva, rendendo più stretto, in tal modo, il legame tra la decisione parlamentare sull'allocazione delle risorse e i risultati dell'azione amministrativa. L'attenzione sulla previsione dei flussi di cassa e sulle risorse

finanziarie necessarie a colmare gli squilibri tra incassi e pagamenti consente una riduzione del fenomeno dei residui attivi e passivi, nonché un migliore controllo degli andamenti di finanza pubblica, con particolare attenzione al fabbisogno e al debito pubblico, in coerenza con l'evoluzione delle regole fiscali sovranazionali.

In tale direzione, la modifica della nozione di impegno di spesa prevede l'obbligo di individuazione puntuale degli elementi essenziali dell'impegno (la ragione del debito, l'importo da pagare, le previste scadenze di pagamento e il soggetto creditore) che costituiscono i presupposti per l'adozione del relativo atto e la sua contabilizzazione in bilancio in funzione della scadenza prevista per il pagamento dell'obbligazione. Ciò impone alle Amministrazioni un'impostazione diversa ai fini della valutazione e determinazione degli stanziamenti da iscrivere in bilancio, sia in termini di competenza che di cassa.

Già per la sessione 2018, la Corte aveva osservato che le relazioni fornite dal Governo al disegno di legge di bilancio non riportavano quantificazioni ovvero informazioni sugli effetti sulle previsioni in connessione all'entrata in vigore dal 1° gennaio 2019 del richiamato sistema della competenza c.d. "potenziata". Ciò poteva trovare una giustificazione – aggiungeva la Corte - nel fatto che tali effetti si sarebbero potuti presumibilmente spiegare a pieno nella sessione successiva (2019). Il problema consiste nel fatto che ciò non è accaduto neanche in riferimento alle sessioni successive, compresa quella 2022, come più volte osservato.

3.3.2. Il raccordo tra previsione di bilancio e leggi sostanziali

La Corte in varie sedi ha fatto presente che il più stretto legame tra decisione parlamentare sull'allocatione delle risorse e contenuti nonché risultati dell'azione amministrativa – in estrema sintesi – rappresenta un tema cruciale nell'ambito di una democrazia compiuta. L'apparato documentativo offerto dal Governo dovrebbe consentire, infatti, il costante raccordo tra la previsione di bilancio e l'autorizzazione legislativa sottostante alla previsione stessa. Ciò per una serie di motivazioni, la più rilevante delle quali consiste nel rispetto sostanziale del principio della sovranità popolare di cui all'art. 1 Cost., per il fatto che ciò che è deliberato con legge non può essere modificato in sede amministrativa. Conseguentemente, è la stessa legge di contabilità a richiamare costantemente il raccordo tra poste contabili e titolo giuridico sottostante.

Inoltre, più in generale, è la stessa *ratio* dell'art. 81, Cost., terzo comma, ad individuare nella legge lo strumento per la decisione degli oneri e delle coperture, cui peraltro risulta coerente la contabilità finanziaria.

La necessità di una completa evidenziazione di tale raccordo in tutte le prospettazioni di bilancio è stata ribadita dalla Corte anche nei vari pareri prima citati ed espressi annualmente sulla sperimentazione riguardante l'adozione dell'azione quale unità elementare di bilancio, tenuto conto del collegamento con il principio più generale di sovranità, prima richiamato.

Si tratta di una materia in evoluzione, avuto riguardo alle modalità in cui tali principi ed esigenze vengono declinate nell'evoluzione della struttura circa la legge di bilancio. Per quanto riguarda la sessione 2022, ferma rimanendo la necessità della piena esaustività del nomenclatore degli atti (particolarmente rilevante anche in presenza di norme primarie che modifichino stanziamenti tra piani gestionali all'interno di singoli capitoli), il raccordo tra norma e posta contabile viene presentato, a livello analitico in modo non sistematico, anzitutto in riferimento all'azione, nella relativa scheda facente parte delle Note integrative, avuto riguardo ai criteri di formulazione delle previsioni. Si ricorda in merito l'obbligo dell'indicazione prevista dall'art. 21, comma 11, lettera a), della legge di contabilità (indicazione dei riferimenti legislativi). Ciò accade in maniera più capillare nel raccordo tra capitolo e titolo giuridico, senza l'indicazione però – che sarebbe decisiva – della scomposizione dello stanziamento per la singola quota afferente al singolo titolo, come già messo in luce.

In merito al raccordo tra le unità di bilancio, continua a non disporsi, peraltro, di un collegamento diretto ed immediatamente percepibile tra capitoli ed azioni (le quali vengono più

volte richiamate per singola azione nell'elenco dei vari capitoli), il che rappresenterebbe un elemento rilevante di informazione.

L'assenza dell'informazione-chiave relativa alla suddivisione delle fonti per capitolo con la relativa, singola valenza finanziaria rende oltretutto difficile ricostruire non solo l'effetto dell'entrata in vigore del nuovo sistema della competenza potenziata, come prima messo in luce, ma, più in generale, la misura in cui la previsione analitica delle poste contabili sia da raccordare alle leggi vigenti e come, pertanto, il complesso normativo "a monte" sia stato tradotto in uno stanziamento, con le valutazioni che ciò implica di esercizio in esercizio, anche nel rapporto tra previsione di competenza e previsione di cassa (appare evidente come tutto ciò si riversi nella intellegibilità dello stesso Rendiconto).

In definitiva, come ha più volte messo in luce la Corte, circa l'argomento del raccordo titolo-previsione di bilancio, pur risultando - l'ammontare delle informazioni fornite - comunque rilevante, l'esigenza di base che va tenuta sempre presente è quella riferita alla completezza dei riferimenti alle leggi in essere. Anche per quanto concerne la sessione 2022, le indicazioni fornite continuano ad apparire spesso troppo scarse, a fronte del notevole ammontare di leggi in vigore con rilevanza finanziaria, e comunque senza un chiaro raccordo tra dato contabile e relative componenti normative.

Lo schema riproposto per la sessione 2022 non appare discostarsi, dunque, da quello seguito nelle sessioni precedenti in riferimento a quest'ultimo dato essenziale ed alle relative carenze di informazione.

3.3.3. La questione della Relazione tecnica

Circa i profili problematici - sul piano metodologico - della Sezione II, va ricordato, infine, che uno dei punti su cui da tempo si era insistito nel dibattito è costituito dal grado di dettaglio e di esaustività della relazione tecnica concernente la legislazione vigente. In materia era atteso uno sforzo illustrativo particolare, al fine di rendere verificabile la sostenibilità del quadro tendenziale presentato (anche per quanto concerne, per esempio, la quota della futura legislazione onerosa eventualmente in esso incorporata, nonché la stessa affidabilità delle clausole di salvaguardia in essere nella legislazione ordinaria) e al contempo renderne ricostruibili almeno le linee generali.

Si tratta di un ambito in ordine al quale la Corte ha da anni richiesto un robusto ampliamento documentativo (da ultimo nelle audizioni parlamentari in materia), sì da rendere disponibili maggiori dettagli sui criteri di costruzione dei "tendenziali", tenendo conto dell'esigenza di garantire l'attendibilità non solo del quadro di finanza pubblica, ma anche - in molti casi - delle stesse coperture del processo legislativo ordinario, quando ad esempio riferite agli ordinari stanziamenti. Come più volte osservato, infatti, una Relazione Tecnica particolareggiata sulla componente a legislazione vigente del bilancio potrebbe consentire di meglio comprendere: 1) i criteri seguiti nella costruzione della previsione (con la connessa possibilità di verificarne l'affidabilità); 2) quanta parte della futura legislazione onerosa vi sia eventualmente incorporata; 3) di conseguenza, la sussistenza o meno di effettivi spazi di copertura nei casi in cui si utilizzino a tale scopo i "tendenziali"; 4) la sostenibilità tanto delle clausole di salvaguardia che insistano su programmi di spesa quanto delle stesse clausole di invarianza.

Va comunque tenuto presente che la legge di contabilità prevede l'esposizione nella Relazione Tecnica solo dei criteri "essenziali" utilizzati per la formulazione (art. 21, comma 12-*bis*) delle previsioni di entrata e di spesa contenute nella Sezione II, criteri interpretati nel senso di prospettare il profilo dell'analisi economica, oltre che molto sinteticamente (e senza dati quantitativi riferiti ai totali, peraltro, ma solo ai singoli stati di previsione) la suddivisione, in forma aggregata, per tipologia di leggi all'interno della tripartizione tra oneri inderogabili, fattori legislativi ed adeguamento al fabbisogno, di cui all'art. 21, comma 5, della legge di contabilità.

A fronte di questa analisi abbastanza generica si registra però, come prima riportato, un sostanziale arricchimento delle Note integrative, sicché è possibile ricostruire per programma la specificazione degli obiettivi e delle azioni correlate, con i relativi stanziamenti riferiti a

quest'ultimo livello, pur nella descritta carenza del raccordo con i riferimenti normativi, con i capitoli e con i relativi stanziamenti di dettaglio per singola fonte.

Essendo stata riproposta la struttura degli anni precedenti, ancora una volta sarà, dunque, necessario ribadire l'auspicio che negli anni a venire si possano ulteriormente affinare le tecniche di esposizione di un tale quadro analitico, mettendo in luce, a livello di unità elementare, il riferimento al dato normativo presupposto e la relativa valenza finanziaria di dettaglio: ciò anche ai fini del controllo. In sintesi, lo sforzo da compiere da parte del Governo – giova ripetere quanto già la Corte ha sostenuto in varie occasioni - dovrà consistere nel riferire esaurientemente all'unità di dettaglio l'insieme delle fonti normative sottostanti ed i connessi stanziamenti.

4. L'adozione della contabilità economico-patrimoniale e di un piano dei conti integrato delle Amministrazioni centrali dello Stato

4.1. Il contenuto del DEF 2023

Come già accennato nel paragrafo precedente (sub par. 3.2.2.3.), uno dei punti emersi nel 2022 di particolare significato ha riguardato i progressi avvenuti in merito all'ampliamento della contabilità economico-patrimoniale al livello del bilancio dello Stato, secondo quanto anticipato nella citata circolare n. 22 del 2022.

Di recente, il tema è trattato dal citato allegato al DEF 2023, di cui vengono qui riportati i passaggi più rilevanti.

Anzitutto è stato esplicitato che, così come avvenuto nel corso degli esercizi precedenti, anche per l'esercizio finanziario 2022 è proseguita la sperimentazione delle registrazioni degli eventi contabili relativi alle uscite e alle entrate finanziarie e alle componenti economiche sia negative (costi/oneri), sia positive (proventi/ricavi). Per ciascun anno della sperimentazione è stata realizzata l'attività di monitoraggio sulla correttezza delle scritture contabili ed è stata predisposta la relazione sugli esiti della sperimentazione da inviare alla Corte, così come disposto dall'articolo 6 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 febbraio 2019.

Nel corso del terzo anno della sperimentazione sono stati aggiornati i moduli economico e patrimoniale del piano dei conti integrato. Tale aggiornamento è stato realizzato con l'adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 13 novembre 2020, pubblicato nella G.U. n. 4 del 7 gennaio 2021. Lo stesso decreto ministeriale ha disposto, inoltre, la sostituzione del piano dei conti di contabilità analitica di cui alla Tabella B del decreto legislativo del 7 agosto 1997, n. 279 con il modulo economico del piano dei conti integrato di cui all'Allegato 1.2 del medesimo decreto. L'articolo 15, comma 6 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 ha previsto il prolungamento della sperimentazione della contabilità integrata e del nuovo piano dei conti di un anno, fissandone il termine al 31 dicembre 2022, in virtù dell'aggiornamento del piano in sperimentazione introdotto a partire dall'esercizio 2021 con l'avvio del nuovo sistema informativo del bilancio dello Stato InIt.

Successivamente al primo aggiornamento, il già citato articolo 15, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, oltre a prolungare di un anno la durata della sperimentazione, ha introdotto un'importante semplificazione per i successivi aggiornamenti del piano dei conti di cui al citato d.P.R. n. 140/2018, disponendo che questo possa essere aggiornato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze "anche rivedendo il livello minimo di articolazione e la sua composizione in moduli distinti".

Alla fine del 2022, quarto e ultimo anno di sperimentazione, si è reso necessario procedere, con le modalità previste dal citato decreto-legge n. 77 del 2021, ad un nuovo aggiornamento del piano dei conti tenendo in considerazione degli esiti della sperimentazione rappresentati nelle citate relazioni alla Corte e in considerazione del venire meno, dall'inizio del 2023, del carattere sperimentale del piano dei conti stesso.

Il nuovo aggiornamento è stato quindi disposto con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 dicembre 2022, pubblicato nella G.U. Serie generale n. 305 del 31 dicembre 2022.

Di seguito si sintetizzano le principali novità introdotte.

Sulla base degli esiti della sperimentazione, è stato definito un piano dei conti economico-patrimoniale costituito da un unico elenco di conti articolati in cinque livelli strutturati gerarchicamente e raggruppati nelle seguenti cinque sezioni:

i) attivo; ii) passivo; iii) componenti economiche positive (ricavi/proventi); iv) componenti economiche negative (costi/oneri); v) conti d'ordine.

Di conseguenza, a partire dal 2023:

- le voci del modulo patrimoniale di cui all'allegato 1.3 del d.P.R. del 12 novembre 2018, n. 140, successivamente aggiornate dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 13 novembre 2020, sono sostituite da quelle delle sezioni i), ii) e v) del nuovo piano dei conti economico-patrimoniale;
- le voci del modulo economico di cui all'allegato 1.2 del citato d.P.R. n. 140/2018, successivamente aggiornate dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 13 novembre 2020, sono sostituite da quelle delle sezioni iii) e iv) del nuovo piano dei conti economico-patrimoniale. Le voci di costo della sezione iv) del nuovo piano dei conti economico-patrimoniale si applicano alle rilevazioni della contabilità analitica dei costi delle Amministrazioni centrali dello Stato a partire dal Budget rivisto 2023.

Il decreto ministeriale ha anche stabilito che, a partire dal 2023, l'integrazione tra la contabilità finanziaria e quella economico-patrimoniale avviene per mezzo della classificazione economica delle entrate e delle spese del bilancio dello Stato e non più per il tramite del modulo finanziario del piano dei conti originariamente previsto dall'allegato 1.1 del d.P.R. n. 140/2018. Quest'ultimo modulo cessa quindi di essere applicato dal 2023.

La classificazione economica delle entrate e delle spese del bilancio dello Stato, pubblicata con la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 21 dicembre, n. 46, è stata appositamente rivista in occasione della predisposizione della legge di bilancio 2023-2025, proprio per assicurare il migliore raccordo con il piano dei conti (per un maggiore dettaglio si veda il successivo paragrafo I.2).

Nell'allegato 2 del decreto ministeriale sono forniti appositi schemi di raccordo tra il piano dei conti economico-patrimoniale e, rispettivamente, la classificazione delle entrate (art. 25, comma 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196) e la classificazione delle spese del bilancio dello Stato (art. 25, commi 3 e 3-bis, e art. 25-bis, comma 5 della legge 31 dicembre 2009, n. 196). Detti schemi, sono stati implementati sul sistema InIt.

Inoltre, il decreto ministeriale ha previsto che, in vista dell'entrata a regime della contabilità economico-patrimoniale e contestualmente al percorso di attuazione della Riforma 1.15 del PNRR, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato elaborerà una proposta di schemi di Conto Economico e Stato Patrimoniale, da sottoporre al Ministro dell'economia e delle finanze. La proposta includerà una ipotesi con i tempi e modalità per l'adozione dei suddetti schemi e i necessari adeguamenti normativi per darne attuazione.

L'implementazione di un sistema di contabilità economico-patrimoniale per le amministrazioni dello Stato, nonché l'attuazione della riforma 1.15 del PNRR per le stesse amministrazioni, è supportata a livello informatico dal nuovo sistema InIt. Trattandosi di un sistema integrato a supporto dei processi amministrativo-contabili, concepito secondo la logica di tipo ERP (*Enterprise Resource Planning*), include tutti i moduli contabili, tra cui anche quelli della contabilità economico-patrimoniale e della contabilità analitica per centri di costo. Allo stato attuale il sistema è in corso di implementazione e sono già stati rilasciati due importanti gruppi di funzioni che supportano le scritture in contabilità economico-patrimoniale. Un primo rilascio di funzioni (cosiddetto "Rilascio 1") ha riguardato le funzionalità relative alle scritture di contabilità economico-patrimoniale e analitica in gestione, nonché le fasi di previsione del budget economico.

A partire dal 31 gennaio 2022 è entrato in esercizio il secondo rilascio (cosiddetto "Rilascio 2"), con il quale sono state messe a disposizione sul sistema InIt le nuove funzionalità per la gestione fisica e contabile dei Beni Mobili (BM) e di Facile Consumo (BFC). La circolare del

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 25 gennaio 2022, n. 7 e l'allegata Nota Tecnica forniscono le relative indicazioni metodologiche e operative.

Nello specifico, il "Rilascio 2" consente una gestione amministrativo-contabile completamente integrata dei processi di acquisto (Uffici Acquisti), presa in carico e movimentazione (Uffici Consegnatari), fatturazione e contabilizzazione (Uffici Contabili di Fatturazione), rendicontazione e riscontro degli stessi (UCB/RTS).

Rientrano nel perimetro del 'Rilascio 2' anche i Beni Immateriali (es. brevetti, marchi, etc. – di cui alle voci patrimoniali del piano dei conti classificate in "Immobilizzazioni immateriali"), che seguono uno specifico processo di contabilizzazione che tipicamente non coinvolge gli Uffici Consegnatari ma soltanto gli Uffici Contabili di Fatturazione; fanno eccezione i beni classificabili nelle voci patrimoniali di V livello del piano dei conti "Software" e "Sviluppo software e manutenzione evolutiva" che, nonostante siano beni immateriali, presentano in InIt la medesima gestione fisica e contabile prevista per i beni mobili movimentati dai Consegnatari. Ai fini della già citata Riforma 1.15 del PNRR, l'articolo 9, comma 14, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, ha demandato alla Struttura di *governance*, istituita con determina del Ragioniere generale dello Stato n. 35518 del 5 marzo 2020, la realizzazione delle connesse attività. In particolare, la Struttura di *governance* ha come scopo la definizione dell'impianto e delle regole per l'adozione di un sistema unico di contabilità economico-patrimoniale basato sul principio *accrual* (competenza economica), con un unico corpus di principi contabili generali, ispirati agli IPSAS (*International Public Sector Accounting Standards*) e, in prospettiva, agli elaborandi EPSAS (*European Public Sector Accounting Standards*), in coerenza con il processo di definizione degli standard nell'ambito degli specifici tavoli di lavoro dell'Unione Europea.

Nel corso del 2022, dopo essere stati sottoposti a consultazione pubblica, sono stati approvati dal Comitato direttivo il Quadro concettuale e gli *standard* contabili *ITAS 2 - Politiche contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori e fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio e ITAS 10 – Rimanenze*". Fin qui il citato allegato al DEF 2023.

Infine, merita di essere segnalato che la circolare n. 18 del 21 aprile u.s., del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, riguardo al punto 2.6. Disposizioni di contenimento della spesa per l'assestamento 2023, fa presente che, in generale, al fine di procedere alle previsioni finanziarie assestate, le Amministrazioni possono utilmente avvalersi dei dati raccolti attraverso il sistema di contabilità economico-analitica. E che l'utilizzo delle serie storiche dei dati del sistema di contabilità economica relative all'aggregato dei costi di gestione appare particolarmente utile per le spese riguardanti gli acquisti di beni e di servizi, sui quali, tra l'altro, si concentra l'attenzione di molte iniziative di revisione e razionalizzazione della spesa.

4.2. Osservazioni

Al riguardo, appare opportuno sottolineare la rilevanza del fatto che detta contabilità economico-patrimoniale, sulla base della vigente legge n. 196 del 2009, art. 40, comma 2, lettera n), si pone solo in affiancamento, a fini conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria, principio, questo, che non risulta richiamato nel citato decreto ministeriale del 27 dicembre 2022 (se non nel preambolo), mentre il decreto legislativo n. 90 del 2016, attuativo della citata delega di cui all'art. 40, della medesima legge n. 196, nell'introdurre nuove disposizioni nel testo della legge di contabilità, contiene il richiamo, all'art. 8, introduttivo dell'art. 38-bis, alla menzionata rilevanza solo a fini conoscitivi rispetto al sistema di contabilità finanziaria.

Si tratta di un passaggio di estremo rilievo, in quanto non risulta ancora chiarito se il Governo intenda affiancare tale contabilità a quella finanziaria ovvero sostituire quest'ultima con la prima ai fini della struttura formale del bilancio dello Stato e della relativa legge di approvazione. In disparte l'indicazione già prima riportata circa il principio della delega tale da conferire solo una valenza conoscitiva alla contabilità economico-patrimoniale, il che richiede comunque modifiche normative all'atto dell'eventuale evoluzione verso la contabilità

economico-patrimoniale a fini anche deliberativi, gestionali e di rendicontazione, la questione della scelta della contabilità con cui predisporre, gestire e rendicontare i conti dello Stato non può che rappresentare un tema di carattere epocale e dunque necessariamente la conseguenza di un ampio dibattito tale da coinvolgere nello specifico soprattutto il Parlamento, presentando, il tema, indubbe valenze di carattere anche costituzionale.

Non si può dimenticare, infatti, in estrema sintesi, che per molti aspetti la contabilità finanziaria è alla base sia del carattere autorizzatorio della legge di bilancio che del relativo principio di annualità, di cui all'art. 81, quarto comma, Cost. sia, infine, dell'obbligo di copertura di cui all'art. 81, terzo comma, Cost. Per entrambi i profili, dunque, il presupposto è rappresentato da una contabilità di flusso, quale si esprime in quella finanziaria e quale si pone come manifestazione di un determinato punto di equilibrio, esercizio per esercizio, tra risorse sussunte dalla collettività e relativo utilizzo in vista degli obiettivi fissati discrezionalmente, una contabilità che dunque presenta un'accentuata caratterizzazione autorizzatoria *ex ante*, nell'ambito della dialettica tra Governo e Parlamento così come delineata dalla nostra Carta costituzionale.

Per la contabilità economico-patrimoniale, si tratta di un quadro concettuale completamente diverso, il che contribuisce a spiegare il motivo per cui la legge di contabilità prevede la raffigurazione dei conti dello Stato in base al criterio economico-patrimoniale dichiaratamente a fini conoscitivi. Va ribadito, infine, il fatto che un'eventuale, diversa evoluzione nel senso qui in discorso finisce anche per riflettersi sulle modalità della parifica del rendiconto dello Stato quale costituzionalmente spetta all'organo di controllo esterno.

5. La nuova classificazione del bilancio dello Stato

Come già riportato nel precedente par. 3, sub paragrafo 3.2.2.3 (la riclassificazione delle poste in collegamento con il piano dei conti), con la legge di bilancio 2023 si è proceduto nel senso di apportare modifiche alla classificazione del bilancio dello Stato per un più stretto raccordo con il piano dei conti nell'ambito del rafforzamento della contabilità economico-patrimoniale, di cui al precedente par. 4.

Di tale argomento si è occupato anche il richiamato allegato al DEF 2023, il quale ha specificato che con il bilancio di previsione per il triennio 2023-2025 la classificazione economica delle entrate e delle spese è stata oggetto di una profonda revisione. In primo luogo, la classificazione economica è stata rivista in considerazione del fatto che con la fine dell'esercizio 2022 si è conclusa la sperimentazione del piano dei conti integrato di cui all'articolo 38-*sexies* della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009), adottato con il d.P.R. n. 140 del 2018 e aggiornato con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 13 novembre 2020. La legge n. 196 del 2009 prevede, infatti, che al termine della sperimentazione, nell'ambito della gestione, sia adottata, a fini conoscitivi, la contabilità economico-patrimoniale in affiancamento alla contabilità finanziaria (art. 38-*bis*, comma 1), mediante l'impiego di un piano dei conti integrato (art. 38-*ter*) che assicuri l'integrazione e la coerenza delle rilevazioni contabili di natura finanziaria con quelle di natura economica e patrimoniale. L'avvenuto aggiornamento del piano dei conti, anche a seguito degli esiti dei primi tre anni di sperimentazione, ha dunque reso necessaria una revisione della classificazione economica delle entrate e delle spese al fine di garantire il massimo raccordo con il Piano dei conti stesso ed assicurare, quindi, una migliore integrazione tra le scritture di contabilità finanziaria e quelle di contabilità economico-patrimoniale.

Sempre dal citato allegato si deduce che la revisione della classificazione economica delle entrate e delle spese trova poi ulteriore fondamento nel programma InIt del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, finalizzato a rendere disponibile alle Amministrazioni pubbliche un unico sistema informatico integrato di tipo ERP (*Enterprise Resource Planning*) a supporto dei processi contabili. Varie sono state le modifiche classificatorie introdotte con riferimento all'entrata e alla spesa.

Per quanto riguarda l'entrata, le principali revisioni hanno riguardato:

- una riorganizzazione dei contenuti delle categorie, limitata per i titoli I (tributarie), III (alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e riscossione crediti) e IV (accensioni prestiti), e più significativa nel Titolo II (extratributarie);
- la classificazione delle voci, gerarchicamente ordinate, di titolo, categoria, tipologia, provento. Per quanto concerne la spesa, le principali novità sono rappresentate da:
- la presenza di due nuove categorie - la n. 13 “fondi da ripartire di parte corrente” e la n. 27 “fondi da ripartire in conto capitale” - rispettivamente destinate ad accogliere i fondi precedentemente classificati nella categoria n. 12 (altre spese correnti) e n. 26 (altre spese in conto capitale);
- l’abolizione del quarto e quinto livello della classificazione (CE4 e CE5);
- un intervento incisivo soprattutto a livello di categoria economica di secondo (CE2) e terzo livello (CE3) per assicurare il migliore raccordo con il piano dei conti economico-patrimoniale, rispetto alla precedente classificazione.

Infine, per l’entrata e la spesa sono state soppresse le categorie dedicate agli ammortamenti (rispettivamente categoria n. 14 per l’entrata e n. 11 per la spesa), i quali, a partire dall’esercizio 2023, sono registrati nell’ambito delle rilevazioni in contabilità economico-patrimoniale. Sin qui il citato allegato.

Si può sinteticamente osservare al riguardo che l’allegato al DEF appena illustrato sembra attenere alle definizioni degli stanziamenti, mentre l’allegato al DEF di cui al paragrafo 4 sembra riguardare l’impostazione progettuale del rafforzamento della contabilità economico – patrimoniale, pur partendo, i due allegati, dalla stessa motivazione.

6. Aspetti contabili del PNRR: aggiornamenti sulle regole di contabilizzazione e sull’impatto sui saldi di finanza pubblica

La recente *Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)* della Corte, del marzo u.s.¹¹, al tomo I ha dedicato un apposito capitolo al tema in titolo, di cui viene riportato il passaggio che qui interessa ai fini della messa a fuoco dell’evoluzione dell’ordinamento contabile.

In merito – ha ricordato la predetta *Relazione* - Eurostat ha di recente aggiornato (gennaio 2023) il Manuale interpretativo e applicativo delle regole contabili europee (*Manual on Government Deficit and Debt – ESA Implementation, di seguito anche MGDD*) dedicando una specifica sezione, di nuova istituzione, alle modalità di registrazione dei flussi finanziari associati al Dispositivo per la ripresa e resilienza (sezione 2.6.4). Le regole attuative affrontano gli aspetti peculiari del Dispositivo, legati in particolare all’esborso delle rate da parte dell’Unione europea a fronte del raggiungimento, da parte degli Stati Membri, dei *target* e delle *milestone* alle scadenze concordate, quindi indipendentemente dalla rendicontazione di spese effettivamente sostenute, così come le problematiche dovute all’efficacia retroattiva dei Piani, che possono arrivare a dare copertura a investimenti già in essere a partire dal 2020.

Per quanto concerne le risorse del Dispositivo trasferite a fondo perduto (*grants*), il documento prevede la regola della neutralità sul saldo dell’indebitamento netto, superando il disallineamento temporale esistente tra l’erogazione delle risorse a fondo perduto da parte dell’UE, legata al raggiungimento degli obiettivi semestrali, con quello dell’evoluzione temporale della spesa effettiva. È allo scopo previsto che la rilevazione dei trasferimenti a fondo perduto tra i ricavi sia sincronizzata con quella delle correlate spese, neutralizzandone di conseguenza l’impatto sull’indebitamento netto dell’esercizio.

Va precisato che i *grants* finalizzati a coprire spese correnti devono confluire nella voce di ricavo “aiuti internazionali correnti” (D.74), mentre quelli destinati agli investimenti vanno rilevati tra le entrate per contributi agli investimenti (D.92); infine, quelli legati a trasferimenti di capitale ad altri settori o sottosettori, così come a strumenti finanziari, devono essere registrati tra

¹¹ Delibera n. 15/SSRRCO/REF/2023.

le entrate da altri trasferimenti in conto capitale (D.99). Inoltre, i trasferimenti a fondo perduto – per la parte eccedente i costi effettivamente sostenuti – devono essere registrati tra gli altri conti attivi e passivi (F.8), ossia quali attività e passività finanziarie create in contropartita di operazioni allorché vi è uno scarto temporale tra tali operazioni e i relativi flussi monetari. Lo stesso trattamento contabile è riservato all'erogazione dell'anticipo del 13 per cento delle risorse previsto dal Regolamento n. 241/2021. In contabilità nazionale, l'importo anticipato a fondo perduto deve essere rilevato o come una passività (F.8) o come una riduzione di attività (F.8), nel caso in cui le relative spese sostenute siano superiori al prefinanziamento.

In merito al fatto, già prima citato, che la rilevazione dei trasferimenti a fondo perduto tra i ricavi sia sincronizzata con quella delle correlate spese, neutralizzandone di conseguenza l'impatto sull'indebitamento netto dell'esercizio, va rilevato che l'effetto di compensazione deve avere riguardo solamente alle spese sostenute nell'ambito del Dispositivo, escludendo quelle eventualmente finanziate con risorse proprie nazionali. Il momento di contabilizzazione delle spese dovrà invece seguire le regole generali per la specifica categoria.

Sempre la *Relazione* citata ha fatto poi presente che, in base alla citata decisione Eurostat, i trasferimenti a titolo di prestito (*loans*) sono considerati, al momento della loro erogazione, come debiti dello Stato Membro verso l'UE (al contempo viene precisato che il ricorso all'indebitamento da parte dell'UE per finanziare il Dispositivo in discorso è considerato come debito dell'UE e non come passività individuale dei singoli Stati membri). Non concorrendo tali entrate finanziarie al saldo contabile, il documento esclude la necessità di interventi di neutralizzazione delle spese dagli stessi finanziate. In merito alla possibilità, contemplata nello stesso regolamento istitutivo, di dare applicazione retroattiva al Dispositivo, a copertura di spese già sostenute dagli Stati Membri a partire dal febbraio 2020, viene prevista una deroga al principio di neutralità che, come detto, governa la contabilizzazione dei *grants*.

Tra l'altro, vengono, nella medesima sede, anche messi in luce i complessi meccanismi di "travaso" tra bilancio e tesoreria, ricordando che, infatti, un aspetto importante nel monitoraggio del PNRR attiene ai flussi finanziari che lo stesso movimentata. Si tratta di un ambito di indagine che può essere esaminato sotto molteplici profili. Dal momento che nel predetto documento sono stati analizzati sia i flussi finanziari collegati prevalentemente ai nuovi progetti, sia quelli relativi ai progetti c.d. "in essere", ossia le iniziative di spesa già previste a legislazione vigente, ma poi transitate nel quadro delle risorse del PNRR, appare opportuno menzionare, sul piano ordinamentale, il fatto che i primi flussi transitano attraverso i conti di tesoreria appositamente accessi per tale scopo, secondo quanto stabilito dal quadro regolamentare in materia, mentre i secondi seguono le ordinarie procedure contabili del bilancio dello Stato, nel quale rimangono appostati i relativi stanziamenti di spesa.

Nel rinviare, dunque, alla citata *Relazione* per il quadro regolamentare e per lo schema operativo dei flussi, si può solo sintetizzare qui al riguardo che le risorse del PNRR destinate al finanziamento dei nuovi progetti di riforma e d'investimento seguono un circuito specificamente delineato, per larga parte gestito fuori bilancio, attraverso contabilità di tesoreria a ciò dedicate, che ciascuna Amministrazione centrale è stata tenuta ad aprire. Sin qui per gli aspetti contabili del PNRR e relativi aggiornamenti.

In tema di risorse legate al PNRR e relativo utilizzo, merita di essere segnalato che l'art. 5, comma 2, del decreto-legge n. 13 del 2023, già prima citato, prevede che in materia il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato effettua le attività di trattamento dei dati di monitoraggio dei progetti PNRR e delle politiche di coesione comunitarie e nazionali, nonché del PNC e delle politiche di investimento nazionali, necessarie ai fini di controllo, ispezione, valutazione e monitoraggio, ivi comprese le attività di incrocio e raffronto con i dati detenuti da altre Pubbliche amministrazioni, e rende accessibili i relativi dati alle Amministrazioni centrali dello Stato responsabili del coordinamento delle politiche e dei singoli fondi o titolari degli interventi e dei progetti PNRR, nonché agli organismi di gestione e controllo nazionali ed europei, nell'ambito delle rispettive competenze. Con ciò dovrebbero rimanere arricchite le basi su cui si innesta anche il controllo della Corte.

Sempre in detta materia il ripetuto decreto-legge n. 13 si segnala, sul piano delle procedure, anche per il relativo art. 7, comma 1, in base al quale, in considerazione del perdurare della situazione di crisi connessa agli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali e dei prodotti energetici e della necessità di consentire il raggiungimento degli obiettivi finali di realizzazione previsti per i programmi e gli interventi del PNC di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di PNRR entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede all'aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021, contenenti gli obiettivi iniziali, intermedi e finali dei programmi e degli interventi del Piano, ferma restando la necessità che siano assicurati il rispetto del cronoprogramma finanziario e la coerenza con gli impegni assunti con la Commissione europea nel PNRR sull'incremento della capacità di spesa collegata all'attuazione degli interventi del PNC.

7. La revisione della spesa dei ministeri (riforma 1.13 del PNRR)

7.1. Le posizioni espresse dal DEF 2023

La materia, come prima ricordato, è stata oggetto di particolare attenzione, da ultimo, nell'ambito del DEF 2023, sia nel cap. I, par. I.4, relativo al “*quadro macroeconomico e di finanza pubblica programmatico*”, sia nel cap. VI, relativo “*agli aspetti istituzionali delle finanze pubbliche*”.

Per il primo verso, il Documento ha fatto presente (pag. 11) che “la proiezione di finanza pubblica a legislazione vigente non comprende le cosiddette politiche invariate, che riguardano spese ricorrenti ma non finanziate dalla legislazione in essere e che di norma vengono finanziate di anno in anno con la legge di bilancio in considerazione di impegni internazionali, di natura contrattuale o relative ad altre occorrenze. Le Amministrazioni centrali dello Stato concorreranno al finanziamento di tali esigenze e dei nuovi interventi che il Governo deciderà di adottare con la manovra di fine anno, continuando nel percorso già avviato dallo scorso anno, di una rinnovata attività di valutazione e revisione della spesa nell'ambito della procedura prevista dall'articolo 22-bis della legge n. 196 del 2009 e del suo profilo di riforma abilitante del PNRR (riforma 1.13)”.

Per il secondo verso (aspetti istituzionali delle finanze pubbliche), il Documento ha affrontato (pagg. 145-150) la problematica nel richiamato cap. VI, da un lato, sotto il duplice profilo delle proposte di riduzione di spesa dei Ministeri nella legge di bilancio 2023-2025 e linee guida della Ragioneria generale dello Stato, nonché del potenziamento delle competenze in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa (par. VI.1) e, dall'altro lato, sotto l'angolazione del risalto sugli stanziamenti di cassa nella fase di programmazione e gestione delle risorse pubbliche (par. VI.2).

Per il primo blocco di argomenti (cap. VI.1), in riferimento al primo profilo di cui alle proposte di riduzione di spesa e alle linee guida della ragioneria generale dello Stato, il DEF, dopo aver riassunto la normativa al riguardo, con particolare riferimento al fatto che la procedura di cui all'art. 22-bis della legge di contabilità è stata inserita, per il triennio 2023-2025, nell'ambito della riforma della revisione della spesa prevista dal PNRR (riforma 1.13) ha ricordato che il dPCM del 4 novembre 2022 ha ripartito l'obiettivo di risparmio aggregato tra i Ministeri, in proporzione alla dimensione finanziaria della spesa di competenza settoriale a legislazione vigente per il 2023 di ciascuna Amministrazione, ferme restando le esclusioni di alcune voci di spesa. In attuazione del processo di revisione della spesa delineato attraverso il dPCM del 4 novembre 2022, sempre secondo il DEF, ciascun Ministero ha elaborato le proposte per il conseguimento degli obiettivi di risparmio assegnati in modo che potessero confluire nel bilancio 2023-2025. Le riduzioni di spesa sono state operate sia attraverso specifiche disposizioni normative della legge di bilancio 2023-2025, sia con definanziamenti di spesa disposti nella sezione II del disegno di legge di bilancio. Le proposte di riduzioni di spesa previste, il cui ammontare in termini di saldo netto da finanziare è complessivamente pari a 883 milioni nel 2023, 1.329 milioni nel 2024 e 1.480 milioni

a decorrere dal 2025, al netto del contributo previsto dall’Agenzia delle entrate contabilmente registrato tra le entrate (25 milioni per il 2023 e 30 milioni a decorrere dal 2024), hanno conseguito gli obiettivi di risparmio.

Inoltre, sempre il DEF ha fatto presente che, come previsto dalla procedura indicata all’articolo 22-*bis* della legge n. 196 del 2009, sulla base di specifici accordi tra “il Ministro dell’economia e delle finanze e i ciascun Ministro di spesa”, sarà svolta un’attività di monitoraggio delle misure adottate al fine di valutare l’effettivo conseguimento degli obiettivi di spesa o l’adozione degli opportuni correttivi. La rendicontazione dell’effettivo conseguimento dei risparmi previsti è una milestone del PNRR nel 2024. Nell’ambito della riforma della revisione della spesa prevista dal PNRR, inoltre, la Ragioneria Generale dello Stato, in attuazione dell’articolo 22-*bis*, ha condotto una valutazione di efficacia delle metodologie utilizzate per la formulazione e l’implementazione dei piani di risparmio del Ministero della giustizia e nel Ministero della salute, con particolare riguardo all’esperienza degli anni 2018-2020. Sono state in particolare analizzate le prassi seguite per l’analisi, il monitoraggio e la valutazione della spesa, e le criticità riscontrate nella formulazione e nel perseguimento degli obiettivi di risparmio valutandone l’efficacia sia rispetto all’effettiva capacità di conseguire i risparmi previsti sia rispetto agli effetti degli interventi intrapresi.

Quanto al secondo profilo di cui al potenziamento delle competenze in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, sempre il DEF ha messo in luce che l’analisi, la valutazione delle politiche pubbliche e la revisione della spesa rappresentano lo strumento attraverso cui migliorare le capacità di governo della spesa pubblica, incrementare il valore prodotto con le risorse pubbliche e ridurre eventuali inefficienze e sprechi. Aumentare la qualità della spesa e il suo più efficiente utilizzo, anche al fine di garantirne la sostenibilità, è la via con cui il Governo intende migliorare il livello e la qualità dei servizi pubblici e delle politiche a favore di cittadini e imprese. Il governo della spesa pubblica e la capacità di intervenire sulle sue determinanti assume un ruolo ancor più rilevante nel contesto della riforma della governance europea che si va definendo. In questo nuovo quadro, infatti, potrebbe assumere un ruolo centrale nella programmazione finanziaria e nella sorveglianza fiscale, l’allineamento del tasso di crescita della spesa primaria delle Amministrazioni pubbliche ad un parametro prestabilito.

Sempre in tale ambito il DEF ha poi messo in luce il fatto che il finanziamento a regime dei costi di esercizio e di mantenimento degli investimenti finanziati con il PNRR potrà richiedere, inoltre, una ricomposizione del bilancio pubblico in modo da liberare spazi fiscali connessi al funzionamento, gestione e manutenzione di questi interventi. Affinché la revisione della spesa possa risultare efficace è necessario che essa sia condotta in una modalità strutturata e con tempistiche fortemente integrate con il ciclo del bilancio. Essa necessita, inoltre, di essere alimentata e coordinata con le attività di analisi e valutazione, che forniscono le evidenze necessarie a supportare le scelte allocative. Il rafforzamento delle suddette attività presuppone un investimento in competenze specialistiche. Occorre che ad essa sia dedicato, in maniera stabile e sistematica, personale che possieda specifiche professionalità, nonché la previsione di un percorso continuo di formazione mirata. È necessario, altresì, che siano disponibili informazioni dettagliate, tempestive e strutturate, specifiche per ogni ambito di analisi. La riforma del quadro di revisione della spesa, diretta a migliorarne l’efficienza, è, peraltro, uno specifico obiettivo del PNRR. In questo contesto, la riforma prevede anche un potenziamento delle strutture destinate allo svolgimento di tali funzioni. Nel corso del 2022, sono state istituite presso il Ministero dell’economia e delle finanze specifiche strutture dedicate, quali il Comitato scientifico per le attività inerenti alla revisione della spesa che fornisce indirizzi metodologici e criteri per la definizione dei processi di revisione della spesa.

Il medesimo Documento ha poi sottolineato che un ulteriore intervento a favore del rafforzamento delle competenze in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, è stato disposto con la recente legge di bilancio per il 2023 attraverso lo stanziamento di apposite risorse da assegnare, su richiesta, a ciascun Ministero. Sono stati stanziati complessivamente 20 milioni nel 2023, 25 milioni per l’anno 2024 e 30 milioni a decorrere dal 2025, da destinare ad assunzioni di personale specializzato, al conferimento di

incarichi ad esperti in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, nonché a convenzioni con università e a formazione specialistica.

Sempre il DEF ha specificato inoltre, in argomento, che tali competenze saranno finalizzate anche alla realizzazione di attività di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e della spesa, programmate e organizzate in specifici piani triennali predisposti da ciascuna Amministrazione e monitorati dal Ministero dell'economia e delle finanze. I piani di analisi e valutazione della spesa sono uno strumento di programmazione che individua, sulla base delle evidenze disponibili, le strategie (o azioni) perseguibili per migliorare il controllo della spesa pubblica. Essi potranno essere condotti secondo i criteri e le metodologie determinati dal Comitato scientifico attraverso la predisposizione di apposite linee guida. Nell'ambito di questi piani, ciascun Ministero potrà individuare delle aree di spesa o politiche pubbliche da sottoporre a valutazione nell'arco del successivo triennio in una logica di miglioramento dell'allocazione delle risorse pubbliche, di allineamento del bilancio alle priorità politiche e di maggiore conoscenza degli effetti prodotti dalla spesa pubblica, nonché di supporto al processo di revisione della spesa da attuare in sede di definizione del disegno di legge di bilancio.

L'obiettivo perseguito attraverso le misure che si stanno portando avanti, volte ad accentuare la consapevolezza delle amministrazioni e il potenziamento delle risorse a loro disposizione per lo svolgimento delle attività di revisione della spesa, è – secondo il DEF 2023 - di contribuire allo sviluppo della capacità analitica dei Ministeri e della stessa Ragioneria generale dello Stato, per l'analisi delle politiche e del funzionamento delle Amministrazioni. La finalità strategica da conseguire è una maggiore considerazione dei risultati e degli impatti della spesa che supporti le proposte di revisione della spesa anche nell'ambito della procedura di bilancio. Si tratta di un obiettivo ambizioso, che richiederà tempo per la costruzione delle necessarie capacità e un approccio flessibile nel condurre il processo in base agli avanzamenti registrati.

Come anticipato, il DEF ha poi anche analizzato il profilo del risalto sugli stanziamenti di cassa nella fase di programmazione e gestione delle risorse pubbliche (cap. VI. 2), affermando che i recenti orientamenti da parte delle autorità statistiche sovranazionali sul trattamento contabile di talune agevolazioni fiscali, che si sostanziano sotto la forma di credito di imposta (cfr. precedente par. 6, sugli aspetti contabili del PNRR), hanno comportato una revisione dei dati di consuntivo e preconsuntivo e delle previsioni dell'indebitamento netto della Pubblica Amministrazione. La revisione, tuttavia, non determina riflessi sull'impatto temporale in termini di fabbisogno e di debito pubblico per i quali rileva esclusivamente il tiraggio di cassa connesso alla fruizione delle agevolazioni. Alla luce di queste nuove regole di registrazione e degli effetti di bilancio connessi, al fine di garantire il rigoroso presidio degli andamenti di finanza pubblica ed in particolare del livello di debito pubblico, le Pubbliche amministrazioni sono chiamate a svolgere nella fase di programmazione economico finanziaria una più attenta definizione dei propri fabbisogni di cassa che ne consenta l'utilizzo pieno in relazione alle esigenze. Anche in corso di gestione, nell'ambito degli strumenti di flessibilità già previsti dal vigente assetto contabile, è fondamentale la valutazione dei profili di cassa dei diversi interventi già programmati e che si intende variare allo scopo di ottimizzare le risorse di cassa disponibili ed evitarne mancati utilizzi.

Nella stessa direzione – prosegue il DEF - in sede di predisposizione di nuovi provvedimenti legislativi, è importante porre la massima attenzione nella quantificazione dei relativi effetti finanziari e nella definizione delle relative coperture non solo con riferimento al bilancio dello Stato e all'indebitamento netto, ma anche al fabbisogno della Pubblica Amministrazione. In particolare, i Ministeri sulla base di quanto dispone il quadro normativo interno in tema di copertura finanziaria delle nuove leggi e tenuto conto delle prassi operative (circolari esplicative), dovranno essere maggiormente responsabilizzati nella predisposizione delle relazioni tecniche che accompagnano le nuove iniziative legislative proposte e riportano i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri recati e della loro compensazione sui saldi di finanza pubblica. In altre parole, si dovrà agire, ancor più che in passato, con una accentuata riflessione sugli impatti delle norme proposte sul fabbisogno della Pubblica Amministrazione e sul loro riflesso nella variazione del livello del debito pubblico. Per supportare

e garantire questi comportamenti di salvaguardia e garanzia degli equilibri di finanza pubblica si potrà valutare di impartire specifiche direttive e/o nuove istruzioni operative per le Amministrazioni interessate.

Si ricorda infine l'allegato al DEF concernente la *Relazione circa l'attuazione della razionalizzazione del sistema degli acquisti di beni e servizi, di cui alla legge n. 244 del 2007, art. 2, comma, 576*, ed in particolare il cap. IV, sui risparmi conseguiti.

7.2. Osservazioni

Al riguardo di tutte le informazioni esposte nel DEF e prima in sintesi riportate, si svolgono alcune, prime osservazioni di larga massima.

Per il citato cap. VI.1), in riferimento al primo profilo (proposte di riduzione di spesa etc.), si osserva anzitutto che il dPCM del 4 novembre 2022, che ha ripartito l'obiettivo di risparmio aggregato tra i Ministeri in proporzione alla dimensione finanziaria della spesa di competenza settoriale a legislazione vigente per il 2023 di ciascuna Amministrazione, risulta pubblicato in GU il 9 febbraio. Ora, pur ammettendo che ciò non implichi una sua entrata in vigore in tale data e che la pubblicazione rivesta solo una natura informativa, comunque si è determinato che la legge di bilancio si è conformata ad un atto amministrativo (peraltro pubblico solo dal 9 febbraio dell'anno successivo), sebbene si tratti di un atto che, a sua volta, si è conformato al precedente DEF, il che, per un verso, appare in linea con il dettato dell'art. 22-*bis* della legge di contabilità, ma fa emergere, per altro verso, come tale ultima norma preveda una costruzione che andrebbe attentamente valutata sotto il profilo della coerenza con il sistema delle fonti, in quanto l'*iter* parte da un documento programmatico, prevede poi l'emanazione di un atto di alta amministrazione e termina con una legge, per quel che attiene alla fase dell'impostazione (tra l'altro, si ricorda che il termine per l'adozione del dPCM previsto nel citato art. 22-*bis* è quello – massimo - del 31 maggio). Di qui, diversamente opinando, le adombrate incongruenze, sul piano delle fonti, del ricordato *iter* formativo di dette poste contabili.

Nel merito va poi considerato che, poiché le riduzioni di spesa sono state operate con la legge di bilancio 2023-2025 sia nella Sezione I attraverso specifiche disposizioni normative, sia nella Sezione II con definanziamenti di spesa, come conferma il DEF, appare positivo che la riduzione avvenga con lo strumento legislativo, in riferimento sia alle modifiche normative che alle rimodulazioni di spesa, in linea peraltro con la previsione del citato dPCM.

Infatti, attesa la particolare configurazione di fatto del rapporto tra titoli giuridici e stanziamenti di bilancio nel nostro ordinamento, come si desume dalla documentazione che il Governo presenta in Parlamento come allegato agli stanziamenti di cui al disegno di legge di bilancio, sia pur in riferimento a ciascun stato di previsione, nell'ambito della tripartizione della tipologia di spesa di cui all'art. 21, comma 5, della legge di contabilità, come già riportato nel precedente capitolo 3, la componente riferita agli oneri inderogabili e quella relativa ai fattori legislativi si ragguaglia a più del 90 per cento del totale della spesa. Il che testimonia la scarsa percorribilità delle semplici variazioni degli stanziamenti senza la modifica dei titoli giuridici sottostanti, ossia delle pregresse autorizzazioni legislative di spesa almeno nel caso degli oneri inderogabili e delle variazioni per legge degli stanziamenti rimodulabili legati ai fattori legislativi.

Da questo punto vista, in riferimento al secondo profilo del menzionato capitolo VI.1 del DEF (potenziamento delle competenze in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa), la riportata affermazione secondo cui, nell'ambito dei piani di analisi e di valutazione della spesa, ciascun Ministero potrà individuare delle aree di spesa o politiche pubbliche da sottoporre a valutazione nell'arco del successivo triennio in una logica di miglioramento dell'allocazione delle risorse pubbliche, di allineamento del bilancio alle priorità politiche e di maggiore conoscenza degli effetti prodotti dalla spesa pubblica, nonché di supporto al processo di revisione della spesa da attuare in sede di definizione del disegno di legge di bilancio, dovrebbe essere interpretata sempre nel senso dell'impossibilità di evitare il ricorso allo strumento primario, come prevede peraltro il richiamato dPCM, proprio alla luce del descritto

rapporto strutturale prima accennato tra titoli giuridici e stanziamenti di bilancio, tipico del nostro ordinamento caratterizzato da una scarsa rilevanza quantitativa della quota di spesa riconducibile alla categoria dell'adeguamento al fabbisogno, secondo la terminologia di cui al ripetuto art. 21, comma 5, della legge di contabilità.

Ma proprio per tali considerazioni assume un rilievo strategico l'effettiva implementazione degli interventi normativi a presidio della riduzione di spesa programmata e già inserita nei saldi a legislazione vigente per gli importi prima riportati, il che conferisce particolare rilievo al passaggio implementativo delle misure previste: ciò non tanto ovviamente per l'aspetto delle rimodulazioni, riprogrammazione e definanziamenti, quanto invece per il lato relativo alla ridefinizione di normative di settore da cui trarre le risorse finalizzate poi al conseguimento dell'obiettivo di risparmio di spesa fissato per ciascun esercizio.

Sempre nell'ambito del profilo qui esaminato (potenziamento delle competenze in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa) di cui al Cap. VI.1, il DEF accenna poi, come prima riportato, anche al fatto che "la finalità strategica da conseguire è una maggiore considerazione dei risultati e degli impatti della spesa che supporti le proposte di revisione della spesa anche nell'ambito della procedura di bilancio". Al riguardo, sotto quest'ultimo profilo, pur trattandosi di un'affermazione del Governo, meriterebbe di essere chiarito a quale fase della procedura di bilancio è diretto il riferimento, ossia se solo a quella endo-governativa di cui all'art. 23 della legge di contabilità (in tema di formazione del bilancio), il cui comma 1 già prevede il raccordo delle previsioni anche con gli obiettivi di ciascun dicastero definiti ai sensi dell'art. 22-bis, comma 1, della medesima legge di contabilità, prima richiamato, nel qual caso il richiamo del DEF si limiterebbe a ribadire il contenuto di una norma già in vigore, ovvero anche alla successiva fase parlamentare: sarebbero stati utili un riferimento al riguardo e comunque una formulazione del DEF tale da considerare anche i poteri del Parlamento riguardo della decisione di bilancio cui estendere le esigenze rappresentate dal Governo.

Quanto, infine, alla parte del cap. VI.2 del DEF nei termini prima riportati (il risalto sugli stanziamenti di cassa nella fase di programmazione e gestione delle risorse pubbliche), le citate affermazioni offrono lo spunto per riflessioni metodologiche di rilievo, le quali in parte si collegano con quanto prima osservato a proposito della sessione di bilancio (par. 3).

In merito alle prime affermazioni, secondo cui "le pubbliche amministrazioni sono chiamate a svolgere nella fase di programmazione economico finanziaria una più attenta definizione dei propri fabbisogni di cassa che ne consenta l'utilizzo pieno in relazione alle esigenze" e "in corso di gestione, nell'ambito degli strumenti di flessibilità già previsti dal vigente assetto contabile, è fondamentale la valutazione dei profili di cassa dei diversi interventi già programmati e che si intende variare allo scopo di ottimizzare le risorse di cassa disponibili ed evitarne mancati utilizzi", sembra trattarsi, in fondo, della conferma delle recenti modifiche della contabilità pubblica nel senso di portare il momento della cassa al centro non solo della previsione, ma anche della stessa gestione, interpretando in tal modo la delega relativa al potenziamento del bilancio di cassa di cui all'art. 42 della legge di contabilità, esercitata con i decreti legislativi richiamati in premessa. L'esortazione contenuta nel DEF fa intendere dunque che la nuova normativa ancora non è da considerarsi a pieno regime, il che si lega alle lacune informative esplicitate nel precedente sotto paragrafo 3.3.1.

La problematica in fondo è quella del passaggio alla nuova competenza potenziata, a proposito della quale non può che essere ribadita la carenza di dati da parte del Governo circa la misura e le modalità di applicazione alle varie tipologie di spesa ed alle varie Amministrazioni, per cui al momento il DEF propone un'esortazione, per questo aspetto, solo endo-governativa, senza che né il Parlamento né l'organo di controllo esterno siano stati destinatari di informazioni al riguardo. E senza che il primo possa conformarsi a detta esigenza nell'esercizio dei propri poteri in materia di bilancio (cfr. precedente par. 3)

Circa poi la successiva affermazione, sempre del DEF, secondo cui "nella stessa direzione, in sede di predisposizione di nuovi provvedimenti legislativi, è importante porre la massima attenzione nella quantificazione dei relativi effetti finanziari e nella definizione delle relative coperture non solo con riferimento al bilancio dello Stato e all'indebitamento netto, ma anche al

fabbisogno della PA”, si può osservare che si tratta di un impegno che è già connaturato al sistema (art. 17 della legge di contabilità) e che trova già da tempo espressione nella diversità di quantificazione degli oneri, nei vari provvedimenti legislativi, in riferimento al saldo considerato, per pervenire il più possibile ad effetti sulle varie grandezze tali da risultare sostanzialmente allineati. Ma ciò non esime dal sottolineare e ribadire ciò che la Corte da tempo ha fatto presente in materia, ossia la carenza di informazioni circa i coefficienti di realizzazione nel passaggio, per la medesima partita, tra le varie grandezze contabili.

La trasparenza circa i predetti coefficienti non solo dovrebbe rappresentare una doverosa esigenza nei confronti della collettività come valore in sé, ma dovrebbe essere realizzata anche per mettere lo stesso Parlamento nelle condizioni di poter svolgere il suo ruolo costituzionale di Legislatore a pieno titolo, attraverso sia l’attività emendativa che l’esercizio del proprio diritto di iniziativa legislativa.

Da condividere è peraltro l’ulteriore affermazione prima riportata, secondo cui “in particolare, i Ministeri sulla base di quanto dispone il quadro normativo interno in tema di copertura finanziaria delle nuove leggi e tenuto conto delle prassi operative (circolari esplicative), dovranno essere maggiormente responsabilizzati nella predisposizione delle relazioni tecniche che accompagnano le nuove iniziative legislative proposte e riportano i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri recati e della loro compensazione sui saldi di finanza pubblica”. Come anche in questo caso la Corte ha più volte sottolineato, una cooperazione fattiva delle singole Amministrazioni nella predisposizione di relazioni tecniche affidabili ed esaustive non rappresenta solo un’esigenza finalizzata ad un doveroso miglioramento della qualità di tali elaborati, ma costituisce un obbligo in base alla legge di contabilità, suggellato dal richiamato art. 17, comma 3, il quale prevede che la relazione tecnica sia “predisposta dalle Amministrazioni competenti” e sia “verificata dal Ministero dell’economia e delle finanze”.

A tal riguardo, in ordine all’attuazione del successivo impegno, secondo cui “per supportare e garantire questi comportamenti di salvaguardia e garanzia degli equilibri di finanza pubblica si potrà valutare di impartire specifiche direttive e/o nuove istruzioni operative per le Amministrazioni interessate”, la Corte rileva come sarebbero auspicabili non solo comportamenti congruenti rispetto a tali intenti, ma anche la massima pubblicità a tali atti, per la necessaria trasparenza e sempre per porre il Parlamento nelle migliori condizioni per l’esercizio delle prerogative costituzionali ad esso spettanti.

Non va dimenticato peraltro che il tema della revisione della spesa (che si lega con quello prima esaminato al subpar. 1.2, concernente il contenuto delle Note integrative), insieme a quello del potenziamento delle competenze in materia di analisi e valutazione delle politiche pubbliche, rileva, già in base alla vigente legge di contabilità, anche sia sul piano della formazione del bilancio (art. 23) che su quello squisitamente gestionale (artt. 22-*bis* e 39 della medesima legge).

In base all’art. 23 di detta legge, infatti, è prescritto, tra l’altro, al comma 1, che, “ai fini della definizione del disegno di legge di bilancio, in sede di formulazione degli schemi degli stati di previsione della seconda sezione del medesimo disegno di legge, tenuto conto delle istruzioni fornite annualmente con apposita circolare dal Ministero dell’economia e delle finanze, i Ministri, anche sulla base delle proposte dei responsabili della gestione dei programmi e in relazione agli obiettivi di ciascun Dicastero definiti ai sensi dell’articolo 22-*bis*, comma 1, indicano le risorse necessarie per il raggiungimento dei medesimi obiettivi anche mediante proposte di rimodulazione delle stesse risorse”. La vigente legge di contabilità, dunque, già provvede a legare il processo di revisione della spesa alla formazione del bilancio.

Quanto allo stesso art. 22-*bis*, citato, peraltro, va ricordato che esso non ha una valenza solo in riferimento alla fase preliminare della predisposizione delle previsioni di bilancio, ma, ai commi 3-5, innesca un processo in base al quale, dopo l’approvazione della legge di bilancio, il Ministro dell’economia e delle finanze e ciascun Ministro di spesa stabiliscono, in appositi accordi, le modalità e i termini per il monitoraggio del conseguimento degli obiettivi di spesa, anche in termini di quantità e qualità di beni e servizi erogati. A tal fine, negli accordi sono indicati gli interventi che si intende porre in essere per la loro realizzazione e il relativo cronoprogramma. Gli accordi sono definiti entro il 1° marzo di ciascun anno con appositi decreti interministeriali

pubblicati sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze. I medesimi accordi possono essere aggiornati, anche in considerazione di successivi interventi legislativi con effetti sugli obiettivi oggetto dei medesimi accordi (comma 3). Inoltre, il Ministro dell'economia e delle finanze informa il Consiglio dei ministri sullo stato di attuazione degli accordi di cui al comma 3 sulla base di apposite schede trasmesse da ciascun Ministro al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze entro il 15 luglio (comma 4). Infine, ciascun Ministro invia, entro il 1° marzo, al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze, con riferimento agli accordi in essere nell'esercizio precedente, una relazione che illustra il grado di raggiungimento dei risultati ivi previsti e le motivazioni dell'eventuale mancato raggiungimento degli stessi, tenuto conto anche di quanto emerso nel corso del monitoraggio effettuato ai sensi dei commi 3 e 4. Le relazioni di cui al periodo precedente sono allegate al Documento di economia e finanza (comma 5).

Lo stesso richiamato art. 39, infine, sempre della legge di contabilità, rafforza *l'iter* per la verifica dei risultati, prevedendo, ad esempio, al comma 1, primo periodo, che Il Ministero dell'economia e delle finanze collabora con le amministrazioni centrali dello Stato, al fine di garantire il supporto per la verifica dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e), ossia gli obiettivi programmatici di finanza pubblica, per il monitoraggio dell'efficacia delle misure rivolte al loro conseguimento e di quelle disposte per incrementare il livello di efficienza delle amministrazioni stesse, con ciò ponendosi evidentemente le premesse perché tutto questo lavoro trovi compiuta evidenziazione nell'ambito del rendiconto generale dello Stato.

In definitiva, in ordine al tema della revisione della spesa, che si coniuga con quello dell'efficienza ed efficacia di quest'ultima, a sua volta non disgiungibile da quello esaminato nel precedente par. 4 riguardo all'adozione della contabilità economico-patrimoniale e di un piano dei conti integrato delle Amministrazioni centrali dello Stato sul piano delle modalità di rappresentazione e di calcolo della previsione, gestione e rendicontazione della spesa, va rimarcato come sia difficile sfuggire ad una constatazione: nell'ordinamento sussiste, cioè, in materia, un *corpus* normativo omogeneo e coerente che attende ancora una compiuta attuazione in tutti i suoi dettagli. Si tratta peraltro di un tema di stretta attualità, al di là dei pur essenziali aspetti metodologici ed istituzionali, avendo il DEF previsto il rafforzamento della procedura di *spending review* (di cui all'art. 22-bis più volte citato della legge di contabilità), attraverso la quale le amministrazioni centrali dovranno garantire risparmi aggiuntivi e permanenti che raggiungeranno, nel triennio 2024-2026, 1,5 miliardi, ripartiti annualmente secondo un profilo gradualmente crescente, cioè 300 milioni nel 2024, 500 milioni nel 2025 e 700 milioni dal 2026 (pag. 11).

Una segnalazione va fatta, infine, sempre in materia di riduzione della spesa, a proposito della già citata circolare del Dipartimento della Ragioneria generale n. 18 del 21 aprile u.s., in tema di assestamento di bilancio e Budget rivisto per l'anno finanziario 2023, in riferimento al punto 2.2.1, in base al quale, per le autorizzazioni di competenza, ciascuna Amministrazione dovrà verificare, tra l'altro, se gli stanziamenti dei vari programmi (in relazione all'andamento della spesa dei primi mesi dell'anno) possano essere ridotti. Peraltro, la citata circolare si segnala altresì (al punto 2.3. Attività inerente gli obiettivi di revisione della spesa per il triennio 2023-2025), sempre nella materia della revisione della spesa, per il fatto di prescrivere che le previsioni assestate dovranno garantire, in ogni caso, il raggiungimento delle riduzioni di spesa già disposte. Pertanto, eventuali variazioni proposte su capitoli/articoli interessati da tali riduzioni, dovranno essere motivate tramite una apposita relazione. Nel caso in cui, in particolare, sui capitoli in esame dovessero essere avanzate proposte di rifinanziamento, andrà in pari misura proposta una misura alternativa di riduzione ai sensi dell'articolo 22-bis, comma 3, della legge 190/2009 che garantisca i medesimi effetti anche in termini di fabbisogno e indebitamento netto. Andranno, inoltre, contestualmente forniti gli elementi di valutazione richiamati nell'allegato n. 2, al citato dPCM. Nel caso in cui, invece, i predetti capitoli/articoli dovessero essere oggetto di ulteriori riduzioni di spesa, la citata relazione dovrà illustrare i motivi delle disponibilità finanziarie aggiuntive e garantire che l'ulteriore riduzione non pregiudichi il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla

revisione della spesa. Gli accordi di monitoraggio dovranno tener conto delle eventuali proposte di riduzioni compensative apportate in sede di disegno di legge di assestamento.

8. Le modifiche al regio decreto n. 2440 del 1923 in tema di procedure di incasso e pagamento presso la tesoreria dello Stato

8.1. Il contenuto della riforma

Nel corso del 2022 si è avuto un ammodernamento della normativa primaria in materia di tesoreria e di contabilità di Stato, con il decreto-legge 21 giugno 2022, n.73, convertito in legge 19 agosto 2022, n.122, titolo II, (procedure di incasso e pagamento presso la tesoreria dello stato in materia economico-finanziaria e sociale).

Secondo quanto è stato già sintetizzato in varie sedi, gli obiettivi da conseguire con detta riforma possono essere riassunti in quattro tipologie. Si tratta, anzitutto, di allineare il quadro dispositivo alle innovazioni di processo introdotte dai programmi di revisione dell'architettura informatica della Tesoreria; in secondo luogo, di semplificare l'*iter* di emanazione delle norme sulla fase di pagamento, mantenendo nelle fonti primarie i principi generali e demandando la disciplina di dettaglio a disposizioni secondarie, per consentire il rapido adeguamento alle innovazioni tecnologiche e all'evoluzione dei pagamenti; in terzo luogo, di ammodernare i riferimenti terminologici delle disposizioni ed, infine, di ammodernare altresì gli strumenti previsti dalle disposizioni del r.d. n. 2440 del 1923, allineandoli alla legge di contabilità n. 196 del 2009 e alle altre norme primarie di volta in volta introdotte nell'ordinamento con specifiche leggi.

I relativi strumenti attuativi sono parimenti da riferire a quattro tipologie: revisione del modello organizzativo con cui la Banca d'Italia svolge il servizio di tesoreria, allineandosi ai sistemi informatici della Ragioneria generale dello Stato e della Corte dei conti; innovazione delle procedure e degli strumenti di pagamento a disposizione delle amministrazioni statali, secondo lo standard ordinativo informatico (OPI) previsto dall'articolo 14, comma 8-*bis*, della legge n. 196 del 2009, modificabili con decreto ministeriale di natura regolamentare (flessibilità normativa); modifiche formali al r.d. n. 2440 del 1923 e alle altre leggi in materia di tesoreria e, infine, revisione della modalità di estinzione dei titoli di pagamento. Fatta salva la possibilità di eseguire i pagamenti in contanti, si sposta il *focus* sugli strumenti di pagamento tracciabili.

Pertanto, il citato decreto-legge n. 73 del 2022 ha introdotto novità che interessano diversi ambiti della contabilità pubblica, con diretti riflessi sui pagamenti statali (quarta fase della spesa o fase di tesoreria) e sulla relativa rendicontazione. In particolare, si è proceduto alla revisione del modello organizzativo con cui la Banca d'Italia svolge il servizio di tesoreria (artt. 27 e 28), all'ammodernamento delle procedure e degli strumenti di pagamento utilizzati dalle amministrazioni statali da effettuare prevalentemente con modalità informatiche tracciabili (art. 30), all'integrazione dei dati sui pagamenti tra i sistemi informatici della RGS, dei singoli Ministeri titolari della spesa e della Corte dei conti (art. 30), mediante un nuovo tracciato informatico standard (OPI), ed infine alla semplificazione dell'*iter* di modifica delle norme di riferimento in materia di pagamenti dello Stato (art. 30).

In merito all'innovazione delle procedure e degli strumenti di pagamento utilizzati dalle amministrazioni statali, il citato decreto n. 73 del 2022 modifica profondamente la legge di contabilità generale dello Stato (r.d. n. 2440 del 1923), rivedendo i processi contabili delineati un secolo fa e incentrati sull'utilizzo del contante e su strumenti di gestione, rilevazione e archiviazione di tipo cartaceo. Anzitutto, la trasmissione delle disposizioni di pagamento dello Stato avverrà secondo lo *standard* ordinativo informatico (OPI) previsto dall'articolo 14, comma 8-*bis* della legge 30 dicembre 2009, n. 196. In secondo luogo, nella definizione delle modalità di estinzione dei titoli di spesa, il nuovo art. 55 del r.d. n. 2440 del 1923 rafforza il ricorso ai mezzi di pagamento elettronici, disponendo che le ordinarie modalità di estinzione dei titoli di spesa, pur rimanendo ammesso il pagamento in contanti nel rispetto del limite di somma di volta in volta

vigente, sono: il bonifico, il girofondo di tesoreria e gli altri strumenti di pagamento elettronici disponibili nel sistema dei pagamenti.

Quanto al nuovo articolo 54 del citato r.d. n. 2440 del 1923 (riorganizzazione delle disposizioni di pagamento dello Stato), le nuove tipologie di disposizioni di spesa sono realizzate in due distinte modalità: a valere direttamente sugli stanziamenti di bilancio (ordinatori primari di spesa); a valere su risorse messe a disposizione in tesoreria (ordinatori secondari di spesa). Le tipologie di disposizione utilizzabili sono: mandati informatici emessi dagli ordinatori primari di spesa; ordinativi informatici emessi dagli ordinatori secondari di spesa (a valere sugli stanziamenti di bilancio, tramite aperture di credito, o a valere su fondi disponibili in tesoreria); buoni di prelevamento informatici emessi da ordinatori secondari di spesa; spese fisse telematiche (esclusivamente per le competenze del personale, pensioni e indennità); ordinativi informatici a titolo di anticipazione di tesoreria, ove previsto da legge o autorizzato dalla Ragioneria generale dello Stato; altre disposizioni previste da leggi speciali o da regolamenti.

Quanto poi al nuovo articolo 55 del menzionato r.d. n. 2440 del 1923 (riorganizzazione delle modalità di estinzione dei titoli di pagamento), la riforma ha attuato una netta separazione tra i pagamenti eseguiti a favore di soggetti titolari di conti di tesoreria, rispetto ai pagamenti eseguiti a favore di soggetti non titolari di conti di tesoreria. Per la prima tipologia di beneficiari, i pagamenti si estinguono con girofondi; per la seconda tipologia di destinatari, i pagamenti si estinguono con accredito su conti bancari o postali a titolarità dei beneficiari, o in contanti nei limiti di legge. È prevista un'importante eccezione all'estinzione dei titoli con bonifico con accredito delle somme su un conto bancario: nel caso di sentenze di condanna dell'amministrazione e di impossibilità di acquisire il numero del conto su cui pagare, l'estinzione dei titoli di spesa avverrà previa emissione di un assegno a copertura garantita, da regolamentare nel dettaglio con decreto del MEF di natura regolamentare.

Con i nuovi articoli 54, 55, 57, 58 e 61 del ripetuto r.d. n. 2440 del 1923, sono stati operati molti ammodernamenti terminologici in materia di titoli di spesa, di ordini di accreditamento e di rendicontazione (artt. 54, 55, 57, 58). È stata modificata la responsabilità nella tenuta del conto delle aperture di credito, che passa dall'istituto tesoriere all'Amministrazione titolare della spesa (art. 57). È stato riallineato il termine di presentazione dei rendiconti suppletivi dei funzionari delegati alla parifica della Corte dei conti, riportandolo, come nell'originario testo del r.d. n. 2440 del 1923, al 31 marzo dell'anno successivo a quello di gestione (art. 61).

Quanto poi all'utilizzo degli assegni per l'esecuzione dei pagamenti di cui ai nuovi articoli 55, 66, 67 e 68 sempre del r.d. n. 2440 del 1923, con il nuovo articolo 55 è prevista la possibilità di effettuare i pagamenti con assegni a copertura garantita al ricorrere delle condizioni secondo cui si debba dare esecuzione a provvedimenti giurisdizionali di condanna dell'Amministrazione e non sia possibile acquisire gli estremi del conto di pagamento del beneficiario, mentre, circa le caratteristiche giuridiche dei nuovi assegni (nuovi artt. 66, 67 e 68), risulta fissato che con la consegna dell'assegno al beneficiario si estingue l'obbligazione dell'amministrazione; è prevista poi l'impignorabilità dei fondi posti a garanzia degli assegni a copertura garantita, gli assegni sono emessi sempre con la clausola di intrasferibilità, mentre la comunicazione della giacenza dell'assegno ha valore di offerta reale ai sensi dell'articolo 1209 c.c. ed esonera l'amministrazione da qualsiasi responsabilità per il ritardo nell'incasso.

In merito poi alla revisione del riferimento all'oggetto del controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile, mentre la versione originaria dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 123 del 2011, ai fini del controllo successivo sui rendiconti dei funzionari delegati, faceva riferimento all'ordine di accreditamento come fonte che alimenta sia le gestioni operanti in contabilità speciale, sia quelle in contabilità ordinaria, l'ammodernamento operato consiste nell'adeguamento lessicale del predetto riferimento normativo alla separazione realizzata dalla riforma tra la fonte che alimenta le gestioni operanti in contabilità speciale (mandato informatico) e quella relativa alle gestioni in contabilità ordinaria (ordine di accreditamento). In linea con le nuove tipologie di titoli di spesa, si è ammodernato anche l'articolo mediante la previsione del controllo sulle spese fisse e telematiche.

È da attendersi infine che, nel prosieguo, occorrerà procedere alla ricognizione delle norme secondarie vigenti, alla definizione della bozza di modifica al Regolamento di contabilità generale (R. D. n. 827 del 1924), nonché alla modifica degli altri d.P.R. in materia. Dovrebbe anche essere indispensabile procedere all’emanazione del d.m. di natura regolamentare del Ministero dell’Economia e delle Finanze (circa il *dies a quo* dell’operatività della riforma ReTes), nonché all’emanazione di apposite circolari esplicative del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Ovviamente, occorrerà anche verificare la compatibilità delle norme di rango secondario da ammodernare.

8.2. Osservazioni

Il quadro descritto delinea dunque un intervento di ammodernamento in qualche modo necessitato a seguito dall’avanzare delle nuove tecnologie: da questo punto di vista emerge probabilmente l’esigenza più ampia di riproporre l’art. 50 (delega al Governo per l’adozione di un testo unico delle disposizioni in materia di contabilità di Stato e di tesoreria), di cui alla legge di contabilità, articolo rimasto inattuato. La norma prevedeva al comma 1 che il Governo fosse “delegato ad adottare, ai sensi degli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione e dell’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante un testo unico delle disposizioni in materia di contabilità di Stato nonché in materia di tesoreria”. Il relativo comma 2 prevedeva che il decreto legislativo di cui al comma 1 fosse adottato in base a principi e criteri direttivi concernenti la semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti amministrativi contabili, al fine di assicurare il coordinamento con le vigenti disposizioni in materia di responsabilità dirigenziale; la riorganizzazione dei conti di tesoreria, in modo che essi siano raccordabili con gli schemi classificatori adottati per il bilancio dello Stato; la razionalizzazione della disciplina della tesoreria unica; l’adeguamento della disciplina prevista dalla presente legge e dalla normativa di contabilità pubblica in considerazione del potenziamento della funzione del bilancio di cassa; infine, la modifica o abrogazione espressa delle norme preesistenti incompatibili con le disposizioni della presente legge.

In assenza, peraltro, di norme attuative delle disposizioni in questione, merita di essere messo a fuoco il fatto che le modifiche di cui al cennato art. 55 del r.d. n. 2440 del 2023 ad opera dell’art. 30, comma 1, lettera m), del decreto-legge n. 73 in esame (in materia di modalità con cui si procede alle disposizioni di pagamento delle spese dello Stato a favore dei creditori non titolari di contabilità speciale o di altri conti aperti presso la tesoreria statale) sembrerebbero limitarsi a specificare che tali modalità vengono fissate con decreti ministeriali che d’ora innanzi hanno natura regolamentare. Non risultano chiare, peraltro, le modalità di conciliazione della nuova normativa con il D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367 (regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili).

In argomento, così come su tutte le novelle in materia di contabilità pubblica, si ricorda che l’ordinamento prevede l’attivazione della funzione consultiva della Corte.

9. Forme innovative dell’applicazione dell’obbligo di copertura finanziaria: l’utilizzo del miglioramento del saldo tendenziale di contabilità nazionale ed il peggioramento del saldo di contabilità finanziaria

Nel passato la Corte, nelle annuali Relazioni trimestrali relative al periodo *settembre-dicembre*, ha più volte rimarcato delle perplessità in ordine all’orientamento metodologico espresso dal Governo in riferimento alle varie sessioni di bilancio, nel senso di correlare lo scostamento di cui alla norma in titolo (rispetto agli obiettivi programmatici prima decisi) come riferito al sovrapporsi delle diverse decisioni (nel tempo) di politica di bilancio. Per l’esame al riguardo della questione cfr. il precedente par. 3 (sotto par. 3.1.1).

Il problema dell'interpretazione della norma citata può essere ripreso anche in riferimento alla legislazione ordinaria, per il fatto che, come ampiamente messo in luce dalla Corte nelle *Relazioni quadrimestrali* prima citate e riferite al 2022, i decreti-legge n. 21, 50, 115, 144 e 176 del 2022, in base alle varie Relazioni sullo scostamento a partire da quella del 6 aprile 2022 annessa al DEF 2022 (ed alle relative risoluzioni parlamentari approvative), in riferimento alle grandezze di contabilità nazionale, hanno utilizzato a compensazione il più favorevole sentiero a legislazione vigente in termini nominali emerso in seguito all'aggiornamento delle previsioni, pur in un contesto di peggioramento del saldo strutturale (per la prima Relazione del 6 aprile) e comunque di conferma degli obiettivi programmatici nominali (in tutte le Relazioni): si sarebbero aperti così – in base a tale impostazione – spazi per finanziare un nuovo intervento, che ha trovato, appunto, attuazione con i citati decreti-legge ed il cui importo coincide con la differenza tra i due saldi nominali programmatico e tendenziale, come si evince dalle richiamate risoluzioni parlamentari.

Poiché le citate Relazioni sullo scostamento si richiamavano all'art. 6 della legge n. 243 del 2012, nell'opera di ricostruzione dell'evoluzione anche sul piano fattuale dell'ordinamento contabile si registra così l'emersione di un'ulteriore interpretazione di detta norma da parte del Governo (questa volta riferita, dunque, ad eventi fuori sessione), nel senso che, fermi rimanendo gli obiettivi programmatici nominali e pur in presenza di un peggioramento del saldo strutturale di finanza pubblica, i miglioramenti dei “tendenziali” nominali possono costituire la compensazione di interventi onerosi, entro i limiti dei saldi-obiettivo.

Proprio in riferimento a tale situazione, come già messo in luce nella *Relazione quadrimestrale sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri riferita al periodo settembre-dicembre 2020, attinente ad una fattispecie simile*, la Corte osservava che la descritta soluzione del problema della compensazione di oneri si collocava al di fuori della metodologia tradizionale, volta a garantire la prospettazione di oneri e compensazioni con il medesimo livello di certezza e con un fondamento normativo solido. La particolarità consisteva dunque (nel 2020) nel fatto che il Governo aveva appoggiato la compensazione di interventi onerosi su elementi esterni, come le frequenti ristime in senso migliorativo del “tendenziale” dell'anno in corso, tali da riferirsi ad andamenti che possono a loro volta subire modificazioni nel corso dell'esercizio, come poteva avvenire nel 2020 (analogamente nel 2022), almeno come valutazione *ex ante*. Questo per le compensazioni in termini di contabilità nazionale in attuazione del citato art. 6 della legge n. 243 del 2012.

In riferimento al solo bilancio dello Stato ed alla relativa contabilità finanziaria, la Corte ha poi ricordato, sempre nelle citate *Relazioni*, che – sul piano ordinamentale - è disposto dalla legge di contabilità (art. 17, comma 1-*bis*) il divieto dell'utilizzo del miglioramento del risparmio pubblico a legislazione vigente, nella parte in cui esso derivi (ovvero sia collegabile) da un andamento più favorevole delle entrate. La norma (risalente) trae infatti origine proprio dall'esigenza di far fronte al pericolo di contrapporre ad oneri certi compensazioni con un grado inferiore di certezza, quali quelle derivanti da miglioramenti della previsione a legislazione vigente (cd. “tendenziali”), in quanto tali caratterizzati da elementi di incertezza in connessione ad un numero elevato di variabili. Poiché i citati decreti-legge generano oneri anche riferiti al bilancio dello Stato, proprio per rispettare il suddetto divieto di cui all'art. 17, comma 1-*bis*, della legge di contabilità, il Governo, nel corso dell'esame parlamentare della Relazione (in materia di scostamento) del 26 luglio u.s., ha chiarito che, per evitare un'incongruenza rispetto al dettato della legge di contabilità per il fatto di utilizzare a compensazione miglioramenti del risparmio pubblico (derivanti dal lato delle entrate), si provvede, nei vari provvedimenti legislativi di intervento, a disporre formalmente il peggioramento dei saldi del bilancio dello Stato: la compensazione degli interventi non avviene pertanto, per quest'ultimo verso, utilizzando il citato miglioramento del risparmio pubblico, bensì peggiorando il saldo netto da finanziare. Lo schema si è poi ripetuto.

Al riguardo, la Corte ha osservato che – sul piano formale - la precisazione è stata utile, sia pur retroattivamente ai fini dello scostamento dell'aprile 2022, per non ritenere incongrua la normativa di cui ai decreti-legge menzionati rispetto al dettato della legge di contabilità nei

termini descritti, in riferimento alla contabilità di bilancio (almeno nella misura in cui il miglioramento del risparmio pubblico derivi dalle entrate), ma che, sul piano ordinamentale, comunque rimane l'asimmetria istituzionale di una fattispecie vietata solo per la contabilità finanziaria, asimmetria che probabilmente andrebbe risolta in sede parlamentare allineando i due regimi, ossia estendendo per analogia quello in essere per la contabilità finanziaria a quello relativo alla contabilità nazionale, alla luce della *ratio* del primo, consistente nel fatto di evitare *ex ante* il più possibile coperture basate su stime a fronte di oneri con maggior grado di certezza (almeno per la parte in cui il miglioramento dei "tendenziali" deriva dall'andamento delle entrate). Merita di essere ricordato al riguardo che la descritta asimmetria normativa trova origine nel fatto che la citata normativa in merito alla contabilità finanziaria fu approvata in una fase in cui preminente erano le grandezze finanziarie di cui alla contabilità di bilancio in senso stretto, laddove, a partire dagli anni '90 (come testimonia già la legge n. 208 del 1999), si è determinata un'evoluzione, in connessione soprattutto con la previsione di maggiori poteri in sede comunitaria in materia di finanza pubblica, che ha spostato la metodologia afferente ai saldi-obiettivo di bilancio al conto consolidato delle Pubbliche amministrazioni espresso in termini di contabilità nazionale (da ultimo, SEC 2010).

Milita peraltro nel senso di un'interpretazione estensiva della citata norma di cui al comma 1-*bis* del citato art. 17, per analogia, alla contabilità nazionale il fatto che, sempre a proposito di detto art. 17, già dal 2011 le modalità di copertura ed i relativi riepiloghi nell'apposito allegato di cui al comma 3 di detto articolo hanno assunto a riferimento contestualmente tre contabilità (bilancio, saldo di cassa ed indebitamento netto), insufficiente essendo ormai il riferimento al solo bilancio dello Stato riferito alla contabilità finanziaria, laddove il quadro europeo di regole in materia assume da tempo saldi-obiettivo e regole espressi con riferimento alla contabilità nazionale.

Peraltro, nella fattispecie di cui al 2022, sul piano sostanziale non è risultata chiara la coerenza tra i vari peggioramenti del saldo netto da finanziare, da un lato, disposti dai quattro decreti-legge cd. "aiuti", e la contestuale conferma, dall'altro, nelle varie Relazioni sullo scostamento, dell'indebitamento netto nominale programmatico.

Infine, su un piano più generale attinente ad un profilo più istituzionale, si ricorda che la Corte osservava, nella circostanza riferita al 2020 (il che rimane valido anche per il 2022), che anche per questo verso si rafforza la tendenza verso una divaricazione di fatto dell'obbligo di copertura e di compensazione per la parte afferente all'iniziativa del Governo rispetto a quella riguardante il Parlamento, atteso che solo il primo è in grado di conoscere l'entità e la composizione dell'evoluzione dei vari saldi (si rinvia per il dettaglio alle varie *Relazioni quadrimestrali sulla copertura finanziaria delle leggi di spesa*).

Si ricorda, infine, per completezza di riferimenti, la questione prospettata nell'omologo capitolo sull'ordinamento contabile riferito alla *Relazione alla parifica del rendiconto del bilancio dello Stato 2021*, in merito ad alcune forme innovative dell'applicazione dell'obbligo di copertura finanziaria, in riferimento ad oneri che trovano coerenza con i flussi programmatici di finanza pubblica e che pertanto non vengono sottoposti ad autonoma copertura.

10. Sulla proposta della Commissione europea in materia di nuove regole finanza pubblica: possibili riflessi sull'ordinamento contabile

In data 9 novembre 2022 la Commissione europea ha inviato al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una comunicazione sugli orientamenti per una riforma del quadro di governance economica dell'UE¹².

¹² Commissione europea, Com(2022) 583 final, 9 novembre 2022.

Sull'argomento la Corte è stata sentita con audizione informale il 14 febbraio u.s. presso la Commissione bilancio della Camera dei deputati¹³. Per gli aspetti riferiti ai riflessi sull'ordinamento contabile, nel rinviare al testo per altri profili si ricorda che la Corte, nella circostanza, ha messo in luce il fatto che “il punto è che nella nuova architettura scompare, sostanzialmente, la nozione dell'equilibrio del saldo strutturale di bilancio che nel Fiscal Compact del 2012 costituiva l'architrave dell'ordinamento europeo in materia. La normativa nazionale recepì puntualmente il quadro di regole comunitario, a partire dal testo della Costituzione. Bisogna ora chiedersi se il nuovo scenario, nell'ipotesi che il disegno si traduca nei prossimi mesi in decisioni legislative, non apra prospettive di ripensamento anche dell'ordinamento interno”.

Sempre la Corte, nella medesima circostanza, ha fatto altresì presente che “la modifica del quadro di vincoli di finanza pubblica può costituire, poi, l'occasione per riflettere anche sulle relative conseguenze circa le modalità d'assolvimento dell'obbligo di copertura (art. 81, terzo comma, Cost.), nonché sulle stesse, correlate procedure parlamentari in tema di esame della legge di bilancio e dei disegni di legge ordinari aventi implicazioni finanziarie allo scopo di assistere il quadro di regole europee in ordine al raggiungimento degli obiettivi di bilancio. Nel 2012 non si operò in tal senso. Oggi invece si potrebbe porre la questione proprio per accrescere ulteriormente le possibilità di piena compliance del nostro Paese con i nuovi impegnativi vincoli. In tal caso, nell'ambito di una interpretazione ampia della copertura finanziaria, può essere infatti fatto oggetto di considerazione se la regola della spesa possa comportare ricadute sulle forme di applicazione di tale obbligo, con conseguenze sulla stessa sessione di bilancio. Vero è che si tratta di una regola esistente dal 2012, anche se in una posizione non di primo piano, ma la novità è costituita ora dal fatto che si tratterebbe dell'unico indicatore in base alla bozza di riforma, cui dare eventualmente il dovuto rilievo nell'ordinamento interno. Conviene ricordare, infatti, che la regola della spesa implica che, nell'assolvimento dell'obbligo di copertura, potrebbe non bastare l'equivalenza tra onere e compensazione, ma occorrerebbe porre attenzione anche sulle modalità della singola compensazione, avuto riguardo cioè alla distinzione tra minori spese ovvero nuove o maggiori entrate. In sintesi, le prime sarebbero obbligatorie in caso di avvenuto raggiungimento del tetto di crescita della spesa consentito, se l'onere consiste in una spesa, e le procedure parlamentari potrebbero essere reinterpretate, in questo quadro, in modo da estendere gli attuali vincoli sulla copertura dei testi normativi di volta in volta all'esame, al rispetto del tasso di crescita annuale della spesa (il che vale per la stessa legge di bilancio): ciò sia per i testi iniziali che per i relativi emendamenti. Naturalmente va tenuto conto delle possibilità di manovra sul lato delle entrate”.

Si tratta comunque di un *iter* decisionale – quello relativo alle modifiche del quadro europeo di regole in materia di finanza pubblica – che al momento attende ancora sviluppi, come testimoniano, tra gli altri, la *Comunicazione della Commissione al Consiglio - Orientamenti di politica di bilancio per il 2024 COM(2023) 141 final*, dell'8 marzo 2023, nonché *Consiglio dell'Unione europea-Orientamenti per una riforma del quadro di governance economica dell'UE – Progetto riveduto di conclusioni del Consiglio, 14 marzo 2023 (6995/1/23 rev. 1)*. Come ha ricordato in premessa il DEF, “lo scorso 14 marzo, il Consiglio Ecofin ha approvato una risoluzione che invita la Commissione a presentare in tempi rapidi le relative proposte legislative in modo tale da poterle approvare entro la fine dell'anno”, confermando, dopo aver sintetizzato il contenuto delle proposte e del dibattito in atto, che “il Consiglio sta ancora discutendo gli orientamenti della Commissione, che dovrebbe a breve presentare una proposta legislativa con l'intento di chiudere l'iter legislativo nel 2023” (p. 76).

Si ricorda altresì che il DEF, nel dedicare un apposito *focus* alla riforma della *governance* economica europea e alle linee guida per la programmazione fiscale per il 2024 (p. 76 e ss.), ha in materia, tra l'altro, fatto presente che “nel Consiglio europeo di marzo, gli Stati membri si sono

¹³ Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, audizione informale nell'ambito dell'esame della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla BCE, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sugli orientamenti per una riforma del quadro di governance economica dell'UE-Commissione bilancio della Camera dei deputati. Delibera n. 12/SSRRCO/AUD/2023.

prefissi di concludere l'iter legislativo della riforma in tempi rapidi. Nella sua proposta legislativa di riforma la Commissione dovrà tenere conto delle aree di convergenze e dei punti su cui è ancora necessario il confronto tra gli Stati membri come indicato nelle Conclusioni del Consiglio Ecofin del 14 marzo (poi confermate dal Consiglio europeo del 23 e 24 marzo)" (p. 75).

L'ultimo aggiornamento riguarda il fatto che la Commissione Europea, in data 26 aprile u.s., ha pubblicato il documento "*A proposal for replacing Regulation (EC) No 1466/97 on the strengthening of the surveillance of budgetary positions and the surveillance and coordination of economic policies*", con gli annessi allegati¹⁴, che contempla delle differenze rispetto alla Comunicazione del 9 novembre u.s. e che è comunque destinato ad essere sottoposto ai successivi dibattiti istituzionali previsti dall'ordinamento comunitario.

¹⁴ European Commission COM(2023) 240 final ANNEXES 1 to 7.

L'ORGANIZZAZIONE E IL PERSONALE

1. Considerazioni di sintesi

2. Lo stato di attuazione della riforma della Pubblica amministrazione:

2.1. L'evoluzione del quadro normativo e programmatico; 2.2. Gli interventi di rafforzamento dell'attività amministrativa

3. L'assetto organizzativo delle Amministrazioni statali: *3.1. La Presidenza del Consiglio dei ministri, i Ministeri e le Amministrazioni periferiche dello Stato*

4. L'Agenda per la semplificazione e l'Agenda digitale

5. Il personale delle pubbliche amministrazioni: *5.1. La spesa per redditi da lavoro dipendente nella contabilità nazionale; 5.2. La spesa per redditi da lavoro dipendente nel bilancio dello Stato; 5.3. Consistenza, composizione e costo del personale pubblico secondo i dati del Conto Annuale; 5.4. La contrattazione collettiva; 5.5. Verifiche dell'Ispettorato per la funzione pubblica; 5.6. Le persistenti criticità del pubblico impiego.*

1. Considerazioni di sintesi

Semplificare l'azione amministrativa e le sue procedure, innalzare le competenze dei pubblici dipendenti e aumentarne il numero: sono queste le necessità da tempo avvertite come indispensabili per proseguire nel cammino di rafforzamento dell'efficienza ed efficacia della Pubblica amministrazione e di miglioramento complessivo della capacità amministrativa del Paese, in modo da aumentare l'attrattività dell'Italia nei confronti degli investimenti stranieri e favorire la crescita economica.

Tali obiettivi, inoltre, fanno parte integrante della proposta di Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, approvato dal Consiglio europeo il 13 luglio 2021. In particolare, la prima componente della missione 1 del Piano riguarda la digitalizzazione, l'innovazione e la sicurezza nella PA; attraverso tali attività viene perseguito lo scopo di migliorare la capacità amministrativa a livello centrale e locale; rafforzare i processi di selezione, formazione e promozione dei dipendenti pubblici; incentivare la semplificazione e la digitalizzazione delle procedure amministrative.

Coerentemente, nel corso del 2022, il Governo si è impegnato a dare attuazione a quanto statuito nel PNRR, al fine di rendere i servizi offerti dalla Pubblica amministrazione più efficienti e facilmente accessibili. Il principale strumento individuato per il perseguimento di tale obiettivo è stato l'espansione dell'"infrastruttura digitale", da realizzare accelerando la migrazione al *cloud* delle amministrazioni e l'interoperabilità tra gli enti pubblici, snellendo le procedure e rafforzando le difese di *cybersecurity*. Il PNRR prevede, inoltre, l'estensione dei servizi ai cittadini, favorendo l'accessibilità ed adeguando i processi prioritari delle Amministrazioni centrali agli *standard* condivisi da tutti gli Stati Membri della UE.

Infine, a complemento degli interventi di digitalizzazione e concorrendo ai medesimi obiettivi di produttività, competitività ed equità del sistema economico-sociale, viene perseguito il rafforzamento delle competenze del capitale umano nella PA nonché specifici interventi di supporto per l'acquisizione e l'arricchimento delle competenze digitali da parte dei cittadini.

In maniera coerente e sinergica rispetto a tali obiettivi, si sono sviluppate, nel corso del 2022, le azioni di rafforzamento della capacità amministrativa e di progresso nell'attuazione dell'agenda per la semplificazione e dell'agenda digitale.

Le dette iniziative, poste in essere nell'ambito delle risorse assegnate all'interno del PON "Governance e Capacità Istituzionale" 2014-2020, successivamente integrate con quelle del Programma Operativo Complementare (POC) al medesimo PON, sono state rivolte: al rafforzamento della capacità amministrativa necessaria all'implementazione delle riforme, in sintonia con l'attuazione dell'Agenda digitale italiana; a supportare il rafforzamento della capacità amministrativa dei piccoli comuni; a rafforzare la complementarità degli interventi finanziati dal programma con le riforme e i progetti previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) sul tema della capacità amministrativa.

La stessa Agenda per la semplificazione 2020-2023, a suo tempo predisposta sulla base di quanto previsto dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, nel corso del 2022 è stata aggiornata allo scopo di aumentarne il livello di coerenza e di allineamento con quanto previsto in materia di semplificazione nel PNRR che, infatti, indica l'Agenda come lo strumento principale per l'individuazione, definizione ed attuazione degli interventi di semplificazione.

Sempre all'interno dell'azione complessiva finalizzata a realizzare gli obiettivi previsti dal PNRR – che ha costituito una sorta di costante nell'azione legislativa dell'ultimo anno – si devono inserire le iniziative in tema di riorganizzazione degli apparati ministeriali nonché di aumento del relativo organico.

Significative sono le norme che hanno modificato le strutture di *governance* del PNRR, introdotte dal decreto-legge n. 13 del 2023: oltre alla generale previsione della possibilità di procedere in via semplificata alla riorganizzazione delle strutture a vario titolo interessate nell'attività di attuazione del PNRR, il provvedimento introduce, in particolare, modifiche rilevanti nell'organizzazione delle strutture dedicate al PNRR nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze e della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Sul punto, non può tacersi l'esigenza che l'attuazione di tali norme avvenga senza soluzione di continuità con gli attuali moduli organizzativi, anche per evitare che la fase di avvio delle nuove strutture sia caratterizzata da ritardi e difficoltà, con conseguente rischio di rallentamenti nell'azione amministrativa proprio nel momento centrale della messa in opera di investimenti e riforme.

Un secondo aspetto preso in considerazione dal legislatore, al fine di creare le condizioni per la migliore attuazione del PNRR, attiene al reclutamento ed alla formazione dei pubblici dipendenti. Detto personale, infatti, è stato prevalentemente assunto a seguito di procedure concorsuali per posizioni a tempo determinato. Tale circostanza, congiuntamente all'elevato numero di concorsi, anche per contratti a tempo indeterminato, accavallatisi nel medesimo arco temporale, ha determinato un importante tasso di turn over, con scorrimento delle graduatorie, oramai quasi del tutto esaurite. Ciò ha determinato difficoltà - lamentate dalle stesse amministrazioni - nel garantire la continuità operativa delle strutture che, al contrario, necessiterebbero di un quadro di risorse stabili per tutto l'orizzonte temporale del PNRR. Su tale criticità, è di recente intervenuto il decreto-legge n. 13 del 2023 il quale, all'art. 4, contiene disposizioni finalizzate a garantire che le diverse unità di missione PNRR possano continuare a fruire, senza limitazioni temporali, delle professionalità (personale di livello non dirigenziale) loro assegnate per la realizzazione delle attività di coordinamento istituzionale, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del Piano.

Occorre, peraltro, sottolineare la necessità che l'esigenza di stabilizzazione delle risorse professionali strumentali al PNRR sia coniugata con i principi di accesso al pubblico impiego e di buon andamento, evitando che le medesime procedure si traducano in meccanismi automatici di ingresso e garantendo che gli schemi selettivi rappresentino l'occasione per la valorizzazione del lavoro *medio tempore* svolto dal personale.

Il capitolo si sofferma, come di consueto, su profili quantitativi afferenti la spesa, complessiva e disaggregata, del personale le cui retribuzioni sono poste a carico del bilancio dello Stato, con alcuni confronti rispetto alle dinamiche dei redditi registrate attraverso altre fonti

informative disponibili, rappresentate dai dati di contabilità nazionale e del Conto annuale. Ciascuna delle tre diverse basi di dati messe a confronto consente di analizzare le dinamiche della spesa in relazione ai due distinti fattori che ne determinano le variazioni: l'occupazione e le retribuzioni. Con riguardo all'occupazione i dati più completi sono quelli contenuti nel Conto annuale che consentono di individuare tutte le principali caratteristiche del rapporto di lavoro, sebbene proprio il livello di dettaglio e la capillarità della rilevazione sono alla base della scarsa tempestività (i dati oggi disponibili si fermano all'anno 2021). Di contro, i dati di contabilità nazionale costituiscono uno strumento informativo molto aggiornato, ma con minore livello di analisi nella composizione del dato generale. Anche dal punto di vista del perimetro complessivo dei diversi *database* le differenze sono notevoli: la contabilità nazionale (in conformità alle regole fissate dal Regolamento UE n. 2223/96, che definisce il sistema europeo dei conti SEC) ricomprende nell'ambito dell'aggregato S.13 "Settore amministrazioni pubbliche" una serie di enti ed istituzioni che non rientrano nella rilevazione effettuata dalla Ragioneria generale dello Stato, che fornisce il dato solo con riferimento alla Pubblica amministrazione nel suo complesso; i dati di cassa del conto annuale sono di tipo censuario e come ricordato in precedenza, raccolgono informazioni al massimo livello di disaggregazione; i dati di bilancio, infine, sono riferiti al solo personale delle Amministrazioni statali in senso stretto.

Nelle conclusioni, si confermano alcuni dei principali nodi ancora irrisolti che attengono principalmente ai profili qualitativi del capitale umano presente nelle Pubbliche amministrazioni, accompagnati, in alcuni casi, anche dalla necessità di rivedere i modelli organizzativi di alcuni settori della Pubblica amministrazione nei quali il processo di digitalizzazione dei servizi ha necessità di essere implementato, soprattutto attraverso una adeguata pianificazione degli investimenti resi oggi possibili grazie ai fondi del PNRR.

2. Lo stato di attuazione della riforma della Pubblica amministrazione

2.1. L'evoluzione del quadro normativo e programmatico

L'innalzamento delle competenze dei pubblici dipendenti e l'aumento del relativo numero, al fine di migliorare la capacità amministrativa del Paese, costituisce parte integrante della proposta per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, approvata dal Parlamento italiano e comunicata alla Commissione Europea il 5 maggio 2021, poi approvata il 13 luglio 2021 con decisione del Consiglio conforme alla proposta della Commissione¹.

Gli obiettivi di *policy* e gli interventi del Piano sono connessi a sei missioni: digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo; rivoluzione verde e transizione ecologica; infrastrutture per una mobilità sostenibile; istruzione e ricerca; inclusione e coesione; salute. La prima componente della Missione 1 del Piano riguarda, in particolare, la digitalizzazione, l'innovazione e la sicurezza nella PA; la proposta di riforma si prefigge lo scopo di migliorare la capacità amministrativa a livello centrale e locale; rafforzare i processi di selezione, formazione e promozione dei dipendenti pubblici; incentivare la semplificazione e la digitalizzazione delle procedure amministrative.

Coerentemente, nel corso del 2022 il Governo ha profuso un particolare impegno per dare attuazione a quanto statuito all'interno del PNRR, al fine di rendere i servizi offerti dalla Pubblica

¹ Già nel Programma nazionale di riforma (PNR), approvato nel luglio 2020, veniva considerato obiettivo prioritario per la produttività e l'efficienza della Pubblica amministrazione la semplificazione amministrativa, attraverso lo strumento dell'Agenda per la semplificazione (di cui il d.l. 76/2020 prevede l'aggiornamento per il triennio 2020-2023), con la quale predisporre un pacchetto di azioni rapide, che prevedessero la collaborazione tra Governo, Regioni, Province autonome ed Enti locali, la raccolta delle migliori pratiche, insieme ad un riordino della normativa risultata sovrapposta e frammentata. Per contrastare i gravi effetti economici dell'epidemia da Covid-19, allo scopo di studiare politiche di rilancio per il Paese, un Comitato di esperti aveva emanato il Rapporto "Iniziative per il Rilancio – Italia 2020-2022", nell'ambito del quale venivano indicate sei aree di azione, tra le quali è ricompresa la Pubblica amministrazione. Nell'ambito della PA, il Piano individuava quattro macroaree su cui bisogna intervenire: 1) semplificazione e velocizzazione delle procedure; 2) trasformazione digitale; 3) investimento nel capitale umano della PA; 4) digitalizzazione della sanità pubblica.

amministrazione più efficienti e facilmente accessibili. Lo strumento individuato è l'espansione dell'"infrastruttura digitale", accelerando la migrazione al *cloud* delle amministrazioni e l'interoperabilità tra gli enti pubblici, snellendo le procedure in base al principio *once only* (secondo il quale le Pubbliche amministrazioni devono evitare di chiedere a cittadini ed imprese informazioni già fornite in precedenza) e rafforzando le difese di *cybersecurity*. Dall'altro lato, il PNRR prevede un'estensione dei servizi ai cittadini, migliorandone l'accessibilità ed adeguando i processi prioritari delle Amministrazioni centrali agli *standard* condivisi da tutti gli Stati Membri della UE. A questo sforzo sul lato dell'offerta, da parte della PA, di un servizio digitale si accompagnano, nell'intenzione del legislatore, interventi di supporto per l'acquisizione e l'arricchimento delle competenze digitali da parte dei cittadini. Infine, a complemento degli interventi di digitalizzazione e concorrendo ai medesimi obiettivi di produttività, competitività ed equità del sistema economico-sociale, la Componente 1 si prefigge il rafforzamento delle competenze del capitale umano nella PA e una drastica semplificazione burocratica.

Ai processi finalizzati a migliorare l'efficienza, efficacia ed economicità della Pubblica amministrazione sono riconducibili, all'interno delle linee programmatiche articolate nel PNRR, 11 *milestone* e 5 *target* (tutti rientranti nella M1C1) per un ammontare complessivo di risorse pari a 1,3 miliardi.

L'azione finalizzata a realizzare gli obiettivi previsti dal PNRR ha costituito una sorta di costante nell'azione legislativa degli ultimi anni.

Significative sono le norme che hanno introdotto modifiche nelle strutture di governance del PNRR introdotte dal decreto-legge n. 13 del 2023; in particolare, al fine di rendere più efficiente il coordinamento delle attività di gestione, nonché di consentire il monitoraggio, la rendicontazione ed il controllo degli interventi del PNRR, le Amministrazioni titolari, con i regolamenti di organizzazione adottati secondo le modalità previste dall'art. 13, comma 1, d.l. n. 173/2022, possono procedere, senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali già assegnate, alla riorganizzazione della struttura di livello dirigenziale generale ovvero dell'unità di missione di livello dirigenziale generale preposta allo svolgimento di tali attività, anche mediante il trasferimento totale o parziale delle funzioni e delle attività attribuite all'unità di missione istituita ad altra struttura di livello dirigenziale generale individuata tra quelle già esistenti. In tale ultima ipotesi, si deve provvedere alla corrispondente assegnazione alla struttura dirigenziale di livello generale delle risorse umane, finanziarie e strumentali attribuite all'unità di missione, così da garantire la neutralità finanziaria della riorganizzazione operata (art. 1, comma 1).

Sono, inoltre, previste modifiche rilevanti nell'organizzazione delle strutture dedicate al PNRR nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché nell'ambito del Ministero del turismo.

In merito all'importante azione di riorganizzazione, consentita o disposta direttamente dal decreto-legge n. 13 del 2023, la Corte² ha avuto modo di sottolineare l'esigenza che la relativa attuazione avvenga senza soluzione di continuità con gli attuali moduli organizzativi; ciò al fine di evitare che la fase di avvio delle nuove strutture sia caratterizzata da tempistiche e difficoltà simili a quelle già segnalate con riferimento alla costituzione delle attuali Unità di missione³, con conseguenti rischi di rallentamenti nell'azione amministrativa proprio nel momento centrale della messa in opera di investimenti e riforme.

Un secondo aspetto preso in considerazione dal legislatore, al fine di creare le condizioni per la migliore attuazione del PNRR, attiene al reclutamento ed alla formazione dei pubblici dipendenti.

² Si veda la Relazione sullo stato di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), adottata dalle SSRR di questa Corte ai sensi dell'art. 7, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, con delibera n. 15 del 16 marzo 2023.

³ Si veda Sezioni riunite in sede di controllo, delib. n. 4/2022.

Nell'ultimo *Country Report Italy 2022*, la Commissione europea⁴, pur dando atto della bontà delle scelte effettuate con il PNRR al fine di rafforzare l'efficacia dell'azione della PA, in chiave di rilancio dell'intero sistema Paese, evidenzia che “la capacità amministrativa dell'Italia rimane problematica, in particolare a livello locale. L'Italia registra una percentuale di dipendenti pubblici con un'istruzione terziaria inferiore alla media UE. Gli investimenti limitati nella formazione ostacolano il miglioramento delle competenze. Con circa la metà del personale che andrà in pensione nei prossimi 15 anni, la forza lavoro del settore pubblico italiano è una delle più anziane (il 34,1 per cento dei lavoratori rientra nella fascia di età tra i 55 e i 74 anni)”.

Nei medesimi sensi si è espressa questa Corte, in sede di Relazione sullo stato di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)⁵. In particolare, la Corte ha evidenziato, quale criticità comune in molte delle amministrazioni esaminate, la mancanza di stabilità del personale non dirigenziale impiegato nelle differenti unità. Detto personale, infatti, è stato prevalentemente assunto a seguito di procedure concorsuali per posizioni a tempo determinato⁶. Tale circostanza, congiuntamente all'elevato numero di concorsi, anche per contratti a tempo indeterminato, accavallatisi nel medesimo arco temporale, ha determinato un importante tasso di turn over, con scorrimento delle graduatorie, oramai quasi del tutto esaurite. Ciò ha determinato le difficoltà lamentate dalle amministrazioni nel garantire la continuità operativa delle strutture che, al contrario, necessiterebbero di un quadro di risorse stabili per tutto l'orizzonte temporale del PNRR. Su tale criticità, è di recente intervenuto il decreto-legge n. 13 del 2023 il quale, all'art. 4, contiene disposizioni finalizzate a garantire che le diverse unità di missione PNRR possano continuare a fruire, senza limitazioni temporali, delle professionalità (personale di livello non dirigenziale) loro assegnate per la realizzazione delle attività di coordinamento istituzionale, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del Piano; in particolare, è prevista la possibilità di procedere, a decorrere dal 1 marzo 2023 e nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, alla stabilizzazione nei propri ruoli del personale che abbia prestato servizio continuativo per almeno ventiquattro mesi nella qualifica ricoperta, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta.

Ancora una volta, occorre sottolineare la necessità che, come specificato dalla norma, le esigenze di stabilizzazione delle risorse professionali strumentali al PNRR siano coniugate con i principi di accesso al pubblico impiego e di buon andamento, evitando che le procedure di stabilizzazione si traducano in meccanismi automatici di ingresso e garantendo che gli schemi selettivi rappresentino l'occasione per la valorizzazione del lavoro *medio tempore* svolto dal personale.

⁴ *Country Report Italy 2022*, pubblicato dalla Commissione europea il 23 maggio 2022.

⁵ Si veda la già citata Relazione sullo stato di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), adottata dalle SSRR di questa Corte ai sensi dell'art. 7, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, con delibera n. 15 del 16 marzo 2023.

⁶ L'ampliamento delle capacità assunzionali dell'amministrazione ha formato oggetto degli interventi approvati nel 2021 in tema di PA (d.l. n. 44/2021 e d.l. n. 80/2021). Tali interventi, peraltro, hanno reso possibile, da una parte, l'avvio, sotto l'aspetto funzionale all'attuazione del PNRR, delle procedure di reclutamento del personale pubblico attraverso concorsi ordinari per le assunzioni a tempo indeterminato e le selezioni per i profili richiesti per l'attuazione del Piano; dall'altra, la semplificazione di taluni *iter* procedurali. Sono stati assunti, quindi, 500 funzionari al MEF e nelle altre Amministrazioni centrali per la governance e la rendicontazione degli investimenti, e 8.171 addetti all'Ufficio del processo per assistere il giudice nello smaltimento dell'arretrato e nella velocizzazione dei procedimenti. Inoltre, a fine 2021, sono stati selezionati attraverso il portale InPA 1.000 professionisti ed esperti per sostenere le Regioni nella semplificazione delle procedure complesse legate all'attuazione del PNRR, come previsto dal decreto-legge n. 80 del 2021 all'art. 9. A tal fine, è stato emanato dapprima il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 14 ottobre 2021 che ha disciplinato le procedure per l'istituzione degli elenchi di professionisti e poi, con il dPCM 12 novembre 2021, sono state ripartite le risorse, pari a 320,3 milioni, alle Regioni, per finanziare tale intervento. Di particolare interesse sono le misure introdotte dal decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 che reca “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle Pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”. Il provvedimento amplia notevolmente le facoltà assunzionali della PA, sia pure favorendo un ampio ricorso a contratti a tempo determinato ovvero a specifici incarichi professionali, finalizzati al perseguimento di determinate finalità (la realizzazione dei progetti previsti dal PNRR, ovvero la connessa attività di coordinamento, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo).

2.2. Gli interventi di rafforzamento dell'attività amministrativa

In maniera coerente e sinergica rispetto all'azione di attuazione del PNRR, si sono sviluppate, nel corso del 2022, le consuete azioni di rafforzamento della capacità amministrativa e di progresso nell'attuazione dell'agenda per la semplificazione e dell'agenda digitale.

Il Dipartimento della funzione pubblica è individuato come Organismo Intermedio (OI) del PON "Governance e Capacità Istituzionale" 2014-2020 con delega sottoscritta il 4 agosto 2015 con l'Agenzia per la Coesione Territoriale, successivamente integrata con Atto aggiuntivo del 2 dicembre 2022, grazie al quale il ruolo di Organismo Intermedio viene esteso al Programma Operativo Complementare (POC) al PON "Governance" 2014-2020, con una dotazione complessiva di oltre 436,5 milioni.

Le iniziative poste in essere nell'ambito delle risorse assegnate sono volte a dare attuazione alla strategia finalizzata: al rafforzamento della capacità amministrativa per l'implementazione delle riforme rivolte al settore pubblico, in modo integrato con l'attuazione dell'Agenda digitale italiana; a supportare il rafforzamento della capacità amministrativa dei piccoli comuni; ad arricchire la qualità del quadro attuativo e strategico del PON "Governance"; ad accelerare l'avanzamento procedurale e finanziario del Programma.

Le risorse mobilitate nel periodo 2016-2022 ammontano complessivamente a circa 420 milioni di euro. Attualmente, considerando anche gli interventi di Assistenza Tecnica volti a garantire il corretto funzionamento dei processi attuativi del PON, l'Organismo Intermedio DFP ha attivato complessivamente 31 interventi progettuali, per un ammontare complessivo di oltre 320 milioni di euro - di cui 16 gestiti dal Dipartimento nel ruolo di beneficiario (cd. "operazioni a titolarità") per un importo pari a circa 90 milioni di euro e ulteriori 15 progetti affidati ad Amministrazioni beneficiarie esterne ("operazioni a regia"), per un importo pari a circa 230 milioni di euro. A questi, si aggiungono ulteriori tre interventi finanziati nell'ambito del POC e di cui il Dipartimento è beneficiario, per un importo pari a 8,7 milioni di euro.

A fronte delle risorse complessivamente ammesse a finanziamento dal Dipartimento (pari, per l'appunto, a 320 milioni di euro) il valore della spesa sostenuta e rendicontata (dati aggiornati al 31 dicembre 2022), tramite la presentazione delle Dichiarazioni di spesa da parte dell'Organismo Intermedio all'Autorità di Gestione del Programma, e dunque certificabile attraverso la presentazione di domande di rimborso alla Commissione europea, ammonta complessivamente a circa 154 milioni di euro.

I principali ambiti di attuazione nel 2022 del PON "Governance" attengono alla trasparenza, alla capacità amministrativa ed alla riduzione degli oneri regolatori.

Con riferimento al primo ambito, sono state attribuite risorse aggiuntive pari a 1,5 milioni all'intervento "*Linea Amica*" (a fronte di un finanziamento iniziale di 1,45 milioni). Il progetto, a titolarità del Dipartimento della funzione pubblica, rappresenta l'attualizzazione dell'iniziativa omonima avviata nel 2009. L'obiettivo dell'intervento è quello di realizzare un efficace servizio di comunicazione digitale integrata dedicato al supporto delle Pubbliche amministrazioni in relazione alle innovazioni normative introdotte e alle opportunità offerte dal PNRR, a supporto delle iniziative di monitoraggio del Dipartimento verso le Pubbliche amministrazioni e al rapporto delle stesse con imprese e cittadini. Dal punto di vista operativo, le attività prevedono la realizzazione di a) un centro di supporto e assistenza sui servizi digitali; b) un *network* delle amministrazioni *partner* di "*Linea Amica*" e supporto su servizi digitali e PNRR; c) la realizzazione tecnologica degli strumenti innovativi di comunicazione; d) il monitoraggio delle Pubbliche amministrazioni.

Con riferimento al secondo ambito di *policy* (Rafforzamento della capacità amministrativa), nell'ambito del progetto complesso "*Rafforzamento della capacità amministrativa dei piccoli Comuni*", già programmato nel 2021, è stata stipulata una convenzione con l'ente *in house* Formez PA – per un importo pari a 20 milioni di euro – per la realizzazione del progetto "*FAST – Piccoli comuni*", finalizzato a rafforzare gli investimenti per agevolare la "transizione amministrativa" e la "transizione digitale" dei Comuni con meno di 5.000 abitanti. Il progetto prevede: a) l'accompagnamento degli enti locali nel processo di digitalizzazione

attraverso una serie di azioni formative e di accompagnamento “*on the job*”, con l’obiettivo primario di sostenere lo sviluppo delle competenze dei dipendenti; b) supportare i Comuni nell’implementazione di processi di semplificazione amministrativa, con particolare riferimento alle procedure autorizzatorie.

Infine, con riferimento al terzo ambito (Riduzione degli oneri regolatori), il Dipartimento ha proceduto alla rimodulazione del progetto “*Delivery Unit nazionale*” e conseguentemente a formalizzare un atto aggiuntivo alla convenzione in essere con il Formez PA (stipulata in data 8 agosto 2020) per ulteriori 348,4 mila euro. Tale rimodulazione si è resa necessaria per allineare il progetto all’Agenda per la semplificazione 2020-2026, così come modificata dalla Conferenza unificata tra Governo, Regioni, Province autonome ed Enti locali nel maggio 2022, in coerenza con quanto previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza in materia di semplificazione e riduzione degli oneri.

A seguito dell’entrata in vigore delle disposizioni di cui all’articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante “*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia*”, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è stata introdotta una significativa innovazione nel panorama inerente il ciclo della *performance*, istituendo un nuovo strumento di pianificazione e programmazione, il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), che intende assorbire ed integrare, tra gli altri, i contenuti del Piano della *performance* e del Piano Organizzativo sul Lavoro Agile. La normativa secondaria è stata completata con la pubblicazione in data 30 giugno 2022 del d.P.R. 24 giugno 2022, n. 81 “*Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione*” e con l’adozione del Decreto 30 giugno 2022, n. 132, adottato dal Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro per l’Economia e le finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, recante la definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione.

Con riferimento al sub-investimento PNRR 2.2.5 “*Amministrazione Pubblica orientata ai risultati*”, è stato elaborato un investimento di 16,6 milioni di euro finalizzato a rafforzare la capacità di programmazione strategica delle pubbliche amministrazioni, anche stimolandone la comparabilità, mediante l’individuazione di *Key Performance Indicator (KPI)*, nonché a favorire il coinvolgimento dei cittadini nel processo di programmazione e valutazione delle *performance*. Il progetto interviene, inoltre, a consolidare il ruolo degli Organismi indipendenti di valutazione (OIV), aumentandone l’indipendenza e rafforzandone le competenze. L’intervento prevede, infine, la completa digitalizzazione del processo di programmazione e valutazione della *performance*, attraverso una serie di azioni di reingegnerizzazione e implementazione dell’attuale Portale della *performance*, anche in attuazione delle nuove disposizioni di cui all’art. 6 del decreto-legge n. 80 del 2021 che ha introdotto il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO).

3. L’assetto organizzativo delle Amministrazioni statali

3.1. La Presidenza del Consiglio dei ministri, i Ministeri e le Amministrazioni periferiche dello Stato

Il decreto-legge n. 173 dell’11 novembre 2022, convertito nella legge n. 204 del 16 dicembre 2022, ha apportato alcune puntuali modifiche alla denominazione e alla funzione di taluni ministeri (materia sulla quale era recentemente intervenuto il decreto-legge n. 22 del 1° marzo 2021, convertito con legge n. 55/2021, che aveva modificato il numero dei ministeri - portandolo da 14 a 15, con l’istituzione del Ministero del turismo, scorporando le funzioni in materia di turismo dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo⁷ - nonché la

⁷ Nel 2019 i Dicasteri erano 13, diventati 14 nel 2020, con il decreto-legge 1/2020 che ha istituito il Ministero dell’istruzione e il Ministero dell’università e della ricerca e ha soppresso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (MIUR).

denominazione e le funzioni di alcuni di essi⁸). Il provvedimento del 2022 confermando il numero complessivo dei dicasteri in 15, ha modificato, però, la denominazione di 5 di essi (art. 1 del decreto-legge n. 173 del 2022)⁹. Per semplificare e sveltire le procedure di riorganizzazione, i regolamenti di organizzazione dei ministeri possono essere adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, fino al 30 giugno 2023¹⁰.

Iniziando tale analisi dall'assetto organizzativo della PCM, si può osservare che questa non ha subito, nel corso del 2022, significative modifiche delle strutture generali, Dipartimenti ed Uffici autonomi, che lo compongono. Il nuovo Governo, insediatosi nell'ottobre 2022, non ha variato la struttura organica ed ha prorogato l'operatività delle strutture di missione già operanti nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri nel 2021 con alcune modifiche di compiti e di personale. A seguito di quanto previsto dal decreto-legge n. 36 del 2022 (convertito con legge 79/2022)¹¹ "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)", è stato emanato il dPCM 12 luglio 2022, con cui sono state apportate modifiche al dPCM 1° ottobre 2012, relative all'articolazione interna dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità e all'istituzione dell'Ufficio per le politiche spaziali e aerospaziali. Con dPCM 3 marzo 2023 è stata disposta, oltre alla ridenominazione da uffici in Dipartimenti sia per le politiche in favore delle persone con disabilità sia per il programma di Governo, anche la rideterminazione delle dotazioni organiche dirigenziali rispetto a quelle previste dal dPCM 1° ottobre 2012 e successive modifiche¹², con una variazione in aumento pari a due posizioni di livello generale e a sei posizioni di livello non generale, a decorrere dal 1° maggio 2022, data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 36 del 2022, e a un'ulteriore posizione di livello generale, a decorrere dal 30 giugno 2022, data di entrata in vigore della legge di conversione. Il citato dPCM ha disposto un'ulteriore modifica, istituendo, nell'ambito del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, una segreteria tecnica per le esigenze della Cabina di regia¹³ per

⁸ L'esame delle innovazioni relative alla struttura organizzativa dell'Amministrazione non può essere disgiunto da quella delle misure di rafforzamento delle attività, degli strumenti di analisi e monitoraggio della spesa pubblica e dei processi di revisione e valutazione della stessa, nonché della programmazione finanziaria dei diversi Dicasteri, di cui agli artt. 9, comma 8, del decreto-legge 152 del 2021 e 22-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per la cui più puntuale analisi si rinvia al capitolo Ordinamento contabile, paragrafo 6.

⁹ La denominazione del Ministero dello sviluppo economico è divenuta Ministero delle imprese e del made in Italy; quella del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è divenuta Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste; quella del Ministero della transizione ecologica è divenuta Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica; quella del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è divenuta Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; quella del Ministero dell'istruzione è divenuta Ministero dell'istruzione e del merito.

¹⁰ L'articolo 13 d.l. 173/2022, al fine di semplificare e accelerare le procedure per la riorganizzazione di tutti i ministeri, ha previsto, fino al 30 giugno 2023, che i regolamenti di organizzazione siano adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri con richiesta di parere del Consiglio di Stato.

¹¹ Si segnalano le modifiche organizzative recate dalle seguenti disposizioni: art. 9, comma 3, in tema di attuazione della delega in tema di disabilità; art. 12, relativamente al potenziamento della Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA), il cui assetto è stato adeguato con delibera del Presidente SNA del 1° settembre 2022 (dPCM 29/9/2022); art. 31, per le attività di supporto della PCM ai programmi spaziali e aerospaziali.

¹² La vigente dotazione organica del ruolo dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri risulta determinata da ultimo, con dPCM 5 febbraio 2021, in 96 posizioni di dirigente di prima fascia (consigliere) e in 168 posizioni di dirigente di seconda fascia (referendario) e, per quanto riguarda il ruolo speciale della Protezione civile, in 11 posizioni di dirigente di prima fascia e 34 posizioni di dirigente di seconda fascia.

¹³ La Cabina di regia per la determinazione dei LEP, istituita presso la PCM (art. 1, comma 792 LB 2023) è presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri, che può delegare il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, e a essa partecipano, oltre al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, il Ministro dell'economia e delle finanze, i Ministri competenti, oltre che i Presidenti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, dell'UPI e dell'ANCI

la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) concernenti i diritti civili e sociali¹⁴.

Il decreto-legge 24 febbraio 2023 n. 13 (convertito in legge n. 41 del 21 aprile 2023) ha modificato la *governance* del PNRR, disegnata dal decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, attraverso l'istituzione di due organismi: la Struttura di missione PNRR presso la PCM (art. 2), attiva sino al 31 dicembre 2026, e l'Ispettorato generale per il PNRR, costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze (art. 1), che sostituisce il Servizio centrale per il PNRR. Inoltre, si prevede che le altre Amministrazioni centrali possano riorganizzare le unità di missione di livello dirigenziale generale, preposte allo svolgimento delle attività legate al PNRR (art. 1, comma 1). Si prevede, poi, la soppressione del Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale (art. 1, comma 4, lett. g), le cui funzioni sono trasferite alla Cabina di regia.

Alla struttura di missione PNRR presso la PCM, alla quale sono trasferiti i compiti e le funzioni attribuiti alla Segreteria tecnica istituita con il precedente decreto-legge n. 77 del 2021, è preposto un coordinatore ed è articolata in quattro direzioni generali. La Struttura di missione PNRR provvede, in particolare, allo svolgimento delle seguenti attività:

a) assicura il supporto all'Autorità politica delegata in materia di PNRR per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo relativamente all'attuazione del Piano;

b) assicura e svolge le interlocuzioni con la Commissione europea quale punto di contatto nazionale per l'attuazione del PNRR, nonché per la verifica della coerenza dei risultati derivanti dall'attuazione del Piano e gli obiettivi e i traguardi concordati a livello europeo, fermo quanto previsto dall'art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

c) in collaborazione con l'Ispettorato generale per il PNRR, verifica la coerenza della fase di attuazione del PNRR, rispetto agli obiettivi programmati, e provvede alla definizione delle eventuali misure correttive ritenute necessarie;

d) sovrintende allo svolgimento dell'attività istruttoria relativa alla formulazione delle proposte di aggiornamento ovvero di modifica del PNRR ai sensi dell'art. 21 del regolamento (UE) 2021/241;

e) assicura, in collaborazione con l'Ispettorato generale per il PNRR, lo svolgimento delle attività di comunicazione istituzionale e di pubblicità del PNRR, anche avvalendosi delle altre strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri.

La struttura di missione della PCM per il PNRR è composta da un contingente di nove unità dirigenziali di livello non generale e di cinquanta unità di personale non dirigenziale, individuato anche tra il personale di altre Amministrazioni pubbliche, ordini, organi, enti o istituzioni, che è collocato in posizione di comando o fuori ruolo, un contingente di esperti e la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato¹⁵. La definizione di tale contingente avverrà con dPCM.

L'Ispettorato generale per il PNRR presso il Ministero dell'Economia e delle finanze, invece, si articola in otto uffici di livello dirigenziale non generale e, per l'esercizio dei propri compiti, può avvalersi del supporto di società partecipate dallo Stato, raccordandosi con le altre strutture centrali e territoriali della Ragioneria generale dello Stato. A tale scopo, sono istituite presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sei posizioni di funzione dirigenziale di livello non generale di consulenza, studio e ricerca per le esigenze degli Ispettorati competenti.

I dati riferiti alla consistenza della compagine del personale di cui si avvale la PCM, evidenziano, nel raffronto tra gli anni 2021 e 2022, una diminuzione della consistenza del numero complessivo delle unità di personale dirigenziale con l'indicazione di una scoperta di 106 posti

¹⁴ La legge di bilancio 2023 (legge 197/2022) ha instaurato un collegamento diretto tra la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e l'attuazione dell'autonomia regionale differenziata, cioè la realizzazione del processo di attribuzione di forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni ordinarie nelle materie di legislazione concorrente e in alcune materie di legislazione esclusiva dello Stato.

¹⁵ È previsto che il reclutamento del personale avverrà attraverso lo scorrimento di graduatorie del concorso che ha previsto il reclutamento di 500 unità di personale (eventualmente integrabili a ulteriori 300 unità).

in riferimento all'anno 2022 ed una scopertura pari a 617 unità relativamente al personale non dirigenziale nell'anno 2022.

Di seguito si riportano gli interventi organizzativi attuati nei vari ministeri nel corso del 2022 e del 2023.

In relazione al MEF, oltre all'Ispettorato generale per il PNRR di cui si è detto prima, nel corso del 2022 è stato emanato il dPCM n. 100 del 22 giugno 2022 “Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze”, resosi necessario in seguito all'emanazione della disciplina sul PNRR. Con tale regolamento sono state rideterminate le dotazioni organiche dei dirigenti di seconda fascia, che sono passate dalle 606 del 2021 alle 665 dal 1° ottobre 2022, in cui non sono ricompresi i posti di fuori ruolo istituzionale. Sull'assetto organizzativo del MEF è successivamente intervenuto il d.m. 31 maggio 2022 “Individuazione degli uffici territoriali del Ministero dell'economia e delle finanze e definizione dei relativi compiti” e la legge n. 130 del 31 agosto 2022 recante “Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari”. Il d.m. 31 maggio 2022 ha individuato l'articolazione delle Ragionerie territoriali dello Stato e degli uffici di segreteria delle Commissioni tributarie e ne ha definito i relativi compiti. La legge 130/2022 recante disposizioni volte a professionalizzare il giudice tributario e a ridurre la durata del processo tributario, in linea con la riforma delle commissioni tributarie prevista dal PNRR, ha previsto, inoltre, la modifica della denominazione delle commissioni tributarie in Corti di giustizia tributaria (di primo e secondo grado). Al 31 dicembre 2022, la dotazione organica del MEF risulta composta da 84 dirigenti di prima fascia, 687 dirigenti di seconda fascia¹⁶ e da 11.799 unità di personale amministrativo¹⁷. Nel marzo 2023, è stato presentato in Consiglio dei Ministri un nuovo regolamento di organizzazione del MEF, attualmente al vaglio del Consiglio di Stato, con il quale si prevede l'istituzione di un nuovo dipartimento (“Dipartimento dell'economia”), a cui vengono attribuite competenze in materie di interventi finanziari nell'economia (tra gli altri nei settori delle infrastrutture, garanzie pubbliche, sostegno sociale e all'*export*), valorizzazione del patrimonio pubblico e gestione delle partecipazioni societarie dello Stato e tutela degli attivi strategici, con contestuale passaggio al nuovo dipartimento delle direzioni “VI Interventi finanziari in economia” e “VII Valorizzazione del Patrimonio pubblico”, facenti attualmente parte del Tesoro. Al Dipartimento del Tesoro spetteranno le competenze sulla programmazione economico finanziaria, la gestione del debito pubblico, i rapporti finanziari europei e internazionali, la regolamentazione e vigilanza finanziaria, con l'istituzione di una nuova Direzione per i rapporti con gli investitori e istituzioni finanziarie. Il nuovo regolamento disciplinerà anche il nuovo Ispettorato generale del PNRR, istituito nell'ambito del dipartimento della Ragioneria.

Il decreto-legge n. 13/2023 ha istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, in luogo del Servizio centrale per il PNRR, un ufficio centrale di livello dirigenziale generale, denominato “Ispettorato generale per il PNRR”, con compiti di coordinamento operativo sull'attuazione, gestione finanziaria e monitoraggio del PNRR, nonché di controllo e rendicontazione all'Unione europea ai sensi degli artt. 22 e 24 del regolamento (UE) 2021/241, conformandosi ai relativi obblighi di informazione, comunicazione e di pubblicità. L'Ispettorato è, inoltre, responsabile della gestione del Fondo di rotazione del *Next Generation* EU-Italia e dei connessi flussi finanziari, nonché della gestione del sistema di monitoraggio sull'attuazione delle riforme e degli investimenti del PNRR, assicurando il necessario supporto tecnico alle Amministrazioni centrali titolari di interventi, nonché alle Amministrazioni territoriali responsabili della relativa attuazione.

¹⁶ Sull'incremento della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia sono intervenuti l'art. 21-*bis*, comma 3 del decreto-legge n. 4 del 2022, l'art. 12, comma 1-*bis* del decreto-legge n. 68 del 2022 e l'art. 1, comma 11 della legge n. 130/2022.

¹⁷ L'incremento della dotazione organica si rinviene nell'art. 44, comma 1 della legge n. 238/2021 e nell'art. 21-*bis*, comma 3 del d.l. n. 4/2022.

Nello svolgimento delle funzioni ad esso assegnate, l'Ispettorato si raccorda con le altre strutture centrali e territoriali della Ragioneria generale dello Stato. Queste ultime concorrono al presidio dei processi amministrativi, al monitoraggio anche finanziario degli interventi del PNRR e al supporto alle Amministrazioni centrali e territoriali interessate per gli aspetti di relativa competenza.

Nel 2022, il modello organizzativo del Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT -ex Sviluppo economico) è rimasto identico a quello delineato dal dPCM n. 149 del 29 luglio 2021, secondo il quale il Dicastero è articolato in nove Direzioni generali, coordinate da un Segretario generale, nonché in centoquattro uffici dirigenziali di secondo livello, di cui sei sono attribuiti presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, uno presso l'Organismo indipendente di valutazione della *performance* (OIV) e cinque per funzioni di studio, ispettive e di consulenza. Il Segretariato generale è stato interessato da un processo di riassetto, mediante l'istituzione al proprio interno dell'Unità di missione per l'attuazione del PNRR, definita ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge n. 77 del 2021, nonché dell'Unità di missione che supporta il Garante per la sorveglianza dei prezzi e per l'espletamento di attività istruttorie, analisi, valutazione ed elaborazione dei dati in materia di trasparenza dei prezzi. Sempre nell'ambito del Segretariato generale, nel 2022 è stata istituita una segreteria tecnica per garantire il supporto tecnico-operativo al Comitato interministeriale per l'attrazione degli investimenti esteri (art. 25, comma 2 del d.l. n. 50/2022), coordinata da un dirigente non generale e da personale già in servizio, senza nuovi oneri per la finanza pubblica. Alla segreteria tecnica sono attribuiti, tra l'altro, i compiti inerenti alla ricognizione di potenziali investitori strategici esteri, all'elaborazione di proposte di investimento strutturate, all'adozione di metodologie uniformi, alla definizione di indicatori di *performance*, all'implementazione di banche dati, alla creazione, in via sperimentale, di uno "sportello unico" che accompagni e supporti gli investitori esteri con riferimento a tutti gli adempimenti e alle pratiche utili alla concreta realizzazione dell'investimento, nonché all'attivazione di un sito *web* unitario, che raccolga e organizzi in maniera razionale tutte le informazioni utili sulle iniziative e sugli strumenti attivabili a supporto dei potenziali investitori esteri. Nel corso del 2022, nessuna modifica è intervenuta ai 15 Ispettorati territoriali, presenti a livello regionale, attraverso i quali si attua la vigilanza e il controllo del corretto uso delle frequenze, la verifica della conformità tecnica degli impianti di telecomunicazioni, l'individuazione di impianti non autorizzati nonché la ricerca di metodologie tecniche atte ad ottimizzare l'uso dei canali radio.

Nel 2022 è stato completato il processo di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali avviato nel 2021 con l'entrata in vigore del dPCM del 24 giugno 2021, n. 140 recante "Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali", in attuazione dell'articolo 1, comma 899, della legge di bilancio 30 dicembre 2020, n. 178. Alla luce di questo ultimo intervento normativo, il Ministero si è rafforzato negli ambiti specificamente rivolti alle politiche attive del lavoro e alle politiche per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con l'istituzione di due nuove direzioni generali. Pertanto, il nuovo assetto ministeriale si compone dei seguenti uffici di Amministrazione centrale: un Segretariato Generale, 10 Direzioni generali e 51 uffici di livello dirigenziale non generale inclusi gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, oltre agli uffici dei Sottosegretari di Stato e dell'Organismo Indipendente di Valutazione della *performance* (OIV). Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 25 gennaio 2022, n. 13 sono state individuate le unità organizzative di livello dirigenziale non generale nell'ambito del Segretariato generale e delle Direzioni generali del Ministero, definendone i relativi compiti. Con il Piano triennale del fabbisogno del personale (PTFP), delineato per il triennio 2022-2025 nell'ambito del PIAO Piano integrato di attività e organizzazione, è stato pianificato un programma di reclutamento volto al rafforzamento di determinati ambiti, le cui peculiarità richiedono soprattutto figure professionali con elevate competenze. Sulla base di ciò, è stato individuato un piano di reclutamento che prevede l'assunzione di complessive 40 unità di personale (dirigenti e aree funzionali) a valere sulle facoltà ordinarie 2022, 34 unità sul *budget* 2023 e 14 unità sul *budget* 2024. Le facoltà assunzionali ordinarie derivano dal calcolo del turn over, rappresentando quindi i risparmi

derivanti da cessazioni del personale di ruolo avvenute nell'anno precedente. Quelle relative all'anno 2022 costituiscono risorse certe, in quanto riferite ai risparmi derivanti dalle cessazioni verificatesi a qualsiasi titolo nel 2021; quelle relative agli anni 2023 e 2024 rappresentano risorse presunte, poiché riferite a previsioni di cessazioni rilevate in riferimento all'età pensionabile del personale.

Per quanto riguarda il Ministero della giustizia, è stato emanato il dPCM n. 54 del 22 aprile 2022, per dare attuazione a quanto disposto dall'art. 35, comma 2 del d.l. n. 152/2021, ai sensi del quale *“al fine di incrementare il livello di efficacia ed efficienza dell'azione del Ministero della giustizia a livello di singolo ufficio giudiziario nell'attuazione del processo di riforma e di innovazione tecnologica dei servizi, nonché al fine di garantire un monitoraggio effettivo dei servizi connessi all'amministrazione della giustizia attraverso una gestione più efficace di tutti gli elementi conoscitivi di natura statistica”*, è stato istituito, nell'ambito dell'Amministrazione giudiziaria, il Dipartimento per la transizione digitale, l'analisi statistica e le politiche di coesione. Secondo la nuova organizzazione, la Direzione generale di statistica e analisi organizzativa e la Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati cessano di far parte del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria (DOG) per costituire, insieme alla Direzione generale per il coordinamento delle politiche di coesione, la nuova struttura dipartimentale. Con il decreto ministeriale 13 agosto 2022 sono stati definiti l'organizzazione e i compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale nell'ambito del nuovo Dipartimento per la transizione digitale. Inoltre, secondo quanto previsto dal comma 4 del citato art. 35, con il dPCM n. 54 del 2022 è stata prevista l'istituzione della Direzione generale per la gestione dei beni, dei servizi e degli interventi in materia di edilizia penitenziaria che si affianca alla Direzione generale del personale; con decreto del Ministro della Giustizia 9 dicembre 2022, sono stati individuati i relativi posti di funzione di livello dirigenziale non generale. In attuazione delle previsioni di cui all'art. 35 comma 4-bis del decreto-legge n. 152 del 2021, come convertito dalla legge 233 del 2021, nel corso del 2022 il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità si è dotato, con d.m. del 15 luglio 2022, dell'Ufficio IV della Direzione Generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile. A tale ufficio sono attribuite competenze in materia di contratti per l'acquisizione dei beni, dei servizi e dei lavori con compiti di programmazione, coordinamento e di stazione appaltante centrale, di gestione di alloggi demaniali e locazioni passive. L'art. 17 del decreto-legge n. 36 del 2022, ai fini del rafforzamento delle misure per l'esecuzione penale esterna e per garantire la piena operatività degli uffici territoriali del DGMC (Dipartimento della giustizia minorile e di comunità), ha previsto l'incremento della dotazione organica dei dirigenti penitenziari del ruolo di esecuzione penale esterna di 11 unità e del personale amministrativo di 1.092 unità, di cui 895 unità dell'Area III, posizione economica F1 e 197 unità dell'Area II, posizione economica F2. In attuazione di tali misure, sono stati emanati il d.m. 18 ottobre 2022 concernente l'individuazione presso il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità degli uffici di livello dirigenziale non generale, la definizione dei relativi compiti, nonché l'organizzazione delle articolazioni dirigenziali territoriali, e il d.m. 19 ottobre 2022, concernente l'individuazione degli Uffici locali di esecuzione penale esterna quali articolazioni territoriali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, nonché individuazione delle articolazioni interne dei medesimi Uffici locali e le misure di coordinamento con gli Uffici interdistrettuali e distrettuali di esecuzione penale esterna. Il citato dPCM n. 54 del 2022 ha, inoltre, previsto una nuova tabella D che individua la dotazione organica del personale amministrativo assegnata ai 3 Dipartimenti che attualmente compongono l'Amministrazione giudiziaria, recependo l'incremento, previsto dal decreto-legge n. 152 del 2021, di 3 posizioni di livello generale (1 Capo dipartimento, 1 Vicecapo dipartimento e 1 Direttore generale) e 3 posizioni di livello non generale. Per quanto concerne la Direzione generale degli Archivi notarili, la Direttiva per l'anno 2022 del Ministro della giustizia ha previsto di realizzare l'obiettivo di incrementare il livello di efficienza mediante la razionalizzazione delle strutture territoriali, con la proposta di accorpare cinque sedi, per il cui conseguimento è stata svolta una accurata analisi, predisponendo una bozza di decreto, al quale a tutt'oggi non è stata data attuazione. Attualmente vi sono 91 Archivi notarili, tredici Archivi notarili sussidiari e due Ispettorati circoscrizionali di

Bologna e Napoli. L'Amministrazione ha evidenziato forti criticità in alcuni Archivi notarili per la scoperta dei posti e per una dotazione organica inadeguata.

L'assetto organizzativo del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è stato da ultimo modificato per effetto del d.P.R. 19 novembre 2021, n. 211, e del decreto ministeriale 17 dicembre 2021, n. 1202 del 2753 di riorganizzazione dell'Amministrazione centrale del Ministero, che hanno ridisegnato alcune importanti competenze del MAECI. Per effetto di tale regolamento, a livello centrale, dal 1° gennaio 2022 è stata istituita, attraverso l'integrazione e riunificazione di competenze distribuite presso varie strutture, la Direzione generale per la diplomazia pubblica e culturale, con la quale si intende assicurare un più ampio coinvolgimento della società civile italiana e internazionale sui temi di politica estera, valorizzando in particolar modo la diplomazia culturale. Per quanto concerne, invece, la struttura organizzativa periferica del MAECI, nel corso del 2022 è stata nuovamente istituita e attivata un'autonoma Rappresentanza permanente presso l'UNESCO a Parigi (d.P.R. istitutivo n. 9 del 23 marzo 2022). Le dotazioni organiche del MAECI, previste dal d.P.R. n. 95/2010, sono state rideterminate sia dal d.P.R. n. 211/2021, che dall'art. 1, comma 888 della legge n. 234/2021, che ha disposto l'incremento della dotazione organica del grado di Ministro plenipotenziario di 5 unità per ciascun anno, a far data dal 1° ottobre, per il triennio 2021 -2023. Da ultimo, la legge 29 dicembre 2022, n. 197, articolo 1, comma 714, ha disposto, a decorrere dal 1° ottobre 2023, l'aumento della dotazione organica dell'area degli Assistenti per complessive 100 unità, e, a decorrere dal 1° ottobre 2024, l'aumento della dotazione organica dell'area dei Funzionari di complessive 420 unità.

Con il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", convertito dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, il Ministero dell'istruzione ha assunto la denominazione di Ministero dell'istruzione e del merito¹⁸. Per l'attuazione degli interventi legati al PNRR è stato previsto di costituire un Gruppo di supporto alle scuole per il PNRR, individuando, per ciascuno degli anni scolastici ricompresi tra l'anno scolastico 2022/2023 e l'anno scolastico 2025/2026, un contingente di cento tra docenti e assistenti amministrativi e di cinque dirigenti scolastici da porre in posizione di comando presso l'Amministrazione centrale e presso gli Uffici scolastici regionali (art. 47 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36).

Con d.m. n. 932 del 1° agosto 2022 è stata attivata presso il MUR la Struttura tecnica di missione per il rafforzamento della qualità della formazione universitaria specialistica nel settore sanitario, ai sensi dell'art. 1, comma 470 della legge 160 del 2019 e dell'art. 19-*quinquies* del

¹⁸ L'assetto organizzativo del Ministero dell'istruzione, università e ricerca era stato modificato, a seguito dell'emanazione decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito dalla legge n. 12/2020, con cui il Ministero era stato diviso tra "Ministero dell'istruzione" e "Ministero dell'università e della ricerca". Di conseguenza erano stati emanati i rispettivi regolamenti: dPCM 30 settembre 2020, n. 166 "Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione" e dPCM 30 settembre 2020, n. 164 "Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca", entrati in vigore il 29 dicembre 2020. In applicazione dell'articolo 9 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 166, risultava adottato, il decreto ministeriale 5 gennaio 2021, n. 6, concernente "Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione". Con dPCM 29 settembre 2021 si era provveduto alla ricognizione del personale non dirigenziale in servizio presso il Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali trasferito, in via transitoria, al Ministero dell'istruzione ed al trasferimento al Ministero dell'università e della ricerca del personale già in servizio presso il citato Dipartimento, nonché presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, individuato a seguito di interpellò. Con il citato dPCM erano stati stabiliti anche termini e modalità di trasferimento delle relative risorse umane e finanziarie al Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca. Con decreto del Capo del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali del 25 ottobre 2021, era stato individuato il personale trasferito al Ministero dell'università e della ricerca, a seguito dell'interpellò, con decorrenza dal 1° novembre 2021, ponendo fine al periodo di avvalimento di personale del Ministero dell'istruzione. Il Regolamento del Ministero dell'università e della ricerca prevede l'articolazione in cinque direzioni generali, coordinate da un Segretario generale e, rispetto al precedente provvedimento organizzativo, che ripartiva le competenze relative alla missione dell'istruzione universitaria in ragione del tipo di istituzione vigilata (atenei oppure istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica), adotta una ripartizione basata sulla tipologia di funzioni esercitate, distinguendo in particolare tra quelle riguardanti la programmazione e la gestione delle risorse nonché la *governance* delle istituzioni della formazione superiore da un lato e, dall'altro, quelle riguardanti gli ordinamenti didattici, gli studenti e il diritto allo studio.

decreto-legge n. 4 del 2022¹⁹. La struttura di missione di livello generale è articolata al suo interno in tre uffici dirigenziali di livello non generale, aggiuntiva rispetto all'attuale dotazione organica del medesimo Ministero. L'art. 28, comma 2-bis del decreto-legge n. 50 del 17 maggio 2022 ha, inoltre, previsto l'istituzione di una Struttura tecnica di valutazione dei progetti di ricerca, per promuovere il coordinamento delle attività di ricerca delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, perseguendo obiettivi di eccellenza e incrementando la sinergia e la cooperazione tra di essi e il sistema economico-produttivo, pubblico e privato. A tutt'oggi, non risulta adottato il decreto ministeriale che deve stabilire l'articolazione degli uffici e i compiti della citata Struttura tecnica di valutazione dei progetti di ricerca.

Con riferimento al Ministero dell'interno, nel 2022 il Dipartimento per l'Amministrazione generale, per le politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie ha portato avanti il processo di riorganizzazione degli Uffici centrali e periferici, attuato con il dPCM n. 78 del 2019, come modificato dal d.P.R. n. 231 del 2021. In particolare, con decreto ministeriale 31 marzo 2022 si è provveduto a dare attuazione al regolamento di cui al d.P.R. 19 novembre 2021, n. 231, in particolare agli articoli 2, 3 e 4, comma 6 e 7, che, modificando il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78, hanno parzialmente rivisto l'assetto organizzativo dell'amministrazione. Nel Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione è stata istituita la Direzione centrale per le risorse finanziarie ed è stata modificata la declaratoria delle competenze di altre articolazioni dipartimentali di livello dirigenziale generale, inoltre, sono state assegnate agli uffici di diretta collaborazione con il Capo del Dipartimento le competenze in materia di relazioni internazionali prima svolte dalla Direzione centrale per la programmazione e i servizi generali. Nell'ambito del Dipartimento per l'Amministrazione generale, per le politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie è stata istituita la Direzione centrale per l'innovazione tecnologica per l'amministrazione generale. Tali innovazioni organizzative hanno dato luogo ad una modifica dell'assetto dei posti di funzione di livello dirigenziale non generale individuati presso i suddetti Dipartimenti. Inoltre, il nuovo sistema di classificazione previsto dal CCNL del 9 maggio 2022, relativo al comparto Funzioni centrali, ha reso necessario ripartire preliminarmente la dotazione organica del personale di livello non dirigenziale dell'amministrazione civile dell'interno, risultante dall'applicazione delle riduzioni numeriche, nei profili professionali delle tre aree funzionali individuate dal vigente contratto integrativo, resasi necessaria per la ripartizione della dotazione organica nei nuovi profili professionali. In seguito a ciò, il decreto ministeriale del 12 ottobre 2022, ha ripartito il numero complessivo di 20.547 unità fra i profili professionali, come individuati dal vigente contratto integrativo, tenendo conto - per la quantificazione dei nuovi contingenti dei singoli profili professionali - delle percentuali di riduzione che hanno interessato, in misura diversa, le dotazioni delle tre aree funzionali.

Con il d.l. 173/2022 è stata mutata la denominazione del "Ministero della transizione ecologica" in Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Nel corso del 2022 sono state apportate modifiche al dPCM del 29 luglio 2021, n. 128, secondo il quale il Ministero risulta articolato in tre Dipartimenti e dieci Direzioni generali. In particolare, è intervenuto il dPCM n. 243 del 23 dicembre 2021, che ha previsto modifiche alla Direzione generale innovazione tecnologica e comunicazione e la possibilità di avvalersi di personale a tempo determinato negli Uffici di diretta collaborazione. Ulteriore modifica è stata attuata dal dPCM n. 109 del 22 giugno 2022, che ha meglio specificato la partecipazione del Ministero ai processi di definizione delle

¹⁹ "Al fine di rafforzare strutturalmente, alla luce degli eventi pandemici in corso, la qualità della formazione universitaria specialistica del settore sanitario e la programmazione in tale ambito dell'offerta formativa degli atenei, armonizzandola con la programmazione dei fabbisogni dei professionisti sanitari definita ai sensi di quanto disposto dall'articolo 6-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dall'articolo 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e dall'articolo 1, comma 472, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché di garantire l'effettiva funzionalità della tecnostuttura istituita dall'articolo 1, comma 470, della medesima legge 27 dicembre 2019, n. 160, anche mediante l'implementazione di infrastrutture tecnologiche finalizzate ad ottimizzare e rafforzare i processi di istituzione e accreditamento delle scuole di specializzazione del settore sanitario, [...]".

politiche e della legislazione europea e collaborazione con le competenti direzioni generali nei processi di definizione e gestione degli accordi internazionali, in raccordo con l'Ufficio di gabinetto. Il Ministero partecipa anche al monitoraggio sull'applicazione degli accordi internazionali e della normativa ambientale europea e sul *reporting* alle istituzioni e agli organismi internazionali. Si prevede ulteriore modifica in seguito alla nuova denominazione del Dicastero, come previsto dall'art. 13 del citato decreto-legge n. 173 del 2022.

Con il decreto-legge n. 173 del 2022 si è tornati alla vecchia denominazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che era stata modificata dall'art. 5 del decreto-legge n. 22 del 2021 in "Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili". Nel 2022 non vi sono state modifiche alla struttura organizzativa delineata dal dPCM n. 115 del 24 giugno 2021, che aveva apportato modifiche al dPCM n. 190/2020, mantenendo la suddivisione a livello centrale in tre Dipartimenti, ma modificandone la denominazione (Dipartimento per la programmazione strategica, i sistemi infrastrutturali, di trasporto a rete, informativi e statistici; Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali; Dipartimento per la mobilità sostenibile), suddivisi in 14 Direzioni generali. Nell'ambito del Dipartimento per la mobilità sostenibile, opera il Comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori, il quale esercita le funzioni di competenza, in conformità a quanto previsto dal d.lgs. n. 284 del 2005. Altri organismi che operano nel Ministero sono la Direzione generale per le investigazioni ferroviarie, e marittime, che svolge, anche in collaborazione con l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA)²⁰ compiti legati alla sicurezza ferroviaria, la Struttura tecnica di missione di cui all'art. 214, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016, nel cui ambito opera il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (NVVIP), l'Ufficio di controllo interno e gestione dei rischi e la Commissione nazionale per il dibattito pubblico di cui all'articolo 22, comma 2, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50²¹. Presso il Ministero è, inoltre, incardinato, con piena autonomia organizzativa e funzionale, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il quale è articolato in tre sezioni distinte per materie e compiti. A livello periferico, la struttura è rimasta inalterata, con sette provveditorati interregionali per le opere pubbliche, dipendenti dal Dipartimento per le opere pubbliche, le risorse umane e strumentali e quattro Direzioni generali territoriali, dipendenti dal Dipartimento per i trasporti e la navigazione. La dotazione organica del MIT era stata di recente rivista per effetto dell'art. 6, comma 5 del decreto-legge n. 121 del 10 settembre 2021, che aveva previsto il trasferimento all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, a decorrere dal 1° gennaio 2022, degli Uffici speciali trasporti a impianti fissi (USTIF), con il relativo personale (6 unità di livello dirigenziale non generale e 92 unità di personale non dirigente). Nel 2022 la dotazione organica risulta composta da 227 dirigenti (erano 233 prima del trasferimento) e da 7.674 unità di personale non dirigente (prima erano 7.766).

Nel corso del 2022, il Ministero della difesa ha continuato ad adottare provvedimenti di soppressione e riconfigurazione finalizzati alla razionalizzazione²² degli assetti, adeguandoli alla progressiva riduzione delle consistenze del personale, generando un risparmio in termini finanziari (minori costi di gestione delle strutture/infrastrutture). Sotto il profilo meramente quantitativo, sono stati adottati 81 provvedimenti di soppressione o riconfigurazione, di cui 73 afferenti alle strutture ordinarie delle Forze armate (di cui 49 afferenti all'Esercito), mentre, altri 5 provvedimenti effettuati dal Comando Generale Carabinieri, e 3 adottati in ambito Area

²⁰ Istituita dall'art. 12 del decreto-legge n. 109/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 130/2018.

²¹ Istituita con d.m. 627 del 30 dicembre 2020. Il dibattito pubblico è stato introdotto in Italia nel 2016 con il Codice dei contratti pubblici che, all'art. 22, comma 2, ha previsto l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la disciplina dei criteri per l'individuazione delle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale che hanno un impatto sull'ambiente, sulle città e sull'assetto del territorio, distinte per tipologia e soglie dimensionali, per cui è obbligatorio il ricorso alla procedura di dibattito pubblico, nonché le modalità di svolgimento e il termine di conclusione della medesima procedura.

²² Per conseguire la riduzione del personale delle Forze Armate prevista dalla legge n. 244/2012 (da 190.000 a 150.000 unità entro il 31 dicembre 2024).

Tecnico-Operativa Interforze. In tale contesto, va tenuto conto della legge n. 119 del 2022 “Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell’Esercito Italiano, della Marina Militare, escluso il Corpo delle Capitanerie di porto, e dell’Aeronautica Militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale”, che, da un lato, ha prorogato fino al 2033 il termine per la riduzione delle dotazioni organiche delle Forze Armate e, dall’altro, ha delegato il Governo ad adottare, entro un anno dall’entrata in vigore della legge, un apposito decreto legislativo finalizzato a realizzare un incremento di organico, non superiore alle 10.000 unità (rispetto alle citate 150.000 unità stabilite dalla legge n. 244 del 2012) del personale militare delle Forze Armate, ricorrendo ai risparmi generati dalla stessa legge. Nel 2022 la dotazione organica del personale civile del Ministero della difesa è composta da 117 dirigenti (di cui 108 di seconda fascia) e da 27.781 unità di personale amministrativo (con scoperture di oltre 9.300 unità).

Come detto, l’art. 3 del decreto-legge n. 173 del 2022 ha modificato la denominazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali in Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), con l’ulteriore attribuzione al Ministero medesimo delle funzioni e dei compiti spettanti allo Stato in materia di tutela della sovranità alimentare, garantendo la sicurezza delle scorte e degli approvvigionamenti alimentari, il sostegno della filiera agroalimentare, della pesca e dell’acquacoltura, il coordinamento delle politiche di gestione delle risorse ittiche marine, la produzione di cibo di qualità, la cura e la valorizzazione delle aree e degli ambienti rurali, la promozione delle produzioni agroalimentari nazionali sui mercati internazionali. Nelle more del nuovo regolamento di organizzazione, la struttura organizzativa del MASAF attualmente è disciplinata dal dPCM n. 179 del 2019, come modificato dal dPCM n. 53 del 2020, cui ha fatto seguito il decreto ministeriale n. 9361300 del 4 dicembre 2020, con il quale sono stati individuati gli uffici di livello dirigenziale non generale nell’ambito delle Direzioni generali del Ministero, ivi compresi gli uffici e laboratori a livello periferico e sono state definite le relative attribuzioni. Il Ministero è articolato in tre Dipartimenti, due direzioni generali a livello centrale e, a livello territoriale, dieci Uffici e quattro Laboratori di livello dirigenziale non generale alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari. Operano, poi, alle dirette dipendenze funzionali del Ministro, il Comando Carabinieri per la Tutela Agroalimentare ed il Reparto pesca marittima (RPM) del Corpo delle Capitanerie di porto. Per garantire il potenziamento delle strutture e delle articolazioni del Ministero, in considerazione della grave crisi del settore ippico, l’articolo 19-*bis* del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, ha stabilito la rideterminazione della dotazione organica dei posti di funzione dirigenziale di livello incrementandoli di un’unità da destinare all’istituzione di una posizione dirigenziale di livello generale (13 unità). Per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune, l’art. 54 del decreto-legge n. 13 del 2023 ha previsto l’istituzione, presso il Ministero, dell’Autorità di gestione nazionale del piano strategico della PAC (Politica agricola comune) 2023-2027, articolata in due uffici di livello dirigenziale non generale, e incrementato la dotazione organica della sezione A del Ministero.

La struttura organizzativa del Ministero della cultura è quella risultante dal dPCM n. 123 del 24 giugno 2021 e dal d.m. 15 ottobre 2021, in base al quale il Ministero risulta articolato in undici Uffici dirigenziali di livello generale centrali, coordinati da un Segretario generale, suddivisi in quarantuno Uffici di livello dirigenziale non generale centrali e 14 Uffici dirigenziali di livello generale periferici²³. Presso il Ministero è altresì operante l’Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016. A livello territoriale periferico operano,

²³ Archivio centrale dello Stato; Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale – *Digital Library*; Soprintendenza speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma; Galleria Borghese; Gallerie degli Uffici; Galleria nazionale d’arte moderna e contemporanea; Gallerie dell’Accademia di Venezia; Museo e Real bosco di Capodimonte; Museo nazionale romano; Parco archeologico del Colosseo; Parco archeologico di Pompei; Pinacoteca di Brera; Reggia di Caserta; Vittoriano e Palazzo Venezia.

tra gli altri, 17 Segretariati regionali; 46 Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio; 50 Uffici afferenti alla Direzione regionale musei; 25 Uffici afferenti alla Direzione generale Archivi; 92 Archivi di Stato; 39 Biblioteche pubbliche statali e 305 luoghi della cultura. Il citato regolamento ha, inoltre, disposto l'istituzione dell'Osservatorio per la parità di genere, che opera presso il Segretariato generale, nonché la creazione di ulteriori due Uffici di livello dirigenziale generale straordinari per l'attuazione del PNRR, quali l'Unità di missione per l'attuazione del PNRR e la Soprintendenza speciale per il PNRR, istituita ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge n. 77 del 2021, che opereranno presso il Ministero fino al 31 dicembre 2026.

Il Ministero del turismo è stato istituito dal citato art. 6 del decreto-legge n. 22 del 2021, che ha inserito il Capo XII-*bis* al Titolo IV del d.lgs. n. 300 del 1999, stabilendo all'art. 54-*quater* che il Ministero del turismo sia articolato in 4 Uffici dirigenziali generali, ivi incluso il Segretario generale²⁴. Con il decreto del Ministro del Turismo del 28 aprile 2022 sono state apportate modifiche al Regolamento di organizzazione, per meglio individuare le attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale delle singole Direzioni generali. Nell'ambito del Ministero operano il Centro per la promozione del Codice mondiale di etica del turismo e il Comitato permanente per la promozione del turismo, quest'ultimo istituito con d.m. n. 962 del 23 giugno 2021. La dotazione organica del Ministero del turismo prevede 4 posizioni dirigenziali generali, 17 posizioni dirigenziali non generali e 159 unità di personale non dirigente. Infine, ferma restando l'Unità di Missione ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, al fine di rafforzare la capacità amministrativa per l'attuazione delle riforme e la realizzazione degli investimenti di cui alla Missione 1, Componente 3 "Turismo e Cultura" del PNRR, il decreto-legge n. 13 del 2023, all'art. 8, comma 7, dispone l'istituzione di una nuova Direzione generale, articolata in due uffici di livello dirigenziale non generale, volta a garantire un supporto strategico e tecnico essenziale per la progettazione, lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi e di telecomunicazione del Ministero. Nello specifico la struttura sarà chiamata a curare la realizzazione e la gestione della piattaforma tecnologica sottostante al portale "Italia.it", in corso di realizzazione nell'ambito dell'Investimento 4.1 del PNRR "Tourism Digital Hub". Inoltre, dalla relazione illustrativa al decreto-legge n. 13 del 2023 si rileva che tale direzione generale continuerà a svolgere, anche oltre il 2026, data di conclusione del Piano, le predette funzioni, per garantire la valorizzazione e la gestione di quanto realizzato in ambito digitale, attraverso nuovi strumenti normativi e risorse finanziarie.

L'articolo 4 del d.l. n. 139 dell'8 ottobre 2021 aveva previsto un nuovo assetto organizzativo del Ministero della salute in direzioni generali, coordinate da un Segretario generale²⁵. Nel corso del 2022 è, dapprima, intervenuto il decreto-legge n. 24 del 24 marzo 2022 che, all'art. 2, nel prevedere, dal 1° aprile 2022, l'istituzione di un'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto della pandemia, ha previsto di potersi avvalere in tali attività anche di personale in servizio presso il Ministero della salute²⁶.

²⁴ Al Ministero sono state attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di turismo, prima esercitati dalla Direzione Generale turismo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, di cui ha ereditato le relative risorse umane e strumentali. Il 20 maggio 2021 è stato emanato il regolamento di organizzazione (dPCM n. 102/2021) con cui sono state delineate le tre Direzioni generali, coordinate dal Segretario generale: Direzione generale degli affari generali e delle risorse umane; Direzione generale della programmazione e delle politiche per il turismo; Direzione generale della valorizzazione e della promozione turistica. Le tre Direzioni generali, a loro volta, si articolano in tredici Uffici dirigenziali non generali. Per l'individuazione e la definizione dei compiti degli Uffici dirigenziali di livello non generale è stato emanato il d.m. 15 luglio 2021.

²⁵ Con il dPCM 11 febbraio 2014, n. 59 (Regolamento di organizzazione del Ministero della salute) era stato attuato il passaggio da un'organizzazione con dipartimenti a una con un Segretario generale e 12 Direzioni generali. Il numero delle Direzioni generali, incluso il Segretario generale, era stato portato da 13 a 15 ed era stata prevista una modifica della dotazione organica del Ministero ad invarianza di spesa, in quanto a compensazione, venivano ridotti 7 posti di dirigente sanitario finanziariamente equivalenti, con un incremento di 2 posizioni dirigenziali di livello generale. L'incremento delle posizioni dirigenziali era stato dettato dalla necessità di rafforzare l'attuale assetto strutturale del Ministero adeguandolo alle nuove esigenze di tutela della salute pubblica connesse all'emergenza sanitaria e alla costante evoluzione dei bisogni di salute della popolazione.

²⁶ Si veda il dPCM 29 marzo 2022. Dal 1° luglio 2023, l'unità citata è soppressa e il Ministero della salute subentra nelle funzioni e in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo all'Unità medesima.

Proprio per garantire le azioni di supporto nel contrasto alle pandemie in favore dei sistemi sanitari regionali, il comma 3 del citato art. 2 ha autorizzato il Ministero ad assumere, a decorrere dal 1° ottobre 2022, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, 3 dirigenti di seconda fascia, 3 dirigenti sanitari e 50 unità di personale non dirigenziale con professionalità anche tecnica, da inquadrare nell'area III, con conseguente rispettivo incremento della dotazione organica del Ministero. Il personale assunto verrà progressivamente assegnato, fino al 30 giugno 2023, all'Unità suddetta, in sostituzione del personale appartenente ad altre amministrazioni. Entro il 30 giugno 2023 il Ministero dovrebbe provvedere alla definizione del nuovo assetto organizzativo (comma 5). Ulteriore modifica alla dotazione organica del Ministero, in particolare in quella del personale dirigente, è stata attuata dall'art. 6-bis del decreto-legge n. 173 dell'11 novembre 2022, con un aumento di una posizione di livello dirigenziale generale, con contestuale riduzione di quattro posizioni di dirigente sanitario. A seguito delle due modifiche normative, nel 2022 la dotazione del personale del Ministero della salute si è incrementata di 1 posto di dirigente di I fascia (ora 16 unità), di 3 posti di dirigente di II fascia (ora 134 unità) e di 50 posti nell'area dei funzionari (ora 1.738 unità) mentre è diminuita, di un posto di dirigente sanitario (ora 449 unità), per un totale di 2.337 unità. L'art. 6-bis, al comma 2, prevede, inoltre, un'innovazione dell'ordinamento dello stesso Ministero, sostituendo il comma 1 dell'art. 47-*quater* del d.lgs. n. 300 del 1999, con una nuova articolazione in 4 dipartimenti e un numero di Uffici dirigenziali generali di 12 unità, in luogo del modello previgente che prevede la figura del segretario generale e un totale di 15 Direzioni generali. A livello territoriale, non essendoci state modifiche, il Ministero si articola in 8 Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera e dei servizi territoriali di assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante in Italia (USMAF-SASN) e 9 Uffici veterinari periferici (UVAC e PCF).

4. L'Agenda per la semplificazione e l'Agenda Digitale

L'Agenda per la semplificazione 2020-2023 è stata predisposta sulla base di quanto previsto dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 ("Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"), convertito con la legge 11 settembre 2020, n. 120 ed è stata adottata a seguito dell'accordo sancito in Conferenza unificata il 23 novembre 2020.

Nel corso del 2022 è stato realizzato un aggiornamento dell'Agenda allo scopo di aumentarne il livello di coerenza e di allineamento con quanto previsto in materia di semplificazione nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: il Piano, infatti, individua l'Agenda come lo strumento principale per l'individuazione, definizione ed attuazione degli interventi di semplificazione. Per tal motivo, la validità dell'Agenda è stata prorogata fino al 2026 in modo da coprire l'intero periodo di attuazione del PNRR.

Dal punto di vista dei contenuti, il Dipartimento della funzione pubblica ha provveduto a ricalibrare le azioni previste dall'Agenda, sia a livello di tempistica che di *output* e risultati previsti sulla base di quanto previsto dai corrispondenti sub-investimenti PNRR²⁷.

²⁷ Si tratta dei seguenti subinvestimenti: subinvestimento 2.2.1 - Assistenza tecnica a livello centrale e locale – finalizzato a mettere a disposizione delle amministrazioni una *task force* di 1.000 esperti per supportare la corretta ed efficace implementazione degli interventi di semplificazione; subinvestimento 2.2.2 - Semplificazione e standardizzazione delle procedure - finalizzato a individuare le attività soggette ad autorizzazione, che possono essere solo quelle «giustificate da motivi imperativi di interesse generale», quelle soggette a silenzio assenso a SCIA o al mero obbligo di comunicazione, eliminando le autorizzazioni non necessarie ovvero semplificando i relativi procedimenti; subinvestimento 2.2.3 - Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE) - Garantire l'interoperabilità dei sistemi informatici, l'adeguamento dei sistemi informatici per l'attuazione delle specifiche tecniche, la messa a regime della gestione integralmente digitale delle procedure, con particolare riferimento agli Sportelli unici per le attività produttive (SUAP) e agli Sportelli unici per l'edilizia (SUE), assicurandone l'uniforme attuazione su tutto il territorio nazionale; subinvestimento 2.2.4 - Monitoraggio e comunicazione delle azioni di semplificazione - Monitoraggio dello stato di avanzamento delle attività, verifica *ex post* dei risultati e misurazione di oneri e tempi delle procedure; verifica dell'effettiva ed uniforme implementazione delle semplificazioni introdotte anche attraverso la consultazione di cittadini ed imprese interessate, comunicazione istituzionale delle riforme e delle semplificazioni adottate.

Entrando più specificamente nel merito delle diverse azioni previste dall'Agenda per la semplificazione si rappresenta quanto segue.

Per quanto riguarda il filone relativo alla semplificazione e reingegnerizzazione delle procedure (Ambito 1 dell'Agenda) è stata portata avanti la mappatura delle procedure esistenti, già avviata nel corso del 2021. In totale sono state mappate 679 procedure che costituiranno la prima base di partenza per andare a definire gli interventi di semplificazione funzionali al raggiungimento della milestone M1C1 63, consistente nella realizzazione di un catalogo di 600 procedure semplificate entro il 30 giugno 2026.

Allo scopo di individuare le procedure maggiormente critiche sulle quali intervenire e quelle di maggiore impatto per cittadini ed imprese, dal 18 febbraio al 18 maggio 2022 si è svolta una consultazione pubblica. L'iniziativa è stata lanciata dal Dipartimento della funzione pubblica sulla piattaforma ParteciPA con la finalità di raccogliere contributi, dagli utenti e dagli operatori della Pubblica amministrazione, per individuare i principali ostacoli burocratici alle attività di cittadini e imprese e formulare interventi rispondenti alle reali esigenze di semplificazione e di rilancio del Paese. Tale iniziativa è in linea con l'obiettivo PNRR che prevede la semplificazione, entro il 2026, di 600 procedure, con una tappa fissata al 2024 per le prime 200 procedure (milestone M1C1-60, 61 e 63)²⁸.

Sempre con riferimento all'Ambito 1 dell'Agenda, il Dipartimento per la funzione pubblica ha proseguito, con OCSE, nello svolgimento delle attività previste nell'ambito del progetto “*Reforming regulatory inspections in Italy at regional and national level*” (c.d. RAC 2). In primo luogo, è stata avviata l'elaborazione di un *report* di mappatura e analisi dei modelli di razionalizzazione dei controlli sulle imprese (mangimi e benessere alimentari, compresi nel macrosettore “sicurezza alimentare e alimenti”), agricoltura (anche biologica), tutela del consumatore sicurezza dei prodotti, prevenzione incendi, tutela dei beni culturali, fisco e previdenza. Inoltre, è stata avviata la mappatura delle attività e delle banche dati nei settori dell'agricoltura, della sicurezza alimentare e della tutela del consumatore e sicurezza prodotti. Infine, con l'approvazione definitiva della legge annuale per il mercato e la concorrenza (legge 5 agosto 2022, n. 118), il Governo è stato delegato (art. 27) ad adottare provvedimenti per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche.

Relativamente alla velocizzazione delle procedure (Ambito 2 dell'Agenda), sono proseguite le attività previste nell'ambito del sub-investimento PNRR 2.2.1, attraverso il coinvolgimento di mille esperti nelle attività individuate da ciascuna Regione nei rispettivi piani territoriali, al cui interno sono state, altresì, definite le procedure oggetto di intervento e i corrispondenti *target* da raggiungere sia in termini di smaltimento dell'arretrato sia in termini di riduzione dei tempi medi di completamento delle procedure medesime. Le attività sono oggetto di report di monitoraggio con cadenza semestrale. Nei report relativi al primo semestre del 2022 sono state individuate le *baseline* confluite poi nell'aggiornamento dei piani territoriali ed è stata completata l'analisi delle procedure oggetto di intervento.

Per quanto riguarda, invece, le azioni relative alla digitalizzazione (Ambito 3 dell'Agenda) si segnala come nel mese di ottobre 2022 si siano conclusi i lavori del gruppo tecnico coordinato da AgID che ha definito le nuove specifiche tecniche di interoperabilità per gli

²⁸ La consultazione è stata svolta nella forma della *call for ideas*. Sono stati previsti quattro questionari distinti, dedicati ad altrettante categorie di partecipanti: cittadini; imprese e professionisti; dipendenti pubblici; amministrazioni pubbliche. È stata inoltre aperta una casella *e-mail* dedicata cui le associazioni rappresentative dei cittadini, delle imprese e del terzo settore sono state invitate a inviare *position paper*, in cui segnalare le procedure ritenute maggiormente critiche e illustrare le proprie proposte di semplificazione. Attraverso la piattaforma online sono stati compilati, in totale, 955 questionari; sono pervenute alla casella di posta *position paper* da 20 diversi soggetti. I cittadini segnalano con maggiore frequenza problemi riguardanti il fisco, la disabilità e la sanità, la ristrutturazione degli edifici e gli spostamenti. Il fisco è tra i settori più ricorrenti anche nelle segnalazioni inviate da imprese e professionisti; per queste categorie di partecipanti, ad esso si aggiungono la giustizia, l'edilizia, gli appalti e le pratiche necessarie per l'avvio delle attività produttive. I contributi dei dipendenti pubblici e delle PA riguardano gli approvvigionamenti, gli appalti e i lavori pubblici; le attività produttive, la polizia locale e i trasporti; l'anagrafe, lo stato civile e l'elettorale; il reclutamento e la gestione del personale; l'edilizia e l'urbanistica; la trasparenza e l'anticorruzione; il lavoro, la previdenza e le politiche sociali.

sportelli unici della attività produttive (SUAP) ai sensi di quanto previsto dal decreto congiunto del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 3 dicembre 2021, "Modifica dell'allegato tecnico del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, in materia di specifiche tecniche e di riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive (SUAP)". Lo scopo dell'adeguamento di tutti gli sportelli unici a tali specifiche tecniche e dell'estensione dell'interoperabilità a tutti gli enti coinvolti a vario titolo nei procedimenti amministrativi gestiti tramite il SUAP e/o il SUE (Servizi unificati per l'edilizia), finanziato attraverso le risorse messe a disposizione a tale scopo nell'ambito del PNRR, è quello di garantire la gestione in modalità completamente digitalizzata di tutte le procedure che passano dagli sportelli unici.

Parallelamente sono state avviate le altre attività previste anche dal sub-investimento PNRR "Digitalizzazione delle procedure (SUAP&SUE)", che prevede la sottoscrizione di accordi e convenzioni con i diversi soggetti attuatori da coinvolgere nel progetto; il completamento della fase di analisi necessaria per individuare l'attuale stato di funzionamento, sia dal punto di vista tecnologico che organizzativo, di tutti gli sportelli unici su tutto il territorio nazionale.

Con riferimento alla realizzazione di azioni mirate per il superamento degli ostacoli burocratici nei settori chiave del Piano di rilancio (Ambito 4 dell'Agenda), non si registrano particolari novità in quanto molti di questi interventi sono confluiti nei primi provvedimenti già adottati nel corso del 2021.

5. Il personale delle Pubbliche amministrazioni

5.1. La spesa per redditi da lavoro dipendente nella contabilità nazionale

Come di consueto la Corte intende esaminare l'andamento della spesa per i redditi da lavoro dipendente erogati nella Pubblica amministrazione nel suo complesso, facendo ricorso alle diverse fonti disponibili le quali, come noto, presentano metodologie di rilevazione e di calcolo a loro volta diverse in relazione alla specifica finalità conoscitiva che debbono assolvere. Ciò, tuttavia, non impedisce di apprezzare i principali fenomeni che, di volta in volta, hanno concorso a determinarne eventuali disallineamenti.

Analizzando i dati di contabilità nazionale emerge che la spesa complessiva per redditi da lavoro dipendente è stata inizialmente quantificata nel Documento di economia e finanza per l'anno 2022 in 188,8 miliardi, poi corretta nella Nota di aggiornamento in 188,2 miliardi, con una incidenza sul prodotto interno lordo pari al 9,9 per cento, ed una variazione rispetto al 2021 del 7,1 per cento.

Nonostante si sia ormai conclusa l'emergenza sanitaria e si siano di conseguenza mitigati gli effetti delle numerose misure adottate per il contenimento dei contagi, si è di fatto consolidato il forte ritardo accumulato nei rinnovi contrattuali a causa del rallentamento dei tempi della contrattazione collettiva nazionale, con la conseguenza che le previsioni contenute nei documenti di programmazione sono state ripetutamente rimodulate attraverso lo spostamento negli anni successivi della spesa collegata agli incrementi retributivi.

Analizzando più nel dettaglio le dinamiche indicate nei documenti di programmazione presentati dal Governo nel corso del 2022, si evidenzia che nella NaDEF la spesa per redditi 2022 presentava una crescita del 6,6 per cento sul 2021. Rispetto alle previsioni contenute nel DEF dello stesso anno, la NaDEF ha stimato, per il 2022, un livello inferiore di spesa di poco meno di 0,6 miliardi, riferibile in larga parte agli oneri contrattuali della tornata 2019-2021, ancora alle battute iniziali a causa dei ritardi cui si è fatto cenno. Nel 2023 si prevedeva una revisione in diminuzione dell'importo (-0,6 per cento), ancora in diminuzione nel 2024 su valori pressoché identici a quelli stimati nel DEF (-1 per cento).

La stima effettuata nella quantificazione dei tassi di variazione contenuti nella NaDEF, relativamente al 2022, includeva i seguenti effetti: *i*) la sottoscrizione dei contratti relativi al triennio 2019-2021 per il personale non dirigente del comparto Sicurezza-Difesa e per il personale

del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per la Carriera diplomatica e per la Carriera prefettizia nonché per tutto il personale contrattualizzato; *ii*) la corresponsione dell'elemento perequativo; *iii*) gli effetti della decretazione d'urgenza (in misura maggiore il d.l. 34/2020 e il d.l. 104/2020); *iv*) l'incremento dell'indennità di esclusività dei dirigenti medici, veterinari e sanitari e l'istituzione di una indennità di specificità infermieristica riconosciuta agli infermieri dipendenti delle strutture pubbliche del SSN, disposte dalla legge di bilancio 2021; *v*) le assunzioni in deroga alle ordinarie facoltà ad assumere; *vi*) la corresponsione delle risorse per i trattamenti accessori e i nuovi ordinamenti professionali, stanziati dalla legge di bilancio 2022. I decrementi stimati per gli anni 2023 e 2024 risentivano, invece, della prevista corresponsione degli arretrati contrattuali nell'anno precedente. La programmazione economica e finanziaria includeva nella stima, inoltre, l'effetto di riduzione della spesa derivante dai maggiori pensionamenti per effetto della c.d. "quota 101", terminata a fine 2022.

Come già accennato, alcuni dei fenomeni ipotizzati si sono rivelati inesatti ed il quadro previsivo è stato in parte ridisegnato attraverso le più recenti stime sui conti nazionali presentate nel DEF 2023, nel quale si quantifica in 186,91 miliardi la spesa per redditi da lavoro dipendente sostenuta nell'anno 2022, in aumento rispetto al 2021 del 5,8 per cento, con una incidenza pari al 9,8 per cento del prodotto interno lordo²⁹. Il dato di consuntivo 2022 si discosta seppure di poco rispetto alle precedenti stime, in cui si prefigurava una crescita maggiore di circa 1,3 miliardi, ipotizzando che sarebbe stata sottoscritta la totalità dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale della Pubblica amministrazione, ancora riferiti al triennio 2019-2021. Passando ad analizzare nel dettaglio quali siano gli elementi posti a base delle quantificazioni contenute nel DEF, emerge che il dato di crescita registrato a consuntivo nell'anno 2022 è riconducibile, in larga parte, ai seguenti effetti: *i*) la sottoscrizione definitiva dei contratti collettivi di una ampia porzione di personale alle dipendenze delle Pubbliche amministrazioni³⁰, a cui sono stati riconosciuti incrementi retributivi riferiti all'intero triennio 2019-21, in particolare, del personale dei comparti di contrattazione negoziati in sede Aran oltreché del personale del comparto Sicurezza-Difesa, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e delle Carriere diplomatica e prefettizia; *ii*) gli ulteriori interventi legislativi di contrasto alla emergenza epidemiologica da Covid-19³¹; *iii*) indennità riconosciute al personale sanitario nonché assunzioni in deroga alle ordinarie facoltà ad assumere, così come previsto dalla legge di bilancio per l'anno 2022 e da ulteriori disposizioni normative (d.l. 36/2022 e d.l. 68/2022); *iv*) l'utilizzazione delle risorse, stanziati anch'esse dalla legge di bilancio per il 2022, per la definizione dei nuovi ordinamenti professionali e per il superamento dei limiti di spesa relativi al trattamento economico accessorio.

Nel quadro a legislazione vigente, la spesa per redditi è stimata nel 2023 in 189,23 miliardi (+1,2 per cento), 186,23 miliardi nel 2024 (-1,6 per cento), in leggera crescita nell'anno seguente (+0,6 per cento), fissando il valore a 187,34 miliardi per rimanere, poi, praticamente costante nel 2026, anno nel quale la stima si ferma a quota 187,74 miliardi.

Il dato in salita per il 2023 è riferibile alla probabile conclusione delle trattative ancora in corso, per il triennio 2019-21, sui contratti del personale dirigente (il cui onere maggiore è rappresentato dal contratto collettivo del personale medico e delle professioni sanitarie). La flessione nel 2024 è dovuta al venir meno delle spese per gli arretrati contrattuali, mentre il leggero dato di crescita per le due annualità seguenti è in larga parte riferito all'emolumento *una*

²⁹ L'incidenza sul Pil risulta leggermente inferiore rispetto al 2021 per effetto di una dinamica più sostenuta del prodotto interno rispetto alla crescita, comunque significativa, dei redditi nel medesimo periodo. È di tutta evidenza, invece, il deciso miglioramento rispetto all'anno 2020 (10,4 per cento), segnato dagli effetti della crisi pandemica.

³⁰ Sono stati sottoscritti i contratti relativi al personale non dirigente dei quattro comparti del pubblico impiego (Funzioni centrali, Funzioni locali, Istruzione e ricerca e Sanità). Per il comparto Istruzione e ricerca, il contratto ha consentito di erogare l'anticipazione della sola parte economica (incrementi e arretrati); con riguardo al trattamento giuridico ed agli ulteriori aspetti del trattamento economico, il negoziato è ancora in corso.

³¹ D.l. 4/2022, d.l. 21/2022, d.l. 24/2022.

*tantum*³² previsto per la generalità del personale ed al fondo per la valorizzazione del personale scolastico, entrambi provvedimenti inseriti nella legge di bilancio 2023. Si riscontra un deciso abbassamento del rapporto tra spesa di personale e Pil che dal 9,4 per cento del 2023 si riduce progressivamente fino al valore dell'8,4 per cento nell'anno 2026, imputabile alla mancata previsione di crescita dei redditi connessa all'assenza, nel quadro a legislazione vigente, di oneri per i rinnovi contrattuali 2022-24.

Il DEF 2023 interviene, come molto spesso accaduto negli ultimi anni, nella diversa collocazione temporale della *spesapur* confermando, in proiezione futura, l'andamento complessivo a regime programmato³³.

In proposito, appare utile ricordare che per il triennio 2022-2024, le prime risorse a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva nazionale erano state stanziata dalla legge di bilancio 2022 (art. 1, comma 609), nella misura di 310 milioni per il 2022 e di 500 milioni a decorrere dal 2023. L'impennata del dato inflattivo ha reso evidente che le quantificazioni iniziali finalizzate alla corresponsione dell'erogazione della "copertura economica" (art. 47-bis comma 1 del d. lgs. 165/2001) che i contratti collettivi nazionali hanno definito con il medesimo criterio con cui si quantifica l'indennità di vacanza contrattuale, si sono rivelate insufficienti ed hanno suggerito l'utilizzo degli stanziamenti iniziali, a cui è stato aggiunto un ulteriore miliardo, per riconoscere, per il solo anno 2023, un emolumento accessorio *una tantum*, da corrispondere per tredici mensilità, da determinarsi nella misura dell'1,5 per cento dello stipendio con effetti ai soli fini del trattamento di quiescenza.

Rispetto a tali previsioni, la Corte, oltre a richiamare quanto già osservato in occasione dell'esame dei recenti documenti di programmazione nei quali è stato posto l'accento sulle forti criticità connesse alla cronicizzazione dei ritardi nella stipula dei contratti nazionali di lavoro, evidenzia il rischio di una sottovalutazione della divaricazione tra gli incrementi dei redditi assicurabili con le disponibilità finanziarie dedicate al triennio 2022-24 ed il perdurare degli effetti della crisi in termini di perdita del potere d'acquisto, nei limiti della programmazione di spesa complessiva. La Corte ritiene utile ribadire che la maggiore criticità che si riscontra sui dati previsionali è legata al fenomeno dei ritardi nella definizione degli accordi contrattuali, che a sua volta appare fortemente condizionato dalla incompleta definizione del quadro delle risorse complessive finalizzate ad assicurare la copertura finanziaria di tali accordi, tutto ciò a discapito dell'attendibilità della previsione di spesa che non trova successivamente un corrispondente riscontro nei dati di consuntivo elaborati in sede di compilazione del Conto annuale e nella redazione dei conti di bilancio.

5.2. La spesa per redditi da lavoro dipendente nel bilancio dello Stato

L'analisi della spesa per redditi da lavoro dipendente nel bilancio statale è quella che si colloca in più stretta relazione con il giudizio di parifica poiché riguarda direttamente i dati di Rendiconto generale dello Stato. Essa rappresenta il secondo elemento di analisi sul quale

³² Art. 1, comma 330 LB 2023: "Per l'anno 2023, gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono incrementati di 1.000 milioni di euro da destinare all'erogazione, nel solo anno 2023, di un emolumento accessorio *una tantum*, da corrispondere per tredici mensilità, da determinarsi nella misura dell'1,5 per cento dello stipendio con effetti ai soli fini del trattamento di quiescenza".

³³ Il dato di previsione viene costruito partendo dal dato di consuntivo, depurato della quota relativa agli arretrati contrattuali e degli effetti di eventuali misure aventi carattere non permanente. Su tale base si innestano i fattori che influenzano i redditi, come la dinamica dell'occupazione, l'evoluzione delle dinamiche retributive o "slittamento salariale" (come gli aumenti per i rinnovi contrattuali, la contrattazione integrativa, le progressioni economiche, ecc.) e gli effetti delle manovre di finanza pubblica. Per la previsione dello slittamento salariale si utilizza il tasso medio calcolato sugli ultimi cinque anni. Nella stima degli effetti delle manovre di finanza pubblica, le quantificazioni vengono depurate dall'IRAP che, nella classificazione del SEC 2010, è compresa fra le imposte. Quando la norma non consente di distinguere tra gli effetti derivanti dalla spesa per redditi ed altre voci di spesa, si adotta il criterio della prevalenza, salvo successive modifiche, nel caso di acquisizione di ulteriori elementi.

effettuare delle verifiche degli andamenti di spesa della posta oggetto di esame, anche in termini comparativi rispetto alla contabilità nazionale ed al Conto annuale e, anche in ragione del maggiore livello di dettaglio, consente di evidenziare i principali fenomeni che hanno contribuito a determinarne le variazioni nel periodo considerato.

La categoria I espone in termini di contabilità finanziaria³⁴ la spesa per redditi, riferibile al personale della Scuola e dei Ministeri, agli appartenenti al comparto Sicurezza-Difesa (Forze armate, forze di polizia e vigili del fuoco), e alle carriere prefettizia, diplomatica e penitenziaria, alla Magistratura³⁵. Tali categorie rappresentano circa il 56 per cento in termini numerici e il 53 in termini di spesa per retribuzioni, del personale pubblico nel suo complesso³⁶.

TAVOLA 1

CATEGORIA I - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CLASSIFICAZIONE ECONOMICA DI II E III LIVELLO

(in milioni)

Classificazione di II livello	Classificazione di III livello	2020	2021	2022	Var. % 2021/2020	Var. % 2022/2021
1 retribuzioni lorde in denaro	1 stipendi	52.294	52.185	58.532	-0,2	12,2
	2 lavoro straordinario	1.643	1.580	1.583	-3,8	0,2
	3 fondo unico di amministrazione	1.920	2.247	2.436	17,0	8,4
	4 incentivi per l'offerta formativa	16	19	36	21,2	84,6
	5 altri compensi al personale	2.781	2.938	3.015	5,7	2,6
	6 lavoro a tempo determinato	5.388	7.040	7.109	30,7	1,0
	totale	64.042	66.010	72.710	3,1	10,1
2 retribuzioni in natura	1 buoni pasto	86	118	99	37,4	-15,6
	2 mense	339	326	384	-4,0	17,8
	3 vestiario	104	122	119	16,9	-2,4
	4 altre	178	184	202	3,4	9,7
	totale	707	750	804	6,0	7,3
3 contributi sociali effettivi a carico del datore di lavoro	1 contributi sociali effettivi a carico del datore di lavoro	29.875	30.516	31.734	2,1	4,0
	totale	29.875	30.516	31.734	2,1	4,0
4 contributi sociali figurativi a carico del datore di lavoro	1 contributi sociali figurativi a carico del datore di lavoro	872	902	863	3,4	-4,3
	Totale	872	902	863	3,4	-4,3
TOTALE		95.497	98.178	106.111	2,8	8,1

³⁴ A partire da questo primo aspetto (imputazione della spesa con il criterio della contabilità finanziaria) è identificabile la principale ragione che giustifica l'asimmetria dei valori esposti nel bilancio dello Stato rispetto a quelli rilevati in contabilità nazionale. L'ISTAT, inoltre, nelle rilevazioni relative al rendiconto di ciascun esercizio, utilizza dati provvisori contenuti in un preconsuntivo semplificato che vengono poi riclassificati per essere esposti secondo la metodologia prevista dal Sistema Europeo di contabilità. I dati riportati nel Rendiconto generale dello Stato differiscono anche da quelli rilevati nel Conto Annuale che prende in considerazione i pagamenti effettuati in ciascun esercizio quali risultanti dai cedolini mensili. Si tratta di differenze metodologiche che, tuttavia, non precludono la possibilità di operare dei confronti sui macroaggregati, attraverso una (non semplice) ponderazione degli effetti attribuibili a ciascun differente principio di calcolo, in termini di scostamento relativo.

³⁵ In totale la cat. I nel 2022 è pari a 106,11 miliardi (impegni totali).

³⁶ Come evidenziato in precedenti relazioni, la progressiva estensione e messa a punto del sistema di pagamento delle retribuzioni tramite il cedolino unico ha portato ad una semplificazione nella struttura dei capitoli di bilancio nei diversi stati di previsione della spesa. Risulta, pertanto, omogenea in tutti gli stati di previsione la classificazione delle spese di personale, con una corrispondenza tra i capitoli, i piani gestionali e i diversi livelli in cui si articola la categoria I "Redditi da lavoro dipendente". A fronte di una semplificazione della gestione amministrativa e contabile, peraltro, la lettura del bilancio e del rendiconto non consentono di avere una immediata, chiara e dettagliata conoscenza della complessità della struttura retributiva e delle specificità che caratterizzano i trattamenti economici di singole categorie di dipendenti, informazioni indispensabili per attivare politiche di personale volte al riequilibrio e a un contenimento mirato della spesa. I dati di bilancio, ad esempio non sempre evidenziano in modo separato i compensi attribuiti alla dirigenza e l'incidenza sul totale della retribuzione di risultato.

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati RGS

I dati (Tavola 1), disaggregati per sottocategorie economiche, mostrano un aumento della spesa dell'amministrazione centrale (in termini di impegni totali) dell'8,1 per cento rispetto al 2021, evidenziando un dato di crescita che si discosta, almeno in parte, dalle quantificazioni di contabilità nazionale ed anche dai dati di Conto annuale che, come ricordato, rilevano tutti i settori della pubblica amministrazione e, pertanto, un perimetro molto più ampio³⁷. Si osserva che il maggior contributo alla variazione in aumento del dato rilevato all'interno della classificazione di II livello sia in termini assoluti che in termini percentuali è dovuto al consistente aumento delle voci fisse e accessorie della retribuzione, legato al pagamento degli aumenti previsti dal rinnovo contrattuale 2019-2021. La voce stipendi e fondo unico segnano rispettivamente un +12,2 e +8,4 per cento, includendo anche gli aumenti contrattuali riferiti alle annualità precedenti, mentre tra le voci incluse nella classificazione "retribuzioni in natura", assumono un andamento di segno opposto le spese per buoni pasto e quelle per i servizi mensa; queste ultime crescono in ragione della maggiore presenza in ufficio del personale rispetto alle annualità precedenti caratterizzate dalla pandemia; i risparmi per i buoni pasto sono, invece, riconducibili al mancato riconoscimento del buono per coloro che prestano la propria attività lavorativa in modalità agile.

Un utile ulteriore approfondimento è rappresentato dall'analisi disaggregata della spesa di personale (impegni totali) per i vari stati di previsione (Tavola 2), nei quali si conferma nel 2022 una crescita della spesa per redditi da lavoro dipendente in tutti i Ministeri.

TAVOLA 2

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE NEI MINISTERI

MINISTERI	2021	2022	(in milioni)
			% 2022/2021
Economia e finanze	16.197	19.505	20,4
Sviluppo economico ora imprese e made in Italy	114	141	24,4
Lavoro e politiche sociali	44	51	15,6
Giustizia	5.783	6.323	9,3
Affari esteri e cooperazione internazionale	715	729	1,9
Istruzione ora istruzione e merito	45.818	48.364	5,6
Interno	9.033	9.557	5,8
Transizione ecologica ora ambiente e sicurezza energetica	59	71	20,1
Infrastrutture e mobilità sostenibili ora infrastrutture e trasporti	900	975	8,4
Università e della ricerca	417	509	22,2
Difesa	18.270	18.952	3,7
Politiche agricole alimentari e forestali ora agricoltura, sovranità alimentare e foreste	82	94	15,8
Cultura	558	627	12,4
Salute	185	203	9,7
Turismo	3	8	168,6
Totale	98.178	106.111	8,1

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati RGS

Le sensibili oscillazioni delle diverse variazioni in aumento tra i ministeri, incorporando in misura omogenea gli incrementi legati ai rinnovi contrattuali sottoscritti nel corso del 2022 relativi al triennio 2019-2021, sono principalmente ascrivibili alle variazioni di occupazione del personale sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, ivi inclusi i fenomeni di mobilità; tuttavia, la lettura di dettaglio aiuta, almeno in parte, a comprendere i principali fattori che hanno influenzato il dato. Tutti i Ministeri, sulla base dei dati forniti dalle Amministrazioni, presentano incrementi

³⁷ Il personale presente nel Bilancio dello Stato rappresenta circa il 53 per cento in termini di spesa, rispetto a tutto il personale pubblico.

di personale nel 2022, considerando che nel 2021 sono state autorizzate circa 12.000 assunzioni nella sola Amministrazione centrale (circa 20.000 nel totale pubblico impiego).

Nel MEF, nel 2022 sono stati assunti 25 dirigenti e 532 unità di personale non dirigente, di cui 501 di Area III³⁸. Per il Ministero dello sviluppo economico, ora Imprese e made in Italy, le assunzioni nel 2022 hanno riguardato il personale non dirigenziale (277 unità), anche a seguito al concorso bandito nel dicembre 2021 per il reclutamento di 225 unità di Area III a tempo indeterminato.

Nel 2022 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (+15,6 per cento) ha attuato misure mirate alla ricostituzione e al potenziamento dei contingenti di organico attraverso politiche di reclutamento del personale, per la crescita dell'efficienza dell'organizzazione e dell'azione amministrativa, sia attraverso concorsi che mediante procedure di stabilizzazione del personale non di ruolo³⁹. Attraverso le procedure di mobilità sono stati assunti nel corso del 2022 tre dirigenti e sette unità di Area II, per concorso sono stati reclutati 152 funzionari, mentre con scorrimento di graduatorie sono stati assunti 1 dirigente e 13 funzionari.

Nel Ministero della giustizia, allo scopo di arginare le cessazioni intervenute è stato predisposto il Piano triennale dei fabbisogni di personale (2022-24), con richiesta di autorizzazione all'assunzione di personale nel 2022, tra cui 5 funzionari e 27 assistenti.

Secondo quanto riportato dal Ministero della transizione ecologica ora Ambiente e sicurezza energetica, nel 2022 sono stati assunti 1 dirigente e 238 funzionari. Il dato del 2022 comprende, inoltre, le unità di personale dirigenziale e non dirigenziale delle due Direzioni generali del Ministero dello sviluppo economico, acquisite, dal 1° gennaio 2022, in esito al processo di riorganizzazione del Ministero, come previsto dal d.l. 22/2021, convertito dalla legge 22 aprile 2021, n. 55. Per lo stesso Ministero, nel 2022, l'art. 34 del d.l. 152 del 6 novembre 2021 (legge 233/2021) ha previsto l'assunzione di 152 esperti da impiegare per la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Nel MASAF risultano assunti, nel 2022, 6 dirigenti e 107 unità di personale non dirigente; al Ministero della salute sono stati reclutati 39 dirigenti e 222 unità di personale non dirigente, di cui 36 a tempo determinato. Un ulteriore elemento di indagine riguardante la spesa di personale è rappresentato dal suo rapporto con altri significativi aggregati di spesa, allo scopo di verificarne l'andamento in termini relativi rispetto alle principali poste di bilancio.

La Tavola 3 evidenzia, nel periodo 2018-2022, le variazioni del rapporto tra la spesa per redditi da lavoro dipendente (al lordo dell'IRAP) e il totale delle spese correnti (titolo I), in termini di impegni totali. Nel 2022 il predetto rapporto risulta pari al 16,4 per cento, in deciso aumento rispetto al 2021.

Osservando lo stesso indicatore riferito agli anni precedenti possono essere colti, seppure in modo poco analitico, gli effetti di una sostanziale coerenza delle politiche di contenimento delle spese di personale a fronte di un forte balzo della spesa corrente riferibile agli interventi di mitigazione delle ricadute economiche derivanti dal diffondersi della pandemia⁴⁰. L'anno 2022 segna, invece, una brusca inversione di tendenza dovuta al rallentamento alla dinamica delle spese correnti complessive, che negli anni 2020 e 2021 erano invece cresciute di oltre 150 miliardi a fronte della sensibile crescita dei redditi prima descritta.

³⁸ Nell'agosto 2021 è stato bandito un concorso per il reclutamento al MEF di 500 funzionari a tempo determinato, finanziato con fondi del PNRR.

³⁹ Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del d.l. n. 36/2022, nel mese di dicembre 2022 è stata avviata una procedura straordinaria di stabilizzazione – in deroga alla mobilità ordinaria – riservata al personale in posizione di comando presso il Dicastero, i cui effetti decorreranno dal 2023.

⁴⁰ In particole, le indennità a tantum previste dai vari “decreti aiuti”.

RAPPORTO TRA SPESA PER REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
+ IRAP E SPESA CORRENTE*(in miliardi)*

Esercizio	Spesa corrente (impegni totali)	Variazioni annuali %	Spesa per redditi e IRAP (impegni totali)	Variazioni annuali %	Rapporto spesa per redditi+IRAP e spesa corrente
2018	562,54	2,6	100,09	6,1	17,8
2019	551,41	-2,0	98,90	-1,2	17,9
2020	654,22	18,6	100,78	1,9	15,4
2021	698,90	6,8	103,62	2,8	14,8
2022	680,19	-2,7	111,87	8,0	16,4

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati RGS

Particolarmente significativo è anche il raffronto tra l'andamento della spesa per redditi da lavoro dipendente e quella per consumi intermedi negli ultimi cinque anni (Tavola 4); tale ultima categoria di spesa è infatti indicativa dei costi sostenuti per l'acquisto dei mezzi strumentali all'esercizio delle funzioni amministrative che concorrono, insieme alla spesa di personale, al complessivo funzionamento della macchina statale. Nel 2022 la diminuzione della spesa per consumi intermedi (in valore assoluto -1,3 miliardi rispetto al 2020) fa registrare un calo di oltre due punti percentuale (-2,3) del predetto rapporto rispetto al 2021. Anche in questo caso l'indice subisce una sensibile variazione per il duplice effetto della dinamica delle spese di personale abbinata alla seppure modesta flessione degli impegni totali delle spese per i consumi intermedi.

RAPPORTO TRA SPESA PER CONSUMI INTERMEDI E SPESA PER REDDITI
DA LAVORO DIPENDENTE + IRAP*(in miliardi)*

Esercizio	Consumi intermedi (impegni totali)	Spesa per redditi e IRAP (impegni totali)	Rapporto consumi intermedi e spesa per redditi + IRAP
2018	14,23	100,09	14,2
2019	12,53	98,90	12,7
2020	13,71	100,78	13,6
2021	15,11	103,62	14,6
2022	14,35	111,87	12,8

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati RGS

5.3. Consistenza, composizione e costo del personale pubblico secondo i dati del Conto Annuale

Nell'ambito delle fonti disponibili che permettono di analizzare le caratteristiche del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni assume particolare rilievo il Conto Annuale, predisposto dalla Ragioneria generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 60 del d.lgs. n. 165 del 2001. La rilevazione riguarda la consistenza del personale e le relative spese sostenute dalle Amministrazioni pubbliche e costituisce la base informativa ufficiale per le determinazioni di Governo e Parlamento in materia di personale pubblico nonché, per espressa disposizione di legge, per la quantificazione dei costi dei rinnovi contrattuali.

L'imponente massa di dati raccolti si inserisce all'interno dei flussi informativi del Sistema Statistico Nazionale (SISTAN) ed è finalizzata, tra l'altro, proprio a consentire alla Corte di redigere il referto annuale al Parlamento sulla gestione delle risorse finanziarie impiegate dalle Amministrazioni pubbliche per le prestazioni lavorative del personale ai sensi dell'art. 60, comma 4 del d.lgs. n. 165/2001, oltreché di attuare gli specifici compiti di controllo in materia di contrattazione integrativa previsti dall'articolo 40-bis del medesimo decreto legislativo.


L'indagine è censuaria e vi partecipano gli enti dell'aggregato "Pubblica amministrazione" destinatari delle disposizioni recate dal d.lgs. n.165/2001 in materia di ordinamento del lavoro pubblico. Con l'art. 2, comma 10, del d.l. 101/2013, convertito con modificazioni dalla legge 125/2013, è stata prevista - con la sola eccezione degli organi costituzionali - l'estensione della rilevazione del costo del lavoro effettuato attraverso il Conto annuale anche agli enti inseriti nell'elenco ISTAT di cui all'art.1, comma 3, del d.lgs. 196/2009 (lista S13).

La consistenza complessiva di personale alle dipendenze di Pubbliche amministrazioni⁴¹ è pari, al 31 dicembre 2021, a 3.238.968 unità, in leggerissimo calo rispetto al 2020 (0,14 per cento).

Il Grafico seguente⁴², mostra la composizione del personale nei diversi comparti di contrattazione al 31 dicembre 2021: il 38,5 per cento dei dipendenti pubblici appartengono al comparto Istruzione e ricerca, il 20,4 per cento al comparto Sanità, il 17,3 per cento al comparto del personale in regime di diritto pubblico, in cui si ricomprendono anche le Forze armate ed i Corpi di polizia, il 15 per cento al comparto Funzioni locali e il 6,2 per cento a quello delle Funzioni centrali.

GRAFICO 1

IL PERSONALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI



Fonte: elaborazione su dati RGS-IGOP

Il dato occupazionale definitivo, rilevato al termine del 2021, risente ancora delle efficaci politiche di contenimento del *turn over* del personale pubblico iniziate nel 2010 e progressivamente superate dal riavvio di una politica meno restrittiva sulle assunzioni, contenuta nelle leggi di bilancio per il 2018 e il 2019 e conclusa con il ritorno per tutti i comparti al potenziale *turn over* al 100 per cento. Complessivamente, dunque, il personale nel 2021 si mantiene stabile rispetto al 2020. Gli effetti del potenziamento delle politiche di reclutamento da

⁴¹ Il dato si riferisce al Personale Stabile e all'Altro Personale. Per Personale Stabile si intende quel personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato comprensivo dei Dirigenti a tempo determinato in quanto ricoprono posti di funzione non propriamente riconducibili ad esigenze temporanee dell'amministrazione. Nell'Altro Personale sono considerate alcune particolari figure professionali che non hanno rapporti di lavoro a tempo indeterminato, come ad esempio i supplenti annuali o i supplenti fino al termine dell'attività didattica della Scuola e degli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale - AFAM - (escluse le supplenze brevi), ovvero che non rientrano nelle categorie contrattuali del pubblico impiego, ricomprendendo in questa definizione anche il personale disciplinato da norme di diritto pubblico (direttori generali, contrattisti, volontari e allievi delle Forze Armate e dei Corpi di Polizia).

⁴² La figura 1 fa riferimento all'articolazione prevista dal CCNQ del 13 luglio 2016 nei nuovi quattro comparti (Funzioni centrali, Funzioni locali, Istruzioni e ricerca, Sanità), ai quali sono stati aggiunti due comparti convenzionali (Comparto autonomo o fuori comparto e Personale in regime di diritto pubblico) in modo da avere una rappresentazione esaustiva di tutto il pubblico impiego. Nel comparto autonomo si ricomprendono: la PCM, gli enti art. 60, gli enti art. 70, gli enti lista S13 e le Autorità indipendenti; nel personale in regime di diritto pubblico: Magistratura; professori e ricercatori delle Università, Carriera diplomatica, Carriera prefettizia, Carriera penitenziaria, Corpi di polizia, Forze armate e Vigili del fuoco.

parte di tutte le amministrazioni sia per le cosiddette “assunzioni in deroga” sia in applicazione delle numerose norme attuative del PNRR inizieranno ad essere evidenti nella rilevazione annuale del 2022.

TAVOLA 5

PERSONALE IN SERVIZIO AL 31.12.2021

COMPARTO	Uomini	Donne	Totale
Funzioni centrali	93.012	110.819	203.831
Funzioni locali	215.372	276.721	492.093
Istruzione e ricerca	286.234	977.819	1.264.053
Sanità	209.708	460.858	670.566
Comparto autonomo o fuori comparto	21.925	18.396	40.321
Personale in regime di diritto pubblico	498.257	69.847	568.104
TOTALE	1.324.508	1.914.460	3.238.968

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati RGS-IGOP

Estendendo l’arco temporale di osservazione, per una valutazione della variazione dell’occupazione nell’ultimo decennio, emerge che il calo dei dipendenti registrato a partire dall’anno 2012, a parità di enti, è pari all’1,1 per cento, corrispondente ad una riduzione in valore assoluto di circa 37mila unità⁴³. Si tratta di una diminuzione non particolarmente significativa come dato generale atteso il fatto che, come noto, le dinamiche occupazionali sono state tutte fortemente condizionate dal blocco del *tur-over*, ma se si osserva il diverso contributo offerto dai differenti comparti/settori si nota la forte flessione delle Funzioni centrali (-23,5 per cento: Ministeri, Enti pubblici ed Agenzie) e del personale delle Funzioni locali (-15,7 per cento: Comuni, Regioni ed altri enti territoriali). Diminuiscono sensibilmente anche i dipendenti non contrattualizzati disciplinati in regime di diritto pubblico (-6,1 per cento: Militari, Forze di polizia, magistrati, prefetti, diplomatici). In controtendenza (+15,3 per cento), in misura tale da compensare quasi del tutto le diminuzioni sopra citate, è il dato del comparto Istruzione e ricerca che, insieme al comparto Sanità, rimasto sostanzialmente stabile nel decennio, sono stati interessati da rafforzamenti emergenziali degli organici per fronteggiare le problematiche emerse durante la pandemia.

TAVOLA 6

CONFRONTO NEGLI ANNI 2012-2021 E VARIAZIONI PERCENTUALI

COMPARTO	2012	2021	2021/2011
Funzioni centrali	266.306	203.831	-23,5%
Funzioni locali	583.553	492.093	-15,7%
Istruzione e ricerca	1.096.476	1.264.053	15,3%
Sanità	673.416	670.566	-0,4%
Comparto autonomo o fuori comparto*	14.112	40.321	185,7%
Personale in regime di diritto pubblico	605.086	568.104	-6,1%
Totale	3.238.949	3.238.968	0,0%
Totale a parità di enti	3.238.949	3.202.171	-1,1%

*Le variazioni in tale comparto sono dovute al numero degli enti considerati, dal 2014 nella rilevazione sono entrati gli enti appartenenti alla Lista S13.

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati RGS-IGOP

⁴³ Scendendo nel dettaglio delle variazioni dell’occupazione nel periodo 2012-2021, cali significativi si riscontrano in quasi tutti i comparti: nelle Funzioni centrali il decremento è del 23,5 per cento (-63mila unità), nelle Funzioni locali si sono perse oltre 91mila unità (-15,7 per cento), nella Sanità si riscontra un leggero decremento, con circa 3mila unità in meno rispetto al 2012 (il personale della Sanità è condizionato dalla sottoposizione o meno delle Regioni alla disciplina del piano di rientro della spesa sanitaria); per sopperire alle carenze di personale, la Sanità ha fatto ampiamente ricorso a personale con contratto di lavoro flessibile, aumentato nel 2021, rispetto al 2019, del 57 per cento. Nel personale in regime di diritto pubblico il calo è del 6,1 per cento. Il comparto Istruzione e ricerca, in controtendenza, aumenta del 15,3 per cento, derivante dalle assunzioni straordinarie messe in atto nella Scuola negli ultimi anni e dalle stabilizzazioni effettuate da ultimo negli Enti di ricerca. Forte aumento, rispetto al 2012, si riscontra negli Enti del comparto autonomo o fuori comparto, soprattutto a partire dal 2014, in ragione degli enti della Lista S13 entrati nella rilevazione (negli ultimi due anni sono, invece, usciti dalla Lista S13 l’Anas e la Fondazione Teatro alla Scala).

I dati relativi alla variazione della consistenza complessiva del personale nell'arco dell'ultimo decennio confermano quanto già evidenziato nella Relazione al Rendiconto dello scorso anno, in relazione agli effetti connessi alle politiche restrittive in materia di assunzioni a causa dei quali si è registrato un progressivo, ed ormai significativo, incremento dell'età media dei dipendenti pubblici.

La riduzione complessiva dell'occupazione nelle Pubbliche amministrazioni è stata particolarmente marcata e non avrebbe potuto essere diversamente a causa dei limiti posti alle assunzioni nello scorso decennio. Limiti che, come già evidenziato, hanno inciso in modo non del tutto omogeneo tra i diversi settori pubblici, sia a causa delle deroghe mirate introdotte dallo stesso legislatore, sia per effetto di fenomeni elusivi messi in atto da alcune amministrazioni che, per evitare carenze di personale, non di rado, hanno fatto ricorso a forme di reclutamento alternative, assumendo con contratti di lavoro a tempo determinato, preceduti da procedure para-concorsuali.


Per le stesse ragioni, anche il dato sull'anzianità media molto elevata non trova eguale rispondenza ovunque. Il settore della scuola, ad esempio, registra una controtendenza per effetto di consistenti nuove immissioni necessarie a garantire il regolare avvio dell'anno scolastico. Le funzioni centrali (Ministeri, Agenzie ed Enti pubblici) oltre alle funzioni locali (Comuni e Regioni) hanno, invece, risentito fortemente del blocco del *turn-over* e, sia pure con i dovuti distinguo tra le varie amministrazioni, hanno progressivamente iniziato ad affrontare, non senza qualche difficoltà, il problema del ricambio generazionale.

L'età media del personale in servizio si è stabilizzata al di sopra dei 50 anni, con la sola eccezione del personale del comparto Sanità e del personale in regime di diritto pubblico che mostra valori medi di anzianità al di sotto del dato medio nazionale, sebbene ciò sia ascrivibile alle caratteristiche delle specifiche regole ordinamentali. Infatti, il progressivo "invecchiamento" della popolazione lavorativa si è registrato nel passato decennio con altrettanta evidenza anche in questo settore (alla fine del 2020 l'età media è infatti aumentata di dieci anni e cinque mesi: 44,8 anni nel 2021 contro 34,1 anni nel 2001).

Il Grafico 2 mostra, negli ultimi tre anni, la suddivisione del personale pubblico per fasce di età, dove appare evidente il maggiore addensamento in quelle di età più elevata, con il passare degli anni e delle misure restrittive messe in atto.

GRAFICO 2

ETÀ MEDIA DEL PERSONALE PUBBLICO – CONFRONTO 2019-2021



Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Conto annuale 2021-RGS

Nel 2021 la fascia d'età con addensamento maggiore è quella 55-59 anni, che rappresenta il 21 per cento del totale dei dipendenti, in lieve aumento rispetto al 2020, in crescita del 2 per cento rispetto al 2019.

La fascia 50-54 anni è, invece, in leggera diminuzione (18 per cento) rispetto agli anni precedenti (era il 19 per cento). Il dato positivo è rappresentato dalla leggera ascesa delle fasce 25-29 e 30-34, da ricondurre alle procedure di assunzioni messe in atto negli ultimi due anni (i dati presenti nel grafico sono relativi al solo personale a tempo indeterminato, quindi non comprendono le assunzioni connesse al PNRR).

Il dato occupazionale presente nel Conto Annuale è arricchito anche per il 2021 da un'apposita sezione, che contiene una utile anticipazione sul presumibile andamento del settore pubblico nel 2022, i cui risultati sono evidenziati nella tavola 7.

L'analisi, effettuata attraverso una rilevazione del numero dei cedolini pagati e sui dati del monitoraggio trimestrale che comprende informazioni relative ad enti pubblici non economici, agli enti di ricerca, al SSN, alle Province e Città metropolitane ed ai Comuni, (con una percentuale di monitoraggio e di flussi stipendiali dell'83,6 per cento), evidenzia una consistenza di personale per il 2022 pressoché stazionaria, rispetto al 2021, con una lievissima crescita dello 0,84 per cento. Anche in questo caso, il dato medio nasconde situazioni piuttosto diverse nell'ambito dei differenti settori della PA. Nel 2021 si era registrata una generale contrazione dell'attività di reclutamento di personale dovuta dall'emergenza sanitaria, mentre nel 2022 vi sono stati diversi interventi normativi destinati a semplificare e velocizzare le procedure concorsuali e a consentire maggiori assunzioni, anche finalizzate all'attuazione del PNRR. Il dato di dettaglio più significativo della tavola è quello relativo al personale del comparto Sanità che ha mostrato la maggiore crescita, seguito da quello dell'Istruzione e ricerca. Il dato del Comparto autonomo o fuori comparto non è statisticamente molto significativo, in quanto è riferito alla sola Presidenza del Consiglio dei ministri. Dopo decenni di riduzioni, anche il comparto delle Funzioni centrali realizza una modesta crescita, mentre il Personale in regime di diritto pubblico e il comparto delle Funzioni locali presentano una sostanziale stabilità, anche se il comparto Funzioni locali è in leggerissima diminuzione. Nell'ambito delle Funzioni centrali, solo il personale dei Ministeri risulta in crescita, mentre le Agenzie fiscali e gli Enti pubblici non economici continuano a non riuscire a compensare le fisiologiche uscite del personale. Fra il Personale in regime di diritto pubblico, il dato complessivo diminuisce lievemente, nonostante l'incremento del personale dei Corpi di Polizia.

TAVOLA 7

STIME SUL TREND OCCUPAZIONALE NEL 2022

	Variazione personale 2022/2021
Funzioni centrali	0,66%
Funzioni locali	-0,12%
Istruzione e ricerca	1,17%
Sanità*	1,33%
Comparto autonomo o fuori comparto	5,25%
Personale in regime di diritto pubblico	-0,30%
TOTALE	0,84%

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati RGS-IGOP

In termini di spesa di personale, il conto annuale per il 2021 quantifica il costo del lavoro pubblico⁴⁴ in 172,1 miliardi, in aumento del 3,1 per cento rispetto al 2020. Nella scomposizione per comparti, la spesa maggiore nel 2021 si riscontra nel comparto Sanità, imputabile alle risorse

⁴⁴ Si tratta di una voce che nel conto annuale ricomprende le retribuzioni lorde, in denaro e in natura, gli oneri sociali a carico del datore di lavoro e del lavoratore e altre spese.

aggiuntive destinate al comparto per contrastare gli effetti dell'evento pandemico⁴⁵. Per completezza d'informazione la tavola 8 espone, in valore assoluto, l'andamento della spesa rispetto a quella dell'anno precedente evidenziando distintamente le quote della stessa riferite ai quattro settori di contrattazione, al personale in regime di diritto pubblico ed al cosiddetto comparto autonomo.

TAVOLA 8

IL COSTO DEL LAVORO PUBBLICO - ANNI 2020-2021

(in milioni)

	AGGREGATO O VOCE DI SPESA	2020				2021			
		4 Comparti (Centrale- Locale- Istruz/ric- Sanità)	Personale in regime di diritto pubblico	Comparto autonomo	TOTALE	4 Comparti (Centrale- Locale- Istruz-ric- Sanità)	Personale in regime di diritto pubblico	Comparto autonomo	TOTALE
1	Retribuzioni lorde lavoratori dipendenti	89.819,1	26.817,3	2.124,7	118.761,1	92.400,5	27.356,2	2.177,9	121.934,6
2	Oneri sociali a carico del datore di lavoro	27.920,9	7.131,0	723,8	35.775,6	28.744,0	7.337,8	755,8	36.837,6
3	Benessere del personale	121,0	42,3	33,2	196,5	154,5	68,8	34,3	257,6
4	Somme rimborsate alle amministrazioni per spese di personale	701,0	24,8	35,0	760,9	716,6	25,1	29,6	771,2
5	Rimborsi ricevuti dalle amministrazioni per spese di personale	-1.475,4	-73,2	-54,4	-1.603,0	-1.406,8	-98,5	-49,9	-1.555,3
6	Redditi da lavoro dipendente	117.086,6	33.942,2	2.862,3	153.891,0	120.608,6	34.689,4	2.947,7	158.245,7
7	Altri costi	7.818,6	2.452,3	97,3	10.368,1	7.943,5	2.538,8	101,7	10.584,1
8	Costo del lavoro dipendente	124.905,2	36.394,4	2.959,6	164.259,2	128.552,2	37.228,3	3.049,5	168.829,9
9	Oneri personale estraneo all'amministrazione e altre spese	2.285,3	38,1	365,8	2.689,2	2.870,3	37,1	374,9	3.282,3
10	Costo complessivo del personale dipendente ed estraneo all'amministrazione	127.190,4	36.432,6	3.325,4	166.948,4	131.422,5	37.265,3	3.424,4	172.112,2

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati RGS-IGOP

La spesa per la sola voce retribuzioni lorde del personale con rapporto di lavoro stabile (Tavola 9) è pari a 115,5 miliardi, al termine del 2021, si conferma in aumento dell'1,3 per cento rispetto al dato 2020. Interessante notare come, nel caso della spesa, si sia registrato un sostanziale allineamento rispetto all'anno 2020 anche del diverso contributo offerto dai differenti macrosettori in cui la tavola si suddivide.

Diversamente, all'interno degli aggregati settoriali riferibili ai comparti di contrattazione ed al personale in regime di diritto pubblico si registrano alcune oscillazioni degne di essere segnalate. Il dato risulta in aumento nel comparto Istruzione e ricerca (+2,7), nel comparto autonomo (+2,3), nel comparto relativo al personale in regime di diritto pubblico (+2) e nel comparto Sanità (+0,8 per cento). In diminuzione nelle Funzioni centrali (-3 per cento), nelle Funzioni locali (-0,2 per cento).

⁴⁵ La legge di bilancio 2022 è intervenuta sulla spesa per una prima implementazione delle misure per l'attuazione del Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PanFlu) 2021-2023 (200 milioni nel 2022 e 350 nel 2023), sulla proroga dei rapporti di lavoro flessibili e della stabilizzazione del personale sanitario (200-300 milioni nel 2022), sull'incremento fino a un massimo di 500 milioni del limite di spesa destinato all'acquisto di prestazioni da privato per il superamento delle liste d'attesa, del rafforzamento della riforma dell'assistenza territoriale con l'autorizzazione al reclutamento di personale dipendente (91 milioni nel 2022, in rapida crescita negli anni successivi), sulla proroga delle disposizioni in materia di assistenza psicologica ex articolo 33 del decreto-legge n. 73 del 2021 per circa 38 milioni, dell'aggiornamento dei LEA (200 milioni annui dal 2022), dell'indennità di pronto soccorso (90 milioni nel 2022) e sulla proroga delle Usca (stimate in 105 milioni).

Complessivamente si tratta di variazioni contenute soprattutto per i settori con un peso specifico maggiore. Come i dati di contabilità nazionale hanno già sinteticamente messo in mostra, anche i dati di Conto annuale per l'anno 2022, che saranno disponibili verso la fine dell'anno 2023, registreranno una tendenza di crescita di gran lunga maggiore nel 2022, con riflessi sul 2023.

TAVOLA 9

SPESA PER RETRIBUZIONI LORDE DEL PERSONALE

(in milioni)

Comparto	Trattamento fisso		Trattamento accessorio		Retribuzione lorda	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021
FUNZIONI CENTRALI	5.604,49	5.289,11	2.510,20	2.584,16	8.114,70	7.873,27
FUNZIONI LOCALI	12.053,83	11.879,53	3.042,96	3.194,54	15.096,78	15.074,07
ISTRUZIONE E RICERCA	30.327,26	31.113,75	4.409,25	4.570,27	34.736,51	35.684,01
SANITA'	19.796,44	20.014,84	7.725,72	7.722,25	27.522,16	27.737,09
COMPARTO AUTONOMO O FUORI COMPARTO	1.621,54	1.658,07	391,52	401,60	2.013,06	2.059,68
PERSONALE IN REGIME DI DIRITTO PUBBLICO	16.970,40	17.311,42	9.539,72	9.740,81	26.510,12	27.052,24
TOTALE	86.373,96	87.266,72	27.619,38	28.213,63	113.993,34	115.480,35

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati RGS-IGOP

5.4. La contrattazione collettiva

Nel corso del 2022, sono stati certificati positivamente dalla Corte dodici contratti collettivi, di cui quattro relativi alla tornata 2016-2018, riguardanti il personale dell'Area e del comparto della PCM⁴⁶ e i due accordi della medicina convenzionata (Medicina generale e Pediatri di libera scelta)⁴⁷, con i quali è stata operata una mera riallocazione di risorse, che cessano di essere riconosciute in quota di trattamento economico fisso per essere destinate al finanziamento della parte variabile della retribuzione.

Con delibera n. 14 dell'11 agosto 2022, è stato certificato il contratto quadro per la definizione delle aree di contrattazione collettiva nazionale 2019-2021, successivo a quello dell'agosto 2021, con cui erano stati definiti i comparti. Tale accordo ha confermato la suddivisione (già operata con il precedente accordo) del personale dirigente in quattro aree di contrattazione collettiva (Area delle Funzioni centrali, Area delle Funzioni locali, Area dell'Istruzione e della ricerca e Area della Sanità). Con tale accordo, i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali (PTA), facenti parte storicamente dell'Area della Sanità, sono stati riconfermati nell'Area delle Funzioni locali, essendo stato posticipato il rientro nell'Area sanità al triennio 2022-2024, secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 881 della LB 234/2021, che ha modificato il comma 687 dell'art. 1 della LB 2019, rinviando il termine del rientro, in precedenza previsto nella tornata 2019-2021⁴⁸.

La Corte ha, anche, certificato l'accordo collettivo nazionale quadro in materia di costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie, che ha ricondotto a testo unico le norme vigenti in materia di elezioni delle RSU ed ha sostituito integralmente l'ACQ del 7 agosto 1998

⁴⁶ Delib. n. 3/2022 e delib. 15/2022.

⁴⁷ Delib. n. 10/2022 e delib. n. 11/2022.

⁴⁸ Art. 1, comma 687: "La dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale, in considerazione della mancata attuazione nei termini previsti della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 7 agosto 2015, n. 124, rimane nei ruoli del personale del Servizio sanitario nazionale. Per il triennio 2022-2024, la dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale, in considerazione della mancata attuazione nei termini previsti della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 7 agosto 2015, n. 124, è compresa nell'area della contrattazione collettiva della sanità nell'ambito dell'apposito accordo stipulato ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".

e tutti gli accordi di interpretazione autentica che sono intervenuti negli ultimi anni su tale testo negoziale⁴⁹.

Con delibera n. 8 del 20 maggio 2022 è stato certificato l'accordo relativo al personale del profilo informazione (giornalisti) che si applica al personale che svolge le attività di informazione e comunicazione negli uffici stampa. Con esso è stato regolamentato quel personale inquadrato nei profili professionali appositamente istituiti dai CCNL comparto Funzioni Centrali, comparto Istruzione e Ricerca, comparto Funzioni Locali e dal CCNL comparto Sanità, relativi al triennio 2016-2018. L'accordo si applica anche ai giornalisti, in servizio presso gli uffici stampa delle pubbliche amministrazioni, ai quali, prima della tornata contrattuale 2016-2018, risultava applicato il CNLG FNSI-FIEG di diritto privato, per effetto di specifici contratti individuali. Di conseguenza, tutti i giornalisti di ruolo, in servizio presso gli uffici stampa delle pubbliche amministrazioni, verranno reinquadrati nei profili professionali istituiti nel settore informazione dei CCNL dei comparti pubblici di riferimento.

IL CCNL del comparto Funzioni centrali⁵⁰ ha dato l'avvio alla tornata contrattuale 2019-2021⁵¹, in cui le parti hanno condiviso l'obiettivo comune del rinnovamento della Pubblica Amministrazione, attraverso la leva del capitale umano, secondo gli impegni contenuti nel Patto per l'innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale firmato il 10 marzo tra Governo e sindacati. Il contratto interviene in modo complessivo sulla disciplina del rapporto di lavoro del personale del comparto, sia sul piano normativo sia su quello economico. Nel primo ambito si procede ad una revisione complessiva dell'ordinamento professionale, prevedendo altresì modifiche della regolamentazione del rapporto di lavoro, con particolare riguardo alle forme di lavoro a distanza (agile e da remoto), nonché interventi nelle materie delle relazioni sindacali e della responsabilità disciplinare.

Successivamente è stato certificato il contratto relativo al personale non dirigente della Sanità⁵², dipendente da tutte le Aziende ed Enti del comparto. L'accordo ha, come per il contratto delle funzioni centrali, operato una revisione del sistema di classificazione del personale prevedendo cinque aree di inquadramento ed accogliendo la recente innovazione legislativa di un'area di elevata qualificazione. Parallelamente all'introduzione del nuovo sistema di classificazione, si è provveduto ad una completa rivisitazione del sistema degli incarichi, con l'intento di valorizzare maggiormente le professionalità presenti a fronte dell'attribuzione di maggiori responsabilità, per migliorare l'efficacia dell'organizzazione aziendale mediante il riconoscimento di una maggiore autonomia operativa anche di natura professionale.

Analogamente a quanto già avvenuto per gli altri comparti, anche nel CCNL del comparto Funzioni locali⁵³ sono rilevanti le modifiche introdotte sul modello di classificazione del personale e la rivisitazione del sistema degli incarichi. L'individuazione di un'unica area denominata dei "funzionari e dell'elevata qualificazione" prefigura una scelta del Comitato di

⁴⁹ Delib. n. 9/2022.

⁵⁰ Delib. n. 7/2022.

⁵¹ Per quanto riguarda la tornata contrattuale 2019-2021, le prime risorse per il triennio sono state stanziare con la legge di bilancio per il 2019 (art. 1, comma 436 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018), pari rispettivamente a 1.100, 1.425 e 1.775 milioni di euro, comprensive delle risorse per il finanziamento dell'elemento perequativo. Successivamente la legge di bilancio per il 2020 (art. 1, comma 127 della legge 160/2019), ha stanziato ulteriori risorse, per un totale di 3,375 miliardi a regime. La legge di bilancio per il 2021 (art. 1, comma 959 della legge 178/2020) ha stanziato ulteriori 400 milioni nel 2021, per un totale di risorse pari a 3,775 miliardi, che consentiranno un incremento percentuale del 4,07 a regime (1,19 per il 2019, 1,89 nel 2020 e 0,99 per il 2021), calcolato sul monte salari 2018. Depurando le risorse da quelle necessarie per l'erogazione dell'elemento perequativo (circa 255 milioni), la percentuale di incremento si abbassa al 3,8 per cento. Tale quadro finanziario è stato ulteriormente rivisto dalla legge di bilancio per il 2022 (commi 604 e 612 della legge n. 234/2021) in seguito a quanto definito sia dal Patto per l'Innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale, sia dall'art. 3 del d.l. n. 80/2021, di modifica dell'art. 1-bis del d.lgs. 165/2001, con cui sono stati indicati i requisiti minimi di base dei nuovi sistemi di classificazione professionale, le procedure per le progressioni tra le aree, nonché la possibilità di superare i limiti di spesa relativi al trattamento economico accessorio. A tale scopo sono state stanziare risorse pari, nel primo caso allo 0,55 per cento del monte salari 2018 e nel secondo dello 0,22 per cento dello stesso monte salari 2018.

⁵² Delib. n. 42/2022.

⁵³ Delib. 1/2023 (adunanza del 14 novembre 2022).

Settore, cui si sono attenute le parti negoziali, diversa da quella adottata nei contratti Funzioni Centrali e Sanità nei quali, invece, l'area dell'Elevata qualificazione viene istituita *ex novo*, distintamente dalle preesistenti aree. Di conseguenza, anche l'attribuzione degli incarichi di responsabilità (organizzativa o professionale) a tale categoria di personale avviene solo per quei posti di funzione che siano state previamente istituiti dagli Enti in quanto ritenuti strettamente necessari.

L'ultimo rinnovo della tornata contrattuale 2019-2021, relativo ai quattro comparti di contrattazione per il personale non dirigente, è stato quello del comparto Istruzione e ricerca⁵⁴, che, ai sensi dell'art. 5 del CCNQ del 3 agosto 2021, comprende il personale non dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, dipendente dalle amministrazioni del comparto. Il contratto è intervenuto, però, soltanto sui principali aspetti del trattamento economico del personale, riconoscendo gli incrementi degli stipendi tabellari e l'incremento di alcune indennità accessorie aventi carattere di stabilità. La dichiarazione congiunta n. 1 dell'accordo ha impegnato le parti alla prosecuzione della trattativa per gli ulteriori aspetti del trattamento economico e per tutte le altre materie non trattate nell'accordo sottoscritto. Ad oggi, le trattative sono ancora in corso. Sono tutt'ora in corso anche le trattative per il rinnovo del CCNL dell'Area Sanità per il triennio 2019-2021, mentre quello dell'Area delle Funzioni centrali 2019-2021 è stato sottoscritto il 25 maggio u.s.; per le altre due Aree le trattative non risultano ancora aperte.

Come già anticipato, è opportuno rammentare che, per ciò che riguarda i rinnovi 2022-2024 le prime risorse a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva nazionale sono state stanziare dalla legge di bilancio 2022 (art. 1, comma 609), nella misura di 310 milioni per il 2022 e di 500 milioni a decorrere dal 2023. L'art. 1, comma 330⁵⁵ della LB 2023 ha, successivamente, stanziato le risorse per corrispondere un emolumento accessorio *una tantum*, da corrispondere per 13 mensilità, pari all'1,5 per cento dello stipendio, con effetti ai soli fini del trattamento di quiescenza, portando le risorse per i rinnovi contrattuali, per il solo 2023, a 1.500 milioni. Tale elemento viene corrisposto in sostituzione dell'anticipazione di cui all'articolo 47-bis, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, e degli analoghi trattamenti previsti dai rispettivi ordinamenti (anche detta "indennità di vacanza contrattuale"), nelle more dei rinnovi 2022/2024. Sullo stanziamento di nuove risorse incide l'aumento dell'inflazione, agganciata all'IPCA (indice dei prezzi al consumo armonizzato), che, secondo quanto riportato dal DEF 2023 si attesta all'8,7 per cento nel 2022, al 5,9 per cento nel 2023 e al 2,8 per cento nel 2024. Per valutare più compiutamente le risorse occorrenti per i rinnovi bisognerà aspettare le stime aggiornate dell'IPCA al netto degli energetici importati, diffuse dall'ISTAT a giugno 2023.

5.5. Verifiche dell'Ispettorato per la funzione pubblica

L'Ispettorato per la funzione pubblica vigila e svolge verifiche su: la conformità dell'azione amministrativa ai principi di imparzialità e buon andamento; l'efficacia dell'attività amministrativa, con particolare riferimento alla semplificazione delle procedure; il corretto conferimento degli incarichi; l'esercizio dei poteri disciplinari; l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di controllo dei costi. Nell'ambito delle proprie verifiche, l'Ispettorato può avvalersi della Guardia di Finanza e collabora alle ispezioni curate dai S.I.Fi.P. (Servizi ispettivi

⁵⁴ Delib. n. 11/2023 (adunanza del 5 dicembre 2022).

⁵⁵ "Per l'anno 2023, gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono incrementati di 1.000 milioni di euro da destinare all'erogazione, nel solo anno 2023, di un emolumento accessorio *una tantum*, da corrispondere per tredici mensilità, da determinarsi nella misura dell'1,5 per cento dello stipendio con effetti ai soli fini del trattamento di quiescenza".

di finanza pubblica) del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del MEF per la valutazione e la verifica delle spese⁵⁶.

Nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 sono state trasmesse all’Ispettorato 2.897 segnalazioni. Le pubbliche amministrazioni maggiormente interessate dalle segnalazioni sono state, *in primis*, le Amministrazioni centrali (1.457 segnalazioni), seguite dagli Enti locali (726 segnalazioni), dagli Enti pubblici non economici (436 segnalazioni) e dagli Enti del comparto Sanità (163 segnalazioni). Delle segnalazioni pervenute, 998 sono state quelle non prese in carico perché manifestamente infondate o superate o perché l’Ispettorato è risultato palesemente incompetente; 1.899 quelle prese in carico ed istruite, di cui 604 relative ad irregolarità (disservizi, procedure concorsuali e di affidamento di incarichi i temi più frequentemente posti all’attenzione) e 1.123 relative ad inadempienze (in materia di concessione della cittadinanza e erogazione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali - prevalentemente gestite da INPS - le criticità più ricorrenti).

Nel 2022 l’attività ispettiva, in collaborazione con i S.I.F.I.P., ha riguardato 50 verifiche, anche in prosecuzione di programmi avviati negli anni precedenti, di cui 23 chiuse con rilievi e conseguente invio alla Corte dei conti per le valutazioni di competenza, 3 chiuse senza rilievi e 24 tuttora in istruttoria. È stato esercitato il controllo dell’eventuale avvio dell’azione disciplinare con riferimento a 18 Comuni, 10 dei quali non hanno ravvisato i presupposti per l’avvio del relativo procedimento disciplinare, mentre, in un solo caso, non sono state rilevate responsabilità e, pertanto, il procedimento è stato archiviato. Per i restanti Comuni sono tuttora in corso di verifica i controlli sull’esercizio dell’eventuale azione disciplinare.

Dal Nucleo Speciale Anticorruzione della Guardia di Finanza sono stati eseguiti 293 accertamenti sulla regolarità di incarichi svolti da dipendenti pubblici (doppio lavoro), ovvero verifiche connesse a normative speciali per alcune categorie di pubblici dipendenti. Gli accertamenti conclusi, mediante la predisposizione di relazioni finali trasmesse alle amministrazioni titolari del rapporto di lavoro, sono stati 137. Più della metà di dette verifiche hanno evidenziato lo svolgimento di attività non autorizzate in violazione della citata normativa. Le sanzioni amministrative contestate dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di enti e soggetti privati che hanno conferito incarichi in assenza di autorizzazione sono risultate superiori a 4,5 milioni, mentre gli importi percepiti dai pubblici dipendenti in assenza di autorizzazione sono stati pari a 7,6 milioni⁵⁷.

Quanto all’intero panorama dei procedimenti disciplinari nella PA, nel 2022 sono stati avviati circa 10.707 procedimenti (dato in diminuzione del 2,7 per cento rispetto a quello del 2021), di cui 168 per falsa attestazione della presenza in servizio.

Nella seguente tavola si riporta il riepilogo dei procedimenti disciplinari nel 2022.

⁵⁶ L’attività dell’Ispettorato è disciplinata dall’art. 60, comma 6, del d.lgs. 165/2001, che assegna all’Ufficio il compito di vigilare e svolgere verifiche: a) sulla conformità dell’azione amministrativa ai principi di imparzialità e buon andamento, e sull’efficacia della sua attività, con particolare riferimento al corretto conferimento degli incarichi e alle riforme volte alla semplificazione delle procedure, sull’esercizio dei poteri disciplinari, e sull’osservanza delle disposizioni vigenti in materia di controllo dei costi; b) su irregolarità, ritardi o inadempienze delle amministrazioni segnalate da cittadini e pubblici dipendenti. Il quadro normativo delinea ulteriori ambiti di intervento, e nello specifico: a) secondo quanto previsto dallo stesso comma 6 del d.lgs. 165/2001, l’Ispettorato collabora alle verifiche ispettive per la valutazione e la verifica delle spese affidate dal precedente comma 5 ai Servizi ispettivi di finanza del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato; b) ai sensi dell’art. 53, comma 16-*bis*, del d.lgs. 165/2001, l’Ispettorato può disporre verifiche sul rispetto delle disposizioni in materia “incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi”; c) ai sensi dell’art. 55-*bis*, comma 4, del d.lgs. 165/2001 effettua il monitoraggio degli atti di avvio e conclusione dei procedimenti disciplinari.

⁵⁷ Tali somme verranno incamerate dalle amministrazioni di appartenenza e verranno fatte confluire nel Fondo di produttività.

PROCEDIMENTI DISCIPLINARI NELLA PA – ANNO 2022

AMMINISTRAZIONI	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI				PROVVEDIMENTI ADOTTATI					
	Avviati	di cui per falsa attestazione/presenza (art. 55- <i>quater</i> , cc. 3- <i>bis</i>)	Sospesi per avvio proc. giudiziario	Conclusi	Sanzioni minori	Sospensioni dal servizio	di cui fino a 10 gg.	di cui oltre 10 gg.	Licenziamenti	Archiviazione proscioglimento
Ministeri e Agenzie	2.071	48	250	1.508	364	526	293	233	197	421
Enti pubblici vari	344	6	15	284	123	58	39	19	18	85
Regioni	343	21	52	227	71	44	22	22	20	92
Province	213	10	25	152	79	30	22	8	11	32
Comuni	2.202	44	226	1.594	626	305	224	81	87	576
Asl e Aziende Ospedaliere	3.141	35	166	2.477	1.069	566	376	190	149	693
Università	139	1	11	96	38	20	13	7	4	34
Scuole	2.254	3	1	1.837	1.192	114	104	10	5	526
Totale	10.707	168	746	8.175	3.562	1.663	1.093	570	491	2.459

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati PCM

Dal monitoraggio effettuato risulta che 8.175 procedimenti sono stati debitamente conclusi (di cui 1.663 con sanzione grave), 746 sono stati sospesi in attesa della definizione del relativo procedimento giudiziario e circa 1.800 sono tuttora in corso. Una specifica attenzione è stata posta ai procedimenti avviati per “falsa attestazione della presenza in servizio, accertata in flagranza” che è alla base delle motivazioni del 30 per cento dei provvedimenti di licenziamento complessivamente adottati, in considerevole aumento rispetto al dato del 2021 (13 per cento). Al 31 dicembre 2022, il fenomeno ha registrato 168 casi, di cui 51 conclusi con licenziamento, 53 con sospensione dal servizio, 47 sospesi per procedimento penale, 17 non ancora conclusi. La percentuale dei provvedimenti conclusi con il licenziamento è rimasta sostanzialmente invariata (26,3 per cento nel 2022; 26 per cento nel 2021), mentre si è registrato un lieve calo dei provvedimenti di sospensione in conseguenza di reati (7 per cento nel 2022, rispetto all’8 per cento nel 2021). Quanto alle sanzioni disciplinari che hanno trovato applicazione nel periodo considerato, la maggior parte delle sospensioni si riconducono all’inosservanza di disposizioni di servizio, negligenza e comportamenti scorretti, seguite da quelle per assenze dal servizio ingiustificate o non comunicate nei termini prescritti, dal doppio lavoro e da false attestazioni della presenza in servizio.

Nell’ambito dei provvedimenti di licenziamento, la parte più rilevante si riconduce alle assenze ingiustificate dal servizio, seguita da quelli per inosservanza di disposizioni o negligenza e da licenziamenti connessi a reati; i licenziamenti derivanti da false attestazioni della presenza in servizio accertata in flagranza si attestano al 30 per cento.

5.6. Le persistenti criticità del pubblico impiego

Le ultime statistiche elaborate dalla Ragioneria generale dello Stato all’interno del conto annuale, che mettono a confronto l’andamento ed il livello della spesa complessiva di personale dei più importanti paesi europei (Francia, Gran Bretagna, Spagna e Germania), confermano che la spesa per redditi del personale della pubblica amministrazione in Italia si colloca su valori in linea con la media europea ed è generalmente più contenuta rispetto a quella evidenziata dai principali paesi dell’Unione. Ciò anche per effetto delle politiche di contenimento della spesa per redditi attuate tra il 2010 ed il 2015 attraverso il blocco della contrattazione e la limitazione al *turn over* di personale, i cui effetti si sono protratti anche oltre il 2015.

È di tutta evidenza che a fronte dei positivi risultati ottenuti nel recente passato in termini di rallentamento della spesa complessiva sono emerse, sempre con maggiore intensità, le criticità che si collegano ai provvedimenti adottati ed in particolare modo quelle connesse al mancato ricambio generazionale. Le assunzioni di personale avvenute nel corso del 2022, e che stanno proseguendo anche nell’anno in corso, incideranno positivamente nell’attenuazione degli effetti connessi al progressivo innalzamento dell’età media dei dipendenti. La Corte, in più di una circostanza, ha posto l’accento sulla criticità strutturale collegata all’invecchiamento della

popolazione lavorativa delle pubbliche amministrazioni. In modo particolare è stata posta in risalto l'accentuazione del *gap* conoscitivo e professionale tra le competenze teoriche che sono in grado di esprimere le nuove generazioni, in virtù anche della maggiore dimestichezza con gli strumenti della digitalizzazione, rispetto a quelle più "tradizionali" possedute dal personale e che continuano a caratterizzare la gran parte delle attività poste in essere dalle Pubbliche amministrazioni.

Nell'ambito delle iniziative poste in essere dal governo per rispondere a questa specifica criticità, le novità introdotte con il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, vanno ad incidere sui criteri di selezione del personale da assumere, garantendo una maggiore rispondenza tra le caratteristiche soggettive del personale reclutato e le competenze occorrenti in nuovi e più moderni assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni.

Per rispondere, poi, all'esigenza delle amministrazioni pubbliche, titolari di interventi del PNRR, di poter reclutare personale con contratto di lavoro a tempo determinato e con contratti di collaborazione, anche per un periodo complessivo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di attuazione dei progetti di competenza delle singole amministrazioni, è stata prevista la possibilità di svolgimento delle selezioni mediante le modalità digitali, decentrate e semplificate (ora disciplinate dall'art. 35-*quater* del d.lgs. n. 165/2001), attraverso la valutazione dei titoli e lo svolgimento della sola prova scritta.

Tuttavia, una recente indagine condotta dal Formez PA⁵⁸ ha messo in luce diverse problematiche emerse in fase applicativa. Se, per un verso, le procedure concorsuali hanno visto una rilevante accelerazione dei tempi, dall'altro si è registrata una sensibile divaricazione tra il numero dei posti messi a concorso e quello dei candidati risultati idonei al termine delle procedure, con la conseguente mancata copertura di numerosi posti di lavoro. Le maggiori carenze nelle procedure hanno riguardato le figure tecniche "statistico-informatico" ed "ingegnere-architetto" per le quali continua a persistere una scarsa attrattività del settore pubblico⁵⁹. Anche la contestualità di numerose procedure concorsuali, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, cui hanno spesso preso parte i medesimi candidati non ha favorito il buon esito delle selezioni, caratterizzate inevitabilmente da un elevato numero di rinunce sui posti giudicati meno appetibili dai vincitori.

In aggiunta alle problematiche derivanti dal mancato ricambio generazionale, che rappresenta certamente una delle cause dell'abbassamento qualitativo complessivo della forza lavoro, è necessario, ad avviso della Corte, risolvere questioni strutturali che incidono direttamente sul basso livello di professionalizzazione esistente. L'attuale composizione della forza lavoro delle amministrazioni continua ad essere caratterizzata dalla presenza di un numero elevato (2 su 3) di dipendenti appartenenti alle categorie o aree di inquadramento per le quali non è necessario possedere un titolo di studio per l'accesso di livello universitario. Questo tipo di composizione trovava la sua giustificazione in un modello organizzativo gerarchizzato delle funzioni e dei processi preordinati alla erogazione dei servizi, caratterizzato da numerosi passaggi e verifiche procedurali interne, spesso di tipo formale.

Peraltro, la arretratezza degli assetti organizzativi si accompagna ad un altro fenomeno che ha ulteriormente inciso in senso negativo sul livello qualitativo delle professionalità interne alle amministrazioni: le cosiddette "progressioni verticali" di carriera. Tale istituto, introdotto dai contratti collettivi di lavoro 1998-2001 e poi eliminato dal legislatore con l'art. 2, comma 1, lett. g) della legge 15/2009, si è rivelato non sempre funzionale a contemperare le legittime aspettative di crescita professionale da parte dei dipendenti con le effettive necessità delle amministrazioni

⁵⁸ Capitolo II del rapporto Formez PA 2022, intitolato "La selezione di personale per le pubbliche amministrazioni" in cui sono stati analizzati l'evoluzione e l'andamento delle procedure concorsuali.

⁵⁹ Si rinvia per un approfondimento sul tema al Rapporto semestrale Aran sulle retribuzioni dei pubblici dipendenti – n. 2/2022 (Livelli salariali e attrattività del lavoro pubblico).

di attribuzione di compiti di maggiore contenuto professionale, oltreché di maggiore responsabilità.

La Corte, in sede di certificazione del contratto collettivo del comparto delle Funzioni centrali 2019-2021⁶⁰, con il quale, tra l'altro, è stato reintrodotta il sistema delle carriere interne⁶¹, ha richiamato l'importanza che *"...le procedure per le progressioni verticali, anche nel regime transitorio, siano strutturate in modo da rappresentare un incentivo all'impegno lavorativo e al raggiungimento dei risultati, evitando selezioni meramente basate su anzianità di servizio o competenze generali, nonché responsabilizzando le figure responsabili delle strutture in cui si rendono disponibili le posizioni stesse"*.

A tale specifico riguardo nello stesso rapporto di certificazione la Corte ha ritenuto necessario affermare che *"...ferma restando la deroga di legge in materia di possesso del titolo di studio di accesso per le progressioni in fase transitoria, da realizzarsi con i fondi allo scopo stanziati nella legge di bilancio per il 2022 (art. 1, comma 612), va comunque osservato che le procedure valutative per il passaggio di area si collocano all'interno dei principi che guidano l'accesso al pubblico impiego, come declinati dalla giurisprudenza costituzionale e civilistica. Le progressioni "verticali", infatti, consistono nel passaggio ad una posizione funzionale qualitativamente diversa, tale da comportare "una novazione oggettiva" del rapporto di lavoro con mutamento dello status professionale (ex multis Cass. SS.UU., 11 aprile 2018, n. 8985) ..."*.

Appare, dunque, imprescindibile monitorare, con la necessaria attenzione, che il quadro generale delle nuove regole sul reclutamento e sulla gestione delle risorse umane costituisca una vera opportunità di valorizzazione e di crescita del capitale umano dell'intera pubblica amministrazione, in un contesto reso ancora più complesso ed articolato dalla repentina trasformazione della società, per effetto della crescente digitalizzazione della comunicazione e dei servizi.

L'attività di reclutamento di nuovo personale si inserisce, dunque, in un contesto lavorativo in rapida trasformazione e, ad avviso della Corte, dovrà essere affiancata da un attento esame del modello organizzativo di ciascuna singola amministrazione, nel quale, inevitabilmente, occorrerà ridefinire la composizione della forza lavoro, calibrata su processi di lavoro diversi rispetto al passato. Anche i profili professionali non appaiono più rispondere alle caratteristiche professionali delle risorse umane di cui si avverte oggi la necessità⁶². I futuri dipendenti pubblici dovranno possedere conoscenze e capacità pluridisciplinari, oltreché la necessaria dimestichezza nell'uso degli strumenti digitali.

Non va dimenticato, inoltre, che la soluzione dei problemi relativi alla scarsa qualità complessiva delle risorse umane della pubblica amministrazione non può essere affidata solo al ricambio generazionale, dal quale è, comunque, necessario partire. I dati sull'anzianità media molto elevata celano, in realtà, un altro aspetto importante. Occorre considerare, infatti, che una fetta molto rilevante di personale si addensa in prossimità del dato medio (51 anni all'incirca) il che, sta a significare, che le amministrazioni dovranno mettere in atto un massiccio intervento di riqualificazione del proprio personale mediante una intensa attività di formazione che punti a colmare quelle aree di competenza fino ad oggi trascurate. L'estesa platea di "cinquantenni" non può essere esentata dal partecipare attivamente, attraverso un mirato *reskilling*, alla costruzione

⁶⁰ Rapporto di certificazione (delibera n. 7/2022)

⁶¹ Il nuovo ordinamento professionale definito nel Titolo III (artt. da 12 a 18) dell'Ipotesi trae origine dall'art. 12 del precedente CCNL 2016-2019 del 12/2/2018, che aveva previsto la costituzione di una Commissione paritetica sui sistemi di classificazione professionale presso l'ARAN, con il compito di analizzare gli ordinamenti dei vari enti confluiti nel comparto, di valutarne l'appropriatezza, di verificare l'attualità dei contenuti dei profili professionali in relazione alla nuova organizzazione del lavoro, e di approfondirne gli aspetti economici, anche in ordine alle progressioni. Le coordinate del nuovo assetto professionale proposto nell'Ipotesi di contratto sono contenute, a livello di legislazione primaria, nell'art. 3, comma 1, d.lgs. n. 80/2021 il quale ha modificato la disciplina sull'inquadramento dei dipendenti pubblici in tre aree funzionali, la progressione all'interno dell'area e l'accesso ad aree superiori, sostituendo il comma 1-bis dell'art. 52 del d.lgs. 165/2001. Ha, inoltre, previsto l'introduzione di un'ulteriore area funzionale, destinata all'inquadramento del personale di elevata qualificazione, demandando alla contrattazione collettiva l'istituzione della stessa.

⁶² Cfr. Delib. n. 10 del 2021-Sezione delle autonomie.

di un moderno assetto organizzativo nella prospettiva della digitalizzazione dei processi e dei servizi pubblici.

Una specifica attenzione deve essere dedicata, infine, al tema del lavoro a distanza⁶³, ampiamente sperimentato per necessità nel corso della pandemia e che può ora giovare di una puntuale regolamentazione contrattuale sulle condizioni e sulle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.

La nuova disciplina contrattuale ha dato attuazione agli obiettivi indicati nel Patto per l'innovazione del lavoro pubblico, nella prospettiva di delineare in modo strutturale le modalità applicative di tali istituti, superandone la gestione emergenziale, e orientandoli al servizio della flessibilità organizzativa e del miglioramento dell'azione amministrativa, cercando di bilanciare al contempo le esigenze di vita professionale e personale dei lavoratori. Le norme sul lavoro agile appaiono coerenti con l'obiettivo di efficientamento dei processi lavorativi, soprattutto in ragione del richiamo puntuale alle norme primarie. Tuttavia, su alcune modalità attuative occorrerà effettuare una attenta valutazione, anche alla luce dei costi per investimenti in capitale tecnico e umano, che si renderanno necessari, per garantirne una piena attuazione.

⁶³ In proposito si richiama la delib. n. 7/2019 della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato "Lo stato di attuazione del Piano per l'utilizzo del telelavoro nell'ambito delle amministrazioni statali".

I CONTRATTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

- 1. Considerazioni di sintesi**
- 2. Il nuovo Codice dei contratti: i punti nodali dell'intervento riformatore**
- 3. Le modifiche al d.lgs. n. 50/2016 intervenute nel corso del 2022**
- 4. L'andamento del mercato dei contratti pubblici nel 2022. I dati Consip**
- 5. L'attività dell'Anac nel corso del 2022**

1. Considerazioni di sintesi

Il settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, costituisce una delle maggiori voci di spesa della pubblica amministrazione, nonché una tra le più importanti forme di intervento nel mercato. Trattandosi di un settore di importanza strategica, è stato costantemente interessato da un intenso fermento normativo che ha portato, negli ultimi sedici anni, a tre codificazioni, l'ultima delle quali recata dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in attuazione della delega di cui alla legge 21 giugno 2022, n. 78.

Tale ultimo intervento di riforma risponde alle molteplici esigenze indicate dalla suddetta legge delega, *in primis* quella di adeguare la disciplina dei contratti pubblici al diritto europeo e ai principi espressi dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, interne e sovranazionali, e di razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nonché evitare l'avvio di procedure di infrazione da parte della Commissione europea e giungere alla risoluzione delle procedure avviate.

A sua volta, la citata legge di delega costituiva attuazione degli impegni assunti dal Governo italiano con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che, con specifico riferimento al settore dei contratti pubblici, prevede un processo di riforma in due macro-tappe: una prima tappa, attuata in via d'urgenza con il decreto-legge n. 77 del 2021, e una seconda tappa da attuare mediante una riforma complessiva del Codice dei contratti pubblici, effettuata con il decreto legislativo n. 36 del 2023 citato, e del quadro normativo ad esso collegato, da completare entro il giugno 2023.

Le esigenze di razionalizzazione del quadro regolatorio del settore in esame nascono dalla necessità di velocizzare l'azione amministrativa in materia di appalti pubblici e concessioni nonché dalle difficoltà interpretative della codificazione preesistente e dei relativi atti collegati, che si sono rivelate un fattore di rallentamento delle relative procedure.

Infatti, il codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 18 aprile 2016, n. 50, adottato in attuazione delle direttive europee del 26 febbraio 2014 (le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE), è stato oggetto, nel corso degli anni, di ripetute modifiche, risultando, infine, non solo molto distante dall'impostazione originaria, ma anche causa indiretta di un incremento del contenzioso, anche per via della complessità della disciplina risultante dalla stratificazione normativa e della numerosità delle relative fonti, di rango diverso.

Come da tempo evidenziato da questa Corte¹, la complessa legislazione in materia di contratti pubblici facilita il ricorso all'azione giudiziaria, con significative ricadute negative sia sull'efficienza dell'azione amministrativa (con conseguente incremento delle risorse dedicate agli aspetti giuridici piuttosto che a quelli gestionali), sia sul complessivo mercato di lavori, servizi e forniture. In tal senso, l'opera di riordino e semplificazione appariva auspicabile ed indifferibile.

L'intervento sul mercato dei contratti pubblici costituisce, infatti, una delle cosiddette riforme abilitanti, cioè una misura volta a garantire l'attuazione del PNRR e a migliorare la competitività del Paese. In altri termini, la semplificazione normativa è perseguita in chiave strumentale rispetto all'attuazione del PNRR, sul presupposto che l'intervento codicistico possa consentire un'accelerazione dell'attività di realizzazione delle opere pubbliche previste dal Piano nazionale.

L'importanza della nuova codificazione è, inoltre, collegata al peso specifico assunto, all'interno del PNRR, dagli interventi infrastrutturali, nell'ottica di un rafforzamento strutturale di non breve periodo in grado di proteggere il sistema-Italia da eventuali crisi degli anni a venire (cui si aggiungono anche eventuali effetti di breve periodo, generalmente connotati da un carattere fortemente anticiclico e da una specifica capacità di generare immediata liquidità per i lavoratori e le rispettive famiglie, in considerazione anche dell'alto valore dell'effetto moltiplicatore della spesa infrastrutturale - rispetto ad altre tipologie di intervento pubblico - soprattutto in termini occupazionali).

Nell'ottica della realizzazione efficiente delle infrastrutture e della ripresa di attività essenziali per l'economia, in particolare quelle edilizie, è, dunque, fondamentale, disporre di un quadro regolatorio semplice e dinamico, sia per ciò che riguarda le procedure di affidamento, sia per quanto attiene alle fasi di pianificazione, programmazione e progettazione.

In tal senso, il decreto legislativo n. 36 del 2023 appare compiere alcuni significativi passi in questa direzione. Pur tuttavia, non può non segnalarsi il persistere di elementi di complessità del sistema, sicché è lecito augurarsi che l'attuale codificazione rappresenti un punto di partenza piuttosto che di arrivo.

La tecnica normativa adottata dal legislatore delegato, mediante il sistema degli allegati al codice, rappresenta un'innovazione indubbiamente migliorativa del quadro regolatorio delineato dal decreto legislativo n. 50 del 2016, fondato su una pluralità di fonti di varia caratura normativa (linee guida - ministeriali e dell'Anac - e svariati altri decreti ministeriali). Complessivamente, si trattava di circa 50 atti attuativi di svariate tipologie, destinati a sostituire il precedente regolamento (d.P.R. n. 207/2010).

Quanto ai contenuti del nuovo codice², di particolare interesse è la prima parte del libro I, dedicata ai principi generali, tra i quali costituiscono una novità assoluta il principio del risultato, quello della fiducia e quello dell'accesso al mercato (artt. 1-3) che hanno per espressa previsione normativa (art. 4), una portata ermeneutica generalizzata, mentre agli altri deve essere attribuita una più generica e normale portata precettiva. In tale contesto, nell'ottica dello stretto legame tra principio della fiducia, basata sul presupposto del riconoscimento di capacità e professionalità in capo al funzionario responsabile, e responsabilità erariale, il comma 3 dell'art. 2 definisce il

¹ *Recentior* Corte dei conti, sez. Controllo enti, determinazione 12 gennaio 2023, n. 1. Determinazione e relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Consip S.p.A. per l'esercizio 2021.

² Il nuovo codice dei contratti pubblici è ripartito in cinque libri: il primo reca norme di carattere generale ed è diviso in quattro parti: i principi generali, l'ambito di applicazione, il RUP e le fasi di affidamento, la digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti, la programmazione e la progettazione.

Il secondo libro consta di sette parti e contiene una disciplina dettagliata delle diverse fasi della procedura di affidamento dell'appalto, distinguendo le regole applicabili agli appalti sottosoglia e soprastoglia, nonché quelle relative ai settori ordinari (con indicazione del regime applicabile a fattispecie specifiche dei settori medesimi), ai servizi di ricerca e sviluppo, e ai contratti nel settore della difesa e sicurezza. Il terzo e il quarto libro recepiscono le direttive europee nn. 25 e 23 del 2014 – relative, rispettivamente, ai settori speciali e al partenariato pubblico-privato (PPP) e concessioni. Il quinto libro è dedicato al contenzioso (prima Parte), alla Cabina di regia per il codice dei contratti pubblici, alla disciplina delle funzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) e all'ANAC (seconda Parte), alle disposizioni transitorie e di coordinamento, nonché alle abrogazioni (terza Parte).

perimetro della colpa grave stabilendo che, nell'ambito delle attività svolte nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti, essa è costituita dalla violazione di norme di diritto e degli auto-vincoli amministrativi; nonché dalla palese violazione di regole di prudenza, perizia e diligenza; e dall'omissione delle cautele, verifiche ed informazioni preventive normalmente richieste nell'attività amministrativa, in quanto esigibili nei confronti dell'agente pubblico in base alle specifiche competenze e in relazione al caso concreto.

Di notevole interesse sono le disposizioni volte a favorire un'ampia digitalizzazione delle procedure contrattuali. In tal senso, si evidenziano le disposizioni tese a incentivare lo sviluppo dei sistemi dinamici di acquisizione, delle aste elettroniche e dei cataloghi elettronici, quelle finalizzate alla creazione dell'Anagrafe degli operatori economici che, a qualunque titolo, sono coinvolti nei contratti pubblici (art. 31) e al connesso sistema di monitoraggio (art. 109) nonché a realizzare un accesso civico generalizzato alle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici in modalità digitale, mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni di gara inseriti nelle piattaforme.

Parimenti significativa è l'attenzione dedicata all'attività di progettazione e programmazione dell'attività contrattuale pubblica. La scelta di dare rilievo non già al "come" stipulare un contratto pubblico ma al "perché" occorra addivenire alla realizzazione di un'opera ovvero all'acquisto di beni e servizi, favorisce una maggiore consapevolezza da parte delle amministrazioni in ordine a tempi e modi di spendita del denaro pubblico e concorre alla trasparenza del mercato, consentendo ai cittadini di conoscere i percorsi logico-motivazionali sottostanti al ricorso ai contratti pubblici.

L'aver dedicato una maggiore attenzione alla fase propedeutica alla stipula del contratto costituisce un indubbio elemento positivo del nuovo Codice, ancora, tuttavia, prevalentemente incentrato – come i previgenti Codici – sulle procedure di scelta del contraente e sul relativo contenzioso. Deve auspicarsi per il futuro non solo una maggiore attenzione a tale fase ma altresì una specifica considerazione della fase successiva alla stipula, con riferimento alla concreta esecuzione del contratto.

Particolare interesse riveste la disciplina dell'affidamento degli appalti "sottosoglia", contenuta nell'articolo 50. In forza di tale norma, si procede all'affidamento diretto per i contratti di importo minore e a procedure negoziate senza bando negli altri casi.

Sul punto, come espressamente chiarito nella relazione illustrativa, viene ripreso "nella sostanza, con alcune modifiche lessicali e alcune puntualizzazioni contenutistiche innovative, il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020" (disposizione che, nell'ambito della normativa emergenziale volta a contrastare la diffusione della pandemia da Covid-19, recava una disciplina derogatoria rispetto a quella recata per gli affidamenti sottosoglia dall'art. 36, comma 2, del Codice del 2016).

Da un punto di vista ordinamentale, deve evidenziarsi l'asistematicità della scelta di trasferire in un ambito codicistico, per sua natura tendenzialmente stabile, una normativa derogatoria sorta in un contesto assolutamente emergenziale ed eccezionale. Nel merito, si deve prendere atto dell'evidente velocizzazione delle procedure di affidamento che si accompagna, tuttavia, ad un abbassamento del principio di massima partecipazione e trasparenza delle procedure di gara, fonte non solo di eventuali (ma sempre possibili) fenomeni corruttivi ma, soprattutto, di evidenti limitazioni al principio di concorrenza e libero e pieno accesso al mercato, soprattutto da parte delle imprese di nuova costituzione.

Peraltro, anche durante il 2022, mentre era in elaborazione il nuovo Codice dei contratti, si sono registrati diversi interventi di modifica del previgente Codice dei contratti di cui al d.lgs. 50/2016, finalizzati, principalmente, a introdurre meccanismi di protezione del settore contro i rincari dovuti alla crisi energetica e alla guerra in Ucraina.

Nell'ambito dell'analisi dell'attività contrattuale posta in essere dalla pubblica amministrazione nel 2022, i dati relativi alle procedure di gara, sulle relative pubblicazioni ed aggiudicazioni, provenienti da Consip, forniscono informazioni di indubbio interesse sull'andamento del mercato dei contratti pubblici.

Inoltre, nel corso del 2022, nelle more dell'entrata in vigore del nuovo codice degli appalti, è proseguita l'attività di regolazione del mercato dei contratti pubblici svolta dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, nonché quella di vigilanza anche preventiva, nell'esercizio dei poteri previsti dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. Il nuovo Codice dei contratti: i punti nodali dell'intervento riformatore

Con la legge 21 giugno 2022, n. 78, il legislatore ha approvato la delega all'adozione di uno o più decreti legislativi per la riforma del codice dei contratti di cui al decreto legislativo n. 50/2016, così rispondendo alle Raccomandazioni specifiche per il Paese adottate dalla Commissione europea il 23 maggio 2022³. I criteri e principi direttivi approvati, previo un ampio confronto con gli *stakeholders* nell'ambito dei lavori parlamentari, avevano ad oggetto la semplificazione del quadro normativo, attraverso la riduzione della disciplina secondaria, in relazione alle diverse tipologie di contratti pubblici; la revisione delle competenze dell'Anac; la ridefinizione e il rafforzamento della disciplina in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti; la partecipazione delle piccole e medie imprese; la semplificazione delle procedure di aggiudicazione degli appalti sottosoglia; la disciplina dell'appalto integrato; l'implementazione del sistema di *rating*; la possibilità di suddividere gli appalti in lotti; la disciplina della revisione dei prezzi⁴.

Al fine di dare attuazione alla delega di cui alla legge n. 78 del 2022, con decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 236 del 4 luglio 2022, è stata istituita una Commissione incaricata di redigere il progetto del decreto legislativo recante il nuovo codice, composta da magistrati, avvocati ed esperti, che ha concluso i lavori il 20 ottobre 2022. Lo schema del codice dei contratti pubblici è stato sottoposto al Consiglio dei ministri del 7 dicembre 2022 e del 28 marzo 2023, ed è stato approvato, con modifiche, il 31 marzo 2023, con il decreto legislativo n. 36, in linea con il cronoprogramma degli interventi previsto dal PNRR, di cui la riforma degli appalti costituiva un traguardo.

Il nuovo codice dei contratti pubblici è ripartito in cinque libri: il primo reca norme di carattere generale ed è diviso in quattro parti: i principi generali, l'ambito di applicazione, il RUP e le fasi di affidamento, la digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti, la programmazione e la progettazione.

Il secondo libro consta di sette parti e contiene una disciplina dettagliata delle diverse fasi della procedura di affidamento dell'appalto, distinguendo le regole applicabili agli appalti sottosoglia e soprastoglia, nonché quelle relative ai settori ordinari (con indicazione del regime applicabile a fattispecie specifiche dei settori medesimi), ai servizi di ricerca e sviluppo, e ai contratti nel settore della difesa e sicurezza. Il terzo e il quarto libro recepiscono le direttive europee nn. 25 e 23 del 2014 – relative, rispettivamente, ai settori speciali e al partenariato pubblico-privato (PPP) e alle concessioni. Il quinto libro è dedicato al contenzioso (prima parte), alla Cabina di regia per il codice dei contratti pubblici, alla disciplina delle funzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPES) e all'Anac

³ In particolare, si veda la raccomandazione 2 che prevede che l'Italia proceda con l'attuazione del PNRR, in linea con i traguardi e gli obiettivi indicati dall'UE, e concluda rapidamente i negoziati con la Commissione sui documenti di programmazione della politica di coesione 2021-2027 così da avviare i relativi programmi.

⁴ Come precisato nel DPB 2023, presentato al Consiglio dei ministri del 10 ottobre 2022, la riforma del Codice dei contratti pubblici prefigurata dalla legge delega è mirata a stabilizzare e a rendere strutturali le semplificazioni introdotte negli scorsi anni, con particolare riferimento all'accelerazione temporale delle procedure, ai meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie, alla eliminazione delle restrizioni al subappalto. La legge incide altresì sulla qualificazione delle stazioni appaltanti, incentivando la riduzione del numero dei soggetti attivi e la loro specializzazione. Altro principio cardine della delega è rappresentato dall'obbligo per le stazioni appaltanti di utilizzare piattaforme telematiche interoperabili con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita presso l'Anac. In particolare, il legislatore si è posto l'obiettivo di riscrivere la disciplina organica del settore degli appalti, nonché di adeguare la normativa italiana ai principi europei, specialmente per ciò che concerne il subappalto, a seguito della procedura d'infrazione aperta contro l'Italia dall'Unione europea in merito al completamento del recepimento delle direttive appalti.

(seconda parte), alle disposizioni transitorie e di coordinamento, nonché alle abrogazioni (terza parte).

L'intervento sul mercato dei contratti pubblici costituisce una delle cosiddette riforme abilitanti, cioè una misura volta a garantire l'attuazione del PNRR. In altri termini, la semplificazione normativa è perseguita in chiave strumentale rispetto all'attuazione del PNRR, sul presupposto che l'intervento codicistico possa consentire un'accelerazione dell'attività di realizzazione delle opere pubbliche previste dal Piano nazionale.

Il Codice – come verrà meglio spiegato nel prosieguo - contiene numerose misure volte a semplificare il quadro normativo e a introdurre elementi innovativi su taluni aspetti dell'attività contrattuale. Pur tuttavia, non può non segnalarsi il persistere di elementi di complessità del sistema, sicché è lecito augurarsi che l'attuale codificazione rappresenti un punto di partenza piuttosto che di arrivo.

L'articolazione sopra descritta opera già di per sé una semplificazione della materia, in quanto, come sottolineato nella Relazione illustrativa, risponde all'intenzione di riordinare in libri "autoconclusi" la disciplina relativa ai diversi aspetti del settore, agevolandone l'interpretazione in sede applicativa.

Il nuovo testo si compone di 229 articoli e 38 allegati. In proposito, la Relazione illustrativa pur ammettendo che il Codice "ha un numero di articoli analogo a quelli del Codice vigente", precisa che "ne riduce di molto i commi, riduce di quasi un terzo le parole e i caratteri utilizzati e, con i suoi allegati, abbatte in modo rilevante il numero di norme e linee guida di attuazione". Quanto ai 36 allegati (divenuti 38 nel codice approvato), la stessa Relazione fa notare che "si tratta di un numero comunque contenuto, specie se si considera che solo le tre direttive da attuare hanno, in totale, 47 annessi e che nel nuovo codice gli allegati sostituiranno ogni altra fonte attuativa: oltre ai 25 allegati al codice attuale, essi assorbiranno 17 linee guida Anac e 15 regolamenti ancora vigenti, alcuni dei quali di dimensioni molto ampie".

La tecnica normativa adottata dal legislatore delegato, mediante il sistema degli allegati al codice, rappresenta un'innovazione indubbiamente migliorativa del quadro regolatorio delineato dal decreto legislativo n. 50 del 2016, fondato su una pluralità di fonti di varia natura normativa (linee guida - ministeriali e dell'Anac - e svariati altri decreti ministeriali). Complessivamente, si trattava di circa 50 atti attuativi di svariate tipologie, destinati a sostituire il precedente regolamento (d.P.R. n. 207/2010).

Con il Codice del 2016, infatti, era stato abbandonato il modello del regolamento unico con il rinvio, per la fase attuativa, a fonti di secondo livello⁵.

⁵ Tale scelta normativa aveva generato un ampio dibattito dottrinale in ordine alla natura giuridica ed alla collocazione nella gerarchia delle fonti del diritto dei provvedimenti (ministeriali e dell'Anac) volti a dare attuazione alle disposizioni codicistiche. In proposito, la legge di delega sembrava ricondurre le linee guida e gli atti in questione al genere degli "atti di indirizzo" (lett. t), qualificandoli come strumenti di "regolamentazione flessibile" (termine estraneo al nostro sistema delle fonti). Nel rendere il previsto parere, il Consiglio di Stato aveva ritenuto che linee guida e gli altri decreti "ministeriali" (ad esempio, in tema di requisiti dei progettisti delle amministrazioni aggiudicatrici: art. 24, comma 2; e direzione dei lavori: art. 111, commi 2 e 3) o "interministeriali" (art. 144, comma 5, relativo ai servizi di ristorazione), indipendentemente dal *nomen juris* fornito dalla delega e dallo stesso codice, dovessero essere considerati quali "regolamenti ministeriali" ai sensi dell'art. 17, comma 3, l. n. 400/1988. Discorso più complesso è stato fatto con riguardo alle linee guida dell'Anac. Mentre quelle a carattere "non vincolante" sono state ritenute inquadrabili tra gli ordinari atti amministrativi, più complessa è stata la qualificazione giuridica delle linee guida a carattere "vincolante" (ad esempio: art. 83, comma 2, in materia di sistemi di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici; art. 84, comma 2, recante la disciplina degli organismi di attestazione SOA; art. 110, comma 5, lett. b, concernente i requisiti partecipativi in caso di fallimento; art. 197, comma 4, relativo ai requisiti di qualificazione del contraente generale) e degli altri atti innominati aventi il medesimo carattere (art. 31, comma 5, relativo ai requisiti e ai compiti del RUP per i lavori di maggiore complessità; art. 197, comma 3, di definizione delle classifiche di qualificazione del contraente generale), comunque riconducibili all'espressione "altri atti di regolamentazione flessibile". Nel citato parere, il Consiglio di Stato aveva seguito l'opzione interpretativa che combina la valenza certamente generale dei provvedimenti in questione con la natura del soggetto emanante (l'Anac), la quale si configura a tutti gli effetti come un'Autorità amministrativa indipendente, con funzioni (anche) di regolazione. Pertanto, le linee guida (e gli atti a esse assimilati) dell'ANAC erano state ricondotte alla categoria degli atti di regolazione delle Autorità indipendenti, che non sono regolamenti in senso proprio ma atti amministrativi generali con compiti, appunto, "di regolazione". Tale ricostruzione aveva il pregio di riconfermare gli effetti vincolanti ed *erga omnes* di tali atti dell'Anac, come disposto dalla delega (in

Successivamente, il decreto-legge n. 32 del 2019 ha previsto la sostituzione dei provvedimenti attuativi del Codice (linee guida e dei decreti ministeriali) con un unico regolamento, ripristinando, così, il sistema delle fonti che si era ritenuto utile superare con il codice⁶.

A questa situazione di oggettiva confusione normativa, il nuovo codice dei contratti pubblici ha inteso porre rimedio con la tecnica degli allegati.

Ciascuna disposizione che richieda di essere integrata da norme di dettaglio rinvia, infatti, ad uno o più specifici allegati al Codice (aventi dunque un iniziale valore di legge) disponendo che, in sede di prima applicazione, l'allegato in questione sarà abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento ministeriale adottato ai sensi dell'art.17, comma 3, della legge n. 400/1988, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (acquisiti i pareri o il concerto degli altri ministri competenti ed eventualmente, ove richiesta, l'intesa con la Conferenza unificata), che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al Codice.

La relazione illustrativa evidenzia che “si è scelto di redigere un codice che non rinvii a ulteriori provvedimenti attuativi e sia immediatamente «autoesecutivo», consentendo da subito una piena conoscenza dell'intera disciplina da attuare”. Ciò è stato possibile grazie a un innovativo meccanismo di delegificazione che opera sugli allegati al codice (legislativi in prima applicazione, regolamentari a regime).

Come già sottolineato da questa Corte in sede di audizione sullo schema di decreto legislativo attuativo della legge n. 78 del 2022, poiché la previsione in esame autorizza l'abrogazione e la sostituzione integrale degli allegati a decorrere dall'entrata in vigore dei corrispondenti regolamenti ministeriali, occorre vigilare affinché gli emanandi regolamenti normino l'intera materia disciplinata dall'allegato e non si limitino ad intervenire esclusivamente su singole parti dei contenuti degli allegati, comportando così una non augurabile delegificazione solo parziale della materia (la quale comporterebbe la coesistenza di norme di valore legislativo e norme di rango regolamentare)⁷.

Quanto ai contenuti del nuovo codice, come accennato, la prima parte del libro è dedicata ai principi generali, tra i quali costituiscono una novità assoluta il principio del risultato, quello della fiducia e quello dell'accesso al mercato (artt. 1-3) che, come evidenziato da questa Corte durante la ricordata audizione sullo schema del codice, hanno per espressa previsione normativa (art. 4), una portata ermeneutica generalizzata, mentre agli altri deve essere attribuita una più generica e consueta portata precettiva.

Il principio del risultato intende orientare l'azione amministrativa in materia di appalti pubblici alla realizzazione degli affidamenti in tempi celeri e al miglior rapporto qualità/prezzo.

Il principio dell'accesso al mercato, invece, richiama il rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità, tutti intesi in senso strumentale rispetto all'ottenimento del risultato.

Di particolare interesse per il suo legame con la responsabilità erariale, è il principio della fiducia, teso a valorizzare l'iniziativa e l'autonomia decisionale dei funzionari pubblici, con

particolare dalla lett. t), che parla di “strumenti di regolamentazione flessibile, anche dotati di efficacia vincolante”). In secondo luogo, tale assimilazione aveva consentito di assicurare, anche per questi provvedimenti dell'Anac, tutte le garanzie procedurali e di qualità della regolazione già oggi pacificamente vigenti per le Autorità indipendenti, in considerazione della natura “non politica”, ma tecnica e amministrativa, di tali organismi, e dell'esigenza di compensare la maggiore flessibilità del “principio di legalità sostanziale” con un più forte rispetto di criteri di “legalità procedimentale”.

⁶ Tale scelta normativa aveva, a sua volta, instaurato un ulteriore dibattito, in merito alla sorte – all'esito dell'entrata in vigore della fonte regolamentare - delle linee guida riguardanti le stesse materie. La soluzione che aveva trovato maggiori consensi era quella della perdita di efficacia delle linee guida incompatibili con le disposizioni del regolamento; ciò nonostante, poiché quest'ultimo non avrebbe dovuto disciplinare la totalità delle norme del Codice dei contratti pubblici, restava, negli ambiti non coperti dal Codice, la possibilità da parte dell'Anac di emanare linee guida attuative o integrative delle disposizioni codicistiche. Tale dibattito, peraltro, è sempre rimasto confinato sul piano teorico, attesa la mancata emanazione del suddetto Regolamento.

⁷ Audizione della Corte dei conti su A.C. n. 19 – Codice dei contratti pubblici.

particolare riferimento alle valutazioni e alle scelte per l'acquisizione e l'esecuzione delle prestazioni secondo il principio del risultato. Al riguardo, il comma 2 dell'art. 2 dispone che l'attribuzione e l'esercizio del potere nel settore dei contratti pubblici deve fondarsi sul principio della reciproca fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici. In tale contesto, nell'ottica dello stretto legame tra principio della fiducia, basata sul presupposto del riconoscimento di capacità e professionalità in capo al funzionario responsabile, e responsabilità erariale, il comma 3 dell'art. 2 definisce il perimetro della colpa grave stabilendo che, nell'ambito delle attività svolte nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti, essa è costituita dalla violazione di norme di diritto e degli auto-vincoli amministrativi; nonché dalla palese violazione di regole di prudenza, perizia e diligenza; e dall'omissione delle cautele, verifiche ed informazioni preventive normalmente richieste nell'attività amministrativa, in quanto esigibili nei confronti dell'agente pubblico in base alle specifiche competenze e in relazione al caso concreto.

Come chiarito dalla relazione illustrativa, la scelta di definire normativamente il perimetro della colpa grave nasce dall'esigenza di rendere meno labile il confine tra colpa grave e colpa lieve e, dunque, eliminare il più possibile incertezze interpretative, codificando i canoni elaborati dalla giurisprudenza contabile in materia di responsabilità erariale. Come sottolineato da questa Corte in sede di audizione parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante il nuovo codice, sembra dunque realizzarsi un virtuoso compromesso fra l'esigenza, evidenziata nella relazione al codice, di ridurre le incertezze interpretative in materia e la necessità di una impostazione coerente con l'istituto della responsabilità erariale, rispetto al quale permane l'assoluta necessità di valutare il grado della colpa sulla base del caso concreto, sia pure percorrendo l'*iter* argomentativo delineato dalla giurisprudenza e ripreso dalle nuove disposizioni codicistiche.

Va al riguardo ribadita la centralità dei sopra ricordati principi del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato. Non solo, infatti, gli stessi devono essere utilizzati per sciogliere le questioni interpretative che le singole disposizioni del codice possono sollevare ma, come chiarisce la stessa relazione illustrativa, viene in rilievo la loro "natura fondante", tanto da dover ritenere che l'intera disciplina del codice debba risultare coerente con gli stessi.

Per quanto riguarda gli altri principi generali, come si evince dalla Relazione illustrativa al Codice, si recepiscono sia, la giurisprudenza dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, in materia di tutela dell'affidamento, con la precisazione che la buona fede opera reciprocamente anche nei rapporti correlati all'esercizio del potere, sia il principio di auto-organizzazione amministrativa, contenuto nell'art. 2 della direttiva 2014/23/UE. Si conferisce un fondamento normativo espresso all'autonomia contrattuale dei soggetti pubblici, per superare i dubbi interpretativi sulla possibilità per la p.a. di concludere contratti diversi da quelli espressamente tipizzati. Si introduce una disciplina generale in materia di rinegoziazione, al fine di conservare l'originario equilibrio contrattuale. Si codifica il principio di tassatività delle cause di esclusione, con un duplice risvolto: da un lato, si indica la preferenza sistematica di riordinare nel codice tutti i motivi di esclusione, in coerenza con i principi di qualità della regolazione e coerenza sistematica, dall'altro lato, con valenza precettiva, si pone il divieto di introdurre cause di esclusione con fonte regolamentare o con la *lex specialis* del bando di gara. Il RUP diventa responsabile di progetto, alleggerendone le responsabilità grazie a responsabili di fasi, struttura di supporto, incarichi di assistenza, e aumentandone la qualificazione grazie a un piano di formazione specialistica del personale.

In stretta connessione con i principi generali sopra brevemente ricordati, si pone la Parte II del Libro I del Codice, dedicata alla digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici.

Il tema della digitalizzazione non riguarda solo l'ambito della normativa dei contratti pubblici, ma costituisce una quota parte del più ampio obiettivo PNRR della transizione digitale, di rilevante importanza per il rilancio del Paese.

Com'è noto, tra gli obiettivi più rilevanti del Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza è compreso proprio quello di «definire le modalità per digitalizzare le procedure per tutti gli appalti pubblici e concessioni e definire i requisiti di interoperabilità e interconnettività» (MIC1-70).

Il PNRR, infatti, delinea l'obiettivo di realizzare un Sistema Nazionale di *e-procurement*, entro il 31 dicembre 2023, volto a raccogliere le spinte di efficienza che giungono dallo sviluppo tecnologico e che rinnovano i rapporti tra amministrazioni pubbliche e operatori; soprattutto, il sistema di *e-procurement*, in stretta aderenza alle direttive europee, deve concorrere a realizzare «la digitalizzazione completa delle procedure di acquisto fino all'esecuzione del contratto (*smart procurement*)».

La misura denominata “*Recovery Procurement Platform*”, infatti, è diretta alla modernizzazione del sistema nazionale degli appalti pubblici per il sostegno delle politiche di sviluppo, attraverso la digitalizzazione e il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni. L'articolo 11 del decreto-legge n. 77 del 2021, individua in Consip⁸ il soggetto incaricato per svolgere le attività sopra descritte.

La scelta di Consip è conseguenza diretta della particolare competenza sviluppata da tale società nell'ambito dell'*e-procurement*. Negli ultimi anni, infatti, l'attività di Consip ha visto lo sviluppo, accanto ai tradizionali sistemi di acquisto costituiti dalle convenzioni e dagli accordi quadro, dei sistemi denominati MePA e SDAPA.

Il MePA (Mercato elettronico della pubblica amministrazione) è un mercato virtuale dedicato alla pubblica amministrazione, sviluppato da Consip per gli acquisti sotto la soglia di rilievo comunitario, in cui il processo d'acquisto si svolge totalmente in via telematica. In tale contesto, Consip definisce con appositi bandi le tipologie merceologiche e le condizioni generali di fornitura e gestisce l'abilitazione dei fornitori e la pubblicazione e l'aggiornamento dei cataloghi.

Il Sistema dinamico d'acquisto (SDAPA), sperimentato da Consip fin dalla fine del 2011, è uno strumento di acquisizione interamente elettronico per le gare sopra e sotto la soglia comunitaria, il cui utilizzo è previsto per le forniture di beni e servizi tipizzati e standardizzati di uso corrente. L'impiego della piattaforma telematica consente una semplificazione delle modalità di partecipazione per le imprese, una significativa riduzione dei tempi di gestione della gara e di valutazione delle offerte per le amministrazioni. La differenza più significativa rispetto al MePA consiste nel fatto che lo SDAPA consente di aggiudicare appalti di qualsiasi valore economico e, dunque, anche superiore alla soglia comunitaria.

In entrambi i sistemi, Consip non negozia le condizioni di fornitura, non esegue gare, non sceglie fornitori, non decide i requisiti degli appalti, non è parte contrattuale. In entrambi i contesti, infatti, le imprese che partecipano al sistema non sono scelte da Consip: di contro, sono le imprese che chiedono a Consip di partecipare, dichiarando di possedere i requisiti minimi richiesti; i controlli da parte di Consip vengono effettuati a campione e dagli enti pubblici stessi ogni volta che aggiudicano un appalto.

La creazione di un elenco di fornitori già ammessi e la possibilità aperta a nuovi offerenti di aderirvi in corso d'opera consentono alle amministrazioni aggiudicatrici di disporre di un ampio numero di offerte e di ottimizzare le risorse a disposizione.

La panoramica delle attività di *e-procurement* svolte già oggi da Consip consente di ipotizzare una linea di sviluppo futuro del settore, frutto della sempre maggiore digitalizzazione della contrattualistica pubblica, che potrebbe spostare il ruolo del soggetto pubblico da soggetto gestore della gara a soggetto regolatore del mercato virtuale dove si incontrano la domanda e l'offerta di contratti pubblici.

In tal senso, depongono favorevolmente le disposizioni di cui agli artt. 32, 33 e 34 del nuovo codice, intitolate, per l'appunto, ai sistemi dinamici di acquisizione, alle aste elettroniche e ai cataloghi elettronici.

Ulteriore elemento degno di nota, nell'ambito del libro I, è la parte relativa alla fase preliminare della gara, riguardante la programmazione e la progettazione. Infatti, nella materia dei contratti pubblici, tradizionalmente, l'attenzione del legislatore è stata rivolta alle procedure per la scelta del contraente e, conseguentemente, all'eventuale fase contenziosa successiva

⁸ Si veda la deliberazione 1/2023 della Sezione del controllo sugli Enti di questa Corte, recante la relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Consip S.p.A.

all'emanazione del bando ovvero alla stipula del contratto. Solo negli ultimi anni, il legislatore ha mostrato interesse per la fase precedente la selezione delle offerte, accendendo un faro sulla fase preliminare e progettuale.

Tale processo, con il nuovo codice segna un ulteriore passo in avanti, evidenziato dalla scelta di aprire lo stesso con la menzione del principio del risultato, considerato attuazione del principio di buon andamento di cui all'art. 97 Cost., e parametro per valutare responsabilità ed incentivi del personale pubblico. L'esaltazione del principio del risultato implica, necessariamente, la previsione sempre più dettagliata di una fase preliminare di programmazione dei lavori, in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme della programmazione economico-finanziaria e i principi contabili (art. 37): solo attraverso una chiara e dettagliata indicazione degli obiettivi programmatici si può addivenire ad una altrettanto chiara verifica dei risultati e, di conseguenza, attribuire incentivi o accertare responsabilità.

Alla programmazione economica si affianca una progettazione dettagliata, prevista dall'articolo 41.

La progettazione in materia di lavori pubblici si articola in due livelli di successivi approfondimenti tecnici: il progetto di fattibilità tecnico-economica e il progetto esecutivo.

La norma in esame individua, quindi, le seguenti finalità che la progettazione è volta ad assicurare: a) il soddisfacimento dei fabbisogni della collettività; b) la conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici, nonché il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza delle costruzioni; c) la rispondenza ai requisiti di qualità architettonica e tecnico funzionale, nonché il rispetto dei tempi e dei costi previsti; d) il rispetto di tutti i vincoli esistenti, con particolare riguardo a quelli idrogeologici, sismici, archeologici e forestali; e) l'efficientamento energetico e la minimizzazione dell'impiego di risorse materiali non rinnovabili nell'intero ciclo di vita delle opere; f) il rispetto dei principi della sostenibilità economica, territoriale, ambientale e sociale dell'intervento, anche per contrastare il consumo del suolo, incentivando il recupero, il riuso e la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e dei tessuti urbani; g) la razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il progressivo uso di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'art. 43 dello stesso Codice; h) l'accessibilità e l'adattabilità, coerentemente con quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere architettoniche.

Tali previsioni, di portata generale, ricevono una disciplina puntuale con riferimento a specifiche tipologie contrattuali.

Infatti, all'art. 7, la possibilità, per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di affidare direttamente a società *in house* lavori, servizi e forniture, è subordinata all'emanazione di un provvedimento motivato in cui si dà conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche.

In termini non dissimili, l'art. 39, dispone che l'elenco delle infrastrutture strategiche sia inserito nel Documento di economia e finanza, con l'indicazione: a) dei criteri di rendimento attesi in termini di sviluppo infrastrutturale; riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale; sostenibilità ambientale; garanzia della sicurezza strategica; contenimento dei costi dell'approvvigionamento energetico del Paese; adeguamento della strategia nazionale a quella della rete europea delle infrastrutture; b) degli esiti della valutazione delle alternative progettuali; c) dei costi stimati e dei relativi stanziamenti; d) del cronoprogramma di realizzazione.

Infine, l'art. 175, subordina il ricorso da parte delle Amministrazioni allo strumento del partenariato pubblico-privato, alla previa stesura di un programma triennale delle esigenze pubbliche idonee a essere soddisfatte attraverso forme di PPP nonché ad una seria preventiva valutazione di convenienza e fattibilità.

Tutte le citate norme, che puntano la loro attenzione non già sul "come" stipulare un contratto pubblico ma sul "perché" occorra addivenire alla realizzazione di un'opera ovvero all'acquisto di beni e servizi, rendono possibile una maggiore consapevolezza da parte delle

amministrazioni in ordine a tempi e modi di spendita del denaro pubblico e concorrono alla trasparenza del mercato, consentendo ai cittadini di conoscere i percorsi logico-motivazionali sottostanti al ricorso ai contratti pubblici.

L'aver dedicato una maggiore attenzione alla fase propedeutica alla stipula del contratto costituisce un indubbio elemento positivo del nuovo Codice, ancora tuttavia prevalentemente concentrato – come i previgenti Codici - sulle procedure di scelta del contraente e sul relativo contenzioso. Deve auspicarsi per il futuro non solo una maggiore attenzione a tale fase ma altresì una specifica considerazione della fase successiva alla stipula, con riferimento alla concreta esecuzione del contratto.

Il secondo libro del codice è dedicato alla disciplina generale dell'appalto. Di particolare rilievo sono, in tale ambito, le norme dedicate al tema della qualificazione delle stazioni appaltanti e della riduzione del loro numero, nonché quelle riguardanti gli operatori economici.

Infatti, tra le ulteriori problematiche, sovente foriere di un non celere svolgimento delle procedure di contrattazione pubblica, devono annoverarsi quelle tipiche del mercato: elevato numero di stazioni appaltanti (secondo i dati più recenti dell'Anac, in Italia esistono 36.000 stazioni appaltanti, con oltre 100.000 centri di spesa), limitata capacità tecnica di molte di esse, presenza di operatori economici poco rispettosi dell'etica professionale, complessità burocratica, possibilità di "cattura del controllore", con creazione di rapporti di forza non paritari tra i funzionari delle stazioni appaltanti e gli operatori economici, infiltrazioni criminali, pratiche corruttive.

Il legislatore, consapevole del problema connesso all'estrema numerosità delle stazioni appaltanti, aveva introdotto, negli ultimi anni, una serie di importanti innovazioni normative che, se attuate in maniera efficace, avrebbero potuto comportare un nuovo assetto del sistema di *procurement* nella direzione di una maggiore efficienza e qualità della spesa, superando l'elevata frammentarietà delle iniziative di acquisto e le conseguenti criticità determinate dalle dimensioni limitate di molti acquirenti pubblici, aumentandone allo stesso tempo gli *skills*.

Tra queste iniziative, l'istituzione dell'elenco dei soggetti aggregatori, previsto dall'articolo 9, comma 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e confermato dal codice del 2016, doveva ricoprire un ruolo cruciale per la razionalizzazione del sistema, essendo finalizzato a concentrare in un numero limitato di soggetti, in possesso di precisi requisiti organizzativi e di volumi di spesa, le funzioni di acquisto di determinate categorie di beni e servizi, ancora svolte da molteplici stazioni appaltanti, anche di piccolissime dimensioni.

In generale, un sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti dovrebbe condurre a migliorare l'efficienza, l'efficacia e la trasparenza del processo di acquisto.

Peraltro, la mancata emanazione di due degli elementi di maggior novità previsti dal Codice del 2016 - il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, con contestuale riduzione del loro numero, da un lato, e il sistema di *rating* di impresa, dall'altro - ha pesato sul perseguimento degli obiettivi più ambiziosi, nonché condivisibili, del medesimo Codice: migliorare sia la qualità del *public procurement* che la fase dell'esecuzione dei contratti da parte degli operatori, attraverso incentivi di tipo reputazionale.

Tale risultato, perseguito ma non raggiunto dalla codificazione del 2016, potrebbe divenire oggi più facilmente acquisibile attraverso una massiccia opera di digitalizzazione del mondo del *public procurement*. Infatti, attraverso la creazione dell'Anagrafe degli operatori economici che, a qualunque titolo, sono coinvolti nei contratti pubblici (art. 31) e al connesso sistema di monitoraggio (art. 109), il nuovo Codice si propone di realizzare uno dei due obiettivi non raggiunti con la codificazione del 2016: la creazione di un *rating* reputazionale delle imprese che contrattano con la Pubblica amministrazione. Elemento principale del sistema digitale di monitoraggio delle prestazioni è il fascicolo virtuale degli operatori, fondato su requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché sulla base di accertamenti definitivi che esprimono l'affidabilità dell'impresa in fase esecutiva, il rispetto della legalità, l'impegno sul piano sociale.

Il sistema così immaginato rappresenta non solo il compimento del ricordato obiettivo di incentivare gli operatori al rispetto dei principi del risultato di cui all'articolo 1 e di buona fede e affidamento di cui all'articolo 5, bilanciandoli con il mantenimento dell'apertura del mercato, specie con riferimento alla partecipazione di nuovi operatori, ma anche una premessa fondamentale per la compiuta attuazione di un sistema di *procurement* sempre più digitalizzato.

Il Codice, inoltre, all'art. 63, e all'allegato II.4, prevede una specifica disciplina della qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza.

La qualificazione per progettazione e affidamento è disegnata facendo riferimento a tre livelli di qualificazione. I requisiti di qualificazione sono declinati specificamente dalle Linee Guida approvate da Anac, recepite nell'art. 1 dell'allegato II.4 allo schema di decreto, in modo da garantire l'entrata in vigore della disciplina della qualificazione nei tempi previsti.

Sono iscritti di diritto nell'elenco diverse stazioni appaltanti, tra cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, compresi i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, Consip S.p.A., Invitalia, Difesa servizi S.p.A., l'Agenzia del demanio, i soggetti aggregatori di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66.

Degna di nota, infine, è un'ulteriore innovazione prevista dal Codice tramite lo strumento della digitalizzazione: la possibilità di accesso civico generalizzato alle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici in modalità digitale, mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni di gara inseriti nelle piattaforme.

È auspicabile che attraverso tale strumento e il conseguenziale aumento del tasso di trasparenza nel settore dei contratti pubblici, si possa addivenire ad una diminuzione del contenzioso in tale settore, fenomeno che, come sopra accennato, è uno dei maggiori fattori di inefficienza del mercato.

Particolare interesse riveste la disciplina dell'affidamento degli appalti "sottosoglia", contenuta nell'articolo 50.

In forza di tale norma, si procede all'affidamento diretto per i contratti di importo minore e a procedure negoziate senza bando negli altri casi.

Specifiche disposizioni disciplinano: l'individuazione – mediante un rinvio alle disposizioni dell'allegato II.1 – degli operatori economici, sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, da invitare alle procedure negoziate; la selezione degli operatori da invitare alle medesime procedure negoziate, prevedendo il divieto, per le stazioni appaltanti, di utilizzare metodi di estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate; le modalità di aggiudicazione delle procedure negoziate in questione.

Sul punto, come espressamente chiarito nella relazione illustrativa, viene ripreso "nella sostanza, con alcune modifiche lessicali e alcune puntualizzazioni contenutistiche innovative, il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020" (disposizione che, nell'ambito della normativa emergenziale volta a contrastare la diffusione della pandemia da Covid-19, recava una disciplina derogatoria rispetto a quella recata per gli affidamenti sottosoglia dall'art. 36, comma 2, del Codice del 2016)⁹.

⁹ In particolare, l'art. 50 prevede che, per i contratti di lavori di importo inferiore a 150.000 euro si proceda ad affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante (lett. a); per contratti di importo compreso tra 150.000 euro e un milione di euro, è prevista la procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno 5 operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici (lett. c); infine, per contratti di valore superiore al milione di euro ma inferiori alla soglia europea, viene prevista la procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno 10 operatori economici, ove esistenti, salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del presente Libro, previa adeguata motivazione (lett. d). Per quanto attiene ai contratti per Servizi e forniture (compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione), si procede, per i contratti di importo inferiore a 140.000 euro all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante (lett. b); per quelli compresi tra i 140.000 euro e la soglia europea è prevista la procedura

In proposito, da un punto di vista ordinamentale, deve evidenziarsi l'asistematicità della scelta di trasferire in un ambito codicistico, per sua natura tendenzialmente stabile, una normativa derogatoria sorta in un contesto assolutamente emergenziale ed eccezionale.

Nel merito, si deve prendere atto dell'evidente velocizzazione delle procedure di affidamento che si accompagna, tuttavia, ad un abbassamento del principio di massima partecipazione e trasparenza delle procedure di gara, fonte non solo di eventuali (ma sempre possibili) fenomeni corruttivi ma, soprattutto, di evidenti limitazioni al principio di concorrenza e libero e pieno accesso al mercato, soprattutto da parte delle imprese di nuova costituzione.

Il libro terzo è dedicato all'appalto nei settori speciali, in attuazione della direttiva n. 25 del 2014.

La logica sottesa alla scelta legislativa di racchiudere in un unico *corpus* normativo la disciplina di tale settore è motivata dalla necessità di dissipare l'incertezza interpretativa generata dalla formulazione del codice previgente, che estendeva l'applicazione delle disposizioni della direttiva 24 ai settori speciali in quanto compatibili.

Il codice ha pertanto conferito agli enti aggiudicatori dei settori speciali un'ampia autonomia organizzativa e gestionale per definire aspetti importanti, quali il sistema di qualificazione, i compiti e le funzioni, la selezione dei partecipanti, eliminando ulteriore *gold plating* per questi settori: sull'obbligo di suddivisione degli appalti in lotti; sulle procedure flessibili, abolendo l'obbligo di motivazione rafforzato; sul ricorso alle procedure ristrette; sulla limitazione dell'obbligo di gara ai soli appalti strumentali.

Il libro IV è dedicato al partenariato pubblico privato e alle concessioni, in attuazione della direttiva n. 23 del 2014. Con una scelta legislativa innovativa, il codice definisce il PPP¹⁰ come un istituto di carattere generale di cui le concessioni sono una specie.

In attuazione della legge delega, che impone la valorizzazione dei PPP, il codice prevede il ricorso anche a figure atipiche - e non solo a specifiche ed individuate ipotesi di PPP - e introduce una più puntuale definizione del piano di ripartizione dei rischi, eliminando il limite del contributo pubblico necessario per avvalersi della contabilizzazione c.d. *off balance* nel rispetto del diritto europeo quando vi sono finalità sociali (c.d. *value for society*) o esigenze di tutela della piccola e media impresa.

Il codice si sofferma su aspetti economici cruciali per rilanciare l'istituto, come lo *step in-right*, che prevede il subentro degli investitori istituzionali in caso di crisi o la bancabilità, di cui all'articolo 182 comma 5. Nella finanza di progetto, viene semplificato il procedimento di aggiudicazione dei contratti di concessione che se ne avvalgono, eliminando il segmento procedimentale a iniziativa pubblica, e viene previsto un punteggio premiale in alternativa al diritto di prelazione per incentivare l'innovazione.

Per ciò che concerne la questione degli obblighi di esternalizzazione dei concessionari, su cui è intervenuta la Corte costituzionale, con la sentenza n. 218 del 2021 sull'art. 177 del l. lgs. n. 50/2016, il codice ha agito sul riproporzionamento degli obblighi di esternalizzazione dei concessionari affidatari senza gara, assumendo le indicazioni della Consulta quali indicatori economici e differenziando le forchette tra lavori da una parte e servizi e forniture dall'altra.

Ai fini di misurare l'impatto sulla finanza pubblica delle operazioni di PPP, il reg. (UE) 549/2013 stabilisce i criteri in base ai quali le suddette operazioni debbano essere iscritte nel bilancio del partner privato (*off balance sheet*), o di quello pubblico (*on balance sheet*). A tal fine, rileva l'analisi della distribuzione dei rischi tra i partner, come descritti da Eurostat nel Manuale di governo del deficit e del debito.

negoziata senza bando, previa consultazione di almeno 5 operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici (lett. e).

¹⁰ L'istituto del partenariato pubblico privato è oggetto di numerose pronunce di questa Corte, nella sua funzione di controllo per il coordinamento della finanza pubblica. In tema di partenariato "esteso" alle università, centri di ricerca e aziende, sull'intero territorio nazionale, nell'ambito di un'iniziativa ricompresa nel PNRR, di titolarità del MUR, si veda la delibera n. 16/SSRRCO/QMIG/2022, emessa dalle Sezioni Riunite della Corte in sede di controllo a seguito di richiesta di pronunciamento di orientamento generale, avanzata dalle Sezioni regionali di controllo per il Veneto (deliberazione n. 135/2022/QMIG) e per l'Emilia-Romagna (deliberazione n. 124/2022/QMIG).

L'ultimo libro del codice, il libro quinto è dedicato, tra l'altro al contenzioso. Di rilievo sono le modifiche apportate al codice di procedura amministrativa, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, nel solco della giurisprudenza amministrativa in materia, dirette ad estendere la cognizione del giudice anche alle azioni risarcitorie e all'azione di rivalsa proposte dalla stazione appaltante nei confronti dell'operatore economico che, violando i doveri di buona fede e correttezza, ha concorso a determinare un esito della gara illegittimo, nell'ottica del rafforzamento della tutela risarcitoria sia del terzo pretermesso, leso dall'aggiudicazione illegittima, sia della stessa stazione appaltante, nei confronti dell'operatore economico che, contravvenendo ai doveri di buona fede, ha conseguito una aggiudicazione illegittima.

Per quanto riguarda i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale, il nuovo codice ha operato una razionalizzazione delle incompatibilità degli arbitri; ha eliminato alcuni fattori di inefficienza, tra cui l'autorizzazione degli organi dell'amministrazione, che costituiva una duplicazione della volontà già espressa in sede di bando; ha rafforzato i poteri e il ruolo della Camera arbitrale esistente presso l'Anac. In attuazione del criterio direttivo della legge delega concernente "estensione e rafforzamento dei metodi di risoluzione delle controversie alternativi al rimedio giurisdizionale", il Collegio consultivo tecnico (CCT) è stato configurato, dal nuovo codice, come rimedio generale per dirimere sul nascere possibili contenziosi tra committente e appaltatore. La nuova disciplina ha semplificato alcune procedure; fissato limiti ai compensi dei componenti e chiarito i criteri di determinazione degli stessi.

Con riferimento alla *governance* del mercato dei contratti, la Relazione illustrativa al nuovo codice evidenzia che, se da un lato è confermato il previgente assetto che incardina la *policy* nazionale in materia di appalti pubblici e concessioni sulle tre istituzioni del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sull'Anac e sulla Cabina di Regia presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, diversi sono gli elementi di innovazione volti a conferire maggiore efficienza alla regolazione del settore.

In particolare, per quanto riguarda la Cabina di regia, cui compete il ruolo di struttura nazionale di riferimento per la cooperazione con la Commissione europea, relativamente all'applicazione della normativa settoriale e l'adempimento degli obblighi di assistenza e di cooperazione reciproca tra gli Stati membri, nonché il compito di sovrintendere alla digitalizzazione del sistema dei contratti pubblici (ferme le funzioni dell'Anac), l'allegato V.3 che è deputato a disciplinarne la composizione e le modalità di funzionamento, ha disposto un significativo snellimento quantitativo dei componenti per una maggior semplificazione delle sue modalità di riunione e deliberazione. In secondo luogo, nell'ottica di far fronte alle inevitabili incertezze tipiche della prima fase applicativa, è prevista l'istituzione da parte della Cabina di Regia, per i primi due semestri dalla data di acquisto dell'efficacia del codice, di una struttura denominata "sportello unico di supporto tecnico" (cd. *help desk*) deputata ad effettuare un'attività di monitoraggio dell'attuazione delle misure contenute nel codice, sostenendone l'attuazione e individuandone eventuali criticità. Alla Cabina di regia è inoltre affidato il compito di curare la fase di attuazione del codice e di coordinare l'adozione, da parte dei soggetti competenti, dei regolamenti attuativi e degli atti di indirizzo, nonché il loro riordino in allegato al codice, anche per garantirne tempestività e coerenza reciproca nonché di contribuire all'effettuazione delle analisi e alle verifiche di impatto dei provvedimenti adottati.

Ugualmente rilevante è l'attenzione rivolta dal nuovo codice al settore dell'industria dei servizi, di rilevanza strategica per l'economia nazionale e per lo sviluppo del Paese, sia perché in grado di produrre innovazione e qualità, sia per l'entità e il numero delle imprese attive e del personale addetto. A tal fine è affidata al CIPESS (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile) la predisposizione del piano nazionale dei servizi.

Infatti, come sottolineato dalla Relazione illustrativa, i contratti pubblici di servizi, pur costituendo la parte preponderante dei contratti pubblici, in quanto superano i contratti di lavori in termini di numero di procedure e volume di affidamenti (circa 59,4 miliardi per i servizi a fronte di 23,1 miliardi per i lavori), non hanno ricevuto, finora, un'attenzione adeguata, né sul

piano normativo, poiché il Codice dei contratti pubblici è stato scritto avendo a modello gli appalti e le concessioni di lavori, sia sul piano delle politiche pubbliche.

Nell'ambito della governance dei contratti pubblici, il codice ha ridefinito, in attuazione dei criteri della legge delega, il ruolo e i poteri dell'Anac, in attuazione del criterio contenuto nell'art. 1, comma 2, lett. b), della legge di delega, che ha stabilito la "revisione delle competenze dell'Autorità nazionale anticorruzione in materia di contratti pubblici, al fine di rafforzarne le funzioni di vigilanza sul settore e di supporto alle stazioni appaltanti".

In particolare, il codice ha operato il rafforzamento degli strumenti di standardizzazione contrattuale (bandi, contratti tipo, atti amministrativi generali), l'attribuzione di un (circoscritto) potere sanzionatorio all'Anac la cui assenza ha finora inciso sull'efficienza dell'azione di vigilanza sulla corretta applicazione delle norme in materia di contratti pubblici.

Pertanto, l'art. 222, modificando l'art. 213, d.lgs. n. 50 del 2016, dota l'Autorità di poteri sanzionatori più efficaci in modo da garantire il rispetto delle regole di buona amministrazione e, di conseguenza, il corretto funzionamento del mercato di riferimento.

Come sottolineato nella Relazione illustrativa, nel sistema previsto dal codice 2016, i poteri dell'Autorità erano orientati essenzialmente ad un'attività di referto a favore degli organi titolari di potere decisionale: Governo e Parlamento, oltre che verso gli organi giudiziari muniti di potere di controllo, inquisitorio e repressivo (Corte dei conti e Procure della Repubblica). Il potere sanzionatorio, invece, risultava limitato all'irrogazione di una sanzione pecuniaria in caso di omessa risposta alle richieste di documentazione e informazioni agli operatori del settore e finalizzato al richiamo al rispetto della legittimità, economicità ed efficienza dell'azione procedimentale, ma senza una vera e propria disposizione di chiusura che assicurasse il rispetto in concreto di tali principi. Il nuovo codice introduce, pertanto, uno specifico potere sanzionatorio, esercitato dall'Autorità nel rispetto dei principi di cui alla l. 24 novembre 1981, n. 689, nel caso essa accerti violazioni del codice, con effetti sul sistema di premialità per la qualificazione delle stazioni appaltanti prevista dall'art. 63.

Anche i poteri di vigilanza sono stati ampliati, venendo estesi alla fase dell'esecuzione dei contratti pubblici, oltre che alla verifica del rispetto del principio di economicità dei contratti pubblici. I poteri di vigilanza collaborativa sono stati resi più efficaci, con l'estensione anche all'esecuzione dei contratti e la previsione che il persistente scostamento dalle indicazioni dell'Anac ha una ricaduta sul sistema di premialità ai fini della qualificazione delle stazioni appaltanti sopra citato. Ulteriori fattori di efficientamento del ruolo dell'Anac sono costituiti dalla semplificazione e accelerazione dei procedimenti di precontenzioso.

Di grande interesse sono le disposizioni che rafforzano i poteri dell'Autorità in relazione alle fasi successive all'aggiudicazione, con l'obiettivo di rendere effettivo il ruolo della banca dati nazionale di contratti pubblici, quale strumento indispensabile per monitorare gli appalti, nell'ottica della lotta ai rischi di corruzione, anche attraverso l'eliminazione di ogni forma di duplicazione di trasmissione delle informazioni (che ora vengono inviate solo alla Banca dati dell'Anac). A tale scopo viene introdotto un sistema di disincentivi alla mancata trasmissione dei dati da parte del RUP, con la previsione di un esplicito potere sanzionatorio in capo all'Autorità, temperato dalla possibilità del ravvedimento operoso, e con riflessi, per i soggetti responsabili, sul piano della responsabilità dirigenziale e della valutazione della performance.

Nonostante il codice sia ispirato al principio della massima semplificazione, non può non segnalarsi la particolare complessità della disposizione (art. 225) in tema di normativa transitoria e di coordinamento, recante, in ben sedici commi, una serie intricata di regimi transitori (distinti in ragione della materia regolata), ciascuno con una propria data di entrata in vigore, la cui interpretazione potrebbe risultare ardua e foriera di controversie di diritto intertemporale.

3. Le modifiche al d.lgs. n. 50/2016 intervenute nel corso del 2022

Anche durante il 2022, mentre era in elaborazione il nuovo Codice dei contratti, si sono registrati diversi interventi di modifica del previgente Codice dei contratti di cui al d.lgs. 50/2016.

Mentre i regimi derogatori introdotti nel 2020 e nel 2021 dai successivi c.d. decreti “semplificazione” (d.l. 76/2020, convertito in legge n. 120/2020, e d.l. 77/2021, convertito in legge n. 108/2021) hanno avuto ad oggetto deroghe e disposizioni transitorie¹¹ per favorire l’approvvigionamento di beni e servizi nel settore sanitario e agevolare il più possibile la realizzazione di investimenti pubblici, tenuto altresì conto degli impegni assunti nell’ambito del PNRR, nel 2022, invece, il legislatore è intervenuto principalmente per far fronte alle ricadute negative sul settore degli approvvigionamenti pubblici, dovute alla crisi energetica e alla guerra in Ucraina.

In tale contesto, gli artt. 34 e 34-*bis* del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 (c.d. decreto aiuti *bis*), convertito dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, hanno introdotto, tra l’altro, disposizioni in tema di revisione dei prezzi per i contratti di appalto di lavori sottoscritti tra il 1° gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2021 e funzionali all’esecuzione degli interventi di realizzazione, efficientamento o ripotenziamento di impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici.

L’art. 32 del decreto-legge 23 settembre 2022 n. 144 (c.d. decreto aiuti *ter*), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), ha introdotto misure per accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici, a tal fine assegnando a Invitalia S.p.A. il compito di promuovere l’adozione di accordi quadro, di cui all’art. 54 del previgente Codice degli appalti (di cui al decreto legislativo 50 del 2016).

Sempre per far fronte all’aumento dei prezzi per il caro energia, il legislatore è intervenuto sull’art. 106 del codice previgente, riguardante la modifica dei contratti durante il periodo di efficacia. Nello specifico, l’art. 7, comma 2-*ter*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, ha stabilito che l’art. 106, comma 1, lettera c), numero 1), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si interpreta nel senso che tra le circostanze impreviste e imprevedibili che determinano la necessità di modifica per l’amministrazione aggiudicatrice o per l’ente aggiudicatore sono incluse anche quelle impreviste ed imprevedibili che alterano in maniera significativa il costo dei materiali necessari alla realizzazione dell’opera¹².

Altre modifiche al codice del 2016 hanno riguardato fattispecie specifiche, come, ad esempio, l’affidamento dei servizi di ristorazione, di cui all’art. 144 del decreto legislativo n. 50 del 2016, su cui sono intervenuti il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 e l’art. 6, comma 1 della legge 17 maggio 2022, n. 61, recante norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta, che ha modificato il comma 1 del citato art. 144 del codice previgente disponendo, tra l’altro che, la valutazione dell’offerta tecnica tiene conto, in particolare, degli aspetti relativi a fattori quali la qualità dei prodotti alimentari con particolare riferimento a quella di prodotti biologici, tipici e tradizionali e di prodotti a denominazione protetta e indicazione geografica tipica. La disposizione tiene altresì conto del rispetto delle disposizioni ambientali in materia di *green economy*, dei criteri ambientali minimi, della qualità della formazione degli operatori e della provenienza dei prodotti da operatori dell’agricoltura biologica e sociale.

¹¹ In particolare, con il d.l. n. 76/2020, è stato creato un sistema normativo derogatorio fino al 31 dicembre 2021; termine poi prorogato dal d.l. Semplificazioni “bis” n. 77/2021 fino al 2023, con l’aggiunta di procedure derogatorie *ad hoc* per gli affidamenti del PNRR. Inoltre, sono state introdotte diverse figure di commissari “Sbloccacantieri” e previste le relative discipline speciali.

¹² Sull’interpretazione di tale norma si veda il Comunicato 20 dicembre 2022 dell’Autorità nazionale anticorruzione, recante chiarimenti riguardanti l’ambito di applicazione dell’articolo 7, commi 2-*ter* e 2-*quater*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.

Sempre in materia di servizi di ristorazione, il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 (c.d. decreto milleproroghe), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 febbraio 2023, n. 14, nel modificare l'art. 26-*bis*, comma 1 (disposizioni in materia di gare per l'affidamento di servizi sostitutivi di mensa) del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 ha disposto (con l'art. 3, comma 5) l'affidamento dei servizi sostitutivi di mensa esclusivamente con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 144, comma 6 del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more di una riforma complessiva del settore dei servizi sostitutivi di mensa, fino alla data di acquisto di efficacia del nuovo codice dei contratti pubblici, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 21 giugno 2022, n. 78 e comunque non oltre il 30 giugno 2023.

Disposizioni specifiche in materia di spese di carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici per la realizzazione delle infrastrutture, sono state introdotte dall'art. 9, comma 7-bis) del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68 recante disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Il decreto citato, convertito con modificazioni dalla legge 5 agosto 2022, n. 108 ha modificato l'art. 23 commi 11-*bis* e 11-*ter*, in materia di termini di applicazione della disciplina per le spese di carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione agli interventi.

Una deroga all'art. 59 del decreto legislativo n. 50 del 2016 è stata disposta dall'art. 33-*bis* del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali, convertito con legge 21 settembre 2022, n. 142. In particolare, la norma citata, per ragioni di semplificazione e accelerazione delle procedure per la fornitura di soluzioni temporanee di emergenza per esigenze abitative, didattiche, civili, sociali, religiose, economico-produttive e commerciali prevede che “il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, anche avvalendosi della Consip Spa, è autorizzato a provvedere in deroga all'articolo 59 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con le modalità previste dall'articolo 48, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Ai sensi di tale ultima disposizione, “è ammesso l'affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016, a condizione che detto progetto sia redatto secondo le modalità e le indicazioni di cui al comma 7, quarto periodo”.

Altre disposizioni riguardanti il tema dei prezzi dei materiali sono contenute nella legge di bilancio 2023 (legge 20 dicembre 2022, n. 197). In particolare, l'art. 1, commi 369 e 371 dispone la proroga, fino al 31 marzo 2023, della validità dei prezzari regionali, di cui all'art. 23, comma 16 del decreto legislativo n. 50 del 2016. Inoltre, l'art. 1, comma 458 ha introdotto, all'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, il comma 6-*bis*, ai sensi del quale “dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, nonché agli accordi quadro di cui all'articolo 54 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali e a quanto previsto dall'articolo 216, comma 27-*ter*, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, applicando i prezzari di cui al comma 2 del presente articolo aggiornati annualmente ai sensi dell'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del citato codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016”.

Il legislatore ha introdotto una deroga temporanea all'articolo 106 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per far fronte alle eccezionali esigenze di accoglienza determinatesi per l'ingente afflusso di richiedenti asilo nel territorio nazionale durante l'anno 2022 e per il perdurare della crisi internazionale connessa al conflitto bellico in atto in Ucraina. A tal fine, l'art. 1, comma 680 della legge di bilancio 2023, per assicurare la funzionalità delle questure, delle commissioni e delle sezioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e della Commissione nazionale per il diritto di asilo, ha autorizzato il Ministero dell'interno a prorogare, fino al 27 marzo 2023, anche in deroga all'articolo 106 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i contratti di prestazione di lavoro a termine, stipulati tramite agenzie di somministrazione di lavoro, in base all'articolo 33, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, e all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 883 del 31 marzo 2022.

La semplice lettura della normativa emergenziale intervenuta nella materia dei contratti pubblici, nel solo anno 2022, rende ancor più evidente la necessità dell'intervento di codificazione poi concretizzatosi nei primi mesi del 2023.

4. L'andamento del mercato dei contratti pubblici nel 2022. I dati Consip

Di indubbio interesse sull'andamento del mercato dei contratti pubblici sono i dati relativi alle procedure di gara. Di seguito, sono riportate due tabelle contenenti, rispettivamente, dati sulle pubblicazioni di gare e sulle relative aggiudicazioni, provenienti dalla CONSIP.

Per quanto riguarda, più in generale, il ruolo di Consip e i volumi complessivi di spesa gestita attraverso acquisti centralizzati, si rinvia al paragrafo relativo alle "misure di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi", all'interno del capitolo dedicato alla spesa.

La prima tabella, in particolare, riepiloga le pubblicazioni di gare sopra-soglia per il quadriennio 2019-2022, distinguendole per modalità di aggiudicazione (Minor prezzo/OeV) e sotto-ambito merceologico: per ogni elemento della tabella è stato quindi inserito il valore bandito e il numero di offerte pervenute su quelle gare (dati aggregati).

Nella seconda tabella sono riportate le aggiudicazioni di gare sopra-soglia realizzate nel quadriennio 2019-2022, distinguendole per modalità di aggiudicazione (Minor prezzo/OEPV¹³) e sotto-ambito merceologico.

Con riferimento a tale seconda tabella, che riporta dati aggiornati al 31 marzo 2023, occorre precisare che, quale "anno di aggiudicazione" dell'iniziativa è stato preso a riferimento l'anno di aggiudicazione del primo lotto aggiudicato per la specifica gara (trattandosi nella maggior parte dei casi di gare multilotto). L'importo aggiudicato è, invece, calcolato come somma dell'importo dei lotti finora aggiudicati per quelle specifiche iniziative (quindi in futuro potrà essere aggiornato quando verranno aggiudicati (o riaggiudicati) i restanti lotti di quello stesso set di iniziative).

Con riferimento alla Tabella A, il confronto tra le annualità considerate evidenzia una flessione di circa il 35 per cento delle iniziative di gara pubblicate nel 2020 rispetto al 2019, un aumento delle stesse nel 2021 del 72,22 per cento rispetto al 2020, e una flessione del 6,89 per cento nel 2022. Anche con riferimento agli importi complessivi delle gare bandite nel quadriennio 2019-2022, nel 2020 si osserva una diminuzione di circa il 46 per cento rispetto al 2019, un aumento nel 2021 di poco meno del 57 per cento rispetto al 2020. Il trend di crescita degli importi banditi si conferma per il 2022, che registra un aumento di poco meno del 44 per cento rispetto al 2021. A fronte dell'aumento degli importi complessivi delle gare bandite le offerte ricevute nel 2020 sono diminuite del 38,59 per cento rispetto al 2019 e nel 2021 sono circa il 22 per cento in meno rispetto al 2020. La tendenza di invertire nel 2022 che registra un aumento dell'1,57 per cento delle offerte ricevute rispetto al 2021.

¹³ L'acronimo OEPV sta per offerta economicamente più vantaggiosa.

GARE SOPRA SOGLIA PUBBLICATE

INDICATORI PUBBLICAZIONI	2019			2020			2021			2022		
	N° iniziative pubblicate	Importo Bandito	N° offerte ricevute	N° iniziative pubblicate	Importo Bandito	N° offerte ricevute	N° iniziative pubblicate	Importo Bandito	N° offerte ricevute	N° iniziative pubblicate	Importo Bandito	N° offerte ricevute
Gare sopra-soglia - Totale	83	€ 12.475.154.564	1.586	54	€ 6.752.583.366	974	93	€ 10.577.078.886	762	87	€ 15.197.312.183	774
ripartizione per modalità di aggiudicazione												
OEV	49	€ 7.670.895.321	1.281	28	€ 2.442.902.252	651	50	€ 6.008.133.752	474	42	€ 8.034.133.111	410
MINOR PREZZO	34	€ 4.804.259.243	305	26	€ 4.309.681.114	323	43	€ 4.568.945.135	288	45	€ 7.163.179.072	364
ripartizione per ambito merceologico												
Energia elettrica e gas naturale	3	€ 2.975.050.000	77	3	€ 2.773.190.000	95	3	€ 2.856.470.000	99	2	€ 4.811.430.000	50
Combustibili, carburanti e lubrificanti	3	€ 889.983.777	62	1	€ 2.200.000	5	2	€ 511.375.680	5	2	€ 432.119.340	52
Alimenti, ristorazione, buoni pasto	1	€ 1.250.000.000	84							1	€ 1.250.000.000	91
Veicoli, mobilità e trasporto	2	€ 393.036.300	19	4	€ 702.158.225	100	5	€ 842.664.550	46	5	€ 1.824.599.783	90
Dispositivi sanitari	4	€ 529.195.625	129	1	€ 97.464.000	18	4	€ 404.905.000	61	1	€ 7.758.700	11
Apparecchiature sanitarie	3	€ 308.295.488	29				2	€ 294.760.300	45	8	€ 792.976.500	94
Farmaci	1	€ 135.000.000	22									
Arredi e Complementi d'arredo	1	€ 831.340	7									
Accesso (dispositivi PC Desktop, Portatili e Tablet)	1	€ 43.140.500	11	2	€ 211.526.500	25	3	€ 176.409.270	54	1	€ 297.480.000	30
Print & Copy (dispositivi e servizi di stampa e copia)	2	€ 135.581.897	24	2	€ 227.245.429	33				4	€ 273.421.444	37
Infrastrutture ICT	6	€ 96.647.467	34	6	€ 21.861.568	32	10	€ 75.032.246	18	12	€ 130.809.085	58
Licenze SW	8	€ 174.714.144	38	9	€ 593.000.172	57	15	€ 977.106.966	78	14	€ 644.339.311	75
Servizi per gli immobili	2	€ 2.441.800.000	656	2	€ 311.028.734	306				3	€ 17.162.883	16
Servizi al territorio				1	€ 15.000.000	3	1	€ 266.716.544	31			
Servizi sanitari	1	€ 262.947.000	6				1	€ 738.611.250	24			
Servizi di comunicazione fissa, mobile e connettività	2	€ 135.300.000	5				3	€ 11.548.734	14	5	€ 250.960.685	21
Servizi di consulenza e di assistenza tecnica							1	€ 79.569.600	37	4	€ 28.469.850	33
Servizi per le persone e altri servizi professionali	4	€ 11.559.798	39	8	€ 143.296.161	131	6	€ 21.309.102	42	3	€ 37.772.720	25
Servizi Postali, Assicurativi e Finanziari	6	€ 137.054.886	41	2	€ 25.933.858	6	8	€ 124.738.278	33	2	€ 10.751.744	14
Servizi professionali e di supporto ICT	26	€ 1.837.582.617	257	13	€ 1.628.678.719	163	23	€ 2.276.909.890	132	13	€ 4.346.733.556	55
Soluzioni e servizi per la sicurezza ICT	2	€ 54.969.393	10				4	€ 891.390.000	31			
Concessioni per servizi museali	5	€ 662.464.332	36				2	€ 27.561.475	12	7	€ 40.526.582	22

Fonte: Consip

Con riferimento alla Tabella B, va evidenziato che nel 2022 i settori merceologici in cui si è verificato il più alto aumento di aggiudicazioni sono quello dei servizi professionali e di supporto ICT, e quello delle licenze software. I settori merceologici in cui è più elevato l'importo complessivo delle gare aggiudicate sono quelli dei servizi professionali e di supporto ICT, seguito dagli approvvigionamenti di energia e gas naturale.

TABELLA B

IMPORTI GARE SOPRA SOGLIA AGGIUDICATE

INDICATORI AGGIUDICAZIONI	2019		2020		2021		2022	
	N° iniziative aggiudicate	Importo Aggiudicato (dati al)	N° iniziative aggiudicate	Importo Aggiudicato (dati al)	N° iniziative aggiudicate	Importo Aggiudicato (dati al)	N° iniziative aggiudicate	Importo Aggiudicato (dati al)
Gare sopra-soglia - Totale	79	€ 8.565.440.558	71	€ 7.203.765.556	106	€ 12.161.108.804	91	€ 15.244.594.541
ripartizione per modalità di aggiudicazione								
OEV	46	€ 5.131.703.908	39	€ 3.033.310.580	68	€ 8.721.262.112	47	€ 9.730.063.358
MINOR PREZZO	33	€ 3.433.736.650	32	€ 4.170.454.976	38	€ 3.439.846.692	44	€ 5.514.531.183
ripartizione per ambito merceologico								
Energia elettrica e gas naturale	3	€ 2.491.428.144	3	€ 2.396.707.868	2	€ 2.415.128.540	2	€ 3.428.835.964
Combustibili, carburanti e lubrificanti	1	€ 134.603.643	3	€ 823.850.421	3	€ 458.187.034	1	€ 277.800.000
Alimenti, ristorazione, buoni pasto					1	€ 1.250.000.000		
Veicoli, mobilità e trasporto	4	€ 274.486.775	1	€ 220.401.138	7	€ 885.754.146	4	€ 764.265.154
Dispositivi sanitari	1	€ 19.473.700	4	€ 297.825.541	5	€ 387.962.523	2	€ 107.575.770
Apparecchiature sanitarie	3	€ 44.485.025	2	€ 84.973.587	3	€ 197.785.675	4	€ 253.788.877
Farmaci			1	€ 108.000.000				
Arredi e Complementi d'arredo			1	€ 620.507				
Accesso (dispositivi PC Desktop, Portatili e Tablet)	1	€ 31.837.571	2	€ 51.507.728	3	€ 121.299.497	1	€ 102.173.072
Print & Copy (dispositivi e servizi di stampa e copia)	4	€ 159.253.871	1	€ 63.735.741	3	€ 145.516.086	2	€ 32.069.928
Infrastrutture ICT	7	€ 121.164.863	5	€ 198.644.902	13	€ 708.583.975	12	€ 83.710.651
Licenze SW	9	€ 360.478.520	12	€ 599.671.343	8	€ 237.470.238	16	€ 1.125.532.679
Servizi per gli immobili	2	€ 2.589.000.000	1	€ 1.342.700.000	4	€ 3.006.629.094	5	€ 1.058.200.784
Servizi al territorio	1	€ 1.597.000.000			2	€ 256.124.830	1	€ 947.193.899
Servizi sanitari			1	€ 218.756.980			1	€ 710.436.404
Servizi di comunicazione fissa, mobile e connettività	2	€ 99.140.689	3	€ 2.825.667	4	€ 73.017.721	1	€ 1.949.428
Servizi di consulenza e di assistenza tecnica	4	€ 11.649.023					5	€ 95.972.351
Servizi per le persone e altri servizi professionali	4	€ 37.386.620	7	€ 48.660.776	8	€ 9.089.556	3	€ 59.789.947
Servizi Postali, Assicurativi e Finanziari	4	€ 53.377.656	4	€ 41.991.298	7	€ 72.470.019	4	€ 13.477.078
Servizi professionali e di supporto ICT	16	€ 303.496.590	16	€ 617.588.154	30	€ 1.898.857.716	19	€ 5.330.123.635
Soluzioni e servizi per la sicurezza ICT			1	€ 35.660.432	1	€ 1.147.800	3	€ 785.000.000
Concessioni per servizi museali	13	€ 237.177.868	3	€ 49.643.475	2	€ 36.084.354	5	€ 66.698.921

Nota metodologica:

1) come "anno di aggiudicazione" dell'iniziativa viene preso, a riferimento, l'anno di aggiudicazione del primo lotto aggiudicato per la specifica gara.

2) Gli importi aggiudicati riferiti alle singole gare (quindi alle categorie merceologiche indicate in tabella) sono calcolati come somma dell'importo dei lotti finora aggiudicati (o riaggiudicati) per le specifiche iniziative (dati aggiornati al 31/03/2023). Tali importi potranno quindi essere aggiornati in futuro, qualora vengano aggiudicati (o riaggiudicati) i restanti lotti riferiti allo stesso set di iniziative.

Fonte: Consip

5. L'attività dell'Anac nel corso del 2022

Nel corso del 2022, l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha esercitato i relativi poteri di regolazione e vigilanza sul mercato dei contratti pubblici; ovviamente, in quanto svolta nelle more dell'entrata in vigore del nuovo codice, tale attività si è conformata alle norme previste dal previgente decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50¹⁴.

¹⁴ Rispetto all'originario impianto codificato dal Legislatore del 2016, il ruolo e le competenze dell'Anac avevano già subito una parziale revisione con l'articolo 1, comma 20, lettera gg) del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55), attraverso cui è stato modificato l'articolo 216 del predetto codice. Infatti, la previsione richiamata aveva disposto l'emanazione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della stessa norma, di un Regolamento c.d. "unico" di esecuzione, attuazione ed integrazione del Codice, su ambiti in precedenza demandati alla a Linee Guida vincolanti dell'Anac. Con tale intervento, dunque, gli strumenti di *soft law* dell'Autorità erano stati significativamente ridimensionati, in quanto nelle more della sua adozione, era stato previsto

Pertanto, nel corso del 2022, l’Autorità si è adoperata per rendere operative le novità già introdotte dal Legislatore sul funzionamento della BDNCP e sui sistemi informatici esistenti. Esse sono state in parte attuate con la delibera n. 464 del 27 luglio 2022, che individua i dati concernenti le gare e il loro esito, in relazione ai quali è obbligatoria la verifica attraverso la BDNCP. Con lo stesso atto sono state individuate le funzionalità del Fascicolo Virtuale dell’Operatore economico.

Al fine di garantire la tempestiva attuazione degli adempimenti assegnati nell’ambito della completa digitalizzazione del sistema di approvvigionamento degli appalti, l’Autorità ha anche avviato le attività necessarie a garantire l’interoperabilità delle banche dati esistenti e la disponibilità dei dati e delle informazioni necessarie, attraverso l’interlocuzione con tutti i soggetti istituzionali coinvolti.

Al contempo, sono state adottate quattro linee guida che, pur non essendo vincolanti, offrono comunque un supporto e un ausilio al mercato di riferimento. Delle quattro, quella relativa alla qualificazione delle stazioni appaltanti riveste notevole rilievo, sia per i suoi risvolti pratici in termini di professionalizzazione delle stazioni appaltanti, sia in una prospettiva futura poiché le stesse dovrebbero rappresentare il modello di riferimento per il sistema di qualificazione previsto dal nuovo codice¹⁵.

Nel 2022, l’Anac ha sottoscritto 11 nuovi Protocolli di vigilanza collaborativa¹⁶ con ogni tipologia di stazione appaltante sia di rilevanza nazionale, che locale. A tal riguardo, particolare interesse riveste l’attività di vigilanza collaborativa e verifica dell’Anac su accordi bonari, transazioni giudiziali e stragiudiziali dell’ANAS S.p.A., ai sensi dell’art. 213, comma 3, lett. h) del d.lgs. n. 50/2016.

Inoltre, in attuazione del Protocollo quadro sottoscritto sempre nel 2022 con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (oggi Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)

anche che si dovesse astenersi dal produrre o modificare quelle esistenti, salvi i casi in cui ciò risultasse necessario per superare le procedure di infrazione indicate dalla norma. Il Regolamento non è mai stato adottato ma, nel frattempo, la legge 21 giugno 2022, n. 78 recante la “Delega al Governo in materia di contratti pubblici” ha previsto l’adozione entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, della nuova disciplina dei contratti pubblici, nell’ambito della Missione 1 del PNNR (M1C1-71 (Milestone) - Riforma 1.10). Il nuovo codice dei contratti, contiene una complessiva revisione delle competenze dell’Anac che, pur confermando l’eliminazione delle Linee Guida, pone l’Autorità al centro del processo di digitalizzazione, semplificazione e razionalizzazione delle procedure di affidamento, attraverso un’accresciuta centralità della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, l’istituzione del fascicolo virtuale dell’operatore economico (FVOE) e il completamento del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti.

¹⁵ Le altre Linee guida sono le seguenti: Linee Guida n. 16 Anac-AGCOM per l’affidamento degli appalti pubblici di servizi postali approvate con delibera Anac n. 185 del 13 aprile 2022 e delibera AGCOM n. 116/22/CONS del 13 aprile 2022; le Linee Guida n. 17 recanti “Indicazioni in materia di affidamenti di servizi sociali” approvate con delibera n. 382 del 17 luglio 2022; la Delibera n. 371 del 27/7/2022 recante “Nuovo aggiornamento della Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 recante Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, già aggiornata con delibera n. 556 del 31 maggio 2017”; le Linee Guida n. 9 recanti “Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull’attività dell’operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato”. Un’attività rilevante era stata dedicata all’aggiornamento delle linee guida n. 6 recanti “Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’articolo 80, comma 5, lettere c), c-bis), c-ter) e c-quater) del codice dei contratti pubblici”. Sul testo era stata avviata una consultazione pubblica nei mesi di gennaio e febbraio del 2022. Tenuto conto del quadro normativo di riferimento e del superamento delle linee guida vincolanti, l’Autorità non ha più proceduto all’aggiornamento delle linee guida ma ha affrontato gli elementi emersi dalla consultazione e dagli approfondimenti condotti in un apposito atto di segnalazione indirizzato al Governo e al Parlamento.

¹⁶ Mediante questa efficace forma di affiancamento, l’Anac verifica preventivamente le bozze degli atti di gara, per segnalare la presenza di eventuali illegittimità, oppure suggerire l’aggiunta di clausole per l’efficace prevenzione dei fenomeni corruttivi. Si tratta di istituto che, sin dalla sua origine nel 2015, ha riscosso ampio successo, con la sottoscrizione di oltre 100 Protocolli, che hanno avuto ad oggetto più di 300 procedure di aggiudicazione di lavori, servizi e forniture. Non di rado il coinvolgimento dell’Autorità è avvenuto già dalla fase di definizione della strategia di gara fino ad estendersi alla fase di esecuzione dei contratti, soprattutto quando si sono poste questioni in merito al ricorso a varianti e alla revisione prezzi, tematiche divenute di attualità, con i rincari che hanno interessato il settore, a causa degli eventi straordinari degli ultimi anni (pandemia, guerra, aumento costi materie prime, etc.). Nel 2022, poi, è entrato in vigore un nuovo Regolamento, approvato dal Consiglio dell’Anac con la delibera n. 160/2022 e pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 89 del 15 aprile 2022 che ha chiaramente previsto la possibilità che l’Autorità possa estendere il proprio supporto alla stazione appaltante, che ne faccia richiesta, alla fase di esecuzione del contratto, ampliando il campo di azione che l’art. 213 comma 3 lett. h) ha, invece, riferito alla sola fase di gara.

che riguarda la realizzazione delle 102 opere prioritarie, per le quali è stata disposta la nomina di 49 Commissari Straordinari dotati di ampi poteri in deroga, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del decreto-legge n. 32/2019 (c.d. decreto Sblocca-cantieri), sono stati 6 i Commissari che, nei primi mesi successivi alla sottoscrizione del Protocollo hanno accolto l'invito formulato loro anche dal Ministero di rivolgersi all'Anac per un supporto. Trattandosi di infrastrutture complesse (che, secondo le disposizioni normative, risultano caratterizzate da "un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico-amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio-economico a livello nazionale, regionale o locale"), in alcuni casi il singolo Commissario ha sottoposto all'Anac più di una procedura di aggiudicazione.

Le altre nuove procedure di aggiudicazione esaminate dall'Autorità nel corso del 2022 da segnalare per importanza anche economica sono quelle che hanno avuto ad oggetto complessi servizi IT, come nel caso della gara bandita dall'INPS all'inizio del 2023, per un importo complessivo IVA esclusa che ammonta 981.339.926,56 euro. Si tratta di un acquisto strategico, trattandosi dei servizi di applicazione, sviluppo e manutenzione dell'intero parco applicativo dell'Ente, per la gestione e il miglioramento di tutto il sistema informatico che supporta sia i servizi INPS rivolti all'utenza, che quelli per il suo funzionamento.

Complessivamente, nell'ambito della vigilanza collaborativa, i pareri rilasciati nel 2022 sono stati 177.

In merito alle competenze conferite all'Autorità in materia di verifiche a carattere preventivo sulla sussistenza dei presupposti e delle condizioni per il ricorso ad accordi bonari e transazioni, dall'art. 49, comma 7 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito in legge, con modificazioni, 21 giugno 2017, n. 96, prorogate fino al 31 dicembre 2022 dal d.l. 30 dicembre 2019, n. 162 convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, nell'anno 2022, sono stati resi 22 pareri mentre sono 73 i pareri resi dal 2017.

Con riguardo alla vigilanza ordinaria su affidamenti di lavori, servizi e forniture, l'azione dell'Autorità è stata svolta anche attraverso procedimenti istruttori su procedure già in corso o anche su affidamenti effettuati ed in fase di esecuzione, ai sensi del Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici (in G.U. n. 241 del 16 ottobre 2018).

In questi casi, l'attività finalizzata ad accertare la sussistenza di criticità relative alla fase di affidamento o alla fase di esecuzione del contratto è stata avviata d'ufficio o su segnalazione, nonché in esecuzione del Piano di ispezioni adottato a corredo della Direttiva programmatica sulla vigilanza per l'anno 2022. All'esito, le stazioni appaltanti interessate sono state richiamate, mediante specifica deliberazione dell'Autorità o altri atti conclusivi semplificati, al riallineamento al quadro normativo di riferimento, eventualmente anche mediante annullamento in autotutela degli atti viziati. Quando ne ha rilevato i presupposti, l'Autorità ha anche proceduto mediante segnalazione alla Procura generale della Corte dei conti ed alle Procure della Repubblica competenti.

Nell'anno di riferimento, la vigilanza dell'Autorità nel settore dei lavori si è svolta, anche attraverso le ispezioni programmate, ponendo particolare attenzione all'attuazione di modalità innovative di acquisto come gli Accordi Quadro nel settore dei lavori e della progettazione¹⁷.

Nel settore dei servizi e delle forniture, ha rivestito carattere prioritario il controllo sulle procedure svolte in base alla disciplina provvisoria sostitutiva prevista dall'art. 1 della legge 11 settembre 2020 n. 120, di conversione del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, poi prorogata dall'art. 51

¹⁷ Gli Accordi Quadro sono tradizionalmente utilizzati dalle centrali di committenza per l'aggregazione della domanda di beni e servizi. Nel settore di lavori, specialmente per la progettazione e realizzazione di nuove opere, lo strumento potrebbe fornire opportunità (accelerazione interventi per la disponibilità di fornitori "pronti"), ma comportare anche notevoli rischi in termini di scarsa partecipazione e/o offerte poco convenienti in assenza di progetti esecutivi e di incertezza sull'avvio degli appalti specifici. Applicazioni distorsive dell'istituto possono costituire un *vulnus* per la concorrenza; l'Autorità ha spesso riscontrato l'indeterminatezza delle prestazioni da svolgersi nell'ambito dei contratti attuativi, dovuta alla mancata adeguata descrizione, negli atti di gara, delle opere/prestazioni da realizzare, con conseguente possibile approssimazione della fase di elaborazione del prezzo offerto dai concorrenti e correlata compromissione della regolarità dello svolgimento della procedura aperta e dei principi di libera concorrenza.

della legge n. 108 del 2021, in deroga alle disposizioni dell'art. 36 del Codice dei contratti pubblici. L'intento dell'Autorità è stato quello di monitorare la conformità dell'operato dei soggetti committenti beneficiari di finanziamenti pubblici in caso di affidamento diretto, o ancora le attività di accertamento sulla regolarità o meno delle operazioni di frazionamento degli importi al fine di consentire il ricorso a procedure di affidamento con un minor livello di concorrenzialità.

In tema di vigilanza sulle verifiche antimafia, nel corso del 2022, l'Anac ha completato un'attività di vigilanza speciale finalizzata all'individuazione di un sistema di *alert* da inserire all'interno della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici che segnali alle stazioni appaltanti la necessità di procedere all'espletamento delle verifiche antimafia imposte dalla vigente normativa.

L'obiettivo è stato quello di individuare un sistema per prevenire artificiosi frazionamenti di affidamenti di importi elevati in contratti di importi inferiori alla soglia di rilevanza, pari a 150.000 euro, al raggiungimento della quale scatta l'obbligo di procedere alle verifiche antimafia. L'indagine è stata effettuata partendo dai dati e dalle informazioni presenti nella "Relazione sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza nei Comuni sciolti per mafia" del 26 marzo 2022 predisposta dalla Commissione Bicamerale di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere.

L'attività ha riguardato la verifica del rispetto, da parte delle stazioni appaltanti, dell'obbligo, al ricorrere delle condizioni previste dal d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (cd. Codice Antimafia), di acquisire dalla Prefettura territorialmente competente la prescritta documentazione antimafia prima di stipulare, approvare o autorizzare contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture. Secondo la normativa vigente, la documentazione antimafia deve essere obbligatoriamente acquisita soltanto qualora si tratti di contratti o subcontratti aventi un importo superiore ad 150.000 euro, mentre rimane nella discrezionalità della stazione appaltante procedere all'acquisizione della suddetta documentazione anche per contratti il cui valore complessivo risulti inferiore ad 150.000 euro.

Nella maggioranza dei casi, i Comuni coinvolti hanno dichiarato di essere pienamente adempienti agli obblighi imposti dalla normativa di riferimento, sia con riguardo ai controlli relativi al rispetto sui requisiti previsti dall'art. 80 del codice degli appalti, sia con riferimento alle verifiche concernenti l'insussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del codice antimafia, di situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa.

In taluni casi, poi, le stazioni appaltanti hanno provveduto ad effettuare i controlli antimafia, pur non essendovi tenute, in quanto gli affidamenti disposti, pur avendo ad oggetto servizi simili, non superavano, nel loro complesso, la soglia di rilevanza dei 150.000 euro.

Nelle restanti ipotesi analizzate, si è evidenziato il mancato ovvero ritardato adempimento delle verifiche antimafia. Pertanto, a fronte di un sostanziale dichiarato rispetto della disciplina dettata in tema di verifiche antimafia, sono emersi casi significativi nei quali, al contrario, la stazione appaltante non ha provveduto ad assolvere ai richiesti controlli antimafia e, dunque, è apparso di grande utilità programmare l'inserimento nella BDNCP di un *alert* che imponga alle stazioni appaltanti di confermare l'assolvimento dei controlli antimafia, soprattutto allorquando una medesima stazione appaltante proceda all'affidamento di servizi simili in un lasso di tempo circoscritto.

Infine, nel corso del 2022, l'Autorità ha emesso 237 pareri di precontenzioso ai sensi dell'art. 211 del d.lgs. 50/2016; le questioni maggiormente ricorrenti hanno riguardato la definizione dei requisiti di partecipazione alle procedure di aggiudicazione e dei criteri di aggiudicazione.

I FONDI DI ROTAZIONE E LE GESTIONI FUORI BILANCIO COME STRUMENTI DI GESTIONE DELLE POLITICHE PUBBLICHE

Considerazioni di sintesi

1. Gestioni fuori bilancio e fondi di rotazione: 1.1. *Nozione*; 1.2. *Quadro normativo di riferimento*: 1.2.1. Gli interventi normativi 1.2.2. Il dPCM 8 febbraio 2017 ed i successivi decreti attuativi.

2. Gestioni fuori bilancio come strumento di gestione delle politiche pubbliche: 2.1. *Rilevanza del fenomeno*; 2.2. *Le gestioni fuori bilancio legate al PNRR*; 2.3. *Allegato conoscitivo al disegno di legge di bilancio dello Stato per il triennio 2023-2025 ex art. 31-bis della legge n. 196 del 2009*; 2.4. *Gestioni delle Amministrazioni statali presso il sistema bancario e postale ex art. 44-quater della legge n. 196 del 2009*.

3. Fondi di rotazione gestiti da organismi al di fuori dell'amministrazione dello Stato, sui quali si riferisce ai sensi dell'art. 23 della legge n. 559 del 1993: 3.1. *Istituto Luce Cinecittà S.p.A.*; 3.1.1. Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche per il sostegno all'imprenditoria cinematografica; 3.2. *Società finanziaria di promozione della cooperazione economica con i paesi dell'Est europeo – FINEST S.p.A.*; 3.2.1. *Fondo Venture Capital per l'Area balcanica*; 3.3. *Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.*: 3.3.1. Fondo rotativo per l'attivazione della progettualità degli Enti locali e territoriali; 3.3.2. Fondo speciale di rotazione per l'acquisizione di aree ed urbanizzazioni - Regioni - Enti locali; 3.3.3. Fondo per le demolizioni delle opere abusive; 3.3.4. Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca - FRI; 3.3.5. Fondo rotativo per il finanziamento delle misure di riduzione delle immissioni dei gas ad effetto serra - Fondo Kyoto; 3.3.6. Fondo rotativo per la concessione di crediti concessionali ai Paesi in via di sviluppo; 3.4. *Banca nazionale del lavoro S.p.A.*: 3.4.1. Fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione - Foncooper; 3.5. *Invitalia S.p.A. Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa*: 3.5.1. Fondo destinato alla concessione di finanziamenti per agevolare lo sviluppo del settore turistico e termale nelle aree depresse del Mezzogiorno; 3.5.2. Fondo rotativo per le imprese per interventi a favore dell'autoimpiego e dell'autoimprenditorialità; 3.5.3. Fondo rotativo per le imprese per interventi a favore dell'autoimprenditorialità (Nuove Imprese a Tasso Zero); 3.5.4. Fondo per l'efficienza energetica; 3.5.5. Fondo per gli incentivi per la produzione e la fornitura di dispositivi medici - Cura Italia incentivi; 3.6. *Intesa Sanpaolo S.p.A.*: 3.6.1. Fondo speciale ricerca applicata - FSRA; 3.7. *SIMEST S.p.A. Società italiana per le imprese all'estero*: 3.7.1. Fondo rotativo per la concessione di contributi agli interessi; 3.7.2. Fondo di rotazione per la concessione di finanziamento a tasso agevolato; 3.7.3. Programmi di inserimento sui mercati *extra* UE ed interventi per la solidità patrimoniale delle imprese esportatrici; 3.7.4. Fondo unico di *Venture Capital*; 3.7.5. Fondo rotativo per il finanziamento di operazioni di *Start Up*; 3.8. *UniCredit S.p.A.*: 3.8.1. Fondo per l'attività di microcredito nell'area

balcanica; 3.9. *CONSAP S.p.A.*: 3.9.1. Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici; 3.10. *Banca del Mezzogiorno - MedioCredito Centrale S.p.A.*: 3.10.1. Fondo per la concessione di anticipazioni finanziarie per l'acquisizione di partecipazioni temporanee e di minoranza nel capitale di rischio di imprese; 3.11. *ISMEA - Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare*: 3.11.1. Fondo rotativo per il mercato agricolo; 3.11.2. Fondo rotativo per la concessione di mutui a tasso zero; 3.11.3. Fondo rotativo per favorire lo sviluppo della imprenditorialità femminile in agricoltura; 3.11.4. Fondo per l'imprenditorialità in agricoltura; 3.12. *Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro – ANPAL*: 3.12.1. Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo Sociale Europeo.

4. Gestioni fuori bilancio ed altri fondi riconducibili all'art. 24 della legge

n. 559 del 1993: 4.1. *Ministero dell'economia e delle finanze - Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea*: 4.1.1. Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie; 4.2. *Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro*: 4.2.1. Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti trentennali alle fondazioni che hanno presentato il piano di risanamento; 4.2.2. Fondo per la garanzia dello Stato sulle passività delle banche italiane; 4.2.3. Fondo di garanzia per il consolidamento delle passività delle piccole e medie imprese; 4.2.4. Fondo di garanzia finanziamenti organo commissariale ILVA; 4.2.5. Fondo di garanzia dello Stato a favore degli investitori società *turn-around*; 4.2.6. Intervento straordinario nel Mezzogiorno – Agenzia per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno; 4.2.7. Fondo per la gestione e il recupero dei crediti indennizzati dalla SACE; 4.2.8. Fondo incremento edilizio; 4.2.9. Fondo da ripartire per l'integrazione delle risorse destinate alla concessione di garanzie rilasciate dallo Stato; 4.2.10. Fondo per la copertura degli oneri derivanti dalle garanzie concesse dallo Stato su passività di nuova emissione e sull'erogazione di liquidità di emergenza, a favore delle banche e dei gruppi bancari italiani; 4.2.11. Accordi di garanzia bilaterale in relazione alle operazioni in strumenti derivati; 4.2.12. Fondo per l'erogazione di finanziamenti ponte al Fondo di risoluzione unico; 4.2.13. Fondo per la copertura degli oneri derivanti dalle garanzie concesse dallo Stato su passività di nuova emissione e sull'erogazione di liquidità di emergenza, a favore della Banca Carige S.p.A.; 4.2.14. Movimenti fondi con l'estero; 4.2.15. Fondo di garanzia paneuropeo; 4.2.16. Fondo di garanzia su passività delle banche italiane; 4.2.17. Programma SURE; 4.2.18. Fondo di garanzia per l'inadempimento della Banca Nazionale di Ucraina per il riacquisto delle banconote denominate in *hryvnia* 4.3. *Ministero dell'agricoltura, sovranità alimentare e delle foreste (già Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali)*: 4.3.1. Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura; 4.3.2. Fondo di rotazione per la proprietà diretto coltivatrice; 4.3.3. Fondo centrale per il credito peschereccio; 4.4. *Ministero delle imprese e del made in Italy (già Ministero dello sviluppo economico)*: 4.4.1. Fondo per la crescita sostenibile, già Fondo per l'innovazione tecnologica; 4.4.2. Fondo per i finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese; 4.4.3. Liberazione di frequenze televisive interferenti con i Paesi confinanti; 4.4.4. Incentivi per il commercio elettronico ed il collegamento telematico delle imprese dei settori del Tessile, Abbigliamento e Calzaturiero; 4.5. *Ministero dell'università e della ricerca*: 4.5.1. Fondo agevolazioni alla ricerca – FAR; 4.5.2. Interventi cofinanziati dall'Unione Europea e degli

interventi complementari alla programmazione comunitaria; 4.6. *Ministero dell'istruzione e del merito (già Ministero dell'istruzione)*: 4.6.1. Conto poste; 4.6.2 Fondo unico per il diritto allo studio; 4.7. *Ministero dell'interno*: 4.7.1. Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali; 4.8. *Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (già Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili)*; 4.8.1 Interventi cofinanziati dall'Unione Europea e complementari alla programmazione comunitaria; 4.9. *Ministero della giustizia*: 4.9.1. programmi ed interventi di politica comunitaria, nonché iniziative complementari alla programmazione comunitaria; 4.10. *Ministero della cultura*: 4.10.1. Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo; 4.11. *CONSAP S.p.A.*: 4.11.1. Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa; 4.11.2. Fondo di garanzia SACE; 4.11.3. Fondo di garanzia per i debiti della pubblica amministrazione; 4.11.4. Fondo per il credito ai giovani; 4.11.5. Fondo per il credito per i nuovi nati; 4.11.6. Fondo di garanzia per la prima casa; 4.11.7. Fondo centrale di garanzia per la copertura dei rischi derivanti dalle operazioni di credito a medio termine a favore delle medie e piccole imprese industriali danneggiate da calamità naturali; 4.11.8. Fondo per il concorso statale, nella misura massima del 3 per cento, nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane; 4.11.9. Fondo centrale di garanzia; 4.11.10. Fondo di sostegno alla natalità; 4.11.11. Fondo a copertura delle garanzie su operazioni finanziarie delle piattaforme di investimento ammissibili al fondo europeo per gli investimenti strategici - FEIS; 4.11.12. Fondo per la copertura delle garanzie dello Stato concesse sui titoli *senior* emessi dalle banche di credito cooperativo; 4.11.13. Fondo "rapporti dormienti"; 4.11.14. Bonus iniziativa denominata "18APP"; 4.11.15. Fondo bonus mobilità; 4.11.16. Fondo per il buono veicoli sicuri; 4.11.17. Carta del docente; 4.11.18. Fondo per il contributo straordinario alle imprese che svolgono attività eco-compatibili e che operano nelle Zone economiche ambientali (ZEA); 4.11.19. Fondo per il risparmio di risorse idriche; 4.11.20. Fondo per incentivare l'utilizzo di strumenti elettronici (c.d. *cashback*); 4.11.21. Contributo acquisti autobus per il trasporto passeggeri non soggetto ad obblighi di servizio pubblico; 4.12. *C.D.P. Immobiliare SGR S.p.A.*: 4.12.1. Fondo piano nazionale edilizia abitativa; 4.13. *ISMEA - Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare*: 4.13.1. Contratti di filiera; 4.13.2. Concessione da parte di ISMEA di garanzie; 4.13.3. Fondo di garanzia sui finanziamenti in favore di piccole e medie imprese agricole e della pesca che hanno registrato un incremento dei costi energetici; 4.14. *Banca del Mezzogiorno - MedioCredito Centrale S.p.A.*: 4.14.1. Fondo centrale di garanzia per PMI; 4.14.2. Programma Operativo Multiregionale "Industria artigianato e servizi alle imprese - fondi FESR"; 4.14.3. Disponibilità a valere sul Fondo crescita sostenibile di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83; 4.14.4. Fondo per la concessione di interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto e per lo sviluppo dell'intermodalità; 4.15. *Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.*: 4.15.1. Edilizia sovvenzionata e agevolata - Programmi centrali; 4.15.2. Programmazione negoziata; 4.15.3. Fondo per la contribuzione agli investimenti per lo sviluppo del trasporto merci per ferrovia, con particolare riferimento al trasporto combinato e di merci pericolose ed agli investimenti per le autostrade viaggianti; 4.15.4. Gestione dei mutui e dei rapporti trasferiti al MEF; 4.15.5. Fondo per assicurare la liquidità per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili - Sezione Enti locali; 4.15.6. Erogazioni a valere sul Fondo per la realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari; 4.15.7. Fondo di garanzia per i prestiti concessi dagli istituti di credito a

imprese italiane o per agevolare gli apporti di capitale dalle imprese italiane nelle imprese miste; 4.15.8. Fondo per assicurare la liquidità per i pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali, delle regioni e delle province autonome per i debiti diversi da quelli finanziari e sanitari; 4.15.9. Fondo per assicurare la liquidità per i pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale; 4.15.10. Fondo patrimonio destinato; 4.15.11. Fondo di garanzia per inadempimento della Banca Nazionale di Ucraina per il riacquisto delle banconote denominate hryvnia;

4.16. Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.: 4.16.1. Fondo per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà; 4.16.2. Fondo Cresci al Sud; 4.16.3. Fondo Patrimonio PMI; 4.16.4. Fondo Salvaguardia Imprese; 4.16.5. Fondo per la concessione di buoni di acquisto di servizi termali (c.d. bonus terme); 4.16.6. Fondo per la filiera della ristorazione; 4.16.7. Fondo per la concessione di prestiti alle grandi imprese in difficoltà finanziaria; 4.16.8. Fondo per la trasformazione digitale delle PMI; 4.16.9. Fondo per l'intrattenimento digitale - *First playable*; 4.16.10. Fondo contributi alle PMI per il servizio di distribuzione autostradale di carburanti;

4.17. Gestioni commissariali governative che esercitano pubblici servizi di trasporto: 4.17.1. Gestione governativa dei servizi di navigazione lacuale; 4.17.2. Gestione governativa della ferrovia Circumetnea;

4.18. Gestioni commissariali straordinarie: 4.18.1. Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016; 4.18.2. Commissario straordinario del Governo per il sistema idrico del Gran Sasso; 4.18.3. Commissario straordinario del sistema MOSE; 4.18.4. Commissario straordinario di Governo per l'attuazione degli interventi di risanamento delle baraccopoli della città di Messina; 4.18.5. Commissario straordinario per la progettazione e la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa; 4.18.6. Commissario straordinario per la sicurezza antisismica e la funzionalità delle autostrade A24 e A25; 4.18.7. Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19;

4.19. Commissario ad Acta: 4.19.1. Commissario ad Acta art. 86 legge 289 del 2002;

4.20. Fondo Europeo degli Investimenti - FEI: 4.20.1. Iniziativa PMI - SME iniziative;

4.21. INPS – Istituto Nazionale Previdenza Sociale: 4.21.1. Fondo di garanzia per accesso all'anticipo finanziario a garanzia pensionistica - APE; 4.21.2. Fondo garanzia finanziamenti anticipo TFS;

4.22. Istituto per il Credito Sportivo: 4.22.1. Fondo di Garanzia *ex lege* 289/02 per l'impiantistica sportiva; 4.22.2. Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all'impiantistica sportiva; 4.22.3. Fondo di cui all'art. 184, comma 4 del decreto-legge. 19 maggio 2020, n. 34;

4.23. SACE S.p.A.: 4.23.1. Fondo di Garanzia Italia; 4.23.2. Fondo di garanzia per i rischi definiti non di mercato dalla UE, a copertura degli impegni assunti dallo Stato; 4.23.3. Garanzia concessa da SACE per progetti inerenti al *Green New Deal* Europeo;

4.24 CDP Venture Capital SGR S.p.A. – Società di Gestione del Risparmio: 4.24.1. Fondo di investimento mobiliare di tipo chiuso riservato "Italia Venture II – Fondo Imprese Sud"; 4.24.2. Fondo di sostegno al *Venture Capital*; 4.24.3. Fondo di sostegno al *Venture Capital* – conto corrente bancario;

4.25. SIMEST S.p.A. Società italiana per le imprese all'estero: 4.25.1. Quota di risorse del Fondo per la Promozione Integrata (FPI);

4.26. Ministero della salute; 4.26.1. Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie: interventi collegati all'emergenza sanitaria; 4.26.2. Altri interventi gestiti dal Ministero della salute.

Allegato 1: Fondi di rotazione gestiti da Organismi al di fuori dell'amministrazione dello Stato, sui quali si riferisce ai sensi dell'articolo 23 della legge n. 559 del 1993 - informazioni finanziarie 2022

Allegato 2: Gestioni fuori bilancio ed altri fondi riconducibili all'articolo 24 della legge n. 559 del 1993 - informazioni finanziarie 2022

Allegato 3: Gestioni fuori bilancio non inserite nell'allegato conoscitivo al disegno di legge di bilancio anni 2023-2025 - informazioni finanziarie 2022

Considerazioni di sintesi

La Corte dei conti, ai sensi degli articoli 23 e 24 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, riferisce annualmente al Parlamento sull'attività svolta dagli organismi che gestiscono, al di fuori dell'amministrazione dello Stato, fondi di rotazione costituiti con disponibilità tratte dal bilancio dello Stato (art. 23) e sull'andamento e sui risultati di tutte le gestioni fuori bilancio (art. 24).

Il legislatore ha disposto che tale relazione sia inserita in una apposita "*sezione della relazione annuale sul rendiconto generale dello Stato*", al fine di consentire una visione complessiva delle risorse finalizzate alla realizzazione delle politiche pubbliche.

In quest'ottica, l'articolo 31-*bis* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, introdotto dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 54, ha previsto che le pubbliche amministrazioni pubblicino, ai sensi della direttiva 2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011, informazioni inerenti ai fondi che non rientrano nei bilanci ordinari.

Per il bilancio dello Stato, dette informazioni sono rese disponibili mediante un Allegato conoscitivo, per ciascuno stato di previsione della spesa dei Ministeri interessati, nel disegno di legge di bilancio.

In attuazione di tale norma, nel disegno di legge di bilancio per il triennio 2023-2025, è stato pubblicato, in allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, l'elenco delle gestioni fuori bilancio e degli altri fondi che non rientrano nei bilanci ordinari, distinti per Ministero.

Partendo dal suddetto Allegato e allargando l'indagine alle gestioni riconducibili ai Ministeri con portafoglio e alla Presidenza del Consiglio dei ministri, la rilevanza del fenomeno emerge con riferimento sia al numero delle gestioni, sia alla consistenza delle risorse gestite. Infatti, la rilevazione condotta in sede istruttoria, sulla base delle informazioni trasmesse dalle amministrazioni vigilanti e dai soggetti gestori, evidenzia che le gestioni fuori bilancio nel 2022 ammontano a n. 177 (di cui 12 riconducibili alla PCM); erano n. 149 quelle risultanti dalla ricognizione del 2021. A ciò vanno aggiunte le gestioni fuori bilancio appositamente aperte con riguardo al PNRR, consistenti sia nei conti correnti di tesoreria gestiti dal MEF (25091 e 25092) sia nelle contabilità speciali riconducibili alle Amministrazioni titolari (n. 38 di cui 4 aperte a gennaio 2023).

La ricognizione, peraltro non esaustiva dei fondi esistenti, pone in evidenza come questi ultimi siano solo parzialmente censiti nell'Allegato conoscitivo di cui all'art. 31-*bis* della legge n. 196/2009. In proposito, la Corte ribadisce la necessità che, a fini di trasparenza e completezza dell'informazione, venga redatta una sezione *ad hoc* dell'Allegato conoscitivo, relativa ai fondi finanziati con risorse di provenienza mista, con l'indicazione dei diversi soggetti concorrenti al finanziamento e, se conosciuta, della quota di risorse statali versata nell'anno; sarebbe altresì utile inserire nell'Allegato anche i fondi che hanno registrato giacenze pari a zero e quelli non movimentati.

Disarticolando i dati per Ministeri (al netto delle contabilità legate al PNRR), quelli con maggior numero di gestioni sono i Ministeri economici: 78 sono riconducibili al Ministero dell'economia e delle finanze e 28 al Ministero delle imprese e del *made in Italy*. Tra gli altri Dicasteri, quelli comunque interessati dal fenomeno in misura rilevante sono: il Ministero dei

trasporti e delle infrastrutture (n. 12); il Ministero dell'agricoltura, sovranità alimentare e delle foreste (n. 14) e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (n. 9).

Sotto il profilo delle dimensioni delle risorse finanziarie interessate, le gestioni fuori bilancio, nel 2022, registrano fondi iniziali pari a 183,6 miliardi e giacenze finali pari a circa 207 miliardi (di cui 203,5 miliardi su conti di Tesoreria e contabilità speciali e 3,5 miliardi su altri conti correnti bancari e postali) con un incremento di circa il 10 per cento rispetto al 2021. In particolare, le maggiori giacenze registrate a fine 2022 hanno riguardato: il Fondo rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie (25051 - 23209 - 23211) complessivamente per circa +7 miliardi; il Fondo innovazione tecnologica (conto n. 1726) per + 1,05 miliardi; il Fondo di rotazione per la concessione di finanziamento a tasso agevolato (conto n. 22044) per +1,78 miliardi; il Fondo centrale di garanzie PMI (conto n. 22034) per +1,07 miliardi; gli Accordi di garanzia bilaterale in relazione alle operazioni in strumenti derivati (conto n. 6088) per +6,3 miliardi; il Fondo di Garanzia per i rischi definiti non di mercato (conto n. 25087) per +1,98 miliardi; il Fondo per l'avvio di opere indifferibili (conto n. 25100) per +1,68 miliardi.

Nel confronto con le risorse gestite dai Ministeri in bilancio (rappresentate dagli stanziamenti definitivi di competenza di parte corrente e in conto capitale, al netto dei trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche e dei contributi ad investimenti ad amministrazioni pubbliche) il peso dei fondi disponibili fuori bilancio a fine anno, quale risultante anche di risorse stratificatesi nel tempo, si attesta al 52 per cento, in crescita rispetto al 43 per cento del 2021. Le giacenze di fine anno sui conti di tesoreria legati alla gestione del PNRR sono 77,2 miliardi, per i due intestati al MEF, e circa 2 per quelli intestati alle altre amministrazioni responsabili.

Un esercizio di riclassificazione effettuato su un sottoinsieme delle gestioni fuori bilancio (ossia al netto delle gestioni c.d. commissariali e di quelle c.d. stralcio), svolto sulla base delle informazioni acquisite in sede istruttoria, consente di pervenire ad una mappatura delle stesse sulla base di tre criteri: quello della relativa natura, quello delle modalità operative della misura gestita e quello della categoria dei beneficiari.

Prendendo in considerazione la natura delle gestioni, ivi incluso il meccanismo di alimentazione, l'analisi restituisce un quadro in cui, sul complesso di 204,4 miliardi di giacenze finali sulle gestioni fuori bilancio oggetto di approfondimento, 77,8 miliardi sono riferibili ad interventi identificabili quali fondi di garanzia (circa il 38 per cento del totale), 66,8 miliardi sono riconducibili a meccanismi puramente rotativi (circa il 33 per cento del totale), mentre 2,9 miliardi sono ascrivibili a fondi che si connotano solo in parte per il meccanismo di rotazione (circa l'1,4 per cento).

A queste vanno aggiunte ulteriori risorse, per circa 56,8 miliardi (che rappresentano il 27 per cento del totale), relative a gestioni che non sono sussumibili nelle ridette categorie, in quanto aventi carattere ibrido con elementi propri sia della garanzia che della rotazione o, in altri casi, perché alimentati con modalità differenti.

Con il secondo criterio le 158 gestioni sono classificate in ragione delle modalità in base alle quali opera la misura gestita fuori bilancio. Sul punto, la quota maggiore di interventi si concretizza nella concessione di finanziamenti agevolati: si tratta di n. 52 gestioni (33 per cento del totale), con giacenze finali per 109,5 miliardi (53,6 per cento del totale). Le gestioni che si concretizzano nella concessione di contributi a fondo perduto sono n. 37 (23 per cento) con giacenze finali per 9,7 miliardi (4,8 per cento), mentre quelle che forniscono garanzie sui prestiti sono n. 41 (26 per cento), con disponibilità finali per 77,5 miliardi (37,9 per cento). Solo 12 sono le gestioni volte invece a promuovere operazioni in capitale o dirette a rafforzare il patrimonio dei soggetti beneficiari, con risorse finali per 2,2 miliardi (poco più dell'1 per cento del totale).

La restante parte (8 per cento) non è riconducibile alle tipologie sopra descritte, risolvendosi in misure miste (circa l'1 per cento, pari a circa 2,19 miliardi) o differenti rispetto a quelle sin qui esposte (con giacenze per 2,7 miliardi, pari all'1,3 per cento del totale).

Il terzo criterio consente una lettura del fenomeno delle gestioni fuori bilancio nella prospettiva dei beneficiari delle misure. L'analisi pone in luce che la quota maggiore dei fondi è destinata alle imprese (n. 103 fattispecie) con una giacenza al 31 dicembre 2022 pari a 107,3 miliardi (circa il 52,5 per cento del totale). Un altro gruppo consistente di gestioni (n. 28) è popolato dagli interventi rivolti a soggetti pubblici, con disponibilità finali pari a 92,5 miliardi (circa il 45,3 per cento del totale). Infine, solo 24 gestioni sono destinate a persone fisiche, con risorse per 4,4 miliardi (circa il 2 per cento del totale).

Da ultimo, uno specifico *focus* è stato riservato alle gestioni destinate alle imprese, suddividendo quest'ultime per settore economico.

Sul campione di 97 gestioni prese in esame, è emerso che n. 27 non sono riferibili ad un settore economico specifico, incidendo su varie aree seppur specificamente identificabili; ad esse si associano risorse per 36,9 miliardi (circa il 36 per cento del totale).

In termini di risorse, il settore con maggiore rilevanza è quello bancario/finanziario, anche per attività di intermediazione nell'ambito di misure in via più generale rivolte ad altri soggetti destinatari, quali le imprese. A tale settore corrispondono giacenze finali per 37,25 miliardi (36,6 per cento del totale) per n. 15 gestioni. Altri settori considerevolmente interessati dal fenomeno sono quello volto a promuovere l'innovazione e la ricerca (n. 10 gestioni, per 15 miliardi, pari a poco meno del 15 per cento del totale) e quello connesso all'internazionalizzazione (n. 12 gestioni, con giacenze finali per 6,6 miliardi, pari a circa il 6 per cento del totale).

Quanto al grado di attivazione delle gestioni fuori bilancio, il raffronto tra erogazioni finalizzate alle politiche perseguite dagli interventi e le risorse disponibili evidenzia un livello di utilizzo ancora contenuto, seppur in crescita rispetto ai precedenti esercizi. Con riguardo al dato finanziario complessivo, l'attivazione delle risorse disponibili si attesta al 27 per cento, in aumento rispetto al 22 per cento del 2021.

Il miglioramento è ancor più evidente osservando l'andamento delle gestioni diverse dai Fondi di garanzia (per i quali le erogazioni si concretizzano solo in caso di escussione della garanzia prestata dallo Stato), le quali segnano un rapporto tra erogazioni effettive e disponibilità pari a circa il 34 per cento, a fronte del 29 per cento registrato nel 2021.

Tali esiti pongono all'attenzione l'esigenza di una continua riflessione in merito alla permanenza delle ragioni alla base del mantenimento delle singole gestioni, anche in considerazione del relativo costo di funzionamento. Per il solo 2022, infatti, l'onere ad esse associato è pari, nel complesso, a circa 332 milioni, corrispondenti a circa lo 0,4 per cento delle risorse attivate. Fatta eccezione per le ipotesi di trasferimenti di fondi fuori bilancio normativamente previsti, appare altresì necessario che le amministrazioni vigilanti, nell'ambito di una adeguata programmazione di bilancio, effettuino un costante monitoraggio sulle esigenze di liquidità da parte delle gestioni, in ragione del *trend* di effettivo utilizzo delle risorse, limitando l'accumulo sui conti di tesoreria di giacenze eccessive rispetto alle concrete possibilità di attivazione.

Sotto altro profilo andrebbe considerata la necessità che le amministrazioni, nella qualità sia di gestori che di vigilanti, individuino specifici indicatori di *output* e di *outcome*, per ciascun fondo gestito fuori bilancio, al fine di valutare l'attualità degli strumenti di agevolazione, il grado di realizzazione delle finalità indicate dalle leggi istitutive e i tempi di erogazione delle risorse, fermo restando che per ogni modifica occorre un intervento di carattere legislativo.

In proposito, va rilevato anche che il significativo contenzioso e l'elevato numero di procedure fallimentari incidono negativamente sull'efficacia dello strumento in discussione, in particolare, con specifico riguardo ai fondi di rotazione, rallentando la restituzione delle somme erogate e, in tal modo, depotenziando il carattere di rotatività dei fondi; così determinando, per un verso, la necessità di impiego di ulteriori risorse pubbliche, e, per altro verso, una maggiore difficoltà di recupero dei crediti e, in alcuni casi, la perdita parziale o totale degli stessi.

Con riferimento poi ai costi di funzionamento dei fondi, va sottolineato come permanga una assoluta disomogeneità dei criteri di determinazione degli stessi, favorita dalla circostanza che ciascun Ministero gestisce autonomamente il rapporto convenzionale con il gestore.

In merito al compenso riconosciuto al gestore, infatti, in alcuni casi, ne viene stabilito uno forfettario; in altri, uno a percentuale; in altri ancora, uno cumulativo per tutti i fondi gestiti; altre volte, è prevista una erogazione “*una tantum*”.

In ogni caso, pur rilevando che, nella stipulazione di alcuni atti aggiuntivi agli originari disciplinari, è stato previsto che la commissione riconosciuta al gestore sia ancorata al tempo/lavorato (c.d. *time/sheet*), occorre ribadire, in linea generale, la necessità, già evidenziata negli anni precedenti, che detta commissione sia sempre commisurata, proporzionalmente, all’effettiva attività svolta, in linea con la *mission* del fondo.

A tal fine, è necessario, comunque, tenere conto della complessità delle operazioni gestite ed evitare quantificazioni in misura fissa o forfettaria, in ipotesi di modesta o inesistente movimentazione, che si tradurrebbero in un costo, pur in totale o parziale assenza di attività gestoria.

Peraltro, nei casi in cui il costo della commissione trovi copertura a valere sulle risorse del fondo, una parte delle risorse viene distolta dalla finalità istitutiva dello stesso.

Si rappresenta, quindi, la necessità di valutare l’economicità della scelta di mantenere in essere gestioni scarsamente o per nulla movimentate, eventualmente stabilendo una “soglia di rilevanza”, in relazione alle finalità connesse allo specifico fondo, dal momento che interventi a ridotto impatto finanziario possono essere gestiti, con celerità e minori costi, anche nell’ambito dei capitoli di bilancio dei Ministeri.

Tanto, anche in linea con il comma 5 dell’art. 44-ter della legge n. 196 del 2009, secondo cui “*a decorrere dall’esercizio 2017, i conti correnti di Tesoreria centrale per i quali siano trascorsi almeno tre anni dall’ultima movimentazione e non siano state effettuate ulteriori transazioni sono estinti*”.

Come evidenziato anche nel capitolo della presente Relazione dedicato all’Ordinamento contabile¹, la tendenza verso un progressivo maggiore ricorso a strumenti fuori bilancio per la gestione di risorse afferenti al bilancio dello Stato comporta un’accentuazione del ruolo svolto dalla gestione di tesoreria, non coerente con i principi di universalità e di unità del bilancio, che, ai sensi dell’art. 24, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, costituiscono profili attuativi dell’art. 81 della Costituzione, consentendo le gestioni fuori bilancio come fattispecie derogatoria, limitata alle ipotesi tassative ed eccezionali, normativamente previste.

Ciò pone indirettamente una serie di questioni, alcune delle quali afferenti allo stesso ruolo svolto dalla Corte dei conti e ai relativi controlli, richiedendone un riorientamento e rafforzamento nei confronti dei fondi fuori bilancio, nel quadro di una visione più ampia ed articolata della stessa nozione di bilancio (di cui all’art. 81 Cost.) quale strumento principale, secondo una logica finanziaria di flusso, dell’intermediazione di risorse da parte dell’operatore-Stato.

In secondo luogo, il sempre maggiore ricorso alla tesoreria è un indice della necessità di riprendere il processo di revisione della legge di contabilità, per affrontare anche il tema delle procedure di gestione della spesa, nel senso di garantirne una loro adeguata celerità e snellezza, parallelamente ad una revisione e aggiornamento delle procedure di tesoreria. Il crescente utilizzo delle gestioni fuori bilancio è infatti (almeno in parte) dovuto alle difficoltà incontrate su questo fronte, nonostante le recenti riforme in materia di legislazione contabile. Il processo di modernizzazione consentito dalla digitalizzazione e dalla informatizzazione delle procedure rappresenta un’occasione da non perdere in questa direzione, il cui esito dovrebbe essere una riconduzione in bilancio delle risorse, in linea con quanto disposto dall’art. 15, comma 8, della legge “rinforzata” 24 dicembre 2012, n. 243. Una semplificazione che deve essere accompagnata da un corrispondente miglioramento delle informazioni rese disponibili in relazione alle diverse gestioni.

¹ Cfr. La relazione al rendiconto generale dello Stato anno 2022 – Volume I, Tomo II “L’Ordinamento contabile”.

1. Gestioni fuori bilancio e fondi di rotazione

1.1. Nozione

Con il termine di “gestioni fuori bilancio statali” si fa riferimento a gestioni finanziarie che rientrano nella competenza delle amministrazioni centrali ed i cui flussi di entrata e di spesa, pur essendo finalizzati allo svolgimento di compiti istituzionali, non sono registrati nel bilancio dello Stato, né risultano assoggettati alle ordinarie procedure di controllo.

I meccanismi operativi delle gestioni fuori bilancio possono essere differenti.

Una prima tipologia è rappresentata dal “*fondo rotativo*”, strutturato per riutilizzare, nel tempo, le risorse finanziarie erogate.

In tal caso, le somme destinate a finanziare nuovi programmi di intervento sono rappresentate, oltre che dagli stanziamenti pubblici, anche da quanto viene restituito ciclicamente dai soggetti beneficiari.

I vantaggi del fondo di rotazione sono l’autoalimentazione, realizzata attraverso il rimborso delle somme erogate inizialmente e la riduzione del tasso di interesse sui prestiti erogati, attraverso provvista pubblica a tasso zero o provvista delle banche a tasso convenzionato.

Una seconda tipologia è il “*fondo per la concessione di garanzie*”; strumento finanziario finalizzato ad agevolare l’accesso al credito da parte delle imprese, in particolare di quelle di piccole e medie dimensioni (PMI).

A differenza dei fondi di rotazione, i fondi di garanzia non concedono contributi in denaro, ma offrono agevolazioni sotto forma di prestazione di garanzia, a fronte del finanziamento erogato da intermediari finanziari, riducendo così gli oneri di presentazione di *collateral* (ad esempio, garanzie reali e personali, garanzie reddituali, fidejussioni, polizze assicurative) per le imprese. Questi strumenti sono generalmente remunerati attraverso commissioni a carico dei beneficiari che coprono i rischi e i costi amministrativi e di gestione.

Altre tipologie di gestioni fuori bilancio, infine, sono costituite da fondi che erogano “*prestiti agevolati*”, concessi a tassi inferiori rispetto alla media di mercato, o che prevedono “*contributi a fondo perduto*” a titolo di capitale o interessi, per i quali non è, quindi, prevista la restituzione.

1.2. Quadro normativo di riferimento

1.2.1. Gli interventi normativi

Il quadro normativo in tema di gestioni fuori bilancio risulta particolarmente articolato, in quanto costellato di fonti di rango primario e secondario che si sono andate stratificando nel corso del tempo, non sempre in modo armonico tra loro. Da una lettura complessiva dell’assetto regolamentare, emerge una tensione di fondo del legislatore a contenere la portata dimensionale del fenomeno, contestualmente al relativo assoggettamento a specifiche forme di controllo, in ragione della circostanza che tali formule gestorie di risorse pubbliche rappresentano una deroga ai principi di universalità e di unità del bilancio, i quali, ai sensi dell’art. 24, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, costituiscono profili attuativi dell’art. 81 della Costituzione².

² In particolare, in base alle definizioni dei principi contabili generali allegati alla richiamata legge n. 196/2009, il principio di unità implica che “*il bilancio dello Stato rappresenta una entità giuridica unica e unitaria, articolata in uno stato di previsione dell’entrata e tanti stati di previsione della spesa corrispondenti al numero dei Ministeri, e, il bilancio di previsione e il Rendiconto generale dello Stato non possono essere articolati in maniera tale da destinare alcune entrate alla copertura solo di determinate e specifiche spese, salvo diversa disposizione legislativa*”. Ciò comporta, quale corollario, che “*il totale delle entrate finanzia nel suo complesso le amministrazioni e sostiene la totalità delle spese durante la gestione*”.

In base al principio dell’universalità “*il sistema di bilancio comprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione, nonché i relativi valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili a ciascuno stato di previsione, al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa svolta nell’esercizio di riferimento*”. Ne consegue che “*sono incompatibili con il principio le gestioni fuori bilancio non autorizzate da disposizione legislativa consistenti in gestioni contabili poste in essere dalla singola amministrazione o da sue articolazioni organizzative che non transitano per il bilancio*”.

Sotto il profilo temporale, la legge 25 novembre 1971, n. 1041 ha dettato la prima disciplina organica della materia, distinguendo le gestioni fuori bilancio autorizzate da leggi speciali, da quelle non autorizzate, di cui è stata disposta la cessazione, con conseguente obbligo di riversare le risorse al bilancio dello Stato³.

Per le gestioni autorizzate da leggi speciali, comunque denominate ed organizzate (compresi i fondi di rotazione), l'art. 9 consentiva la prosecuzione delle attività, secondo le modalità stabilite dalle singole disposizioni autorizzatorie, salvo introdurre specifici presidi in materia di controllo e di rendicontazione.

In dettaglio, il bilancio consuntivo o il rendiconto annuale, da rendersi obbligatoriamente anche se non espressamente previsto nella legge istitutiva della specifica gestione, veniva assoggettato al controllo della competente Ragioneria centrale e della Corte dei conti. Il medesimo controllo era esteso anche ai comitati, alle commissioni e agli altri organi in seno alle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, che, in base a particolari disposizioni di legge, gestivano fondi anche in parte non stanziati nel bilancio dello Stato. Era, altresì, previsto che la Ragioneria centrale e la Corte dei conti avessero facoltà di disporre gli accertamenti diretti ritenuti necessari.

In attuazione di questo quadro, il d.P.R. 11 luglio 1977, n. 689 ha introdotto il *“Regolamento per la rendicontazione ed il controllo delle gestioni fuori bilancio autorizzate da leggi speciali, ai sensi dell’art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.”*

A norma dell'art. 1 dell'anzidetto d.P.R. n. 689 del 1977, le gestioni fuori bilancio previste dall'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041 venivano sottoposte ai controlli della competente Ragioneria centrale od ufficio di ragioneria e della Corte dei conti, disciplinati nel decreto medesimo. In particolare, l'art. 5 del d.P.R. richiede agli uffici della Ragioneria di accertare l'esattezza dei dati, la legalità e regolarità delle entrate e delle spese, nonché la proficuità di queste ultime in rapporto alle finalità perseguite dalla legge istitutiva della gestione, ai fini dell'apposizione del visto e della trasmissione alla Corte dei conti, la quale (art. 6) vi esercita le forme di controllo previste sui rendiconti amministrativi, di cui al testo unico 12 luglio 1934, n. 1214 e, in quanto applicabili, dal regio decreto 26 ottobre 1933, n. 1454.

Successivamente, l'art. 5 della legge 5 agosto 1978, n. 468, nell'affermare i principi di integrità, universalità ed unità del bilancio, disponeva il divieto delle gestioni di fondi al di fuori del bilancio, salvo nei casi autorizzati da leggi speciali, il cui elenco doveva essere allegato allo stato di previsione del Ministero del tesoro; veniva anche precisato che le leggi speciali, ad eccezione di quelle relative a gestioni aventi natura di fondo di rotazione, avrebbero stabilito il termine perentorio della durata della gestione, allo scadere del quale, la gestione doveva considerarsi conclusa e il Ministro del tesoro avrebbe provveduto agli adempimenti necessari per la relativa chiusura.

La norma vietava, inoltre, l'assegnazione di qualsiasi provento per spese o erogazioni speciali, salvo per quanto concerne i proventi e le quote di proventi riscossi per conto di enti, le oblazioni e simili fatte a scopo determinato, fermo restando la validità delle disposizioni legislative che prevedevano la riassegnazione ai capitoli di spesa di particolari entrate.

³ Per queste ultime, infatti, l'art. 1 dell'indicata legge ha previsto che tutte le somme - comprese quelle che affluiscono a contabilità speciali o a particolari gestioni - che, indipendentemente o separatamente dalla gestione del bilancio dello Stato, siano percepite, sotto qualsiasi denominazione o a qualsiasi titolo, dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato per lo svolgimento di compiti istituzionali diretti o indiretti, qualora la loro percezione dia luogo a gestioni fuori bilancio, devono essere versate in Tesoreria, nel termine inderogabile di trenta giorni, con imputazione al capitolo dello stato di previsione dell'entrata al quale si riferiscono ovvero al nuovo capitolo da istituire appositamente, qualora la natura delle entrate non ne consenta l'attribuzione a capitoli già esistenti.

L'art. 3 ha, poi, disposto che le entrate di cui all'art. 1, per le quali non fossero intervenute apposite disposizioni legislative, entro un anno dall'entrata in vigore della legge in argomento, non avrebbero potuto essere acquisite ulteriormente, né avrebbero potuto essere utilizzate per erogazioni di qualsiasi natura.

A norma del successivo art. 4, in corrispondenza e nei limiti del versamento di cui al precedente art. 1, era previsto che fossero disposte, con decreto del Ministro per il tesoro, apposite assegnazioni di fondi negli stati di previsione della spesa dei Ministeri o delle amministrazioni ed aziende autonome interessate, per la parte necessaria al perseguimento delle finalità alle quali era diretta la percezione delle relative somme.

La legge 23 dicembre 1993, n. 559 ha, poi, disciplinato la soppressione delle gestioni fuori bilancio, nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, ad esclusione di quelle recanti le caratteristiche indicate nell'art. 20⁴.

Il successivo art. 23 ha disciplinato i fondi di rotazione, disponendo che gli organismi che gestiscono, al di fuori dell'amministrazione dello Stato, fondi di rotazione costituiti con disponibilità tratte dal bilancio dello Stato sono tenuti a trasmettere annualmente alle amministrazioni vigilanti e alla Corte dei conti una relazione sull'attività della gestione svolta, ai fini della predisposizione, da parte della Corte dei conti, di un unico referto da inserire in apposita sezione della relazione annuale sul rendiconto generale dello Stato.

L'art. 24, poi, ha disposto, per quel che qui rileva, che, per le gestioni escluse dall'obbligo di soppressione, la Corte dei conti, in sede di esame dei rendiconti o bilanci consuntivi, si pronuncia sulla regolarità della relativa gestione e riferisce al Parlamento sull'andamento e sui risultati di tutte le gestioni fuori bilancio, con un'unica relazione, nella medesima sezione della relazione annuale sul rendiconto generale dello Stato, di cui all'art. 23 della stessa legge.

L'art. 26 della legge n. 559 del 1993, infine, ha ribadito che, in attuazione dell'art. 5, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'art. 25 della stessa legge n. 559 del 1993, tutte le gestioni fuori bilancio esistenti alla data di entrata in vigore della legge, esclusi i fondi di rotazione e fatta salva la disciplina recata dagli articoli da 1 a 20 della medesima legge, sono soppresse e assoggettate a liquidazione, con le modalità di cui all'art. 8, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155.

Sulla base di tale quadro, l'art. 93, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*" (legge finanziaria 2003), ha previsto che, al fine di ricondurre all'unitario bilancio dello Stato le gestioni che comunque interessano la finanza statale, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con uno o più decreti da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, provveda ad individuare le gestioni fuori bilancio per le quali permangono le caratteristiche proprie dei fondi di rotazione.

A decorrere dal 1° luglio 2003, le altre gestioni fuori bilancio, fatto salvo quanto previsto dagli articoli da 1 a 20 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, e successive modificazioni, sono ricondotte al bilancio dello Stato, alla cui entrata sono versate le relative disponibilità, per essere riassegnate alle pertinenti unità previsionali di base. È, altresì, previsto che l'elenco delle gestioni fuori bilancio esistenti presso le amministrazioni dello Stato sia allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze⁵.

In riferimento al citato art. 93, comma 8, della legge n. 289 del 2002, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha emanato la circolare 30.6.2004, n. 29, recante, tra l'altro, i criteri per la individuazione delle gestioni fuori bilancio aventi le caratteristiche proprie dei fondi di rotazione⁶.

⁴ Trattasi delle gestioni le cui entrate derivano prevalentemente da contribuzioni da parte degli associati ovvero dalla cessione a pagamento, a carico degli utenti o degli acquirenti, di beni e servizi, con esclusione di quelle di cui all'articolo 5, e che non superano annualmente, per ciascun organo gestorio, l'importo di lire 100 milioni (rivalutabili ogni due anni), escluse le partite di giro, nonché le gestioni dei beni confiscati ai sensi del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282.

⁵ Il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, ha disposto, all'art. 11, comma 1, il differimento del termine dal 1° luglio 2003 al 31 dicembre 2003.

⁶ I criteri caratterizzanti i fondi di rotazione, legittimati a sussistere ai sensi dell'art. 93, comma 8, della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria 2003), sono stati così individuati dalla circolare:

- natura pubblicistica dei fondi: le risorse finanziarie devono essere di provenienza dello Stato e/o delle altre P.A., comprese l'Unione europea e altre istituzioni sovranazionali. Nell'ipotesi di provenienza mista (pubblico e privato), va considerata la prevalenza pubblicistica dei fondi;
- autoalimentazione e vincolo di destinazione: i "rientri" costituiscono fonte di autoalimentazione e sono vincolati al perseguimento delle finalità del fondo;
- natura dei "rientri": i rientri del fondo provengono dai beneficiari dei provvedimenti, a titolo di parziale o totale restituzione;
- rotatività parziale: nell'ipotesi di fondi misti, il fondo va considerato rotativo soltanto per la parte relativa alle erogazioni per le quali è previsto il rientro;

Tale assetto regolamentare ha trovato sostanziale conferma anche con la riforma della contabilità e della finanza pubblica ad opera della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la quale, in coerenza con i principi di integrità, unità e universalità del bilancio dello Stato, ha ribadito il generale divieto di gestioni fuori bilancio, fatti salvi i casi espressamente disciplinati dall'art. 40, comma 2, lettera p), della medesima legge⁷.

La norma da ultimo citata, per queste gestioni, ha prescritto, tra l'altro, l'adozione di forme di rendicontazione omologhe a quelle del bilancio dello Stato, al fine di consentire la lettura dei dati di spesa in termini di consolidato con quelli contenuti in bilancio, relativi ad interventi compresi nella medesima politica pubblica, evitando il rischio di sovrapposizioni o di spese improduttive, nell'ipotesi di concorso di interventi aventi analoghe finalità, finanziati con fondi di bilancio e fuori bilancio.

I principi fin qui esposti hanno trovato ulteriore conferma nell'art. 15, comma 8, della legge c.d. "rinforzata" 24 dicembre 2012, n. 243, recante "*Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione*", il quale ha disposto che "*con legge dello Stato è disciplinato il progressivo superamento delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti correnti di Tesoreria e la conseguente riconduzione delle relative risorse finanziarie al bilancio dello Stato.*".

L'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 54 ha introdotto l'art. 31-bis della legge n. 196 del 2009, a norma del quale le pubbliche amministrazioni pubblicano, ai sensi della direttiva 2011/85/UE del Consiglio dell'8 novembre 2011, informazioni inerenti ai fondi che non rientrano nei bilanci ordinari. Per il bilancio dello Stato, dette informazioni sono rese disponibili mediante allegato conoscitivo, per ciascuno stato di previsione della spesa dei Ministeri interessati, nel disegno di legge di bilancio.

L'art. 7 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90 ha, poi, introdotto l'art. 44-ter della legge n. 196 del 2009, che, nel ribadire il divieto di istituire nuove gestioni fuori bilancio⁸ e nel fissare il termine di 120 giorni per l'adozione di un dPCM contenente l'indicazione delle gestioni fuori bilancio da ricondurre al regime di contabilità ordinaria (entro 24 mesi dall'adozione del decreto legislativo stesso)⁹ e di quelle da sopprimere, al comma 4, ha fatto salve "*la gestione relativa alla Presidenza del Consiglio dei ministri, le gestioni fuori bilancio istituite ai sensi della legge n. 1041 del 1971, le gestioni fuori bilancio autorizzate per legge, i programmi comuni tra più enti, organismi pubblici e privati, nonché i casi di necessità e urgenza*".

- specialità del fondo: nell'ipotesi in cui il fondo sia sorretto da speciali disposizioni che ne determinano, in ambito ordinamentale o istituzionale, l'ordinarietà della gestione, esso va considerato rotativo.

⁷ L'art. 40, comma 2, lettera p), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 dispone che: "*1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, il Governo è delegato ad adottare, entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato con particolare riguardo alla riorganizzazione dei programmi di spesa e delle missioni e alla programmazione delle risorse, assicurandone una maggiore certezza, trasparenza e flessibilità. 2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi (...) p) progressiva eliminazione, entro il termine di ventiquattro mesi, delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti correnti di Tesoreria, i cui fondi siano stati comunque costituiti mediante il versamento di somme originariamente iscritte in stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato, ad eccezione della gestione relativa alla Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché delle gestioni fuori bilancio istituite ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1041, delle gestioni fuori bilancio autorizzate per legge, dei programmi comuni tra più amministrazioni, enti, organismi pubblici e privati, nonché dei casi di urgenza e necessità. A tal fine, andrà disposto il contestuale versamento delle dette disponibilità in conto entrata al bilancio, per la nuova assegnazione delle somme nella competenza delle inerenti imputazioni di spesa che vi hanno dato origine, ovvero, qualora queste ultime non fossero più esistenti in bilancio, a nuove imputazioni appositamente istituite; previsione, per le gestioni fuori bilancio che resteranno attive, dell'obbligo di rendicontazione annuale delle risorse acquisite e delle spese effettuate secondo schemi classificatori armonizzati con quelli del bilancio dello Stato e a questi aggregabili a livello di dettaglio sufficientemente elevato*".

⁸ Pur confermando la legittimità di quelle previste dall'articolo 40, comma 2, lett. p) della legge n. 196 del 2009.

⁹ Il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante "*Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo*" ha modificato l'art. 7 del decreto legislativo n. 90 del 2016, prorogando il termine di riconduzione delle gestioni speciali o conti di Tesoreria in regime di contabilità ordinaria all'1.1.2019.

Il comma 5 del citato art. 44-ter, inoltre, ha stabilito che, a decorrere dall'esercizio 2017, i conti correnti della Tesoreria centrale, per i quali siano trascorsi almeno tre anni dall'ultima movimentazione, senza che siano state effettuate ulteriori transazioni, sono estinti, previa autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze.

In proposito, questa Corte ha già avuto modo di evidenziare, nelle Relazioni degli scorsi anni, la necessità di valutare l'economicità della scelta di mantenere in essere gestioni scarsamente o per nulla movimentate, eventualmente stabilendo una "soglia di rilevanza", in relazione alle finalità connesse allo specifico fondo, considerato che interventi a ridotto impatto finanziario possono essere gestiti, con celerità e minori costi, anche nell'ambito dei capitoli di bilancio dei Ministeri.

L'art. 44-ter della legge n. 196 del 2009 è stato modificato dal decreto legislativo 12 settembre 2018, n. 116, recante "*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, in materia di completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196*"¹⁰.

In particolare, l'art. 6 del predetto decreto legislativo ha modificato anche il comma 8, aggiungendo il seguente periodo: "*Nel caso di affidamento della gestione di specifici interventi a proprie società in house o a società a controllo statale come definite dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, le amministrazioni dello Stato, per l'effettuazione dei pagamenti, possono nominare funzionari delegati di contabilità ordinaria i dipendenti dei soggetti gestori*".

La figura dei "*funzionari delegati di contabilità ordinaria*" è stata introdotta per evitare un aggravio gestionale in capo ai funzionari delegati o agli ordinatori di spesa appartenenti all'amministrazione statale, conseguente alla riconduzione in bilancio delle gestioni¹¹.

A tal fine, viene consentita, limitatamente all'effettuazione dei pagamenti, la gestione di risorse di bilancio, da parte di soggetti esterni all'amministrazione titolare delle somme, abilitandoli all'accesso al sito Sicoge, mediante la connessione alla Intranet del Sistema Pubblico di Connettività (SPC).

La norma innanzi riportata dispone espressamente che i dipendenti dei soggetti gestori nominati funzionari delegati di contabilità ordinaria sono assoggettati alla vigilanza dell'amministrazione delegante ed al controllo di regolarità amministrativa e contabile da parte dei competenti organi di controllo, come, peraltro, richiesto dalle Sezioni riunite in sede consultiva, nel parere n. 3 del 2018.

Con l'art. 10, comma 1, della legge 4 agosto 2016, n. 163 è stato introdotto, poi, l'art. 44-*quater* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, successivamente modificato dall'art. 6 del decreto legislativo 12 settembre 2018, n. 116.

Il comma 1 della norma, nella versione aggiornata, prevede che le amministrazioni dello Stato possano gestire risorse presso il sistema bancario e postale solo nel caso in cui ciò sia previsto da una norma di legge o da una disposizione regolamentare e che, in assenza di una apposita previsione normativa, l'apertura di conti presso il sistema bancario e postale è autorizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, su richiesta dell'amministrazione competente, debitamente motivata e documentata¹².

Il comma 2 consente l'apertura di conti presso il sistema bancario e postale solo per la raccolta e la gestione di versamenti in favore del bilancio statale e per la gestione di specifici interventi di spesa, per il tempo strettamente necessario, ove non sia possibile utilizzare le ordinarie procedure di pagamento e riscossione, rispettivamente delle spese e delle entrate, previste dall'ordinamento contabile delle amministrazioni richiedenti.

¹⁰ Sul relativo schema di decreto preliminare, la Corte si è espressa con due pareri (Sezioni riunite in sede consultiva deliberazione n. 3 del 2018 e n. 5 del 2018) e con un'audizione innanzi alla Camera dei deputati, in data 10 luglio 2018.

¹¹ Cfr. Circolare RGS 14 novembre 2018, n. 28.

¹² L'intervento normativo risulta coerente con la *ratio* dell'art. 31-*bis* della legge n. 196 del 2009, in quanto teso a comporre una visione unitaria delle risorse pubbliche gestite fuori dalle norme ordinarie di contabilità.

L'autorizzazione, in adesione al già richiamato parere della Corte dei conti, deve essere accordata entro 60 giorni dalla richiesta e non più mediante silenzio assenso, come prima consentito dal decreto legislativo n. 90 del 2016.

In proposito, peraltro, si ribadiscono le perplessità già espresse nelle Relazioni degli scorsi anni¹³, sull'equiparazione degli effetti autorizzativi disposti per legge e quelli disposti con provvedimento amministrativo.

Inoltre, si ribadisce la necessità che la verifica dei presupposti per la sussistenza di tali conti sia estesa anche ai conti postali o bancari già esistenti alla data di entrata in vigore dell'art. 44-*quater*, in ragione delle finalità e della natura sistematica dell'intervento normativo recato dalla novella della legge n. 196 del 2009, come integrata, da ultimo, dal decreto legislativo n. 116 del 2018, in coerenza con l'obiettivo di pervenire ad un assetto omogeneo dei conti.

Il comma 3 dell'art. 44-*quater*, poi, in caso di assenza di apposita previsione normativa o di autorizzazione preventiva, prevede che le somme giacenti sui conti bancari e postali, unitamente agli interessi maturati, siano versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate allo stato di previsione del Ministero competente, oltre che l'irrogazione di una sanzione pecuniaria a carico del dirigente responsabile o del funzionario delegato.

L'obbligo della comunicazione trimestrale del saldo¹⁴, già previsto per i dipendenti pubblici, è stato esteso anche ai gestori esterni, cui è affidata, per conto dello Stato, la gestione di specifici interventi; mentre la sanzione per omessa comunicazione è prevista esclusivamente per i primi.

1.2.2. Il dPCM 8 febbraio 2017 ed i successivi decreti attuativi

In attuazione dell'art. 44-*ter* della legge n. 196 del 2009, in data 8 febbraio 2017, è stato emanato il dPCM, intitolato *“Eliminazione delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti correnti di Tesoreria”*.

L'art. 1 del dPCM dell'8 febbraio 2017 disciplina le modalità di riconduzione al regime di contabilità ordinaria delle gestioni operanti su contabilità speciali o conti di Tesoreria, come individuate nell'Allegato 1 del medesimo decreto.

Il successivo art. 2 disciplina le modalità di soppressione, in via definitiva, entro il 30 giugno 2017, delle gestioni operanti su contabilità speciali o conti di Tesoreria, come individuate dall'Allegato 2.

L'art. 3, infine, definisce le modalità di soppressione delle contabilità speciali afferenti ad eventi calamitosi, individuate nell'Allegato 3, distinguendo tra quelle da sopprimere, in via definitiva, entro il 30 giugno 2017, e quelle da sopprimere a seguito di istruttoria.

Sia i termini relativi alla riconduzione al regime di contabilità ordinaria, che quelli di soppressione sono stati prorogati¹⁵ (cfr. Relazione sul rendiconto generale dello Stato 2019 – Vol. I – Tomo II – *“I fondi di rotazione e le gestioni fuori bilancio a sostegno delle politiche pubbliche”*, Tavola 1, pag. 15).

Con dPCM del 13 febbraio 2020, è stata individuata la data di soppressione in via definitiva e la destinazione delle risorse residue delle contabilità speciali¹⁶, di cui alla lista B dell'Allegato

¹³ Relazioni sul rendiconto generale dello Stato 2019, 2020 e 2021, Volume I, Tomo II.

¹⁴ Al 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre di ciascun anno.

¹⁵ Avvalendosi della facoltà concessa dall'articolo 5 del dPCM 8 febbraio 2017, con decreto del Ministro dell'economia e finanze del 26 maggio 2017, sono state individuate le gestioni fuori bilancio, per le quali la data di soppressione è stata posticipata dal 30 giugno al 30 settembre 2017.

Una parte di gestioni fuori bilancio risulta essere stata soppressa al 30 settembre 2017, con decreto del 4 agosto 2018, del Ragioniere generale dello Stato.

Per la restante parte, con decreto del Ministro dell'economia e finanze dell'11 settembre 2017, il termine per la riconduzione in bilancio, per le gestioni di Tesoreria, di cui all'Allegato 1 del dPCM dell'8 febbraio 2017, è stata prorogata al 31 dicembre 2018; mentre, per le restanti gestioni di Tesoreria di cui all'Allegato 2 del medesimo dPCM, il termine di soppressione è stato differito al 31 marzo 2018.

¹⁶ In particolare, si tratta delle seguenti contabilità speciali: nn. 1231, 2761, 2764, 3006, 3020, 3261, 3270, 3912, 3990, 5261, 5263, 5268, 5332, 5349, 5455, 5456 e 5642. Il dPCM del 13 febbraio 2020 statuisce, che le contabilità speciali

3 del dPCM 8 febbraio 2017. Il dPCM del 25 febbraio 2022, da un lato ha modificato la disciplina del dPCM del 13 febbraio 2020 e prorogato la data di soppressione delle contabilità speciali nn. 3270 e 5349¹⁷, dall'altro ha escluso dalla procedura di soppressione la c.s. 5456¹⁸ e previsto la chiusura delle contabilità speciali n. 3990 e nn. 1231¹⁹ e 3912²⁰, con trasferimento delle risorse programmate per le attività ancora in corso.

Con decreto del Ragioniere dello Stato del 15 dicembre 2020, le gestioni operanti sulle contabilità speciali, di cui all'Allegato 3 - lista B, al dPCM 8 febbraio 2017, sono state soppresse alla data del 31 maggio 2020²¹.

Con decreto del Ragioniere dello Stato del 17 febbraio 2021 e del 19 luglio 2022, ulteriori gestioni operanti sulle contabilità speciali, di cui all'Allegato 3 - lista B, al dPCM 8 febbraio 2017, sono state soppresse, rispettivamente alla data del 31 dicembre 2020²² e alla data del 31 dicembre 2021 (tavola 1).

TAVOLA 1

SOPPRESSIONE AL 31 DICEMBRE 2021 DELLE GESTIONI OPERANTI SU CONTABILITÀ SPECIALI DI PROTEZIONE CIVILE

CS	Descrizione conto	Data di soppressione	Destinazione disponibilità giacenti
1231	PR.R.Lazio Sisma 2000 ord.3047	31/12/2021	conto di tesoreria unica n. 31183
3912	Comm.del.ord.3489 Roma 2009	31/12/2021	conto corrente di tesoreria centrale n. 22330
3990	Sogg.attuat. art. 3-ord.3375-04	31/12/2021	codice IBAN IT40T0503403801000000002010

Fonte: allegato al decreto del Ragioniere dello Stato 19 luglio 2022

L'art. 11-*bis* del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, al comma 2²³, considerata la necessità di completare gli interventi per la sicurezza del patrimonio culturale realizzati dal Ministero per i beni e le attività culturali in conseguenza degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, prevede il mantenimento, fino al 31 dicembre 2022²⁴, delle contabilità speciali intestate ai Segretariati regionali di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria del Ministero dei beni e delle attività culturali.

Nella tavola 2, sono riportate le giacenze di tali contabilità speciali, alla fine 2022.

nn. 1386, 1683, 1923, 3209, 5142, 5148, 5262, 5340, 5390, 5437, 5447 e 5622, di cui alla lista B dell'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 2017, sono escluse dalla procedura di soppressione prevista dal citato decreto e devono intendersi, pertanto, vigenti.

¹⁷ L'eliminazione delle gestioni contabili citate, afferenti ad eventi calamitosi di cui alla lista B dell'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 2017», è prorogata al 31 dicembre 2022.

¹⁸ L'esclusione è stata concessa in quanto il soggetto attuatore, provveditore interregionale per la Campania, Molise, Puglia e la Basilicata, ha rappresentato la necessità di utilizzare la contabilità speciale in discorso, permanendo un contenzioso in atto con la regione Molise.

¹⁹ Le risorse ivi presenti, impegnate per le attività ancora non concluse, sono trasferite sul bilancio della Regione Lazio per il completamento delle medesime attività.

²⁰ Le risorse ivi presenti, impegnate per le attività ancora non concluse, sono trasferite sul Conto corrente infruttifero n. 22330 della Presidenza del Consiglio dei ministri per la riassegnazione sul pertinente capitolo di spesa n. 903 «Spese per il completamento del Polo Natatorio Valco San Paolo» iscritto nel CDR 1 - Segretariato generale - del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, in gestione alla suddetta Struttura, per il completamento delle medesime attività.

²¹ In particolare, si tratta delle seguenti contabilità speciali: nn. 3261; 5261; 5268; 5332; 5455. La chiusura delle contabilità speciali interessate è disposta d'ufficio dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

²² In particolare, si tratta delle seguenti contabilità speciali di Protezione civile: nn. 2761; 2764; 3006; 3020; 5263.

²³ Comma così modificato dall'art. 7, comma 5, d.l. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, dall'art. 7, comma 2, d.l. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, e, successivamente, dall'art. 7, comma 4, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15.

²⁴ La data di chiusura è stata prorogata al 31/12/2026 ai sensi dell'art. 7 comma 5, del d.l. 29 dicembre 2022, n. 198.

CONTABILITÀ SPECIALE IN ESSERE PER L'ANNO 2022

(in milioni)

Segretariato regionale	n.ro contabilità speciale	Giacenza al 31.12.2022
Abruzzo	2909	1,02
Lazio	2915	8,41
Marche	2918	1,51
Umbria	2924	0,72

Fonte: RGS Ispettorato generale del bilancio

2. Gestioni fuori bilancio come strumento di gestione delle politiche pubbliche

2.1. Rilevanza del fenomeno

Le risorse amministrate mediante fondi di rotazione e gestioni fuori bilancio rappresentano uno strumento di gestione delle politiche pubbliche, al pari di quelle gestite in bilancio.

Nel 2022, il fenomeno delle gestioni fuori bilancio continua ad essere molto diffuso. Infatti, dalla rilevazione condotta in sede istruttoria e dalle informazioni trasmesse dalle amministrazioni vigilanti e dai soggetti gestori, è emerso che le gestioni fuori bilancio nell'anno ammontano a 177²⁵ (di cui 12 riconducibili alla PCM); erano n. 149 quelle derivanti dalla ricognizione del 2021. A ciò vanno aggiunte le gestioni fuori bilancio appositamente aperte con riguardo al PNRR, relative sia ai conti correnti di tesoreria gestiti dal MEF (25091 e 25092) che alle contabilità speciali riconducibili alle Amministrazioni titolari (n. 38 di cui 4 aperte a gennaio 2023)²⁶.

Nel proseguo, per omogeneità di trattazione, l'analisi viene limitata alle gestioni fuori bilancio riconducibili ai Ministeri, al netto quindi di quelle della PCM e delle contabilità legate al PNRR.

Sotto il profilo soggettivo, disarticolando i dati per Ministeri, quelli con maggior numero di gestioni sono i Ministeri economici: 78 sono riconducibili al Ministero dell'economia e delle finanze e 28 al Ministero delle imprese e del *made in Italy*. Tra gli altri Dicasteri quelli comunque interessati dal fenomeno in misura rilevante sono: il Ministero dei trasporti e delle infrastrutture (n. 12); il Ministero dell'agricoltura, sovranità alimentare e delle foreste (n. 14) e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (n. 9).

Sotto il profilo delle dimensioni delle risorse finanziarie interessate, le gestioni fuori bilancio, nel 2022, registrano risorse iniziali pari a 183,6 miliardi e giacenze finali pari a circa 207 miliardi²⁷ (di cui 203,5 miliardi su conti di Tesoreria e contabilità speciali e 3,5 miliardi su altri conti correnti bancari e postali) con un incremento di circa il 10 per cento rispetto al 2021.

Al fine di rendere omogenei i dati presi in esame, la tavola 3 pone a confronto, ad inizio esercizio 2022, l'ammontare delle risorse stanziato nel Titolo I e nel Titolo II del bilancio dello Stato con riguardo ai Dicasteri che presentano le gestioni in discorso (al netto dei trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche e dei contributi ad investimenti ad amministrazioni pubbliche) con le risorse giacenti, alla medesima data, sui fondi di rotazione e sulle gestioni fuori bilancio, riconducibili a ciascun Ministero.

La giacenza a fine esercizio (colonna C) include anche il dato relativo alle risorse di provenienza statale, trasferite, nel 2022, alle gestioni fuori bilancio (colonna D).

²⁵ Queste ultime sono solo parzialmente riportate nell'allegato conoscitivo di cui all'art. 31-*bis* della legge n. 196/2009 il quale espone solamente una parte delle gestioni (cfr. paragrafo 2.3. della presente relazione). Dalla ricognizione risulta che in corso d'anno tre disposizioni normative (artt. 20, 26 e 47 del decreto-legge 50/2022, conv. dalla legge 91/2022) hanno richiesto l'apertura di gestioni fuori bilancio per "Fondo di garanzia per inadempimento della Banca Nazionale di Ucraina per il riacquisto delle banconote denominate hryvnia" (conti nn. 25094 e 25104) (cfr. par. 4.2.18 e 4.15.11), il "Fondo di garanzia sui finanziamenti in favore di piccole e medie imprese agricole e della pesca che hanno registrato un incremento dei costi energetici" (conto n. 25096) (cfr. par.4.13.3) e il "Fondo per l'avvio di opere indifferibili" (conto n. 25100) (cfr. par. 4.1.1).

²⁶ Per approfondimenti si rinvia al paragrafo 2.2 della presente relazione.

²⁷ Di cui circa 2,6 miliardi relativi a gestioni riconducibili alla PCM.

La rilevazione mette in luce la forte crescita della rilevanza del fenomeno rispetto alle dimensioni degli stanziamenti di spesa dei Ministeri interessati. Nel 2022, lo *stock* di risorse disponibili fuori bilancio, quale risultante anche di risorse stratificatesi nel tempo, è cresciuto in rapporto a quelle gestite in bilancio, passando dal 42 (del 2021) al 46 per cento. L'incremento appare più marcato se si prendono in considerazione le risorse di fine anno 2022 (si passa dal 43 al 52 per cento).

TAVOLA 3

INCIDENZA DELLE GESTIONI FUORI BILANCIO SUGLI STANZIAMENTI DEFINITIVI NETTI PER MINISTERO

(in milioni)

MINISTERI	Dati di bilancio 2022		Dati fondi di rotazione e gestioni fuori bilancio 2022			
	A	B	% giacenza inizio esercizio su stanziamenti definitivi di competenza netti	C	D	% giacenza fine esercizio su stanziamenti definitivi di competenza netti
	A) Stanziamenti definitivi netti in bilancio	B) Giacenza ad inizio esercizio		C) Giacenza a fine esercizio	D) di cui entrate 2022 provenienti dallo Stato	
Economia e finanze	257.633	143.546	56	162.690	17.386	63
Imprese e <i>made in Italy</i>	14.292	27.806	195	29.846	3.978	209
Lavoro e politiche sociali	2.090	1.038	50	1.086	-	52
Giustizia	10.855	2	0	2	-	0
Affari esteri e cooperazione internazionale	2.915	2.742	94	4.275	1.850	147
Istruzione e merito	53.797	17	0	41	370	0
Interno	15.455	979	6	1.306	241	8
Ambiente e sicurezza energetica	20.992	705	3	838	146	4
Infrastrutture e trasporti	8.383	2.113	25	2.114	551	25
Ministero dell'università e della ricerca	1.090	961	88	938	250	86
Agricoltura, sovranità alimentare e foreste	1.441	517	36	634	209	44
Cultura	3.438	604	18	637	413	19
Totali	392.381	181.031	46	204.406	25.393	52

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Gestori e dati RGS. Non sono incluse le gestioni della PCM

Nei grafici che seguono, viene rappresentato il raffronto tra gli stanziamenti definitivi netti di competenza e la giacenza delle gestioni fuori bilancio, ad inizio e fine esercizio 2022, per il Ministero dell'economia e finanze (MEF), per il Ministero delle imprese e del *made in Italy* (MIMIT), per il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI) e per il Ministero dell'università e della ricerca (MUR), per i quali il fenomeno presenta maggiore rilevanza.


Al MEF è riconducibile il numero più elevato di conti attinenti a fondi di rotazione e gestioni fuori bilancio (nel 2022, la giacenza finale delle risorse sui conti del MEF ammonta a circa l'80 per cento di tutte le gestioni riconducibili ai Ministeri), che presentano anche la percentuale più alta di entrate di derivazione statale (14,4 miliardi, nel 2022²⁸), come risulta dal Grafico 1A.

Le maggiori erogazioni sono ricollegabili a fondi cofinanziati con risorse europee; mentre il resto delle risorse MEF gestite fuori bilancio risulta, *lato sensu*, attinente a politiche di sostegno al credito e al rilascio di garanzie da parte dello Stato.

²⁸ Le principali gestioni interessate sono quelle riferite al Fondo rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie (finanziamenti nazionali) per circa 7,9 miliardi e al Fondo per lo sviluppo e la coesione per circa 5,7 miliardi.

STANZIAMENTI DEFINITIVI NETTI DI COMPETENZA 2022
E GIACENZA GESTIONI FUORI BILANCIO – MEF

(in milioni)



Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Gestori e dati RGS

Anche il MIMIT si caratterizza per la rilevanza delle gestioni, sia in termini numerici che di risorse finanziarie movimentate e giacenti sui conti dedicati (nel 2022, la giacenza finale delle risorse sui suoi conti ammonta a circa il 15 per cento di tutte le gestioni riconducibili ai Ministeri); una quota rilevante di tali fondi è costituita da entrate di derivazione statale (circa 4 miliardi, nel 2022²⁹), come risulta dal Grafico 1B.

La maggior parte di dette gestioni è alimentata da capitoli di bilancio del MIMIT relativi alla missione 11, “*Competitività e sviluppo delle imprese*” ed in particolare riconducibili alla categoria di spesa 23 “contributi agli investimenti alle imprese”³⁰ e risulta funzionalmente collegata alle politiche di incentivi alle imprese³¹.

La rilevanza delle risorse gestite fuori bilancio rispetto a quelle gestite in bilancio è riscontrabile anche per altri Ministeri, tra i quali il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (la giacenza iniziale delle gestioni fuori bilancio rispetto agli stanziamenti in bilancio è del 94 per cento) e il Ministero dell'università e della ricerca (la

²⁹ Si tratta di risorse afferenti prevalentemente al Fondo di garanzia di PMI (circa 1,5 miliardi) e al Fondo per l'innovazione tecnologica limitatamente agli interventi cofinanziati dalla UE e dalle Regioni – Aree depresse, per circa 1,6 miliardi.

³⁰ Di seguito si riportano i pagamenti di competenza dei principali capitoli per la categoria di spesa 23 (contributi agli investimenti ad imprese):

- nel programma 7
 - 7345 “Somme da assegnare al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese” per circa 1,6 miliardi;
 - 7343 “Contributi per l'erogazione di finanziamenti per contratti di sviluppo nel settore industriale” per 605 milioni;
 - 7489 “Contributi per l'acquisto a tasso agevolato di nuovi macchinari, impianti e attrezzature ad uso produttivo a favore delle piccole e medie imprese” per 598 milioni.


³¹ Cfr. capitolo del Ministero delle imprese e del *made in Italy* della presente Relazione: tale programma è collegato al centro di responsabilità della Direzione generale per gli incentivi alle imprese.

giacenza iniziale delle gestioni fuori bilancio rispetto agli stanziamenti in bilancio è dell'88 per cento).

GRAFICO 1B

STANZIAMENTI DEFINITIVI NETTI DI COMPETENZA 2022
E GIACENZA GESTIONI FUORI BILANCIO – MIMIT

(in milioni)




Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Gestori e dati RGS

GRAFICO 1C


STANZIAMENTI DEFINITIVI NETTI DI COMPETENZA 2022
E GIACENZA GESTIONI FUORI BILANCIO MAECI

(in milioni)



Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Gestori e dati RGS

GRAFICO 1D

STANZIAMENTI DEFINITIVI NETTI DI COMPETENZA 2022
E GIACENZA GESTIONI FUORI BILANCIO MUR


Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Gestori e dati RGS

I successivi grafici mettono a confronto, per il periodo 2018-2022, le risorse annuali disponibili per le politiche fuori bilancio (dato cumulato della giacenza ad inizio anno con le entrate di competenza) con quelle effettivamente attivate per le finalità perseguite; l'analisi è condotta prendendo in considerazione sia il dato finanziario complessivo, sia quello determinato al netto dei fondi di garanzia, per i quali le erogazioni si concretizzano solo in caso di escussione della garanzia prestata dallo Stato.

I dati contabili evidenziano che le risorse allocate fuori bilancio risultano scarsamente utilizzate.

GRAFICO 2

GESTIONI FUORI BILANCIO COMPLESSIVE



Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Gestori e dati RGS

Con riguardo al dato finanziario complessivo (cfr. grafico 2) l'attivazione delle risorse disponibili si attesta su livelli maggiori rispetto al precedente anno (circa il 27 per cento del totale, per il 2022, a fronte di circa il 22 per cento del totale nel 2021).


Tale miglioramento è ancor più evidente osservando l'andamento delle gestioni diverse dai Fondi di garanzia (cfr. grafico 3)³², le quali segnano un rapporto tra erogazioni effettive e disponibilità pari a circa il 34 per cento, a fronte del 29 per cento registrato nel 2021.

Seppur in miglioramento rispetto alla precedente annualità, non può non rilevarsi come la quota di fondi posti fuori bilancio effettivamente utilizzati rimanga contenuta; ciò pone l'esigenza di una continua riflessione in merito alla permanenza delle ragioni alla base del mantenimento delle singole gestioni, anche in considerazione del relativo costo di funzionamento. Per il solo 2022, infatti, l'onere ad esse associato è pari, nel complesso, a circa 332 milioni corrispondenti a circa lo 0,4 per cento delle risorse attivate³³.

GRAFICO 3

GESTIONI FUORI BILANCIO COMPLESSIVE DIVERSE DAI FONDI DI GARANZIA

(in milioni)



Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Gestori e dati RGS

Appare, altresì, necessaria una più approfondita analisi della natura delle gestioni, soprattutto con riferimento alle tipologie diverse dai fondi di rotazione³⁴ e dai fondi di garanzia³⁵, che presentano, nel complesso (esclusa la Presidenza del Consiglio dei ministri), un'incidenza di circa il 28 per cento del totale: di essi, circa il 78,4 per cento è riconducibile al MEF; circa il 15 per cento al MIMIT; circa il 3,2 per cento al MIT; l'1,7 per cento al MAECI e meno dell'uno per cento afferisce a sei Ministeri³⁶.

³² In particolare, il rapporto tra le risorse erogate e quelle disponibili è di circa il 34 per cento del totale, rispetto al 29 per cento del 2021.


³³ Per il dettaglio, cfr. i dati esposti negli Allegati 1, 2 e 3.

³⁴ I fondi di rotazione, anche solo parziale, rappresentano circa il 34 per cento del valore complessivo delle gestioni.

³⁵ I fondi di garanzia rappresentano circa il 38 per cento del totale risorse.

³⁶ Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste; Ministero della giustizia; Ministero dell'università e della ricerca; Ministero dell'istruzione e del merito; Ministero della cultura e Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

INCIDENZA PER MINISTERO DEGLI ALTRI FONDI -ANNO 2022



Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Gestori e dati RGS

Sulla base dei dati e informazioni trasmessi dalle amministrazioni vigilanti e dagli enti gestori, è stato condotto un esercizio di mappatura delle gestioni e dei fondi fuori bilancio, pervenendo ad una classificazione degli stessi, sulla base di vari criteri.

Da un punto di vista metodologico, va rilevato che sono state escluse dal perimetro della presente analisi le gestioni c.d. commissariali³⁷ (n. 10) e le c.d. gestioni stralcio³⁸ (n. 9), per un importo di 2,6 miliardi, con un peso in termini finanziari di circa l'1,3 per cento del totale. L'esercizio ha quindi ad oggetto le residue 158 gestioni, cui si associano disponibilità a fine 2022 per 204,4 miliardi.

L'analisi è stata svolta secondo tre criteri: il primo attiene alla natura della gestione e tiene conto anche del meccanismo di alimentazione delle stesse.

In ragione di tale aspetto l'analisi restituisce un quadro in cui, sul complesso di 204,4 miliardi di giacenze finali sulle gestioni fuori bilancio oggetto di approfondimento, 77,8 miliardi sono riferibili a gestioni identificabili quali fondi di garanzia³⁹ (circa il 38 per cento del totale), 66,8 miliardi sono riconducibili a meccanismi puramente rotativi⁴⁰ (circa il 33 per cento del totale), mentre 2,9 miliardi sono ascrivibili a fondi che si connotano solo in parte per il meccanismo di rotazione (circa l'1,4 per cento).

A queste vanno aggiunte ulteriori risorse, per circa 56,8 miliardi (che rappresentano il 27 per cento del totale), relative a gestioni che non sono sussumibili nelle ridette categorie o perché

³⁷ Tali gestioni sono generalmente aperte per motivi emergenziali o comunque di carattere straordinario.

³⁸ Si tratta di gestioni che hanno concluso la propria finalità istituzionale ma che mantengono risorse sui rispettivi conti per la ordinaria definizione dell'attività.

³⁹ Come suesposto (cfr. par. 1.1), questi strumenti sono generalmente remunerati attraverso commissioni a carico dei beneficiari che coprono i rischi e i costi amministrativi e di gestione.

⁴⁰ Basati sull'"autoalimentazione" che viene realizzata attraverso il rimborso delle somme erogate inizialmente e la riduzione del tasso di interesse sui prestiti erogati, attraverso provvista pubblica a tasso zero o provvista delle banche a tasso convenzionato (si rimanda anche qui al par. 1.1)

presentano sia elementi propri della garanzia che di rotazione o, in altri casi, perché alimentati con modalità differenti.

Il secondo criterio è volto invece a suddividere le 158 gestioni secondo le modalità in base alle quali opera la misura gestita fuori bilancio⁴¹. Sul punto, la quota maggiore di interventi si concretizza nella concessione di finanziamenti agevolati: si tratta di n. 52 gestioni (33 per cento del totale), con giacenze finali per 109,5 miliardi (53,6 per cento del totale). Le gestioni che si concretizzano nella concessione di contributi a fondo perduto sono n. 37 (23 per cento) con giacenze finali per 9,7 miliardi (4,8 per cento), mentre quelle che forniscono garanzie sui prestiti sono n. 41 (26 per cento), con disponibilità finali per 77,5 miliardi (37,9 per cento). Solo 12 sono le gestioni volte invece a promuovere operazioni in capitale o dirette a rafforzare il patrimonio dei soggetti beneficiari, con risorse finali per 2,2 miliardi (poco più dell'1 per cento del totale).

La restante parte (8 per cento) non è riconducibile alle tipologie sopra descritte, risolvendosi in misure miste⁴² (circa l'1 per cento, pari a circa 2,19 miliardi) o differenti rispetto a quelle sin qui esposte (con giacenze per 2,7 miliardi, pari all'1,3 per cento del totale).

Il terzo criterio consente una lettura del fenomeno delle gestioni fuori bilancio nella prospettiva dei beneficiari delle misure. L'analisi pone in luce che la quota maggiore dei fondi è destinata alle imprese⁴³ (n. 103 fattispecie) con una giacenza al 31 dicembre 2022 pari a 107,3 miliardi (circa il 52,5 per cento del totale). Un altro gruppo consistente di gestioni (n. 28) è popolato dagli interventi rivolti a soggetti pubblici⁴⁴, con disponibilità finali pari a 92,5 miliardi (circa il 45,3 per cento del totale). Infine, solo 24 gestioni sono destinate a persone fisiche, con risorse per 4,4 miliardi (circa il 2 per cento del totale)⁴⁵.

Da ultimo, uno specifico *focus* è stato riservato alle gestioni destinate alle imprese, suddividendo quest'ultime per settore economico.

Va premesso che per 6 delle 103 gestioni dedicate alle imprese non è stato possibile procedere ad un'analisi per settore dal momento che le stesse riguardano misure dedicate a specifiche aree geografiche⁴⁶.

Sul campione di 97 gestioni prese in esame, è emerso che n. 27 non sono riferibili ad un settore economico specifico, incidendo su varie aree seppur specificamente identificabili⁴⁷; ad esse si associano risorse per 36,9 miliardi (circa il 36 per cento del totale).

In termini di risorse, il settore con una maggiore rilevanza è quello bancario/finanziario, anche per attività di intermediazione nell'ambito di misure in via più generale rivolte ad altri soggetti destinatari, quali le imprese. A tale settore corrispondono giacenze finali per 37,25 miliardi (36,6 per cento del totale) per n. 15 gestioni. Altri settori considerevolmente interessati dal fenomeno sono quello volto a promuovere l'innovazione e la ricerca (n. 10 gestioni, per 15

⁴¹ Nel classificare la tipologia di misura, anche tenuto conto delle risultanze istruttorie con i singoli gestori, si è scelto il criterio della prevalenza ossia, nel caso in cui la gestione abbia ad oggetto più tipologie di misure è stata considerata la tipologia prevalente (superiore al 60 per cento), ove la prevalenza tiene conto dell'importo delle risorse utilizzate maggiormente.

⁴² Che prevedono diverse tipologie di misure (e.g. contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati) senza che sia riscontrabile una prevalenza dell'una o dell'altra.

⁴³ Di queste n. 92 sono esclusivamente a favore delle imprese mentre, da uno studio della documentazione istruttoria trasmessa dai gestori, le restanti hanno come destinatari anche persone fisiche (n. 3) o soggetti pubblici (n. 8).

⁴⁴ Sono state ricomprese nella categoria "soggetti pubblici" anche quelle misure di stampo europeo che prevedono, attraverso meccanismi puramente rotativi, finanziamenti agevolati per l'Italia; oltre al "Fondo rotativo per il finanziamento delle misure di riduzione delle emissioni del gas ad effetto serra finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto" (558 milioni) (cfr. par. 3.3.5), il peso maggiore in termini di risorse disponibili si rinviene nel "Fondo rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie" (cfr. par. 4.1.1) che riporta complessivamente una giacenza di 37,68 miliardi (data dalla somma dei conti 25051 "interventi complementari", 23209 "finanziamenti nazionali" e 23211 "finanziamenti comunitari").

⁴⁵ A fini di completezza, si riporta che una quota minoritaria in termini di risorse (221 milioni, circa lo 0,1 per cento della giacenza totale) è destinata a soggetti diversi da imprese, persone fisiche e pp.aa.

⁴⁶ Il peso maggiore è ricoperto dal "Fondo per l'innovazione tecnologica limitatamente agli interventi cofinanziati dalla UE e dalle Regioni - Aree depresse e programmazione negoziata" (cfr. par. 4.4.1) che presenta una giacenza finale di 5,32 miliardi.


⁴⁷ Sul punto si specifica che n. 6 (per circa 32,37 miliardi) di queste sono gestioni "COVID" ossia gestioni aperte per far fronte all'emergenza sanitaria causata dalla pandemia (cfr. par. 2.2 della Relazione 2021).

miliardi, pari a poco meno del 15 per cento del totale) e quello connesso all'internazionalizzazione (n. 12 gestioni, con giacenze finali per 6,6 miliardi, pari a circa il 6 per cento del totale).

La disarticolazione per settore di intervento delle gestioni fuori bilancio che vedono le imprese come soggetti beneficiari è rappresentata nel seguente grafico.

GRAFICO 5

RILEVANZA DEI SETTORI ECONOMICI DELLE IMPRESE RISPETTO AL TOTALE DELLE RISORSE



Fonte: elaborazione Corte dei conti.

Avuto riguardo alle imprese che operano nel settore dell'agricoltura (n. 10 gestioni, che riportano complessivamente una giacenza finale di 0,6 miliardi), si sottolinea che una di queste è stata istituita nel 2022 per contrastare la crisi energetica⁴⁸.

2.2. Le gestioni fuori bilancio legate al PNRR

Al fine di dare attuazione al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nel quadro dell'iniziativa *Next Generation EU*, con la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*", è stato istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il "*Fondo di rotazione per l'attuazione del Programma "Next Generation EU"*" (di seguito, Fondo NGEU)⁴⁹.

Il Fondo NGEU ha lo scopo di garantire alle Amministrazioni centrali e ai Soggetti attuatori degli interventi del PNRR la liquidità necessaria a conseguire i *milestone* e i *target* previsti dal cronoprogramma concordato con la Commissione europea.

In attuazione di tale disposizione, l'art. 1 del decreto MEF dell'11 ottobre 2021, concernente le procedure di gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR, ha disposto che le risorse riversate dal bilancio al Fondo NGEU, unitamente a quelle del Fondo

⁴⁸ Si tratta del "Fondo di garanzia sui finanziamenti in favore di piccole e medie imprese agricole e della pesca che hanno registrato un incremento dei costi energetici" gestito da ISMEA (cfr. par. 4.13.3).

⁴⁹ Il comma 1037 della legge n.178/2020 ha definito la dotazione del Fondo, pari a circa 33 miliardi per il 2021, a 50,3 miliardi per il 2022 e a 53,6 miliardi per il 2023. Gli importi risentono delle modifiche al comma 1037 per effetto dell'art. 1, comma 628, legge 30 dicembre 2021, n. 234, a decorrere dal 1° gennaio 2022.

sviluppo e coesione destinate ad interventi del PNRR, siano trasferite, distintamente per la parte relativa a contributi a fondo perduto e per quella a titolo di prestito, su due conti correnti infruttiferi aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato, denominati, rispettivamente, “Attuazione del *Next Generation EU*-Italia - Contributi a fondo perduto” (n. 25091) e “Attuazione del *Next Generation EU*-Italia - Contributi a titolo di prestito” (n. 25092)⁵⁰.

Il decreto del MEF poc'anzi citato ha inoltre previsto che sui medesimi conti correnti (25091 e 25092) debbano confluire anche le risorse erogate all'Italia dal bilancio dell'Unione Europea, a titolo di rate di finanziamento del PNRR; dette risorse transitano inizialmente sul c.c. di tesoreria centrale n. 23211 intestato al “Ministero del tesoro - Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie - Finanziamenti CEE”, per poi essere riversate sui due nuovi conti correnti, con una specifica disposizione dell'IGRUE.

L'art. 5, comma 3, del d.m. 11 ottobre 2021 dispone, poi, che le risorse erogate all'Italia dal bilancio dell'Unione europea per l'attuazione del PNRR siano riversate all'entrata del bilancio dello Stato, confluendo in due distinti capitoli dedicati ai contributi a fondo perduto (cap. 3515) e a titolo di prestito (cap. 3516).

Le risorse provenienti dal Fondo NGEU devono essere distribuite alle Amministrazioni centrali titolari di misure, secondo la ripartizione prevista nel decreto MEF del 6 agosto 2021 “Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione”.

Ciò premesso l'esame dei dati finanziari relativi ai due conti correnti infruttiferi aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato (25091 e 25092) porta ad evidenziare, per il 2022 ed in via aggregata, giacenze iniziali pari a 33 miliardi e giacenze finali pari a 77,2 miliardi (cfr. tavola 4).

Nel corso dell'anno i conti correnti in oggetto hanno registrato entrate totali per 94,1 miliardi, di cui circa il 41 per cento (38,38 miliardi) transitate sul conto 25091 e il restante 59 per cento (55,7 miliardi) sul c/c 25092. Per quanto attiene alle uscite, queste si attestano a poco meno di 50 miliardi, di cui quasi il 44 per cento dal c/c 25091 (circa 21,8 miliardi) e il 56 per cento avuto riguardo al c/c 25092 (per 28 miliardi).

Secondo quanto riferito dall'Ispettorato generale per il PNRR presso la Ragioneria Generale dello Stato, considerando il complesso dei due conti, la quota maggiore delle entrate (53,4 per cento) riguarda quelle provenienti dal bilancio dello Stato (50 miliardi), seguita dalle risorse provenienti dal “Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie” di cui al c/c 23211 (circa 45 per cento del totale) per un importo di 42 miliardi⁵¹. Con riguardo alle uscite, il flusso più rilevante (84 per cento del totale) attiene ai versamenti al bilancio dello Stato (42 miliardi) cui si aggiungono i trasferimenti alle amministrazioni titolari di interventi, per quasi 8 miliardi (circa il 16 per cento del totale)⁵².

⁵⁰ I due conti correnti sono posti sotto la gestione del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - Servizio centrale per il PNRR (ora sostituito dall'Ispettorato generale per il PNRR), ovvero la struttura che – ai sensi dell'art. 6 d.l. n. 77/2021, come modificato dall'art. 1 d.l. n. 13/2023 – svolge compiti di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR, ai sensi del Regolamento (UE) 2021/241, istitutivo del Dispositivo per la ripresa e resilienza.

⁵¹ La restante parte dei flussi in entrata fa riferimento alle entrate dai progetti in essere (19,3 milioni), a quelle provenienti dal Fondo sviluppo e Coesione (1,78 miliardi) e a quelle derivanti dalla gestione di liquidità PNRR (circa 3,2 milioni) che pesano cumulativamente meno del 2 per cento sul totale.

⁵² A fini di completezza, si rilevano altre due tipologie di uscite: circa 22 milioni a titolo di riversamento sul capitolo di bilancio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per erroneo accredito e i riversamenti delle eccedenze per gestione di liquidità con riferimento alla rata del 2021 per circa 3,2 milioni.

MOVIMENTAZIONI E GIACENZE DEI C.C. 25091 E 25092 NEL 2022

(in migliaia)

conto di tesoreria	giacenza 01/01	entrate	uscite	giacenza 31/12
25091 (Fondo perduto)	11.820.018,44	38.385.818,71	21.811.090,44	28.394.746,71
25092 (Prestito)	21.194.419,31	55.729.500,22	28.129.489,48	48.794.430,05
Totale	33.014.437,76	94.115.318,93	49.940.579,93	77.189.176,76

Fonte: dati RGS.

Approfondendo l'analisi dei movimenti finanziari di ciascuno dei due conti, si evidenzia che il c/c 25091 ha avuto flussi in entrata così ripartiti: 18,1⁵³ miliardi per apporti da bilancio; 285,8 milioni dal Fondo Sviluppo e Coesione⁵⁴; 20 miliardi⁵⁵ dal c/c 23211 intestato al "Ministero del Tesoro-Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie - Finanziamenti CEE" gestito dall'IGRUE⁵⁶.

Per quanto attiene ai flussi in uscita dal medesimo conto, questi sono consistiti nei seguenti movimenti: 20 miliardi al bilancio dello Stato⁵⁷ e 1,8 miliardi per pagamenti alle amministrazioni responsabili degli interventi (Tavola 5). Per quanto attiene a questi ultimi trasferimenti, il 41 per cento del totale è stato destinato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, mentre quote minori, ma comunque rilevanti, sono state corrisposte al Ministero dell'Istruzione e del Merito (circa il 22 per cento) e al Ministero della Giustizia (quasi il 12 per cento).

FOCUS USCITE 25091 PER AMMINISTRAZIONI TITOLARI

(in migliaia)

Amministrazione titolare	importi
Consiglio di stato	4.180,00
Ministero delle imprese e del <i>made in Italy</i>	300,00
Ministero della cultura	82.400,00
Ministero della giustizia	212.608,46
Ministero della transizione ecologica	3.000,00
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	750.000,00
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	6.161,35
Ministero dell'istruzione e del merito	390.000,00
Ministero dell'università e della ricerca	25.000,00
Ministero del turismo	22.794,22
PCM - dipartimento della funzione pubblica	38.890,00
PCM - dipartimento per la trasformazione digitale	114.300,00
PCM - dipartimento per le pari opportunità	1.000,00
PCM - dipartimento per le politiche di coesione	135.456,41
PCM - dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale	25.000,00
Totale complessivo	1.811.090,44

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati RGS

⁵³ Trattasi interamente di risorse dal fondo NGEU a fondo perduto.

⁵⁴ Al riguardo, l'art. 10, comma 2, d.l. n. 121/2021, convertito con modificazione dalla legge n. 156/2021, prevede un meccanismo di attribuzione delle risorse FSC ai conti NGEU, su base annuale e in ragione del cronoprogramma finanziario degli interventi cui esse sono destinate. In linea con tale disposizione, nel mese di dicembre 2022, sono state completate le operazioni contabili riguardanti l'annualità 2022, per un importo complessivo di 1.785 milioni, di cui 285,8 milioni sono stati appunto trasferiti in favore del conto di tesoreria n. 25091.

⁵⁵ Sono le due rate di 10 miliardi ciascuna versate sul conto in data 31 dicembre 2021 e 30 giugno 2022.

⁵⁶ I fondi trasferiti dall'Unione europea, a titolo di prima rata e seconda rata (aprile e novembre 2022), sono pari, complessivamente, ad 42 miliardi e sono state accreditate sul predetto conto corrente di tesoreria n. 23211, per poi essere riversate sui conti 25091 e 25092, in ragione della natura a prestito o a fondo perduto delle risorse. La quota confluita sul conto corrente 25091 è stata in seguito riversata al capitolo di entrata 3515, Capo X.

⁵⁷ Sono i due trasferimenti al capitolo di entrata della prima e della seconda rata ricevute dell'UE.

Le entrate del c/c 25092 sono invece riconducibili per 32,2 miliardi ad apporti dal bilancio⁵⁸, 1,5 miliardi circa da FSC⁵⁹, 22 miliardi⁶⁰ da c/c 23211 e 19 milioni⁶¹ da progetti in essere. I flussi in uscita maggiormente rilevanti⁶² sono stati anche in questo caso i 22 miliardi riversati al bilancio⁶³ e i 6,1 miliardi di trasferimenti alle singole amministrazioni responsabili (Tavola 6).

Con riferimento a questi ultimi, si rileva che più di un terzo del totale (2 miliardi) è stato trasferito a favore del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; sull'aggregato, seppur in misura minore, hanno inciso altresì le risorse a favore del Dipartimento per la trasformazione digitale (13 per cento) e per il Ministero della Salute (12 per cento).

TAVOLA 6

FOCUS USCITE DA C/C 25092 PER AMMINISTRAZIONI TITOLARI

Amministrazione titolare	importi (in migliaia)
Ministero delle imprese e del <i>made in Italy</i>	16.000,00
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale	600.000,00
Ministero della cultura	192.000,00
Ministero della giustizia	24.136,57
Ministero della salute	736.174,98
Ministero della transizione ecologica	246.000,00
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	2.038.506,85
Ministero dell'interno	262.219,00
Ministero dell'università e della ricerca	544.000,00
Ministero del turismo	600.000,00
PCM - dipartimento per gli affari regionali e le autonomie	2.400,00
PCM - dipartimento per la trasformazione digitale	796.222,85
PCM - dipartimento per lo sport	47.450,79
Totale complessivo	6.105.111,04

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati RGS

Come anzidetto, le risorse provenienti dal Fondo NGEU devono poi essere distribuite alle Amministrazioni centrali titolari di misure o direttamente ad altri soggetti attuatori.

In base al quadro regolamentare, ciascuna Amministrazione centrale è titolare di contabilità speciale presso la Tesoreria dello Stato (Gruppo 286, denominato “gestione finanziaria degli interventi PNRR”, v. *infra*); tale contabilità costituisce una gestione fuori bilancio, da utilizzarsi per la gestione finanziaria degli interventi del PNRR di cui l'Amministrazione risulta responsabile, sia per quelli operanti secondo schemi a regia sia per quelli a titolarità. Al riguardo, la circolare MEF – RGS n. 29 del 26 luglio 2022 ha disciplinato le modalità operative attraverso cui le risorse finanziarie sono trasferite dai due conti 25091 e 25092 alle Amministrazioni titolari delle misure e ai Soggetti attuatori.

⁵⁸ Acquisizione di risorse del Fondo NGEU.

⁵⁹ Trattasi di due tranches da quasi 660 milioni e 840 milioni, che sono stati trasferiti in data 7 dicembre 2022 sul conto in discorso, secondo il meccanismo di cui all'art. 10, comma 2, d.l. 121/2021 (cfr. nota 38).

⁶⁰ L'importo si riferisce alle due rate UE per quota prestiti di 11 miliardi ciascuna. La somma complessiva di 22 miliardi è stata poi trasferita dal c/c 25092 al capitolo di entrata 5064, Capo X. A ciò si aggiunge l'importo di 3,2 milioni quale *amount of liquidity management surplus*, quale saldo positivo a titolo di gestione del servizio di liquidità nell'ambito delle somme riconosciute a titolo di prestito dall'Italia; in sede istruttoria RGS ha precisato che dette somme sono state trasferite inizialmente sui conti NGEU e in seguito riversate all'entrata del bilancio dello Stato sul capitolo di capo X n. 2368 (entrate eventuali e diverse del MEF) articolo 8 (entrate di carattere straordinario).

⁶¹ Derivano interamente dalla PCM – Dipartimento per la trasformazione digitale.

⁶² A fini di completezza, tra le uscite dal conto 25092 si ricordano anche i 24 milioni a titolo di “regolazioni contabili e altre uscite” che ricomprendono in particolare 21 milioni per erronei accrediti e circa 3 milioni per le eccedenze di liquidità.

⁶³ Trasferimenti delle due rate UE menzionate per la quota prestiti.

Come già disposto dall'art. 2 del d.m. 11 ottobre 2021, per attivare il trasferimento, le Amministrazioni centrali devono inoltrare la richiesta di erogazione finanziaria al Servizio centrale per il PNRR (ora Ispettorato generale per il PNRR), attestando lo stato di avanzamento dell'intervento e il grado di conseguimento dei relativi *target* e *milestone*; quest'ultimo può erogare risorse sotto forma di anticipazione (di regola fino al 10 per cento), cui si aggiungono *tranche* intermedie fino al 90 per cento (comprehensive del 10 per cento a titolo di anticipazione) e l'ulteriore quota pari al 10 per cento a titolo di saldo finale⁶⁴.

Il quadro regolamentare specifica che i trasferimenti disposti dall'Ispettorato generale per il PNRR possono essere riversati sulle contabilità speciali dell'Amministrazione centrale titolare che ha inoltrato la richiesta ovvero sul conto corrente di Tesoreria unica del Soggetto attuatore.

Anche in quest'ultimo caso, tuttavia, l'Amministrazione centrale, che ha richiesto il trasferimento, è responsabile della corretta e coerente gestione del flusso finanziario delle risorse, della regolarità delle procedure e delle spese, nonché della prevenzione, correzione e sanzione di eventuali irregolarità e degli indebiti utilizzi delle medesime⁶⁵.

Sul punto, al fine di rendere più agevole la gestione contabile e finanziaria, è da ultimo, intervenuto il decreto 13/2023 che ha previsto delle semplificazioni quanto all'erogazione delle anticipazioni di risorse destinate ai soggetti attuatori degli interventi ricompresi nel Piano, ma finanziati con risorse nazionali (art. 6, c. 1)⁶⁶ e alle modalità di assegnazione e rimodulazione delle risorse finanziarie in favore delle Amministrazioni centrali titolari degli interventi del PNRR (art. 6, c. 2)⁶⁷.

Il Gruppo 286 si compone attualmente di 38 conti; rispetto al prospetto presentato lo scorso anno, nel 2022 sono state aperte 3 nuove contabilità, tutte intestate a soggetti attuatori (nello specifico, al Ministero dell'Interno, al Ministero della Difesa e alla Guardia di Finanza). Va, inoltre, segnalato che a gennaio 2023 sono stati aperti ulteriori 4 conti, ad oggi già operativi⁶⁸.

⁶⁴ Ai fini della richiesta di anticipazione, che in casi eccezionali e debitamente motivati può anche superare il 10 per cento del singolo intervento PNRR, l'Amministrazione deve attestare l'avvio dell'operatività della misura, ovvero deve dimostrare di aver posto in essere le procedure propedeutiche alla fase di operatività. La soglia del 10 per cento rispetto al costo dell'intervento è calcolata al netto degli importi gestiti con altre fonti di finanziamento provenienti dalla normativa vigente (ad es. importi dei progetti in essere); inoltre le richieste di erogazione possono essere presentate anche in più *tranche*, per ogni convenzione perfezionata con un Soggetto attuatore coinvolto per intervento/progetto. Per ottenere la quota intermedia, le Amministrazioni devono presentare le richieste di rimborso, previa rendicontazione e validazione sul sistema ReGiS delle spese sostenute e dello stato di avanzamento dei *milestone* e dei *target* associati alle misure per le quali si richiede l'erogazione. La circolare prevede, infine, che l'esborso del saldo finale del 10 per cento avvenga a seguito dell'attestazione della conclusione dell'intervento o della messa in opera della riforma, nonché dimostrando il raggiungimento dei *target* e dei *milestone* associati alla misura, in coerenza con le risultanze del sistema ReGiS.

⁶⁵ In caso di uso distorto delle risorse, l'Amministrazione centrale deve assicurare l'avvio delle procedure di recupero delle risorse indebitamente utilizzate, delle somme rese oggetto di frode, di doppio finanziamento pubblico o di mancato raggiungimento di milestone e di target certificato dalla Commissione europea.

⁶⁶ Viene eliminato il passaggio del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sottoposto a parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, stabilendo che le anticipazioni devono essere richieste, con espressa motivazione, non più dalle Amministrazioni centrali titolari degli interventi PNRR, ma direttamente dagli stessi soggetti attuatori, ivi compresi gli enti territoriali, sentite le Amministrazioni centrali titolari degli interventi PNRR su cui i progetti insistono. Le anticipazioni sono vincolate alla tempestiva realizzazione degli interventi PNRR per i quali sono erogate, con obbligo per i soggetti attuatori di riversare eventuali importi non utilizzati alla chiusura degli interventi stessi.

⁶⁷ È previsto che le assegnazioni e le rimodulazioni delle risorse finanziarie in favore delle Amministrazioni centrali titolari degli interventi del PNRR siano disposte con le modalità di cui all'articolo 4-*quater*, c. 2, del d.l. n. 32/2019, vale a dire, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, anziché con decreto ministeriale.

⁶⁸ Si fa riferimento ai quattro conti 6388, 6389, 6390 e 6392; i primi tre di titolarità della "Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio" delle province della Regione Lazio e l'ultimo dell'Arma dei Carabinieri, tutti in qualità di soggetti attuatori. I suddetti conti registrano nell'anno in corso flussi in entrata, rispettivamente: 0,68 milioni, 0,64 milioni, 1,79 milioni e 3,9 milioni.

CONTI DEL GRUPPO 286

n. conto	descrizione	data apertura
6284	PNRR-MINISTERO TURISMO	22/10/2021
6285	PNRR-MINISTERO CULTURA	22/10/2021
6286	PNRR-MINISTERO GIUSTIZIA	22/10/2021
6287	PNRR-MIN SVILUPPO ECONOMICO	22/10/2021
6288	PNRR-DIP TRANSIZIONE DIGITALE	22/10/2021
6289	PNRR-MIN TRANSIZIONE ECOLOGICA	22/10/2021
6290	PNRR-PCM DIP FUNZIONE PUBBLICA	22/10/2021
6291	PNRR-PCM DIP PROTEZIONE CIVILE	22/10/2021
6292	PNRR-PCM DIP AFFARI REGIONALI	22/10/2021
6293	PNRR-PCM DIP PARI OPPORTUNITA	22/10/2021
6294	PNRR-PCM DIP POL GIOVANILI	22/10/2021
6295	PNRR-PCM DIP SUD	22/10/2021
6296	PNRR-PCM DIP DISABILITA	22/10/2021
6297	PNRR-PCM DIP SPORT	22/10/2021
6298	PNRR-MIN INFR MOBILITA SOST	22/10/2021
6299	PNRR-MIN POLITICHE AGRICOLE	22/10/2021
6300	PNRR-MINISTERO INTERNO	22/10/2021
6301	PNRR-MINISTERO ISTRUZIONE	22/10/2021
6302	PNRR-MIN UNIVERSITA RICERCA	22/10/2021
6303	PNRR-MINISTERO LAVORO	22/10/2021
6304	PNRR-MINISTERO SALUTE	22/10/2021
6305	PNRR-PROVVEDIT OOPP PI VDA LI	22/10/2021
6306	PNRR-PROVVEDIT OOPP VE TR FVG	22/10/2021
6307	PNRR-PROVVEDITOR OOPP LO EM	22/10/2021
6308	PNRR-PROVVEDIT OOPP TO MAR UM	22/10/2021
6309	PNRR-PROVVEDITOR OOPP LA AB SA	22/10/2021
6310	PNRR-PROVVED OOPP CA MO PU BA	22/10/2021
6311	PNRR-PROVVEDITOR OOPP SI CA	22/10/2021
6317	PNRR-GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA	23/11/2021
6318	PNRR-MAECI	24/11/2021
6320	PNRR-MAECI-ITAL. EST. POL. MIGR.	22/12/2021
6326	PNRR-MIN-INTERNO-ATTUATORE	28/01/2022
6330	PNRR-GDF-ATTUATORE	25/02/2022
6358	PNRR-MIN.DIFESA-ATTUATORE	20/04/2022
6388	PNRR-SABAP-RM-RI-ATTUATORE	13/01/2023
6389	PNRR-SABAP-FR-LT-ATTUATORE	13/01/2023
6390	PNRR-SABAP-VT-ETR-ATTUATORE	13/01/2023
6392	PNRR-ARMACARABINIERI-ATTUATORE	25/01/2023

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati SICR

Nel corso del 2022, il complesso dei conti rientranti nel Gruppo 286, a fronte di una giacenza iniziale di circa 605 mila, chiude con una disponibilità di 2,06 miliardi. L'incremento della liquidità è il risultato di entrate che hanno superato le uscite: le prime assommano a 7,3 miliardi, mentre le seconde sono pari a 5,2 miliardi.

Nell'articolazione interna dei conti, la quota maggiore di movimenti ha interessato il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: quasi il 28 per cento dei flussi in entrata e circa il 38 per cento di quelli in uscita.

Per un approfondimento circa i trasferimenti del gruppo 286 – in particolare, per un'analisi per missione e componente e per tipo di beneficiario - si rinvia alla Relazione sullo stato di attuazione del PNRR⁶⁹.

TAVOLA 8

MOVIMENTAZIONI E GIACENZE DEL GRUPPO 286 NEL 2022

(in migliaia)

Conto di tesoreria - amministrazione titolare	giacenza 01/01	entrate	uscite	giacenza 31/12
000006284 - PNRR-MINISTERO TURISMO	0,00	272.794,22	270.437,68	2.356,54
000006285 - PNRR-MINISTERO CULTURA	0,00	272.400,00	49.222,97	223.177,03
000006286 - PNRR-MINISTERO GIUSTIZIA	0,00	17.297,90	312,25	16.985,65
000006287 - PNRR-MIN SVILUPPO ECONOMICO	0,00	16.300,00	16.300,00	0,00
000006288 - PNRR-DIP TRANSIZIONE DIGITALE	0,00	884.022,85	695.390,75	188.632,10
000006289 - PNRR-MIN TRANSIZIONE ECOLOGICA	0,00	249.000,00	52.701,05	196.298,95
000006290 - PNRR-PCM DIP FUNZIONE PUBBLICA	0,00	38.890,00	36,83	38.853,17
000006292 - PNRR-PCM DIP AFFARI REGIONALI	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
000006293 - PNRR-PCM DIP PARI OPPORTUNITA	0,00	1.000,00	81,40	918,60
000006294 - PNRR-PCM DIP POL GIOVANILI	0,00	5.500,00	29,61	5.470,39
000006295 - PNRR-PCM DIP SUD	0,00	135.456,41	4.564,62	130.891,79
000006298 - PNRR-MIN INFR MOBILITA SOST	0,00	2.005.391,93	1.959.856,81	45.535,12
000006301 - PNRR-MINISTERO ISTRUZIONE	0,00	397.346,73	186.352,91	210.993,81
000006302 - PNRR-MIN UNIVERSITA RICERCA	0,00	569.000,00	259.198,02	309.801,98
000006303 - PNRR-MINISTERO LAVORO	0,00	750.000,00	685.707,20	64.292,80
000006304 - PNRR-MINISTERO SALUTE	0,00	736.174,98	136.842,99	599.331,99
000006305 - PNRR-PROVVEDIT OOPP PI VDA LI	0,00	3.418,50	17,87	3.400,63
000006306 - PNRR-PROVVEDIT OOPP VE TR FVG	255,00	0,00	86,34	168,66
000006307 - PNRR-PROVVEDITOR OOPP LO EM	0,00	6.614,73	88,79	6.525,94
000006308 - PNRR-PROVVEDIT OOPP TO MAR UM	59,63	81,12	35,63	105,12
000006309 - PNRR-PROVVEDITOR OOPP LA AB SA	290,35	3.849,44	1.827,63	2.312,16
000006311 - PNRR-PROVVEDITOR OOPP SI CA	0,00	4.443,29	0,00	4.443,29
000006318 - PNRR-MAECI	0,00	879.000,00	879.000,00	0,00
000006320 - PNRR-MAECI-ITAL.EST.POL.MIGR.	0,00	2.000,00	47,36	1.952,64
000006326 - PNRR-MIN-INTERNO-ATTUATORE	0,00	20.179,95	20.179,95	0,00
000006330 - PNRR-GDF-ATTUATORE	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
000006358 - PNRR-MIN.DIFESA-ATTUATORE	0,00	4.250,00	1.860,97	2.389,03
Totale complessivo	604,98	7.279.312,04	5.222.579,63	2.057.337,39

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati SICR

2.3. Allegato conoscitivo al disegno di legge di bilancio dello Stato per il triennio 2023-2025 ex 31-bis della legge n. 196 del 2009

L'art. 31-bis della legge n. 196/2009 – introdotto dall'art. 5 d.lgs. n. 54/2014 - ha disposto che le pubbliche amministrazioni pubblichino le informazioni inerenti ai fondi che non rientrano nei bilanci ordinari e, per le amministrazioni dello Stato, ha previsto che dette informazioni siano rese disponibili mediante la redazione di un allegato⁷⁰, a fini conoscitivi, per ciascuno stato di previsione della spesa dei Ministeri interessati, da includere nel disegno di legge di bilancio⁷¹.

⁶⁹ Cfr. *Relazione semestrale sullo stato di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)*, approvata dalle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei conti, deliberazione n. 15/2023, pp. 89 e ss.

⁷⁰ In applicazione della direttiva 2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011.

⁷¹ Nelle more dell'attuazione della delega di cui all'art. 1, comma 5, della legge 23 giugno 2014 n. 89, con dPCM dell'8 gennaio 2015, è stato approvato lo schema di Allegato conoscitivo, contenente, per ciascuno stato di previsione della

Questo Allegato, titolato “*Gestioni fuori bilancio ed altri fondi che non rientrano nei bilanci ordinari*”, predisposto, per la prima volta, in occasione della redazione del disegno di bilancio preventivo 2016-2018, è finalizzato a fornire al Parlamento il quadro ricognitivo annuale delle gestioni fuori bilancio in essere.

Fin dall’esercizio 2015, primo anno di redazione, la Corte ha evidenziato come l’Allegato conoscitivo presentasse lacune informative⁷².

Allo stesso modo, anche l’Allegato al disegno di legge di bilancio 2023-2025 non contiene una ricognizione esaustiva delle gestioni fuori bilancio esistenti.

Dal confronto tra i dati indicati dall’Allegato conoscitivo e quelli risultanti dalla presente analisi, emerge una rilevante differenza in termini di risorse giacenti sui conti esaminati.

Infatti, a fronte dell’ammontare delle risorse risultanti dal predetto Allegato, pari a circa 105 miliardi, dai dati forniti dai gestori, al 31 dicembre 2022, risultano risorse pari a circa 207 miliardi (Allegati 1, 2 e 3).

La nota esplicativa, redatta dalla Ragioneria generale dello Stato, ha chiarito che sono esclusi dalla ricognizione di cui all’Allegato conoscitivo “*i conti destinati alla gestione dei proventi dello Stato, quelli contenenti risorse di provenienza mista (ossia dallo Stato e da altri soggetti, inclusa l’Unione Europea), nonché quelli su cui sono gestite somme di titolarità di enti non ricompresi nel bilancio dello Stato, quale ad esempio la Presidenza del Consiglio dei Ministri*”, oltre ai conti che hanno registrato giacenze pari a zero e nessun movimento, in entrata e in uscita, per un biennio⁷³. Nella nota, viene anche precisato che “*La provenienza delle somme da soggetti diversi dallo Stato è valutata anche in via prospettica, laddove in particolare vi siano conti che allo stato attuale abbiano ricevuto risorse unicamente dal bilancio dello Stato ma la normativa di riferimento del conto prevede la possibilità di versamenti da altri soggetti*”⁷⁴.

In proposito, la Corte ribadisce la necessità, già manifestata nella Relazione dello scorso anno, che, a fini di trasparenza e completezza dell’informazione, venga redatta una sezione *ad hoc* dell’Allegato conoscitivo, relativa ai fondi finanziati con risorse di provenienza mista⁷⁵, con

spesa dei Ministeri, le informazioni inerenti le gestioni operanti su contabilità speciali o conti correnti di Tesoreria centrale, nonché quelle che si avvalgono, in via residuale, di conti correnti bancari e postali, aventi le caratteristiche di cui all’art. 5 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 54.

⁷² La Ragioneria generale dello Stato, con proprie circolari, ha invitato “*le Amministrazioni interessate a verificare il contenuto dell’allegato conoscitivo pubblicato, proponendo eventuali integrazioni e modifiche*”.

⁷³ La Ragioneria generale dello Stato (RGS) – Ispettorato generale di bilancio (IGB) ha precisato che non risultano inseriti nell’Allegato conoscitivo: i Fondi intestati alla Presidenza del Consiglio dei ministri; i Fondi classificati da RGS come “risorse miste”; i Fondi con risorse di altri enti (è il caso del fondo globale regioni, dove confluiscono somme di titolarità delle regioni, trasferite dallo Stato, oltre a somme provenienti da altri soggetti); i Fondi ARCUS (Società per lo sviluppo dell’arte, della cultura e dello spettacolo S.p.A.), le cui giacenze volgono ad esaurimento con la conclusione degli interventi.

Inoltre, tra i conti esclusi dall’Allegato conoscitivo, quelli che presentano un significativo rilievo in termini di risorse finanziarie sono riconducibili alla gestione di risorse comunitarie. Si tratta di 13 conti correnti (12 nel 2021) e di 143 (120 nel 2021) contabilità speciali. Sui primi sono giacenti risorse, al 31 dicembre 2022, per circa 69 miliardi (44,4 miliardi nel 2021) prevalentemente riconducibili ai c.d. “conti IGRUE”, intestati alle amministrazioni per la gestione delle somme relative al Fondo di rotazione politiche comunitarie e ai conti dedicati al Next generation EU, mentre sulle contabilità speciali si registrano giacenze a fine 2022 pari a 13,6 miliardi (9,8 miliardi nel 2021) prevalentemente riconducibili al Fondo crescita sostenibile e agli interventi nelle aree depresse gestiti dal MISE, nonché agli interventi riconducibili al PNRR, ai programmi UE e a quelli complementari.

Per completezza di informazione vi sono ulteriori conti non inclusi nell’Allegato citato, in quanto afferenti alla gestione di introiti fiscali relativi a più amministrazioni (si tratta di 10 contabilità speciali che presentano giacenze di fine 2022 pari a circa 28,8 miliardi tra i quali vi sono i conti intestati all’Agenzia delle entrate per la gestione della delega di pagamento cd modello F24, contabilità speciali 1777-1778) e quelli riconducibili ad accordi di programma o, comunque, a risorse di provenienza mista (si tratta di 188 contabilità speciali con risorse a fine 2022 ammontanti a circa 2,9 miliardi, classificati come accordi di programma nel Conto riassuntivo del Tesoro).

⁷⁴ Rientrano in questa fattispecie i seguenti conti: conti: n. 0025063 - CONSAP FONDO C.825 legge208-15, n. 0025073 - INVITALIA GAR A3 C3 DM22-12-17, n. 0025074 -INVITALIA EROGA3 C3 DM22-12-17, n. 0006205 - INVIT.CRE.SUD-LB 2020 A.1C.321, nonché il Fondo italiano per il clima (0025101 - MITE-F. IT CLIMA legge234-21 ART1).

⁷⁵ La Ragioneria generale dello Stato, nel corso del 2019, ha emanato la circolare n. 25 prot. n. 196727 del 2.8.2019, recante “*Modalità di gestione da parte delle Amministrazioni statali, centrali o periferiche, dei fondi provenienti da*

l'indicazione dei diversi soggetti concorrenti al finanziamento e, se conosciuta, l'indicazione della quota di risorse statali versata nell'anno e che vengano, altresì, inseriti nell'Allegato anche i fondi che hanno registrato giacenze pari a zero o quelli non movimentati.

Si rappresenta anche l'esigenza di estendere l'analisi ad un numero quanto più ampio possibile di conti di Tesoreria, al fine di individuare, anche in contraddittorio con i soggetti gestori, eventuali forme di gestione assimilabili alle gestioni fuori bilancio, per valutarne legittimità e coerenza, in rapporto ai principi di cui alla illustrata normativa di riferimento e alle pronunce di questa Corte⁷⁶.

Va rilevato, inoltre, che dal confronto tra i dati comunicati dagli enti gestori e quelli trasmessi dalla Ragioneria generale dello Stato⁷⁷ emergono alcune differenze in merito ai saldi contabili al 1° gennaio e al 31 dicembre 2022.

Tale ultima circostanza è, nella maggior parte dei casi, dovuta alla mancata considerazione delle giacenze sui conti bancari e postali, che affiancano i rispettivi conti di Tesoreria.

Anche quest'anno, come accaduto nei precedenti esercizi, dall'esame dei rendiconti trasmessi, sono emerse incongruenze dei dati contabili, che i Ministeri, gestori e vigilanti, hanno riconosciuto e corretto solo dopo la segnalazione della Corte.

In proposito, si sollecitano controlli più attenti, da parte delle amministrazioni vigilanti, sulla rendicontazione presentata da ciascun gestore. A tal fine, per un verso, andrebbe valutata l'opportunità di inserire, nelle convenzioni, delle penali⁷⁸, per le ipotesi di errata, incompleta o tardiva redazione/presentazione del rendiconto, per altro verso, occorrerebbe una maggiore responsabilizzazione dei dirigenti delle amministrazioni vigilanti.

In tale ottica, sarebbe utile inserire, tra gli obiettivi assegnati ai dirigenti responsabili, l'attività di controllo sui rendiconti resi dai gestori, prevedendo, al contempo, in analogia a quanto disposto dall'art. 44-*quater* della legge n. 196 del 2009 per i conti correnti bancari e postali, che eventuali omissioni siano sanzionate nell'ambito della valutazione della *performance* individuale e comportino responsabilità dirigenziale e disciplinare.

Disomogenee risultano, inoltre, le modalità di rendicontazione contabile e di redazione delle relazioni sulla gestione, rese dai gestori esterni e dalle stesse amministrazioni, così come non sempre pienamente comprensibili risultano i criteri di valutazione patrimoniale di detti fondi.

In tale ambito, si ribadisce la necessità di un intervento regolatore, teso a dettare parametri uniformi di rendicontazione, come più volte richiesto dalla Corte e, peraltro, previsto dall'art. 40, comma 2, lett. p), della legge n. 196 del 2009, che dispone, per le gestioni fuori bilancio, "*l'obbligo di rendicontazione annuale delle risorse acquisite e delle spese effettuate secondo*

terzi, in precedenza gestiti sulle contabilità speciali e ricondotti alla gestione in contabilità ordinaria ai sensi dell'art. 44-ter della legge 196/2009", che distingue tra le "somme di provenienza comunitaria" e quelle provenienti da terzi, diverse da quelle di origine comunitaria.

⁷⁶ La giurisprudenza della Corte dei conti, nei casi in cui si è occupata di gestioni fuori bilancio (Sezione di controllo - Collegio per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione: deliberazioni n. 670 del marzo 1976; n. 733 del 20 gennaio 1977; n. 38 del 27 luglio 1994; Sezione di controllo per il Friuli-Venezia Giulia, deliberazione n. 13 del 5 maggio 2011) ha chiarito che tali forme di gestione, in quanto derogatorie ai principi di integrità, universalità ed unità del bilancio, trovano giustificazione per ipotesi eccezionali, espressamente previste dalla legge, in cui sia necessario acquisire o impiegare risorse con procedure snelle, per le quali non è previsto il controllo preventivo della Ragioneria generale dello Stato e della Corte dei conti. I caratteri identificativi delle gestioni fuori bilancio sono stati così individuati:

- *elemento oggettivo*, rappresentato dalla messa a disposizione dell'organismo affidatario di somme con destinazione determinata e irreversibile, cioè sottratta ai criteri dell'universalità e unità di bilancio;
- *elemento soggettivo*, comprendente, in una interpretazione evolutiva, non solo la gestione diretta da parte delle amministrazioni pubbliche, ma anche di organismi non statali, investiti dall'amministrazione della gestione avente le caratteristiche di gestione fuori bilancio dei fondi dello Stato;
- *elemento teleologico*, consistente nella destinazione dell'attività gestoria ad uno specifico fine, in conseguenza della scelta fatta dal legislatore, in un dato momento storico, e che, salvo fissazione di un termine, è destinata a durare fino a nuovo contrario avviso del legislatore stesso.

⁷⁷ Cfr. Allegato 1 e Allegato 2.

⁷⁸ L'eventuale mancata applicazione delle penali contrattualmente già previste configura una ipotesi di danno all'Erario, con connessa responsabilità dei dirigenti/responsabili dei Ministeri ed obbligo di segnalazione alla Procura della Corte dei conti.

schemi classificatori armonizzati con quelli del bilancio dello Stato e a questi aggregabili a livello di dettaglio sufficientemente elevato”.

Per quando attiene, peraltro, al merito delle gestioni, è necessario che le amministrazioni, nella qualità sia di gestori che di vigilanti, individuino specifici indicatori di *output* e di *outcome*⁷⁹, per ciascun fondo gestito fuori bilancio, al fine di valutare l’attualità degli strumenti di agevolazione, il grado di realizzazione delle finalità indicate dalle leggi istitutive e i tempi di erogazione delle risorse.

In proposito, va rilevato che il significativo contenzioso⁸⁰ e l’elevato numero di procedure fallimentari incidono negativamente sull’efficacia dello strumento in discussione, in particolare, con specifico riguardo ai fondi di rotazione, rallentando la restituzione delle somme riscosse ed in tal modo, depotenziando il carattere di rotatività dei fondi; ciò determina, per un verso, la necessità di impiego di ulteriori risorse pubbliche, e, per altro verso, una maggiore difficoltà di recupero dei crediti o, in alcuni casi, la perdita parziale o totale degli stessi⁸¹.

Con riguardo ai costi di funzionamento dei fondi, va rilevato come permanga una assoluta disomogeneità dei criteri di determinazione degli stessi, favorita dalla circostanza che ciascun Ministero gestisce autonomamente il rapporto convenzionale con il gestore.

In ogni caso, pur rilevando che, nella stipulazione di alcuni atti aggiuntivi agli originari disciplinari, è stato previsto che la commissione riconosciuta al gestore sia ancorata al tempo/lavorato (c.d. *time/sheet*), occorre ribadire, in linea generale, la necessità, già evidenziata negli anni precedenti, che detta commissione sia sempre commisurata, proporzionalmente, all’effettiva attività svolta, in linea con la *mission* del fondo. A tal fine, occorre, comunque, tenere

⁷⁹ In linea con quanto previsto per le note integrative al bilancio e al rendiconto, gli indicatori di *output* si riferiscono ai servizi e beni erogati, mentre quelli di *outcome* attengono all’impatto sui beneficiari o sulla collettività di riferimento.

⁸⁰ Il Ministero dell’economia e delle finanze, con la circolare 14 novembre 2018, n. 28, titolata “*decreto legislativo 12 settembre 2018, n. 116. Prime indicazioni operative in merito alle disposizioni riguardanti le gestioni contabili operanti presso la Tesoreria dello Stato o il sistema bancario e postale, nonché in materia di fondi scorta delle amministrazioni dello Stato*”, al punto 2.1, ha precisato che “*eventuali pignoramenti o mancati reintegri di anticipazioni effettuate nel corso degli anni sulle contabilità speciali o sulle gestioni di Tesoreria da ricondurre a contabilità ordinaria ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 2017, non costituiscono motivo ostativo alla chiusura delle stesse né alla successiva rendicontazione.*”

⁸¹ Di seguito, si riportano le gestioni che, sulla base dei dati comunicati dai gestori, presentano crediti in sofferenza o perdite accertate di una certa rilevanza:

- Fondo di garanzia per le PMI, gestito dalla Banca del Mezzogiorno-MediocreditoCentrale, presenta crediti in sofferenza per 834,6 milioni e perdite su crediti per circa 3,5 miliardi;
- Fondo per la concessione di anticipazioni finanziarie per l’acquisizione di partecipazioni temporanee e di minoranza nel capitale di rischio di imprese, gestito dalla Banca del Mezzogiorno-MediocreditoCentrale, presenta crediti in sofferenza per 1,25 milioni e perdite su crediti per circa 18,6 milioni;
- Fondo per la produzione, la distribuzione, l’esercizio e le industrie tecniche per il sostegno all’imprenditoria cinematografica, gestito dall’Istituto Luce, presenta crediti in sofferenza, per oltre 64,9 milioni;
- Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca – FRI, gestito da Cassa depositi e prestiti, presenta crediti in sofferenza per circa 92,8 milioni
- Fondo rotativo per la concessione di crediti concessionali ai Paesi in via di sviluppo, gestito da Cassa depositi e prestiti, presenta crediti in sofferenza per 123,9 milioni e 1,96 miliardi di perdite su crediti;
- Fondo Venture Capital per area balcanica, gestito da FINEST, presenta perdite su crediti per circa 1,7 milioni;
- Fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione – Foncooper, gestito dalla BNL, presenta crediti in sofferenza per 6,7 milioni, con perdite che, complessivamente, risultano pari a circa 15,6 milioni.
- Fondo rotativo per le imprese per interventi a favore dell’autoimpiego e dell’autoimprenditorialità, gestiti da Invitalia, in relazione al conto 22048, presenta crediti in sofferenza per 1,5 miliardi e perdite su crediti per 367,7 milioni e, con riguardo al conto 22043, sofferenze per 654 milioni;
- I contratti di filiera gestiti da ISMEA, presentano crediti in sofferenza per 4,8 milioni;
- Fondo per gli incentivi per la produzione e la fornitura di dispositivi medici - Cura Italia incentivi, gestito da Invitalia presenta crediti in sofferenza per 5,2 milioni;
- Fondo imprenditorialità in agricoltura, gestito da ISMEA, presenta crediti in sofferenza per 2,3 milioni;
- Fondo destinato alla concessione di finanziamenti per agevolare lo sviluppo del settore turistico e termale nelle aree depresse del Mezzogiorno (legge 64/1986, Art. 6, comma 2, lett. g), presenta crediti in sofferenza per 1,9 milioni;
- Fondo di Garanzia ex lege 289/02 per l’impiantistica sportiva, gestito dall’Istituto per il credito sportivo presenta perdite su crediti per 1,5 milioni;
- Fondo di garanzia per la prima casa, gestito da CONSAP presenta crediti in sofferenza per 6,15 milioni.

conto della complessità delle operazioni gestite ed evitare quantificazioni in misura fissa o forfettaria, in ipotesi di modesta o inesistente movimentazione, che si tradurrebbero in un costo, pur in totale o parziale assenza di attività gestoria.

Peraltro, nei casi in cui il costo della commissione trovi copertura a valere sulle risorse del fondo, una parte delle risorse viene distolta dalla finalità istitutiva dello stesso⁸².

2.4. Gestioni delle amministrazioni statali presso il sistema bancario e postale ex art. 44-quater della legge n. 196 del 2009

Con l'entrata in vigore dell'art. 44-quater della legge n. 196 del 2009, introdotto dal decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90 e successivamente modificato dal decreto legislativo 12 settembre 2018, n. 116, è stata prevista la ricognizione trimestrale dei conti correnti bancari e postali, sui quali risultano versate risorse pubbliche gestite direttamente dalle amministrazioni dello Stato o da gestori per conto di amministrazioni dello Stato.

La Ragioneria generale dello Stato ha fornito una ricognizione⁸³, aggiornata al 31 dicembre 2022, dei dati inseriti dalle amministrazioni centrali e periferiche nel portale dedicato, denominato Conti Amministrazioni Statali (COAS)⁸⁴.

TAVOLA 9

AUTORIZZAZIONE CONTI CORRENTI IN ESSERE PER IL QUADRIENNIO 2019-2022

Norma / autorizzazione	(in milioni)				
	2019	2020	2021	2022	2022%
Autorizzazione Rgs	887	1.199	1.047	1.361	23%
Decreto ministeriale	18	26	217	338	6%
legge / Regolamento	1.756	2.725	3.578	4.178	71%
Totale complessivo	2.660	3.950	4.842	5.877	100%

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati RGS – IGECOFIP

Tale elenco riporta i principali elementi identificativi dei singoli conti: l'amministrazione di appartenenza; la tipologia del conto con l'indicazione dell'intermediario finanziario, bancario o postale; gli estremi della normativa autorizzativa all'apertura del conto; la data di apertura ed eventualmente di chiusura; la giacenza finale del conto, la movimentazione in entrata e uscita per l'anno di osservazione.

A tal proposito, si evidenziano alcune criticità. In primo luogo, l'elenco comunicato dall'IGECOFIP riporta un numero di conti e dei saldi contabili riferiti agli anni precedenti al 2022 difforme da quanto in passato comunicato per i medesimi esercizi.

Per l'anno 2022 non è stata comunicata la giacenza iniziale, mentre la giacenza finale, in alcuni casi, non corrisponde alla sommatoria delle entrate ed uscite dell'anno e la giacenza finale dell'anno precedente, come da ultima comunicazione.

Inoltre, vi sono cinque conti con saldi finali 2022 negativi e 137 con saldo zero pur non essendo stati chiusi, di cui 40 conti neppure risultano movimentati nel corso dell'anno 2022. Emerge con chiarezza, quindi, la necessità che le amministrazioni titolari dei conti pongano una maggiore attenzione nell'aggiornamento del portale "COAS", effettuando le pertinenti verifiche dei dati inseriti, nonché l'esigenza, ove possibile, di un monitoraggio da parte della Ragioneria generale dello Stato⁸⁵.

⁸² Ad esempio, nel caso del Fondo Kyoto (di cui al paragrafo 3.3.5).

⁸³ Trasmessa dall'Ispettorato generale per la contabilità e la finanza pubblica (IGeCoFiP) con nota RGS- IGECOFIP, prot. 27031 del 15 febbraio 2023.

⁸⁴ Cfr. la nota 1 della presente Relazione.

⁸⁵ L'Ispettorato generale per la contabilità e la finanza pubblica (IGeCoFiP) nella nota prot. 27031 del 15 febbraio 2023 ha rappresentato che: "sia l'Ispettorato (IGeCoFiP) che gli Organi di controllo hanno sensibilizzato periodicamente le Amministrazioni titolari dei conti di porre maggiore attenzione nell'aggiornamento dei dati a COAS e di effettuare,

Da un'analisi aggregata dei dati forniti dalla Ragioneria generale dello Stato, si osserva che le risorse giacenti su conti bancari o postali, al 31 dicembre 2022, ammontano a 5,88 miliardi, in aumento (+21 per cento) rispetto al dato rettificato del 2021 (4,84 miliardi).


Quanto alle modalità di costituzione delle disponibilità presso il sistema bancario, dalla tavola 9 e dal relativo grafico 5, si evince che il 71 per cento delle giacenze si riferisce a conti aperti sulla base di una legge o regolamento⁸⁶.

Dal punto di vista soggettivo dell'intestatario del conto, nel 2022, l'autorizzazione MEF-RGS è stata utilizzata, dal lato Ministeri, prevalentemente dall'Interno (42 per cento), mentre, al di fuori del comparto Ministeri, primariamente dall'Agenzia delle Entrate (25 per cento). Lo strumento del decreto ministeriale è stato utilizzato quasi esclusivamente da Invitalia.

GRAFICO 6

NORMA O AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA DEI CONTI E GIACENZA PER IL QUADRIENNIO 2019-2022

(in milioni)



Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati RGS – IGECoFiP

Prendendo in considerazione la titolarità, la giacenza complessiva di 5,88 miliardi si riferisce ai conti correnti intestati a 22 soggetti, di cui 10 Ministeri (cfr. la tavola 10).

ove possibile, il monitoraggio degli stessi”, ha, altresì, comunicato che: “in riferimento ai controlli effettuati ai sensi del comma 5 della 196/2009, la maggior parte dei competenti Organi di controllo di regolarità amministrativa e contabile, hanno riferito di aver effettuato il monitoraggio e la verifica dei dati presenti nel portale COAS, di aver riscontrato delle inadempienze e di aver effettuato le relative comunicazioni alla Direzione Generale dell'Amministrazione dello Stato competente ai fini delle irrorazioni delle sanzioni.”. Tuttavia, l'IGeCoFiP ha evidenziato che: “Le principali tipologie di inadempienze/irregolarità riscontrate per il 2022 hanno riguardato:

- la mancata comunicazione dei dati trimestrali;
- il ritardo nelle comunicazioni dei dati trimestrali;
- il mancato inserimento della comunicazione negativa”.

Infine, ha precisato che le problematiche sono riconducibili a problematiche di carattere tecnico-informatico, nonché di turn-over del personale che, congiuntamente, hanno rallentato gli adempimenti amministrati.

⁸⁶ Tale strumento è stato utilizzato per il 43 per cento dai Ministeri. Tra i soggetti utilizzatori al di fuori del perimetro ministeriale prevale Invitalia con il 51 per cento.

MOVIMENTAZIONE CONTI CORRENTI IN ESSERE PER IL 2022

(in milioni)

Ente	Entrate	Uscite	Giacenza Finale
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli	543	541	16
Agenzia delle Entrate	492	491	30
Agenzia delle Entrate - Riscossione	17.493	17.038	339
Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa S.p.A. - Invitalia	1.570	1.470	1.763
Arma dei Carabinieri	626	640	152
CFI - Cooperazione Finanza Impresa - Società Cooperativa per Azioni	10	8	3
Commissariato Generale di Sezione per la Partecipazione Italiana A Expo 2025 Osaka	2	-	2
CONSAP Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A.	509	384	435
Guardia di Finanza	158	154	50
INNOGEST società di gestione del risparmio S.p.A.	0	1	7
Invitalia ventures SGR S.p.A.	109	178	378
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale	20	28	7
Ministero della cultura	11	12	29
Ministero della difesa	1.053	1.046	259
Ministero della giustizia	1.554	1.522	706
Ministero della salute	19	20	11
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile	21	22	15
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	22	9	65
Ministero dell'economia e delle finanze	1.339	910	565
Ministero dell'interno	228	193	582
Ministero dello sviluppo economico	374	302	416
Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura	24	21	47
Totale complessivo	26.175	24.990	5.877

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati RGS – IGECOFIP

TAVOLA 11

CONFRONTO CONTI CORRENTI QUADRIENNIO 2019 - 2022

(in milioni e in percentuale)

Anno	2019			2020			2021			2022		
	n. conti	saldo contabile finale	%	n. conti	saldo contabile finale	%	numero conti	saldo contabile finale	%	n. conti	saldo contabile finale	%
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli	126	11	0	129	28	1	128	14	0	129	16	0
Agenzia delle Entrate	131	22	1	131	23	1	131	29	1	126	30	1
Agenzia delle Entrate - Riscossione	8	-	0	8	-	0	8	-	0	8	339	6
Agenzia Nazionale per l'attrazione degli Investimenti d lo Sviluppo d'Impresa S.p.A. - Invitalia	12	43	2	47	499	13	149	1.662	34	166	1.763	30
Arma dei Carabinieri	301	180	7	219	191	5	201	169	3	195	152	3
CFI - Cooperazione Finanza Impresa - Società Cooperativa per Azioni	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	3	0
Commissariato generale di sezione per la partecipazione italiana a Expo 2025 Osaka		-			-			-	0	1	2	0
CONSAP Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A.	13	149	6	13	216	5	15	310	6	18	435	7
Guardia di Finanza	149	57	2	152	50	1	148	47	1	132	50	1
Innogest Società di Gestione del Risparmio S.p.A.	1	10	0	1	10	0	1	9	0	1	7	0
Invitalia Ventures Sgr S.p.A.	2	-	0	5	456	12	5	447	9	5	378	6
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale	4	17	1	4	19	0	4	15	0	4	7	0
Ministero della cultura	8	33	1	7	45	1	6	30	1	6	29	0
Ministero della difesa	402	394	15	394	317	8	376	272	6	357	259	4
Ministero della giustizia	340	560	21	336	589	15	324	677	14	298	706	12
Ministero della salute	45	13	0	44	10	0	44	12	0	44	11	0
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile	97	13	0	96	13	0	95	17	0	83	15	0
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	7	31	1	8	281	7	9	52	1	6	65	1
Ministero dell'economia e delle finanze	6	403	15	5	384	10	6	136	3	5	565	10
Ministero dell'interno	339	427	16	341	498	13	332	553	11	319	582	10
Ministero dell'istruzione	1	1	0		-	0		-	0		-	0
Ministero dello sviluppo economico	102	269	10	72	281	7	74	344	7	72	416	7
Unione italiana delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura	5	28	1	6	39	1	6	44	1	6	47	1
Totale complessivo	2.100	2.660	100	2.019	3.950	100	2.063	4.842	100	1.982	5.877	100

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati RGS - IGECOFIP

Per l'esame complessivo e comparativo dei dati contabili dei fondi fuori bilancio, di seguito singolarmente descritti, si rinvia ai dati contenuti negli Allegati alla presente relazione:

- l'Allegato n. 1, "Fondi di rotazione gestiti da Organismi al di fuori dell'amministrazione dello Stato, sui quali si riferisce ai sensi dell'art. 23 della legge n. 559 del 1993", riporta i saldi finanziari, al 1 gennaio ed al 31 dicembre 2022, e l'indicazione delle movimentazioni, nell'esercizio 2022, delle gestioni fuori bilancio incluse nell'Allegato al disegno di legge di bilancio per l'anno 2023 e per il triennio 2023-2025, ponendo a confronto i dati comunicati dai gestori con quelli comunicati da RGS;
- l'Allegato n. 2, "Gestioni fuori bilancio ed altri fondi riconducibili all'art. 24 della legge n. 559 del 1993", riporta i saldi finanziari, al 1° gennaio ed al 31 dicembre 2022, e l'indicazione delle movimentazioni, nell'esercizio 2022, delle gestioni fuori bilancio incluse nell'Allegato al disegno di legge di bilancio per l'anno 2023 e per il triennio 2023-2025, ponendo a confronto i dati comunicati dai gestori con quelli comunicati da RGS;

- l'Allegato n. 3 riporta i dati finanziari, al 1° gennaio ed al 31 dicembre 2022, dei fondi comunque noti alla Corte e non inclusi nell'Allegato al disegno di legge di bilancio per l'anno 2023 e per il triennio 2023-2025.

3. Fondi di rotazione gestiti da organismi al di fuori dell'amministrazione dello Stato, sui quali si riferisce ai sensi dell'art. 23 della legge n. 559 del 1993

L'articolo 23 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, recante "*Fondi di rotazione*", dispone che gli organismi che gestiscono fondi di rotazione con disponibilità tratte dal bilancio dello Stato sono tenuti a trasmettere, alle amministrazioni vigilanti ed alla Corte dei conti, una relazione sull'attività della gestione svolta, ai fini della redazione di un referto, da inserire in apposita sezione della relazione annuale sul Rendiconto generale dello Stato.

Il paragrafo seguente riferisce sui fondi di rotazione gestiti da organismi esterni all'amministrazione dello Stato⁸⁷ e sulle criticità più significative, riscontrate attraverso l'analisi dei dati finanziari e di ulteriori informazioni utili allo scopo, riportate in appendice⁸⁸.

3.1. Istituto Luce Cinecittà S.p.A.

3.1.1. Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche per il sostegno all'imprenditoria cinematografica⁸⁹

Ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, è stato istituito il Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche cinematografiche, nel quale sono affluite le risorse presenti nei soppressi Fondi, che erano stati creati dalle leggi 4 novembre 1965, n. 1213; 14 agosto 1971, n. 819; 23 luglio 1980, n. 378 e 1° marzo 1994, n. 153.

Cinecittà S.p.A.⁹⁰, dal 1° novembre 2016, a seguito dell'atto di indirizzo del MIBAC di maggio 2016 e di specifica convenzione, è divenuto il nuovo soggetto gestore⁹¹ dei Fondi cinema del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Nel corso del 2022, è stata svolta l'attività di verifica e controllo dei dati propedeutici alla stipula dei contratti e all'erogazione, sia quella relativa al censimento delle pratiche della linea di contributo "Produzione, distribuzione, ed esportazione" totalmente erogate dal precedente ente gestore (Artigiancassa), al fine di monitorare e calcolare eventuali proventi statali.

Con riferimento alla gestione, nel corso del 2022, sono state erogate agevolazioni su 68 operazioni, per oltre 2 milioni⁹² e risultano crediti in sofferenza, per 65 milioni.

Le entrate complessive ammontano a circa 349 mila e al 31 dicembre 2022, sulla contabilità speciale 5140, sono in giacenza circa 19 milioni.

⁸⁷ Si precisa che, per ciascun Fondo, viene riportata, in nota, la denominazione dello stesso, utilizzata nell'Allegato conoscitivo al disegno di legge di bilancio per l'anno 2023 e per il triennio 2023-2025.

⁸⁸ Cfr. Allegato 1 alla presente Relazione.

⁸⁹ CINECITTA' SPA ATTO INDIRIZZO 17-5-16 FONDO DECRETO LEGISLATIVO N. 28, ART. 12 DEL 22 GENNAIO 2004.

⁹⁰ A decorrere dal 1° gennaio 2021, l'Istituto Luce Cinecittà S.r.l. è trasformato nella società per azioni Istituto Luce Cinecittà S.p.A., con successione in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo all'Istituto Luce Cinecittà (art. 1 co. 585 e ss. della legge di bilancio 2021).

⁹¹ Per quanto attiene al compenso per la gestione, il gestore evidenzia che lo stesso non grava sui Fondi, ma rientra nel Programma delle attività annuali di Cinecittà S.p.A., che ricomprendono, oltre al costo del personale impegnato e relativi costi di gestione, anche tutte le spese legali per il recupero dei crediti relativi ai contenziosi ereditati dal precedente gestore.

⁹² Le voci di maggior rilievo finanziario si riferiscono, prevalentemente, alle seguenti linee di contributo: i "contributi percentuali incassi", per circa 917 mila (68 operazioni) e "produzione, distribuzione esportazione", per circa 1,2 milioni (57 operazioni).

3.2. Società finanziaria di promozione della cooperazione economica con i Paesi dell'Est Europeo – FINEST S.p.A.

3.2.1. Fondo *Venture Capital* per l'area balcanica⁹³

Il Fondo *Venture Capital*⁹⁴ per l'area balcanica è finalizzato al finanziamento di interventi della FINEST S.p.A. per favorire la costituzione di imprese in Albania, Bosnia Erzegovina, Macedonia, Serbia, Montenegro, attraverso l'acquisizione di quote aggiuntive di capitale di rischio (*venture capital*) in società o imprese costituite o da costituire nei suddetti Paesi⁹⁵.

Entro otto anni dall'acquisizione della partecipazione, le imprese si impegnano a riacquistare la quota sottoscritta da FINEST S.p.A.; tale clausola attribuisce natura rotativa allo strumento.

Nel corso del 2019 è avvenuto il passaggio al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale delle competenze prima spettanti al Ministero dello sviluppo economico.

Il Fondo⁹⁶, a fronte di un portafoglio delle partecipazioni detenute da FINEST S.p.A. per complessivi circa 327,7 mila euro, relativi a 2 società partecipate, ad oggi in fase di recupero, presenta perdite su crediti per circa 1,7 milioni.

La giacenza finale sul conto 22050 è pari a quella iniziale e cioè 5,6 milioni.

3.3. Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.

3.3.1. Fondo rotativo per l'attivazione della progettualità degli Enti locali e territoriali

Istituito dall'art. 1, comma 54, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, il Fondo⁹⁷ rappresenta uno strumento di attivazione della progettualità degli enti locali e territoriali, per incentivare la realizzazione di progetti effettivamente cantierabili, razionalizzando ed accelerando la spesa per investimenti delle amministrazioni e degli enti pubblici.

La dotazione originaria del Fondo era stabilita in 400 milioni. Le concessioni effettuate nei diversi anni a valere su tali disponibilità risultano ad oggi completamente erogate.

La legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), all'art. 1, commi da 171 a 173, ha introdotto modifiche, senza alterare la natura rotativa del Fondo, le cui disponibilità continuano, pertanto, ad essere ricostituite per effetto dei rimborsi di capitale da parte degli enti.

Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CDP) fissa la dotazione massima complessiva⁹⁸ del Fondo e può rideterminarla periodicamente, in funzione delle dinamiche di erogazione e di rimborso delle somme concesse in anticipazione, comunque nei limiti degli oneri posti a carico del bilancio dello Stato dall'art. 1, comma 58, della legge istitutiva.

Ai sensi dell'art. 1, comma 173, della legge di bilancio 2019, fondi fino a 8,4 milioni, pari al 30 per cento della dotazione, sono stati riservati, fino al 31 dicembre 2020, alle esigenze progettuali degli interventi di edilizia scolastica (riserva venuta meno nel 2021).

In attuazione dell'art. 1, comma 54, penultimo periodo, della legge istitutiva, CDP si riserva di vincolare un'ulteriore quota della dotazione, non superiore al 15 per cento della stessa, al finanziamento di esigenze progettuali connesse sia a interventi ammessi al cofinanziamento comunitario, che ad opere relative al dissesto idrogeologico, alla prevenzione del rischio sismico o da realizzare mediante contratti di partenariato pubblico-privato.

⁹³ SOCIETÀ FINANZIARIA DI PROMOZIONE DELLA COOPERAZIONE ECONOMICA CON I PAESI DELL'EST EUROPEO - FINEST S.P.A. - PORDENONE.

⁹⁴ legge 26 marzo 2001, n. 84, art. 5, comma 2, lettera g).

⁹⁵ Con comunicazione del MAECI in data 16.10.2020, FINEST S.p.A. informata della decisione di non rinnovare la Convenzione; il MAECI si è riservato ogni decisione in merito all'avvio delle procedure per la chiusura del Fondo e il recupero delle somme disponibili.

⁹⁶ FINEST S.p.A. detiene le risorse disponibili su uno specifico conto corrente infruttifero di Tesoreria centrale 22050, presso la Banca d'Italia.

⁹⁷ Tale Fondo, che si avvale del conto di Tesoreria n. 29814, denominato "CASSA DP SPA GESTIONE SEPARATA", non è incluso nell'Allegato conoscitivo al disegno di legge di bilancio, anni 2023-2025.

⁹⁸ Nel corso del 2019, la dotazione è stata stabilita, fino a nuova determinazione, in 28 milioni.

Il Fondo può essere alimentato anche da risorse finanziarie di soggetti esterni e può operare in complementarità con analoghi fondi istituiti a supporto delle attività progettuali (art. 1, comma 54, della legge istitutiva).

In assenza del vincolo rappresentato della riserva per l'edilizia scolastica, le concessioni effettuate nel corso del 2022 sono interamente riferibili all'unica sezione del Fondo attiva (non vincolata a specifiche finalità delle esigenze progettuali), con un peso prevalente delle concessioni nel Nord Italia (47 per cento del totale concesso).

Nel 2022 si è verificato, rispetto all'anno precedente, un aumento delle richieste e delle concessioni di anticipazioni a valere sul Fondo, mentre si registra una diminuzione del volume delle erogazioni (circa 3,3 milioni di euro nel 2022 a fronte di circa 5,6 milioni del 2021). L'ammontare delle concessioni è risultato, in particolare, pari a circa 15,9 milioni di euro nel 2022 a fronte dei 10,5 milioni di euro concessi nel 2021.

Si segnala, infine, che mediante avviso del 21 settembre 2022 CDP ha dato notizia dell'esaurimento della dotazione, con conseguente sospensione della possibilità di presentare domanda di anticipazione. Per effetto dei successivi rientri di capitale al Fondo, che ne ricostituiscono la dotazione, in ragione della natura rotativa dello strumento, con avviso del 17 ottobre 2022 è stata riaperta la possibilità di presentare nuove domande.

La giacenza del Fondo, al 31 dicembre 2022, è pari a circa 19,3 milioni.

Il dettaglio delle richieste, le concessioni ed erogazioni di anticipazioni a valere sul Fondo vengono riepilogate e suddivise per aree geografiche di riferimento nella tabella che si riporta a seguire.

TAVOLA 12

LE RICHIESTE, LE CONCESSIONI E LE EROGAZIONI DI ANTICIPAZIONI A VALERE SU TALE FONDO, RIFERITI ALL'ANNO 2022 E SUDDIVISI PER AREE GEOGRAFICHE DI RIFERIMENTO

(in euro)

Area Geografica		Ripartizione del Fondo		
		Riserva 30 per cento interventi per Edilizia Scolastica	Quota 70 per cento non vincolata	Totale
	<i>Richiesto</i>	-	8.041.834,31	8.041.834,31
<i>Nord</i>	<i>Concesso</i>	-	7.494.111,21	7.494.111,21
	<i>Erogato</i>	96.366,29	1.582.256,72	1.678.623,01
	<i>Richiesto</i>	-	3.096.035,45	3.096.035,45
<i>Centro</i>	<i>Concesso</i>	-	3.013.404,37	3.013.404,37
	<i>Erogato</i>	373.029,25	945.508,64	1.318.537,89
	<i>Richiesto</i>	-	5.429.449,08	5.429.449,08
<i>Mezzogiorno</i>	<i>Concesso</i>	-	5.432.367,69	5.432.367,69
	<i>Erogato</i>	136.560,76	196.617,43	333.178,19
Totale richiesto		-	16.567.318,84	16.567.318,84
Totale concesso		-	15.939.883,27	15.939.883,27
Totale erogato		605.956,30	2.724.382,79	2.724.382,79

Nord: Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino A.A., Friuli V.G., Veneto, Emilia R.

Centro: Toscana, Marche, Lazio, Umbria

Mezzogiorno: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna

Fonte: elaborazione Cassa Depositi e Prestiti

3.3.2. Fondo speciale di rotazione per l'acquisizione di aree ed urbanizzazioni - Regioni-Enti locali

Il Fondo è stato istituito dall'art. 5 della legge 17 febbraio 1992, n. 179.

A seguito di quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, che hanno soppresso la sezione autonoma dell'edilizia

residenziale della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.⁹⁹, le funzioni di programmazione e di attuazione degli interventi del Fondo in oggetto sono state trasferite alle regioni.

Nel 2022, CDP non ha effettuato erogazioni. Al 31 dicembre 2022 il saldo del conto di Tesoreria 20120 dunque risulta pari alla giacenza iniziale, cioè 202,8 milioni.

3.3.3. Fondo per le demolizioni delle opere abusive

Il Fondo¹⁰⁰ è destinato alla concessione, ai comuni ed ai soggetti titolari dei poteri di cui all'art. 27, comma 2, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380¹⁰¹, di anticipazioni senza interessi sui costi relativi agli interventi di demolizione delle opere abusive, disposti anche dalla autorità giudiziaria e per le spese giudiziarie, tecniche e amministrative connesse.

Possono accedere al Fondo solo i comuni nel cui territorio è stata realizzata l'opera abusiva, oggetto di provvedimento di demolizione¹⁰².

La dotazione del fondo risulta, ad oggi, pari a 50 milioni.

Nel corso dell'esercizio 2022, CDP ha concesso 126 anticipazioni a valere sulle risorse del Fondo per un totale di 12,52 milioni, in diminuzione rispetto alle 142 per un valore di 10,32 milioni del 2021, concentrate anche in questo esercizio nel secondo semestre dell'anno.

Le anticipazioni hanno riguardato quasi esclusivamente i Comuni della Regione Campania, ma sono pervenute richieste, seppur in termini numerici e di volumi inferiori, anche da enti delle Regioni Abruzzo e Sicilia.

La regione Campania è la principale destinataria dello strumento, con oltre il 98 per cento di assorbimento degli importi concessi, superiore alla percentuale rilevata nel 2021, pari a circa il 92 per cento.

Le erogazioni effettuate nel 2022 sono risultate pari a 2,09 milioni (in diminuzione rispetto al 2021, in cui si erano attestate a 3,04 milioni).

Al 31 dicembre 2022, per la misura in discorso, la giacenza finale sul conto 29814 ammonta a circa 44,1 milioni.

3.3.4. Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca - FRI

Il comma 354 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) ha istituito, presso la gestione separata della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., un Fondo rotativo finalizzato alla concessione alle imprese di finanziamenti agevolati, come anticipazioni rimborsabili con un piano di rientro pluriennale¹⁰³.

A seguito della definizione del quadro normativo¹⁰⁴ relativo alle varie misure agevolative, sono state sottoscritte le seguenti convenzioni per la concessione e la gestione dei finanziamenti

⁹⁹ Presso la Sezione autonoma dell'edilizia residenziale della Cassa Depositi e Prestiti, era stato istituito un fondo speciale di rotazione per la concessione di mutui decennali senza interessi, finalizzati all'acquisizione e all'urbanizzazione di aree edificabili ad uso residenziale, nonché all'acquisto di aree edificate da recuperare.

¹⁰⁰ La normativa di riferimento è il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 20 novembre 2003, n. 326. Tale Fondo non è incluso nell'Allegato conoscitivo al disegno di legge di bilancio anni 2023-2025.

¹⁰¹ Cfr. d.P.R. n. 380 del 2001, recante il testo unico delle disposizioni in materia edilizia. L'art. 27 del predetto decreto affida al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale la demolizione o il ripristino dello stato dei luoghi, ove accerti l'inizio o l'esecuzione di opere eseguite senza titolo, su aree assoggettate a vincolo di inedificabilità o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica.

¹⁰² Le anticipazioni devono essere restituite in un periodo massimo di cinque anni, secondo modalità e condizioni stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, utilizzando le somme riscosse a carico degli esecutori degli abusi. Qualora le somme anticipate non siano rimborsate, il Ministro dell'interno provvede al reintegro alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., entro sessanta giorni dalla scadenza, trattenendo le relative somme dai fondi del bilancio dello Stato, da trasferire a qualsiasi titolo ai comuni.

¹⁰³ Tale Fondo (conto di Tesoreria n. 29814) non è incluso nell'Allegato conoscitivo al disegno di legge di bilancio, anni 2023-2025.

¹⁰⁴ In relazione al quadro normativo di riferimento dello strumento, si segnala che, al fine di recepire le previsioni del "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza", in data 22 luglio 2022 è stato emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze un nuovo decreto (adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 359, della legge n. 311 del 2004), c.d. decreto Garanzia 2022, che è andato a sostituire il precedente decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 12

agevolati concessi da CDP a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca (FRI):

- con riferimento alla misura in favore delle imprese operanti nel comparto del turismo¹⁰⁵, è stata sottoscritta in data 29 agosto 2022¹⁰⁶ la Convenzione tra Ministero del Turismo, ABI e CDP. La misura ha una dotazione di risorse pari a 180 milioni per la concessione di contributi a fondo perduto provenienti dal PNRR, in affiancamento a finanziamenti agevolati FRI, concessi da CDP, per un massimo di 600 milioni (assegnati con Delibera del CIPESS del 14 aprile 2022);

- con riferimento alla misura in favore dei Contratti di Filiera Agricoli, è stata sottoscritta in data 20 settembre 2022¹⁰⁷ la Convenzione tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e CDP. La misura prevede la concessione di contributi a fondo perduto da parte del citato Ministero¹⁰⁸, utilizzando risorse del PNC e/o l'erogazione di finanziamenti agevolati FRI, concessi da CDP, a valere sulle risorse assegnate con Delibera CIPESS del 15 febbraio 2022;

- relativamente alla misura in favore delle imprese sociali, è stato completato l'iter di riforma dello strumento agevolativo¹⁰⁹; nello specifico, il Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 28 gennaio 2022 e del Decreto del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico dell'8 agosto 2022, hanno ampliato i settori interessati dalla misura, ricomprendendovi anche le imprese culturali e creative, nonché hanno incrementato la quota di contributo a fondo perduto concessa dal MIMIT e semplificato l'iter di accesso. In data 12 ottobre 2022 è stato sottoscritto l'Addendum alla Convenzione originaria, tra il MIMIT, l'ABI e CDP, che recepisce le modifiche normative sopra richiamate. Restano invariate le risorse destinate alla misura, pari a 200 milioni per i finanziamenti agevolati FRI, concessi da CDP, e 23 milioni per la concessione da parte del MIMIT di contributi a fondo perduto;

- infine, con l'emanazione del Decreto del Direttore Generale del MIMIT del 23 agosto 2022¹¹⁰, è stato completato l'iter normativo relativamente al nuovo intervento dedicato al Green New Deal¹¹¹. A tale intervento sono state destinate risorse pari a 150 milioni per la concessione di contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati FRI (concessi da CDP) per 600 milioni.

Nel corso dell'anno in esame è proseguita l'attività deliberativa, di stipula e di erogazione dei finanziamenti relativi alle misure agevolative già operative, anche a livello regionale. Nel 2022, in relazione alle diverse misure agevolative attive, sono stati deliberati da CDP nuovi finanziamenti agevolati per oltre 69 milioni, perfezionate stipule per oltre 117 milioni (quota CDP) e sono stati erogati finanziamenti agevolati per oltre 162 milioni.

Nel mese di febbraio 2022 CDP ha concluso le attività di ricognizione delle risorse FRI disponibili con riferimento alla data del 31 dicembre 2020. Tali attività hanno evidenziato una disponibilità complessiva pari a 2.012,14 milioni (al netto delle assegnazioni effettuate sulle risultanze della precedente ricognizione) tra cui viene segnalata l'assegnazione di ulteriori 900 milioni al MASAF per i contratti di filiera e di distretto, come approvato dal CIPESS nella seduta del 15 febbraio 2022. Nel corso del 2022 si segnala, inoltre, l'assegnazione di 600 milioni in

luglio 2006 n. 72963 - avente ad oggetto criteri, condizioni e modalità per l'operatività della garanzia dello Stato sull'obbligo di rimborso al FRI delle somme ricevute in virtù del finanziamento agevolato e dei relativi interessi - e il relativo decreto del Direttore Generale del Tesoro del 15 novembre 2011 n. 90562.

¹⁰⁵ Di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 152 del 6 novembre 2021 (come convertito dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233).

¹⁰⁶ A seguito dell'emanazione del decreto interministeriale del Ministero del turismo, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2021, e dell'Avviso n. 0010135/22 del 5 agosto 2022, che hanno definito le condizioni e le procedure per l'accesso agli incentivi.

¹⁰⁷ A seguito dell'emanazione del d.m. n. 673777 del 22 dicembre 2021, che disciplina le modalità e le procedure per l'attuazione del c.d. V bando, e dell'Avviso n. 182458, successivamente modificato e integrato, che disciplina la modalità di presentazione delle domande di accesso ai contratti di filiera e all'erogazione delle agevolazioni.

¹⁰⁸ Ora Ministero dell'agricoltura e della sovranità alimentare e forestale - "MASAF".

¹⁰⁹ Avviato con il decreto interministeriale emanato dal Ministro dello sviluppo economico il 19 luglio 2021 di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

¹¹⁰ L'Addendum alla Convenzione FCS dedicato al Provvedimento Green New Deal è stato sottoscritto tra MIMIT, ABI e CDP in data 10 novembre 2022.

¹¹¹ Che rientra nell'ambito del Fondo Crescita Sostenibile ("FCS") ed è finalizzato a supportare investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione per la transizione ecologica e circolare nell'ambito del Green New Deal italiano.

favore della misura promossa dal Ministero del turismo¹¹², che determina un ammontare di risorse complessivamente disponibili pari a 1.412,14 milioni¹¹³.

Nel corso del 2022 CDP ha proseguito l'attività deliberativa dei finanziamenti agevolati, sulla base delle valutazioni di merito creditizio effettuate dalle banche finanziatrici con riferimento alle imprese che hanno richiesto di accedere alle diverse misure agevolative.

Nell'anno in discorso, in relazione alle diverse misure agevolative attive, sono stati deliberati nuovi finanziamenti per circa 70 milioni, sono stati perfezionati 165 contratti e CDP ha erogato complessivamente 162,43 milioni¹¹⁴ a valere sulle risorse del Fondo, a 213 soggetti beneficiari finali, a fronte di 232 domande di erogazione¹¹⁵.

Si stima che nel corso del 2022 CDP abbia maturato interessi per circa 10 milioni¹¹⁶, oltre a commissioni per spese di gestione per circa 0,65 milioni¹¹⁷.

Nel corso del 2022 sono stati perfezionati i convenzionamenti tra CDP e le banche finanziatrici che hanno aderito alle misure agevolative avviate nel corso dell'anno, ed è proseguito il convenzionamento delle banche finanziatrici per misure già attivate negli anni precedenti.

Le entrate ammontano circa 175 milioni (160 milioni nel 2021) e la giacenza finale del fondo è pari a circa 6,9 miliardi.

I crediti in sofferenza, al 31 dicembre 2022, ammontano a circa 92,9 milioni (70,8 milioni nel 2021 e 52,1 milioni nel 2020).

3.3.5. Fondo rotativo per il finanziamento delle misure di riduzione delle immissioni dei gas ad effetto serra - Fondo Kyoto¹¹⁸

La legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), art. 1, commi 1110-1115, ha istituito, presso CDP¹¹⁹, un Fondo rotativo per il finanziamento delle misure di riduzione delle immissioni dei gas ad effetto serra, finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto¹²⁰.

L'ammontare complessivo del Fondo è di circa 600 milioni, distribuiti in tre annualità di 200 milioni ciascuna.

Ai finanziamenti agevolati, di durata massima di sei anni (15 anni per i soggetti pubblici), viene applicato un tasso di interesse, determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, dello 0,50 per cento annuo.

Beneficiari dei finanziamenti agevolati sono le persone fisiche, le persone giuridiche private, i condomini, le imprese e i soggetti pubblici.

In data 1 aprile 2019, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e CDP hanno sottoscritto il rinnovo della convenzione originaria, che decorre dal 1 gennaio 2019 ed avrà durata fino al 31 dicembre 2023.

¹¹² Delibera CIPESS del 14 aprile 2022.

¹¹³ Ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, è stato previsto che per le segnalazioni effettuate nel periodo 2022-2024, il limite massimo delle risorse da destinare ai programmi e gli interventi destinatari del Fondo per la Crescita Sostenibile è ridotto dal 70 per cento al 50 per cento, al fine di promuovere gli investimenti previsti dal PNRR.

¹¹⁴ 158 milioni a valere su misure di carattere nazionale e 4,17 milioni sulla misura regionale SFIN Campania.

¹¹⁵ Nello specifico: 15 milioni per il FCS – Industria Sostenibile, 5 milioni per il FRI- Imprese Sociali, quasi 23 milioni per i Contratti di filiera e di distretto - MIPAAF (IV bando), 5,6 milioni per il FRI - SFIN CAMPANIA e 21 milioni per il FCS - ECONOMIA CIRCOLARE.

¹¹⁶ In sede istruttoria il Gestore ha specificato che trattasi dell'importo degli interessi relativi al secondo semestre 2022 in corso di verifica e definizione.

¹¹⁷ Di cui 0,63 milioni a carico del MEF e i restanti 0,02 milioni a carico della Regione Campania.

¹¹⁸ Il fondo è denominato: MINISTERO DELL'AMBIENTE ART. 1, COMMA 1 DELLA LEGGE 296 DEL 2006.

¹¹⁹ Il compenso al gestore per le attività svolte, così come previsto dalla convenzione vigente, è riconosciuto dietro presentazione, da parte dello stesso, di un'apposita rendicontazione, contenente il dettaglio delle spese effettivamente sostenute. Ai sensi dell'articolo 31, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, detto compenso è disposto a valere sulle risorse del medesimo Fondo.

¹²⁰ Primo ciclo di programmazione (c.d. "Kyoto 1", finanziamenti a tasso agevolato per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e piccoli interventi di efficienza energetica).

A valere sul Fondo Kyoto, sono stati avviati 3 diversi cicli di programmazione, distinti per soggetti beneficiari e finalità.

Il “Primo Ciclo di Programmazione”, con una dotazione di 200 milioni, ha avuto avvio in data 16 marzo 2012 e si è concluso il 14 luglio 2012 (termine ultimo per la presentazione delle domande). Con riferimento a tale ciclo, nel corso del 2022 non è stato emesso da parte del Ministero nessun ulteriore provvedimento di ammissione al finanziamento agevolato, in conseguenza ed in esecuzione di un provvedimento giurisdizionale, ai sensi dell’articolo 4, co. 4, della Nuova Convenzione. Di conseguenza non sono stati stipulati nuovi contratti di finanziamento. Nell’anno 2022 non è stata effettuata alcuna erogazione.

Il Fondo Kyoto è stato, poi, rifinalizzato dall’art. 57 del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, recante “*Misure per lo sviluppo dell’occupazione giovanile nel settore della Green Economy*”, come integrato dal d.m. 2 febbraio 2016, n. 65¹²¹. Il Fondo ha lo scopo di erogare finanziamenti a tasso agevolato per progetti e interventi nei settori della *Green Economy* e in settori di attività connessi con la messa in sicurezza del territorio dai rischi idrogeologico e sismico.

Dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 83 del 2012, è stato abrogato l’art. 1, comma 1112, della citata legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), e, a valere sul Fondo di cui all’art. 1, comma 1110, possono essere concessi finanziamenti a tasso agevolato a soggetti privati che operano in determinati settori.

Sono state ammesse al finanziamento del Fondo, complessivamente, 72 iniziative (rispetto alle 113 domande di agevolazione presentate), per un importo totale di finanziamenti agevolabili pari a circa 144,6 milioni.

Nel corso del 2022, non è stato emesso da parte del Ministero, nessun ulteriore provvedimento di ammissione al finanziamento agevolato e non è stata effettuata alcuna erogazione.

In data 22 febbraio 2016, l’allora Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ha emanato il decreto n. 40 “*Decreto 2016*”, c.d. “*Kyoto 4*”, con il quale ha riprogrammato le risorse residue, derivanti dalle economie del c.d. “*Kyoto 3*”, ammontanti complessivamente a circa 247 milioni.

CDP S.p.A. ha gestito nel corso del 2022 le domande di finanziamento relative al Fondo Kyoto 3 e 4. Tramite il sistema informativo PEA i dati caricati sono condivisi con il Ministero che effettua le lavorazioni di competenza utili al perfezionamento dei finanziamenti agevolati (decreti di concessione, provvedimenti di diniego, ecc.) ed acquisisce le informazioni necessarie ai fini della reportistica sullo stato di utilizzo delle risorse.

Nell’anno 2022, non si registrano stipule a valere sui fondi “*Kyoto 3 e 4*”. Inoltre, sono state effettuate 48 erogazioni (75 nel 2021), per un totale di circa 6,8 milioni (di cui 24 erogazioni, per 1,67 milioni, relativamente al fondo “*Kyoto 3*” e n. 24 erogazioni, per 5,1 milioni, in relazione al fondo “*Kyoto 4*”).

In data 11 febbraio 2021, è stato emanato il decreto interministeriale n. 65, recante “*l’individuazione dei criteri e delle modalità di concessione dei finanziamenti agevolati per gli interventi di efficienza energetica e di efficientamento e risparmio idrico su edifici pubblici*” (c.d. “*Decreto Kyoto 5*”)¹²².

¹²¹ Secondo ciclo di programmazione (c.d. “*Kyoto 2*”, finanziamenti agevolati per la realizzazione di progetti di investimento nei settori della *Green Economy*, con obbligo di assunzione a tempo indeterminato di personale *under 35*).

¹²² In data 17 maggio 2021 è stato sottoscritto tra il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (allora denominato Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare) e CDP S.p.A., un apposito atto integrativo (l’“*Addendum Kyoto 5*”) con il quale sono state definite le modalità di gestione dei finanziamenti agevolati di cui al citato decreto Kyoto 5.

Dopo la prima apertura dello sportello nel 2021¹²³, in data 10 marzo 2022 è stata comunicata¹²⁴ la riapertura dello stesso. Nel corso del 2022, sono state ricevute complessivamente 30 domande di accesso al Fondo Kyoto 5, per circa 26 milioni. Sempre nel 2022, si è provveduto alla stipula di n. 9 finanziamenti agevolati a valere sulla misura, per complessivi 8,84 milioni.

Con riferimento alla riscossione delle somme dovute dagli enti beneficiari, nel corso del 2022, CDP ha provveduto ad incassare per conto del Ministero, complessivamente, circa 4,8 milioni, in relazione ai fondi Kyoto 1, 2, 3 e 4, per rate in scadenza, interessi di preammortamento e mora.

Nel complesso, la gestione del Fondo apre con una giacenza iniziale di circa 560,7 milioni, registra entrate per circa 4,8 milioni e uscite per circa 7,2 milioni, e chiude con una giacenza finale, sul conto di Tesoreria 25036, di circa 558,29 milioni.

3.3.6. Fondo rotativo per la concessione di crediti concessionali ai Paesi in via di sviluppo¹²⁵

Il Fondo¹²⁶ è stato istituito con la legge 24 maggio 1977, n. 227 ed è finalizzato alla concessione di crediti finanziari agevolati a favore dei Paesi in via di sviluppo (PVS), nel quadro della cooperazione italiana bilaterale, di cui è responsabile il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI).

A seguito della modifica della disciplina riguardante la cooperazione allo sviluppo (legge 11 agosto 2014, n. 125), è stata creata l'Agenda italiana per la cooperazione allo sviluppo (AICS), quale ente esecutore della politica nazionale di cooperazione internazionale e alla Cassa Depositi e Prestiti, quale istituzione finanziaria per la cooperazione internazionale allo sviluppo, è stato attribuito il compito, *inter alia*, di gestire il Fondo rotativo per la cooperazione allo sviluppo.

Dal 1° gennaio 2016, pertanto, CDP gestisce il Fondo rotativo sulla base di una Convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), Dipartimento del Tesoro, Direzione IV – Rapporti finanziari internazionali, sottoscritta in data 23 dicembre 2015, della durata di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2016 (Convenzione Fondo rotativo). Il 30 giugno 2021 detta convenzione è stata rinnovata per ulteriori cinque anni.

Dalla data di presa in carico del Fondo rotativo, sono intervenute diverse modifiche normative alla legge 125/2014 (legge 11 dicembre 2016, n. 232; legge 27 dicembre 2017, n. 205; legge 30 dicembre 2018, n. 145; legge 30 dicembre 2021, n. 234), ridefinendo le modalità di intervento del Fondo rotativo per la cooperazione allo sviluppo. Tali disposizioni, tuttavia, non hanno trovato attuazione nel corso del 2022 in quanto richiedono l'emanazione di adeguata regolamentazione di secondo livello ad oggi in fase di completamento.

Il Fondo si compone di due sottoconti, relativi, rispettivamente, all'attuazione degli artt. 8 e 27 della legge n. 125 del 2014 (già artt. 6 e 7 dell'abrogata legge n. 49 del 1987).

In particolare, l'art. 8 disciplina l'uso dei crediti d'aiuto, che possono essere concessi a valere sulle risorse del fondo per finanziare specifici progetti e programmi di cooperazione bilaterale.

L'art. 27 concede crediti agevolati alle imprese italiane per il finanziamento di parte della loro quota di capitale in imprese miste realizzate nei Paesi in via di sviluppo (PVS) e rispondenti alle finalità di cooperazione allo sviluppo.

¹²³ Nel periodo di apertura del primo sportello nel 2021 erano state presentate 24 domande, per complessivi 13,6 milioni.

¹²⁴ Si prevedeva che lo sportello fosse aperto fino al 31 luglio 2022, ma con comunicato del 24 ottobre 2022, è stata disposta un'ulteriore riapertura dello sportello, fino al 31 dicembre 2022.

¹²⁵ CASSA DD PP F. ROTAT. LEGGE 49-1987.

¹²⁶ Il gestore ha comunicato la nuova denominazione del conto n. 23501, di seguito indicata: CASSA DD PP F. ROTAT, legge n. 125 del 2014. Inoltre, il Ministero dell'economia e delle finanze ha autorizzato CDP a trasferire risorse liquide dal conto di Tesoreria statale ad un conto di gestione ad essa intestato presso la Banca d'Italia.

CREDITI CONCESSIONALI PER INIZIATIVE DI COOPERAZIONE - LEGGE 125/2014 - ARTICOLO 8

Si tratta di finanziamenti, concessi a condizioni agevolate, nell'ambito della politica estera di cooperazione, a Stati, banche centrali o enti pubblici di Stati dei Paesi in via di sviluppo, nonché a organizzazioni finanziarie internazionali, per la realizzazione di progetti e programmi di sviluppo rispondenti alle finalità della legge stessa.

I crediti concessionali vengono erogati¹²⁷ a valere sulle disponibilità del Fondo rotativo, *ex lege* n. 227 del 1977 – sottoconto per i crediti di aiuto, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 125 del 2014, acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato, al sottoconto n. 23501.

In particolare, nel 2022 il Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo ha espresso parere favorevole alla concessione di tre nuovi crediti concessionali ai seguenti Paesi: Ministero delle Finanze dell'Etiopia (per 10 milioni e 24 milioni) e Caribbean Development Bank (per 50 milioni), per un totale di 84 milioni.

Nello stesso periodo, Cassa depositi e prestiti S.p.A. è stata autorizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze a concedere quattro crediti concessionali ai seguenti Paesi: Etiopia (2)y, Mozambico (1) e Caribbean Development Bank per totale di 119 milioni.

Nel periodo in esame, si registrano entrate monetarie per rate capitale per un importo pari a circa 81 milioni¹²⁸.

Gli interessi incassati, quale remunerazione del capitale prestato, sono pari a quasi 19 milioni.

Sono stati incassati interessi maturati sulle disponibilità transitorie presenti sui c/c bancari, pari a 13 mila ed interessi di mora pari a 76 mila.

Sono, inoltre, presenti proventi per 3,8 milioni, a titolo di negoziazione valute e differenze cambi, a fronte di crediti finanziari e consolidamenti denominati in valuta.

Tra le uscite, si registrano commissioni per la gestione del Fondo rotativo, dovute a Cassa depositi e prestiti S.p.A., pari a 1,97 milioni; le spese bancarie, pari a circa 1,2 mila; la cancellazione del debito in linea capitale, ai sensi della legge n. 209 del 2000, per quasi 962 mila; gli annullamenti di capitale per conversione del debito, per circa 38 milioni¹²⁹.

Le erogazioni di capitale effettuate nel corso del 2022, che hanno dato corso a uscite monetarie dal Fondo rotativo, sono pari a 40 milioni.

Al 31 dicembre 2022, risultano non pagate rate per un ammontare complessivo di circa 138 milioni, di cui circa 124 milioni per quote capitale e 350 mila per quote interessi.

Tali rate si riferiscono a crediti finanziari concessi ai seguenti paesi: Bolivia, Cile, Cina, Colombia, Repubblica Dominicana, Eritrea, Etiopia, Ghana, Giamaica, Gibuti, Honduras, India, Indonesia, Iraq, Libano, Marocco, Palestina, Siria, Swaziland, Tunisia, Vietnam, Yemen e Zimbabwe.

¹²⁷ L'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo e la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del MAECI valutano le iniziative da finanziare sotto l'aspetto politico e tecnico-economico, trasmettendo al Comitato congiunto l'indicazione degli interventi ritenuti suscettibili di finanziamento.

Acquisito il parere del Comitato congiunto, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro dell'economia e delle finanze, con apposito decreto, autorizza l'Istituto finanziario gestore a stipulare la convenzione finanziaria, ad erogare il finanziamento, a curare i rientri e le eventuali ristrutturazioni e gli annullamenti dei debiti. La concessione dei crediti di aiuto è preceduta da accordi tra il Governo italiano ed i Governi dei Paesi in via di sviluppo beneficiari (Paesi *partner*).

Tali passaggi procedurali non necessariamente si esauriscono nell'arco di un unico anno solare. Pertanto, non necessariamente quanto viene deliberato in un determinato anno è decretato o stipulato nell'esercizio medesimo.

¹²⁸ Gli importi sono al netto dei movimenti registrati per conversione del debito, pari a circa 461,7 mila e cancellazioni debitorie, per 37,8 milioni.

¹²⁹ Per quanto riguarda la cancellazione e la conversione del debito, C.D.P. ha provveduto a cancellare e a annullare rate per l'importo indicato, in attuazione delle autorizzazioni ricevute per trattare il debito ODA riferito agli Accordi bilaterali di cancellazione e conversione a suo tempo stipulati tra il Governo italiano e, rispettivamente, il Governo di Cuba, dell'Angola, dell'Etiopia, del Gibuti, del Kenya e dello Yemen.

Le perdite su crediti, dall'inizio attività del Fondo, ammontano a 1,96 miliardi¹³⁰.

I crediti in sofferenza ammontano a 123,92 milioni¹³¹.

La giacenza, al 31 dicembre 2021, risulta pari a 2,5 miliardi, quale totale costituito dagli importi presenti sul c/c accesso presso la Tesoreria centrale dello Stato e sui c/c accesi presso aziende di credito¹³².

FINANZIAMENTI LEGGE 125/2014, ART.27, COMMA 3, LETT. A) E B)

Trattasi di finanziamenti agevolati concessi alle imprese italiane, per il parziale rifinanziamento (fino al 70 per cento) della loro partecipazione al capitale di rischio di imprese miste, da realizzarsi nei Paesi in via di sviluppo.

I suddetti crediti sono corrisposti a valere sulle disponibilità del Fondo rotativo di cui alla legge 24 maggio 1977, n. 227 – sottoconto per i crediti agevolati, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 agosto 2014, n. 125.

Nel corso del 2022 è stata emanata da parte degli organi competenti (Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze - e Comitato Congiunto per la cooperazione allo sviluppo) la nuova regolamentazione¹³³ inerente ai finanziamenti ex articolo 27, comma 3, lettera a), attualmente in corso di completamento. In particolare, ai sensi dell'art. 27, c. 4, della legge 125/2014 sono stati emanati i seguenti provvedimenti:

- il decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1202/362, del 3 marzo 2022, recante la "Disciplina attuativa dell'art. 27, comma 3, lettera a), della legge 11 agosto 2014, n. 125, recante "Disciplina generale sulla cooperazione internazionale allo sviluppo";

- la delibera n. 77 del 29 settembre 2022¹³⁴, del Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo in esecuzione dell'articolo 9 del citato decreto interministeriale n. 1202/362, che ha approvato le "Procedure per la concessione e la gestione dei finanziamenti ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera a) della legge n. 125/2014".

Deve essere adottata invece la normativa attuativa riguardante i finanziamenti ex art. 2, comma 3, lett. b) e il fondo di garanzia ex articolo 27, comma 3, lettera c) della legge 125/2014.

Pertanto, in attesa della completa definizione del quadro normativo, lo strumento non è stato operativo nel corso del 2022.

Si segnala, infine, che la giacenza presente presso la Tesoreria centrale dello Stato (conto 23501) ammonta, al 31 dicembre 2022, a 110,2 milioni¹³⁵.

¹³⁰ Importo riferito limitatamente agli annullamenti del debito effettuati in linea capitale al cambio storico e non tiene conto degli interessi maturati dal Fondo. L'importo non tiene conto delle cancellazioni effettuate ai sensi della legge 106/91 (677 milioni inclusi gli interessi).

¹³¹ Importo riferito ai mancati rientri in linea capitale. In linea interessi, i mancati rientri sono pari a 14,18 milioni, a cui si aggiungono 350 mila per mora.

¹³² Il Soggetto gestore ha precisato che disponibilità contabili effettive del Fondo - sottoconto art. 8 - ammontano a circa 1,15 miliardi, in quanto sono già stati assunti impegni per importi da erogare sui crediti in essere per 1,42 miliardi. Inoltre, CDP ha sottolineato che su tali disponibilità gravano, altresì, impegni potenziali (non contabili) che ancorché non formalizzati in accordi sovrani legalmente vincolanti rappresentano promesse c.d. politiche del Governo italiano. Trattandosi di iniziative ancora da finalizzare e non ancora sottoposte al Comitato Congiunto, non sono state contabilizzate alla data di riferimento.

¹³³ La disciplina di riferimento è la delibera del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo-CICS del 23 marzo 2017, n. 5/2017 e la delibera del Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo del 19 maggio 2017, n. 37, entrambe oggetto di diverse modifiche.

¹³⁴ Sono attualmente in corso di predisposizione le Linee guida operative relative alle procedure di finanziamento, previste dall'articolo 9 comma 1, della predetta delibera n. 77/2022 del Comitato Congiunto, che verranno adottate con provvedimento della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo istituita presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

¹³⁵ Il Fondo non ha registrato movimentazione e, infatti, la consistenza finale è costituita dalla dotazione di legge, pari a 99 milioni, e dall'avanzo di gestione maturato nei precedenti anni, pari a circa 11 milioni.

3.4. Banca nazionale del lavoro S.p.A.

3.4.1. Fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione – Foncooper

Si tratta di una gestione stralcio, dopo il trasferimento alle regioni delle risorse del “Fondo”, istituito dalla legge 27 febbraio 1985, n. 49, presso la sezione speciale per il credito alla cooperazione, costituita presso la Banca nazionale del lavoro S.p.A., per il finanziamento delle cooperative.

L’Istituto, che ha provveduto ad istruire e finanziare le domande presentate entro il 30 giugno 2000, sta proseguendo nella gestione stralcio, trasferendo alle regioni, semestralmente, le quote di rientro.

Solo le regioni Valle d’Aosta e Sicilia non hanno ancora provveduto ad attuare il decentramento amministrativo.

Il Fondo ha presentato, nel corso della sua gestione, criticità dovute ad insolvenze da parte delle aziende beneficiarie.

Al 31 dicembre 2022, i crediti in sofferenza ammontano a 6,7 milioni, con perdite che, complessivamente, risultano pari a circa 15,6 milioni. La giacenza a fine 2022 è di circa 49,8 mila.

Le spese di gestione, per il 2022, sono pari a circa 67 mila, per compensi al gestore¹³⁶.

Il conto di Tesoreria n. 23635 è compreso nell’Allegato 2 al dPCM dell’8 febbraio 2017, in applicazione dell’art. 44-ter della legge n. 196 del 2009, ai fini della soppressione in via definitiva.

3.5. Invitalia S.p.A. - Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa¹³⁷

3.5.1. Fondo destinato alla concessione di finanziamenti per agevolare lo sviluppo del settore turistico e termale nelle aree depresse del Mezzogiorno

Il Fondo¹³⁸, costituito il 28 maggio del 1991, ex art. 6 della legge 1° marzo 1986, n. 64, è stato successivamente confermato dalle varie disposizioni legislative conseguenti alla soppressione dell’intervento straordinario e al trasferimento delle competenze al Ministero dell’economia e delle finanze¹³⁹.

È destinato alla concessione di finanziamenti a favore di società partecipate da parte di Invitalia S.p.A.¹⁴⁰, per investimenti e azioni di sostegno allo sviluppo del settore turistico e termale.

I prestiti sono concessi ad un tasso agevolato, pari al 35 per cento del tasso di riferimento vigente al momento della stipula del contratto, per una durata massima di 15 anni.

Il conto di Tesoreria 22040¹⁴¹ risulta chiuso nel 2017, ma il relativo intervento mantiene risorse sul conto Intesa Sanpaolo n. 1000/8570.

Il gestore aveva riferito, lo scorso anno, di aver impegnato l’importo di circa 648 mila per il programma di promozione e sviluppo di una rete di porti turistici.

¹³⁶ Il compenso al gestore, come da convenzione sottoscritta nel 2000 con il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, è pari all’1,40 per cento annuo costante dell’importo erogato di ciascun finanziamento nel periodo di preammortamento e, successivamente, del capitale residuo.

¹³⁷ Invitalia S.p.A. è una società *in house* controllata dal Ministero delle imprese e del *made in Italy*, ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. c) del d.lgs. 33/2013, partecipata interamente dal Ministero dell’economia e delle finanze.

¹³⁸ Il gestore comunica sia il conto n. 22040 (fondo perduto), che il conto n. 22026 (fondo rotativo), riferiti al medesimo strumento “Fondo promozione turismo”, nonché le giacenze su conti correnti collegati a tali conti di Tesoreria. Entrambi i conti denominati: AG NAZ A.I.S.I. SPA PROMOZ TUR.

¹³⁹ Decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, art. 3, e il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, artt. 11 e 15.

¹⁴⁰ L’Agenzia è subentrata in tutti i diritti e le obbligazioni derivanti dalla convenzione stipulata dalla Insud S.p.A. con il Ministero dell’economia e delle finanze, in data 23 marzo 1995, ed integrata con atto del 13 gennaio del 1999.

¹⁴¹ Il conto n. 22040 è stato ricompreso nell’Allegato 2 al dPCM 8 febbraio 2017 e successivi provvedimenti che ne hanno posticipato i termini, in applicazione dell’art. 44-ter della legge n. 196 del 2009, ai fini della definitiva soppressione.

Nel corso delle annualità 2018-2021 sono state effettuate a favore della società Marina di Portisco erogazioni per circa 486 mila. La rendicontazione dell'ultimo stato avanzamento lavori è stata rinviata nel 2023 a seguito della cessione della società alla IGY Marinas. A seguito di tale rendicontazione e della relativa erogazione non sussistono ulteriori operazioni.

Al 31 dicembre 2022, in assenza di erogazioni, il saldo finale del conto di appoggio è pari a 759,5 mila¹⁴².

In merito al conto di Tesoreria 22026, soppresso nel 2018¹⁴³, l'Agenzia, al 31 dicembre 2022, aveva complessivamente stipulato, con le società partecipate, 24 contratti di finanziamento, per complessivi 54,1 mila, a fronte dei quali sono stati erogati, complessivamente, 52,2 mila.

L'Agenzia aveva approvato un programma di investimenti presentato dalla società Italia Turismo S.p.A., per un valore complessivo di circa 24 milioni¹⁴⁴.

Come per gli anni precedenti¹⁴⁵, anche nel 2022 non si è proceduto alla sottoscrizione del contratto di finanziamento a seguito del processo di riordino della società. In particolare, in data 28 dicembre 2022 è stato perfezionato l'apporto di alcuni villaggi operativi alla INVIMIT SGR¹⁴⁶. Nel corso del 2023 la società, a seguito dell'approvazione del piano industriale, prevede di procedere alla formalizzazione del contratto e ad una revisione degli investimenti previsti in linea con l'individuazione di eventuali nuovi target e conseguenti strategie a questi correlati.

Il gestore precisa, altresì, che il conto corrente di appoggio sarà mantenuto per supportare la gestione operativa che continuerà su tre attività:

1. erogazione del finanziamento agevolato, concesso a Italia Turismo;
2. rientro delle rate dei finanziamenti agevolati concessi;
3. remunerazione dell'Agenzia, sulla base di quanto previsto in convenzione: l'art. 8 della convenzione prevede, infatti, una remunerazione semestrale, pari allo 0,75 del debito residuo dei finanziamenti erogati.

La movimentazione del conto bancario di appoggio¹⁴⁷, nel corso del 2022, ha registrato entrate per rimborso rate insolute, pari a 419 mila.

La giacenza sul conto di appoggio, al 31 dicembre 2022, è pari a 35,15 milioni.

Per effetto di impegni in corso sulle disponibilità, il saldo disponibile è pari a 11,14 milioni.

3.5.2. Fondo rotativo per le imprese per interventi a favore dell'autoimpiego e dell'autoimprenditorialità¹⁴⁸

Il decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 ha previsto misure agevolative e contributi a fondo perduto in favore della nuova imprenditorialità, condotta da giovani imprenditori, nei settori della produzione dei beni e servizi alle imprese, con particolare riferimento ai settori

¹⁴² Nel 2022 sono state effettuate solo spese di gestione, pari a 204,6 euro.

¹⁴³ Il conto n. 22026 è stato ricompreso nell'Allegato 2 al dPCM 8 febbraio 2017 e successivi provvedimenti che ne hanno posticipato i termini, in applicazione dell'art. 44-ter della legge n. 196 del 2009, ai fini della definitiva soppressione.

¹⁴⁴ Come segnalato nelle precedenti relazioni, a seguito della comunicazione del MEF dell'1.03.2019, avente ad oggetto la soppressione in via definitiva del conto di Tesoreria n. 22026, in data 20 e 21 marzo 2019 era stata trasferita al MEF la somma di 6,4 milioni determinata quale differenza tra il saldo delle disponibilità al 31.12.2018 (pari a 30,4 milioni) e l'importo di circa 24 milioni corrispondente all'impegno derivante dall'approvazione del programma di investimenti presentato da Italia Turismo.

¹⁴⁵ Nel 2020 e nel 2021, la mancata sottoscrizione del contratto era dovuta, a parere del gestore, principalmente a problematiche legate alla situazione pandemica che avevano rallentato le attività del settore turistico ed alle attività legate al piano di consolidamento del debito di Italia Turismo che è stato definito nel corso del 2021.

¹⁴⁶ Attualmente la società detiene alcuni assets da sviluppare, tra cui rientra il villaggio di Pisticci interessato dal piano di sviluppo approvato.

¹⁴⁷ C/C Banca INTESA SAN PAOLO.

¹⁴⁸ Il Fondo si avvale di due interventi identificati, nell'Allegato conoscitivo al disegno di legge di bilancio per il triennio 2022-2025, con le seguenti denominazioni:

- SVIL ITALIA SPA F.ROT LEGGE 289-03. Per tale intervento il gestore ha comunicato la seguente denominazione: "AG*NAZ*A.I.S.I.*SPA*F. R289-03", che si avvale del conto di Tesoreria n. 22048;
- SVILUPPO ITALIA S.P.A. Per tale intervento il gestore ha comunicato la seguente denominazione: "AG*NAZ*A.I.S.I.*SPA". Si avvale del conto di Tesoreria n. 22043.

dell'industria e dell'agricoltura; nonché il finanziamento delle cooperative sociali, delle attività di lavoro autonomo, in forma di ditta individuale e delle microimprese, in forma di società di persone e *franchising*.

Con riferimento al Fondo rotativo per le imprese per interventi a favore dell'autoimpiego e dell'autoimprenditorialità¹⁴⁹ - ed in particolare, alle gestioni dei conti nn. 22043 e 22048 - è intervenuto l'art. 1, comma 71, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che ha previsto il finanziamento delle iniziative di cui al Titolo I, Capo I, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185.

Il gestore ha precisato quanto segue:

- le disponibilità del fondo rotativo vengono accreditate dal Ministero dell'economia e delle finanze sul conto corrente infruttifero n. 22048, presso Banca d'Italia;
- da tale conto corrente vengono periodicamente prelevate le somme necessarie per effettuare esclusivamente erogazioni in conto mutuo agevolato; somme che vengono depositate sui conti correnti bancari fruttiferi presso la banca tesoriera, che esegue materialmente i bonifici bancari in favore dei beneficiari;
- dal conto corrente n. 2653 (ex conto corrente n. 10177), vengono eseguiti i bonifici relativi al Titolo II (autoimpiego); dal conto corrente n. 2652 (ex conto corrente n. 10176), vengono eseguiti i bonifici per il Titolo I (autoimprenditorialità)¹⁵⁰;
- gli incassi delle rate dei mutui affluiscono su appositi conti correnti bancari presso la banca tesoriera o su conto corrente postale e, periodicamente, girocontati sul conto corrente 22043;
- le consistenze complessive del fondo, al 31 dicembre 2022, sono, dunque, rappresentate dai saldi dei conti di Tesoreria e dalle giacenze dei conti correnti bancari fruttiferi¹⁵¹.

In relazione al conto 22048, i crediti in sofferenza sono pari a 1.529 milioni e, con riguardo al conto 22043, ammontano a 653,7 milioni.

Il Fondo, con riferimento ad entrambi i conti di Tesoreria, presenta perdite accertate su crediti pari nel complesso a 367,7 milioni.

3.5.3. Fondo rotativo per le imprese per interventi a favore dell'autoimprenditorialità (Nuove Imprese a Tasso Zero)¹⁵²

Il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, ha operato una profonda revisione del Titolo I del decreto legislativo n. 185 del 2000, abrogando le misure di cui ai Capi I, II e IV, e introducendo, in luogo delle stesse, il Capo I, oggetto della convenzione in commento, che prevede una nuova misura di aiuto, nella forma di finanziamenti a tasso zero, in regime *de minimis*, in favore di programmi di investimento realizzati, in tutto il territorio nazionale, da micro e piccole imprese di nuova costituzione a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile.

¹⁴⁹ Decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 e legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 72.

¹⁵⁰ Nello specifico, le agevolazioni di cui al Titolo I del D.lgs. n. 185/2000 fanno riferimento ad una convenzione tra Invitalia e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, mentre le agevolazioni di cui al Titolo II fanno riferimento ad una convenzione tra Invitalia e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Sul punto, il rinnovo della Convenzione MLPS/Invitalia (in precedenza, la Convenzione MLPS/Invitalia per gli anni 2018/2020 era stata sottoscritta in data 3 agosto 2018 e registrata alla Corte dei conti in data 27 agosto 2018) relativamente al triennio 2021-2023 è stata firmata in data 16 novembre 2022 e registrata alla Corte dei conti in data 30 dicembre 2022.

¹⁵¹ Di seguito si riportano le giacenze dei conti al 31 dicembre 2022. Per il conto di Tesoreria n. 22048, pari a circa 212,12 milioni. I conti correnti collegati al conto di Tesoreria n. 22048 sono: Intesa 2653 (ex UBI Banca, conto corrente n. 10177), con giacenza, al 31 dicembre 2022, pari a circa 2,01 milioni; Intesa 2652 (ex UBI Banca, conto corrente n. 10176), con giacenza, al 31 dicembre 2022, pari a 219,9 mila; Banca MPS 185 FR PON RC, conto corrente n. 2441760, con giacenza, al 31 dicembre 2022, pari a 11,66 milioni; un quarto conto della CARIM POIN ATTRATTORI, conto corrente n. 30552790, con giacenza, al 31 dicembre 2022, pari a 1,81 milioni. Per il conto di Tesoreria n. 22043, la giacenza, al 31 dicembre 2022, risultava pari a circa 66,7 milioni. Collegati a quest'ultimo conto vi sono conti correnti di appoggio sui quali al 31 dicembre 2022 sono in giacenza risorse per 51,8 milioni.

¹⁵² AGENZIA NAZIONALE ATTRAZIONE INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA SPA (ex Sviluppo Italia) (art. 6, co. 2, lett. g. legge 64/1986).

In attuazione del d.l. n. 145 del 2013, con decreto del Ministero dello sviluppo economico 8 luglio 2015, n. 140¹⁵³ (G.U del 5 settembre 2015 n. 206), sono stati stabiliti i nuovi criteri e le nuove modalità di concessione delle agevolazioni, di cui al Titolo I, Capo I, del decreto legislativo n. 185 del 2000, finalizzato a sostenere la nuova imprenditorialità, in tutto il territorio nazionale, attraverso la creazione di micro e piccole imprese competitive, a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile, e a sostenerne lo sviluppo attraverso migliori condizioni per l'accesso al credito (c.d. Nuove imprese a tasso zero).

Lo strumento¹⁵⁴ è applicabile sull'intero territorio nazionale e prevede un finanziamento a tasso zero di progetti d'impresa con spese fino a 1,5 milioni.

L'agevolazione può coprire fino al 75 per cento delle spese totali ammissibili.

L'art. 29 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, nella legge 28 giugno 2019, n. 58, noto come "Decreto Crescita", ha introdotto e ridefinito la disciplina di attuazione della normativa indicata. In particolare, è stata ampliata la platea dei soggetti potenziali beneficiari, estendendola alle imprese costituite da non più di 60 mesi, con prevalente partecipazione giovanile, ed elevato il tetto massimo di spese ammissibili al finanziamento.

Inoltre, l'art. 1, comma 90, lettera d), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*", ha previsto che i contributi concessi agli interventi agevolativi di cui al Titolo I, Capo I, del d.lgs. n. 185 del 2000, possono essere integrati con una quota di finanziamento a fondo perduto, in misura non superiore al 20 per cento delle spese ammissibili, fermo restando che la misura massima delle agevolazioni complessivamente concedibili non può superare il 90 per cento delle spese ammissibili.

La Circolare n. 117378 dell'8 aprile 2021 ha definito nel dettaglio le modalità, le forme e i termini di presentazione delle domande e ha specificato i criteri, le condizioni e i limiti di ammissibilità delle spese, nonché ogni altra informazione utile ai fini dell'accesso alle agevolazioni. Inoltre, ha indicato le caratteristiche del contratto di finanziamento, le modalità, i tempi e le condizioni per l'erogazione delle agevolazioni.

Il primo sportello è stato aperto il 19 maggio 2021 e chiuso il 15 novembre dello stesso anno; al 31 dicembre 2021 risultavano presentate complessivamente 2.160 domande di ammissione¹⁵⁵ alle agevolazioni che prevedono investimenti per circa 550 milioni e una richiesta di agevolazioni pari a circa 460 milioni.

La legge di Bilancio 2022 ha stanziato 150 milioni che possono essere richiesti in quote fisse di 50 milioni per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Inoltre, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2022, il decreto interministeriale 24 novembre 2021 che disciplina le disposizioni per il sostegno finanziario a valere sulle risorse del PNRR degli interventi previsti dall'investimento 1.2 "Creazione di imprese femminili", pari complessivamente a 100 milioni.

Il rifinanziamento ha consentito la riapertura dello sportello per la presentazione delle nuove domande in data 24 marzo 2022; al 31 dicembre 2022 risultano avviate in istruttoria n. 1.733 domande (di cui n. 1.276 domande istruite), 387 domande sono state ammesse alle agevolazioni per 100,8 milioni di investimenti.

Al 31 dicembre 2022 la giacenza sul conto di tesoreria dedicato (n. 25065) è pari a circa 173 milioni.

¹⁵³ Decreto del Ministero dello sviluppo economico 8 luglio 2015, n. 140, pubblicato nella G.U del 5 settembre 2015 n. 206.

¹⁵⁴ La convenzione dell'8 giugno 2017 è stata sottoscritta dal Ministero dello sviluppo economico ed Invitalia S.p.A., in qualità di gestore (scadenza 30.6.2023). Il conto n. 25065 è stato aperto sulla base dell'art. 1, comma 71, della legge n. 232 del 2016.

¹⁵⁵ Delle n. 2.160 domande avviate in istruttoria: n. 713 domande sono state istruite; n. 19 domande sono state ammesse alle agevolazioni per 2,5 milioni di investimenti; sono state deliberate 2,2 milioni di agevolazioni.

3.5.4. Fondo per l'efficienza energetica

Il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE, all'art. 15, prevede l'istituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, ora Ministero delle imprese e del *made in Italy*, del “Fondo nazionale per l'efficienza energetica”.

Nel suddetto Fondo, confluiscono le risorse stanziare con il Fondo di cui all'art. 22, comma 4, d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28 e i proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO₂, di cui all'art. 19 del d.lgs. 13 marzo 2013, n. 30.

Il decreto interministeriale 22 dicembre 2017, attuativo dell'art. 15 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, stabilisce le priorità, i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento, di gestione e di intervento.

Il “Fondo nazionale per l'efficienza energetica” – “FNEE” è un incentivo che sostiene la realizzazione di interventi, finalizzati a garantire il raggiungimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica, realizzati dalle imprese, ivi comprese le *Energy Service Company* (ESCO), e dalla pubblica amministrazione, su immobili, impianti e processi produttivi.

In particolare, gli interventi devono riguardare:

- la riduzione dei consumi di energia nei processi industriali;
- la realizzazione e l'ampliamento di reti per il teleriscaldamento;
- l'efficientamento di servizi ed infrastrutture pubbliche, inclusa l'illuminazione pubblica;
- la riqualificazione energetica degli edifici.

Il Fondo ha natura rotativa e si articola in due sezioni, che operano per:

- a. la concessione di garanzie su singole operazioni di finanziamento, cui è destinato il 30 per cento delle risorse che annualmente confluiscono nel Fondo;
- b. l'erogazione di finanziamenti a tasso agevolato, cui è destinato il 70 per cento delle risorse che annualmente confluiscono nel Fondo.

L'operatività del Fondo è stata avviata soltanto il 20 maggio 2019, con l'apertura dello sportello per la presentazione delle domande; al 31 dicembre 2022 sono state presentate 64 domande di accesso al Fondo, per un totale di agevolazioni richieste pari a oltre 45 milioni di euro.

Il Fondo opera su due distinti conti di Tesoreria, uno per ciascuna delle due sezioni in cui si articola¹⁵⁶.

Nel corso del quadriennio 2019-2022, sono stati complessivamente deliberati 28 progetti¹⁵⁷ che prevedono un risparmio atteso di circa 10.900 TEP/anno, un investimento complessivo di 36,6 milioni e la concessione di finanziamenti per 20,9 milioni.

Sono stati complessivamente sottoscritti n. 22 contratti di finanziamento, di cui 11 (pari al 5 per cento) stipulati con diverse Amministrazioni Pubbliche per interventi relativi alla riqualificazione energetica degli impianti di illuminazione pubblica, per un importo di finanziamento concesso di oltre 16,9 milioni.

Con riguardo alla sezione garanzie, nel corso del 2022, come già nell'annualità precedente, non è pervenuta alcuna richiesta.

Con riguardo alla sezione finanziamenti, nel corso del biennio 2021 – 2022¹⁵⁸ sono stati presentati 13 SAL, per un importo rendicontato pari a circa 8 milioni di euro, di cui erogati 1,19

¹⁵⁶ I conti correnti sono i seguenti: 25073, intestato “INVITALIA GAR A3 C3 d.m. 22-12-17”, per la sezione garanzie; 25074, intestato “INVITALIA EROG A3 C3 DM 22-12-17”, per la sezione finanziamento agevolato. L'autorizzazione alla Banca d'Italia di apertura dei conti è stata comunicata dal MEF il 6 marzo 2019. A tale scopo sono stati aperti due distinti conti correnti infruttiferi presso l'istituto bancario BANCO BPM: rubricati rispettivamente “INVINN GAR” e “INVINN FIN”.

¹⁵⁷ Le deliberazioni avvengono a seguito di valutazioni da parte della Cabina di regia; sul punto, si specifica che, dall'apertura dello sportello, sono state svolte undici riunioni da parte della Cabina di Regia che, sulla base di quanto previsto in normativa, si esprime, tra l'altro, in merito all'ammissibilità dei progetti e definisce le linee guida sulla gestione della misura, indicando altresì possibili modifiche normative per una migliore fruibilità della misura.

¹⁵⁸ Si ricorda che nel corso del 2021, è stata avviata la fase di realizzazione e rendicontazione delle spese da parte dei beneficiari e sono stati pertanto trasferiti dal conto della Tesoreria 25074 al conto corrente BPM “INVINN FIN”, la somma di 10,2 milioni.

milioni, ed è stato dato seguito all'erogazione della prima quota di agevolazione a titolo di anticipazione per 4 beneficiari per un ammontare di 0,8 milioni; a seguito di tali eventi, l'ammontare totale erogato a favore dei beneficiari, è stato pari a poco più di 2 milioni¹⁵⁹.

Nel corso del 2022 i rispettivi Conti della Tesoreria hanno registrato ulteriori movimenti in entrata proveniente dallo Stato, rispettivamente per 43,7 milioni relativi alla sezione garanzia e per 102 milioni relativi alla sezione finanziamento agevolato.

Di conseguenza, la giacenza, al 31 dicembre 2022, del conto 25073 è di 77 milioni, mentre quella del conto 25074 è pari a 175,7 milioni¹⁶⁰.

3.5.5. Fondo per gli incentivi per la produzione e la fornitura di dispositivi medici - Cura Italia incentivi

Gli incentivi previsti dall'art. 5 del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono disciplinati dall'ordinanza n. 4 del 2020 del Commissario Straordinario per l'attuazione ed il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19.

Essi consistono in un finanziamento agevolato a beneficio delle società, costituite in qualunque forma e localizzate sull'intero territorio nazionale, che attuino programmi di investimento volti all'incremento della disponibilità nel Paese di dispositivi medici e di dispositivi di protezione individuale.

È prevista la trasformazione, in tutto o in parte, di tale finanziamento agevolato in contributo a fondo perduto, in funzione della rapidità dell'entrata in produzione dell'investimento realizzato.

Per tale incentivo, sono stati stanziati 50 milioni ed è stato istituito, presso la Tesoreria centrale dello Stato, il conto corrente infruttifero n. 25078, intestato a Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.

Nel corso del 2022, non vi sono state nuove ammissioni alle agevolazioni¹⁶¹. Le erogazioni effettuate nell'anno riferite a precedenti iniziative ammesse ammontano a 1,09 milioni.

Le entrate, nel corso del 2022, sono state pari a circa 2,2 milioni.

La giacenza di fine esercizio sul conto n. 25078 è pari a circa 10,6 milioni.

3.6. Intesa Sanpaolo S.p.A.

3.6.1. Fondo speciale ricerca applicata - FSRA¹⁶²

Il "*Fondo speciale della ricerca applicata*" (FSRA), istituito con legge 25 ottobre 1968, n. 1089, è stato soppresso, con contestuale istituzione (*ex decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297*) del "*Fondo agevolazioni alla ricerca*" (FAR).

¹⁵⁹ Si fa inoltre presente che in data 28.10.2022 sono stati prelevati dal conto corrente BPM dell'Agenzia dedicato alla sezione finanziamento agevolato (INVINN FIN CC 2761), gli importi di 1,5 milioni e di 0,44 milioni relativi alla Rendicontazione unica 2018 – 2021, per un totale complessivo di 1,9 milioni a seguito di approvazione e autorizzazione da parte del MiTE del 28 settembre 2022 (prot. n. 0118399).

¹⁶⁰ I conti 25073 e 25074 sono stati esclusi dall'Allegato conoscitivo al disegno di legge di bilancio per il triennio 2023-2025, in quanto, come si legge nella nota metodologica, "*La provenienza delle somme da soggetti diversi dallo Stato è valutata anche in via prospettica, laddove in particolare vi siano conti che allo stato attuale abbiano ricevuto risorse unicamente dal bilancio dello Stato ma la normativa di riferimento del conto prevede la possibilità di versamenti da altri soggetti. Rientrano in questa fattispecie: il Fondo di garanzia per gli investimenti strategici (0025063 - CONSAP FONDO C.825 L.208-15), il Fondo nazionale per l'efficienza energetica (0025073 - INVITALIA GAR A3 C3 DM22-12-17 e 0025074 - INVITALIA EROGA3 C3 DM22-12-17), il Fondo Cresci al Sud (0006205 - INVIT.CRE.SUD-LB 2020 A.IC.321), nonché il Fondo italiano per il clima (0025101 - MITE-F. IT CLIMA L.234-21 ART1).*"

¹⁶¹ Fatta eccezione per un'unica valutazione, peraltro resasi necessaria a seguito di ricorso amministrativo avverso il precedente provvedimento di non ammissione, e conclusasi con esito favorevole, tutti i provvedimenti di ammissione o non ammissione sono stati assunti negli anni antecedenti al 2022.

¹⁶² FSRA gestione stralcio.

Con circolare del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 29 dicembre 1999, n. 760, è stato disciplinato il regime transitorio per tutti i progetti antecedenti al 3 gennaio 2000, per i quali Intesa Sanpaolo ha continuato ad assicurare le attività istruttorie gestionali.

Dal 3 gennaio 2000, la gestione contabile del Fondo è stata assunta, in forma diretta, dal MIUR.

Nel corso dell'anno, non sono state perfezionate nuove stipule, né sono state effettuate erogazioni¹⁶³.

Dall'inizio dell'attività del Fondo i Progetti di ricerca autonomamente presentati dalle imprese, al netto di quelli rinunciati o decaduti nelle varie fasi di intervento, sono risultati 3.177 per un costo totale pari a 9.458,6 milioni. Le delibere MUR sono state 3.177 per un intervento complessivo di 4.862,2 milioni, con una incidenza media del 51,4 per cento (di cui il 22,1 per cento sotto forma di contributo alla spesa) sul costo ammesso delle ricerche. Hanno fatto seguito 3.175 stipule per 4.857,0 milioni ed erogazioni per 4.545,9 milioni.

A fine 2022 i contratti da stipulare risultano 2, relativi ad operazioni in fase di definizione amministrativa e per le quali è prevedibile la revoca delle agevolazioni deliberate; le operazioni in fase di erogazione erano 7, relative a progetti da tempo conclusi o interrotti (2 in fase di definizione amministrativa e 5 in fase di recupero del credito); i finanziamenti in ammortamento erano 23, tutti in fase di recupero del credito.

3.7. SIMEST S.p.A. Società italiana per le imprese all'estero

Con decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, a decorrere dal 1° gennaio 1999, è stata attribuita alla SIMEST S.p.A. - Società italiana per le imprese all'estero - la gestione di diversi interventi di sostegno finanziario alle esportazioni ed alla internazionalizzazione del sistema produttivo italiano, che, in precedenza, era affidata al Medio Credito Centrale (MCC).

L'attività riguarda la concessione di contributi per operazioni di credito all'esportazione (decreto legislativo n. 143 del 1998, Capo II) e per investimenti in imprese all'estero (legge n. 24 aprile 1990, n. 100, art. 4 e legge 5 ottobre 1991, n. 317, art. 14), a valere sul Fondo previsto dall'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295 e la concessione di finanziamenti a tasso agevolato, a valere sul Fondo di rotazione, ex art. 2, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito dalla legge 29 luglio 1981, n. 394.

A seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, la competenza in materia di commercio internazionale e di internazionalizzazione del sistema Paese è stata trasferita dal Ministero dello sviluppo economico (MISE) al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI)¹⁶⁴.

La nuova convenzione tra MAECI e SIMEST è stata sottoscritta il 26 giugno 2020, per il periodo 1° luglio 2020-31 dicembre 2024.

L'amministrazione dei citati Fondi è affidata ad uno specifico Comitato ministeriale (Comitato agevolazioni), istituito presso la SIMEST.

¹⁶³ L'attività istruttoria sulle domande pervenute al MIUR entro il 31 dicembre 1999 si è conclusa nel 2001. L'attività deliberativa delle domande pervenute al MIUR entro il 31 dicembre 1999 si è conclusa nel 2011.

¹⁶⁴ In particolare:

- per il Fondo, istituito dall'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, è stata trasferita la competenza relativa agli interventi del Fondo disciplinati dalla legge n. 143/1998, nonché la competenza relativa alla stipula della Convenzione con SIMEST per la Gestione del Fondo. Tuttavia, anche se la vigilanza del Fondo è passata dal MISE al MAECI la titolarità dello stesso resta al MEF;
- per il Fondo, istituito con l'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, è stata trasferita la competenza a determinare i termini, le modalità e le condizioni degli interventi a valere sul Fondo, nonché le attività e gli obblighi del gestore, le funzioni di controllo e la competenza relativa alla stipula della Convenzione con SIMEST.

La SIMEST svolge, per conto della FINEST S.p.A., le attività di istruttoria ed erogazione di contributi a valere sul Fondo di cui all'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, relativamente alle operazioni di cui all'art. 2, comma 7, della legge 9 gennaio 1991, n. 19 per gli investimenti in imprese estere partecipate dalla FINEST S.p.A., in Paesi dell'Europa centrale e orientale.

3.7.1. Fondo rotativo per la concessione di contributi agli interessi¹⁶⁵

Il Fondo¹⁶⁶, istituito dall'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, avente carattere rotativo¹⁶⁷, è alimentato sia da assegnazioni a carico del bilancio dello Stato, che dagli introiti dei c.d. "contributi negativi" (differenziali, qualora positivi, di interessi pagati dalle banche al Fondo) ed è destinato alla corresponsione di contributi agli interessi, a supporto di:

- finanziamenti per il credito all'esportazione, che consentono a committenti esteri che importano dall'Italia l'accesso ad un indebitamento a medio/lungo termine a tasso agevolato (CIRR, regolamentato in sede OCSE), tramite operazioni di credito fornitore e credito acquirente;
- finanziamenti per l'internazionalizzazione, che consentono ad imprese italiane di finanziare la propria quota di capitale di rischio in società all'estero, partecipate da SIMEST/FINEST, in Paesi non appartenenti all'Unione europea, tramite l'accesso a finanziamenti bancari agevolati.

Con Delibera del 27 dicembre 2022, n. 58 il CIPRESS ha approvato, ai sensi dell'articolo 17 del d.lgs. n. 143/1998 e s.m.i., il Piano strategico annuale e il Piano previsionale dei fabbisogni finanziari del Fondo 295 per l'anno 2023 (e proiezioni per gli anni 2024 e 2025).

La legge di bilancio 2022 ha stanziato 50 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 e complessivi 100 milioni per gli anni 2025 e successivi sul capitolo di bilancio 7298 del MEF. La legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023) non ha previsto il rifinanziamento del Fondo 295 per il 2023 e all'articolo 1, commi 417 e 418, ha modificato l'articolo 16, comma 1-bis del d.lgs. n. 143/1998 al fine di pervenire ad una nuova metodologia di calcolo degli impegni del Fondo 295 e disciplinato la continuità operativa del Fondo 295 nel 2023.

Al 31 dicembre 2022, il Comitato Agevolazioni ha accolto 106 operazioni, per un importo di finanziamenti agevolati pari a 0,55 miliardi di cui 55 milioni per operazioni di credito acquirente (relative a variazioni in aumento dei finanziamenti sottostanti), 468 milioni per operazioni di credito fornitore e 31 milioni per operazioni di finanziamento per l'internazionalizzazione; si registra una diminuzione, rispetto al 2021, che aveva fatto registrare 162 operazioni, per un importo di finanziamenti agevolati pari a 5,1 miliardi.

Di seguito, si illustrano i singoli interventi, a valere sul Fondo, distinti per la finalità normativa:

- Intervento agevolativo, a valere sulle risorse del Fondo, a supporto di finanziamenti per il credito all'esportazione.
Nel corso del 2022, il Comitato Agevolazioni ha accolto finanziamenti agevolati a supporto del credito all'esportazione pari ad 524 milioni, in termini di volumi (5 milioni nel 2021), e 96 in termini di numero operazioni (147 nel 2021).
- Intervento agevolativo, a valere sulle risorse del Fondo, a supporto di finanziamenti per internazionalizzazione.
Gli interventi agevolativi a valere sui finanziamenti a sostegno degli investimenti di società italiane in imprese estere partecipate da SIMEST/FINEST (residenti in area Extra UE) nel corso del 2022 hanno registrato una riduzione del 14 per cento in termini di volumi rispetto al

¹⁶⁵ Denominazione: SIMEST DECRETO LEGISLATIVO 143-98 F, ESTERO.

¹⁶⁶ Il Fondo si avvale del conto di Tesoreria n. 22039, sul quale sono giacenti, al 31 dicembre 2022, risorse per circa 3,8 miliardi, nonché di altri conti correnti, sui quali, alla stessa data, sono giacenti circa 395 milioni.

¹⁶⁷ Il Fondo è alimentato sia da assegnazioni a carico del bilancio dello Stato sia dai differenziali, qualora positivi, di interessi pagati dalle banche al Fondo.

2021 (-33 per cento sul numero delle operazioni). L'andamento del prodotto è correlato all'andamento delle operazioni *Equity Loan* sottostanti. Nel 2022 SIMEST ha supportato le imprese italiane, in qualità di partner nelle loro iniziative di internazionalizzazione, acquisendo 102 milioni di partecipazioni¹⁶⁸ (rispetto a 107 milioni del 2021).

Nel 2022 il Comitato Agevolazioni ha accolto 10 operazioni per un importo di finanziamenti agevolabili di 31 milioni, di cui 9 - per un importo di 30 milioni - relativi a finanziamenti a sostegno di investimenti di società italiane in imprese estere (extra UE) partecipate da SIMEST e 1 - per un importo di 1 milione - partecipate da FINEST.

Nel 2022 il settore prevalente è stato quello dell'agroalimentare con una quota del 29 per cento circa, seguito dal chimico/petrochimico con il 14 per cento, le rinnovabili e l'automobilistico entrambi con il 7 per cento.

Tra le entrate del Fondo, complessivamente pari a 924,43 milioni, si evidenziano: l'assegnazione di legge, per 148,8 milioni e l'incasso di rate, per "contributi negativi" per 140,5 milioni.

Tra le uscite del Fondo, complessivamente pari a circa 351,5 milioni, si evidenziano: i contributi erogati, per circa 44,4 milioni; i rimborsi per *cash collateral* su operazioni swap per 259 milioni e la commissione al gestore SIMEST per 7 milioni circa.

Si osserva come le uscite, diverse dalle erogazioni di capitale, rappresentano circa il 74 per cento del totale delle uscite del Fondo.

I procedimenti giudiziari in corso alla data del 31 dicembre 2021 sono complessivamente 2 di cui: una procedura fallimentare relativa ad un'impresa beneficiaria di contributi ai sensi dell'art. 4 della legge n. 100/90 (per un valore complessivo di 12,5 mila): la procedura concorsuale è formalmente aperta, ma non sono attesi ulteriori riparti in quanto è stato disposto il riparto finale, in esecuzione del quale SIMEST, in data 10 giugno 2022, ha ottenuto l'importo riconosciuto di euro 2.445,69; un procedimento relativo ad operazioni di credito fornitore nei confronti di ILVA Spa (per un valore complessivo di 103,4 milioni circa).

3.7.2. Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato¹⁶⁸

Il "*Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato*" (di seguito Fondo 394/81)¹⁶⁹ è stato istituito con l'art. 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato a favore delle imprese italiane che operano sui mercati esteri.

L'art. 6 (Sostegno alla internazionalizzazione delle imprese) della legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112¹⁷⁰, ha riformato i finanziamenti a tasso agevolato di cui alla legge 29 luglio 1981, n. 394, rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento UE n. 1407/2013, relativo agli aiuti di importanza minore "*de minimis*".

L'articolo 18-*bis* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha esteso l'operatività del Fondo 394/81 ai Paesi dell'Unione europea.

In attuazione del predetto art. 18-*bis*, è stato emanato il decreto 11 giugno 2020 del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, che ha modificato i precedenti decreti del 7 settembre 2016 e dell'8 aprile 2019.

¹⁶⁸ SIMEST FONDO EX LEGGE 394-81.

¹⁶⁹ Il Fondo 394/81 è gestito da SIMEST, ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. n. 143/1998, che ha comunicato il carattere rotativo del Fondo, alimentato dai rientri dei finanziamenti erogati e da assegnazioni a carico del bilancio dello Stato. Il Fondo si avvale di un conto di Tesoreria (22044), sul quale risultano, al 31 dicembre 2021, giacenti risorse per circa 1,7 miliardi e di altri conti correnti, sui quali sono giacenti, alla medesima data, circa 52,5 milioni. Le disponibilità di Tesoreria sono depositate sul conto n. 22044, che accoglie anche le somme depositate a valere sulla quota di Fondo crescita sostenibile.

¹⁷⁰ Il decreto-legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha abrogato la legge n. 394 del 1981 (ad eccezione dell'art. 2, commi 1 e 4, e di altri articoli, non rilevanti ai fini della presente relazione) modificando l'ambito di operatività del Fondo.

Le novità normative introdotte nel 2020 e nel 2021 per l'operatività del Fondo 394/81 e la proroga del *Temporary Framework* per la concessione dei cofinanziamenti a fondo perduto, hanno confermato l'interesse delle imprese verso i finanziamenti agevolati del Fondo 394/81, determinando l'esaurimento delle risorse finanziarie disponibili e la sospensione della ricezione delle domande. A seguito di tale sospensione, il Fondo è stato rifinanziato con la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022) con l'articolo 1, comma 49, lettera a) per 1.500 milioni per ciascun anno dal 2022 al 2026 per il riavvio dell'operatività.

Nel corso del 2022 sono stati avviati i tavoli di lavoro per la ridefinizione degli strumenti del Fondo 394 ed il riavvio della nuova operatività nel 2023 mediante la definizione di un nuovo Decreto interministeriale (MAECI-MIMIT-MEF) recante la "Disciplina degli strumenti finanziari a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese, a valere sul Fondo rotativo 394/81", attualmente in corso di perfezionamento finale per l'acquisizione del concerto.

Nel corso del 2022 sono pervenute 309 domande di finanziamento per un importo complessivo di 264 milioni riguardanti esclusivamente il nuovo prodotto Ucraina (Export-Import). Nel 2022 sono state accolte dal Comitato Agevolazioni 803 operazioni per 512 milioni (inclusa la quota a valere sul Fondo Promozione Integrata), rispetto a 12.019 accoglimenti per 3.406 milioni nel 2021.

Il volume complessivo di erogazioni effettuate nel 2022 è stato pari a 393 milioni (rispetto ai 2.747 milioni del 2021) di cui 316 milioni a valere sul Fondo 394/81 e 77 milioni a valere sul "*Fondo Promozione Integrata*".

Il portafoglio in essere dei finanziamenti per l'internazionalizzazione a valere sul Fondo 394/81 è pari a 2.909 milioni.

In tema di garanzie, nel 2022, è proseguito l'affidamento di nuovi intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'art. 106 T.U.B., con due nuovi soggetti destinatari di affidamento. La proposta di affidamento è stata presentata al Comitato Agevolazioni nella seduta del 29 settembre 2022 e la situazione al 31 dicembre 2022 delle convenzioni e degli affidamenti in essere con confidi e intermediari finanziari, è di 21 affidamenti di intermediari finanziari vigilati da Banca d'Italia (iscritti all'Albo di cui all'art. 106 TUB).

Le attività svolte nel corso del 2022 riguardano anche le azioni di monitoraggio in loco dei programmi di inserimento sui mercati esteri finanziati, effettuate per verificare l'effettivo stato di avvio/avanzamento dei programmi di inserimento sui mercati esteri e per approfondire le problematiche che le imprese incontrano nei mercati di destinazione. Nel 2022, la collaborazione con il MAECI tramite le agenzie dell'ITA e le proprie rappresentanze all'estero (Consolati e Ambasciate), ha consentito di effettuare verifiche sia già in sede istruttoria che di erogazione del finanziamento.

Tra le entrate, pari, complessivamente, a 1.560 milioni, si evidenziano: le assegnazioni di legge, per 1.440 milioni; gli incassi di rate in quota interessi, pari a circa 15,3 milioni.

Tra le uscite, pari, complessivamente, a circa 342,9 milioni, si evidenziano le erogazioni in conto capitale in gran parte relativi ai finanziamenti alle imprese, per circa 325,6 milioni.

Le spese di gestione, nel 2022, nel loro complesso, sono pari a 17,3 milioni, di cui circa 16,8 milioni costituite dalle commissioni corrisposte al gestore.

Il Fondo viene rendicontato con un unico documento, dal quale risultano i dati complessivi afferenti anche ai sottoconti di seguito elencati.

A) Finanziamenti a tasso agevolato di programmi di inserimento sui mercati esteri¹⁷¹

I finanziamenti hanno una durata massima di sei anni, di cui due di preammortamento.

Il tasso agevolato, nel corso del 2022, è stato pari a 10 per cento del tasso di riferimento UE, con il limite minimo a zero, ed ha avuto un andamento crescente, dallo 0,51 del mese di gennaio al 3,04 nel mese di dicembre.

¹⁷¹ Art. 6, comma 2, lettera a), della legge 6 agosto 2008, n. 133; art. 3, comma 1, lettera a), del d.m. 7 settembre 2016; d.m. 11 giugno 2020; circolare n. 1/394/2020.

L'attività nel 2022 ha riguardato 511 finanziamenti accolti dal Comitato Agevolazioni per 403 milioni, in diminuzione rispetto all'anno precedente.

B) Finanziamenti agevolati per studi di prefattibilità e fattibilità e per i programmi di assistenza tecnica¹⁷²

Si tratta di finanziamenti agevolati concessi alle imprese per le spese relative a studi di prefattibilità e fattibilità connessi all'aggiudicazione di commesse, il cui corrispettivo è costituito, in tutto o in parte, dal diritto di gestire l'opera, ovvero per le spese relative a programmi di assistenza tecnica e studi di fattibilità collegati alle esportazioni ed agli investimenti italiani all'estero.

I finanziamenti per studi di prefattibilità, fattibilità e programmi di assistenza tecnica hanno una durata massima di quattro anni, di cui uno di preammortamento e tre di ammortamento.

L'entità del tasso agevolato, pari al 10 del tasso di riferimento UE, con il limite minimo a zero, nel corso del 2022 ha avuto un andamento crescente, dallo 0,51 del mese di gennaio al 3,04 nel mese di dicembre.

Nel 2022 ha accolto 66 operazioni per 5 milioni, in diminuzione rispetto all'anno precedente quanto al numero ed all'importo (nel 2021 il dato è pari a 355 domande pervenute per 28 milioni).

C) Finanziamenti agevolati a favore delle PMI esportatrici per il miglioramento e la salvaguardia della loro solidità patrimoniale al fine di accrescerne la competitività sui mercati esteri¹⁷³

I finanziamenti per la patrimonializzazione delle PMI esportatrici hanno una durata massima di sei anni, di cui due di preammortamento.

L'entità del tasso agevolato (applicato per questo strumento solo nella fase di "rimborso" e in caso di raggiungimento dell'obiettivo), pari al 10 del tasso di riferimento UE, con il limite minimo a zero, nel corso del 2022 ha avuto un andamento crescente, dallo 0,51 del mese di gennaio al 3,04 nel mese di dicembre.

Per quanto riguarda i volumi di attività, nell'anno in esame gli accoglimenti sono stati 10 per 6 milioni (4.334 per 2.166 milioni nel 2021).

D) Finanziamenti agevolati a favore delle PMI per la realizzazione di iniziative promozionali per la prima partecipazione ad una fiera e/o mostra sui mercati extra UE – marketing e/o promozione del marchio italiano¹⁷⁴

I finanziamenti per la partecipazione a fiere e/o mostre hanno la durata massima di 4 anni, dei quali 1 di preammortamento.

L'entità del tasso agevolato, pari al 10 del tasso di riferimento UE, con il limite minimo a zero, nel corso del 2022 ha avuto un andamento crescente, dallo 0,51 del mese di gennaio al 3,04 nel mese di dicembre.

Nel 2022 sono pervenute gli accoglimenti sono stati 7 per 0,4 milioni (5.166 per 284 milioni nel 2021).

E) Finanziamenti agevolati per l'internazionalizzazione, finalizzati allo sviluppo di soluzioni di commercio elettronico (e-commerce) attraverso l'utilizzo di un Market Place o la realizzazione/implementazione di una Piattaforma informatica propria¹⁷⁵

I finanziamenti, finalizzati allo sviluppo di soluzioni di commercio elettronico, hanno la durata massima di 4 anni, di cui uno di preammortamento.

¹⁷² Legge 6 agosto 2008, n. 133, art. 6, comma 2, lettera b); d.m. 7 settembre 2016, art. 3, comma 1, lettera b) e artt. 5 e 6; d.m. 11 giugno 2020; circolare n. 2/394/2020.

¹⁷³ Legge 6 agosto 2008, n. 133, art. 6, comma 2, lettera c); d.m. 7 settembre 2016, art. 3, comma 1, lettera c-1) e artt. 7 e 8; d.m. 11 giugno 2020; circolare n. 3/394/2020 Sezione A.

¹⁷⁴ Legge 6 agosto 2008, n. 133, art. 6, comma 2, lett. c); d.m. 7 settembre 2016, art. 3, comma 1, lett. c-2) e art. 9; d.m. 11 giugno 2020; circolare n. 4/394/2020.

¹⁷⁵ Legge n. 133/08, art. 6, comma 2, lettera c); d.m. 8 aprile 2019, articolo 2, comma 1, lettera a) e articolo 5; d.m. 11 giugno 2020; circolare n. 5/394/2020.

L'entità del tasso agevolato, pari al 10 del tasso di riferimento UE, con il limite minimo a zero, nel corso del 2022 ha avuto un andamento crescente, dallo 0,51 del mese di gennaio al 3,04 nel mese di dicembre.

Nel 2022 gli accoglimenti sono stati 38 per 5 milioni (1.097 per 177 milioni nel 2021).

F) Finanziamenti agevolati per l'inserimento temporaneo in azienda di Temporary Export Manager (TEM), finalizzati all'erogazione di servizi volti a facilitare e sostenere i processi di internazionalizzazione d'impresa in Paesi extra UE¹⁷⁶

I finanziamenti, finalizzati all'inserimento temporaneo in azienda di *Temporary Export Manager* (TEM), hanno la durata massima di 4 anni, di cui 2 di preammortamento.

L'entità del tasso agevolato, pari al 10 del tasso di riferimento UE, con il limite minimo a zero, nel corso del 2022 ha avuto un andamento crescente nel corso dell'anno solare, il tasso UE è passato dallo 0,51 del mese di gennaio al 3,04 rilevato nel mese di dicembre.

Nel 2022 sono state accolte 16 operazioni per 1 milione di euro (367 operazioni per 31 milioni nel 2021).

3.7.3. Programmi di inserimento sui mercati *extra* UE ed interventi per la solidità patrimoniale delle imprese esportatrici¹⁷⁷

Al fine di sostenere le imprese italiane nella fase di inserimento sui mercati *extra* UE e per migliorare e salvaguardare la solidità patrimoniale delle imprese esportatrici di piccola e media dimensione, il Ministro dello sviluppo economico ha emanato il decreto 7 ottobre 2015, recante *“Destinazione di risorse finanziarie del Fondo per la crescita sostenibile al finanziamento di interventi volti alla promozione dell'inserimento delle imprese italiane nei mercati extra UE e al miglioramento e alla salvaguardia della solidità patrimoniale delle imprese esportatrici di piccole e medie dimensioni”*¹⁷⁸.

Il predetto decreto prevede che la gestione delle risorse sia affidata alla SIMEST¹⁷⁹, cui è, pertanto, attribuita la gestione degli interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo, a valere su Fondo 394/81.

La quota di finanziamento agevolato, a valere sul *“Fondo per la Crescita Sostenibile”*, non prevede garanzia; mentre quella a valere sul Fondo 394/81 prevede la copertura con garanzie, la cui misura è funzione dei risultati della valutazione economico-finanziaria dell'impresa.

La percentuale di ogni singolo finanziamento da imputare al *“Fondo per la Crescita Sostenibile”* è stata stabilita con la delibera del Comitato agevolazioni, avente ad oggetto *“Ripartizione tra Fondo 394/81 e quota del Fondo Crescita Sostenibile”*, che ha previsto anche le modalità di intervento, a seconda del programma.

Al 31 dicembre 2021 il portafoglio a valere sul Fondo per la Crescita Sostenibile in essere è pari a 39 milioni di euro e risultano erogati nel corso del 2022 volumi per 0,2 milioni di euro a valere sullo strumento degli inserimenti nei mercati esteri e rimborsati dalle imprese 8 milioni. Al 31 dicembre 2022 il portafoglio a valere sul Fondo per la Crescita Sostenibile è pari a 31 milioni di euro e non risultano volumi da erogare.

Il portafoglio in essere dei finanziamenti agevolati a sostegno dell'internazionalizzazione è ripartito come segue:

- per i programmi di inserimento nei mercati esteri, consistenti nella realizzazione di strutture commerciali, sono presenti 127 operazioni per 11 milioni;

¹⁷⁶ Legge n. 133 del 2008, art. 6, comma 2, lettera c); d.m. 8 aprile 2019, articolo 2, comma 1, lettera b) e articolo 6; d.m. 11 giugno 2020; circolare n. 6/394/2020.

¹⁷⁷ SIMEST FONDO EX LEGGE 394-81.

¹⁷⁸ Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 7 ottobre 2015, recante *“Destinazione di risorse finanziarie del Fondo per la crescita sostenibile al finanziamento di interventi volti alla promozione dell'inserimento delle imprese italiane nei mercati extra UE e al miglioramento e alla salvaguardia della solidità patrimoniale delle imprese esportatrici di piccole e medie dimensioni”*, pubblicato sulla G.U. n. 280 del 1° dicembre 2015.

¹⁷⁹ La convenzione è stata firmata il 21 aprile 2016 ed è scaduta il 31 dicembre 2019.

- i finanziamenti per la patrimonializzazione delle imprese esportatrici sono pari a 367 iniziative per 20 milioni.

Per quanto riguarda le dimensioni delle imprese destinatarie di finanziamenti agevolati di cui sopra, le PMI rappresentano il 99 dei beneficiari.

Il Fondo¹⁸⁰ viene rendicontato con un unico documento, dal quale risultano i dati complessivi afferenti anche ai sottoconti di seguito elencati:

A) Finanziamenti a tasso agevolato di programmi di inserimento sui mercati esteri¹⁸¹

I finanziamenti a tasso agevolato di programmi di inserimento sui mercati esteri, regolamentati dal d.m. 7 settembre 2016 (circolare n. 4 del 2016), hanno una durata massima di sei anni, di cui due di preammortamento.

Nel corso del 2022 a valere sugli inserimenti nei mercati esteri sono state erogate 3 operazioni per 0,2 milioni relativi a seconde erogazioni.

I paesi di destinazione dei programmi di inserimento nei mercati esteri sono stati i seguenti: Stati Uniti (12), Albania (88).

Le imprese beneficiarie dei finanziamenti erogati sono state PMI per il 100 dei volumi.

Nel corso del 2022 sono stati rimborsati dalle imprese finanziamenti a valere sugli inserimenti nei mercati esteri per 3 milioni.

B) Finanziamenti agevolati a favore delle PMI esportatrici per il miglioramento e la salvaguardia della loro solidità patrimoniale al fine di accrescerne la competitività sui mercati esteri¹⁸²

I finanziamenti per la patrimonializzazione delle PMI esportatrici, regolamentati dal d.m. 7 settembre 2016 (circolare n. 6 del 2016) e dal d.m. 7 ottobre 2015, sono destinati al miglioramento e alla salvaguardia della solidità patrimoniale delle imprese esportatrici di piccole e medie dimensioni, al fine di accrescerne la competitività sui mercati esteri.

I finanziamenti hanno durata massima di sei anni, di cui due di preammortamento.

Nel corso del 2022 non si sono verificate erogazioni a valere sullo strumento della patrimonializzazione; tuttavia, sono stati rimborsati dalle imprese finanziamenti per 5 milioni. Le imprese beneficiarie dei finanziamenti erogati sono state PMI, per il 79 per cento dei volumi e MID-CAP, per il 21 per cento.

Il Fondo si avvale di un conto di Tesoreria (22044), sul quale risultano giacenti, al 21,5 dicembre 2022, risorse per 23,3 milioni.

Le entrate sono state, complessivamente, pari a 8 milioni, di cui 7,9 milioni in conto capitale e la restante parte in conto corrente afferente prevalentemente all'incasso della quota interessi delle rate (109 mila) e gli interessi maturati sui conti correnti (circa 2 mila).

Le uscite pari, complessivamente, a circa 1,3 milioni, sono ascrivibili, per 704 mila, ai finanziamenti¹⁸³ (spesa in conto capitale) e, per 621 mila, alle spese di gestione ed in particolare, alla commissione riconosciuta al gestore SIMEST (620 mila).

Le disponibilità di Tesoreria sono depositate sul conto suddetto, che accoglie anche le somme depositate a valere sul Fondo 394/81.

Alla data del 31 dicembre 2022, le posizioni al recupero, i cui finanziamenti sono stati parzialmente erogati a valere sulle risorse del "*Fondo per la Crescita Sostenibile*", sono 82, per 80 controparti:

- 45 si riferiscono a finanziamenti per programmi di inserimento nei mercati esteri;
- 37 si riferiscono ad operazioni di patrimonializzazione.

¹⁸⁰ Legge n. 394 del 1981, art. 2, comma 1; legge n. 133 del 2008, art. 6, comma 4; legge n. 134 del 2012, art. 42, comma 1; decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, dell'8 marzo 2013; decreto del Ministro dello sviluppo economico del 7 ottobre 2015.

¹⁸¹ D.m. 21 dicembre 2012, art. 3, comma 1, lett. a); d.m. 7 ottobre 2015, art. 1, comma 2, lett. a) e comma 3.

¹⁸² D.m. 21 dicembre 2012, art. 3, comma 1, lett. c), n. 1; d.m. 7 ottobre 2015, art. 1, comma 2, lett. b) e comma 3.

¹⁸³ Finanziamenti legge 133/08 art 6 comma 2 lett. a).

L'insieme dei crediti in linea capitale, derivanti delle suddette operazioni, è pari a circa 6 milioni.

3.7.4. Fondo unico di *Venture Capital*¹⁸⁴

Il "*Fondo unico di Venture Capital*" (di seguito "*FVC*") ha cominciato ad operare nel 2007, al fine di garantire, in presenza di un progressivo esaurimento delle risorse finanziarie destinate a particolari aree geografiche, il sostegno alle attività di piccole e medie dimensioni e, allo stesso tempo, di razionalizzare l'operatività dei diversi Fondi, anche alla luce dell'intervento dei Fondi medesimi verso nuovi Paesi ed aree geografiche.

Attualmente, l'intervento del "*FVC*" si sostanzia nell'acquisizione di una partecipazione temporanea e di minoranza - aggiuntiva alla partecipazione diretta di SIMEST e/o FINEST - nel capitale sociale di società costituite da imprese nazionali all'estero, in Paesi non appartenenti all'Unione europea.

L'art. 18-*quater* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha previsto l'estensione dell'operatività del "*FVC*" a tutti gli Stati non appartenenti dell'Unione europea o allo Spazio economico europeo, con sottoscrizione di strumenti finanziari o partecipativi, compreso il finanziamento soci.

L'art. 2, commi 10-*quater* e 10-*quinquies*, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, ha trasferito le competenze relative al "*FVC*" al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e al Comitato di indirizzo e rendicontazione (di seguito "*CIR*"¹⁸⁵), organo che amministra il "*FVC*", ed è stata sottoscritta tra SIMEST e il MAECI una convenzione di proroga, fino al 30 giugno 2020, della convenzione del 28 marzo 2014.

È stata, quindi, stata sottoscritta la convenzione 26 giugno 2020, per il periodo 1° luglio 2020 - 31 dicembre 2024.

Successivamente, l'art. 91, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ha esteso l'operatività del Fondo rotativo per operazioni di *Venture Capital* a tutti gli Stati e territori esteri, anche appartenenti all'Unione europea¹⁸⁶.

Nel corso del 2021, è intervenuto l'articolo 1, comma 714, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022), che ha modificato l'articolo 18-*quater* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, prevedendo che, allo scopo di favorire il processo di internazionalizzazione delle imprese italiane, possono essere investite in start-up, ivi incluse quelle innovative, in PMI innovative nonché in quote o azioni di uno o più Fondi per il *Venture Capital* o di uno o più fondi che investono in Fondi per il *Venture Capital*¹⁸⁷. In data 21 dicembre 2022 è stato sottoscritto l'“Accordo Quadro tra SIMEST e CDP *Venture Capital Sgr S.p.A.* per l'operatività del *FVC* in favore delle start-up, anche innovative, e delle PMI innovative”.

Nel corso del 2022 le partecipazioni sottoscritte a valere sulle disponibilità del Fondo di *Venture Capital* sono state pari a circa 54 milioni a valere sul Fondo Unico *Venture Capital* per

¹⁸⁴ SIMEST FONDI VENTURE CAPITAL.

¹⁸⁵ Comitato di indirizzo e rendicontazione è composto da tre rappresentanti del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di cui uno con funzioni di Presidente; da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico e da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, che durano in carica tre anni.

¹⁸⁶ Tale disposizione è stata attuata con il decreto 19 ottobre 2020 del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che ha modificato il decreto 9 marzo 2020.

¹⁸⁷ Con Delibera del 29 novembre 2022 il Comitato di Indirizzo e Rendicontazione ha approvato il nuovo limite di intervento del *FVC*, fissandolo a fino a 5 milioni di euro per tutti i progetti di investimento, e ribadendo il favore per le iniziative di export in conformità alle Direttive approvate in data 9 giugno 2021, (con superamento del limite previsto dalla precedente Delibera del 24 luglio 2020 in materia e dalle indicazioni delle Direttive 9 giugno 2021) in relazione: (i) all'opportunità di un maggiore ricorso da parte delle imprese agli investimenti sui mercati esteri, con ricadute positive in termini di rafforzamento del posizionamento competitivo, incremento delle dimensioni e dei ricavi e ottimizzazione della struttura dei costi derivante dall'operare direttamente nelle geografie di interesse; (ii) alle difficoltà nell'accesso al credito nell'ambito di progetti di investimento all'estero, in considerazione dell'attuale evoluzione dei mercati finanziari e del conseguente aumento dei tassi di interesse applicati dal sistema bancario.

46 operazioni complessive. La ripartizione geografica degli impegni accolti segue la ripartizione degli interventi relativa alle partecipazioni dirette di SIMEST: circa il 77 delle operazioni accolte riguarda progetti di investimento in Paesi al di fuori dell'Unione Europea, per un impegno complessivo pari a 42 milioni di euro, mentre il restante 23 riguarda i Paesi appartenenti all'Unione Europea.

Al 31 dicembre 2022, con riferimento alle iniziative partecipate dal Fondo Unico di Venture Capital, n. 43 posizioni gestite sono in contenzioso (procedimenti per il recupero giudiziale del credito e procedure concorsuali) ed in precontenzioso (accordi transattivi; accordi e piani per la regolazione della crisi). Tali posizioni corrispondono a crediti, in linea capitale e corrispettivi, pari a circa 30,9 milioni (44 nel 2021).

I crediti attualmente in sofferenza ammontano a 30,9 milioni; l'ammontare di perdite di crediti da inizio attività del Fondo è pari a 17,7.

A fine 2022, il Fondo presenta una giacenza pari a 310 milioni sul conto di Tesoreria n. 22046; mentre le risorse presenti su altri conti bancari ammontano a 4 milioni.

Le entrate ammontano, complessivamente, a circa 211,5 milioni di cui 200 milioni sono assegnazioni di legge, 150 del Fondo di dotazione per sottoscrizione di un Fondo di Fondi Internazionale e 50 del Fondo di dotazione per coinvestimento con CDP Venture Capital SGR.

Tra le uscite pari complessivamente a 37,3 milioni, si evidenziano quelle per versamenti di quote di partecipazioni sottoscritte e finanziamenti soci per 30,8 milioni e le spese di gestione, principalmente riferite alla commissione riconosciuta al gestore, per 6,5 milioni.

3.7.5. Fondo rotativo per il finanziamento di operazioni di *Start up*¹⁸⁸

Nel 2013, ha avuto inizio l'operatività del Fondo *Start Up*¹⁸⁹, istituito con il d.m. 4 marzo 2011, n. 102 e affidato in gestione a SIMEST S.p.A.

Si tratta di un Fondo rotativo, istituito con l'obiettivo di rafforzare il sostegno pubblico alle PMI, per favorire la fase di avvio di progetti di internazionalizzazione promossi in Paesi al di fuori dell'Unione europea, da parte di singole PMI nazionali o da loro raggruppamenti.

Con l'art.1, commi da 222 a 225, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è stata disposta la cessazione della ricezione delle domande di accesso allo strumento, con decorrenza dal 1° gennaio 2019, e l'avvio della gestione a stralcio delle partecipazioni in portafoglio, con il versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle disponibilità di Tesoreria (per 2,5 milioni).

Nel corso del 2022 sono state cedute le 4 operazioni di investimento che, al 31 dicembre 2021, rappresentavano la totalità del portafoglio partecipazioni a valere sulla gestione a Stralcio del Fondo *Start Up*. Pertanto, al 31 dicembre 2022 non sussistono più operazioni a valere sul Fondo *Start Up*, fatta salva la posizione relativa alla TA International S.r.l.

Nell'anno, si registrano entrate sul conto dedicato per 155 mila, derivanti da incassi di quote di partecipazione.

La disponibilità di fine anno, sul conto di Tesoreria centrale, ammonta a 1,28 milioni.

3.8. *UniCredit S.p.A.*

3.8.1. Fondo per l'attività di microcredito nell'area balcanica

In data 16 dicembre 2005, UniCredit S.p.A. riceveva sul conto corrente infruttifero della Tesoreria centrale le risorse, pari a 6,4 milioni, previste, ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge n. 84 del 2001, per il Fondo di rotazione indirizzato ad attività di microcredito nell'area balcanica.

Il Fondo¹⁹⁰, destinato a finanziare iniziative imprenditoriali e di forme associative e cooperativistiche locali, ha cominciato ad operare nei primi mesi del 2007 ed ha cessato la sua

¹⁸⁸ SIMEST SPA FONDO START UP LEGGE 23-7-2009 N. 99.

¹⁸⁹ Il Fondo si avvale del conto di Tesoreria n. 5650.

¹⁹⁰ Il Fondo utilizza il conto di Tesoreria n. 22049. Il conto è stato chiuso il 27 giugno 2017.

attività creditizia, nell'ambito della partecipazione italiana alla stabilizzazione, alla ricostruzione e allo sviluppo dei Paesi dell'area balcanica, ai sensi della legge n. 84 del 21 marzo 2001.

In data 12 ottobre 2015, è scaduta la convenzione tra UniCredit S.p.A. e MISE. Tuttavia, al fine di assicurare la continuità amministrativa della gestione dei rientri al Fondo dei finanziamenti in essere fino all'ultima scadenza, è stata sottoscritta, il 28 ottobre 2015, una nuova convenzione tra MISE ed UniCredit S.p.A. per la gestione stralcio del Fondo, escludendo la concessione di nuove erogazioni.

Tale convenzione, tenuto conto della durata massima dei finanziamenti erogati, ha vigenza fino al 31 dicembre 2022.

Al 31 dicembre 2022 risultano ancora da gestire n. 78 prestiti con debito residuo complessivamente pari a circa 520 mila tutti con rate scadute ed impagate da più di 21 mesi.

I rientri al fondo sono risultati pari a circa 12,4 mila di cui: circa 9.949,33 in linea capitale e 2.463,14 in linea interessi.

I compensi, calcolati ai sensi dell'art. 3 della Convenzione Stralcio, ammontano a circa 20 mila pari al solo rimborso delle spese generali di gestione.

Il Gestore ha rappresentato che non procederà al riversamento all'entrata del Bilancio dello Stato, capo 18, capitolo 3600 "entrate eventuali e diverse concernenti il MISE art.04 versamenti a favore del bilancio dello Stato" di alcuna somma, in quanto i rientri al fondo non sono stati sufficienti a coprire le spese generali di gestione.

I crediti in sofferenza ammontano a circa 520 mila e le perdite su crediti ammontano a 100,8 mila.

La giacenza finale 2022, sui conti dedicati alla gestione, è pari a circa 6.430,69.

3.9. CONSAP S.p.A.

3.9.1. Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti, nonché agli orfani per crimini domestici¹⁹¹

L'art. 2, comma 6-*sexies*, della legge 26 febbraio 2011, n. 10, di conversione del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, ha disposto l'unificazione, a far data dal 31 marzo 2011, del "Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso" (istituito con la legge 22 dicembre 1999, n. 512) e del "Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura" (istituito con la legge 23 febbraio 1999, n. 44), nel nuovo "Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura", demandando al Governo di provvedere, entro tre mesi dalla pubblicazione della legge, all'adozione di un regolamento per la disciplina dello stesso.

La legge 7 luglio 2016, n. 122¹⁹² ha previsto l'utilizzo del Fondo anche per indennizzare le vittime dei reati dolosi, commessi con violenza alla persona - fatta eccezione per i reati di percosse e lesione personale non aggravata, come previsti dal codice penale - con particolare riferimento ai fatti di violenza sessuale ed omicidio e al reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ed ha, altresì, previsto un ulteriore contributo annuale di 2,6 milioni, a decorrere dall'anno 2016, nonché i seguenti finanziamenti: 12,8 milioni, per l'anno 2017; 31,4 milioni, per l'anno 2018 e 1,4 milioni, a decorrere dall'anno 2019.

La legge 11 gennaio 2018, n. 4 ha previsto che il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti sia destinato anche all'erogazione di borse di studio in favore degli orfani per crimini domestici (orfani di un genitore, a seguito di omicidio commesso in danno dello stesso genitore dal coniuge

¹⁹¹ FONDO DI ROTAZIONE PER LA SOLIDARIETÀ ALLE VITTIME DEI REATI DI TIPO MAFIOSO, DELLE RICHIESTE ESTORSIVE E DELL'USURA E DEI REATI INTENZIONALMENTE VIOLENTI.

¹⁹² Per effetto delle modifiche apportate dalla legge n. 122 del 2016, la denominazione è stata modificata in: "Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionalmente violenti nonché agli orfani per crimini domestici".

o dal convivente dello stesso, minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti) e al finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento dei medesimi nell'attività lavorativa.

Quindi, sul Fondo, che ha assunto la denominazione di “*Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici*”, ora gravano anche le provvidenze a favore delle vittime dei reati intenzionali violenti, previste dagli artt. 11-15 della legge 7 luglio 2016, n. 122 e quelle a favore degli orfani per crimini domestici previste dall'art. 11 della legge 11 gennaio 2018, n. 4.

L'organizzazione amministrativa per la gestione dei procedimenti di accesso al Fondo è rimasta invariata dopo l'unificazione.

Il Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso e il Commissario per il coordinamento delle iniziative *antiracket* e antiusura presiedono, rispettivamente, il Comitato di solidarietà antimafia e il Comitato di solidarietà antiracket e antiusura, i quali deliberano sulle istanze di accesso al Fondo.

Alla CONSAP S.p.A. (società interamente statale) è affidata, *ex lege*, la gestione del Fondo, secondo le modalità previste da un apposito atto di concessione.

Le prefetture ricevono le istanze, le istruiscono e quantificano il danno risarcibile.

Il dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione è il centro di spesa, cui fa capo l'organizzazione amministrativa, che si è sopra sommariamente descritta.

Esso esercita, d'intesa con i due Commissari, la vigilanza sulla CONSAP.

L'atto concessorio tra il Ministero concedente (Dipartimento per l'amministrazione generale per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie) e CONSAP, venuto a scadenza dopo due proroghe trimestrali, è stato rinnovato per cinque anni, in data 20 luglio 2020¹⁹³.

Il Fondo è alimentato da un contributo dello Stato, da un contributo sui premi assicurativi, dai proventi derivanti dall'incasso delle rate di ammortamento dei mutui, dal rientro dei benefici revocati o riformati e dall'esercizio del diritto di surroga nei diritti delle vittime nei confronti degli autori dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura.

La legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 492, ha incrementato le risorse di 5 milioni annui a decorrere dall'anno 2019.

La legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, comma 426, ha incrementato la dotazione del Fondo di rotazione di un ulteriore milione, per il 2020, e di 2 milioni, a decorrere dal 2021, per l'assistenza alle vittime dei reati intenzionali violenti.

Con decreto interministeriale n. 71 del 21 maggio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 2020 e in vigore dal 16 luglio 2020, è stato emanato il regolamento ministeriale, che ha disciplinato, nel dettaglio, l'erogazione, a carico del Fondo, delle misure di sostegno in favore degli orfani per crimini domestici e di reati di genere, nonché alle famiglie affidatarie; misure, nello specifico, atte ad agevolare il diritto allo studio, l'orientamento, la formazione, l'inserimento nel mondo del lavoro e il pagamento delle spese mediche ed assistenziali.

Nell'ambito dell'attività di recupero delle rate dei mutui alle vittime di usura, si rileva che il rapporto tra l'importo delle rate in evase e le rate scadute, nel corso del 2022, si attesta a circa l'85 per cento.

In relazione agli immobili in Torino, via Salbertrand, 60 e in Cervo (IM), via Cavour, conferiti al Fondo a seguito dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Torino, quali beni provenienti da confisca ai sensi dell'art. 644 c.p., nel corso del 2022 si è provveduto alla vendita degli stessi e ai successivi riversamenti delle somme incassate alle competenti Tesorerie dello Stato.

¹⁹³ Detto atto recepisce la regolamentazione dell'attività in favore degli orfani, prevedendo altresì una ulteriore dotazione di personale CONSAP al Ministero dell'interno fino al numero di 4 unità da collocare presso l'ufficio del Commissario “antimafia” (in aggiunta alle 4 risorse attualmente distaccate presso l'analogo ufficio del Commissario “antiracket”).

Le uscite complessive sono state pari a 80,5 milioni¹⁹⁴ di cui circa 4 milioni per la gestione. Le entrate sono state pari a circa 166,5 milioni¹⁹⁵, rappresentate prevalentemente da contributi e somme provenienti da confisci e donazioni.

Le risorse complessive del Fondo giacenti sui conti bancari dedicati, al 31 dicembre 2022, ammontano a 351,4 milioni.

3.10. Banca del Mezzogiorno - MedioCredito Centrale S.p.A.

3.10.1. Fondo per la concessione di anticipazioni finanziarie per l'acquisizione di partecipazioni temporanee e di minoranza nel capitale di rischio di imprese¹⁹⁶

L'intervento del Ministero delle imprese e del *made in Italy* a sostegno del mercato del capitale di rischio è stato previsto dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001).

Tale intervento¹⁹⁷ ha ad oggetto la concessione di anticipazioni finanziarie a banche e intermediari finanziari, preventivamente accreditati presso il Ministero, da utilizzare per l'acquisizione di partecipazioni temporanee e di minoranza nel capitale di:

- nuove imprese, a fronte di programmi pluriennali di sviluppo di processi produttivi;
- prodotti e servizi nel campo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
- nuove imprese, a fronte di programmi pluriennali di sviluppo innovativi e ad elevato impatto tecnologico;
- PMI localizzate nelle aree indicate nel regolamento CE del Consiglio n. 1260/99 del 21 giugno 1999, a fronte di programmi pluriennali di sviluppo.

L'anticipazione pubblica è concessa in misura pari al 50 per cento del valore di acquisizione della partecipazione e, comunque, per un importo non superiore ai 2 milioni, per ogni operazione.

L'art. 4, comma 11-*octies*, del d.l. 24 gennaio 2015, n. 3, recante "*Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti*", convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, ha elevato il periodo massimo, originariamente pari a 7 anni, di detenzione delle partecipazioni acquisite con le anticipazioni di cui alla legge 388/00 (artt. 103 e 106). In particolare, per effetto della nuova norma i soggetti accreditati possono dismettere le partecipazioni entro dieci anni dalla data di acquisizione, ovvero, nel caso di SGR, entro la data di effettiva scadenza del fondo mobiliare gestito che ha acquisito la partecipazione. Per il periodo eccedente i 7 anni, non sono tuttavia previste *management fee* a favore del soggetto accreditato.

Gli intermediari accreditati sono attualmente 25.

Rimane chiusa la possibilità di presentazione di nuove domande di anticipazione finanziaria. È tuttavia regolarmente attiva la gestione degli adempimenti previsti a favore dei soggetti intermediari richiedenti (*management* e *success fee* a fronte delle anticipazioni in essere).

Al 31 dicembre 2022, a fronte di 84 richieste di anticipazione ammesse dall'avvio dell'operatività (anno 2004), per complessivi 71,6 milioni, ed erogate, per circa 31 milioni, risultano in essere, al netto delle operazioni decadute o rinunciate e delle partecipazioni interamente dismesse, 23 operazioni di partecipazione.

In particolare: 15 operazioni, per le quali l'importo erogato complessivo delle anticipazioni è stato pari a circa 11 milioni, sono relative a 10 imprese, che sono state oggetto di procedure concorsuali il cui esito è in corso; 2 operazioni di partecipazione, per un importo erogato complessivo di 2,25 milioni, il cui termine di detenzione è scaduto nel 2020, per le quali sono in

¹⁹⁴ In particolare, tra le uscite si evidenziano: n. 586 ordinativi di pagamento in favore delle vittime della mafia, per complessivi 48,4 milioni, n. 221 ordinativi di pagamento in favore delle vittime dei reati intenzionali violenti per 6,2 milioni, n. 88 ordinativi di pagamento e n. 26 mandati di pagamento mensili per complessivi 0,7 milioni in favore di orfani per crimini domestici nonché delle famiglie affidatarie degli stessi. Nel 2022 sono stati altresì disposti pagamenti per 15,4 milioni in esecuzione di n. 164 decreti di elargizione a vittime dell'estorsione.

¹⁹⁵ La voce maggiormente rilevante si riferisce alle entrate relative alle somme riscosse a titolo di aliquota dell'imposta sulle assicurazioni (ex art. 18 legge 44/99) nonché ai proventi di cui all'art. 5, co. 1 DPR 60/2014, complessivamente pari a 106,2 milioni (per competenza economica).

¹⁹⁶ MEDCEN CAPIT RISCHIO PMI LEGGE388.

¹⁹⁷ Il Fondo si avvale del conto di Tesoreria n. 23514.

corso le procedure di dismissione; 6 operazioni di partecipazione, per le quali l'importo erogato complessivo delle anticipazioni è pari a 4,76 milioni, relative a 3 imprese per le quali il termine per la dismissione della partecipazione non è ancora scaduto.

Dal punto di vista contabile, il Fondo presenta una giacenza, ad inizio 2022, di 32,3 milioni, e, alla fine dell'anno, di 32,3 milioni¹⁹⁸. Le uscite dell'anno pari a circa 18 euro per bolli e ritenute fiscali. Le entrate pari a circa 2 mila si riferiscono ai rimborsi delle anticipazioni al netto delle perdite e agli interessi bancari.

Le perdite subite dal Fondo ammontano a circa 18,6 milioni¹⁹⁹ e i crediti in sofferenza a circa 1,25 milioni.

3.11. ISMEA - Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare

3.11.1. Fondo rotativo per il mercato agricolo

L'art. 78, comma 4-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per le finalità di cui al comma 4-bis²⁰⁰, ha istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un fondo rotativo, con una dotazione di 10 milioni, per l'anno 2020.

Per la gestione del fondo rotativo, il Ministero ha autorizzato l'apertura della contabilità speciale n. 6253.

In attuazione di quanto disposto dalle disposizioni sopra richiamate, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 9254796 del 20 ottobre 2020, sono stati definiti i criteri e le modalità per la concessione di mutui agevolati della durata non superiore a quindici anni, finalizzati alla estinzione dei debiti bancari in essere al 31 gennaio 2020, in capo alle imprese ubicate nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, che abbiano subito danni diretti o indiretti dall'emergenza da Covid-19.

Con il sopra citato decreto ministeriale, è stata individuata l'ISMEA quale gestore delle agevolazioni in parola attraverso un'apposita convenzione.

Nell'anno finanziario 2022, il conto 6253-MIPAAF non si è movimentato. Tale fondo è stato acquisito all'economia del bilancio dello Stato, la relativa contabilità non ha mai operato²⁰¹.

Con nota n. 51444 del 22/03/2022, il Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato - ha comunicato l'estinzione della contabilità speciale non movimentata n. 6253 MIPAAF²⁰².

3.11.2. Fondo rotativo per la concessione di mutui a tasso zero

Ai sensi dell'articolo 41, comma 4-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, nello stato di previsione del Ministero delle

¹⁹⁸ Si tratta, in particolare, di 32,25 milioni sul conto di Tesoreria centrale dello Stato n. 23514 e di circa 74,8 mila sul c/c aziende di credito BdM – MCC n. 42.

¹⁹⁹ Secondo quanto precisato dal gestore, tale ammontare è costituito per 6,4 milioni dall'importo complessivo delle anticipazioni relative a operazioni per le quali si prevede la perdita, e per 12,2 milioni quale importo complessivo delle anticipazioni per le operazioni la cui perdita è da considerarsi definitiva.

²⁰⁰ Il comma 4-bis dispone che "Al fine di assicurare la ripresa economica e produttiva alle imprese agricole ubicate nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, che abbiano subito danni diretti o indiretti, sono concessi mutui a tasso zero, della durata non superiore a quindici anni, finalizzati alla estinzione dei debiti bancari in capo alle stesse, in essere al 31 gennaio 2020".

²⁰¹ Per detto fondo non ha trovato applicazione - ai sensi del disposto di cui al secondo periodo del comma 12 dell'articolo 34 del decreto-legge n. 137/2020 - la disciplina sperimentale che prolunga di un ulteriore esercizio il mantenimento in bilancio per effetto della disposizione di cui all'articolo 4- quater, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 32 del 2019.

²⁰² Ciò sulla base della circolare RGS n. 51/1998 che ha disciplinato il procedimento di estinzione delle Contabilità Speciali non movimentate, per le quali sia trascorso almeno un anno dall'ultima transazione effettuata.

politiche agricole alimentari e forestali, è stato istituito un fondo rotativo con una dotazione finanziaria iniziale pari a 10 milioni, per l'anno 2020.

Per la gestione del fondo rotativo, è stata autorizzata l'apertura della contabilità speciale n. 6254 presso la Tesoreria dello Stato, intestata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Il comma 4-*bis* dell'articolo 41 del decreto-legge 23/2020 è stato abrogato dall' art. 20-*ter*, comma 1, d.l. n. 21/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 51/2022.

Con nota n.0051481/2022 il Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato - ha provveduto all'estinzione della contabilità speciale non movimentata n. 6254 MIPAAF DL 23-20 ART 41 C 4 BIS, come da direttive impartite con la circolare della RGS n. 51/1998²⁰³.

3.11.3. Fondo rotativo per favorire lo sviluppo della imprenditorialità femminile in agricoltura

L'art. 1, comma 506, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in attuazione delle disposizioni di cui ai commi 504 e 505, ha istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un fondo rotativo con una dotazione finanziaria iniziale pari a 15 milioni, per l'anno 2020.

Per la gestione del fondo rotativo, è autorizzata l'apertura della contabilità speciale n. 6255, presso la Tesoreria dello Stato, intestata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

L'art. 1, comma 504, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al fine di favorire lo sviluppo dell'imprenditoria femminile in agricoltura, prevede che, con decreto di natura non regolamentare del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, siano stabiliti, nei limiti delle risorse di cui al comma 505 del medesimo art. 1 e nei limiti fissati dall'Unione europea, i criteri e le modalità di concessione di mutui a tasso zero, nel limite di 300 mila euro, per la durata massima di 15 anni, comprensiva del periodo di preammortamento.

Con il d.m. n. 7212 del 9 luglio 2020, è stata individuato l'ISMEA quale soggetto gestore delle risorse per la concessione di mutui a tasso zero, per lo sviluppo o consolidamento di aziende agricole condotte da imprenditrici; con la convenzione prot. n. 9091017 del 4 settembre 2020, approvata con decreto ministeriale del 7 settembre 2020, sono state regolate le modalità di rendicontazione e relazione delle attività da svolgersi in riferimento alla stessa²⁰⁴.

La giacenza iniziale del 2022 è di 26,6 milioni. Il totale delle uscite nell'anno 2022 corrisponde a 5,4 milioni (di cui 1,9 per mutui erogati, 0,9 milioni quali corrispettivi spettanti ad ISMEA e 2,6 milioni per titoli estinti). Il saldo al 31 dicembre 2022 è di euro 21,2 milioni.

3.11.4. Fondo per l'imprenditorialità in agricoltura²⁰⁵

Il Fondo, istituito dal decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, è finalizzato a favorire la creazione di nuova imprenditorialità in agricoltura, per giovani di età compresa tra i 18 ed i 40 anni, subentranti nella conduzione di una azienda agricola, che presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento di iniziative nel settore della produzione, commercializzazione e trasformazione di prodotti in agricoltura. Tale misura trova applicazione, attualmente mediante concessione di mutui agevolati della durata massima di 15 anni, di cui massimo 2 di preammortamento, a tasso zero.

²⁰³ La circolare ha disciplinato il procedimento di estinzione delle Contabilità Speciali non movimentate, per le quali sia trascorso almeno un anno dall'ultima transazione effettuata

²⁰⁴ La convenzione è stata modificata e integrata dalla convenzione prot. 77119 del 17 febbraio 2021 (DM 87839 del 23 febbraio 2021).

²⁰⁵ Il Fondo si avvale di diversi conti identificati, nell'Allegato conoscitivo al disegno di legge di bilancio 2022-2024, dalle seguenti diciture:

- ISMEA-SUBENTRO IN AGRICOLTURA D. LGS. 185/00 2000;
- ISMEA - FONDO IMPRENDITORIALITÀ IN AGRICOLTURA.

Il Fondo, movimentato attraverso il conto corrente di Tesoreria n. 22054 e altri conti correnti, è gestito da ISMEA, in forza della convenzione stipulata con il MIPAAF in data 21 dicembre 2007²⁰⁶ e risulta operativo dal 2011, anno nel quale sono stati conclusi i primi piani di investimento da parte delle aziende ammesse al contributo.

Le attività dell'autoimprenditorialità in agricoltura, c.d. "subentro", sono state, nel tempo, oggetto di tre diverse fonti di finanziamento:

- 1 – quella versata nel conto di Tesoreria 22054, presso Banca d'Italia;
- 2 – quella versata su conto ISMEA da fondi CIPE;
- 3 – quella versata su conto ISMEA, con finanziamento triennale disposto dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).

Pur trattandosi della medesima tipologia di intervento, l'ISMEA ha tenuto conteggi separati per fonte di finanziamento.

Nel corso dell'anno 2022 sono state complessivamente istruite e deliberate n. 140 domande di ammissione presentate dalle imprese richiedenti le coperture finanziarie agevolate, di cui n. 68 concluse con esito positivo. Le stesse hanno comportato un impegno di spesa pari a circa 50 milioni. L'incremento significativo delle domande istruite, e del conseguente impegno di spesa, rispetto all'anno precedente, è dovuto all'ampliamento della misura alle iniziative femminili, a seguito della modifica introdotta dalla legge n. 234/2021.

Si specifica che la valutazione istruttoria è la parte del processo che si avvia successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni; è finalizzata a verificare la completezza formale della documentazione presentata dal beneficiario, la sussistenza dei requisiti soggettivi dei richiedenti e dei requisiti oggettivi inerenti ai progetti, nonché la validità tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa proposta. Nel corso dell'esercizio sono stati, inoltre, valutati ed erogati 72 Stati di Avanzamento lavori (SAL) relativi a 69 progetti ammessi negli esercizi precedenti, che hanno comportato erogazioni complessivamente per 11,3 milioni. L'incremento del numero di SAL erogati rispetto all'esercizio precedente è connesso alle erogazioni di *tranche* di mutui e contributi a fondo perduto relative a progetti ammessi, a partire dall'anno precedente, a valere sulla misura Resto al Sud²⁰⁷.

Le entrate sono pari a circa 28,7 milioni e sono così costituiti: 1,17 milioni provengono dalla legge di Stabilità 2015 per l'anno 2020; 8,19 milioni provengono dalla legge di Stabilità 2015 per l'anno 2022; 14,49 milioni sono i fondi stanziati dall'art. 1, comma 525 della legge 30 dicembre 2021, n. 234; 4,79 milioni sono i fondi stanziati dall'art. 1, comma 524 legge 30 dic 2021, n. 234.

Al 31 dicembre 2022, la consistenza del conto di Tesoreria 22054 risultava essere di circa 33,86 milioni.

L'ammontare dei crediti al 31 dicembre 2022 è pari a 6,8 milioni, mentre alla stessa data non si registrano debiti.

Di seguito, si riporta uno schema di dettaglio delle movimentazioni finanziarie dei conti relativi al Fondo imprenditorialità in agricoltura, con i relativi saldi di inizio e fine esercizio.

²⁰⁶ Tale convenzione, di durata quinquennale (fino al 21 dicembre 2012), è stata prorogata al 21 dicembre 2017 dal d.m. prot. n. 3182 del 14 novembre 2012 e, successivamente, ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 2022, dal d.m. prot. n. 30059 del 22 novembre 2017, a condizioni invariate.

²⁰⁷ Tale fase è la parte del processo che si avvia successivamente alla determina di ammissione alle agevolazioni, a cui fa seguito la stipula del contratto di concessione delle agevolazioni ed è finalizzata all'attuazione del progetto d'impresa ammesso; si svolge, solitamente, su un arco temporale di 24 - 36 mesi. Pertanto, le domande ammesse produrranno i primi SAL a partire, indicativamente, dall'anno successivo.

MOVIMENTAZIONE 2022 DEI CONTI RELATIVI AL FONDO IMPRENDITORIALITÀ IN AGRICOLTURA

(in euro)

conto	giacenza iniziale	Erogazioni di capitale 2022	Altre uscite 2022 (diverse dalle erogazioni)	Rientri di capitale al fondo 2022	Altri Rientri al fondo 2022 (diversi dal capitale)	Entrate per finanziamenti da parte dello Stato	giacenza finale
22054	8.114.975,78	-	2.929.263,47	-	-	28.677.851,19	33.863.563,50
c/c 553	236.245,25	-	8,00	78.342,60	6.199,97		314.579,85
c/c 64120	8.511.490,87	-	4.637.915,53	1.408.190,10			5.281.765,44
c/c 2783	5.291,90	195,99	2.929.363,48	-	2.929.263,47		4.995,90
totali	16.868.003,80	195,99	10.496.550,48	1.486.532,70	2.929.263,47	28.677.851,19	39.464.904,69

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati ISMEA

*3.12. Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro - ANPAL***3.12.1. Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo Sociale Europeo**

Il Fondo, istituito dall'art. 25 della legge n. 845 del 1978, per favorire l'accesso al Fondo Sociale Europeo (FSE) ed al Fondo Regionale Europeo dei progetti di formazione finalizzati a specifiche occasioni di impiego, ha natura solo parzialmente rotativa.

Il Fondo rientra tra le risorse complessive attribuite all'ANPAL (Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro), ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, che ha istituito l'Agenzia in questione.

Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 16 dicembre 2016 ha previsto il trasferimento all'ANPAL delle risorse finanziarie già contenute nei capitoli di missione 26 "Politiche per il lavoro", programma 26.10 "Politiche attive del lavoro, i servizi per il lavoro e la formazione", già in capo alla Direzione generale per le politiche attive del lavoro, i servizi per il lavoro e la formazione, prevedendo, inoltre, che l'ANPAL subentrasse, a far data dal 1° gennaio 2017, nella titolarità dei relativi rapporti giuridici attivi e passivi.

Pertanto, a far data dal 1° gennaio 2017, la gestione del Fondo di rotazione è passata all'ANPAL.

Il Fondo di rotazione costituisce una gestione amministrativa e contabile separata del bilancio dell'ANPAL.

Nella nuova struttura, il bilancio di previsione è articolato in una gestione "ordinaria", relativa all'attività istituzionale comprensiva del funzionamento, e in una gestione relativa al Fondo di Rotazione, che comprende le attività finanziate dal Fondo.

Dai dati preconsuntivi comunicati dall'Agenzia, si evince che la gestione finanziaria 2022 presenta una giacenza iniziale, al 1° gennaio 2022, di 1.038,3 milioni e una giacenza finale, al 31 dicembre 2022, di circa 1.086 milioni.

Le uscite, riferite al 2022, ammontano a 39,6 milioni di cui finalizzate dalla norma istitutiva 29,4 milioni. Tra le poste più significative delle erogazioni finalizzate dalla norma istitutiva si evidenziano:

- 7,7 milioni per Trasferimenti correnti a Regioni e Province autonome;
- 8,3 milioni per trasferimenti ad imprese controllate;
- 9,5 milioni per altre spese correnti.

Tra le poste più significative delle uscite diverse dalle erogazioni, si evidenziano:

- 1,6 milioni inerenti al conto relativo alla gestione e manutenzione delle applicazioni;
- 8,2 milioni inerenti allo sviluppo di software.

Nel corso dell'esercizio sono state riscosse entrate per complessivi 87,3 milioni, di cui 86,9 milioni per risorse provenienti da altri enti pubblici, costituite essenzialmente per 86,7 milioni da trasferimenti provenienti da INPS²⁰⁸.

4. Gestioni fuori bilancio ed altri fondi riconducibili all'art. 24 della legge n. 559 del 1993

L'articolo 24 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, titolato "*Procedure di controllo*", prevede, per le gestioni fuori bilancio escluse dalla soppressione, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, l'obbligo di rendicontazione e il controllo della Corte dei conti, con specifiche modalità (pronuncia sulla "*regolarità della gestione*" e referto al Parlamento sull'andamento e sui risultati di tutte le gestioni fuori bilancio, nella stessa relazione annuale sul Rendiconto generale dello Stato) e con particolari effetti (obbligo degli organi gestori di rivalutare gli atti ritenuti illegittimi e di sottoporre a controllo preventivo le conseguenti determinazioni)²⁰⁹.

Il paragrafo che segue riferisce su tutte le ulteriori tipologie di Fondi²¹⁰, comprese nell'Allegato al disegno di legge di bilancio 2022-2024, diverse dai Fondi di rotazione gestiti da organismi esterni, di cui all'art. 23 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, riportando in Appendice (Allegato 2) i risultati finanziari dell'esercizio 2022²¹¹.

Restano estranee a questa Relazione le valutazioni "*sulla regolarità della gestione*", che rientrano nell'alveo del controllo successivo sulla gestione, non risultando attinenti alle finalità dell'attività di parifica del rendiconto generale dello Stato.

4.1. Ministero dell'economia e delle finanze - Ispettorato generale per i Rapporti Finanziari con l'Unione europea

4.1.1. Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie²¹²

Tale Fondo è stato istituito dall'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari.

Dal 1993, il Fondo si è avvalso di due conti correnti infruttiferi, accesi presso la Tesoreria centrale dello Stato, differenziati in base alla provenienza delle disponibilità (finanziamenti nazionali, conto corrente n. 23209 e finanziamenti europei, conto corrente n. 23211).

Per facilitare la gestione dei programmi complementari alla programmazione comunitaria - Piano di azione coesione del 2011 e successivi interventi, di cui all'art. 1, comma 242, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), nel 2013, è stato aperto, presso la Tesoreria centrale dello Stato, il conto corrente infruttifero n. 25051, denominato "*MEF Interventi complementari alla programmazione comunitaria*".

²⁰⁸ A tale riguardo si evidenzia che il Fondo di Rotazione è annualmente alimentato da una quota di un contributo previdenziale riscosso dall'INPS e trasferito all'ANPAL, ai sensi dell'articolo 25 della legge 445/78 e dell'articolo 5, comma 2, d.lgs. n. 150/2015.

²⁰⁹ Deliberazione della Corte dei conti, Sezione di controllo - III Collegio, n. 44 del 4 aprile 2000.

²¹⁰ Per ciascun Fondo, viene riportata, in nota, la dicitura utilizzata nell'Allegato conoscitivo al disegno di legge di bilancio anni 2022-2024.

²¹¹ Per alcune gestioni non è stato fornito alcun riscontro alla richiesta istruttoria: conto 20550, 6035; 25095 e il 23501, per la sola quota riferita al "Fondo di Garanzia per i prestiti concessi dagli istituti di credito a imprese italiane o agevolare gli apporti di capitale dalle imprese italiane nelle imprese miste"; nonché per le seguenti gestioni legate all'emergenza sanitaria: 6198; 6261.

²¹² Nell'allegato conoscitivo al disegno di legge di bilancio per gli anni 2023-2025 è presente il solo conto 25058 "MINISTERO ECONOMIA E FINANZE IGRUE RISORSE RIVENIENTI DAL FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)".

Inoltre, sulla base di quanto previsto dall'articolo 1, comma 703, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è stato istituito il conto di tesoreria n. 25058, dedicato alla gestione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

Infine, l'articolo 26, c. 7, d.l. n. 50/2022 ha istituito il conto di tesoreria 25100 dedicato all'avvio di opere indifferibili.

Attraverso il predetto fondo di rotazione il Ministero dell'economia e delle finanze RGS IGRUE²¹³:

- assicura il fabbisogno annuale per il cofinanziamento nazionale degli interventi Ue;
- acquisisce le risorse comunitarie assegnate all'Italia;
- provvede a trasferire/erogare, in favore delle Amministrazioni pubbliche o organismi privati, le risorse comunitarie e le risorse di cofinanziamento nazionale loro spettanti;
- gestisce i flussi finanziari afferenti alla programmazione complementare a quella comunitaria.

I complessivi movimenti finanziari posti in essere dal Fondo di rotazione, nel corso dell'anno 2022, portano alle seguenti risultanze:

TAVOLA 14

MOVIMENTI FINANZIARI

(in milioni)

Numero conto corrente	Giacenza iniziale 2022	Erogazioni 2022	Rientri 2022	Entrate provenienti dallo Stato	Giacenza finale 2022
25051	18.635	1.166	2.718	-	20.186
23209	10.837	5.085	813	7.890	14.455
23211	1.252	51.369	53.157	-	3.041
25058	1.693	4.823	9	5.687	2.565
25100	-	-	-	1.680	1.680
Totali	32.416	62.443	56.697	15.257	41.928

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati MEF - Ispettorato generale per i Rapporti Finanziari con l'Unione Europea

Il conto corrente n. 23209 è dedicato al cofinanziamento dei programmi comunitari e della programmazione complementare²¹⁴ ed è alimentato dalle disponibilità residue, di cui alla legge 3 ottobre 1977, n. 863; da contributi, sovvenzioni e rimborsi erogati dall'Unione europea a favore dell'Italia; dalle somme individuate nella legge finanziaria; dalle somme determinate con legge di bilancio e da recuperi vari e restituzioni.

In particolare, per il 2022, la principale fonte di alimentazione è il bilancio dello Stato, per circa 7,9 miliardi. Le altre entrate, in realtà, non costituiscono una fonte di alimentazione,

²¹³ Quanto al sistema dei controlli, l'amministrazione riferisce che gli interventi della programmazione comunitaria seguono la filiera dei controlli previsti dalla normativa comunitaria di settore. Sul versante nazionale, l'art. 5, comma 2, lett. g-bis), del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 prevede il controllo preventivo di regolarità amministrativo contabile dei contratti passivi, convenzioni, decreti ed altri provvedimenti riguardanti interventi a titolarità delle Amministrazioni centrali dello Stato, cofinanziati in tutto o in parte con risorse dell'Unione europea ovvero aventi carattere di complementarità. La materia del controllo successivo, poi, ha trovato un assetto definitivo con l'articolo 33, comma 3, del decreto-legge n. 23 dell'8 aprile 2020, che ha stabilito: "All'articolo 11 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, comma 1, dopo la lettera c), è inserita la lettera "c-bis) rendiconti di contabilità speciale concernenti i pagamenti degli interventi europei o della programmazione complementare di cui all'articolo 1, comma 671, della legge 23 dicembre 2014, n. 190"; conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 123 del 2011, le parole: "dei rendiconti di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a), b) e c)," sono sostituite dalle seguenti: "dei rendiconti di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a), b), c) e c-bis".

La Ragioneria generale dello Stato, inoltre, ha provveduto a fornire alle amministrazioni centrali (circolare n. 5 del 2014, circolare n. 8 del 2016 e circolare n. 25 del 2019) le indicazioni operative per la corretta gestione delle risorse riguardanti gli interventi comunitari e gli interventi complementari, assicurando il supporto del sistema informativo RGS-IGRUE.

²¹⁴ Tra i quali si evidenziano il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale - F.E.S.R per circa 1,15 miliardi e il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale - F.E.A.S.R. per circa 1,27 miliardi.

trattandosi di restituzioni da parte di beneficiari, reintegri di anticipazione, regolazioni contabili tra interventi regionali e/o statali, altre operazioni di regolazione contabile.

Il conto corrente n. 23211 è dedicato ai finanziamenti comunitari e la principale fonte di alimentazione è il bilancio europeo.

In particolare, nel 2022, tra le entrate di provenienza UE per circa 52,3 miliardi circa 42 miliardi sono riconducibili al Recovery Fund - R.R.F.²¹⁵.

Le altre entrate non costituiscono una fonte di alimentazione, trattandosi, anche in tal caso, di restituzioni da parte di beneficiari, reintegri di anticipazione, regolazioni contabili tra interventi regionali e/o statali, altre operazioni di regolazione contabile.

Il conto corrente 25051 è un conto di servizio, utilizzato per la gestione degli interventi di azione coesione e complementari, di cui alla legge 12 novembre 2011, n. 183, la cui fonte di alimentazione è costituita dal conto corrente 23209.

Il conto corrente 25058 è dedicato alla gestione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione. La fonte di alimentazione principale è costituita, anche in questo caso, dal bilancio dello Stato, il cui apporto, per il 2022, ammonta a circa 5,7 miliardi, rispetto alle altre entrate pari a circa 600 mila. Le altre tipologie di entrata non costituiscono una fonte di alimentazione, ma solo regolazioni contabili, trattandosi di restituzioni da parte di beneficiari o altre tipologie di entrata analoghe.

Il conto di tesoreria 25100 è alimentato esclusivamente da apporti da parte del bilancio dello Stato per circa 1,7 miliardi e non presenta uscite.

4.2. Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro

4.2.1. Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti trentennali alle fondazioni che hanno presentato il piano di risanamento²¹⁶

Nel 2014, è stato istituito²¹⁷, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo di rotazione con dotazione pari a 75 milioni, sia in termini di competenza che di cassa, per la concessione, a favore delle Fondazioni lirico-sinfoniche, di finanziamenti di durata fino a un massimo di trenta anni.

In particolare, al fine di pervenire al risanamento delle gestioni e al rilancio delle attività delle Fondazioni lirico-sinfoniche, gli enti di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, che versano nelle condizioni di cui all'art. 21 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, ovvero che non possono far fronte ai debiti certi ed esigibili da parte di terzi, che sono stati in regime di amministrazione straordinaria nel corso degli ultimi due esercizi, ma non abbiano ancora terminato la ricapitalizzazione, potevano presentare, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge 7 ottobre 2013, n. 112 al Commissario straordinario²¹⁸, un piano di risanamento che intervenga su tutte le voci di bilancio strutturalmente non compatibili con la necessità di assicurare gli equilibri strutturali del bilancio stesso, sia sotto il profilo patrimoniale che economico-finanziario, entro i tre successivi esercizi finanziari.

²¹⁵ Le risorse del Recovery Fund - R.R.F. rappresentano anche la principale uscita dal conto per

²¹⁶ MEF DIPARTIMENTO TESORO RIMBORSO FONDAZIONI LIRICHE SINFONICHE LEGGE N. 112-2013.

²¹⁷ Art. 11, comma 6, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, recante: “*Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo*”. Disciplina sulla quale è intervenuta anche la legge n. 208 del 28 dicembre 2015, recante: “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)*”.

²¹⁸ Previsto al comma 3 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112. L'articolo 1, comma 602, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge bilancio 2019), al fine di proseguire l'attività di monitoraggio dei piani di risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche, ha prorogato le funzioni del Commissario straordinario del Governo per le Fondazioni lirico-sinfoniche e il successivo comma 603 del medesimo articolo ha disposto che, per le finalità di cui al comma 602, restano ferme le disposizioni dell'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sui contenuti inderogabili dei piani di risanamento delle Fondazioni lirico-sinfoniche, nonché gli obiettivi già definiti nelle azioni e nelle misure pianificate nei piani di risanamento e nelle loro integrazioni.

La dotazione del fondo è stata incrementata, per l'anno 2014, di 50 milioni²¹⁹.

Con decreto n. 54921 del 10 luglio 2014 del Ministero dell'economia e delle finanze - dipartimento del tesoro, d'intesa con il dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, è stato approvato lo schema di contratto-tipo di finanziamento ed è stato, altresì, disposto che le Fondazioni lirico-sinfoniche si obblighino ad effettuare il pagamento di quanto dovuto per il rimborso delle rate di ammortamento del finanziamento a titolo di capitale ed interessi, alle scadenze stabilite, su un apposito conto corrente infruttifero n. 25056, intestato al MEF, presso la Tesoreria centrale dello Stato²²⁰.

In questi anni, nove Fondazioni lirico-sinfoniche hanno avuto accesso alle misure previste dal decreto-legge n. 91 del 2013 (Petruzzelli e Teatri di Bari, Teatro Massimo di Palermo, Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, Teatro San Carlo di Napoli, Teatro Lirico G. Verdi di Trieste, Teatro dell'Opera di Roma, Teatro Comunale di Bologna, Teatro Carlo Felice di Genova, Arena di Verona).

A seguito dell'approvazione dei rispettivi piani di risanamento, con decreti interministeriali del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stati concessi alle suddette Fondazioni, a valere sul fondo di rotazione di cui al citato art. 11, comma 6, del decreto-legge n. 91 del 2013, finanziamenti statali, per un importo complessivo di 134 milioni.

Il predetto importo è stato interamente erogato e i singoli finanziamenti saranno restituiti secondo i rispettivi piani di ammortamento, con versamento di rate semestrali posticipate.

Ai sensi dell'art. 1, comma 589, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge bilancio 2021), infine, per le fondazioni lirico-sinfoniche che, alla data di entrata in vigore della medesima legge, abbiano presentato il piano di risanamento, ai sensi dell'art.11 del decreto-legge n. 91 del 2013, nonché dell'art. 1, commi 355 e 356, della legge n. 208 del 2015, si continuano ad applicare, fino all'approvazione del bilancio d'esercizio dell'anno 2021, le disposizioni del comma 3 del citato art. 11 del decreto-legge n. 91 del 2013, concernenti i contenuti inderogabili dei piani di risanamento, nonché gli obiettivi generali già definiti nelle azioni e nelle misure pianificate nei piani di risanamento e nelle loro successive integrazioni. Dette fondazioni, per le quali non sia stato raggiunto, entro l'esercizio 2021, il pareggio economico e il tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario²²¹ sono poste in liquidazione coatta amministrativa.

Il successivo comma 590 prevede che, alla procedura prevista per il risanamento delle gestioni e per il rilancio delle attività di cui all'art. 11 del decreto-legge n. 91 del 2013, possono accedere anche le fondazioni lirico-sinfoniche che, alla data di entrata in vigore della legge stessa, non abbiano già presentato un piano di risanamento, ai sensi del medesimo art. 11, nonché del richiamato art. 1, commi 355 e 356, della legge n. 208 del 2015.

In base alla citata disposizione per l'attuazione del presente comma, il fondo di rotazione di cui al medesimo articolo 11, comma 6, del decreto-legge n. 91 del 2013 è incrementato, per l'anno 2021, di 40 milioni e il finanziamento attribuibile a ciascuna delle fondazioni non può essere superiore alla quota di 20 milioni.

Tali risorse sono state allocate sul capitolo di bilancio 7351/MEF.

Il comma 592, del predetto art. 1, della legge n. 178 del 2020, ha previsto che le funzioni del commissario straordinario di cui all'art. 11, comma 3, del decreto-legge n. 91 del 2013, sono prorogate fino al 31 dicembre 2022, al fine di proseguire l'attività di monitoraggio dei piani di risanamento delle Fondazioni lirico-sinfoniche, di cui al comma 589 del medesimo articolo, e fino

²¹⁹ Art. 5, comma 6, decreto-legge n. 83 del 31 maggio 2014, convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 16.

²²⁰ Nota n. 89283 del 14 novembre 2014 del MEF - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni.

²²¹ Le fondazioni lirico-sinfoniche, rientranti nella fattispecie normativa descritta, sono tenute a raggiungere il pareggio economico in ciascun esercizio e, entro l'esercizio finanziario 2023, il tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario. Le fondazioni per le quali non sia stato presentato o non sia stato approvato un piano di risanamento nei termini stabiliti, ovvero non sia stato raggiunto il pareggio economico in ciascun esercizio e, entro l'esercizio 2023, il tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario, sono poste in liquidazione coatta amministrativa.

al 31 dicembre 2023, al fine di consentire la realizzazione delle attività concernenti l'approvazione e il monitoraggio dei nuovi piani di risanamento, ove presentati in attuazione di quanto stabilito dal comma 590²²².

Anche nel corso del 2022 l'azione amministrativa e, in particolare quella del Commissario straordinario, si è maggiormente incentrata sull'attività di monitoraggio dei percorsi di risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche, a seguito della lunga fase emergenziale dovuta alla pandemia.

Al 31 dicembre 2022 il debito verso lo Stato delle dieci Fondazioni lirico-sinfoniche ammonta a complessivi 131,6 milioni e sul conto corrente di tesoreria n. 25056 risulta una giacenza di circa 2,5 milioni.

4.2.2. Fondo per la garanzia dello Stato sulle passività delle banche italiane²²³

L'art. 8 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 241, ha previsto l'istituzione di un Fondo di garanzia dello Stato sulle passività delle banche italiane, autorizzando la spesa di 200 milioni annui, per il periodo 2012-2016, su apposita contabilità speciale, destinata alla copertura dell'eventuale escussione delle suddette garanzie²²⁴.

Successivamente, il decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, riguardante la concessione della garanzia statale nei confronti della Banca d'Italia su operazioni di prestito derivanti da accordi con il Fondo monetario internazionale, all'art. 25, comma 6, ha disposto che *“Per la concessione della garanzia dello Stato, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, anche mediante l'eventuale utilizzo delle risorse finanziarie ivi previste. Conseguentemente l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2012. (...)”*.

Al 31 dicembre 2022, la situazione contabile risulta invariata rispetto agli anni precedenti²²⁵ e non si sono verificate escussioni delle garanzie. Pertanto, la giacenza al 31 dicembre 2022 sul conto n. 5676 resta di 1.100 milioni.

²²² Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 4 aprile 2022, è stato approvato, il piano di risanamento per il triennio 2021-2023 presentato dalla Fondazione Teatro Regio di Torino, redatto ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 91/2013, nonché dell'articolo 1, comma 590, della legge n. 178/2020, ed è stato definito in 25 milioni l'importo del finanziamento erogabile in favore della Fondazione medesima a valere sulle risorse del fondo di rotazione in discorso. Nel mese di settembre è stato stipulato il relativo contratto di finanziamento (25 milioni).

²²³ DIPARTIMENTO DEL TESORO ARTICOLO 8, COMMA 4 DEL DECRETO-LEGGE 6-12-2011, N. 201, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 22-12-2011, N. 214.

²²⁴ Con lettera n. 4783 del 19 gennaio 2012, la Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni - Ufficio XIII, con riferimento alla nota n. 2434 del 12 gennaio 2012, ha comunicato di aver autorizzato la Banca d'Italia all'apertura della contabilità speciale n. 5676, presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Roma, intestata “DIP TESORO ART. 8 DL 201-11”.

²²⁵ Si evidenzia quanto già segnalato dal Ministero lo scorso anno e che si riporta testualmente di seguito: *“Tenuto conto che le passività finanziarie emesse dalle banche beneficiarie della garanzia dello Stato, ai sensi del decreto-legge n. 201/2011, risultano ormai estinte, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale del bilancio - Ufficio XVIII, con lettera n. 97679 del 30 novembre 2017, nel rappresentare di non ravvisare motivi ostativi al versamento all'entrata del bilancio statale del suddetto importo di 1.000 milioni, ha invitato comunque il Dipartimento del tesoro a valutare l'opportunità di ricorrere alla facoltà prevista dall'articolo 1, comma 876, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che consente di rendere disponibile la ripetuta somma per altre misure di concessione della garanzia dello Stato, anche a beneficio del medesimo settore bancario, alle condizioni e nei limiti previsti da detta disposizione. Sono in corso le valutazioni dell'opportunità prospettata dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato”*.

4.2.3. Fondo di garanzia per il consolidamento delle passività delle piccole e medie imprese²²⁶

L'art. 9, comma 3, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, ha previsto l'istituzione di misure idonee a favorire il consolidamento delle passività delle piccole e medie imprese operanti nelle aree depresse del territorio nazionale, mediante il potenziamento della base produttiva e della dotazione infrastrutturale.

In attuazione di quanto previsto dal citato art. 9, l'art. 2 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, ha previsto l'istituzione di un Fondo di garanzia finalizzato al miglioramento della struttura finanziaria delle piccole e medie imprese operanti nelle aree dell'Obiettivo 1, mediante la concessione di contributi in conto interessi, per operazioni di consolidamento dei debiti a breve termine esistenti verso le banche al 30 settembre 1994 e la prestazione di garanzie sulle medesime operazioni.

La gestione di detto Fondo, secondo le modalità previste dal comma 3 dell'art. 2 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, è stata inizialmente affidata all'Istituto bancario Sanpaolo di Torino S.p.A.

Alla data di scadenza (dicembre 2006) della convenzione stipulata tra il MEF e il predetto Istituto, la gestione del Fondo è stata assunta direttamente dal Dipartimento del Tesoro, con relativa intestazione del conto di Tesoreria dedicato.

Nel corso dell'anno 2022, sul conto di Tesoreria n. 22027²²⁷, non si sono registrate movimentazioni.

La giacenza finale sul conto è pari a 157,4 milioni.

4.2.4. Fondo di garanzia finanziamenti organo commissariale ILVA²²⁸

L'art. 3, comma 1-ter, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, ha previsto l'istituzione di un Fondo di garanzia per i finanziamenti contratti dall'organo commissariale di ILVA S.p.A., finalizzati alla realizzazione degli investimenti necessari al risanamento ambientale, ad interventi a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, formazione e occupazione, nel rispetto della normativa dell'Unione europea.

Tali finanziamenti, di durata ventennale, sono assistiti, fino ad un ammontare complessivo di 400 milioni, dalla garanzia dello Stato.

Pertanto, per il 2015, è stato istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo a copertura delle garanzie dello Stato, con una dotazione iniziale di 150 milioni, per l'anno 2015, autorizzando, allo scopo, l'istituzione di un'apposita contabilità speciale (5874), su cui confluiscono le predette risorse.

Su detta contabilità, vengono, altresì, versate le commissioni, a titolo di corrispettivo, della garanzia, previste a carico di ILVA dal decreto ministeriale di concessione della garanzia²²⁹.

²²⁶ DIP.TESORO ART. 2 LEGGE 341-95.

²²⁷ La direzione VI del dipartimento del tesoro del MEF, con nota prot.: DT 21084 - 10/03/2023, ha ribadito quanto già segnalato lo scorso anno, vale a dire che: *“Nel corso dell'anno 2022 non si sono registrate movimentazioni sul conto, ancorché, fronteggiando anche una garanzia di natura sussidiaria, le finalità dello strumento risulterebbero ancora attuali in relazione alle esigenze dei potenziali soggetti beneficiari. Stante la natura di Fondo di garanzia sembra permanere l'esigenza di tale gestione fuori bilancio.”*

²²⁸ DIPARTIMENTO DEL TESORO ARTICOLO 3, COMMA 1-TER, DEL DL 5-01-15 CONV CON MOD. DALLA LEGGE 4-03-2015 N. 20.

²²⁹ Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 aprile 2015 n. 459, in attuazione delle disposizioni sopracitate, è stata accordata la garanzia dello Stato sul finanziamento dell'importo complessivo, in linea capitale, di 400 milioni, a favore di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria, da parte della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A. e Banco Popolare, per le finalità indicate nel citato articolo 3, comma 1-ter, del decreto-legge n. 1 del 2015.

Non ci sono state richieste di escussione²³⁰. Le entrate, nel corso del 2022, sono state pari a circa 33,5 milioni²³¹. La giacenza del conto 5874, al 31 dicembre 2022, era pari a 469,6 milioni.

4.2.5. Fondo di garanzia dello Stato a favore degli investitori società *turn-around*²³²

L'art. 7, comma 8, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, prevede che *“Le disponibilità in conto residui iscritte in bilancio per l'anno 2015, relative all'autorizzazione di spesa di cui all'art. 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono versate, nell'anno 2015, nel limite di euro 300.000.000,00, ad apposita contabilità speciale, di nuova istituzione, a copertura delle garanzie dello Stato previste dal presente articolo.”*

In attuazione della predetta disposizione, è stato emanato il dPCM del 4 maggio 2015, recante *“Disposizioni relative alla concessione della garanzia dello Stato per gli investimenti nella società di servizio per la patrimonializzazione e la ristrutturazione delle imprese (c.d. turn-around)”*, il quale, all'art. 5, prevede che la garanzia è concessa a titolo oneroso ed i corrispettivi ricevuti sono versati nell'apposito Fondo, istituito ai sensi del comma 8 dell'art. 15 e, all'art. 10, dispone che gli oneri inerenti sono posti a carico del Fondo, di cui al comma 8 dell'articolo 15, comunque nel limite di cinquantamila.

Il saldo della predetta contabilità speciale 5953, alla data del 31 dicembre 2022, ammonta a 300 milioni.

L'amministrazione vigilante comunica che non è pervenuta alcuna specifica richiesta di garanzia e che, nel corso dell'anno 2022, non si sono registrate movimentazioni sul conto.

4.2.6. Intervento straordinario nel Mezzogiorno – Agenzia per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno²³³

Con legge 1° marzo 1986, n. 64, è stata disposta la soppressione della Cassa per il Mezzogiorno e l'istituzione della Agenzia per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno (AgenSud) ed è stata istituita, all'interno dell'AgenSud, una gestione separata, con autonomia organizzativa e contabile, finalizzata al compimento delle iniziative avviate dalla Cassa per il Mezzogiorno (CASMEZ).

Con il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, è stata disposta la soppressione dell'Agenzia per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno e tutte le funzioni di completamento delle iniziative in corso sono transitate ai Ministeri competenti per materia.

Nello specifico, la materia relativa alle “acque irrigue”, a norma dell'art. 10, comma 6, del predetto decreto legislativo, è stata assegnata al Ministero dell'agricoltura, prevedendo, all'art. 9, la figura di un Commissario *ad acta* per le opere attribuite al Ministero dei lavori pubblici.

L'intervento risulta collegato al conto corrente di Tesoreria centrale n. 20550 – AgenSud (oggi disciolta), che, dal 2000 in poi, registra entrate²³⁴ non derivanti né dal bilancio dello Stato né da giro-fondi e non registra uscite, fatta eccezione per un'uscita iniziale di euro 178,56.

²³⁰ L'Amministrazione vigilante, con nota prot: DT 21084 - 10/03/2023, ha precisato che monitora lo stato del finanziamento garantito e che il Fondo ha conseguito, nel corso del 2022, risultati in linea con gli obiettivi prefissati dalla legge istitutiva ed ha accresciuto le proprie risorse a seguito della decisione della Commissione europea C(2017) 8391 final del 21 dicembre 2017 (e conseguenti provvedimenti attuativi), che ha incrementato il prezzo della garanzia. L'Amministrazione ha, altresì, precisato che le finalità dello strumento risulterebbero ancora attuali, in relazione alle esigenze dei potenziali soggetti beneficiari ed ha aggiunto che, stante la natura di Fondo di garanzia, sembra permanere l'esigenza di tale gestione fuori bilancio.

²³¹ L'Amministrazione vigilante ha precisato che in data 30 dicembre 2022 la Società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria ha provveduto al versamento a favore della contabilità speciale n. 5874 della somma di circa 33,5 milioni – per l'anno 2022 – calcolata secondo i nuovi parametri indicati nell'art. 4, comma 1, del decreto ministeriale n. 459/2015, come modificato dal decreto ministeriale n. 8735/2018.

²³² DIPARTIMENTO DEL TESORO, ARTICOLO 7, COMMA 8, DECRETO-LEGGE 24-01-2015 N. 3, CONV. CON MOD. DALLA LEGGE 24-03-2015 N. 33.

²³³ AG. SVILUPPO MEZZOGIORNO.

²³⁴ Nel 2022 pari a circa 3,8 mila.

Il conto presenta un saldo di fine esercizio di circa 123,33 milioni²³⁵.

4.2.7. Fondo per la gestione e il recupero dei crediti indennizzati dalla SACE²³⁶

Il Fondo per la gestione e il recupero dei crediti indennizzati dalla SACE è stato costituito a norma dell'art. 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, con le somme relative ai crediti indennizzati dalla SACE, oggetto degli accordi bilaterali intergovernativi di ristrutturazione del debito, stipulati dal Ministero degli affari esteri d'intesa con il MEF, affluite, sino alla data di trasformazione della SACE nella SACE S.p.A., avvenuta con l'art. 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

Il MEF, ai sensi dell'art. 7, comma 2-bis, del predetto decreto legislativo n. 143 del 1998, è autorizzato ad avvalersi delle disponibilità del conto corrente n. 20013²³⁷, acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato, per finanziare la sottoscrizione di aumenti di capitale della SACE S.p.A. e per onorare la garanzia statale degli impegni assunti dalla SACE, ai sensi delle disposizioni vigenti, nonché per ogni altro scopo e finalità connessi con l'esercizio dell'attività della SACE e con l'attività nazionale sull'estero, anche in collaborazione o coordinamento con le istituzioni finanziarie internazionali, nel rispetto delle esigenze di finanza pubblica.

Lo stesso art. 7 dispone che gli stanziamenti relativi agli utilizzi del conto corrente sono determinati dalla legge finanziaria (ora legge di bilancio) e iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, dipartimento del tesoro.

Il conto viene, quindi, movimentato solo previa autorizzazione legislativa.

Come per il 2021 nemmeno nel 2022 si sono verificati prelievi dal Fondo.

Al 1° gennaio 2022, il saldo iniziale era pari a 66,4 milioni e, non essendovi stato alcun prelievo nel corso dell'anno, il saldo finale al 31 dicembre 2022 era di pari importo.

4.2.8. Fondo incremento edilizio²³⁸

L'art. 1 della legge 10 agosto 1950, n. 715 ha previsto la costituzione di un Fondo per l'incremento edilizio, destinato a sollecitare l'attività edilizia privata con la concessione di mutui per la costruzione di case di abitazione, escluse quelle di lusso, nelle località ove si riscontri necessità di miglioramento edilizio o deficienza di abitazioni, con preferenza per i centri minori.

A norma dell'art. 2 della predetta legge, beneficiari dell'iniziativa sono coloro i quali, *“non usufruendo di alcun contributo a carico dello Stato”*, intendano costruire - singolarmente ovvero riuniti in cooperative o consorzi - case di abitazione rispondenti alle condizioni tecniche fissate nell'art. 5 della legge 2 luglio 1949, n. 408.

L'art. 4 della legge n. 715 del 1950 ha, quindi, stabilito che i mutui in parola, aventi durata massima di 35 anni - termine più volte dilazionato per effetto di successive disposizioni di legge - sono concessi *“dagli istituti autorizzati all'esercizio del credito fondiario ed edilizio”*, a un tasso di interesse agevolato, con facoltà di estinzione anticipata.

Il successivo art. 5 ha previsto, per far fronte alla concessione dei mutui in discussione, la corresponsione, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, di apposite anticipazioni in favore delle banche finanziatrici, a valere sulle risorse del Fondo.

A fronte delle anticipazioni ottenute, le banche hanno provveduto a emettere proprie cartelle od obbligazioni, in serie speciali, per cederle al Ministero al loro valore nominale.

Le predette anticipazioni, nonché le condizioni relative alla concessione dei mutui, alla emissione ed all'estinzione delle cartelle ed obbligazioni in serie speciali, sono regolate da apposite convenzioni.

²³⁵ L'amministrazione non ha risposto alla richiesta della Corte dei conti.

²³⁶ MINTES.DIP.TES.DECRETO-LEGGE 143-98, ART.7.

²³⁷ Il conto in oggetto è collegato al capitolo di bilancio 7400 dello stato di previsione della spesa del MEF.

²³⁸ Il Fondo è identificato nell'Allegato conoscitivo al disegno di legge di bilancio 2023-2025 con la seguente dicitura:
- FONDO INCREMENTO EDILIZIO. Tale intervento si avvale del conto di Tesoreria 22001.

A fronte dell'attività svolta 13 banche convenzionate, operanti al momento dell'entrata in vigore della legge n. 715 del 1950, risultano tuttora vigenti operazioni derivanti da mutui stipulati dai seguenti Istituti:

- Intesa San Paolo S.p.A.;
- BNL – Gruppo BNP PARIBAS.

Il Fondo per l'incremento edilizio è in fase di esaurimento, per fine ammortamento dei quattro finanziamenti residui ancora in essere (due dei quali presentano una fine ammortamento entro il 2021; il terzo mutuo, entro il 2024; mentre l'ultimo, con la durata più estesa, si esaurirà nel 2027).

Su detto conto, alle risorse stanziare dalla legge istitutiva, si sono aggiunti i rientri²³⁹, che hanno costituito un ulteriore flusso di auto-finanziamento.

Sulla base delle evidenze contabili dell'anno 2022, il conto corrente n. 22001, denominato “Fondo Incremento Edilizio”, presenta una giacenza di inizio anno 2022 di circa 31,19 milioni e un saldo finale, al 31 dicembre 2022, pari a 31,21 milioni.

Nel 2022, le sopra citate Banche Intesa San Paolo S.p.A. e BNL – Gruppo BNP PARIBAS hanno effettuato versamenti al fondo in questione per complessivi 17,6 mila.

4.2.9. Fondo da ripartire per l'integrazione delle risorse destinate alla concessione di garanzie rilasciate dallo Stato²⁴⁰

Il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, recante “*Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale*” e, in particolare, l'art. 37, comma 6, così come modificato dall'art. 1, comma 396, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha previsto l'istituzione di un Fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 1.000 milioni per l'anno 2014, finalizzato ad integrare le risorse iscritte sul bilancio statale destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato, prevedendo, per le finalità di tale disposizione, l'istituzione di una apposita contabilità speciale.

In data 4 dicembre 2017, è stata aperta la contabilità speciale 6077, il cui saldo, alla data del 31 dicembre 2022, ammonta a circa 1,99 miliardi²⁴¹.

4.2.10. Fondo per la copertura degli oneri derivanti dalle garanzie concesse dallo Stato su passività di nuova emissione e sull'erogazione di liquidità di emergenza, a favore delle banche e dei gruppi bancari italiani²⁴²

L'art. 1, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, recante “*Disposizioni urgenti per la tutela del*

²³⁹ Tali rientri sono, infatti, costituiti dagli interessi maturati e dalle quote di ammortamento in conto capitale derivanti dalla cessione operata dalle banche convenzionate a favore del MEF di cartelle o obbligazioni emesse, in serie speciale, dalle medesime banche, affinché le stesse potessero ottenere anticipazioni a valere sulle risorse del “Fondo per l'incremento edilizio”. Le risorse derivanti da tali anticipazioni sono state impiegate dalle banche per la concessione di mutui a favore dei soggetti che intendevano realizzare attività edilizie private e risultanti in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 5 della legge 10 agosto 1950, n. 715 e dal d.m. 197420/32F del 26 febbraio 1951.

²⁴⁰ DIPARTIMENTO DEL TESORO ARTICOLO 37, COMMA 6, DECRETO-LEGGE 24-04-2014, CONV.CON MOD. DALLA LEGGE 23-06-2014, N. 89.

²⁴¹ Le entrate di provenienza statale ammontano a 250 milioni e le uscite a 24,83 milioni. In particolare, con provvedimento n. 97832 del 6 dicembre 2022, a carico del capitolo 7590, denominato “Fondi da ripartire per l'integrazione delle risorse destinate alla concessione di garanzie rilasciate dallo Stato”, (Missione 11 – Competitività e sviluppo delle imprese, Programma 8 – Incentivi alle imprese per interventi di sostegno, Azione 2 – Garanzie assunte dallo Stato), istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2022, è stato autorizzato il versamento della intera dotazione disponibile in termini di cassa a valere sul capitolo 7590, per l'importo di euro 250 milioni, a favore della contabilità speciale n. 6077, per le finalità di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Con riguardo alle uscite, in data 20 gennaio 2022, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 38, comma 1-ter, lettera b), del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è stato autorizzato il versamento all'entrata del bilancio dello Stato, della somma di 24,83 milioni per l'anno 2022.

²⁴² MEF DT FONDO DECRETO-LEGGE 237-16, CONV. CON MODIF. DALLA LEGGE 17-02-2017, N. 15.

risparmio nel settore creditizio”, ha stabilito che il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato, fino al 30 giugno 2017, a concedere la garanzia dello Stato su passività delle banche italiane, in conformità di quanto previsto dal presente Capo I, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato.

L’art. 13, comma 2, del citato decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237 ha, poi, previsto che il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato a sottoscrivere o acquistare, entro il 31 dicembre 2017, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, azioni emesse da banche italiane, appartenenti o meno a un gruppo bancario, o da società italiane capogruppo di gruppi bancari.

Infine, il successivo art. 24 ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, un Fondo, con una dotazione di 20 miliardi di euro per l’anno 2017, destinato alla copertura degli oneri derivanti dalle operazioni di sottoscrizione e acquisto di azioni effettuate per il rafforzamento patrimoniale (ai sensi del Capo II) e dalle garanzie concesse dallo Stato su passività di nuova emissione e sull’erogazione di liquidità di emergenza (ai sensi del Capo I), a favore delle banche e dei gruppi bancari italiani.

Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 30 gennaio 2017, n. 2386, nello stato di previsione del MEF, per l’anno finanziario 2017, è stato istituito il capitolo 7612 (Missione 29 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica, Programma 4 - Regolamentazione e vigilanza sul sistema finanziario, Azione 4 - Sostegno sistema creditizio), denominato “*Fondo per il finanziamento delle operazioni di acquisto azioni e delle concessioni di garanzie dello Stato a favore delle banche e dei gruppi bancari italiani*”, con uno stanziamento di 20 miliardi, sia in termini di competenza che di cassa.

Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 aprile 2017, recante “*Ripartizione della dotazione del Fondo per il finanziamento delle operazioni di acquisto azioni e delle concessioni di garanzie dello Stato a favore delle banche e dei gruppi bancari italiani*”, all’art. 1, comma 1, è stato disposto che, per l’anno 2017, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, il Fondo per il finanziamento delle operazioni di acquisto azioni e delle concessioni di garanzie dello Stato a favore delle banche e dei gruppi bancari italiani, è così ripartito:

- la somma di 16 miliardi è destinata alla copertura degli oneri derivanti dalle operazioni di sottoscrizione e acquisto di azioni effettuate per il loro rafforzamento patrimoniale;
- la somma di 4 miliardi è destinata alla copertura degli oneri derivanti dalle garanzie concesse dallo Stato su passività di nuova emissione e sull’erogazione di liquidità di emergenza.

Al fine di consentire il versamento della citata somma di 4 miliardi, è stata chiesta al dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni - ufficio XII, l’apertura del conto corrente di Tesoreria centrale, così come previsto dal suddetto art. 24, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237.

Per la copertura delle garanzie concesse²⁴³, sono stati disposti diversi versamenti a favore del conto di Tesoreria n. 25067 negli anni 2017-2020. Pertanto, anche per il 2022, come accaduto nel precedente anno, la giacenza di fine esercizio sul conto di Tesoreria n. 25067 ammonta a 4,4 miliardi e non si sono verificate escussioni delle garanzie in discorso

4.2.11. Accordi di garanzia bilaterale in relazione alle operazioni in strumenti derivati²⁴⁴

A norma dell’art. 3, comma 1-*bis*, del d.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398, recante il “*Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico*” (c.d. “TUDP”), il Tesoro è autorizzato a stipulare accordi di garanzia bilaterale in relazione alle operazioni in strumenti derivati.

²⁴³ Trattasi delle garanzie concesse ai sensi del Capo I del decreto-legge n. 237 del 2016.

²⁴⁴ DIPARTIMENTO DEL TESORO ART. 3 COMMA 1-BIS D.P.R. N. 398 DEL 30-12- 2003.

La garanzia è costituita da titoli di Stato di Paesi dell'area dell'euro, denominati in euro oppure da disponibilità liquide, gestite attraverso movimentazioni di conti di Tesoreria o di altri conti appositamente istituiti.

Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 20 dicembre 2017 n. 103382 "decreto-garanzie", si è data attuazione alla sopra menzionata disposizione del Testo Unico e si è disposto, tra l'altro, che il contante in euro sia una delle attività suscettibili di costituire margine di garanzia (art. 3, comma 2) e che tale margine debba essere depositato presso uno dei conti designati, secondo le disposizioni del TUDP.

Nel corso del 2022 sono stati attivati due nuovi contratti di garanzia *Collateral Support Annex* (CSA):

1. Un contratto di garanzia su nuove operazioni in strumenti derivati, stipulato il 1° Ottobre 2021 con la controparte *Barclays Bank Ireland Plc* ed approvato con decreto del Direttore Generale del Tesoro 89117 del 12 novembre 2021: in particolare si è trattato di assoggettare a garanzia, a partire dal mese di gennaio 2022, una nuova operazione *di cross currency swap* stipulata con la banca a copertura del rischio di cambio sul titolo GLOBAL denominato in dollari statunitensi emesso il 24 novembre 2021.

2. Un secondo contratto di garanzia su nuove operazioni in strumenti derivati, stipulato il 21 dicembre 2018 con la controparte *Goldman Sachs International* ed approvato con decreto del Direttore Generale del Tesoro 5788 del 22 gennaio 2019, relativo a due nuove operazioni di *interest rate swap* stipulati con la banca.

Nel corso del 2022 è stato modificato un contratto di garanzia (CSA) stipulato su operazioni preesistenti con la controparte *BNP Paribas SA* il 9 Novembre 2018 ed approvato con decreto del Direttore Generale del Tesoro DT1/RE 09/11/2018. In particolare, la modifica del contratto di garanzia (CSA) è stata concordata in data 26 ottobre 2022 ed approvata con decreto del Direttore Generale del Tesoro n. 92596 del 18 novembre 2022. Questa modifica ha un impatto sulla determinazione della garanzia disciplinata dal contratto CSA su operazioni preesistenti con la controparte *BNP Paribas SA* già a partire dall'esercizio 2021.

Complessivamente, nell'esercizio 2022, sulla contabilità speciale in esame sono stati accreditati circa 17,2 miliardi, di cui circa 17,199 miliardi per versamento di garanzie e circa 813,1 mila per errato versamento di interessi sulla CS, mentre sono usciti circa 10,8 miliardi, di cui circa 8 miliardi per ordinativi secondari emessi e 2,8 miliardi per titoli emessi dalla Banca d'Italia per l'attivazione della procedura di emergenza dovuta al malfunzionamento dell'applicativo *Geocos*. La giacenza di fine anno sul conto 6088 è stata pari a 9,98 miliardi.

4.2.12. Fondo per l'erogazione di finanziamenti ponte al Fondo di risoluzione unico²⁴⁵

Con il regolamento UE n. 806/2014, è stato istituito il Meccanismo di risoluzione unico (di seguito anche "SRM"), per la gestione delle procedure di risoluzione delle banche degli Stati membri partecipanti all'Unione bancaria²⁴⁶.

Per il finanziamento delle procedure di risoluzione, è istituito il Fondo di risoluzione unico (di seguito anche "SRF"), alimentato dai contributi obbligatoriamente versati dalle banche aventi sede negli Stati membri aderenti all'Unione bancaria.

Il livello obiettivo del Fondo è pari all'1 per cento del totale dei depositi delle banche aderenti, da raggiungere in otto anni, entro il 31 dicembre 2023.

L'utilizzo del Fondo di risoluzione unico è disciplinato dal regolamento SRM e il programma di risoluzione indica le risorse del Fondo da utilizzare per la gestione della procedura di risoluzione avviata.

Qualora i mezzi del SRF risultino insufficienti a coprire i costi della risoluzione, la dichiarazione dell'Ecofin del 18 dicembre 2013 ha previsto l'istituzione di un meccanismo,

²⁴⁵ DIPARTIMENTO TESORO LEGGE N. 208 DEL 28-12-2015, ART 1, COMMA 883.

²⁴⁶ Il Meccanismo di risoluzione unico è guidato dal Comitato di risoluzione unico (di seguito anche "SRB"), che opera in due diverse composizioni: plenaria, per l'adozione di atti generali ed esecutiva, per la gestione dei casi specifici di crisi.

accentrato a livello europeo e finanziato congiuntamente dagli Stati membri partecipanti, che dovrebbe intervenire a sostegno del Fondo di risoluzione unico.

Secondo tale dichiarazione, il meccanismo dovrebbe essere pienamente operativo, al più tardi, alla fine del periodo transitorio.

Pertanto, gli Stati membri partecipanti all'Unione bancaria hanno negoziato uno schema di contratto di contenuto uniforme, con il quale lo Stato membro si obbliga a fornire, al Comitato di risoluzione unico, le risorse necessarie a sostenere i costi della risoluzione, in caso di insufficienza delle risorse del comparto nazionale, aumentate delle risorse già mutualizzate disponibili.

È stato fissato un tetto massimo all'impegno complessivo degli Stati membri, pari a 55 miliardi (che corrisponde a una stima del livello obiettivo del Fondo).

Per ciascuno Stato membro, il limite corrisponde alla quota parte del *target level* complessivo corrispondente al sistema bancario nazionale.

Ogni Stato membro partecipante all'Unione bancaria ha concluso, in via separata, il contratto con l'SRB.

Per l'Italia, il Ministro dell'economia e delle finanze ha stipulato il contratto, sulla base dell'autorizzazione prevista dall'art. 1, comma 880, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in data 7 marzo 2016. Il contratto limita l'impegno dell'Italia all'importo massimo di 5.753 milioni, fino al termine del periodo transitorio.

L'art. 1, comma 883, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ha previsto uno stanziamento pari a 2,5 miliardi, fino al termine del periodo transitorio (23 dicembre 2023)²⁴⁷.

Così come negli anni precedenti (dal 2018 in poi), anche nel 2022 il Comitato di risoluzione unico non ha fatto ricorso alle risorse del Fondo di risoluzione unico, né, quindi, si è reso necessario l'utilizzo delle somme trasferite nella contabilità speciale.

Le somme di cui alla contabilità speciale n. 6087 ammontano, pertanto, all'intero importo trasferito, pari a 2,5 miliardi.

4.2.13. Fondo per la copertura degli oneri derivanti dalle garanzie concesse dallo Stato su passività di nuova emissione e sull'erogazione di liquidità di emergenza, a favore della Banca Carige S.p.A.

A norma dell'art. 1 del decreto-legge 8 gennaio 2019, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 marzo 2019, n. 16, come modificato dall'art. 36-ter, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, fino al 31 dicembre 2019, a concedere la garanzia dello Stato su passività di nuova emissione di Banca Carige, fino a un valore nominale di 3.000 milioni²⁴⁸.

²⁴⁷ A seguito del decreto di impegno e pagamento DT 71798 del 31 agosto 2018 e dell'ordine di pagare a impegno contemporaneo n. 29625/18 dell'11 settembre 2018, le somme iscritte nel capitolo n. 7028 sono state trasferite alla contabilità speciale n. 6087 – DI TESORO ART. 1 C 883 L 208 – 15.

²⁴⁸ L'articolo 22, del decreto-legge 8 gennaio 2019, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 marzo 2019, n. 16 e s.m.i. dispone che: *“Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione di 1,3 miliardi di euro per l'anno 2019, destinato alla copertura degli oneri derivanti dalle operazioni di sottoscrizione di azioni effettuate per il rafforzamento patrimoniale nel limite massimo di 1 miliardo di euro (ai sensi del capo II) e dalle garanzie concesse dallo Stato su passività di nuova emissione e sull'erogazione di liquidità di emergenza (ai sensi del capo I) a favore di banca Carige. Ai relativi oneri si provvede, quanto a 1 miliardo di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 170, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 come rifinanziata da ultimo con la legge 30 dicembre 2018, n. 145, e quanto a 0,3 miliardi di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 23 giugno 2014, n. 89.”* (comma 1); *“Gli importi destinati alla copertura delle garanzie concesse ai sensi del capo I sono versati su apposito conto corrente di Tesoreria centrale.”* (comma 3); *“I corrispettivi delle garanzie concesse e quelli derivanti dalla successiva eventuale cessione delle azioni sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo di cui al comma 1. Le risorse del Fondo non più necessarie alle finalità di cui al presente decreto sono quantificate e trasferite, anche mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione alla spesa, ai capitoli di provenienza, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.”* (comma 4).

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2019, n. 980, ai sensi del citato art. 1 del decreto-legge 8 gennaio 2019, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 marzo 2019, n. 16, è stata concessa la garanzia dello Stato, incondizionata, irrevocabile e a prima richiesta, sulle passività finanziarie della Banca Carige S.p.A. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 10156 del 18 gennaio 2019, nello stato di previsione della spesa del sopra citato Ministero, per l'anno finanziario 2019, è stato istituito il capitolo 7614 (Missione 29 – Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica, Programma 4 – Regolamentazione e vigilanza sul sistema finanziario, Azione 4 – Sostegno sistema creditizio), denominato “*Fondo destinato alle operazioni di sottoscrizione di azioni e di concessione di garanzie dello Stato su passività di nuova emissione e sull'erogazione di liquidità di emergenza a favore di Banca Carige*”, con uno stanziamento complessivo di 1,3 miliardi, di cui 300 milioni sul piano di gestione n. 2 (Concessione garanzie), sia in termini di competenza che di cassa.

Con lettera n. 229559 del 17 ottobre 2019, il dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni - ufficio XII ha comunicato di aver autorizzato la Banca d'Italia all'apertura del conto corrente infruttifero n. 25076, intestato “MEF-GARAN CARIGE DL 1-19 A22-C3”, presso la Tesoreria centrale dello Stato.

Per la copertura delle garanzie concesse, sono stati disposti diversi versamenti a favore del conto di Tesoreria n. 25076 negli anni tra il 2019 ed il 2020. Pertanto, anche per il 2022, come accaduto nel precedente anno, la giacenza di fine esercizio sul conto di Tesoreria n. 25076 ammonta a 321,91 milioni e non si sono verificate escussioni delle garanzie in discorso.

4.2.14. Movimenti fondi con l'estero

Si tratta della contabilità speciale n. 3000,²⁴⁹ accesa presso Banca d'Italia Tesoreria dello Stato – Sezione di Tesoreria Centrale, intestata all'ufficio VIII della direzione VI – interventi finanziari nell'economia del dipartimento del tesoro.

I pagamenti e gli incassi con l'estero delle amministrazioni statali sono regolati dal d.P.R. 15 dicembre 2001, n. 482, avente ad oggetto “*Regolamento di semplificazione procedimento per i pagamenti da e per l'estero delle Amministrazioni statali*” e dalla seguente normativa:

- d.m. 12 novembre 2002, disciplinante le modalità di pagamento e incasso in euro, nell'ambito dell'Unione monetaria europea, in attuazione dell'art. 2 del d.P.R. 15 dicembre 2001, n. 482;
- d.m. 6 agosto 2003, art. 9²⁵⁰, disciplinante le modalità di pagamento e incasso, in valuta ed in euro, nei Paesi non appartenenti all'Unione monetaria europea;
- d.m. 6 agosto 2003, disciplinante le modalità di pagamento da e per l'estero del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
- d.m. 12 giugno 2019, avente ad oggetto “*Incassi da paesi UE e non UE in favore delle amministrazioni statali e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale*”;

²⁴⁹ Contabilità speciale 3000 - Movimenti fondi con l'estero – codice IBAN IT63A0100003245350200003000.

²⁵⁰ Pagamenti non andati a buon fine (art. 9 del d.m. 6 agosto 2003): “*Qualora i pagamenti richiesti non siano andati a buon fine, l'Ufficio italiano dei cambi richiede tempestivamente ulteriori informazioni alla amministrazione ordinante per consentire la riproposizione dell'ordine di pagamento; trascorsi quarantacinque giorni dalla data della richiesta di informazioni, l'Ufficio italiano dei cambi restituisce le somme all'amministrazione ordinante, al netto delle spese trattenute dal corrispondente, calcolate al cambio BCE del giorno di esecuzione dell'operazione, seguendo le indicazioni concordate con l'amministrazione stessa.*

In mancanza di indicazioni, l'Ufficio italiano dei cambi versa le somme sul conto acceso presso la Tesoreria centrale, intestato al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro, Direzione VI che, accertatane la destinazione, provvede alla loro attribuzione. Al termine dell'esercizio finanziario successivo a quello del versamento al predetto conto corrente, l'ufficio provvede all'incameramento al capo X, capitolo 2368 «Entrate eventuali e diverse» del Ministero dell'economia e delle finanze dell'importo complessivo delle somme per le quali non sia stato possibile accertare la destinazione.”.

- circolare del 5 novembre 2019, n. 27, avente ad oggetto “*Incassi da paesi UE e non UE in favore delle Amministrazioni statali*”;

- convenzione stipulata fra il MEF/DT e la Banca d’Italia, ex Ufficio Italiano Cambi, del 23 settembre 2003.

I pagamenti disposti dalle amministrazioni dello Stato non andati a buon fine, per incompletezza e/o mancanza di dati, e gli incassi di dubbia imputazione, vengono versati, dalla Banca d’Italia, sulla Contabilità Speciale 3000.

Pertanto, tali importi costituiscono di fatto le entrate della predetta contabilità.

La Banca d’Italia trasmette, giornalmente e mensilmente, un tabulato riepilogativo delle somme versate, (modelli 68T e 56T), consultabili dall’ufficio sul sito della stessa Banca.

L’Ufficio, inoltre, a seguito di istruttoria, ove sia possibile accertare la corretta imputazione delle somme, provvede ad effettuare versamenti ai competenti capitoli di bilancio.

Nel caso in cui non sia possibile accertare la corretta imputazione delle somme, decorso un anno dal versamento alla Contabilità Speciale 3000, provvede al relativo versamento all’Erario (Capo X - Capitolo 2368 - art. 6).

I versamenti in discorso vengono effettuati con l’emissione di un ordine di prelevamento - O.P., tramite l’applicativo GEOCOS della Ragioneria dello Stato.

Tali importi, pertanto, costituiscono, di fatto, le uscite della suddetta contabilità.

Per l’esercizio finanziario 2022, la C.S. 3000 presentava un saldo iniziale pari a circa 48,5 milioni e un saldo finale di circa 48,55 milioni, al 31 dicembre 2022.

Infine, il totale delle operazioni di prelievo disposte dall’Ufficio è stato pari a circa 3,3 mila.

4.2.15. Fondo di garanzia paneuropeo

L’art. 36 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha previsto che: “*Il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato a stipulare con la Banca europea per gli Investimenti gli accordi necessari a consentire la partecipazione italiana al Fondo di Garanzia paneuropeo, costituito dal Gruppo Banca Europea per gli Investimenti per il sostegno agli Stati membri nel fronteggiare la crisi derivante dalla pandemia Covid-19. In attuazione dei predetti accordi il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a concedere la garanzia dello Stato, incondizionata e a prima richiesta, a favore della Banca Europea per gli investimenti. Il Ministero dell’economia e delle finanze è altresì autorizzato a stipulare l’accordo con la Commissione europea concernente le modalità di pagamento della controgaranzia che gli Stati membri possono prestare quale contributo dello strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) a seguito dell’epidemia di Covid-19 e a rilasciare la relativa garanzia dello Stato.*” (comma 1).

“*Per le finalità di cui al comma 1, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze con una dotazione di 1.000 milioni di euro per l’anno 2020. Annualmente, con la legge di bilancio, sulla base dell’evoluzione delle misure di cui al comma 1, possono essere stanziati ulteriori risorse a presidio delle garanzie dello Stato o per il rimborso delle linee di liquidità concesse dalla Banca europea degli investimenti in caso di escussione ai sensi degli accordi stipulati nell’ambito del Fondo di garanzia paneuropeo di cui al comma 1. Per la gestione del fondo di cui al presente comma è autorizzata l’apertura di un apposito conto corrente di Tesoreria centrale.*” (comma 2).

In attuazione del suddetto art. 36, con decreto ministeriale n. 74190 del 2020, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze, per l’anno finanziario 2020, è stato istituito il capitolo di bilancio 7173, denominato “*Partecipazione al Fondo di garanzia pan europeo della BEI e allo strumento di sostegno temporaneo per attenuare il rischio di disoccupazione nello stato di emergenza*”, con uno stanziamento di un miliardo, sia in termini di competenza che di cassa.

Il Fondo è costituito dalle garanzie (irrevocabili, incondizionate e di prima perdita) fornite dagli stati membri dell'Unione europea al Gruppo BEI su base proporzionale, in rapporto alle quote di partecipazione azionaria nella stessa BEI. La quota nominale per l'Italia della garanzia, pari alla sua quota capitale nella Banca, ammonta al 18,78 per cento di 25 miliardi, pari a circa 4,7 miliardi, che corrisponde alla massima perdita possibile. Ciascun paese è responsabile nel Fondo fino al limite della sua quota, e non oltre. I contributori hanno stabilito che la perdita attesa massima complessiva sia pari al 20 per cento, ma quella effettiva si attesterà al 16-17 per cento, in base alle stime di gennaio 2023.

Per partecipare al Fondo, gli stati membri hanno firmato un Accordo di Contributo e un Accordo di Garanzia e hanno potuto, alternativamente, versare una parte della propria quota di contribuzione al momento dell'adesione oppure fruire di una linea di credito che la BEI ha messo a disposizione di ciascuno per rimborsare le somme dovute da ciascuno stato membro in caso di escussione delle garanzie (*Liquidity Facility*).

Nel mese di dicembre 2020, è stato versato, sul conto corrente infruttifero n. 25089 (appositamente istituito), intestato "FONDO GAR. PANEUR. A.36 DL34-20", in essere presso la Tesoreria centrale dello Stato, l'importo di un miliardo, per le finalità previste dal richiamato art. 36 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Nel corso dell'anno 2022, è stato versato, come richiesto dalla BEI e secondo quanto stabilito dal quadro giuridico del Fondo di garanzia paneuropeo, in particolare agli articoli 9 e 10 dell'Accordo di contributo e alla sezione 9 della Descrizione del Fondo, il versamento della complessiva somma di 1,4 milioni, quale contributo a titolo di rimborso, nel Registro dedicato (*Contributor's Dedicated Register*) del predetto Accordo di risposta alla crisi Covid-19.

La giacenza sul conto corrente n. 25089 presso la Tesoreria Centrale dello Stato al 31 dicembre 2022 ammonta a 0,99 miliardi.

4.2.16. Fondo di garanzia su passività delle banche italiane

L'art. 165, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha previsto, tra l'altro, che:

- *"Al fine di evitare o porre rimedio a una grave perturbazione dell'economia e preservare la stabilità finanziaria, ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 e dell'articolo 18, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2014, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, nei sei mesi successivi all'entrata in vigore del presente decreto, a concedere la garanzia dello Stato su passività delle banche italiane in conformità a quanto previsto dal presente capo I, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, fino a un valore nominale di 19 miliardi di euro."* (comma 1);

- *"La garanzia può essere concessa solo dopo la positiva decisione della Commissione europea sul regime di concessione della garanzia o, nel caso previsto dall'articolo 166, comma 2, sulla notifica individuale."* (comma 3);

- *"Il Ministro dell'economia e delle finanze può altresì rilasciare, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, fermi restando i limiti di cui comma 1, la garanzia statale per integrare il valore di realizzo del collaterale stanziato da banche italiane a garanzia di finanziamenti erogati dalla Banca d'Italia per fronteggiare gravi crisi di liquidità (erogazione di liquidità di emergenza - ELA), in conformità agli schemi previsti dalla Banca centrale europea."* (comma 4);

- *"Il Ministro dell'economia e delle finanze può con proprio decreto estendere il periodo di cui al comma 1 e al comma 4, fino a un massimo di ulteriori sei mesi previa approvazione da parte della Commissione europea."* (comma 5);

- *"È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo a copertura della garanzia concessa ai sensi del presente capo con una dotazione di 30 milioni di"*

euro per l'anno 2020. Per la gestione del fondo è autorizzata l'apertura di apposito conto corrente di Tesoreria centrale.” (comma 7).

In attuazione del citato art. 165, con decreto ministeriale n. 74190 del 19 giugno 2020, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2020, è stato istituito il capitolo di bilancio 7408, denominato “Fondo a copertura della garanzia dello Stato su passività di nuova emissione”, con uno stanziamento di 30 milioni, sia in termini di competenza che di cassa. Con autorizzazione n. 93533 del 14 dicembre 2020, a carico del capitolo 7408, piano di gestione n. 1, è stato disposto il versamento, a favore del conto corrente infruttifero n. 25090, della suddetta somma di 30 milioni, per le finalità previste dall'articolo 165 del decreto-legge n. 34/2020.

Nel periodo di efficacia della garanzia dello Stato di cui all'articolo 165 del decreto-legge n. 34/2020 non sono pervenute richieste di rilascio della garanzia. Pertanto, con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi e per gli effetti del citato comma 8, si è provveduto alla quantificazione, nell'importo di 30 milioni, delle risorse non più necessarie alle finalità di cui al comma 1 dell'articolo 165 del decreto-legge n. 34/2020 e, in data 8 febbraio 2022, la suddetta somma è stata versata all'entrata del bilancio statale.

4.2.17. Programma SURE

Al fine di contrastare gli effetti della crisi innescata dalla pandemia da Covid-19, a livello europeo, è stato predisposto uno strumento che consente agli Stati membri di chiedere il sostegno finanziario dell'Unione europea, per contribuire al finanziamento della spesa pubblica nazionale, a partire dal 1° febbraio 2020, in relazione a regimi di riduzione dell'orario lavorativo e misure analoghe, anche per i lavoratori autonomi, o a determinate misure di carattere sanitario, in particolare sul posto di lavoro, in risposta alla crisi.

Le risorse afferenti a tale programma affluiscono in un apposito conto corrente di Tesoreria centrale (n. 25082).

Il Consiglio dell'UE, su proposta della Commissione europea, il 25 settembre 2020 ha approvato la decisione relativa alla concessione di un sostegno finanziario per l'Italia pari a 27,4 miliardi.

L'Italia ha ricevuto complessivi 27,44 miliardi (10 miliardi il 27 ottobre 2020, 6,50 miliardi il 17 novembre 2020, 4,45 miliardi il 2 febbraio 2021, 3,87 miliardi il 16 marzo 2021, 1,87 miliardi il 30 marzo 2021 e 751 milioni il 25 maggio 2021). Il conto 25082 a partire dalla data del 14 giugno 2021 (ultimo riversamento su Erario) presenta un saldo pari a zero.

4.2.18. Fondo di garanzia per l'inadempimento della Banca Nazionale di Ucraina per il riacquisto delle banconote denominate in hryvnia

L'articolo 47 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, ha previsto misure di sostegno in relazione alla crisi ucraina. In particolare, il citato articolo ha disposto, fra l'altro, che:

“In attuazione della raccomandazione n. 2022/C166/01 del Consiglio dell'Unione europea, del 19 aprile 2022, «relativa alla conversione delle banconote in hryvnia nella valuta degli Stati membri ospitanti a beneficio degli sfollati provenienti dall'Ucraina», gli sfollati provenienti dall'Ucraina, individuati sulla base delle condizioni stabilite dal comma 2²⁵¹, hanno facoltà di

²⁵¹ “Sono ammessi al cambio delle banconote ucraine gli sfollati appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 89 del 15 aprile 2022, in possesso di un permesso di soggiorno per protezione temporanea rilasciato dal questore del luogo in cui la persona è domiciliata, ai sensi dell'articolo 2 del medesimo decreto. In caso di minori sfollati non accompagnati la richiesta di cambio delle banconote ucraine può essere presentata per il tramite del tutore legale nominato dal Tribunale per i minorenni ai sensi della legge 7 aprile 2017, n. 47. La conversione delle banconote ucraine può essere altresì richiesta dalle persone che hanno ottenuto il riconoscimento della protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 e dell'articolo 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 2022” (comma 2).

ottenere il cambio delle banconote denominate in hryvnia, di seguito «banconote ucraine», con banconote denominate in euro, alle condizioni stabilite dal comma 4, dalle filiali delle banche aventi sede e succursali in Italia, di seguito «banche italiane», elencate al comma 3²⁵² e dalle filiali territoriali della Banca d'Italia” (comma 1).

“Alle condizioni stabilite dalla Banca d'Italia, le banche aderenti consegnano alla Banca d'Italia le banconote ucraine oggetto delle operazioni di cambio, indicando la settimana o le settimane cui si riferiscono e il relativo tasso di cambio. La Banca d'Italia accredita l'importo in euro in favore delle banche aderenti utilizzando il medesimo tasso di cambio in vigore al momento delle operazioni” (comma 7);

“La Banca d'Italia ha diritto al rimborso da parte dello Stato dei costi e delle eventuali perdite sostenuti per le operazioni di cui ai commi 4, 7 e 8²⁵³. Essa dà conto al Ministero dell'economia e delle finanze, al termine dello schema nazionale di cambio o comunque ogni tre mesi, dei costi sostenuti indicati al primo periodo. Il Ministero dell'economia e delle finanze procede all'approvazione del conto entro trenta giorni e al rimborso in favore della Banca d'Italia entro trenta giorni dall'approvazione del conto” (comma 9);

“È prestata la garanzia dello Stato in favore della Banca d'Italia per il caso di inadempimento da parte della Banca Nazionale di Ucraina dell'obbligo di acquisto delle banconote di cui al comma 8. La garanzia ha per oggetto l'importo in euro delle banconote ucraine acquisite dalle banche aderenti e dalla Banca d'Italia, determinato secondo le modalità di cui ai commi 4, 7 e 8. Il Ministero dell'economia e delle finanze procede al pagamento entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte della Banca d'Italia. La garanzia è irrevocabile, a prima richiesta ed incondizionata. In seguito al pagamento il Ministero dell'economia e delle finanze subentra nei diritti della Banca d'Italia nei confronti della Banca Nazionale di Ucraina e, ove applicabile, nella proprietà delle banconote rimaste in deposito presso la Banca d'Italia” (comma 10);

Il comma 13 della norma citata ha previsto l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un fondo a copertura della garanzia concessa ai sensi del comma 10 con una dotazione di 120 milioni per l'anno 2022²⁵⁴. Per la gestione del fondo è stata autorizzata l'apertura di apposito conto corrente di tesoreria centrale (25104)²⁵⁵. La stessa disposizione prevede che le risorse del Fondo non più necessarie alle finalità di cui al comma 10 sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato” (comma 13).

In data 6 giugno 2022 la Banca d'Italia ha stipulato un accordo con la Banca Nazionale di Ucraina per consentire alle persone sfollate presenti sul territorio italiano il cambio delle banconote ucraine (hryvnie) in euro, dando seguito alle indicazioni contenute nella

²⁵² “Le banche che intendono partecipare allo schema nazionale di cambio, di seguito «banche aderenti», comunicano alla Banca d'Italia le filiali in cui è possibile effettuare il cambio. La Banca d'Italia pubblica sul proprio sito internet e mantiene aggiornato l'elenco delle banche aderenti, gli indirizzi delle loro filiali abilitate e gli indirizzi delle filiali territoriali della Banca d'Italia” (comma 3).

²⁵³ “La Banca d'Italia stipula con la Banca Nazionale di Ucraina un accordo che regola l'acquisto da parte della Banca Nazionale di Ucraina delle banconote ucraine acquisite dalla Banca d'Italia in attuazione dello schema nazionale di cambio. L'accordo contiene, quali elementi essenziali, le modalità con cui è fissato il tasso di cambio delle operazioni rientranti nello schema nazionale di cambio e l'ammontare massimo complessivo delle operazioni di cambio. Le modalità per il rimpatrio delle banconote ucraine sono definite in un successivo accordo da concludere entro sessanta giorni dalla stipulazione dell'accordo di cui al presente comma” (comma 8);

²⁵⁴ A tal proposito con il decreto ministeriale n. 123093 del 19 luglio 2022 è stato istituito nello stato di previsione del MEF, il capitolo di bilancio 7405, denominato “fondo per la copertura della garanzia in favore della banca d'Italia per la copertura del rischio di mancato cambio della valuta ucraina da parte della banca nazionale ucraina”, con uno stanziamento per il 2022 di 120 milioni, sia in termini di competenza che di cassa, attribuito al centro di responsabilità “tesoro”.

²⁵⁵ In particolare, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale per la Finanza delle Pubbliche Amministrazioni, ha autorizzato la Banca d'Italia all'apertura del conto corrente infruttifero n. 25104 intestato “MEF-DT F.GAR.UCRAINA DL 50-22”, presso la Tesoreria Centrale dello Stato, al fine di poter procedere, entro l'esercizio finanziario 2022, al versamento della predetta somma di 120 milioni, per l'eventuale escussione della garanzia dello Stato prevista dal comma 10 del medesimo articolo 47 a favore della Banca d'Italia nel caso di inadempimento da parte della Banca Nazionale di Ucraina dell'obbligo di acquisto delle banconote ucraine acquisite dalla stessa Banca d'Italia.

Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea del 19 aprile 2002 e alle finalità previste dal citato articolo 47 del decreto-legge n. 50/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 91/2022. Il predetto accordo, pertanto, ha consentito agli sfollati ucraini, inclusi i minori, in possesso di un permesso di soggiorno per protezione temporanea o che abbiano ottenuto il riconoscimento della protezione internazionale, di cambiare fino a 10.000 grivne per persona (pari a circa 300 euro) a partire dal 21 giugno 2022.

Si rappresenta che la validità dello schema nazionale di cambio, inizialmente prevista per 6 mesi fino al 21 dicembre 2022, non è stata rinnovata alla sua scadenza di comune accordo tra Banca d'Italia e il MEF.

Nel 2022 non si sono verificate uscite dal conto di Tesoreria che presenta al 31 dicembre 2022 una giacenza di 120 milioni.

4.3. Ministero dell'agricoltura, sovranità alimentare e delle foreste (già Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali)

4.3.1. Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura²⁵⁶

Istituito dal Capo III della legge 25 luglio 1952, n. 949, presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, come "*Fondo di rotazione per anticipazioni a Istituti esercenti il credito*", per effetto dell'art. 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, ha assunto la denominazione di "*Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura*", con durata fino al 31.12.2005 (decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284), termine prorogato al 31 dicembre 2007 dall'art. 26 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito dalla legge 23 febbraio 2006 n. 51 e, poi, ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2008 dall'art. 26, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

Negli ultimi anni, è rimasta l'attività residuale di controllo contabile dei rientri delle rate di ammortamento, nonché di erogazione delle agevolazioni richieste prima del sopra citato termine del 31 dicembre 2008. Pertanto, si può considerare una "gestione stralcio".

Il fondo di cassa relativo alla contabilità speciale 23507, all'inizio dell'esercizio 2022 era di euro 190,8 mila. Non ci sono state uscite, pertanto il fondo di cassa alla fine dell'esercizio è rimasto invariato; i titoli inestinti, come riportato nel modello 56T unificato Banca d'Italia del mese di dicembre 2022, ammontano a euro 174,5 mila con un conseguente resto disponibile di cassa pari a euro 16,3 mila al 31 dicembre 2022.

4.3.2. Fondo di rotazione per la proprietà diretto-coltivatrice²⁵⁷

Il Fondo di rotazione per la proprietà diretto-coltivatrice, istituito dall'art. 16 della legge 26 maggio 1965, n. 590, come modificata dalla legge 14 agosto 1971, n. 817, è stato soppresso dall'art. 110 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

Il Fondo, reso infruttifero dal Ministero dell'economia e delle finanze a decorrere dal 1982, ha funzione residuale ed è costituito esclusivamente da somme dovute all'Erario dalle banche convenzionate, ai sensi delle predette leggi n. 590 del 1965 e n. 817 del 1971, per rate di ammortamento e relativi interessi di mutui già concessi e per somme versate a seguito di estinzioni anticipate di mutui.

Secondo quanto prescritto dalle convenzioni, le banche sono tenute ad inviare i relativi rendiconti, dai quali si evince l'attività svolta dalle stesse nell'anno di riferimento, corredati dalle quietanze di versamento e, per le estinzioni anticipate, dai relativi attestati di non decadenza dai benefici fiscali e creditizi, rilasciati dalle regioni competenti, a termini dell'art. 7, comma 4, della legge 6 agosto 1954, n. 604.

²⁵⁶ FONDO SVIL MECC AGRIC LEGGE N. 910-66.

²⁵⁷ BANCA NAZIONALE DEL LAVORO.

Dal rendiconto comunicato dal Ministero, si evince che, nell'anno 2022, le uscite sono pari a 236,26 euro e il saldo del conto 29838, al 31 dicembre 2022, è pari a 100,09 mila²⁵⁸.

4.3.3. Fondo centrale per il credito peschereccio

Si tratta di una gestione stralcio, con attività limitata all'erogazione delle somme residue per agevolazioni perfezionate in data anteriore all'entrata in vigore del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154²⁵⁹.

Il conto di Tesoreria 23511 è inserito nell'Allegato 2 al dPCM 8.2.2017, in applicazione dell'art. 44-ter della legge n. 196 del 2009, ai fini della soppressione in via definitiva.

La chiusura del conto è stata disposta con decreto RGS dell'11 maggio 2017 e il conto risulta chiuso alla data del 3 ottobre 2017.

Relativamente all'esercizio 2022, le operazioni contabili effettuate sul capitolo 3585 riguardano i rientri per versamenti di rate di ammortamento, interessi di preammortamento e di mora, estinzioni anticipate parziali o totali di mutui e sono state di circa 57,7 mila.

L'ammontare dei crediti in sofferenza è pari a 1,24 milioni.

La consistenza finale, al 31 dicembre 2022, nel conto del patrimonio, è pari a 64,05 mila.

4.4. Ministero delle imprese e del made in Italy (già Ministero dello sviluppo economico)

4.4.1. Fondo per la crescita sostenibile già Fondo per l'innovazione tecnologica²⁶⁰

L'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 ha previsto la costituzione, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, per la copertura degli oneri relativi a diversi interventi di sostegno.

Quest'ultimo, a partire dal 2012 (art. 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134), ha assunto la denominazione di "*Fondo per la crescita sostenibile*" (FCS) ed è stato destinato al finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitività dell'apparato produttivo, con particolare riguardo, tra l'altro, alla promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitività del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese.

Con l'art. 11, comma 1, lett. a), del d.l. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, è stato modificato il comma 2 dell'art. 23 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nel quale è stata inserita la lettera *c-bis*), relativa ad interventi in favore di imprese in crisi di grande dimensione. Pertanto, tale finalità va ad aggiungersi a quelle del Fondo crescita sostenibile, già previste dallo stesso art. 23.

Inoltre, con l'art. 15, comma 2, della legge 17 ottobre 2017, n. 161, recante modifiche al Codice antimafia, che ha inserito, al medesimo comma 2 dell'art. 23 del d.l. n. 83 del 2012, un'ulteriore lettera *c-bis*), è stata prevista una quinta finalità, relativa alla definizione e all'attuazione dei piani di valorizzazione delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata.

La natura ibrida del Fondo si evince dall'art. 23, comma 4, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che consente al Fondo di operare

²⁵⁸ Dall'esame della predetta documentazione risulta che, nell'anno 2022, sono stati versati complessivi euro 740,67. Tali somme sono state versate direttamente al capitolo 3347 del capo X (Ministero dell'economia e delle finanze) del Bilancio dello Stato, suddiviso in € 504,41 versati da Unicredit ed euro 236,26 versati da BNL.

²⁵⁹ Il Fondo, dapprima costituito presso l'ex Ministero della marina mercantile, è stato poi trasferito per competenza al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, con la legge 17 febbraio 1982, n. 41, abrogata e sostituita dal decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154. Il Fondo veniva utilizzato, ad esempio, per la promozione, lo sfruttamento razionale e la valorizzazione delle risorse biologiche del mare; per la gestione di aree e sistemi di pesca; per l'installazione e il funzionamento di sistemi di localizzazione e controllo satellitare delle navi da pesca nazionali.

²⁶⁰ CONTRIBUTI INVESTIMENTI BENI STRUMENTALI DL N. 91-14.

sia in contabilità ordinaria, sia attraverso le due distinte contabilità speciali (1201 e 1726); queste ultime sono utilizzate esclusivamente per l'erogazione di finanziamenti agevolati, che prevedono rientri, e per gli interventi, anche di natura non rotativa, cofinanziati dall'Unione europea o dalle regioni, ferma restando la gestione ordinaria in bilancio per le altre misure.

Per quanto riguarda gli interventi non rotativi, l'amministrazione, in sede istruttoria, ha specificato che le somme necessarie all'erogazione dei contributi a fondo perduto in favore delle imprese agevolate vengono prelevate dalla contabilità speciale 1201, denominata "*legge n. 46/1982 - Fondo per la crescita sostenibile*", e versate all'entrata del bilancio dello Stato, capitolo 3610, Capo XVIII, "*Versamenti derivanti dalle gestioni fuori bilancio proprie del Ministero dello sviluppo economico da ricondurre in bilancio, ai sensi dell'art. 93, comma 8, legge n. 289/2002*".

Successivamente, le medesime somme sono ricondotte in bilancio con riassegnazione allo stato di previsione della spesa del MISE, capitolo 7342, "*Fondo per la competitività e lo sviluppo*", piano gestionale 6, relativo al "*Fondo per la crescita sostenibile. Interventi a fondo perduto*" per essere, infine, erogate alle imprese beneficiarie.

Le rate di mutuo restituite dalle imprese beneficiarie sono riversate all'apposito capitolo 4726, capo 18, in entrata del bilancio dello Stato e, quindi, riassegnate al capitolo di spesa del Ministero n. 7483; da quest'ultimo sono poi trasferite alla contabilità speciale n. 1201.

Tali rientri costituiscono fonte di autoalimentazione del Fondo e sono vincolati al perseguimento delle sue finalità.

La gestione degli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l'istruttoria delle domande, l'erogazione delle agevolazioni, l'esecuzione di monitoraggi, di ispezioni e controlli è stata affidata ad un raggruppamento temporaneo di operatori economici, con mandataria la Banca del Mezzogiorno – Medio Credito Centrale S.p.A.

Tra gli interventi riconducibili al Fondo crescita sostenibile, si rilevano:

- l'istituzione del regime di aiuto per la nascita e lo sviluppo di società cooperative di piccola e media dimensione (c.d. Nuova Marcora).

Al fine di favorire lo sviluppo economico e la crescita dei livelli di occupazione nel Paese, con decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2014, è stato istituito un apposito regime di aiuto finalizzato a promuovere la nascita e lo sviluppo di società cooperative di piccola e media dimensione.

Tale intervento si affianca a quello previsto dalla legge 27 febbraio 1985, n. 49 (c.d. legge Marcora), prevedendo la concessione di un finanziamento agevolato alle società cooperative, nelle quali le società finanziarie partecipate dal Ministero - Società finanza cooperativa S.C.p.A. (Soficoop) e Cooperazione finanza impresa S.C.p.A. (CFI) - hanno assunto delle partecipazioni, ai sensi della citata legge Marcora²⁶¹;

- l'istituzione del Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti - Fondo Serenella.

Il Fondo, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico dall'art. 1, commi 199-202, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016), prevede uno stanziamento di 30 milioni per il triennio 2016-2018.

Le agevolazioni, concesse in forma di finanziamento agevolato, sono destinate a imprese in crisi di liquidità, in quanto vittime di mancati pagamenti da parte di imprese debentrici imputate in un procedimento penale per i delitti di cui agli artt. 629 (estorsione), 640 (truffa), 641 (insolvenza fraudolenta) del codice penale e di cui all'art. 2621 del codice civile (false comunicazioni sociali).

L'art. 60-bis della legge 21 giugno 2017, n. 96, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 57, emendando il citato comma 200, ha stabilito che possono accedere al Fondo le imprese che siano parti offese in un procedimento penale a carico delle imprese debentrici, in corso alla data di presentazione della domanda di accesso al Fondo.

²⁶¹ Nel corso del 2019, si è perfezionato l'iter di fusione per incorporazione di So.fi.coop S.C.p.A. in CFI S.C.p.A. Pertanto, allo stato, CFI S.C.p.A. costituisce l'unico soggetto cui è affidata l'attuazione dell'intervento.

Nel corso dell'anno 2022 sono stati effettuati n. 4 pagamenti ai beneficiari (vittime di mancato pagamento) per un importo pari a circa 240 mila;

- le agevolazioni per le imprese già confiscate o sequestrate alla criminalità organizzata. L'art. 1, commi 195-198, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016) ha previsto uno stanziamento pari a 30 milioni, da impegnarsi nelle annualità 2016, 2017 e 2018, per il sostegno a programmi di sviluppo implementati da imprese confiscate o sequestrate alla criminalità organizzata.

Dei 10 milioni annui, 3 milioni sono destinati alla concessione di garanzie e sono, pertanto, allocati in un'apposita sezione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese; i restanti 7 milioni sono utilizzati per l'erogazione di finanziamenti agevolati e sono allocati in un'apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile.

Nel periodo considerato sono stati effettuati 11 pagamenti ai beneficiari per un importo complessivo pari a 4,12 milioni;

- le agevolazioni alle imprese per la diffusione e il rafforzamento dell'economia sociale. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 3 luglio 2015, è stato istituito, ai sensi dell'art. 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, un regime di aiuto volto a sostenere la nascita e la crescita delle imprese operanti, in tutto il territorio nazionale, per il perseguimento di interessi generali e di finalità di utilità sociale individuate dalla normativa di settore.

La concessione degli aiuti avviene attraverso l'erogazione di finanziamenti agevolati, a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI), e di contributi, a valere sul Fondo per la crescita sostenibile (FSC).

La ripartizione delle risorse FRI è demandata, dalla legge istitutiva (legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, commi da 354 a 361), al CIPE²⁶².

Per gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l'istruttoria delle domande e l'erogazione del contributo, la direzione generale per gli incentivi alle imprese si avvale di Invitalia S.p.A., sulla base di una convenzione siglata ai sensi dell'art. 3, comma 1, del citato decreto 8 marzo 2017.

Le agevolazioni previste dalla norma sono concesse, a titolo di "*de minimis*", a fronte della realizzazione di programmi di investimento di durata non superiore a 36 mesi nella forma di finanziamento a tasso agevolato, unito ad un finanziamento bancario a tasso di mercato, cui si può aggiungere, nella misura massima del 5 per cento delle spese ammissibili del programma oggetto di domanda, un contributo non rimborsabile.

Nel corso del 2022, sono state rendicontate e remunerate le attività svolte dal gestore per le annualità 2017, 2018 e 2019, per un importo pari a 1,4 milioni, di cui 258,7 mila a titolo IVA (assoggettata al regime di split payment).

- gli interventi per la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione *ante* decreto-legge n. 83 del 2012 – legge n. 46 del 1982 – FIT.

Per i Bandi *EuroTransBio*, relativi al finanziamento di progetti transnazionali di ricerca e sviluppo nel campo delle biotecnologie, sono proseguite le attività di gestione dei progetti presentati nell'ambito delle *call* degli anni precedenti. Sono state effettuate erogazioni nei confronti delle imprese beneficiarie nell'ambito della IX *call* per un importo complessivo pari a 49 mila. Inoltre, relativamente alla XII *call* sono state effettuate n. 3 erogazioni per un totale di circa 320 mila.

Per il bando "Cratere Sismico Aquilano" (d.m. 29.1.2014), è proseguita l'attività di gestione e verifica degli stati di avanzamento lavori e la conseguente attività di erogazione delle agevolazioni di tutti i progetti di ricerca e sviluppo agevolati nell'ambito dello specifico bando finanziato con le risorse CIPE del Fondo per lo sviluppo e la coesione. I progetti agevolati

²⁶² Con la delibera 6 agosto 2015, n. 74, il CIPE ha assegnato risorse per un importo pari a 200 milioni, a favore del Ministero dello sviluppo economico, per gli interventi di sostegno all'economia sociale, a valere sulla quota del 30 per cento delle risorse del FRI non utilizzate e non destinate agli interventi del Fondo per la crescita sostenibile, ai sensi dell'art. 30, comma 3, del decreto-legge n. 83 del 2012.

sono stati tutti portati a conclusione nel corso del 2018. Le ultime erogazioni effettuate a saldo nei confronti delle imprese beneficiarie sono relative all'esercizio 2021.

Per il c.d. "Pia Innovazione" – pacchetto integrato agevolazioni legge n. 46 del 1982 - legge n. 488 del 1992, nel corso dell'anno 2022, è continuata l'attività di gestione, e sono state effettuate erogazioni nei confronti delle imprese beneficiarie per un importo complessivo pari a 654 mila.

Per tutti gli altri bandi FIT, di cui alla legge n. 46 del 17 febbraio 1982 *ante* 2009, è continuata l'attività di gestione e sono stati emanati complessivamente n. 6 decreti di concessione definitiva delle agevolazioni. Sono state effettuate erogazioni alle imprese beneficiarie per un ammontare complessivo pari a 294 mila;

- gli interventi per la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione *post* decreto-legge n. 83 del 2012 - legge n. 46 del 1982 - FCS.

Nel 2022 è proseguita anche l'attività di gestione del Bando Horizon 2020 - PON I&C 2014 - 2020 R&S e dei Bandi Agenda digitale e Industria sostenibile - PON I&C 2014 - 2020 R&S, dei Grandi progetti "Agenda digitale e Industria sostenibile", a valere sulle risorse del Programma operativo nazionale "Imprese e competitività" 2014-2020 FESR. Nel corso dell'anno sono state effettuate complessivamente 54 erogazioni, parte contributo e parte finanziamento, con trasferimento al soggetto gestore Mediocredito Centrale per un ammontare complessivo pari a 17,2 milioni.

Con riguardo alla cd. "Fabbrica intelligente – Agrifood - Scienze della vita", nel corso dell'anno 2022, a valere sulla procedura valutativa – negoziale e a valere sulla procedura valutativa a sportello nei settori applicativi "Fabbrica intelligente" e "Agrifood" sono state effettuate n. 59 erogazioni con trasferimenti al soggetto gestore per circa 11 milioni.

Nel corso dell'anno 2022 è stata trasferita sulla contabilità speciale 1726, la prima tranche da parte del MUR, relativo al valore del bando "Smart mobility" (contributo alla spesa), secondo quanto stabilito all'art. 8, comma 1 dell'Accordo del 3 luglio 2019, per un importo pari a 50 mila.

- Green New Deal italiano. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 1° dicembre 2021 è stata prevista la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno dei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione per la transizione ecologica e circolare a sostegno delle finalità del "Green New Deal italiano". La misura è destinata al sostegno dei progetti di imprese ammesse ai finanziamenti agevolati del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI), e prevede la concessione di contributi a sostegno delle attività di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e, per le PMI, di industrializzazione dei risultati della ricerca e sviluppo. La misura si rivolge alle imprese di qualsiasi dimensione che esercitano attività industriali, agroindustriali, artigiane, di servizi all'industria e centri di ricerca, che presentano progetti singolarmente o in forma congiunta. Lo strumento sostiene progetti coerenti con gli ambiti di intervento del Green New Deal italiano, con particolare riguardo agli obiettivi di: decarbonizzazione dell'economia; economia circolare; riduzione dell'uso della plastica e sostituzione della plastica con materiali alternativi; rigenerazione urbana; turismo sostenibile; adattamento e mitigazione dei rischi sul territorio derivanti dal cambiamento climatico.
- gli interventi per le aree di crisi industriale - legge n. 181 del 1989²⁶³.
Con decreto direttoriale del 24 febbraio 2017, è stato aperto lo sportello nazionale per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni di cui alla legge n. 181 del 1989, nelle aree di crisi industriale non complesse.
Nel corso del 2021 sono proseguite le attività istruttorie delle istanze presentate nell'ambito delle procedure attivate nel 2019, 2020 e 2021 per le diverse aree di crisi, oltre alla finalizzazione dell'iter di riforma della misura con la pubblicazione del d.m. del 24 marzo

²⁶³ La gestione dello strumento è affidata all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia, in base alla convezione del 28 aprile 2016.

2022 e della successiva circolare attuativa del 16 giugno 2022. Nel corso dell'anno 2022 le risorse trasferite dal MIMIT al soggetto gestore Invitalia ammontano a 30,6 milioni.

Lo strumento è finanziato sia sulla contabilità speciale n. 1201, sia sulla contabilità speciale n. 1726, pertanto i dati sopra indicati si devono intendere cumulati.

- *Smart&Start Italia.*

Il d.m. 24 settembre 2014 ha l'obiettivo di riordinare gli incentivi previsti dal d.m. 6 marzo 2013 e dal d.m. 30 ottobre 2013 (*Smart&Start*), nonché di promuovere le condizioni per la diffusione di nuova imprenditorialità su tutto il territorio nazionale, di sostenere le politiche di trasferimento tecnologico e di valorizzare i risultati del sistema della ricerca pubblica e privata. Il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 9 agosto 2016 ha rimodulato la dotazione finanziaria assegnando, in particolare, allo strumento "*Smart & Start Italia*", risorse del programma operativo nazionale "Imprese e competitività" 2014-2020 FESR, per un importo pari a 45,5 milioni, comprensivi degli oneri di gestione, di cui 33,4 milioni per le regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia (c.d. "Regioni meno sviluppate") e 12,1 milioni per le regioni Abruzzo, Molise e Sardegna (c.d. "Regioni in transizione"). Nell'anno 2022 sono state pagate due fatture al soggetto gestore per un importo complessivo pari a circa 6,2 milioni.

- Fondo per la crescita sostenibile - Misure per la crescita dimensionale e per il rafforzamento patrimoniale dei confidi - decreto del Ministro dello sviluppo economico del 17 luglio 2017. L'art. 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha previsto l'adozione, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze e previa comunicazione alla Commissione europea, di misure volte a favorire l'accesso al credito delle piccole e medie imprese, per il tramite dei confidi (consorzi e società di garanzia collettiva dei fidi) diffusi sul territorio.

La stessa norma ha previsto, per il finanziamento del citato intervento, l'utilizzo delle risorse del "Fondo di garanzia per le PMI" (cfr. par. Fondo di garanzia PMI della presente relazione). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 gennaio 2017, sono stati stabiliti i criteri e le modalità di concessione di un contributo rimborsabile²⁶⁴.

Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 17 luglio 2017, sono state introdotte disposizioni che, operando in sinergia con quelle previste dal citato decreto 3 gennaio 2017, sono volte a favorire la transizione delle garanzie su finanziamenti *in bonis* prestate da società ed enti di garanzia posti in stato di liquidazione verso confidi sani e pienamente operativi, con la finalità di limitare il più possibile le ripercussioni negative sul tessuto delle PMI italiane.

Con riferimento alla contabilità speciale 1201, nel 2022, le uscite complessive sono state pari a circa 180 milioni.

Tra le uscite, si evidenziano quelle finalizzate alla norma istitutiva per circa 116,4 milioni e le altre, per 64,4 milioni.

Tra le principali voci di spesa, si segnalano:

- 39,6 milioni - Trasferimento al bilancio ai sensi dell'art. 93 comma 8 legge 289/2002;
- 28,6 milioni - Trasferimento a soggetto gestore MCC per erogazione Bando Agenda Digitale, Bando Industria Sostenibile, Bando Sportello Fabbrica Intelligente, Horizon 2020, Agenda digitale, Agrifood;
- 22 milioni - Trasferimenti legge 181/89 aree di crisi industriale.

Nel 2022, le entrate sono state, complessivamente, pari a 89 milioni di cui circa 26 milioni derivanti dallo Stato.

²⁶⁴ Il contributo concesso è finalizzato alla costituzione di specifici fondi rischi destinati al rilascio di garanzie agevolate in favore delle piccole e medie imprese, nei limiti dei regolamenti *de minimis* applicabili. Decorsi sette anni dalla data di concessione del contributo, lo stesso deve essere restituito dai confidi al Ministero al netto delle perdite subite a fronte delle garanzie concesse. Il Ministero accoglie e valuta le richieste di contributo presentate dai confidi e, in caso di esito positivo, procede alla relativa concessione con provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese.

Tra le principali voci di entrata, si segnalano:

- 33,5 milioni, per le restituzioni di finanziamenti agevolati di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 46 FCS;
- 14 milioni, per la riassegnazione di risorse di cui all'art. 23 comma 8 del d.l. 83/2012;
- 10 milioni da versamento da Bilancio dello Stato “legge 208-2015 - Interventi a sostegno delle aziende sequestrate e confiscate”;
- 10 milioni da versamento dal Bilancio dello Stato capitolo di spesa 7342 p.g. 21 e capitolo di spesa 2301 finanziamenti cooperative. d.m. 4 dicembre 2014 - d.m.4 gennaio 2021 “Nuova Marcora”

Nel corso dell'anno 2022 sono stati generati dal sistema Online banking n. 1284 ordinativi di pagamento, di cui 6 eliminati e 1 respinto. Risultano pertanto estinti dalla Banca d'Italia n. 1277 ordinativi comprensivi di n. 29 pignoramenti.

La contabilità speciale 1726 si riferisce agli interventi a valere sul Fondo per l'innovazione tecnologica, limitatamente a quelli cofinanziati dalla UE e dalle regioni - aree depresse e programmazione negoziata.

Tali interventi, previsti dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, gravano su un Fondo rotativo misto, mantenuto in bilancio limitatamente agli interventi cofinanziati dalla UE e dalle regioni.

Tra gli interventi riconducibili alla contabilità speciale 1726, si evidenziano:

- Programma Operativo Interregionale “Energie Rinnovabili e risparmio energetico” 2007 – 2013. Con decisione n. C (2007) 6820 del 20 dicembre 2007, la Commissione europea ha adottato il programma operativo interregionale “Energie rinnovabili e risparmio energetico” 2007-2013. Nel 2021, con decreto direttoriale prot.n. 3179 del 29/10/2021 è stata effettuata una ricognizione delle risorse rivenienti a seguito della chiusura del Programma Operativo Interregionale (POI) “Energie rinnovabili e risparmio energetico” 2007-2013 (POI Energia);
- Programma Operativo Nazionale “Ricerca e Competitività” 2007 – 2013. Con decisione n. C (2007) 6882 del 21 dicembre 2007, la Commissione europea ha adottato il programma operativo nazionale “Ricerca e competitività”, per l'intervento comunitario del Fondo europeo di sviluppo regionale, ai fini dell'obiettivo “convergenza” 2007-2013 in Italia, come modificata dalla decisione n. C (2012) 7629 del 31 ottobre 2012. Con nota ref. Ares (2022)8844133 del 20 dicembre 2022, la Commissione europea ha trasmesso la proposta di pre-chiusura del Programma dando conto contestualmente della proposta di applicare alcune rettifiche finanziarie al saldo, importi solo residualmente di competenza dell'Organismo Intermedio - MIMIT DGIAI. A seguito della comunicazione delle Autorità italiane, in risposta alla citata nota Ares, la commissione procederà alla chiusura del Programma con l'accettazione della Dichiarazione di chiusura e del Rapporto finale di attuazione inviati, così come previsto dal Regolamento;
- Programma Operativo Interregionale “Attrattori Culturali, naturali e turismo” 2007 – 2013. Con decisione n. C (2008) 5527 del 6 ottobre 2008 la Commissione Europea ha approvato il programma operativo interregionale "Attrattori Culturali, naturali e Turismo" 2007-2013, successivamente rideterminato con decisione n. C (2012) 9884 del 19 dicembre 2012. Nel 2021, con decreto direttoriale prot.n. 3178 del 29/10/2021 è stata effettuata una ricognizione delle risorse rivenienti a seguito della chiusura del Programma Operativo Interregionale “Attrattori culturali, naturali e turismo”;
- Risorse liberate rinvenienti dai progetti coerenti, imputati sul Programma operativo nazionale sviluppo imprenditoria locale (PON SIL). Il Programma prevede interventi di vario tipo, che vanno dal completamento finanziario di progetti conclusi della programmazione 2000-2006, a interventi “nuovi”, quali, tra l'altro, quelli relativi al finanziamento di programmi di sviluppo di rilevante dimensione e di rilevanza strategica per la competitività del sistema produttivo delle regioni del Mezzogiorno, previsti da specifici contratti di sviluppo e contratti di programma, coerenti, per finalità strategica e per ubicazione geografica, con il PON SIL 2000-2006;

- legge 662/96 – Interventi della programmazione negoziata. Con decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 “Misure urgenti per la crescita del Paese” convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, allegato 1 sono indicate le disposizioni abrogate, fra le quali articolo 2, comma 203, lettere e) ed f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Contratti di programma e contratti d'area). Nel corso del 2022 è proseguita l'attività di pagamento del saldo dei contributi spettanti alle imprese beneficiarie per i progetti presentati, rispetto alle obbligazioni assunte. La gestione dei decreti di concessione ha comportato pagamenti in favore di 8 imprese per pagamenti pari a circa 9,27 milioni. Sono stati inoltre eseguiti 29 pagamenti relativi a liquidazioni per compensi di accertamento per un importo complessivo di circa 36 mila;
- Piano Azione e Coesione – Regione Campania. Si è provveduto al pagamento di un importo di 10,3 mila per commissioni di accertamento;
- Cratere Sismico Aquilano. Il Programma unitario per lo sviluppo del cratere abruzzese è uno strumento integrato composto da: il Programma di interventi di sostegno alle attività produttive ed alla ricerca (ex delibera n. 135 del 2012²⁶⁵) e il Programma RESTART (ex delibera n. 49 del 2016²⁶⁶). Con Delibera 70/2020 il CIPE ha riprogrammato le economie di alcuni interventi, approvando il nuovo progetto denominato “Agevolazioni in favore delle imprese danneggiate dal Covid 19”, con dotazione iniziale di 6,5 milioni; il 70 per cento delle risorse disponibili, pari a 4,5 milioni, è riservato alle iniziative che si localizzano nel Comune de L'Aquila, il restante 30 per cento delle risorse, è riservato alle iniziative che si localizzano nel restante territorio del cratere sismico abruzzese;
- Accordo di Programma Porto Marghera. Nel corso dell'anno sono stati effettuati trasferimenti per un importo pari a circa 5,45 milioni al soggetto attuatore Comune di Venezia ed è stata liquidata una fattura per assistenza tecnica per 107 mila circa;
- Piano operativo nazionale “Imprese e Competitività” 2014 – 2020. Nel corso dell'anno 2022 sono stati effettuati i seguenti trasferimenti e/o pagamenti: 10,6 milioni a favore del soggetto gestore Invitalia per i contratti di sviluppo per il fondo rotativo e a titolo di contributo in conto impianti; 22,17 milioni per i “Grandi Progetti PON Agenda Digitale e Industria Sostenibile” (soggetto gestore MCC – Banca del Mezzogiorno); 108,93 milioni per bandi “*Horizon 2020 PON*”, “*Space Economy*”, “*Agrifood*”, “*Fabbrica intelligente*” e “*Scienze della vita*” (soggetto gestore MCC – Banca del Mezzogiorno); 220,99 milioni per incentivi “Intervento Investimenti innovativi PMI”, Asse VI – REACT-EU; 175 milioni per la “Riserva Fondo di garanzia per le PMI *React-EU*” Asse VI (soggetto gestore MCC- Banca del Mezzogiorno); 5,86 milioni per commissioni di accertamento, trasferte, oneri di gestione, Segreteria Tecnica DGIAI e attività di assistenza tecnica svolta da INVITALIA; 8,14 milioni pagati a ICE nell'ambito del “Piano Export Sud II”, relativamente alla I, II, III e IV rendicontazione della II annualità; 15 mila per la VAS relativa al “Programma Innovazione, ricerca e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027”; 96,18 milioni versati

²⁶⁵ Con Delibera CIPE n. 135 del 21 dicembre 2012 (GU n. 63 del 15 marzo 2013) sono state assegnate risorse allo scopo di ripristinare le attività economiche e stimolare lo sviluppo economico e sociale del territorio colpito dal sisma, a favore di interventi di ricostruzione nella Regione Abruzzo a valere sulle disponibilità del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione. Nell'ambito della ripartizione delle risorse del Fondo assegnate alla ricostruzione nella regione Abruzzo a seguito del sisma dell'aprile 2009, il CIPE, ha previsto la destinazione di 100 milioni di euro al sostegno delle attività produttive e della ricerca, individuando due assi di intervento.

²⁶⁶ Nell'ambito del programma di sviluppo per l'area del cratere sismico della Regione Abruzzo di cui all'art. 11, comma 12, del decreto-legge n. 78/2015, denominato RESTART, lo stesso risulta approvato con delibera CIPE del 10 agosto 2016, n. 49/2016. Il Ministero delle imprese e del *made in Italy* attua, per quanto di sua competenza, il programma di sviluppo attraverso l'intervento “Rafforzamento e sviluppo del sistema industriale” tramite l'applicazione del regime di aiuto di cui alla legge n. 181/1989, la cui dotazione finanziaria è pari a 15 milioni di euro; inoltre è previsto uno strumento agevolativo che ha l'obiettivo di sostenere a) “nuovi investimenti per la valorizzazione turistica del patrimonio naturale, storico e culturale, [...] e di progetti innovativi finalizzati alla commercializzazione dell'offerta turistica nei mercati internazionali” e b) “la valorizzazione delle produzioni agroalimentari tipiche e di eccellenza, anche tramite interventi volti ad accrescere la visibilità e riconoscibilità di tali produzioni nei mercati di riferimento”. La dotazione è di 9,5 milioni, esclusivamente dedicata al finanziamento di nuove imprese e all'ampliamento o riqualificazione di imprese esistenti.

- ad IGRUE ai fini della restituzione delle risorse comunitarie da trasferire al conto 25051 ex art. 242 del DL 34-2020;
- Piano Operativo Complementare “Imprese e Competitività” 2014- 2020 OI – DGIE. Nell’ambito dell’Asse IV “Efficienza Energetica” del Programma Operativo Nazionale “Imprese e Competitività” (FESR) 2014-2020, affidato all’Organismo Intermedio DGIE (ex DGAECE già DGMEREEN), sono stati erogati contributi per circa 13,9 milioni, pagamenti per attività di assistenza tecnica per un importo di 438 mila e un pagamento per un importo di 780 mila per Segreteria Tecnica DGIE. Durante il corso dell’anno IGRUE ha effettuato versamenti per circa 18,6 milioni a titolo di prefinanziamento e rimborso per certificazione della spesa;
 - PON Iniziativa PMI Si rilevano trasferimenti per un importo pari a 120 milioni per lo sportello FEI per le regioni in transizione e per le regioni meno sviluppate;
 - Fondo sviluppo e coesione – Piano operativo “Imprese e Competitività”. Con delibera CIPE 10 agosto 2016, n. 25, in attuazione dell’art. 1, comma 703, lettere a) e b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), il Comitato ha approvato l’individuazione delle aree tematiche e degli obiettivi strategici su cui impiegare la dotazione finanziaria del Fondo sviluppo e coesione (FSC). Nel corso dell’anno 2022 sono stati effettuati i seguenti trasferimenti e/o pagamenti: 12,6 milioni relativamente al piano strategico “Space Economy”; 50 milioni a favore del soggetto gestore Invitalia per i contratti di sviluppo a titolo di contributo in conto impianti; 9 milioni sportello FEI per le regioni in transizione e meno sviluppate; 148 mila relativamente a commissioni di accertamento; 639 mila per il pagamento di fatture per servizi di supporto specialistico e assistenza tecnica alla DGPIIPMI per Piano Space Economy; 83 mila per pagamento fatture relative al “Progetto Rafforzamento capacità strumentale”;
 - Fondo Sviluppo e Coesione delibera CIPE 33/2015 - Piano Stralcio. Sono stati effettuati trasferimenti relativi allo strumento dei Contratti di Sviluppo per 25 milioni e liquidate somme per commissioni di accertamento per 102 mila circa;
 - Fondo Sviluppo e Coesione - Patto per lo sviluppo della Regione Campania. È stato trasferito un importo pari a 304 mila a favore del soggetto gestore MCC nell’ambito degli Accordi di Programma e Accordi Quadro R&S per le misure agevolative di cui al d.m. 1 aprile 2015, integrato con d.m. 4 agosto 2016;
 - legge n. 488 del 1992 – Sviluppo delle attività produttive nelle aree depresse. Con decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante “*Misure urgenti per la crescita del Paese*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, allegato 1, sono indicate le disposizioni abrogate, tra le quali la legge 19 dicembre 1992, n. 488 (Attività produttive nelle aree sottoutilizzate). Nel corso del 2022 sono stati eseguiti n. 21 provvedimenti di pagamento in favore delle imprese beneficiarie per un totale di 377 mila. Sono inoltre stati eseguiti 34 pagamenti relativi a liquidazioni per compensi di accertamento e compensi alle banche concessionarie per attività di gestione per un importo di circa 3 milioni;
 - Voucher per la digitalizzazione delle PMI. È una misura agevolativa per le micro, piccole e medie imprese, che prevede un contributo, tramite concessione di un “voucher” di importo non superiore a 10 mila euro, finalizzato all’adozione di interventi di digitalizzazione dei processi aziendali e di ammodernamento tecnologico. Nell’ambito dello strumento agevolativo sono state effettuate erogazioni alle imprese beneficiarie per 71,66 mila;
 - Contratti di sviluppo²⁶⁷. Rappresentano uno strumento agevolativo negoziale con procedura valutativa a sportello, introdotto nell’ordinamento dall’art. 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133²⁶⁸. La finalità

²⁶⁷ Lo strumento opera attraverso le due contabilità speciali, 1201 e 1726, nell’ambito del Fondo crescita sostenibile. La gestione dello strumento è affidata, fin dall’origine, all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia, che opera in base alle direttive e sotto il controllo del Ministero dello sviluppo economico.

²⁶⁸ Con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 2 novembre 2021 sono state apportate modificazioni alla disciplina attuativa.

dello strumento - che rappresenta la naturale evoluzione dei precedenti contratti di programma - è quella di favorire la realizzazione di investimenti di rilevante dimensione, per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese;

Allo strumento dei Contratti di sviluppo sono state assegnate, a partire dal 2014, risorse finanziarie per 4.975,3 milioni, come di seguito dettagliato:

- 250 milioni di risorse del Fondo Sviluppo e Coesione-FSC 2014-2020 (deliberazione CIPE n. 33/2015);
- 336,3 milioni di risorse del Programma Operativo Nazionale Imprese e Competitività FESR 2014-2020 (decreti del Ministro dello sviluppo economico del 29 luglio 2015 e del 21 maggio 2018);
- 352,2 milioni di risorse del Programma nazionale complementare “Imprese e competitività 2014-2020” (deliberazione CIPE n. 10/2016);
- 90 milioni di risorse del Fondo per la crescita sostenibile (decreto del Ministro dello sviluppo economico del 9 agosto 2016, successivamente modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 2 agosto 2017 e decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 dicembre 2017);
- 20 milioni di risorse del Fondo per la crescita sostenibile destinati ad interventi nel capitale di rischio (decreto del Ministro dello sviluppo economico del 23 marzo 2018);
- 1.745,6 milioni del “Piano imprese e competitività FSC 2014-2020” (deliberazioni CIPE n. 25/2016, n. 52/2016 e n. 14/2018);
- 88,7 milioni, destinati a programmi di sviluppo promossi da piccole e medie imprese nel territorio della regione Sicilia;
- 112,5 milioni di risorse assegnate dalla legge di bilancio per il 2019 (art. 1, comma 202, della legge 30 dicembre 2018, n. 145);
- 200 milioni di risorse assegnate dalla legge di bilancio per il 2020 (art. 1, comma 231, della legge 27 dicembre 2019, n. 160);
- 400 milioni di risorse assegnate dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020 (art. 80);
- 500 milioni di risorse assegnate dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020 (articolo 60, comma 2);
- 100 milioni di risorse assegnate dal decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, del 17 gennaio 2020, destinati al consolidamento della filiera produttiva del trasporto pubblico su gomma e dei sistemi intelligenti per il trasporto;
- 130 milioni di risorse assegnate dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, destinati al finanziamento di programmi di sviluppo turistici realizzati nelle aree interne del Paese ovvero che prevedono il recupero e la riqualificazione di strutture edilizie dismesse e per programmi riguardanti esclusivamente l’attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, accompagnati da investimenti finalizzati all’erogazione di servizi di ospitalità connessi alle suddette attività;
- 200 milioni di risorse assegnate dal decreto-legge Sostegni (articolo 20, commi 7, 8, 9, 10 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41) destinati a sostenere gli investimenti finalizzati alla ricerca e alla riconversione industriale nel settore biofarmaceutico verso la produzione di nuovi farmaci e vaccini;
- 400 milioni di risorse assegnate dalla legge di bilancio per il 2022.

I Contratti di sviluppo, inoltre, sono stati oggetto di alcuni interventi nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, in particolare dell’Investimento 5.2 “Competitività e resilienza delle filiere produttive”, che presenta una dotazione di 750 milioni, dell’Investimento 5.1 “Sviluppo di una leadership internazionale, industriale e di ricerca e sviluppo nel campo delle rinnovabili e delle batterie”, al quale è assegnata una dotazione complessiva di 1.000 milioni (di cui 400 milioni per il sub-investimento 5.1.1 “Tecnologia Fotovoltaica”, 100 milioni per il sub-investimento 5.1.2 “Industria eolica” e 500 milioni per il sub-investimento 5.1.3 “Settore batterie”), e dell’Investimento 5.3 “Sviluppo di una

leadership internazionale, industriale e di ricerca e sviluppo nel campo degli autobus elettrici”, al quale è assegnata una dotazione di 300 milioni. Nel corso dell’anno 2021 l’Agenzia Invitalia ha provveduto all’approvazione di 26 istanze di Contratto di sviluppo, per un totale di 42 programmi di investimento agevolati (di cui 35 progetti di investimento produttivo e 7 progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale). Gli investimenti attivati con l’approvazione delle suddette 26 istanze ammontano ad oltre 980 milioni, a fronte dei quali sono state concesse agevolazioni per 326,1 milioni, di cui 294,1 milioni nella forma di contributi a fondo perduto e 32 milioni nella forma di finanziamento agevolato;

- Fondo IPCEI – Art.1 comma 203, legge 30 dicembre 2018, n. 145 - Art. 1, comma 232, della legge 27 dicembre 2019, n. 160²⁶⁹. Con decisione della Commissione europea C (2018) 8864 *final*, del 18 dicembre 2018, è stata autorizzata la proposta per il sostegno all’Importante Progetto di Comune Interesse Europeo sulla microelettronica (nel seguito, “IPCEI Microelettronica”). L’articolo 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2018, n.145 (legge di bilancio 2019) ha istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, il Fondo finalizzato all’erogazione dei contributi alle imprese che partecipano alla realizzazione dell’IPCEI sulla Microelettronica, con una dotazione di 50 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020, di 60 milioni per il 2021 e di 83,4 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024²⁷⁰. Inoltre, con il disposto delle previsioni legge di bilancio 2023-2025 è stato assegnato un importo complessivo pari a 2,1 miliardi (200 milioni per il 2023, 2024 e 2025; 1,5 miliardi dal 2026). Nel corso dell’anno 2022 sono stati erogati contributi pari ad un importo di euro 103 milioni, sono state pagate fatture per un importo di 260 mila ed effettuati pagamenti per incarichi di esperto per circa 16 mila;
- Misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da Covid – 19. L’art. 38, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID - 19*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al fine di sostenere le *start-up* innovative, ha destinato un importo di 100 milioni, per l’anno 2020, al rifinanziamento delle agevolazioni concesse nella forma del finanziamento agevolato, onere che grava sul piano di gestione 4 del cap. 7483 “Fondo rotativo per la crescita sostenibile”. Inoltre, sono stati previsti stanziamenti di 400 milioni di risorse assegnate dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modifiche, dalla legge n. 27 del 2020 (art. 80) e di 500 milioni di risorse assegnate dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020 (art. 60, comma 2), a valere sullo strumento agevolativo dei Contratti di Sviluppo. Con decreto direttoriale n. 953 del 29/03/2021 sono stati trasferiti 30 milioni in favore del soggetto gestore Invitalia per la gestione dello strumento agevolativo dei contratti di sviluppo. Con i decreti direttoriali n. 1720 del 27/05/2022 e n. 3353 del 25/11/2022 sono stati trasferiti 41,5 milioni in favore del soggetto gestore Invitalia per la gestione dello strumento agevolativo dei contratti di sviluppo e Smart Start Italia.

²⁶⁹ In base a quanto stabilito dal decreto 21 aprile 2021 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, tali interventi operano attraverso la CS 1726

²⁷⁰ La misura è stata rifinanziata per il 2021 dalla legge 27 dicembre 2019, n.160 per 90 milioni e dal DL n. 104 del 2020 per 950 milioni. Le attuali disponibilità ammontano a 3,706 miliardi derivanti da: la legge 30 dicembre 2021 n.234, per complessivi 500 milioni; l’art. 24 d.l. 17 maggio 2022, n. 50 e la legge 15 luglio 2022, n. 91 – d.l. “Aiuti” per complessivi 500 milioni (150 milioni per il 2022, di 200 milioni per il 2023 e di 150 milioni di euro per l’anno 2024); dal d.l. 9 agosto 2022 n.115, “aiuti-bis”, per complessivi 606 milioni (25 milioni per il 2022, 350 per il 2023, 33 milioni per il 2024 e 198 milioni per gli anni 2025-2030).

Con riguardo alla gestione del conto 1726, nel corso del 2022, le entrate, complessivamente, ammontano a 2,27 miliardi, di cui 1,02 cofinanziati dalla UE²⁷¹. Le uscite totali ammontano a 1,21 miliardi²⁷².

4.4.2. Fondo per i finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese²⁷³

Al fine di dare attuazione²⁷⁴ allo strumento agevolativo definito “*Beni strumentali - Nuova Sabatini*”, finalizzato ad accrescere la competitività del sistema produttivo del Paese e migliorare l'accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese (PMI) per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature, è stata istituita, presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Roma in Banca d'Italia e nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile, un'apposita contabilità speciale, 5850, denominata “*Contributi per investimenti in beni strumentali*”, alimentata dalle risorse stanziare sul capitolo 7489/1 del bilancio del Ministero dello sviluppo economico.

Il contributo concesso dal Ministero dello sviluppo economico alle PMI sui finanziamenti ottenuti e in relazione agli investimenti realizzati, è determinato in misura pari all'ammontare degli interessi, calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all'investimento ad un tasso d'interesse annuo pari al 2,75 per cento per gli investimenti ordinari e al 3,575 per cento per gli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti ed è erogato in 6 rate annuali.

L'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) ha modificato la disciplina della misura prevedendo l'erogazione del contributo da parte del Ministero alle imprese beneficiarie in un'unica soluzione indipendentemente dall'importo del finanziamento deliberato.

Lo stanziamento per la concessione del sopraccitato contributo, relativo agli anni 2014-2025, in base a quanto disposto dal decreto-legge 69/2013, dalla legge 190/2014 (legge di stabilità 2015), dalla legge 232/2016 (legge di bilancio 2017), dalla legge 205/2017 (legge di bilancio 2018), dalla legge 145/2018²⁷⁵ (legge di bilancio 2019), dalla legge 160/2019 (legge di bilancio 2020)²⁷⁶, dal decreto-legge 104/2020 (decreto agosto), convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126²⁷⁷, dalla legge 178/2020 (legge di bilancio 2021), dal decreto-legge 73/2021, dalla legge 143/2021 (disposizioni per l'assessamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021), dalla legge 234/2021 (legge di bilancio 2022) tenuto altresì conto degli interventi di riduzione disposti in attuazione alla legge 147/2013, art. 1, commi 427 e 428 (legge di stabilità 2014), al decreto-legge 4/2014, art. 2, comma 1, lettera b), e al decreto-legge 90/2014, art. 1, comma 6, è pari a 4.352,86 milioni, come si evince dalla tabella di seguito riportata.

²⁷¹ Tale importo si riferisce a numerosi interventi, alcuni dei quali sono di seguito esposti: 1,08 miliardi per il Fondo per la crescita sostenibile; 371 milioni per il PON “Imprese e Competitività” 2014 – 2020; 508,4 milioni per il Fondo IPCEI.

²⁷² Tale importo si riferisce a numerosi interventi, alcuni dei quali sono di seguito esposti: circa 96 milioni per il Fondo crescita sostenibile (130 ordinativi); 647,8 milioni per il PON “Imprese e Competitività” 2014-2020 (520 ordinativi); circa 120 milioni per il PON Iniziativa PMI 2014-2020 (2 ordinativi); 75 milioni per il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – “Piano operativo imprese e competitività” FSC 2014-2020 (132 ordinativi).

²⁷³ CONTRIBUTI INVESTIMENTI BENI STRUMENTALI DL N. 91-14

²⁷⁴ Art. 18, comma 9-bis, decreto-legge n. 91 del 24 giugno 2014, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

²⁷⁵ La legge di bilancio 2019, all'art. 1, comma 200, ha integrato la dotazione finanziaria dello strumento di altri 480 milioni, per il periodo 2019-2024; di cui 48 milioni, per l'anno 2019; 96 milioni, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e 48 milioni, per l'anno 2024.

²⁷⁶ La legge di bilancio 2020, all'art. 1, comma 226, ha previsto ulteriori stanziamenti per 540 milioni, per il periodo 2020-2025; di cui 105 milioni, per l'anno 2020; 97 milioni, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024 e 47 milioni per l'anno 2025.

²⁷⁷ Il decreto, all'art. 60, comma 1, ha disposto l'integrazione dell'autorizzazione di spesa, di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, di ulteriori 64 milioni, per l'anno 2020.

STANZIAMENTI DI BILANCIO

(in milioni)

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Totale
7,5	30,96	61,79	104,71	193,71	295,21	488,92	1.481,06	583,00	494,00	265,00	167,00	120,00	60,00	4.352,86

Fonte: elaborazione MISE – Direzione generale per gli incentivi alle imprese

Nel corso del 2022, come stabilito dalla norma che ha istituito la predetta contabilità speciale, si è provveduto al trasferimento delle risorse disponibili, sia in termini di competenza che di cassa, dal capitolo 7489, piano gestionale 1, alla contabilità speciale 5850 di 583 milioni.

Con riferimento al suddetto piano gestionale, le richieste di erogazione di contributo, nell'anno 2022, sono state n. 191.433, mentre le autorizzazioni hanno determinato l'erogazione di complessivi 1,027 miliardi.

Sulla medesima contabilità speciale viene gestita, altresì, l'attività di sostegno alla capitalizzazione delle imprese.

A tal proposito, nel corso del 2022, si è provveduto al trasferimento delle risorse disponibili, sia in termini di competenza che di cassa, dal capitolo 7489, p.g. 2, alla c.s. 5850, per 15 milioni.

Pertanto, nell'esercizio 2022, le entrate complessive sulla contabilità speciale 5850 sono state pari a milioni 601,2 milioni e le uscite pari a circa 1.036,75 milioni²⁷⁸. La giacenza del conto, al 31 dicembre 2022, è pari a 1.321,2 milioni.

4.4.3. Liberazione di frequenze televisive interferenti con i Paesi confinanti²⁷⁹

Il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, all'art. 6, comma 8, ha disposto l'esclusione dalla pianificazione delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre delle frequenze riconosciute a livello internazionale e utilizzate dai Paesi confinanti, pianificate e assegnate ad operatori di rete televisivi in Italia e oggetto di accertate situazioni interferenziali.

L'art. 6, comma 9, del suddetto decreto-legge, come modificato dall'art. 1, comma 147, lett. a), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha rinviato ad un successivo decreto interministeriale (d.m. 17 aprile 2015) la definizione dei criteri e delle modalità per l'attribuzione di misure economiche di natura compensativa e degli indennizzi per la liberazione delle frequenze interferenti in varie regioni da parte di operatori di rete locali, titolari dei diritti d'uso.

Tali misure economiche si avvalgono sia della somma appositamente stanziata sul capitolo 3129 dello stato di previsione per l'esercizio 2015 (pari a 30,8 milioni), sia della quota non impiegata per l'erogazione dei contributi per i ricevitori per la televisione digitale, nella misura massima di 20 milioni, trasferiti alla società Poste italiane S.p.A., in via anticipata, di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 30 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2004.

Sulla base della procedura amministrativa avviata e conclusa nel corso del 2016, a seguito della presentazione delle domande di rilascio volontario delle frequenze da parte degli operatori televisivi, la direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali ha provveduto all'erogazione di indennizzi e misure compensative ai soggetti aventi diritto effettuando i pagamenti, in primo luogo, a valere sull'impegno assunto con determina direttoriale

²⁷⁸ Tra le altre spese a valere dal conto 5850, si evidenziano: erogazioni contributi alle imprese per 1.027 milioni; circa 3,08 milioni per operazioni di pagamento non andate a buon fine; e la restante parte per spese di gestione.

²⁷⁹ STRALCIO PAGAMENTI RESIDUALI INDENNIZZI LIBERAZIONE FREQUENZE PER OPERATORI LOCALI (GESTIONE PRECEDENTE: CONTRIBUTI DECODER).

del 22 dicembre 2015 (registrata all'ufficio centrale di bilancio al n. 6987) sul capitolo 3129, piano gestionale 3 e, una volta esaurite le risorse disponibili sul suddetto capitolo, poiché per i pagamenti residuali si dovevano utilizzare le risorse disponibili sul conto corrente postale (di cui al citato comma 9 dell'art. 6 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, con la determina direttoriale 21 marzo 2017), ha provveduto alla corresponsione degli importi spettanti ai soggetti interessati, tramite disposizioni di pagamento a Poste italiane S.p.A..

Il conto corrente n. 51101988, intestato al Ministero, presso Poste italiane S.p.A., corrispondente alla quota rimasta non impiegata a conclusione della procedura di erogazione dei contributi per i ricevitori per la televisione digitale, presentava un saldo disponibile, al 31 dicembre 2021, pari a 11,7 milioni cui si sono aggiunti gli interessi maturati nell'anno 2021 (accreditati nel 2022) pari a 2,47, mentre nei mesi di aprile e giugno 2022 stati effettuati 2 errati addebiti per un totale di 1.504,37 (per entrambi è in corso la verifica con Poste), arrivando ad un saldo contabile pari a 11,7 milioni.

In merito alla gestione residuale della procedura amministrativa di cui al d.m. 17.4.2015, l'amministrazione vigilante ha segnalato che vi sono 13 pagamenti in sospeso, alla data del 31.12.2022 (di cui uno a saldo del pagamento parziale), per una somma complessiva pari ad 756,2 mila²⁸⁰.

4.4.4. Incentivi per il commercio elettronico ed il collegamento telematico delle imprese dei settori del Tessile, Abbigliamento e Calzaturiero²⁸¹

La legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001) ha previsto, tra l'altro, la concessione di agevolazioni, in favore di imprese che realizzano investimenti finalizzati²⁸²:

- allo sviluppo per via elettronica delle transazioni che le stesse effettuano con altre imprese ovvero con i consumatori finali dei loro prodotti e/o servizi (c.d. *e-commerce*);
- alla realizzazione di un canale informatizzato per la condivisione e lo scambio di informazioni tra le imprese appartenenti alla filiera del settore tessile, dell'abbigliamento e del calzaturiero; le stesse imprese possono anche realizzare in via elettronica le transazioni (c.d. *quick response*).

Il regime di aiuto è attuato ai sensi del regolamento CE n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 (c.d. normativa *de minimis*).

Il Ministero dello sviluppo economico ha emanato 7 bandi a valere sulla legge n. 388 del 23 dicembre 2000 (legge finanziaria 2001), art. 103, commi 5 e 6, di cui 4 finalizzati ad incentivare lo sviluppo per via elettronica delle transazioni effettuate tra imprese ovvero con i consumatori finali dei loro prodotti e/o servizi (cd. *e-commerce*) e 3 finalizzati ad incentivare la realizzazione di un canale informatizzato per la condivisione e lo scambio di informazioni tra le imprese appartenenti alla filiera del settore tessile, dell'abbigliamento e del calzaturiero.

Nel corso dell'anno di riferimento 2022 è proseguita l'attività di gestione relativa alle domande di liquidazione/erogazione delle agevolazioni presentate dalle imprese titolari di decreto di concessione provvisoria delle risorse.

²⁸⁰ L'amministrazione ha precisato che: "*in considerazione di variegate situazioni soggettive, alcune delle quali legate agli esiti del contenzioso promosso da operatori di rete, che impediscono di dare esecuzione a tutti i procedimenti di corresponsione degli importi di indennizzi e misure compensative ancora da liquidare, non è possibile ad oggi fare previsioni sui tempi di conclusione della procedura amministrativa disciplinata dal D.M 17 aprile 2015, in modo da pervenire alla rendicontazione finale del suddetto conto corrente postale e alla sua estinzione, previo versamento al bilancio dello Stato del saldo residuale, come indicato nella determina direttoriale del 21 marzo 2017.*".

²⁸¹ M.A.P. L.388 EC QR

²⁸² Il Fondo si avvale di un c/c acceso presso UniCredit S.p.A. intestato al Ministero dello sviluppo economico, con denominazione "M.A.P. LEGGE388 EC QR", codice iban IT06L0200811769000400198169. Il conto è stato inserito nell'Allegato tecnico al disegno di legge di bilancio dello Stato per il triennio 2022-2024, ex 31-bis della legge n.196 del 2009. Il conto in questione risulta ricompreso nel monitoraggio ex art. 44-*quater* della legge n. 196 del 2009 (cfr. il relativo paragrafo).

A fine 2022, si è provveduto alla elaborazione e trasmissione di bonus fiscali emessi in favore delle imprese ammesse ai benefici di legge mediante Decreti Direttoriali di liquidazione delle risorse²⁸³, e sono state inviate le risultanze istruttorie relative al IV bando e-commerce per n. 3 progetti per un totale di n. 3 imprese iniziali beneficiarie delle agevolazioni²⁸⁴.

La giacenza finale del conto al 31 dicembre 2022 è pari a circa 13,07 milioni.

4.5. Ministero dell'università e della ricerca

4.5.1. Fondo agevolazioni alla ricerca – FAR²⁸⁵

Con decorrenza gennaio 2000, il Fondo agevolazioni alla ricerca - FAR include la gestione residua del Fondo speciale ricerca applicata (FSRA).

La normativa di riferimento consente di agevolare iniziative che prevedono interventi in forma mista (credito agevolato e contributo nella spesa) e in forma di solo contributo nella spesa.

Nel corso dell'anno 2022, sul conto di contabilità speciale n. 3001, intestato al Fondo per le agevolazioni alla ricerca, sono state registrate entrate per un importo totale pari a 45,9 milioni e uscite pari a 31,5 milioni.

Tra le entrate si evidenziano: 15,26 milioni, relativi agli incassi delle rate per i crediti agevolati; 27,9 milioni per recuperi, derivanti principalmente da procedure attivate negli anni precedenti e conseguenti alla perdurante situazione di difficoltà finanziaria in cui versano molte imprese beneficiarie delle agevolazioni a valere sui Fondi FAR/PON.

Le procedure attivate per il recupero crediti nell'anno 2022 sono 6 di cui:

- n. 5 a valere su Fondi FAR, per un importo pari a circa 3,7 milioni;

- n. 1 a valere su Fondi PON, per un importo pari a circa 1,5 milioni.

Le perdite su crediti ammontano a 51 milioni.

La giacenza di fine 2022 sul conto 3001 è pari a circa 613 milioni.

4.5.2. Interventi cofinanziati dall'Unione Europea e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria

Il Ministero dell'università e della ricerca (MUR), tramite la direzione generale della ricerca, partecipa alle iniziative e ai programmi di cooperazione internazionale (ERANET, CSA, Art. 185, JTI, etc.), principalmente nell'ambito del Programma Quadro dell'Unione Europea di R&I, attraverso l'esecuzione di attività congiunte transnazionali comprendenti anche il finanziamento congiunto di progetti proposti da raggruppamenti transnazionali costituiti da Enti, organismi di ricerca e imprese.

Queste iniziative possono essere cofinanziate dalla Commissione europea.

La quota-parte nazionale del finanziamento viene assicurata attingendo al fondo FIRST.

Per garantire la corretta amministrazione delle predette risorse nazionali ed europee, sulla base dell'art. 5 della legge 16 aprile 1987 n. 183, recante "*Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e all'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari*", il Ministero dell'economia e delle finanze ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, con funzioni di gestione finanziaria, monitoraggio e controllo degli Interventi UE.

²⁸³ In particolare, si tratta del IV Bando e-commerce: n.7 bonus fiscali emessi in favore di imprese ammesse ai benefici di legge per un totale di 160 mila.

²⁸⁴ In particolare: n. 3 esiti positivi per un valore complessivo in termini di agevolazioni ritenute spettanti pari a 65,7 mila con contestuale proposta di avvio del procedimento di liquidazione del contributo. Con le suddette risultanze, in particolare, si è anche relazionato in ordine alle intervenute riscontrate operazioni straordinarie che hanno interessato le imprese iniziali beneficiarie, per effetto delle quali è stata proposta l'elargizione dei benefici ad un unico soggetto giuridico, previa rideterminazione in diminuzione delle agevolazioni ritenute spettanti al fine di rispettare il limite di 100 mila prescritto dalla menzionata normativa ed avuto riguardo alla agevolazioni dichiarate, percepite dalla attuale beneficiaria nel triennio precedente

²⁸⁵ FONDO AGEVOLAZIONI RICERCA-FAR.

In particolare, il MEF gestisce il predetto Fondo di rotazione, attraverso l’Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l’Unione europea (IGRUE), struttura dedicata alle attività di rilevanza europea, con riflessi sul bilancio, la finanza pubblica e sui sistemi di gestione e controllo dei Programmi UE.

In questo contesto, in base a quanto disposto nel decreto del MEF del 30 maggio 2014 avente ad oggetto “*Apertura di contabilità speciali di Tesoreria intestate alle Amministrazioni centrali dello Stato per la gestione degli interventi cofinanziati dall’Unione Europea e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria*”, al fine di consentire una corretta gestione finanziaria delle risorse europee, con apposita nota del MEF-RGS-IGRUE (prot. n. 44533 del 26.5.2015), è stata comunicata al MIUR l’avvenuta creazione della contabilità speciale n. 5944, denominata MIUR-RIC-FONDI-UE-FDR-L-183-87, (d’ora in poi, anche “Conto n. 5944”), in cui la Commissione europea, i coordinatori o i soggetti attuatori delle sopracitate iniziative internazionali versano il finanziamento dovuto al MUR, in ragione della partecipazione del Ministero alle iniziative stesse.

Nel corso dei primi mesi del 2022, a seguito dell’istituzione della Contabilità Speciale n. 6319 di competenza della Direzione generale dell’internazionalizzazione e della comunicazione, si è perfezionato il trasferimento dalla Contabilità Speciale n. 5944 delle risorse relative agli interventi gestiti dalla suddetta Direzione, attraverso partite di giro. In particolare, i trasferimenti hanno riguardato le iniziative e i programmi di cooperazione internazionale (ERANET, CSA, Art. 185, JTI, etc.), cofinanziati principalmente nell’ambito del Programma Quadro dell’Unione Europea di R&I e realizzati attraverso progetti proposti da raggruppamenti transnazionali costituiti da Enti, organismi di ricerca e imprese. La quota-parte nazionale del finanziamento viene assicurata attingendo al fondo FIRST. A fine 2022 risultano attivi sul Conto n. 5944 n. 3 interventi.

Per quanto concerne la gestione finanziaria del PON Ricerca e Innovazione - FESR e FSE, per cui sono state registrate entrate per un importo totale pari a circa 205,4 milioni (di cui circa 27,8 milioni relative al fondo FESR e circa 177,6 milioni relative al fondo FSE e REACT EU) e uscite per un ammontare complessivo di circa 88,4 milioni (di cui circa 43,4 milioni afferenti al fondo FESR e circa 44,5 milioni afferenti al fondo FSE). Al 31/12/2022 relativamente al PON 2014-2020 non risultano crediti in sofferenza.

Per quanto concerne la gestione finanziaria del POC Ricerca e Innovazione, con riferimento all’anno 2022 si registrano uscite per un ammontare complessivo di circa 33,8 milioni e nessuna entrata²⁸⁶.

4.6. Ministero dell’istruzione e del merito (già Ministero dell’istruzione)

4.6.1. Conto poste²⁸⁷

La Direzione generale per le risorse umane e finanziarie del MIUR, in attuazione delle disposizioni contenute nell’art. 2, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), che prevedeva l’attribuzione alle persone fisiche di un contributo finalizzato alla riduzione degli oneri effettivamente rimasti a carico per l’attività educativa di altri componenti del medesimo nucleo familiare presso scuole paritarie, ha aperto, presso la società Poste italiane S.p.A., il conto corrente n. 53823530.

L’art. 1, comma 230, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ha previsto l’incremento del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all’art. 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pari a 23,5 milioni per l’anno 2016, la cui copertura è stata prevista, per 16 milioni, mediante versamento all’entrata del bilancio dello Stato delle somme giacenti nel suddetto conto corrente.

²⁸⁶ Per quanto riguarda in particolare le uscite, trattasi di erogazioni effettuate per interventi rientranti nel parco progetti del POC, nello specifico progetti afferenti al bando Potenziamento (finanziato nell’ambito del PON Ricerca e Competitività 2007/2013) ed al Bando Cluster tecnologici.

²⁸⁷ CONTO POSTE.

Nel corso dell'anno 2016, il MIUR ha chiesto a Poste Italiane S.p.A. di versare, in conto entrata del bilancio dello Stato, le somme disponibili sul predetto conto corrente, al netto di eventuali pignoramenti ed al netto di eventuali costi di gestione, per un totale di 14,9 milioni, sul capitolo 3550, "Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca", art. 6, "Altre entrate di carattere straordinario" del Capo XIII", indicando nella causale di versamento, "Attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 232, della legge n. 208/2015", rilasciando apposita quietanza.

A seguito del suddetto versamento, avvenuto in data 9 novembre 2016, l'amministrazione vigilante ha chiesto al MEF la riassegnazione dell'importo complessivo di 14,9 milioni, sui capitoli concernenti il funzionamento amministrativo didattico.

Nel 2021, come già nel 2020, il conto corrente 53823530 presenta un saldo pari a circa 1,09 milioni. La giacenza ad inizio 2022 il conto presenta una giacenza iniziale pari ad 1,09 milioni, nel corso dell'anno si sono registrati i seguenti movimenti contabili: - 0,22 in accredito per interessi creditori; - 4.372,93 in addebito per erogazioni finalizzate dalla norma istitutiva del conto. Al 31 dicembre 2022 il conto presenta un saldo pari a 1,09 milioni. Si rappresenta, infine, l'impossibilità di procedere alla chiusura definitiva del conto corrente postale che risulta bloccato per la presenza di pignoramenti.

4.6.2. Fondo unico per il diritto allo studio

Il Fondo unico per il diritto allo studio è stato istituito dall'art. 9 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63 ed è finalizzato ad individuare una serie di interventi volti a contribuire al rafforzamento delle misure già adottate dalle regioni, per supportare l'assolvimento dell'obbligo scolastico e prevenire la dispersione scolastica.

Il Fondo prevede l'erogazione di borse di studio destinate agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado.

Sono stati previsti specifici finanziamenti, per 30 milioni, per l'anno di esercizio finanziario 2017; 33,4 milioni, per l'anno di esercizio finanziario 2018 e 39,7 milioni, a decorrere dall'anno 2019, per l'erogazione di borse di studio destinate agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado associate alla Carta dello Studente "IoStudio", per il tramite di un sistema nazionale di erogazione *voucher* in forma virtuale (art.10, comma 5), da implementare senza nuovi o maggiori oneri di finanza pubblica, in combinato con l'art. 9, comma 3, del medesimo decreto legislativo.

A tal proposito, nelle more dell'implementazione del sistema di erogazione *voucher* senza ulteriori o maggiori oneri di finanza pubblica²⁸⁸, connessa alla nuova messa a fornitura del servizio "IoStudio", al fine di garantire il tempestivo utilizzo degli stanziamenti previsti nel Fondo di cui sopra e la conseguente erogazione delle borse di studio a favore dei beneficiari già individuati dalle regioni, l'amministrazione, d'intesa con le regioni e gli enti locali, in sede di conferenza unificata, optava per la soluzione del servizio di bonifico domiciliato presso Poste Italiane S.p.A., già fornitore della predetta Carta dello Studente, garantendo comunque la gratuità del servizio sia per l'amministrazione che per le famiglie, con l'obiettivo di disporre la riscossione delle borse di studio in circolarità, presso qualsiasi ufficio postale del territorio nazionale, salvaguardando i principi di buon andamento, di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa.

Pertanto, al fine di erogare le borse di studio di cui al predetto Fondo, veniva aperto il conto corrente BancoPosta PA n. 001043467172, intestato a "Ministero istruzione - Diritto allo Studio", alimentato attraverso il trasferimento delle somme del Fondo assegnate sul capitolo di trasferimento 1527 piano gestionale 1.

²⁸⁸ Nel 2022 sono proseguite le interlocuzioni e le procedure (avviate nel 2021) per la realizzazione dei servizi di stampa delle Carte, dei servizi di pagamento ad essa associati e per la realizzazione del sistema nazionale di erogazione voucher in forma virtuale di cui al citato articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, con il fornitore PostePay Spa, aggiudicatario del servizio sulla base dell'apposito Avviso pubblico per il periodo dall'a.s. 2020/2021 all'a.s. 2024/2025.

Nell'anno finanziario 2022, per l'a.s. 2020/2021, sono state erogate attraverso la gestione fuori bilancio un numero di borse di studio pari a 171.354, destinate a studenti a basso reddito delle scuole secondarie di secondo grado²⁸⁹.

L'ammontare delle borse di studio erogate nel 2021 (cioè l'ammontare totale dei bonifici domiciliati, emessi dal conto "Ministero istruzione - Diritto allo Studio" e disposti in pagamento presso gli uffici postali, comprese le rimissioni delle borse di studio di anni precedenti non riscosse dai beneficiari) è stato pari 45,5 milioni²⁹⁰.

Vi sono altre spese, sostenute nell'anno 2022, per 6,2 milioni, legate ai pignoramenti.

Al 1° gennaio 2022, il saldo del conto corrente era pari a 12,3 milioni e la giacenza finale, al 31 dicembre 2022, era pari a 11,2 milioni.

4.7. Ministero dell'interno

4.7.1. Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli Enti locali²⁹¹

L'art. 4, comma 1, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, il "Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali", con una dotazione di 30 milioni per il 2012, 100 milioni per il 2013 e 200 milioni per ciascuna annualità dal 2014 al 2020; alimentato, altresì, dalle somme rimborsate dagli enti locali beneficiari, nonché, per l'anno 2012, da ulteriori risorse pari a 558 milioni.

Il Fondo²⁹² è destinato a quegli enti che hanno deliberato la "Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale", di cui all'art. 243-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL).

In particolare, è previsto che, per il risanamento finanziario degli enti locali che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario, lo Stato conceda un'anticipazione a valere sul Fondo in questione.

²⁸⁹ In accordo con le regioni, sono stati fissati i parametri per l'individuazione degli studenti beneficiari.

In particolare, è stato individuato un importo minimo e un importo massimo, rispettivamente pari a euro 200 ed a euro 500, entro il quale le regioni potevano attenersi per determinare l'ammontare di ogni singola borsa di studio. Inoltre, è stabilito che "le studentesse e gli studenti della scuola secondaria di secondo grado o, qualora minori, chi ne esercita la responsabilità genitoriale, che abbiano un livello ISEE determinato dalle Regioni in misura non superiore a 15,75 mila, possono presentare alla Regione istanza di accesso alla borsa di studio."

²⁹⁰ Il meccanismo di erogazione delle borse di studio, di cui all'art. 9 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63 prevede che le regioni individuino gli studenti beneficiari di borsa di studio e provvedano alla trasmissione criptata degli elenchi dei beneficiari al Ministero dell'istruzione, tramite la piattaforma appositamente messa a disposizione dal Ministero. Il Ministero dell'istruzione, ricevuti gli elenchi suddetti, provvede ad emettere l'ordine di pagamento. La somma richiesta viene, quindi, trasferita dal capitolo 1527/1 e accreditata sul conto corrente dedicato intestato a "Ministero istruzione - Diritto allo Studio". Pertanto, il Ministero dell'istruzione può avviare l'erogazione delle borse di studio, trasmettendo a Poste Italiane i mandati di pagamento, sotto forma di bonifici domiciliati, secondo il seguente iter:

- predisposizione di flussi contenenti i dati dello studente beneficiario e l'importo della somma ad esso associata, sulla base degli elenchi trasmessi al Ministero dalle regioni;
- trasmissione dei flussi tramite la piattaforma BPIOL (Banco Posta Impresa OnLine);
- dal giorno lavorativo successivo, le somme così trasmesse possono essere riscosse dal beneficiario presso qualsiasi ufficio postale, su esibizione dei documenti di identità dello studente e, se minorenne, del genitore;
- il mandato di pagamento così disposto scade automaticamente al termine del secondo mese di pagamento; qualora la somma non venga riscossa entro la scadenza, viene riaccredita sul conto corrente, richiedendo la trasmissione di un nuovo flusso di pagamento.

Si rappresenta che tale meccanismo comporta delle difficoltà nella definizione univoca di "erogazioni", "entrate", "uscite" e "rientri" per il suddetto conto corrente; infatti, può capitare che una borsa di studio, se non riscossa dal beneficiario, venga messa in pagamento ("uscita") e scada ("entrata") più volte nel corso dell'anno solare.

²⁹¹ FONDO DI ROTAZIONE PER LA CONCESSIONE DI ANTICIPAZIONI ENTI LOCALI GRAVE SQUILIBRIO FINANZIARIO.

²⁹² Il Fondo è previsto e disciplinato dall'art. 243-*ter* del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. r) del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

La concessione dell'anticipazione è disposta dal Ministero dell'interno, previa approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale da parte della competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Come previsto dall'art. 5 del decreto-legge n. 174 del 2012, l'eventuale diniego di approvazione del piano di riequilibrio, da parte della citata Sezione regionale di controllo, comporta anche la mancata concessione dell'anticipazione sul Fondo in questione e la restituzione dell'eventuale anticipazione straordinaria ottenuta in precedenza.

Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 11 gennaio 2013, sono stati stabiliti i criteri per la determinazione dell'importo massimo dell'anticipazione, di cui all'art. 243-*ter* del decreto legislativo n. 267 del 2000, attribuibile a ciascun ente locale, nonché le modalità per la concessione e per la restituzione dell'anticipazione stessa. L'art. 2 del citato decreto ministeriale dispone che la disponibilità annua del Fondo è determinata dalla dotazione annua stabilita dalla legge e dalle somme rimborsate dagli enti beneficiari, che hanno deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'art. 243-*bis* del decreto legislativo n. 267 del 2000, nonché dalle risorse non attribuite negli anni precedenti.

In merito alle modalità di restituzione dell'anticipazione, l'art. 5 del d.m. 11 gennaio 2013 stabilisce che le anticipazioni ricevute dal Fondo di rotazione devono essere restituite dall'ente locale nel periodo massimo di dieci anni, decorrenti dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione, con rate semestrali di pari importo, entro il termine del 30 aprile e del 30 ottobre di ciascun anno.

Inoltre, lo stesso articolo precisa che la restituzione dell'anticipazione è effettuata mediante operazione di giro fondi sull'apposita contabilità speciale intestata al Ministero dell'interno, con rate semestrali di pari importo.

In caso di mancata restituzione delle rate semestrali entro i termini previsti, una pari somma è recuperata dalle risorse a qualunque titolo dovute all'ente dal Ministero dell'interno, con relativo versamento sulla predetta contabilità speciale.

Nell'attività di gestione del Fondo di rotazione in oggetto vanno, altresì, ricomprese le anticipazioni di cassa, di cui all'art. 243-*quinquies* del TUEL, introdotto dall'art. 3 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ai sensi del quale, per la gestione finanziaria degli enti locali sciolti ai sensi dell'art. 143 del TUEL, per i quali sussistono squilibri strutturali di bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, la Commissione straordinaria per la gestione dell'ente può richiedere una anticipazione di cassa, nel limite di euro 200 per abitante, destinata esclusivamente al pagamento delle retribuzioni al personale dipendente, al pagamento delle rate dei mutui e dei prestiti obbligazionari, nonché all'espletamento dei servizi locali indispensabili. Le risorse disponibili per l'anticipazione *de qua* ammontano a 20 milioni annui, a valere sulle dotazioni del citato Fondo di rotazione.

Inoltre, le modalità di concessione e restituzione dell'anticipazione, di cui al sopracitato articolo 243-*quinquies* del TUEL, sono autonomamente disciplinate dalla medesima disposizione normativa.

Gli enti che, nel corso dell'anno 2022, hanno aderito alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-*bis* TUEL sono stati 42, dei quali 7 hanno presentato anche richiesta di accesso al fondo di rotazione in questione.

A fronte delle suddette richieste di accesso al fondo, sono stati prenotati complessivamente 207,5 milioni per gli enti di cui all'art. 243-*bis* TUEL.

Al 31 dicembre 2022, sono state erogate anticipazioni di liquidità, *ex art.* 243-*bis* TUEL, pari a 17,7 milioni, ad enti che avevano fatto ricorso alla procedura di cui al citato art. 243-*bis* TUEL e che avevano conseguito l'approvazione del piano da parte della Corte dei conti nell'anno 2022.

Alla medesima data, sono state erogate anticipazioni di liquidità *ex art.* 1, comma 960, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, pari a circa 12,6 milioni, ad enti che avevano fatto ricorso alla

procedura di cui al citato art. 243-*bis* TUEL, nelle more dell'approvazione del piano da parte della Corte dei conti.

Al 31 dicembre 2022 sono stati, invece, acquisiti circa 486,4 milioni, a titolo di recupero delle anticipazioni concesse negli anni precedenti, e 70,16 milioni, a titolo mancate restituzioni da parte degli enti.

Al 31 dicembre 2022, sono stati effettuati atti di pignoramento contro il Ministero dell'interno, a valere sulle disponibilità del fondo in oggetto, per un importo complessivo pari a circa 52,4 milioni.

La giacenza iniziale del conto 5727, al 1° gennaio 2022, era pari a 713,9 milioni e quella al 31 dicembre 2022, ammontava a 954,51 milioni.

L'amministrazione segnala che, anche nel corso dell'anno 2021, la definizione dei procedimenti relativi alle istruttorie dei piani di riequilibrio ha subito un notevole allungamento, a seguito delle facoltà concesse, da diverse disposizioni normative, agli enti locali in riequilibrio di rimodulare o riformulare i piani di riequilibrio già adottati e presentati dai medesimi enti locali.

4.8. Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (già Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili)

4.8.1. Interventi cofinanziati dall'Unione Europea e complementari alla programmazione comunitaria

Gli interventi cofinanziati dall'Unione europea e complementari alla programmazione comunitaria, gestiti dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, utilizzano il conto di contabilità speciale 5838, istituita ai sensi del d.m. 30 maggio 2014.

Su tale conto, vengono accreditati, dal MEF - Dip. RGS – IGRUE, i fondi provenienti dall'Unione europea per l'attuazione della politica comunitaria (c/c 23211), nonché le risorse nazionali a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987, come assegnate con decreti IGRUE di cofinanziamento statale (c/c 23209).

In particolare, sul fondo di contabilità speciale n. 5838 affluiscono le risorse a valere sui seguenti programmi:

- PON INFRASTRUTTURE E RETI 2014-2020;
- PAC SALVAGUARDIA 2007-2013;
- PAC interventi per nuove azioni – PIANO CITTÀ 2007-2013;
- PAC INFRASTRUTTURE E RETI 2014-2020;
- Programma CEF - Connecting Europe Facility.

Dai dati trasmessi dal MIT emerge che le giacenze iniziali totali sul richiamato conto corrente erano pari a 277,2 milioni. Le uscite relative alla finalità della norma che ne disciplina la gestione ammontano a 345,3 milioni nel 2022; mentre, le entrate risultano pari a 365,3 milioni, di cui 287,6 milioni sono risorse provenienti dall'UE. Infine, la giacenza totale finale al 31 dicembre 2022 risulta essere di 297,2 milioni per il 2022.

4.9. Ministero della giustizia:

4.9.1. Programmi ed interventi di politica comunitaria, nonché iniziative complementari alla programmazione comunitaria

La direzione generale per il coordinamento delle politiche di coesione è stata istituita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 84 del 15 giugno 2015, recante il "Regolamento di riorganizzazione del Ministero della Giustizia", ai fini del coordinamento per lo sviluppo dei programmi e degli interventi che, nell'ambito delle politiche di coesione, sono volti al perseguimento degli obiettivi di miglioramento dell'organizzazione del sistema giustizia.

Tra gli obiettivi prioritari della anzidetta direzione, vi è quello di supportare la programmazione e l'utilizzo dei fondi strutturali del PON *Governance* e capacità istituzionale

2014-2020, per il quale il Ministero della giustizia è stato individuato come Organismo Intermedio, ai sensi della decisione CE C (2015)1343 del 23 febbraio 2015.

Con la convenzione del 13 giugno 2018, la direzione ha assunto anche il ruolo di Organismo Intermedio del Programma Operativo Nazionale “Inclusione 2014- 2020”, per la realizzazione di attività relative al lavoro carcerario intramurario.

Alla direzione generale sono, inoltre, stati assegnati i seguenti ulteriori i compiti:

- titolarità della contabilità speciale relativa alla gestione delle risorse volte alla realizzazione di programmi ed interventi di politica comunitaria, nonché di iniziative complementari alla programmazione comunitaria;
- rappresentanza, in qualità di LEAR (*Legal Entity Appointed Representative*) del Ministero della giustizia, nell’ambito dei progetti relativi al programma europeo HORIZON 2020;
- supporto a tutte le articolazioni, per la promozione, l’adesione e la conduzione di progetti nazionali e transnazionali, che prevedono l’impiego di fondi europei;
- supporto, ai vari dipartimenti interessati dalle richieste di autorizzazione, per la stipula di convenzioni da parte degli uffici giudiziari, nel caso in cui queste comportino l’utilizzo di fondi europei;
- supporto alla trattazione delle questioni relative agli aspetti finanziari dei rapporti con l’Unione europea.

Al fine di gestire le risorse volte alla realizzazione di programmi ed interventi di politica comunitaria, la direzione si avvale della contabilità speciale n. 5840 del Ministero della giustizia, la cui titolarità è in capo al direttore generale, a norma del Ministro della giustizia 5 ottobre 2015.

Nel 2022 sono state acquisiti 54 dispositivi di pagamento e 111 ordini di prelievo fondi, per un totale di pagamenti emessi pari a circa 1,39 milioni (-19 per cento rispetto al periodo precedente, pari a circa 2,12 milioni) ed entrate pari a 1,85 milioni.

Il saldo, al 1° gennaio 2022, era pari a 1,75 milioni e la giacenza, al 31 dicembre 2022, ammontava a 2,2 milioni.

4.10. Ministero della cultura:

4.10.1. Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo

La legge 14 novembre 2016, n.220 recante “Disciplina del cinema e dell’audiovisivo”, all’articolo 13, comma 1, istituisce nello stato di previsione del Ministero, il Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo, destinato al finanziamento degli interventi previsti nella medesima legge ed, in particolare, di quelli previsti nell’ambito del Capo III della medesima legge, rispettivamente, per gli incentivi fiscali (sezione II), per i contributi automatici (sezione III), per i contributi selettivi (Sezione IV) per le attività di promozione cinematografica e audiovisiva (sezione V) nonché per il Piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali (articolo 28) e per il Piano straordinario per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo (articolo 29).

Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 maggio 2017 sono state individuate le modalità di gestione del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e dell’audiovisivo, di cui all’articolo 13, comma 4, della citata legge 14 novembre 2016, n. 220.

Il complessivo livello di finanziamento dei predetti interventi è parametrato annualmente all’11 per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell’anno precedente, e comunque in misura non inferiore a 750 milioni²⁹³, derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES e IVA, nei seguenti settori di attività: distribuzione cinematografica di video

²⁹³ L’importo è stato incrementato a 640 milioni annui per effetto dell’art. 1, co. 583, lettera a) della legge 178/2020. L’art. 1 comma 348 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*”, prevede che: “*All’articolo 13, comma 2, secondo periodo, della legge 14 novembre 2016, n. 220, le parole: «640 milioni di euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «750 milioni di euro annui»*”.

e di programmi televisivi, proiezione cinematografica, programmazioni e trasmissioni televisive, erogazione di servizi di accesso a internet, telecomunicazioni fisse, telecomunicazioni mobili.

L'articolo 13, comma 5, della legge 14 novembre 2016, n. 220, come modificato dal decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2018, n. 81, ha previsto che “con decreto del Ministro, sentito il Consiglio superiore, si provvede al riparto del Fondo fra le tipologie di contributi previsti dalla presente legge, fermo restando che l'importo complessivo per i contributi di cui agli articoli 26 e 27 della suddetta legge, non possa essere inferiore al 10 per cento e superiore al 15 per cento del Fondo medesimo”.

Nel corso del 2022, con decreto ministeriale 4 febbraio 2022 rep. 49, si è provveduto al riparto delle risorse del fondo, che ammontano complessivamente a circa 746 milioni.

Inoltre, il comma 6 dell'articolo 21 della medesima legge n. 220 del 2016, prevede che le risorse stanziare per il finanziamento dei crediti d'imposta previsti nel Capo III, Sezione II, laddove inutilizzate e nell'importo definito con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano destinate al rifinanziamento del Fondo per il cinema e l'audiovisivo²⁹⁴.

Le risorse finanziarie del Fondo sono in parte allocate sul cap. 8599 dello stato di previsione del Ministero della cultura e, in parte, sui capitoli 7765 e 3872 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (articolo 39, comma 2 della legge 14 novembre 2016, n. 220). Ad eccezione dei contributi relativi agli incentivi fiscali di cui agli articoli da 15 a 20 della legge 14 novembre 2016, n. 220²⁹⁵, sono stati versati nella Contabilità Speciale n. 6071²⁹⁶, denominata “DG CINEMA INT IND CIN AUDIO IT” e relativa alla gestione del Fondo Cinema e Audiovisivo, oltre 216 milioni per l'anno 2022. Nel corso del 2022 si è provveduto all'erogazione di risorse per circa 165,38 milioni per tutte le linee di intervento. La giacenza al 31 dicembre 2022 del conto n. 6071 ammonta a circa 489,85 milioni.

4.10.2. Fondo per la cultura: Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale *Digital Library*

Le risorse di cui alla lettera a) dell'articolo 184 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, pari a 30 milioni, sono state trasferite dal capitolo 2064 del Segretariato Generale MIC all'Istituto Centrale per la Digitalizzazione del Patrimonio Culturale – *Digital Library*²⁹⁷, al fine di assicurare l'efficace perseguimento degli interventi per la tutela, conservazione, restauro, fruizione, valorizzazione e la digitalizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale.

Il MiC ha provveduto alla pubblicazione dell'Avviso pubblico del 20 maggio 2021 e previsto la presentazione delle relative domande di partecipazione a partire dal giorno 24 maggio 2021 entro il 31 agosto 2021.

La Commissione tecnica designata ha poi stilato l'elenco finale delle domande ammesse con il relativo importo: sono state complessivamente presentate 341 domande di finanziamento e, all'esito delle valutazioni della Commissione, le domande integralmente finanziabili sono risultate complessivamente 54 così suddivise per aree geografiche: 15 per l'Area Nord ovest, 13 per l'Area Nord Est, 10 per l'Area Centro, 10 per l'Area Sud e 6 per l'Area Isole.

²⁹⁴ Pertanto, con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le somme corrispondenti al minor utilizzo, per l'anno 2020, dello stanziamento previsto per gli incentivi fiscali di cui agli articoli da 15 a 20 della legge 14 novembre 2016, n. 220, comprese le risorse recuperate da rettifiche e/o revoche, sono state individuate in circa 78,84 milioni. Tali risorse, con decreto ministeriale 23 giugno 2022, sono state finalizzate per le diverse linee di sostegno.

²⁹⁵ Le cui risorse finanziarie sono in parte allocate sul capitolo 8599 PG 2 dello stato di previsione del Ministero della cultura - Direzione generale cinema e audiovisivo e, in parte, sui capitoli 7765 e 3872 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

²⁹⁶ Con decreto dirigenziale del 15 novembre 2017 recante “Apertura contabilità speciale artt. 8 e 10 D.P.R. 367/94” trasmesso dall'Ufficio Centrale di Bilancio con nota Prot. 204361 del 15 novembre 2017, è stata autorizzata l'apertura della contabilità speciale n. 6071 presso la Tesoreria dello Stato di Roma.

²⁹⁷ Con decreto del Segretario Generale n. 920 del 22/12/2020.

Le risorse assegnate sono state erogate a ciascun beneficiario dal Ministero, a valere sulle risorse trasferite presso l'Istituto Centrale per la Digitalizzazione del Patrimonio Culturale – Digital Library, nei limiti delle effettive disponibilità: prima un acconto del 20 per cento del costo totale dell'intervento a seguito dell'ammissione al beneficio quindi, a contratto concluso, un acconto pari ad un ulteriore 50 per cento. Il restante 30 per cento a saldo, all'esito della rendicontazione finale dell'attività.

Nel corso del 2022 sono stati erogati 12,7 milioni per acconti del 20 per cento e del 50 per cento del costo totale. La giacenza finale sul conto al 31 dicembre è pari a 17,3 milioni.

4.11. CONSAP S.p.A.

4.11.1. Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa²⁹⁸

L'art. 2, commi 475 e seguenti, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ha istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa²⁹⁹, prevedendo la possibilità, per i titolari di un mutuo contratto per l'acquisto della prima casa, di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate, al verificarsi di situazioni di temporanee difficoltà destinate ad incidere negativamente sul reddito complessivo del nucleo familiare.

A fronte della sospensione, il Fondo interviene rimborsando alle banche gli oneri finanziari, pari alla quota interessi delle rate oggetto di sospensione e, fino all'entrata in vigore della legge 28 giugno 2012, n. 92, gli eventuali oneri notarili.

Dopo il rifinanziamento del Fondo, in data 5 ottobre 2012, è stato sottoscritto l'atto aggiuntivo al disciplinare dell'8 ottobre 2010³⁰⁰.

Nell'anno 2020, i decreti-legge contenenti misure urgenti di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19³⁰¹ hanno introdotto ulteriori eventi per i quali è risultato possibile richiedere la sospensione del mutuo.

Nel corso del 2021 vi è stata l'approvazione del d.l. 25 maggio 2021 n. 73 (cd. Decreto Sostegni *bis*), che ha esteso la vigenza normativa del citato art. 54, comma 1, fino al 31 dicembre 2021. Quanto sopra ha reso necessario effettuare una reingegnerizzazione totale del software gestionale del Fondo, inizialmente tarato su un numero di domande sensibilmente inferiore.

Infine, la validità delle misure straordinarie adottate nei confronti dei lavoratori autonomi/liberi professionisti e cooperative edilizie a proprietà indivisa è stata prorogata fino al 31 dicembre 2023 dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197³⁰².

²⁹⁸ Il Fondo è identificato nell'Allegato conoscitivo al disegno di legge di bilancio 2020-2022 dalle seguenti diciture:

- CONSAP S.P.A. FONDO DI SOLIDARIETÀ PER I MUTUI PER L'ACQUISTO DELLA PRIMA CASA ART. 2, COMMA 475, LEGGE 24-12-2007, N. 244;
- FONDO SOSPENSIONE MUTUI.

²⁹⁹ Il Fondo si avvale del conto di contabilità speciale n. 25040 (circa 330,2 milioni) e di altri conti correnti Banca Popolare di Sondrio (circa 1,1 milioni).

³⁰⁰ Con il disciplinare, è stata affidata a CONSAP S.p.A. la gestione del Fondo. In data 15 dicembre 2019, è stato sottoscritto un nuovo atto aggiuntivo al disciplinare, che ha previsto l'imputazione al Fondo delle spese di funzionamento e degli oneri di gestione, da rimborsare a CONSAP, secondo il sistema di misurazione del tempo/lavorato (*c.d. time-sheet*), che ha recepito la nuova normativa in materia di *privacy*, introdotta dal regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) n. 2016/679 (GDPR) relativo al trattamento dei dati personali e che ha prorogato l'attività di CONSAP fino a tutto il 2028, con una previsione dei costi di gestione non più su base pluriennale, ma annuale.

³⁰¹ Il riferimento è, in particolare, ai decreti-legge n. 9 del 2 marzo 2020; n. 18 del 17 marzo 2020 e n. 76 del 16 luglio 2020. In particolare, il decreto-legge n. 18 del 2020 ha previsto, all'art. 54, che l'ammissione ai benefici del Fondo fosse consentita, fino al mese di dicembre 2020, anche per quei mutui che avessero già fruito della garanzia del Fondo prima casa e per quelli di importo fino a 400 mila, con l'esclusione, inoltre, dell'obbligo di presentazione dell'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE).

³⁰² Dal 10 aprile 2022 per l'ammissione alla sospensione è stato reintrodotta il criterio di almeno un anno di ammortamento di mutuo (requisito stabilito dall'art.2, comma 1 - lett. b, del decreto 21 giugno 2010, derogato per 24 mesi dall'art 12, comma 2, del DL n. 23/2020 n 132).

Nel corso dell'esercizio 2022 a fronte delle 4.183 istanze pervenute nell'anno 2022, CONSAP ha completato l'istruttoria per n. 3.817 istanze di cui n. 2.562 accolte e n. 1.255 definite negativamente.

Nell'anno 2022 CONSAP non ha adottato alcun provvedimento di revoca (n. 2 provvedimenti di revoca dall'inizio dell'attività).

Sono stati inoltre disposti rimborsi alle banche per pratiche concluse, per un importo complessivo di circa 26,5 milioni, a titolo di oneri finanziari.

Nel 2022 si registrano solo uscite per 26,9 milioni³⁰³ comprensive delle spese di gestione per circa 369 mila. Il Gestore ha fornito solo dati di preconsuntivo.

4.11.2. Fondo di garanzia SACE³⁰⁴

L'art. 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come integrato dall'art. 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, ha istituito - presso il Ministero dell'economia e delle finanze - il Fondo per la copertura della garanzia dello Stato in favore di SACE S.p.A. rispetto ad operazioni riguardanti settori strategici per l'economia italiana, ovvero società di rilevante interesse nazionale, in grado di determinare in capo a SACE elevati rischi di concentrazione verso singole controparti, gruppi di controparti connesse o paesi di destinazione (c.d. Fondo SACE).

La gestione del Fondo affidata a CONSAP S.p.A., con un disciplinare sottoscritto in data 5 marzo 2015 è proseguita fino all'istituzione del nuovo Fondo SACE 2, prevista dal decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 23 (c.d. "Decreto Liquidità").

Con l'entrata in vigore del Decreto Liquidità, nella nuova misura, gestita da SACE, sono confluite le esposizioni non in stato di sinistro (c.d. "in bonis"), garantite dallo Stato con le risorse del vecchio Fondo, facendo venire meno la gestione a cura di CONSAP, esaurita con la chiusura dell'esercizio 2020 e l'approvazione dei relativi rendiconti.

In ottemperanza all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 23 del 2020 cd. Decreto Liquidità, nel corso del 2022 CONSAP ha versato le risorse del fondo istituito ai sensi del previgente articolo 6, comma 9--bis, del decreto-legge n. 269 del 2003, pari ad 1,7 miliardi, al nuovo fondo affidato in gestione alla SACE S.p.A., associato al conto di tesoreria centrale n. 25087, al netto degli oneri di gestione e della differenza tra il conguaglio dei costi di gestione del 2020 e il preventivo del 2021. La giacenza al 31 dicembre 2022 è pari a 1,2 mila³⁰⁵.

4.11.3. Fondo di garanzia per i debiti della Pubblica amministrazione³⁰⁶

Con l'art. 37, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è stato istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo di garanzia debiti P.A. - con una dotazione pari a 150 milioni - per la copertura degli oneri determinati dal rilascio della garanzia dello Stato, a fronte della cessione o rinegoziazione dei crediti certificati della P.A.

Al fine di consentire l'immediato pagamento di tutti i debiti di parte corrente della P.A., è previsto che i debiti certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture e appalti e per prestazioni professionali delle pubbliche amministrazioni diverse dallo Stato, siano assistiti dalla garanzia dello Stato dal momento dell'effettuazione delle operazioni di cessione *pro soluto* ovvero di ridefinizione del debito certificato.

Per quanto riferito dalla CONSAP³⁰⁷, nel 2022, l'attività del Fondo si è concentrata prevalentemente sul monitoraggio delle posizioni garantite e sull'affiancamento alla Ragioneria

³⁰³ Di cui circa 26,5 milioni, a titolo di oneri finanziari, come già sopra menzionato.

³⁰⁴ CONSAP GESTIONE FONDO SACE DPCM 19-11-2014.

³⁰⁵ Giacenza sul conto di Tesoreria n. 25059.

³⁰⁶ CONSAP- FONDO DI GARANZIA PER I DEBITI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

³⁰⁷ La cui convenzione scade nel 2029.

Generale per l'aggiornamento sistematico della Piattaforma e la soluzione di problematiche tecniche connesse. In esito a tali verifiche, alla data del 31 dicembre 2022, risultano ancora garantite nella Piattaforma elettronica di certificazione dei crediti (PCC) n. 16 posizioni per complessivi 2,1 milioni, cui corrisponde, a titolo di accantonamento, l'importo di 0,2 milioni (8 per cento dei crediti ceduti garantiti).

Dall'avvio dell'attività sono state liquidate n. 133 certificazioni garantite per complessivi 73,9 milioni.

Il preconsuntivo 2022 registra unicamente spese di gestione per 0,05 milioni che si riferiscono sostanzialmente alle spese della struttura e prevalentemente a quelle per il personale dedicato. La giacenza sul conto corrente dedicato, al 31 dicembre 2022, è di circa 82,6 milioni³⁰⁸.

4.11.4. Fondo per il credito ai giovani³⁰⁹

Il decreto interministeriale del 19 novembre 2010, emanato dal Ministro della gioventù, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha rideterminato le finalità e le modalità di utilizzo del Fondo rotativo per il credito ai giovani, operativo dal 2011, istituito dall'art. 15, comma 6, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 127.

Tale decreto ha abrogato la disciplina previgente, che regolava la precedente iniziativa, c.d. POGAS, che restava applicabile esclusivamente alle garanzie ammesse fino al 1° febbraio 2011, attualmente tutte estinte, a seguito di escussione ovvero per il completo rimborso dei finanziamenti.

La nuova iniziativa Fondo per il credito ai giovani (Fondo per lo studio)³¹⁰, affidata a CONSAP S.p.A. con il disciplinare sottoscritto in data 23 giugno 2011, prevede il rilascio della fideiussione statale per l'erogazione di prestiti, anche in rate pluriennali, dell'importo annuo di 3/5 mila e fino a 25 mila, in favore di studenti regolarmente iscritti ad un corso universitario o post-universitario, residenti in Italia e di età compresa tra i 18 e i 40 anni³¹¹.

In caso di inadempimento del beneficiario del finanziamento, il Fondo liquida alla banca il 70 per cento dell'importo rimasto insoluto e provvede, successivamente, a recuperare la somma nei confronti del beneficiario inadempiente, anche mediante la procedura di iscrizione a ruolo.

Nel corso dell'esercizio 2022, sono pervenute 98 richieste di ammissione alla garanzia del Fondo (4.565, dall'inizio dell'attività), di cui: 65 definite a seguito del completamento dell'istruttoria, 1 in fase di istruttoria e 32 respinte per mancanza dei requisiti soggettivi e/o istruttori.

Nel 2022 i soggetti finanziatori, a seguito dell'erogazione dei finanziamenti, hanno avviato 60 garanzie (11, relative a domande pervenute nei precedenti esercizi) ancora attive (1.996 dall'inizio dell'attività a oggi ancora attive, 185 relative a finanziamenti totalmente rimborsati e 43 escusse): le 60 garanzie attive risultano a fronte di un finanziamento complessivo iniziale di circa 0,8 milioni (circa 18,7 milioni di capitale inizialmente finanziato per le 1.996 garanzie concesse dall'inizio dell'attività e a oggi ancora attive con un capitale finanziato residuo di circa 11,4 milioni).

Nel corso del 2022 risultano liquidate n. 10 richieste di escussione della garanzia (su 12 pervenute) da parte delle banche per un importo complessivo di 83,5 mila e 2 in fase di istruttoria per le quali sono state richieste integrazioni.

³⁰⁸ Si tratta del conto 25055 per circa 82,6 milioni e del C/C ordinario presso Blu Banca n: CC0430002071 per 4,3 mila.

³⁰⁹ Tale Fondo non è incluso nell'Allegato conoscitivo al disegno di legge di bilancio anni 2023-2025.

³¹⁰ Con nota del dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, prot. n. 150135 del 4 marzo 2021, è stato confermato il permanere del carattere rotativo del Fondo per la parte attiva dello stesso, nonché il rispetto della finalità istitutiva ed attuale e l'assenza di criticità.

³¹¹ In data 30 gennaio 2019, è stato sottoscritto l'atto aggiuntivo al disciplinare, che ha previsto l'imputazione al Fondo delle spese di funzionamento e degli oneri di gestione, da rimborsare a CONSAP, secondo il sistema di misurazione del tempo/lavorato (c.d. *time-sheet*) e che ha recepito la nuova normativa in materia di *privacy*, introdotta dal regolamento europeo n. 2016/679 (GDPR), relativo al trattamento dei dati personali.

Nel 2022, si segnalano rientri di capitale in entrata sul fondo per circa 2 mila, mentre si registrano uscite per 303 mila, che ricomprendono anche le spese di gestione (178 mila).

Si segnalano crediti in sofferenza per 71 mila³¹².

Il Fondo si avvale del conto di Tesoreria n. 25045, che riporta circa 16 milioni (giacenza finale al 2022) e di altri conti correnti (Intesa Sanpaolo), per circa 3 mila.

4.11.5. Fondo per il credito per i nuovi nati

Il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per la realizzazione di iniziative a carattere nazionale, volte a favorire l'accesso al credito delle famiglie con un figlio nato o adottato nell'anno di riferimento, ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo denominato "Fondo di credito per i nuovi nati"³¹³, finalizzato al rilascio di garanzie dirette, anche fideiussorie, per l'erogazione di finanziamenti in favore delle famiglie con un figlio nato o adottato negli anni 2009, 2010 e 2011 (prima fattispecie di intervento) e per la ulteriore corresponsione di contributi in conto interessi, su finanziamenti garantiti dal medesimo Fondo, in favore delle famiglie di nuovi nati o bambini adottati nel 2009, portatori di malattie rare (seconda fattispecie di intervento).

La legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto la soppressione del "Fondo di credito per i nuovi nati", dal 1° gennaio 2014. Tuttavia, CONSAP provvede all'operatività del Fondo medesimo³¹⁴, fino alla naturale scadenza delle garanzie ammesse, ovvero, in caso di escussione, fino al termine dell'attività di recupero delle somme liquidate alle banche.

Nel 2022, l'attività di riscossione, nei confronti dei beneficiari inadempienti, affidata in convenzione all'Agenzia delle entrate – Riscossione, ha portato al recupero, al netto dei costi di riscossione, dell'importo complessivo di 54,5 mila (circa 341,5 mila dall'inizio dell'attività). Non risultano crediti in sofferenza nell'esercizio in questione.

Dai dati di preconsuntivo, si evince che al 31 dicembre 2022, le entrate sui conti correnti dedicati ammontano a 55,6 mila. Si registrano uscite per 98,2 mila, che ricomprendono anche le spese di gestione.

Al 31 dicembre 2022, non risulta più in essere alcuna garanzia, in quanto i finanziamenti erogati dalle banche risultano verosimilmente rimborsati, secondo il relativo piano di ammortamento. Ciò in quanto l'eventuale invio dell'intimazione di pagamento da parte dei finanziatori al beneficiario inadempiente e, per conoscenza, a CONSAP non produce l'interruzione del relativo piano di ammortamento nel sistema informatico del Fondo.

Pertanto, è stato ritenuto opportuno da CONSAP, in via prudenziale, mantenere ancora, per il 2023, le disponibilità economiche residue al fine di far fronte alle richieste di attivazione della garanzia che possono essere ancora trasmesse dai soggetti finanziatori.

4.11.6. Fondo di garanzia per la prima casa³¹⁵

L'art. 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) ha istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il "Fondo di garanzia per la prima

³¹² La cifra rappresenta il credito verso beneficiari inadempienti, per garanzie attivate al netto del fondo svalutazione crediti.

³¹³ Il Fondo si avvale del conto di Tesoreria n. 25035 e di altri conti correnti Intesa San Paolo, la cui giacenza finale è rispettivamente di 2,6 milioni e circa 56 mila.

³¹⁴ Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di organizzazione e di funzionamento del Fondo, di rilascio e di operatività delle garanzie. Il dipartimento per le politiche della famiglia, con decreto del 21 ottobre 2009, ha affidato a CONSAP la gestione del Fondo. L'attività prevista dalla convenzione è prorogata fino alla conclusione dell'attività del Fondo relativamente agli adempimenti concernenti la gestione delle garanzie ammesse al 31/12/2013.

³¹⁵ Il Fondo è identificato nell'Allegato conoscitivo al disegno di legge di bilancio 2022-2024 con le seguenti diciture:
- CONSAP FONDO DI GARANZIA PER LA PRIMA CASA ART 1 COMMA 48 LETTERA C LEGGE 27-12-2013 N.147;
- FONDO GARANZIA PRIMA CASA.

casa”, cui sono attribuite risorse pari a 200 milioni per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, nonché le attività e le passività del Fondo, di cui all’art. 13, comma 3-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, c.d. “Fondo per la casa”, la cui operatività è cessata in data 29 settembre 2014.

Il Fondo, gestito da CONSAP³¹⁶, è finalizzato alla concessione di garanzie statali - a “prima richiesta”, diretta, esplicita, incondizionata ed irrevocabile – nella misura del 50 per cento della quota capitale, su mutui ipotecari di ammontare non superiore a 250 mila e su portafogli di mutui ipotecari connessi all’acquisto, ad intervento di ristrutturazione ed accrescimento di efficienza energetica di unità immobiliari, site sul territorio nazionale, da adibire ad abitazione principale del mutuatario, con priorità, in presenza di domande pervenute nella stessa giornata, a favore delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, nonché da parte dei conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari e dei giovani di età inferiore ai 35 anni, titolari di un rapporto di lavoro atipico, di cui all’art. 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92.

L’entrata in vigore del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (c.d. decreto-crescita), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha permesso di rifinanziare il Fondo; da un lato, assegnando ulteriori 100 milioni per l’anno 2019 e, dall’altro, permettendo di svincolare somme non disponibili, riducendo l’accantonamento da effettuare a copertura del rischio, dal 10 per cento all’8 per cento dell’importo garantito.

Con il d.l. 25 maggio 2021 n. 73, (c.d. "Decreto sostegni *bis*"), è stata modificata la disciplina del Fondo di garanzia per l’acquisto della prima casa. In particolare, la garanzia concedibile dal fondo è elevata all’80 della quota capitale per tutti coloro che rientrano nelle categorie prioritarie con ISEE non superiore a 40 mila annui e che ottengono un mutuo superiore all’80 rispetto al prezzo d’acquisto dell’immobile, comprensivo di oneri accessori. Per le suddette categorie è previsto un tasso calmierato del finanziamento ovvero il tasso effettivo globale (TEG) non può essere superiore al tasso effettivo globale medio (TEGM), pubblicato trimestralmente dal Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi della legge 7 marzo 1996, n.108. Per coloro che, pur rispettando i requisiti di accesso al Fondo, hanno un ISEE superiore a 40 mila annui, la garanzia resta al 50 della quota capitale.

Con l’art. 40-ter della legge 21 maggio 2021, n. 69 che ha sostituito l’art. 41-*bis* del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, viene prevista, in determinate condizioni³¹⁷, la possibilità di richiedere la rinegoziazione del mutuo alla banca erogatrice del mutuo, oppure un finanziamento ad una banca terza, con surroga nella garanzia ipotecaria, il cui ricavato verrà utilizzato per estinguere il mutuo esistente, anche con l’assistenza della garanzia del Fondo prima casa (introdotto con la legge di Stabilità 2014).

La legge 30 dicembre 2021, n. 234, ha prorogato fino al 31 dicembre 2022 la garanzia del Fondo elevata all’80 della quota capitale per tutti coloro che rientrano nelle categorie prioritarie, con ISEE non superiore ai 40 mila annui e la legge 29 dicembre 2022, n. 197, l’ha ulteriormente prorogata al 31 marzo 2023.

La legge 17.11.2022, n. 175 di conversione del decreto Aiuti ter, ha introdotto un correttivo al tasso effettivo globale medio (TEGM) per agevolare l’offerta di mutui a tasso contenuto con garanzia fino all’80 per cento, anche nei casi in cui il tasso effettivo globale (TEG) superi il TEGM.

³¹⁶ In data 26 febbraio 2019, è stato sottoscritto un atto aggiuntivo al disciplinare, che ha previsto l’imputazione al Fondo delle spese di funzionamento e degli oneri di gestione, da rimborsare a CONSAP, secondo il sistema di misurazione del tempo/lavorato (c.d. *time-sheet*), ha recepito la nuova normativa in materia di *privacy*, introdotta dal regolamento europeo n. 2016/679 (GDPR), relativo al trattamento dei dati personali e ha modificato il *plafond* delle spese di gestione, portandolo da euro 500 mila a euro 750 mila. La convenzione vigente scade nel 2044.

³¹⁷ Si tratta delle richieste presentate entro il termine del 31.12.2022 relative ai soggetti che abbiano stipulato un mutuo ipotecario per acquistare la prima casa ed il cui immobile sia stato pignorato dall’Istituto di credito erogante in data antecedente al 21 marzo 2021.

Nel corso dell'esercizio 2022 sono pervenute n. 124.321 richieste di ammissione³¹⁸, di cui n. 114.499 istanze ammesse alla garanzia del Fondo. A fronte delle n. 114.499 istanze ammesse i finanziatori, nello stesso periodo di riferimento, hanno erogato n. 92.306 finanziamenti per complessivi 11.589 milioni, cui corrispondono a titolo di accantonamento 578 milioni.

Relativamente alla cessata iniziativa (c.d. Fondo Giovani Coppie), al 31 dicembre 2022 risultano ancora in essere n. 190 finanziamenti per complessivi 21,4 milioni, cui corrisponde un accantonamento attuale, al netto del capitale reimmesso, di circa 1,6 milioni.

Nell'esercizio sono state liquidate alle banche n. 81 richieste di escussione della garanzia (n. 299 a tutto il 31 dicembre 2022), determinando per il Fondo un onere complessivo pari a 4,4 milioni (15,6 milioni a tutto il 31 dicembre 2022)³¹⁹. Le spese di gestione ammontano a circa 795 mila di cui 499 mila per il personale dedicato. Il preconsuntivo 2022 registra entrate per circa 492 milioni prevalentemente derivanti dallo Stato. La giacenza al 31 dicembre 2022 sul conto n. 25044 è di circa 1,6 miliardi e su altri conti bancari di circa 735 mila.

4.11.7. Fondo centrale di garanzia per la copertura dei rischi derivanti dalle operazioni di credito a medio termine a favore delle medie e piccole imprese industriali danneggiate da calamità naturali³²⁰

Il Fondo³²¹, istituito con il decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, è stato rifinanziato con successive leggi emanate in occasione di diverse calamità naturali.

La concessione di agevolazioni a favore di imprese industriali, commerciali e di servizi, comprese quelle turistiche e alberghiere, dichiarate danneggiate dalle avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 avviene mediante:

- a) contributi in conto interessi su finanziamenti concessi dalle banche per il ripristino degli impianti, delle strutture aziendali e per la ricostituzione delle scorte;
- b) contributi a fondo perduto, pari al 75 per cento dei danni subiti;
- c) garanzia sostitutiva a copertura del 100 per cento dei rischi di credito connessi ai finanziamenti.

Le agevolazioni di cui ai precedenti punti a) e b) vengono corrisposte a valere sulle disponibilità del Fondo istituito con la legge 16 febbraio 1995, n. 35.

La garanzia sostitutiva, di cui al precedente punto c), è concessa a valere sul Fondo centrale di garanzia, di cui all'art. 28 della legge 23 dicembre 1966, n. 1142.

Durante il mese di settembre 2016, la gestione dello strumento è stata trasferita a CONSAP S.p.A., su indicazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a seguito della scadenza della convenzione stipulata tra quest'ultimo e Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale S.p.A.³²²

L'operatività riguarda esclusivamente la liquidazione di garanzie ammesse al Fondo, in data antecedente a luglio 2008.

Nel corso del 2022 è stata istruita una sola posizione per la quale l'istituto di credito ha richiesto la liquidazione della perdita subita, l'esito istruttorio si è concluso con la notifica alla banca del procedimento di inefficacia della garanzia, non sussistendo i requisiti giuridici per l'escussione.

³¹⁸ Il numero di domande di accesso al Fondo registrato nel corso del 2022 (n. 124.321) rappresenta circa il 40 per cento in più delle richieste di ammissione alla garanzia pervenute nel 2021 (n. 88.220).

³¹⁹ CONSAP, secondo quanto disposto dall'art. 8 del decreto 31 luglio 2014, provvederà al recupero delle somme pagate, inclusi gli interessi legali e le spese sostenute per il recupero, mediante il ricorso alla procedura di iscrizione a ruolo. Crediti in sofferenza ammontano a circa 6,1 milioni.

³²⁰ CONSAP F. CENTR.GARANZ.

³²¹ Il Fondo si avvale del conto di Tesoreria n. 22010.

³²² In data 13 settembre 2019, è stato formalizzato con il MEF l'atto aggiuntivo al disciplinare, finalizzato a recepire le nuove modalità di recupero dei costi di gestione richieste dall'azionista, in un'ottica di maggior chiarezza e trasparenza, nonché la nuova normativa in materia di privacy, di cui al regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679.

Il preconsuntivo al 31 dicembre 2022 del Fondo centrale di garanzia evidenzia prevalentemente uscite per circa 351,5 mila, relative alle spese di struttura comprensive dell'Iva. La giacenza al 31 dicembre 2022 risulta pari a circa 82,8 milioni³²³.

4.11.8. Fondo per il concorso statale, nella misura massima del 3 per cento, nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane

Il Fondo è stato istituito, ai sensi dell'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane.

Con l'art. 23 della legge 21 maggio 1981, n. 240, è stata prevista la possibilità di concedere contributi in conto canoni di locazione finanziaria, a favore di consorzi e società consortili tra piccole e medie imprese, nonché a favore di società consortili miste e consorzi artigiani.

L'agevolazione si concretizza nell'abbattimento del tasso di interesse di operazioni di credito/*leasing*, finalizzate a supportare gli investimenti/spese di gestione delle piccole e medie imprese artigiane.

In particolare, le modalità operative prevedono che, dopo l'ammissione all'agevolazione, venga corrisposta all'impresa, con cadenza semestrale -ovvero in un'unica soluzione-, una somma calcolata come differenziale tra il tasso di riferimento ed il tasso agevolato³²⁴.

Il Fondo eroga un contributo in conto interessi sui finanziamenti concessi dagli istituti di credito a favore delle imprese artigiane, anche a seguito di danni subiti dagli eventi alluvionali in Piemonte del 1994 (legge 16 febbraio 1995, n. 35), nonché per la rilocalizzazione dell'attività produttiva in zone sicure (legge 16 luglio 1997, n. 228).

Il Ministero dell'economia e delle finanze ha affidato a CONSAP la gestione delle attività residuali, relative agli interventi statali a favore delle imprese artigiane, già svolti dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.A., oggi Artigiancassa S.p.A., la cui convenzione scade nel 2036.

Attualmente, il Fondo eroga contributi solo per le posizioni "rilocalizzate", che hanno rinegoziato l'allungamento del piano di ammortamento.

Il preconsuntivo 2022 registra prevalentemente uscite per complessivi poco meno di 0,5 milioni, di cui circa 0,3 milioni alla liquidazione di contributi³²⁵ e circa poco meno 0,2 milioni, alle spese di gestione sostenute nell'esercizio, comprensive di Iva. La giacenza dei conti al 31 dicembre 2022 ammonta complessivamente a circa 42,7 milioni di cui circa 42,66 milioni sul conto n. 22009 e circa 8,12 mila su altri conti bancari.

4.11.9. Fondo centrale di garanzia³²⁶

Il Fondo, ai sensi dell'art. 1 della legge 14 ottobre 1964, n. 1068, è relativo alla copertura dei rischi derivanti dalle operazioni di credito a medio termine, a favore delle imprese artigiane, effettuate ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949.

La garanzia è di natura sussidiaria e si esplica fino all'ammontare del 70 per cento della perdita che gli istituti ed aziende di credito di cui all'art. 35 della legge n. 949 del 1952 dimostrino di aver sofferto dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva sui beni che comunque garantiscono il credito.

La predetta garanzia ha efficacia, a tutti gli effetti, entro i limiti delle disponibilità del Fondo e non è cumulabile con altri analoghi benefici previsti dalle leggi dello Stato o delle regioni.

³²³ Tale somma risulta presente sul conto di Tesoreria 22010, per circa 82,8 milioni e, per circa 732 euro, su altri conti correnti.

³²⁴ La concessione del contributo è deliberata da appositi comitati tecnici regionali, costituiti presso gli uffici della Cassa in ogni capoluogo di regione, avvalendosi del conto di contabilità speciale n. 22009 presso la Tesoreria dello Stato. Il conto 22009 non è presente nell'Allegato conoscitivo al disegno di legge, anni 2023-2025.

³²⁵ Nel 2022 è stato liquidato l'importo complessivo di circa 336 mila per finanziamenti concessi da n. 7 istituti bancari a n. 38 imprese artigiane beneficiarie delle misure agevolative.

³²⁶ CONSAP FONDO GARANZIA ARTIGIANATO.

Il Ministero dell'economia e delle finanze ha affidato a CONSAP la gestione delle attività residuali, relative agli interventi statali a favore delle imprese artigiane, già svolti dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.A., oggi Artigiancassa S.p.A., la cui convenzione scade nel 2036.

Nel 2022 non sono state effettuate liquidazioni a titolo di escussione della garanzia.

Restano da definire circa n. 1.400 posizioni trasferite da Artigiancassa con richiesta di escussione della garanzia, per la maggior parte delle quali sono ancora in corso le azioni di recupero del credito da parte delle Banche.

Il preconsuntivo 2022 registra uscite per complessivi 0,2 milioni, che si riferiscono prevalentemente alle spese di gestione sostenute comprensive dell'Iva.

La giacenza del Fondo, al 31 dicembre 2022, ammonta a circa 89,2 milioni³²⁷, di cui 416 euro su altri conti bancari.

4.11.10. Fondo di sostegno alla natalità

L'art. 1, commi 348 e 349, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia, un apposito Fondo rotativo, denominato "Fondo di sostegno alla natalità", volto a favorire l'accesso al credito delle famiglie con uno o più figli, nati o adottati a decorrere dal 1° gennaio 2017.

In particolare, la presente iniziativa prevede il rilascio, da parte del Fondo, di garanzie dirette, anche fidejussorie, alle banche e agli intermediari finanziari per l'erogazione di prestiti, fino a 10 mila e di durata non superiore a sette anni, in favore di soggetti esercenti la potestà genitoriale su bambini nati o adottati a decorrere dal 1° gennaio 2017, fino al compimento del terzo anno di età del bambino ovvero entro tre anni dall'adozione, senza limitazioni di reddito.

I soggetti beneficiari dei finanziamenti devono essere cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea o extracomunitari in possesso di un permesso di soggiorno di lungo periodo.

La garanzia del Fondo interviene, in caso di inadempimento del beneficiario del finanziamento, liquidando alla banca il 50 della quota capitale tempo per tempo in essere e provvedendo, successivamente, a recuperare la somma nei confronti del beneficiario inadempiente, anche mediante la procedura di iscrizione al ruolo.

In data 8 giugno 2017, è stato adottato il decreto interministeriale del Ministro per gli affari regionali e le autonomie con delega in materia di politiche per la famiglia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con cui sono stati stabiliti i criteri e le modalità di organizzazione e di funzionamento del Fondo, nonché quelli di rilascio e di operatività delle garanzie.

In data 21 dicembre 2017, è stato stipulato un protocollo d'intesa tra il dipartimento per le politiche della famiglia e il Ministero dell'economia e delle finanze, in qualità di amministrazione concertante, volto ad individuare la società CONSAP S.p.A. quale soggetto gestore del Fondo³²⁸.

Con l'art. 10, c. 6, d.lgs. n. 230/2021, a decorrere dal 2022 sono abrogati i commi 348 e 349 dell'articolo 1, legge n. 232/2016 che aveva istituito il Fondo di sostegno alla natalità.

Nell'anno 2022 non risultano, pertanto, pervenute da parte delle banche richieste di ammissione alla garanzia del Fondo.

Tuttavia, a seguito del mancato pagamento delle rate dei prestiti da parte dei beneficiari dei finanziamenti risultano pervenute, da parte dei soggetti finanziatori, 3 istanze di escussione, di cui una respinta per inosservanza dei principi fissati dalla normativa di riferimento, una in attesa di autorizzazione e una escussa per un importo pari a circa 3,8 mila, che CONSAP dovrà provvedere a recuperare, in linea con quanto disposto dall'art. 8 del decreto 8 giugno 2017 sopra citato, inclusi gli interessi legali e le spese sostenute mediante il ricorso alla procedura di iscrizione a ruolo.

³²⁷ La gestione si avvale del conto di Tesoreria n. 22013.

³²⁸ La convenzione vigente scade nel 2023.

Nell'anno in esame è stata iscritta a ruolo una posizione e sono in fase di predisposizione gli avvisi di pagamento per l'attività di recupero nei confronti dei beneficiari inadempienti.

Le uscite ammontano a circa 94 mila, di cui spese di gestione per circa 52 mila.

Il Fondo si avvale del conto n. 25069, la cui giacenza, al 31 dicembre 2022, è pari a circa 75 milioni³²⁹.

Si rappresenta che la CONSAP, alla data della presente relazione, ha reso disponibili solo i dati di preconsuntivo 2022.

4.11.11. Fondo a copertura delle garanzie su operazioni finanziarie delle piattaforme di investimento ammissibili al fondo europeo per gli investimenti strategici- FEIS

Al fine di contribuire alla costituzione delle "Piattaforme di investimento" previste dal regolamento UE 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 giugno 2015, promosse da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CDP) quale istituto nazionale di promozione, l'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ha previsto che le operazioni finanziarie ammissibili al Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) possono essere assistite dalla garanzia dello Stato.

La garanzia opera in favore di CDP, per operazioni finanziarie ricomprese nell'ambito delle piattaforme di investimento ammissibili al FEIS (c.d. "Piano Juncker").

Il Fondo a copertura delle garanzie su operazioni finanziarie delle piattaforme di investimento ammissibili al fondo europeo per gli investimenti strategici è affidato in gestione a CONSAP S.p.A., sulla base di apposito disciplinare, sottoscritto in data 29 novembre 2016³³⁰.

A fronte delle garanzie concesse, CDP retrocede allo Stato una commissione, parametrata al costo del rischio e versata sul conto di Tesoreria n. 25063³³¹.

Dall'avvio dell'attività, sono state approvate, con decreto interministeriale, tre Piattaforme di investimento promosse da CDP:

- "*EFSI Thematic Investment Platform for Italian SMEs*", in condivisione con il Fondo europeo per gli investimenti, finalizzata a supportare l'accesso al credito delle piccole e medie imprese italiane, attraverso la garanzia di CDP su finanziamenti garantiti dal Fondo di garanzia per le PMI e Confidi (d.m. 6.2.2017)³³². Il valore complessivo della Piattaforma è pari a 3.125 milioni, cui corrisponde un accantonamento di 67,5 milioni, pari al 9 per cento dell'importo massimo assumibile in garanzia dal Fondo di 750 milioni;

- "*EFSI Thematic Investment Platform concerning Corporate Projects*", in accordo con la Banca europea per gli investimenti, prevede la concessione di finanziamenti da parte di CDP, con una esposizione massima di 250 milioni, per la realizzazione dei progetti di investimento di imprese italiane, orientati al raggiungimento di obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra (d.m. 28.2.2018). L'importo massimo assumibile in garanzia dal Fondo è di 200 milioni, cui corrisponde un accantonamento di complessivi 16,0 milioni (8 per cento di 200 milioni)³³³;

- "*EFSI Thematic Investment Platform concerning Large Infrastructure Projects*", in accordo con la Banca europea per gli investimenti, volta a sostenere la realizzazione di grandi

³²⁹ Vi sono altri conti correnti bancari la cui giacenza al 31 dicembre 2021 è pari a 85 euro.

³³⁰ Nel 2019, è stato formalizzato con il MEF l'atto aggiuntivo al disciplinare di affidamento, che recepisce, a partire dal 1° gennaio, le nuove modalità di recupero dei costi di gestione, in un'ottica di maggior chiarezza e trasparenza, nonché la nuova normativa in materia di *privacy*, di cui al regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679.

³³¹ Il conto 25063 è stato escluso dall'Allegato conoscitivo al disegno di legge di bilancio per il triennio 2023-2025, in quanto, come si legge nella nota metodologica, "*La provenienza delle somme da soggetti diversi dallo Stato è valutata anche in via prospettica, laddove in particolare vi siano conti che allo stato attuale abbiano ricevuto risorse unicamente dal bilancio dello Stato ma la normativa di riferimento del conto prevede la possibilità di versamenti da altri soggetti. Rientra in questa fattispecie il conto (0025063 - CONSAP FONDO C.825 L.208-15)*".

³³² Nel 2022 CONSAP ha continuato a gestire la *tranche* relativa all'operazione perfezionata da CDP con il Fondo di garanzia per le PMI.

³³³ Nel 2022 l'importo complessivo incassato dal Fondo a titolo di corrispettivo per la garanzia è stato pari a 556,9 mila.

investimenti infrastrutturali nei settori energetico, tecnologico, sociale e dei trasporti (d.m. 15.3.2018). L'esposizione massima assunta da CDP è pari a 912,5 milioni, cui corrisponde un importo massimo assumibile in garanzia, da parte del Fondo, pari a 730 milioni. La quota accantonata è di complessivi 58,4 milioni (8 per cento di 730 milioni)³³⁴.

Nel 2022 sono intervenute escussioni della garanzia per n. 567 finanziamenti andati in *default*, con liquidazione da parte del Fondo della quota di competenza pari a 4,3 milioni. La somma accantonata dal Fondo a copertura della controgaranzia prestata a CDP dalla iniziale di 64,8 milioni si è pertanto ridotta a 26,8 milioni. Le altre uscite dal conto 25063, per circa 118,6 mila, riguardano le spese di gestione.

Nel 2022 è proseguita l'attività di recupero, avviata a fine 2019. A tale titolo, nell'esercizio 2022, il Fondo ha incassato la somma complessiva di 193,1 mila. Le entrate complessive nel 2022 ammontano a circa 747 mila.

La giacenza del conto 25063, al 31 dicembre 2022, è pari a circa 239 milioni, di cui euro 498 sul conto corrente (Blu Banca).

4.11.12. Fondo per la copertura delle garanzie dello Stato concesse sui titoli *senior* emessi dalle banche di credito cooperativo³³⁵

Il Fondo di garanzia cartolarizzazione sulle sofferenze bancarie (GACS) è stato istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49 (cd. Decreto GACS), al fine di agevolare lo smobilizzo dei crediti in sofferenza (*non performing loans*) dai bilanci delle banche italiane.

La garanzia viene rilasciata sulle passività emesse nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione di cui all'art. 1 della legge 30 aprile 1999, n. 130, a fronte del versamento di un corrispettivo annuo determinato a condizioni di mercato, sulla base della metodologia dettata dalla legge, che riprende i contenuti della decisione della Commissione europea.

I corrispettivi delle garanzie concesse dallo Stato sono versati all'entrata del bilancio dello Stato e vanno ad alimentare le risorse del Fondo GACS, costituito con una dotazione iniziale di 120 milioni (entrate derivanti dallo Stato).

In tale contesto, la garanzia opera limitatamente ai titoli *senior* e diviene efficace solo quando la banca cedente abbia trasferito, a titolo oneroso, oltre il 50 per cento dei titoli *junior* e, in ogni caso, un ammontare dei titoli *junior* e di eventuali titoli "*Mezzanine*" che consenta l'eliminazione contabile dei crediti oggetto dell'operazione di cartolarizzazione dalla contabilità della banca (*derecognition*).

Il Fondo è affidato in gestione a CONSAP S.p.A., sulla base di apposito disciplinare sottoscritto in data 4 agosto 2016 a cui hanno fatto seguito atti aggiuntivi³³⁶.

Il Ministero dell'economia e delle finanze, a seguito della decisione UE del 31 agosto 2018, in data 10 ottobre 2018, ha emanato un ulteriore decreto sul prolungamento dello schema di garanzia italiano per la cartolarizzazione dei crediti in sofferenza, con efficacia dal 6 settembre 2018 al 6 marzo 2019³³⁷.

Con il secondo decreto di proroga, è stata introdotta una nuova modalità di determinazione del periodo di osservazione per il calcolo del corrispettivo, che passa da sei a due mesi, nell'ipotesi in cui la media a due mesi dei *Credit Default Swap*-CDS a 3 anni sia superiore di almeno il 15 per cento rispetto a quella a sei mesi; negli altri casi, continuerà ad essere applicata la media a sei mesi.

³³⁴ Nell'ambito di tale Piattaforma non sono state ancora perfezionate da CDP operazioni finanziarie.

³³⁵ CONSAP FONDO CARTOLARIZZAZIONE SOFFERENZE d.m. 03/08/16.

³³⁶ La convenzione vigente scade nel 2026.

³³⁷ Nel 2019, è stato sottoscritto un nuovo atto aggiuntivo al disciplinare, che recepisce le nuove modalità di recupero dei costi di gestione, dal 1° gennaio, in un'ottica di maggior chiarezza e trasparenza, nonché la nuova normativa in materia di *privacy*, di cui al regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679. L'atto si è perfezionato in data 18 maggio 2020.

Il decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22³³⁸, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2019, n. 41, ha autorizzato il MEF a concedere la GACS per 24 mesi (prorogabili per ulteriori 12 mesi), a fronte della cessione, da parte delle banche, dei crediti in sofferenza.

Il provvedimento ha modificato i parametri per il calcolo del corrispettivo per la remunerazione della garanzia, nonché, ai fini del rilascio della garanzia, il livello di *rating* ottenuto dai titoli *senior*, che, dall'ultimo gradino della scala di valutazione del merito di credito *investment grade*, è passato al merito di credito BBB o equivalente.

Le nuove disposizioni hanno previsto la sostituzione del soggetto incaricato del recupero dei crediti (*servicer*) e la postergazione degli interessi "Mezzanine" e delle somme dovute ai soggetti prestatori di servizi, nei casi di *performance* inadeguata nella riscossione dei crediti ceduti, rispetto al *business plan* vagliato dalle agenzie di *rating* per il rilascio del merito di credito.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021, il periodo di operatività della GACS è stato infine prorogato, con alcuni aggiornamenti, per ulteriori 12 mesi, fino al 14 giugno 2022, termine in cui il regime è venuto a scadenza.

Nel 2022, CONSAP ha riformulato le procedure per l'invio dei dati di monitoraggio delle operazioni di cartolarizzazione in carico ai Servicer prevedendo due template distinti, di cui uno relativo al Monitoring Tool, necessari a valutare l'esposizione dello Stato conseguente al rilascio della GACS.

Al 31 dicembre 2022 il rendiconto di cassa del Fondo registra entrate per 144,7 milioni relative ai corrispettivi annui riassegnati al Fondo e versati sul conto di Tesoreria n. 25060 intestato allo stesso e uscite per circa 0,7 milioni relative alle spese di struttura, comprensive delle consulenze per assistenza professionale e degli oneri per un consulente esterno indipendente (ex art. 3, c. 3, d.l. n. 18/2016).

La giacenza del Fondo al 31 dicembre 2022 è pari a 601,7 milioni.

Si rappresenta che la CONSAP, alla data della presente relazione, ha reso disponibili solo i dati di preconsuntivo 2022.

4.11.13. Fondo "rapporti dormienti"

L'art. 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ha costituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo per indennizzare i risparmiatori vittime di frodi finanziarie, alimentato dall'importo dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti come "dormienti" all'interno del sistema bancario, nonché del comparto assicurativo e finanziario, definiti con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modifiche, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

Il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007, n. 116, recante il "*Regolamento di attuazione dell'articolo 1, comma 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in materia di depositi dormienti*", ha stabilito presupposti e modalità di devoluzione al Fondo dei rapporti "dormienti", rispetto ai quali non sia stata effettuata alcuna operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati, escluso l'intermediario non specificatamente delegato in forma scritta, per il periodo di tempo di 10 anni decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e degli strumenti finanziari previsti.

L'art. 4, comma 1-*bis*, del decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155, aggiunto dalla legge di conversione 4 dicembre 2008, n. 190, ha stabilito, altresì, che sono versati al predetto Fondo gli importi degli assegni circolari non riscossi entro il termine di prescrizione, gli importi dei contratti di assicurazione, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, non reclamati entro il termine di prescrizione e gli importi dei buoni fruttiferi postali non reclamati entro il termine di prescrizione, emessi dopo il 14 aprile 2001.

Gli importi dei rapporti finanziari sopra indicati sono versati dagli intermediari interessati al cap. 3382 dell'entrata del bilancio dello Stato e, a richiesta, sono assegnati al cap. 2176 della

³³⁸ Con l'emanazione del decreto attuativo, in data 14 ottobre 2019, è stata regolamentata l'attività di monitoraggio, con l'impegno da parte dei *servicer* a trasmettere periodicamente i dati necessari al gestore.

spesa del bilancio statale, per essere trasferiti al Fondo, secondo la destinazione prevista dalla citata legge n. 266/2005.

Sulla base dell'art. 7-*quinquies*, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, inserito dalla legge di conversione 9 aprile 2009, n. 33, con nota del 30 settembre 2009 del dipartimento della Ragioneria dello Stato, si è dato corso all'apertura della contabilità speciale n. 5361 presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, intestata al "MEF conti dormienti d.l. 5-2009", gestita dal MEF, sulla quale affluiscono gli importi versati dagli intermediari, i quali costituiscono le disponibilità finanziarie del Fondo suindicato.

Gli importi dei rapporti "dormienti" devoluti dagli intermediari al Fondo, ai sensi e per gli effetti del d.P.R. n. 116/2007, sono restituiti agli aventi diritto che li reclamano, entro il termine della prescrizione ordinaria, previsto dall'articolo 2946 del codice civile³³⁹.

La dotazione finanziaria del Fondo in oggetto è costituita dagli importi dei rapporti finanziari di natura privata estinti al verificarsi delle condizioni legali prescritte: gli stessi transitano, per ragioni di contabilità pubblica, attraverso il bilancio dello Stato, ma non costituiscono propriamente risorse pubbliche; tant'è che vengono restituite agli aventi diritto (titolari o successori *mortis causa*), che li reclamano entro il termine di prescrizione ordinaria decennale, sulla base di procedura di accertamento essenzialmente priva di profili discrezionali.

Con convenzione del 14 giugno 2010³⁴⁰, rinnovata in data 2 ottobre 2019 di pari durata novennale, è stata affidata a CONSAP S.p.A. lo svolgimento di attività strumentali ed operative connesse alla gestione del Fondo³⁴¹.

In particolare, CONSAP provvede agli adempimenti previsti dagli artt. 5 e seguenti della predetta convenzione, che concernono essenzialmente l'accertamento del diritto alla restituzione degli importi devoluti al Fondo in oggetto, richiesti dai soggetti interessati, i quali vengono versati dal MEF alla Società, per il successivo pagamento agli aventi diritto.

Con decreto del Ministro dell'economie e delle finanze del 16 settembre 2016 è stato pertanto istituito presso la Tesoreria centrale dello Stato un conto corrente infruttifero n. 25062, denominato "DT oneri Fondo c. 343 L 266/05"³⁴², su cui sono state depositate le somme da restituire agli aventi diritto per conto del Ministero e sul quale il Dipartimento del tesoro accredita gli importi dalla contabilità speciale n. 5361 necessari al rimborso degli aventi diritto, che poi vengono corrisposti da CONSAP S.p.A. agli stessi ove sussistano le condizioni per l'effettivo rimborso.

³³⁹ Al fine di superare possibili disparità di trattamento tra i consumatori nel settore delle polizze vita, l'art. 22, comma 14, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ha modificato il secondo comma dell'art. 2952 del codice civile prevedendo che "Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni".

³⁴⁰ Il Ministero impartisce a CONSAP direttive ed istruzioni, anche di carattere tecnico-operativo, al fine di assicurare la regolarità del servizio e provvede al versamento delle somme richieste da CONSAP per il pagamento agli aventi diritto, potendo richiedere tutti gli elementi e i relativi documenti necessari, ai fini della verifica della corretta esecuzione delle attività oggetto di affidamento. L'attività di CONSAP è oggetto di rapporti periodici trimestrali, allorché la società trasmette al MEF i dati sull'attività espletata nello stesso periodo, con riferimento alle pratiche pervenute e ai risultati istruttori conseguiti, indicando i costi sostenuti. Tali dati sono approfonditi con apposite relazioni semestrali della società e sono oggetto di sintesi riepilogativa generale nel progetto di rendiconto di gestione, il quale viene trasmesso da CONSAP a gennaio di ogni anno e, previo assenso del MEF, viene quindi approvato dal Consiglio di amministrazione della società.

³⁴¹ L'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, stabilisce che le Amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico, su cui le amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato (società *in house*), ponendo gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi ai fondi a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi.)

³⁴² Attraverso detto conto di tesoreria, non intestato a CONSAP, transitano le disponibilità verso il c/c bancario intestato a CONSAP (Conto corrente Ordinario presso Banca Finnat Euramerica n. CC0100052108) per il successivo pagamento ai beneficiari.

Nell'esercizio in osservazione sono pervenute 6.763 istanze per un numero complessivo di 6.799 rapporti finanziari. È stata avviata l'istruttoria di 5.423 istanze relative a 5.425 rapporti finanziari, rimborsando 2.848 richiedenti rispetto a 2.929 rapporti per l'ammontare complessivo di 20,8 milioni³⁴³.

La contabilità speciale n. 5361 presentava una giacenza, al 1° gennaio 2022, di circa 1,7 miliardi, con uscite complessivamente pari a 22,3 milioni³⁴⁴ comprensive delle spese di gestione³⁴⁵ ed entrate da privati, in prevalenza transitate nel bilancio dello Stato, per 186,15 milioni. La giacenza, al 31 dicembre 2022, ammontava a circa 1,9 miliardi.

Il conto di Tesoreria n. 25062 presentava una giacenza, al 1° gennaio 2022, di circa 1,7 milioni, con erogazioni per rimborsi per circa 22,2 milioni, entrati sul conto dalla contabilità speciale 5361. La giacenza, al 31 dicembre 2022, ammontava a 1,9 milioni.

Sul conto corrente bancario presso Banca Finnat Euramerica, la giacenza iniziale 2022 è stata di circa 131,3 mila e la giacenza finale è stata di circa 4,8 milioni³⁴⁶.

4.11.14. Bonus iniziativa denominata "18APP"

Il bonus è un'iniziativa finalizzata a promuovere la cultura fra i giovani: si tratta di un buono di 500 euro destinato ai diciottenni e da spendere in beni e servizi³⁴⁷.

L'iniziativa, gestita da CONSAP S.p.A., ha riguardato diverse edizioni:

- Prima edizione (nati nel 1998). La legge n. 208 del 28 dicembre 2015 - c.d. legge di stabilità 2016 — all'art. 1, commi 979 e 980, ha previsto l'assegnazione di una Carta elettronica del valore nominale di 500 euro ai ragazzi che hanno compiuto diciotto anni nell'anno 2016. Al 31 dicembre 2022 l'attività di liquidazione dei buoni ha riguardato n. 4.558.083 buoni validati per un totale di 162,1 milioni, di cui 157,6 milioni fatturati e liquidati;
- Seconda edizione (nati nel 1999). L'iniziativa "18App" è stata confermata a beneficio dei ragazzi nati nel 1999 dalla legge n. 232 dell'11 dicembre 2016 (legge di bilancio 2017), con criteri e modalità analoghi al 2016, ampliando le categorie di beni acquistabili. Al 31 dicembre 2022 l'attività di liquidazione dei buoni ha riguardato n. 5.530.558 buoni validati per un totale di 192,1 milioni, di cui 186,7 milioni fatturati e liquidati;
- Terza edizione (nati nel 2000). Il d.l. n. 91 del 25 luglio 2018, convertito con modificazioni, ha riformulato l'art. 1, comma 626 della legge n. 232 dell'11 dicembre 2016, confermando l'assegnazione della Carta elettronica anche ai diciottenni nati nel 2000. Al 31 dicembre 2022 l'attività di liquidazione dei buoni ha riguardato n. 5.106.866 buoni validati per un totale di 198,7 milioni, di cui 193,6 milioni fatturati e liquidati;
- Quarta edizione (nati nel 2001). La legge n. 208 del 28 dicembre 2015, art. 1 comma 979 e la legge n. 145 del 30 dicembre 2018, art. 1, comma 604, come modificata dal d.l. n. 59 del 28 giugno 2019, art. 3, comma 4-bis, convertito con modificazioni dalla legge n. 81 dell'8 agosto 2019, hanno confermato l'assegnazione della carta elettronica anche ai diciottenni nati nel 2001, con criteri e modalità analoghi al 2016, ampliando le categorie di beni acquistabili con la sola aggiunta dei prodotti dell'editoria audiovisiva. Al 31 dicembre 2022 l'attività di liquidazione dei buoni ha riguardato n.

³⁴³ Il dato non tiene conto di circa 800 rapporti in fase di pagamento e di circa 1.670 istanze per le quali è già stato richiesto l'accredito delle risorse al MEF.

³⁴⁴ In termini di competenza economica le erogazioni per rimborsi ammontano a circa 21,4 milioni.

³⁴⁵ CONSAP ha quantificato i costi sostenuti nell'anno 2022 per l'espletamento degli adempimenti relativi alle attività previste nella convenzione sopra menzionata nell'importo complessivo di 760 mila (oltre IVA).

³⁴⁶ Il Gestore ha precisato che il suddetto importo tiene conto del versamento di circa 4,7 milioni avvenuto in data 28 dicembre 2022 e costituisce una giacenza temporanea in quanto destinato al pagamento agli aventi diritto.

³⁴⁷ La Direzione Generale bilancio del Ministero della cultura nella nota prot. n.4473 del 7 marzo 2022 ha rappresentato che per le caratteristiche dell'iniziativa <Bonus cultura "18app"> la misura non rientri nel novero delle c.d. gestioni fuori bilancio.

3.527.862 buoni validati per un totale di 183 milioni, di cui 176,4 milioni fatturati e liquidati;

- Quinta edizione (nati nel 2002). La legge 27 dicembre 2019, n. 160, all'art. 1 comma 357, ha confermato l'assegnazione della Carta elettronica anche ai diciottenni nati nel 2002, con modalità analoghe a quelle delle precedenti edizioni, recependo l'ampliamento dei beni acquistabili agli abbonamenti a quotidiani anche in formato digitale disposto con precedente normativa. Con il decreto attuativo n. 92 del 22 dicembre 2020, CONSAP è stata nuovamente confermata nell'incarico formalizzato con Disciplinare sottoscritto il 31 marzo 2021. Al 31 dicembre 2022 l'attività di liquidazione dei buoni ha riguardato n. 4.085.392 buoni validati per un totale di 192,4 milioni, di cui 183,4 milioni fatturati e liquidati;
- Sesta edizione (nati nel 2003). La legge n. 160 del 27 dicembre 2019 e ss.mm.ii., all'art. 1, comma 357, ha confermato l'assegnazione della Carta elettronica anche ai diciottenni nati nel 2003, con modalità analoghe a quelle delle precedenti edizioni. Con il decreto ministeriale n. 244 del 20 dicembre 2022, CONSAP è stato confermato quale gestore dell'attività di liquidazione emesse dagli esercenti (Disciplinare sottoscritto il 17 marzo 2022). Al 31 dicembre 2022 l'attività di liquidazione dei buoni ha riguardato n. 3.657.840 buoni validati per un totale di 165,2 milioni, di cui 118,1 milioni fatturati e liquidati.

L'iniziativa è stata confermata anche per i nati nel 2004. Ai sensi del decreto interministeriale del 26 settembre 2022, n.184, la settima edizione di 18App è stata avviata il 31 gennaio 2023.

Le spese di gestione nel 2022 sono state pari a circa 162,6 mila. La giacenza al 31 dicembre 2022 dei conti correnti bancari dedicati ammonta a 91,6 milioni³⁴⁸.

4.11.15. Fondo bonus mobilità

L'art. 2, comma 1 del d.l. n. 111 del 14 ottobre 2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 141 del 12 dicembre 2019, ha istituito presso il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) il fondo denominato "Programma sperimentale buono mobilità", finalizzato a incentivare la rottamazione di autoveicoli inquinanti a fronte di un contributo economico per la cui erogazione è stata individuata CONSAP.

Con il d.l. n. 34/2020 è stata modificata e ampliata la disciplina introducendo per il 2020 un contributo per l'acquisto di mezzi di mobilità (biciclette, monopattini, mobilità condivisa, ecc.) alternativi al trasporto pubblico. Le risorse stanziare per l'iniziativa ammontano a 140 milioni successivamente incrementate di ulteriori 75 milioni.

Con riguardo ai buoni utilizzati presso gli esercenti convenzionati, dall'avvio dell'iniziativa sono state liquidate fatture per un importo complessivo di 67,3 milioni. In aggiunta, CONSAP ha provveduto a rimborsare i beneficiari in merito a pagamenti pregressi non andati a buon fine, per un importo complessivo di 131,2 milioni.

Il Gestore ha riferito che sono state concluse le attività residuali e che l'iniziativa è stata definitivamente chiusa alla fine del 2021. Il Gestore ha comunicato³⁴⁹ che il Fondo bonus mobilità è stato chiuso in data 27 gennaio 2022 con riversamento della somma alla Tesoreria dello Stato per 16,7 milioni.

4.11.16. Fondo per il buono veicoli sicuri

L'art. 1 commi 705, 706 e 707 della legge n. 178/2020 (legge di bilancio per il 2021), a seguito dell'aumento di euro 9,95 della tariffa per la revisione obbligatoria dei veicoli a motore,

³⁴⁸ I dati si riferiscono ai due c/c (n. 60220 e n. 60844) accessi presso Banca Intesa Sanpaolo dedicati all'iniziativa.

³⁴⁹ Nota prot. 31032/22 dell'11 febbraio 2022.

ha previsto, quale misura compensativa, il riconoscimento del c.d. “buono veicoli sicuri” di pari importo.

A tale fine, nello stato di previsione del MIT per il triennio 2021-2023 è stato istituito un fondo di 4 milioni annui.

Con decreto attuativo 24 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 22 ottobre 2021, il MIT di concerto con il MEF, oltre a stabilire le modalità di attuazione della misura, ha individuato CONSAP quale soggetto co-attuatore della misura, in particolare per l'attività di erogazione del contributo.

L'atto convenzionale per l'affidamento dell'incarico pluriennale è stato sottoscritto con il MIT in data 17 dicembre 2021 e prevede una scadenza al 31 dicembre 2023.

L'operatività della misura è stata avviata a gennaio 2022 con l'apertura della Piattaforma web realizzata da SOGEI tramite la quale gli utenti hanno inoltrato le domande per ottenere il bonus.

A partire dal mese di febbraio 2022, sulla base dei flussi dati trasmessi da SOGEI, CONSAP ha provveduto ad erogare i rimborsi in favore degli aventi diritto. I pagamenti al 31 dicembre risultano essere pari a 1,96 milioni per 197.285 posizioni.

4.11.17. Carta del docente

L'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 13 luglio 2015 ha istituito presso il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) la c.d. "Carta del docente", iniziativa che prevede il riconoscimento di un bonus del valore di 500 euro ai docenti di ruolo, finalizzato all'aggiornamento e alla formazione professionale, attraverso una carta elettronica che permette di generare "buoni spesa" per l'acquisto di determinate categorie di beni presso esercenti accreditati. Per la misura, avviata nel 2015 è stato individuato CONSAP³⁵⁰ quale gestore della liquidazione delle fatture intestate all'amministrazione, emesse dagli esercenti aderenti all'iniziativa.

Particolari procedure sono state attuate per la liquidazione in favore dei circa n. 8.000 istituti scolastici italiani, relativamente alle spese effettuate dai docenti nel periodo precedente all'introduzione della carta elettronica (anno scolastico 2015-2016) e all'attività di formazione erogata.

Nel 2022 sono state erogate risorse per 305,49 milioni (1,98 miliardi dall'avvio dell'iniziativa). Le spese per il Gestore ammontano a 163,2 mila. La giacenza dei conti dedicati è complessivamente pari a 3,13 milioni³⁵¹ e la relativa giacenza finale al 31 dicembre 2022 sui conti è complessivamente pari a circa 28,3 milioni.

4.11.18. Fondo per il contributo straordinario alle imprese che svolgono attività eco-compatibili e che operano nelle Zone economiche ambientali (ZEA)

L'art. 227 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020 (c.d. Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 17 luglio 2020, come modificato dal decreto-legge n. 76 del 16 luglio 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 120 dell' 11 settembre 2020, prevede la costituzione di un fondo di 40 milioni presso il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), per il riconoscimento di un contributo straordinario in favore delle micro e piccole imprese, delle attività di guida escursionistica ambientale e delle guide del parco che svolgono attività

³⁵⁰ In data 28 dicembre 2016, tra CONSAP e MIUR è stato sottoscritto un apposito Disciplinare di durata triennale, rinnovato il 20 dicembre 2019 per ulteriori tre anni. In data 20 dicembre 2022 è stato sottoscritto il secondo rinnovo del Disciplinare per ulteriori tre anni

³⁵¹ Il Gestore, su specifica richiesta di chiarimenti della Corte dei conti ha rettificato i dati comunicati lo scorso anno in quanto non aveva, per errore, indicato i valori riferiti al conto corrente n. 60317. Il Gestore ha precisato che si tratta del c/c acceso presso Banca Intesa Sanpaolo dedicato alla prima edizione di Carta del Docente che viene movimentato di rado, quando vengono rimborsati voucher relativi all'anno scolastico 2016/2017. Il saldo di tale c/c al 31/12/2021 è pari a circa 1,12 milioni mentre la relativa giacenza al 31/12/2022 ammonta a circa 1,04 milioni.

economiche ecocompatibili nelle Zone Economiche Ambientali (ZEA) o all'interno di un'area marina protetta, al fine di far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dall'emergenza Covid-19.

Il contributo, di natura straordinaria, è proporzionale alla perdita di fatturato registrata fra i periodi di gennaio- giugno 2019 e gennaio-giugno 2020 al netto delle indennità ed agevolazioni, anche finanziarie, emanate a livello nazionale per fronteggiare la crisi economico-finanziaria causata dall'emergenza sanitaria Covid-19 e nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regime di aiuti "*de minimis*"³⁵².

Con Decreto n. 244 del 27 novembre 2020 il MiTE ha dato attuazione all'iniziativa e ha individuato CONSAP e SOGEI quali soggetti co-attuatori. In particolare, a CONSAP³⁵³ è affidata la gestione dell'erogazione dei contributi, gli adempimenti propedeutici da effettuare sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, relativi al rispetto del regime "*de minimis*", nonché l'eventuale recupero delle somme erogate a seguito di provvedimento di revoca del Ministero.

Nel 2022, le uscite ammontano a 319,5 mila e le entrate a 68,1 mila per revoca contributo a seguito di rinuncia del beneficiario. La giacenza del conto dedicato, al 31 dicembre 2022, ammonta a circa 13,8 milioni³⁵⁴.

4.11.19. Fondo per il risparmio di risorse idriche

L'art. 1 comma 61 della legge n. 178 del 30 dicembre 2020 ha istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, il "Fondo per il risparmio di risorse idriche" con una dotazione di 20 milioni per il 2021, destinato all'erogazione di un bonus sino a mille euro in favore delle persone fisiche residenti in Italia per "interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d'acqua, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari" eseguiti entro il 31 dicembre 2021.

Con decreto attuativo n. 395 del 27 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 23 ottobre 2021, il Ministero ha definito modalità e termini per l'ottenimento e l'erogazione del beneficio e ha individuato CONSAP³⁵⁵ quale soggetto co-attuatore della misura, in particolare per l'erogazione del contributo in favore dei richiedenti.

Per l'affidamento del servizio il 1° dicembre 2021 è stato sottoscritto con il Ministero apposito Disciplinare con durata fino al 30 settembre 2022.

L'operatività della misura è iniziata nel mese di marzo 2022 con l'apertura della Piattaforma web realizzata da SOGEI (soggetto co-attuatore in forza del citato Decreto attuativo), tramite la quale gli utenti hanno inoltrato le domande per ottenere il contributo.

Nell'ultimo quadrimestre del 2022, sulla base dei flussi dati trasmessi da SOGEI, sono state effettuate liquidazioni per 6,46 milioni riferiti a 8.762 posizioni. La giacenza a fine anno è pari a 13,18 milioni (costi di gestione per circa 108 mila).

³⁵² Con decreto direttoriale n. 32 del 12 agosto 2021 è stato approvato il piano di riparto dei contributi per un importo complessivo pari a circa 25,4 milioni. Il riparto è stato successivamente rivisto a seguito delle verifiche previsti all'articolo 10 del decreto attuativo del 27 novembre 2020 n. 244 e all'articolo 1, comma 2, del decreto n. 32 del 12 agosto 2021, sugli aiuti di Stato ed è stato nuovamente approvato con decreto n. 46 del 14 settembre 2021 della Direzione Generale del Patrimonio Naturalistico. Con decreto direttoriale n. 4 del 24 febbraio 2022 e decreto direttoriale n. 5 del 26 febbraio 2022, è stato rettificato il decreto di riparto n. 46 del 14 settembre 2021 per tenere conto di revoche e correzioni nei contributi concessi.

³⁵³ In data 11 dicembre 2020 è stata sottoscritta con il MiTE ora Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) la Convenzione che regola in dettaglio gli adempimenti di CONSAP scaduta il 31 dicembre 2021.

³⁵⁴ Il MASE ha precisato che sono in corso le procedure di estinzione del conto corrente bancario, intestato alla Società CONSAP S.p.A., e che i fondi ancora disponibili sul conto corrente bancario saranno riversati su apposito capitolo di entrata del Ministro dell'economia e delle finanze.

³⁵⁵ Il Disciplinare tra il Gestore ed il Ministero è stato sottoscritto il 1° dicembre 2021 con durata fino al 30 settembre 2022.

4.11.20. Fondo per incentivare l'utilizzo di strumenti elettronici (c.d. *cashback*)

Al fine di incentivare l'uso di strumenti di pagamento elettronici, con l'art 1, commi da 288 a 290 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (c.d. legge di bilancio 2020) e ss.ii.mm. è stato introdotto un programma di rimborsi in denaro a favore di persone fisiche maggiorenni, residenti nel territorio dello Stato, che effettuino abitualmente acquisti con strumenti di pagamento elettronico (c.d. Programma *Cashback*)³⁵⁶. Alla disciplina sopra menzionata è stata data attuazione con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 156 del 24 novembre 2020, il quale, ai sensi degli artt. 6 e 7 del medesimo, ha determinato la misura del rimborso con riferimento sia al periodo sperimentale (8 dicembre 2020 - 31 dicembre 2020) che ai semestri successivi fino al 30 giugno 2022.

Per tali periodi è stata prevista l'erogazione di un rimborso percentuale commisurato al 10 per cento del valore delle transazioni fino a un massimo di 150 euro; inoltre, a esclusione del periodo sperimentale, è stato previsto un rimborso speciale, di tipo forfettario, pari a 1,5 mila, determinato sulla base di una graduatoria che tiene conto del maggior numero di transazioni effettuate ("*Super Cashback*").

Terminato il periodo sperimentale (8 - 31 dicembre 2020), dal 15 febbraio al 30 giugno 2021 è stato aperto il Portale per la presentazione dei relativi reclami, per mancato o inesatto accredito, acquisendo n. 18.015 reclami di cui n. 17.876 sono stati rigettati e n. 139 accolti.

In prossimità della conclusione del primo semestre 2021, il d.l. n. 99/2021 ha riformulato i motivi di reclamo prevedendo la possibilità di proporre istanza esclusivamente per mancato e inesatto conteggio delle transazioni e ha disposto la sospensione del programma per il 2° semestre 2021. Per tale periodo sono stati acquisiti n. 13.122 reclami, di cui n. 13.036 sono stati rigettati e n. 86 accolti.

Infine, la c.d. legge di bilancio 2022 (art. 1, commi da 637 a 644, della legge 234/2021), ha stabilito la conclusione anticipata del *Cashback*, fissando al 31 dicembre 2021 il termine del programma e, di fatto, l'attribuzione dei rimborsi in denaro per gli acquisti effettuati mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici. Per la gestione a stralcio e gli oneri derivanti dall'eventuale contenzioso, la norma ha previsto un apposito Fondo con una dotazione di 3 milioni per l'anno 2022.

Il preconsuntivo 2022 registra entrate per circa 1,3 milioni ed uscite per circa 1,8 milioni. Il saldo del conto corrente bancario dedicato all'iniziativa al 31 dicembre 2022 è pari a circa 0,8 milioni.

4.11.21. Contributo acquisti autobus per il trasporto passeggeri non soggetto ad obblighi di servizio pubblico

La legge n. 160 del 27 dicembre 2019, (art. 1 commi 113-117) e successive modifiche e integrazioni, al fine di accrescere la sicurezza del trasporto su strada e di ridurre gli effetti climalteranti derivanti dal trasporto passeggeri su strada, in aggiunta alle risorse previste dalla vigente legislazione per gli investimenti da parte delle imprese di autotrasporto esercenti l'attività di trasporto di passeggeri su strada e non soggette ad obbligo di servizio pubblico ha previsto ulteriori risorse da destinare, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti agli investimenti, al rinnovo del parco veicolare delle imprese attive sul territorio italiano iscritte al Registro elettronico nazionale³⁵⁷.

³⁵⁶ Per l'operatività del programma il Ministero ha adottato la piattaforma tecnologica prevista del Codice dell'amministrazione digitale, incaricando la Società PagoPA S.p.A. dei servizi di progettazione, realizzazione e gestione del sistema informativo destinato al calcolo dei rimborsi e affidando a CONSAP l'attività di attribuzione ed erogazione dei rimborsi, nonché la gestione dei reclami e delle eventuali controversie promosse dall'utenza. La Convenzione MEF/CONSAP, sottoscritta il 30 novembre 2020, ha disciplinato l'attività di gestione degli adempimenti richiesti a CONSAP e con successivo atto aggiuntivo sono stati precisati alcuni processi per la formalizzazione delle richieste di accredito delle somme necessarie ai rimborsi in favore degli utenti.

³⁵⁷ Le risorse complessive ammontano a 70 milioni da erogare alle imprese esercenti i servizi di linea effettuati mediante autobus e non soggetti a obbligo di servizio pubblico.

Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (di seguito Ministero), responsabile della misura, ha individuato CONSAP per la gestione dell'intera iniziativa³⁵⁸. In particolare, CONSAP, gestisce la raccolta delle richieste delle imprese, l'istruttoria delle istanze, la gestione degli adempimenti previsti dalla normativa sugli aiuti di Stato attraverso il relativo Registro e l'erogazione del contributo che trova specifica disciplina nel "Temporary Framework" adottato dalla comunità europea per il sostegno dell'economia nell'emergenza Covid-19.

CONSAP ha effettuato l'istruttoria delle n. 726 richieste pervenute e svolto tutti gli adempimenti relativi al Registro Nazionale degli Aiuti di Stato per la verifica degli importi concedibili e per la registrazione degli aiuti individuali.

Il Ministero con decreto n. 284 del 29 giugno 2022 ha pubblicato l'elenco dei contributi concedibili, previa presentazione da parte delle imprese beneficiarie delle quietanze di pagamento entro il termine del 31 dicembre 2022. L'importo liquidato al 31 dicembre 2022 è stato pari a circa 21,3 milioni per 310 posizioni. Le entrate di origine statale nel 2022 sono state di circa 58,4 milioni e la giacenza al 31 dicembre 2022 delle risorse sui conti dedicati è stata di circa 37,1 milioni.

4.12. C.D.P. Real Asset SGR S.p.A.

4.12.1. Fondo Piano nazionale edilizia abitativa³⁵⁹

Trattasi di risorse destinate, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a rafforzare un sistema integrato di Fondi immobiliari per la valorizzazione e l'incremento dell'offerta abitativa in locazione.

La gestione del Fondo è stata affidata a CDP Immobiliare SGR S.p.A. (di seguito "CDPI SGR").

Ai sensi dell'art. 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e dell'art. 11 del dPCM 16 luglio 2009, recante "*Piano nazionale di edilizia abitativa*", il Ministero bandiva, nel 2010, una gara a procedura aperta³⁶⁰, a conclusione della quale "*CDP Investimenti SGR S.p.A.*" - costituita nel 2009 da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., dall'Associazione delle Fondazioni bancarie (ACRI) e dall'Associazione Bancaria Italiana (ABI) - risultava aggiudicataria, in qualità di società di gestione del "Fondo investimenti per l'abitare (FIA)".

Il MIT sottoscriveva, nel 2011, 280 quote di classe "B" del FIA e CDP Investimenti SGR S.p.A. e richiedeva l'apertura di un conto corrente di Tesoreria ad esso intestato per la gestione di quota parte delle risorse relative al Piano nazionale di edilizia abitativa.

Il conto corrente n. 25041, la cui apertura è stata autorizzata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 marzo 2011, prot. n. 17154, è stato destinato ad accogliere l'ammontare totale dell'impegno di sottoscrizione del MIT (140 milioni) nel FIA.

Da tale conto, CDPI SGR ha proceduto ad attingere le risorse necessarie alla copertura degli impegni di sottoscrizione del Ministero nel Fondo.

La Direzione generale per la condizione abitativa ha rappresentato che le risorse giacenti sul conto n. 25041 sono attualmente pignorate, nell'ambito del procedimento esecutivo in corso nei confronti del MIT, e risultano accantonate, dalla Banca d'Italia, a garanzia di procedure esecutive ad oggi non ancora risolte.

Pertanto, dalla data del 20 febbraio 2015, non è stato più consentito il prelievo delle somme richieste, che ammontavano a 107,8 milioni, secondo quanto comunicato dall'Ufficio XI

³⁵⁸ decreto ministeriale del 28 ottobre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 6/12/2021. Per l'affidamento del servizio il 17 febbraio 2022 è stata sottoscritta con il Ministero affidante apposita Convenzione della durata di un anno.

³⁵⁹ MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PIANO NAZIONALE EDILIZIA ABITATIVA DPCM 16 LUGLIO 2009.

³⁶⁰ Si tratta della G.U.C.E. cod. 2010/S106 - 161418 del 3 giugno 2010; G.U., 5^a serie, n. 65 del 9 giugno 2010, Linee guida per il Piano nazionale di edilizia abitativa - Sistema integrato di Fondi immobiliari.

dell'Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Nell'ambito del procedimento esecutivo nei confronti del MIT in esecuzione del c.d. Lodo Longarini, si rappresenta che, in data 3 febbraio 2022, è stata pubblicata la sentenza della Corte di Cassazione n. 3284/2022, che ha, inter alia, rigettato integralmente il ricorso suddetto, imponendo l'immediato svincolo dell'importo pignorato presso il citato conto corrente. Sulla base di tale sentenza.

Conseguentemente, il MIT ha chiesto al Giudice dell'Esecuzione del Tribunale Di Roma, di svincolare le somme di denaro pignorate. Il Giudice dell'esecuzione ha rimosso, con provvedimento di svincolo del 05 maggio 2022, il vincolo pignoratorio, ripristinando la disponibilità del conto corrente di tesoreria intestato al MIT, pari a 107, 8 milioni.

A seguito di tale svincolo, il MIT ha versato, in data 18 luglio 2022, l'importo di 11,5 milioni a soddisfacimento della quota residua del 70° richiamo degli impegni del FIA (6,4 milioni) e della quota totale del 71° richiamo degli impegni del FIA (5,1 milioni) e, in data 2 dicembre 2022, l'importo di 1,4 milioni a soddisfacimento del 72° richiamo degli impegni.

A fronte di tali versamenti, l'importo in giacenza sul predetto conto corrente, al 31 dicembre 2022, risulta pari a 95 milioni.

4.13. ISMEA - Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare

4.13.1. Contratti di filiera³⁶¹

Lo strumento dei Contratti di filiera, consentito dall'Unione europea con regime d'aiuto n. 379/2008, è stato previsto dal MIPAAF, in applicazione dell'art. 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema agricolo e agroalimentare ed il rafforzamento dei distretti agroalimentari nelle aree sottoutilizzate.

Con d.m. del 5 giugno 2006, il MIPAAF ha affidato ad ISA S.p.A. (oggi ISMEA) la gestione per l'attuazione dei contratti di filiera.

Ai sensi dell'art. 93, comma 8, della legge n. 289 del 2002, il MIPAAF ha istituito il conto corrente infruttifero n. 21099, presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato ad "ISA-Contratti di filiera legge 80/2005", sul quale far affluire le risorse destinate all'attuazione di tali contratti per i singoli beneficiari delle agevolazioni.

A decorrere dal 1° gennaio 2016, in forza dell'art. 1, comma 659, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2015), ISMEA è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi di ISA S.p.A.³⁶².

Ai fini dell'attuazione, ISMEA (già ISA S.p.A.) opera tramite un apposito conto corrente bancario (denominato C/C EROGAZIONI), rapporto che nel 2019 è stato intrattenuto con la Banca Popolare di Bari, sul quale vengono fatte confluire le somme prelevate dal conto infruttifero di Tesoreria e dal quale vengono effettuate le singole erogazioni di agevolazioni a ciascun beneficiario. A fine 2019, inoltre, gli importi giacenti sul conto corrente intrattenuto con la Banca Popolare di Bari, sono confluiti sul nuovo conto corrente bancario aperto presso Intesa Sanpaolo. Conseguentemente, il conto corrente presso Banca popolari di Bari è stato chiuso.

³⁶¹ Il Fondo si avvale di diversi conti identificati, nell'Allegato conoscitivo al disegno di legge di bilancio 2022-2024, dalle seguenti diciture:

- ISMEA-CONTRATTI DI FILIERA LEGGE 80/2005 E LEGGE 208 DEL 28/12/2015 ART.1 COMMA 659;
- CONTRATTI FILIERA.

Considerato che, nel 2016, la Ragioneria generale dello Stato aveva comunicato la natura di fondo rotativo per la quota parte gestita su conto di Tesoreria, mentre aveva definito genericamente come "altri fondi" la quota parte gestita su conti correnti, che risultava finanziariamente maggiore rispetto alla prima, il Fondo "contratti di filiera" è stato considerato tra i fondi ex art. 24, in base al criterio della "prevalenza".

³⁶² Il rimborso delle spese di gestione viene liquidato direttamente dal Ministero, previa rendicontazione delle attività svolte, secondo la convenzione sottoscritta il 21 giugno 2006 con ISA S.p.A. (oggi ISMEA) (d.m. 21 giugno 2006, n. 42, modificato dal d.m. 11 gennaio 2008, n. 4).

Per i rientri di somme a qualunque titolo (finanziamenti agevolati, sia per parte interessi che per parte capitale; escussioni garanzie, sia per le erogazioni di agevolazioni in conto capitale che a titolo di finanziamento agevolato; restituzioni unilaterali di entrambe le tipologie di agevolazioni), ISMEA opera tramite un apposito conto corrente bancario denominato c/c “incassi”³⁶³.

A fine 2019, inoltre, è stato aperto un altro conto corrente bancario presso Banca Intesa Sanpaolo, dove sono confluiti parte degli incassi giacenti sul conto corrente intrattenuto con la Banca Popolare di Bari.

Nel corso dell’esercizio 2022, relativamente al conto di tesoreria 21099 - che alla data del 1/1/2022 aveva una consistenza pari a 580.091,84 - non è stato effettuato alcun prelievo. Di conseguenza, il suddetto conto di tesoreria al 31/12/2022 riporta un saldo pari ad € 580.091,84

I crediti in sofferenza ammontano a circa 4,8 milioni.

Nel 2022, dal c/c “erogazioni” sono state effettuate erogazioni per 322 mila. Il programma complessivo è rimasto così fermo a circa 103,3 milioni di erogazioni, coinvolgendo complessivamente 185 beneficiari, nelle 14 filiere costituite.

Di seguito, si riporta uno schema di dettaglio delle movimentazioni finanziarie dei conti, con i relativi saldi di inizio e fine esercizio:

TAVOLA 16

MOVIMENTAZIONE 2022 DEI CONTI RELATIVI AI CONTRATTI DI FILIERA

(in euro)

Denominazione	Disponibilità iniziale all'1/1/2022		Erogazioni di capitale che riguardano la finalità (Ultimo esercizio)		Altre uscite diverse dalla colonna 3 - ad es. spese di funz. (Ultimo esercizio)		Entrate (Ultimo esercizio)		Disponibilità finale al 31/12/2022	
TESORERIA CENTRALE 21099	580.091,8		-		-		-		580.091,8	
	580.091,8		-						580.091,8	
		Fin. Agev III bando		erog. Fin. Agev. III bando	1.502,4	g/c a B. Intesa		Fin. Agev III bando		g/c a B. Intesa
	640,6	entrate diverse			Rest. Int. al MIPAAFT	2,4	entrate interessi		entrate interessi	
Banca Intesa erogazioni	162.108,6		322.067,6							
	160.682,6	g/c da B.P.B.	322.067,6	erog. Fin. Agev. III bando	100		322.067,6		162.008,6	
C/C 64622	1426	entrate diverse			100		322.067,6	entrate/uscite diverse	160.682,6	
									1.326,0	
Banca Intesa incassi	23.613.426,5		-		322.067,6		4.251.864,7		27.543.123,7	
C/C 64621	22.750.658,9		-		322.067,6	Terzo bando	3.509.642,9	fin. agev. - capitale	25.938.234,1	fin. agev. - parte capitale
	101.178,4						52.056,3	fin. agev. - parte interessi	153.234,8	fin. agev. - parte interessi
	29.341,2						690.165,4	III BANDO	719.506,6	III BANDO
	732.247,97				100		3.059,28	entrate/uscite diverse	732.147,97	entrate/uscite diverse

Fonte: elaborazione ISMEA

³⁶³ Il conto concerne il rapporto che, nel 2020, è stato intrattenuto con la Banca Popolare di Bari.

4.13.2. Concessione da parte di ISMEA di garanzie

Si tratta dell'attività di rilascio di garanzie, a norma dell'art.17, commi 2 e 4, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.102, in combinato disposto con l'art. 13³⁶⁴ del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 2, convertito, con modifiche, dalla legge del 5 giugno 2020, n. 40.

L'attività di rilascio ha avuto inizio sin dall'entrata in vigore dei provvedimenti in materia di garanzie, emanati per far fronte agli effetti dell'emergenza sanitaria.

Sull'ammontare delle garanzie rilasciate viene calcolata una commissione per la copertura dei costi amministrativi. Detta commissione è corrisposta ad ISMEA, in qualità di gestore, attraverso il prelevamento dal suddetto conto corrente, previa autorizzazione da parte del MIPAAF. Le suddette commissioni ammontano a circa 1,1 milioni, per l'anno 2022.

La giacenza del conto di Tesoreria n. 25079, al 31 dicembre 2022, è pari a circa 349,9 milioni; il decremento di circa 80 milioni rispetto all'esercizio precedente è dovuto, quasi integralmente, al trasferimento fondi in favore del conto di Tesoreria n. 25096, eseguito da ISMEA secondo quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 20 del d.l. n. 50/2022 e per 25 mila euro ad escussioni di garanzie liquidate nell'anno.

Il gestore ha rappresentato, come per il precedente esercizio, che dette risorse dovranno rimanere impegnate per far fronte ad eventuali future escussioni delle garanzie rilasciate da ISMEA, ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge n. 23 del 2020 e successive modifiche ed integrazioni.

4.13.3. Fondo di garanzia sui finanziamenti in favore di piccole e medie imprese agricole e della pesca che hanno registrato un incremento dei costi energetici

L'art. 20, c. 1, d.l. n. 50/2022, prevede il rilascio di garanzie sui finanziamenti in favore di piccole e medie imprese agricole e della pesca che hanno registrato un incremento dei costi energetici. Sono ammissibili alla garanzia diretta dell'ISMEA, con copertura al 100 per cento, i nuovi finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in favore di piccole e medie imprese agricole e della pesca che abbiano registrato un incremento dei costi per l'energia, per i carburanti o per le materie prime nel corso del 2022, purché tali finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di ventiquattro mesi dall'erogazione e abbiano una durata fino a centoventi mesi e un importo non superiore al 100 per cento dell'ammontare complessivo degli stessi costi, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia, ovvero da altra idonea documentazione e, comunque, non superiore a 62.000 euro.

Gli oneri derivanti dalla norma sono pari a 180 milioni per l'anno 2022. Dette risorse sono trasferite sul conto corrente di tesoreria centrale appositamente istituito n. 25096, intestato all'ISMEA e denominato "ISMEA D.L. 50-22 ART.20" per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie *de quibus*.

Il saldo al 31/12/2022 del conto corrente n. 25096 è pari a circa 180 milioni. L'Amministrazione ha richiesto che le risorse presenti sul conto corrente rimangano impegnate per far fronte ad eventuali future escussioni delle garanzie rilasciate da ISMEA.

L'attività di rilascio ha avuto inizio a settembre 2022 e al momento risulta prorogata fino al 31 dicembre 2023. Sull'ammontare delle garanzie rilasciate è stata calcolata una commissione per la copertura dei costi amministrativi. Detta commissione viene corrisposta ad ISMEA, in qualità di Ente Gestore, attraverso il prelevamento dal suddetto conto corrente, previa

³⁶⁴ Il comma 11 dispone l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, in quanto compatibili, anche alle garanzie di cui all'art. 17, comma 2, del decreto legislativo n. 102 del 2004, in favore delle imprese agricole, forestali, della pesca e dell'acquacoltura e dell'ippicoltura, nonché dei consorzi di bonifica e dei birrifici artigianali. Per le finalità di cui al predetto comma, sono assegnati a ISMEA 100 milioni, per l'anno 2020. Le predette risorse sono versate su un conto corrente di Tesoreria centrale n. 25079, intestato a ISMEA, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie. Il decreto-legge n. 34 del 2020, all'art 31, comma 3, ha incrementato le risorse con 250 milioni.

autorizzazione da parte del Mipaaf. Per l'anno 2022, le commissioni di competenza dell'esercizio da corrispondere ad ISMEA ammontano a circa 0,4 milioni e saranno esposte tra i ricavi nel bilancio d'esercizio in corso di approvazione.

4.14. Banca del Mezzogiorno – MedioCredito Centrale S.p.A.

4.14.1. Fondo centrale di garanzia per PMI³⁶⁵

Il Fondo di garanzia, istituito ai sensi dell'art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, interviene a favore di operazioni finanziarie concesse alle piccole e medie imprese da banche, intermediari finanziari di cui all'art. 107 del Testo Unico Bancario (TUB), da Società finanziaria per l'innovazione e lo sviluppo (SFIS), da Società di gestione del risparmio, da Società di gestione armonizzate, dalle imprese di assicurazione e dai gestori di cui alla lettera *q-bis* del Testo Unico Finanza (TUF).

È, inoltre, prevista la controgaranzia del Fondo a favore delle garanzie prestate dai Confidi e dai fondi di garanzia gestiti da banche, da intermediari finanziari o da soggetti iscritti nell'elenco generale, di cui all'art. 106 del TUB.

La garanzia del Fondo, in adeguamento alle regole imposte dall'Accordo di Basilea, è escutibile "a prima richiesta", esplicita, incondizionata, irrevocabile ed è diretta (nel senso che si riferisce ad una singola esposizione).

La controgaranzia è concessa "a prima richiesta", a condizione che la garanzia dei Confidi e degli altri fondi di garanzia abbia caratteristiche identiche e sia prestata con le medesime modalità della garanzia diretta (vale a dire che la garanzia sia: esplicita, incondizionata, irrevocabile ed "a prima richiesta").

Negli altri casi, la controgaranzia è concessa in via sussidiaria ed è escutibile, salvo acconto, dopo la conclusione delle procedure di recupero del credito.

Sono state prorogate fino al 30 giugno 2022 le misure previste dall'articolo 13, comma 1, del d.l. Liquidità (d.l. n. 23 del 2020) ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 53, della legge di bilancio 2022.

L'operatività del Fondo, nel 2022, ha riguardato:

- l'ammissibilità delle richieste di garanzia in favore delle imprese agricole a valere sul Regolamento UE n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013 e sul Regolamento UE n. 702/2014 del 25 giugno 2014 nonché quelle del settore della pesca e dell'acquacoltura a valere sul Regolamento UE n.717/2014 del 27 giugno 2014 e sul Regolamento UE n.1388/2014 del 16 dicembre 2014;
- l'esenzione del pagamento delle commissioni di accesso alla garanzia per le operazioni presentate dal 1° aprile 2022 al 31 dicembre 2022, per comprovate esigenze di liquidità dettate dall'aumento dei costi dell'energia con finalità diversa dall'investimento ai sensi dell'art. 8, comma 2, del d.l. Energia (d.l. n. 17 del 2022);
- l'applicazione, per le garanzie concesse a decorrere dal 1° luglio 2022, delle disposizioni introdotte dall'articolo 1, comma 55, della legge di bilancio 2022³⁶⁶;
- l'avvio dell'operatività ai sensi degli "Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti" - Sezione 2.2 del Quadro temporaneo di crisi per sostenere l'economia, nel contesto dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia ("*Temporary Crisis Framework*" o "TCF")³⁶⁷;

³⁶⁵ MEDCEN LEGGE662/1996 GARANZIA PIM.

³⁶⁶ La disposizione normativa stabilisce che l'importo massimo garantito per singola impresa beneficiaria è pari a 5 milioni, e che la garanzia è concessa mediante applicazione del modello di valutazione del Fondo.

³⁶⁷ Ai fini dell'accesso alla garanzia del Fondo, le esigenze di liquidità devono essere connesse al turbamento economico causato dalla guerra, le imprese non devono essere controllate da soggetti sottoposti a sanzioni economiche causate dalla guerra. In linea con quanto previsto dal TCF, sono ammissibili anche le imprese che, alla data di presentazione della richiesta di agevolazione, sono classificate tra le "imprese in difficoltà".

- l’avvio della Sezione Turismo istituita ai sensi dell’art. 2 del d.l. 6 novembre 2021 n. 152, convertito con legge del 29 dicembre 2021 n. 233 recante “Disposizioni Urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) a partire dal 10 ottobre 2022³⁶⁸;
 - l’entrata in vigore delle modifiche ed integrazioni alle disposizioni operative, adottate dal Consiglio di Gestione del Fondo di Garanzia nella riunione del 27 maggio 2022 e approvate con il decreto ministeriale del 3 ottobre 2022, che prevedono: la possibilità di surroga da parte del Fondo di Garanzia a seguito della liquidazione della perdita anche per operazioni in riassicurazione; la modifica della disciplina relativa alla revoca dell’agevolazione nei confronti dei soggetti beneficiari finali in caso di mancata realizzazione totale o parziale del programma d’investimento; la modifica dei requisiti di ammissibilità dei beneficiari finali con il ripristino delle condizioni di ammissibilità alla garanzia del Fondo in caso di ritorno allo status precedente a seguito del pagamento dell’importo richiesto con la revoca dell’agevolazione od al rimborso totale al Fondo a seguito della liquidazione della perdita;
 - il ripristino dell’operatività della Sezione Speciale Emilia-Romagna istituita dall’accordo siglato in data 11 febbraio 2019 dalla Regione, dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con una dotazione finanziaria complessiva di 6,6 milioni;
 - il ripristino dell’operatività della Sezione Speciale Toscana istituita dall’accordo siglato in data 18 dicembre 2019 dalla Regione, dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con una dotazione finanziaria complessiva di 12 milioni;
- Inoltre, in applicazione di quanto previsto dall’art. 8, comma 1 dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 17 settembre 2022 n.922, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.233 del 23 settembre 2022, a seguito degli eccezionali eventi metereologici verificatisi il 15 settembre 2022 nel territorio delle province di Ancona e Pesaro – Urbino, è stata prevista la sospensione dei pagamenti delle rate dei mutui per le imprese che abbiano subito danni. Il Fondo di Garanzia ha preso atto della modifica delle durate delle garanzie che sono state adeguate a seguito della domanda di allungamento della durata della garanzia da parte dei soggetti richiedenti.

Nel corso del 2022, il Consiglio di Gestione del Fondo, in applicazione di quanto previsto dal “*Non Paper Liquidity support and the other possibilities to support undertaking under the Covid-19 TF beyond 30th June 2022*”, ha deliberato di modificare la disciplina relativa ai prolungamenti della durata del finanziamento per temporanea difficoltà, per operazioni presentate ai sensi della Sezione 3.2 del Temporary Framework Covid anche oltre il limite massimo dei 96 mesi previsti dalla stessa disciplina;

Infine, in applicazione di quanto previsto dal d.l. Aiuti-ter, art. 3 comma 3 del d.l. n. 144 del 23 settembre 2022, a partire dal 30 novembre 2022 è stato possibile richiedere garanzie al Fondo per finanziamenti finalizzati alla copertura dei costi sostenuti per il pagamento delle fatture per consumi energetici emesse nell’ultimo trimestre 2022 con copertura della garanzia pari all’80 per cento.

Nel 2022, il Fondo di Garanzia per le PMI ha registrato un rallentamento rispetto al 2021, anno in cui erano pienamente operative le misure emergenziali, mentre rispetto al 2019, ultimo anno ante emergenza, si evidenzia un aumento in termini di operazioni accolte e di volumi.

Dal punto di vista contabile, al 31 dicembre 2022, la gestione registra un saldo sul conto di Tesoreria 22034, pari a circa 18,16 miliardi (17,08 miliardi, nel 2021) e presenta risorse giacenti, in pari data, su un conto postale³⁶⁹, per 7,76 milioni (circa 14,9 milioni, nel 2021).

³⁶⁸ Le garanzie rilasciate sono volte alla riqualificazione energetica ed innovazione digitale, alla continuità aziendale garantendo il fabbisogno per liquidità ed investimenti, con importo massimo garantito per singola impresa pari ad 5 milioni. La copertura è pari al 70 per cento in garanzia diretta e dell’80 per cento in riassicurazione. Le coperture possono essere aumentate fino all’80 per cento in garanzia diretta e al 90 per cento in riassicurazione mediante l’utilizzo dei contributi del Fondo previsti dal decreto del 26 gennaio 2012 (c.d. decreto *Fund Raising*).

³⁶⁹ Poste italiane, conto n. 1009483536.

Le entrate ammontano complessivamente a circa 1,64 miliardi³⁷⁰, di cui circa 1,48 miliardi riguardano assegnazioni previste per legge³⁷¹ e le uscite ammontano complessivamente a circa 563,3 milioni³⁷².

I crediti in sofferenza ammontano a circa 834,6 milioni e si registrano perdite su crediti da inizio attività pari a circa 3,5 miliardi.

I dati forniti dal gestore sul saldo iniziale e finale 2022 del conto non sono coincidenti con quelli indicati nell'Allegato conoscitivo al disegno di legge di bilancio per l'anno 2023 e il triennio 2023-2025, in quanto quest'ultimo non considera le risorse giacenti su altri conti correnti diversi dal conto n. 22034.

4.14.2. Programma Operativo Multiregionale “Industria artigianato e servizi alle imprese - fondi FESR”

Con decisione C (95)2481 del 15 novembre 1995, la Commissione europea ha approvato il Programma operativo multiregionale “Industria Artigianato e Servizi alle Imprese” Regioni obiettivo 1 1994-1999, per il quale il Ministero dello sviluppo economico era l'Autorità nazionale responsabile della gestione e dell'attuazione del Programma.

Il POM ha previsto il cofinanziamento di alcuni regimi di aiuto nazionali, che hanno riguardato gli interventi di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329 e alla legge 27 ottobre 1994, n. 598, individuati nel Programma rispettivamente come Misura 1.5 “Sostegno finanziario per l'acquisto di macchine utensili o di produzione da parte di PMI” e Misura 1.6 “Finanziamento di programmi di tutela ambientale realizzati dalle PMI”.

³⁷⁰ Le assegnazioni di legge ammontano a circa 4.059,5 milioni, e segnatamente: 1.860,2 milioni ai sensi del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 c.d. "Sostegni bis" art. 13, comma 5 per l'operatività *loan by loan* del Fondo; 1.000,00 milioni ai sensi del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 c.d. "Sostegni bis" art. 12 per portafogli di finanziamento; 725,0 milioni ai sensi della legge di bilancio 2019 per l'operatività *loan by loan* del Fondo; 308,4 milioni destinati alla Sezione per garanzia sussidiaria di cui all'articolo 56 del decreto-legge n.18 del 2020 cd. "Cura Italia"; 95,7 milioni da parte delle regioni Lazio, Piemonte, Sicilia e Veneto per alimentare le relative Sezioni speciali; 70,1 milioni destinati alla Sezione speciale Resto al Sud; 0,15 milioni destinati alla Sezione speciale per il Microcredito.

³⁷¹ In particolare, i circa 1.480 milioni si riferiscono:

- 725 milioni ai sensi della legge di bilancio 2019;
- 300 milioni ai sensi del decreto-legge 21 marzo 2022 “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”, n. 21, art. 8, comma 7;
- 175 milioni a valere su risorse del programma REACT EU a copertura di quota parte delle garanzie concesse nel 2021 ai sensi di quanto disposto dalla legge di bilancio per il 2021, articolo 1, comma 247;
- 100 milioni a valere sulla Sezione Speciale Turismo volta a facilitare l'accesso al credito per gli imprenditori che gestiscono un'impresa esistente o per i giovani che intendono avviare una propria attività nel settore turismo, in attuazione della Misura MIC3, investimento 4.2.4, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
- 100 milioni ai sensi del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, art. 15 per la concessione di garanzie su portafogli di obbligazione;
- 67 milioni alla misura agevolativa “Resto al Sud” ai sensi del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 “Disposizioni urgenti per la crescita economica del Mezzogiorno” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.141 del 20 giugno 2017;
- 6,5 milioni a valere sulla Sezione speciale a sostegno dell'accesso al credito delle imprese femminili della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento Pari Opportunità;
- 4 milioni, di cui 2,7 milioni con fondi regionali e 1,3 milioni a valere sulle risorse del Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020 Emilia-Romagna, a seguito dell'istituzione della relativa Sezione Speciale, ai sensi dell'accordo sottoscritto dal Ministero dello sviluppo economico, dal Ministero delle economie e delle finanze e dalla Regione del 11 febbraio 2019;
- 2,5 milioni a valere sulle risorse del Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020 Calabria, a seguito dell'istituzione della relativa Sezione Speciale, ai sensi dell'accordo sottoscritto dal Ministero dello sviluppo economico, dal Ministero delle economie e delle finanze e dalla Regione del 15 marzo 2019.

³⁷² Tra queste, si evidenziano le uscite per: perdite liquidate, pari a circa 357,4 milioni; commissioni di gestione anno 2020 BDM-MCC per circa 144 milioni; commissioni controgaranzia Cassa depositi e prestiti (CDP) - Fondo europeo investimenti (FEI) per circa 27 milioni; commissioni di gestione anno 2020 società mandanti raggruppamento temporaneo d'impresa – RTI per circa 16 milioni.

Entrambe le misure sono state affidate all'ente gestore Medio Credito Centrale, ora Banca del Mezzogiorno – Medio Credito Centrale S.p.A.

Entrambi gli interventi sono terminati e le residue somme disponibili sono in attesa di restituzione all'ente agevolatore.

Con l'invio alla Commissione europea, nel settembre 2008, della certificazione delle spese sostenute per tutte le misure di intervento relative al Programma operativo multiregionale 1994-1999 ed il successivo pagamento del saldo dovuto, si è pervenuti alla chiusura contabile dell'intero programma, in accordo con i servizi della Commissione.

L'operatività dell'ente gestore è relativa esclusivamente allo svolgimento di attività di recupero, nei confronti di alcune imprese destinatarie dei benefici finanziari; attività che, peraltro, si protraggono - a causa di procedure concorsuali ed esecutive - da diversi anni, senza esito positivo.

La movimentazione finanziaria, nel 2022, riguarda solo le spese di bollo e per le trattenute fiscali sui cc bancari per circa 9 euro per ciascuna misura. La giacenza finale al 31 dicembre per la misura 1.5 è pari a circa 2 mila euro e per la misura 1,6 a circa 2,7 mila.

4.14.3. Disponibilità a valere sul Fondo crescita sostenibile di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83

Il principale strumento è il Fondo Crescita Sostenibile (FCS) gestito da MCC, in qualità di capofila di un RTI³⁷³. Il Fondo sostiene investimenti in R&D ed opera anche in cofinanziamento con risorse PON I&C.

Nel corso del 2022 è proseguita la valutazione da parte del RTI dei progetti esecutivi presentati sui diversi bandi indetti dal Ministero dello sviluppo economico a partire dal 2014: Agenda Digitale ed Industria Sostenibile (FRI), Accordi di Innovazione e Accordi Quadro, Sportello Agrifood e Fabbrica Intelligente, Space Economy.

Nel corso del 2022, con decreto Direttoriale del Mimit del 18 marzo 2022 è stato aperto il primo sportello Accordi di Innovazione, di cui al d.m. 31 dicembre 2021, per una dotazione complessiva pari a 500 milioni (oltre a 26 milioni di cofinanziamento regionale), successivamente rifinanziato prima con il d.m. 25 maggio 2022 per 591 milioni e successivamente di ulteriori 250 milioni con il provvedimento di assestamento del bilancio dello Stato n.111 del 5/8/2022.

Nell'ambito degli Accordi per l'innovazione il dPCM 4 agosto 2022 ha destinato 225 milioni al fine di sostenere rilevanti progetti di ricerca e sviluppo nella filiera del settore automotive, finalizzati alla realizzazione di forme produttive innovative e sostenibili nell'ambito della transizione verde.

Inoltre, con decreto Direttoriale del 23 agosto 2022 è stato avviato il bando Green New Deal, di cui al d.m. 1° dicembre 2021 che ha stanziato 750 milioni; di questi, 600 milioni per la concessione dei finanziamenti agevolati, a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (risorse CDP) e 150 milioni per la concessione dei contributi a fondo perduto (risorse nazionali).

Con riferimento ai bandi citati, sono stati emanati nel corso del 2022 decreti di concessione per 79 progetti, per investimenti ammessi pari a 684 milioni ed agevolazioni concesse pari a 267 milioni.

Le erogazioni effettuate nel corso del 2022 sono state relative a n. 815 progetti per un importo totale erogato pari a 253,9 milioni.

Le entrate sono state complessivamente pari a circa 518 milioni di cui circa 257 milioni da assegnazioni di legge.

³⁷³ Il nuovo Atto Convenzionale è stato sottoscritto il 30 dicembre 2021, tra MiSE e MCC in qualità di mandataria del nuovo RTI, costituito con atto registrato in data 24 dicembre 2021. La durata dell'appalto è di 5 anni dalla data di sottoscrizione della Convenzione; tuttavia, il Ministero si riserva la facoltà di rinnovare l'affidamento, alle medesime condizioni, per una durata pari a quattro anni. Il valore massimo stimato è pari a euro 80 milioni di euro, al netto d'IVA, con un valore del contratto quinquennale stimabile di circa euro 45 milioni di euro, al netto d'IVA.

4.14.4. Fondo per la concessione di interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto e per lo sviluppo dell'intermodalità

La legge 23 dicembre 1997, n. 454, disciplina gli interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto e per lo sviluppo dell'intermodalità.

Le modalità di presentazione delle domande di ammissione ai benefici previsti dalla legge sono state disciplinate da:

- d.m. 10 giugno 1998 - Incentivazione all'esodo volontario di autotrasportatori monoveicolari (art. 3);
- d.m. 7 luglio 1999 - Concessione di incentivi per gli investimenti innovativi ed alla formazione ai sensi dell'art. 2 della legge 454/97;
- d.m. 7 luglio 1999 - Concessione di incentivi per il trasporto combinato ai sensi dell'art. 5 della legge 454/97.

Gli adempimenti connessi all'erogazione dell'agevolazione sono terminati nell'anno 2005 e l'operatività è conclusa³⁷⁴. Nell'anno 2022 risulta una giacenza al 31 dicembre pari a circa 1,48 milioni³⁷⁵.

4.15. Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.

4.15.1. Edilizia sovvenzionata e agevolata- Programmi centrali³⁷⁶

La titolarità dei conti correnti n. 20126 per programmi di edilizia sovvenzionata e n. 20127 per programmi di edilizia convenzionata fa capo al Ministero dell'economia e delle finanze ed il relativo servizio di incasso, erogazione e rendicontazione è espletato dalla Cassa Depositi e Prestiti, che procede ad effettuare i pagamenti sulla base dell'autorizzazione della direzione generale per la condizione abitativa, previa verifica della conformità della richiesta di pagamento alle finalità di legge ed alle condizioni stabilite dai provvedimenti di concessione dei finanziamenti a suo tempo emanati a favore di comuni, istituti di credito ed operatori privati.

Sui conti in questione sono allocate le risorse finanziarie dei programmi rimasti di competenza statale, in materia di edilizia residenziale pubblica, a seguito dei provvedimenti attuativi emanati in esecuzione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Con gli accordi di programma del 2001, intervenuti tra MIT e le regioni, ed il successivo decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti n. 1724 del 2002, sono stati assegnati tutti i fondi dell'ex Sezione autonoma edilizia residenziale (di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457) alle regioni [conti correnti nn. 20128, 20112 (chiuso nel 2017) e 20120], ed al Ministero delle infrastrutture e trasporti per programmi di edilizia sovvenzionata (conto corrente n. 20126) e convenzionata (conto corrente n. 20127).

Il conto 20126 riceve fondi dal conto corrente n. 20127.

Il conto n. 20126 presenta una giacenza iniziale, nel 2022, di circa 394 milioni.

Nel corso del 2022, CDP ha effettuato erogazioni per 4,4 milioni, su disposizione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la giacenza finale del 2022 è di 389,6 milioni.

Il conto n. 20127 presenta una giacenza iniziale, nel 2022, di circa 1,02 miliardi.

Nel corso del 2022, la CDP, su disposizione del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, ha gestito pagamenti per 78,4 milioni, mentre i movimenti in entrata dell'anno sono stati pari a 71,9 mila.

La giacenza finale del 2022 è di circa 942,4 milioni.

³⁷⁴ Nell'ambito della gestione del contenzioso e dei recuperi, al 31 dicembre 2022 sono aperte 10 posizioni di cui 2 procedure concorsuali e 8 procedure esattoriali. Non risulta incassato alcun importo.

³⁷⁵ In particolare, sul C/C BdM-MCC N. 53 la giacenza è di circa 897,6 mila e sul C/C BdM-MCC N. 54 è di circa 577,9 mila.

³⁷⁶ Il Fondo si avvale di più conti identificati, nell'Allegato conoscitivo al disegno di legge di bilancio 2023-2025, dalle seguenti diciture:

- EDIL SOVVENZ. PROGR CENTRALI;
- EDILIZIA AGEVOL PROGR CENTRALI.

4.15.2. Programmazione negoziata³⁷⁷

Ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i contributi destinati alla realizzazione delle iniziative imprenditoriali e degli interventi infrastrutturali contenuti e previsti in ogni patto territoriale ed in ogni contratto d'area sono erogati con modalità stabilite dal Ministero delle Imprese e del *Made in Italy* (ex Ministero dello sviluppo economico) e nei limiti delle somme assegnate ai soggetti beneficiari.

La materia è stata riformata con il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante “*Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, in particolare l'art. 28 del citato decreto-legge ha introdotto una semplificazione per la definizione dei procedimenti relativi alle agevolazioni concesse per le iniziative produttive ricadenti nell'ambito dei Patti territoriali e dei Contratti d'area.

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 5 settembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 253 del 28 ottobre 2019, sono state disciplinate le modalità attuative del citato art. 28.

Il Fondo si articola su due conti correnti: il n. 29851, per i contratti d'area, ed il n. 29852, per i patti territoriali.

Al 31 dicembre 2022, il saldo del conto corrente di Tesoreria n. 29851, rinominato, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 5 dicembre 2003, “Contratti d'area – legge 662/96”, ammontava a 104,27 milioni.

In merito al conto n. 29851, nel corso dell'anno 2022, sono stati erogati complessivamente 121,56 mila 744 mila (di cui: contributi per attività imprenditoriali per quasi 10 mila; contributi per interventi infrastrutturali per circa 111 mila).

Il conto corrente n. 29851 è compreso tra quelli dell'elenco allegato alla circolare n. 29 del 2004, che avrebbero dovuto essere ricondotti in bilancio.

Con riguardo al conto n. 29852, nel corso del 2022, sono stati erogati complessivamente circa 9,16 milioni, di cui circa 1,7 milioni relativi a contributi per attività imprenditoriali; circa 147 mila, per attività infrastrutturali; circa 6 milioni per il “Bando infrastrutturale rinegoziazioni 2013”; sono state sostenute spese di gestione per circa 1,3 milioni relative alla convenzione Invitalia - Mimit.

Al 31 dicembre 2022, il saldo del conto corrente di Tesoreria n. 29852, rinominato, ai sensi dell'art. 7, comma 1 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2003, “Patti territoriali – legge 662/96”, ammontava a 268 milioni.

4.15.3. Fondo per la contribuzione agli investimenti per lo sviluppo del trasporto merci per ferrovia, con particolare riferimento al trasporto combinato e di merci pericolose ed agli investimenti per le autostrade viaggianti³⁷⁸

Il Fondo, istituito ai sensi dell'art. 38, commi 5, 6 e 7, della legge 1° agosto 2002, n. 166, incentiva le iniziative rivolte all'incremento del trasporto combinato gomma-ferro e finanzia, nei limiti delle risorse messe a disposizione, diverse tipologie di trasporto.

I soggetti beneficiari, individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (ora Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - MIMS), ricevono erogazioni semestrali, che, inizialmente, avvenivano tramite addebito su conto corrente di Tesoreria centrale n. 23373, gestito da CDP, di cui il Ministero è titolare, fino alla totale erogazione del contributo.

Con la chiusura del conto di contabilità speciale n. 23373, a causa della sua riconduzione al regime di contabilità ordinaria dello Stato, avvenuto in data 3 gennaio 2019, a seguito

³⁷⁷ Il Fondo si avvale di più conti identificati, nell'Allegato conoscitivo al disegno di legge di bilancio 2023-2025, dalle seguenti diciture:

- ATT.CONTRATTI D'AREA LEGGE 662/1996;
- PATTI TERRITORIALI LEGGE 662/1996.

³⁷⁸ SERVIZI DI TRASPORTO-INCENTIVI E CONTRIBUTI ALL'INTERMODALITA' FERROVIARIA - ART. 38, CO. 5, 6 E 7 LEGGE 166/2002 - TRASFERIMENTI A CDDPP-MIT.

dell'aggiornamento della specifica convenzione stipulata con il MIT³⁷⁹, CDP ha potuto continuare a gestire l'erogazione dei contributi semestrali dell'intermodalità, ai sensi della legge n. 166 del 2002, ricevendo semestralmente provvista, a tal fine, da parte del MIT, sul conto di Tesoreria n. 20134.

L'attuazione della legge n. 166 del 2002 avviene, attualmente, mediante 2 conti correnti di Tesoreria centrale, 29814³⁸⁰ e 20134³⁸¹.

In particolare, i soggetti individuati dal Ministero come beneficiari degli incentivi previsti dall'art. 38 della legge n. 166 del 2002, potevano avanzare apposita istanza alla CDP, al fine di ottenere l'erogazione di quanto attribuito a ciascuno.

L'impresa poteva, quindi, optare tra la corresponsione dell'ammontare in forma di contributo pluriennale (in quindici anni) con erogazioni semestrali, oppure la corresponsione in soluzione unica, tramite la concessione di un prestito CDP di durata quindicennale, a rate semestrali, con applicazione del tasso fisso praticato, al momento della stipula, sui prestiti quindicennali della gestione separata della CDP.

L'importo del finanziamento era corrispondente all'attualizzazione del contributo pluriennale, senza oneri a carico del beneficiario che, a tal fine, delegava la CDP ad incassare, per suo conto e in sua vece, dal Ministero, le somme spettanti a titolo di contributo pluriennale, tramite rate semestrali di finanziamento.

Per quanto concerne i contributi erogati in soluzione unica, i fondi relativi al pagamento delle rate dei finanziamenti concessi da CDP a valere sulla stessa norma con il pagamento a carico al MIT, precedentemente, venivano trasferiti dal MIT sul conto n. 23373, per poi essere trasferiti da CDP sul proprio conto di Tesoreria n. 29814.

A seguito della soppressione del conto n. 23373, è il MIT stesso che procede a corrispondere le somme dovute alle scadenze, direttamente sul conto di Tesoreria n. 29814 di CDP.

Sempre sul conto n. 29814, CDP ha, inoltre, incassato dal MIT 13,03 mila, per la commissione annuale dovuta per la gestione del fondo e delle erogazioni dei contributi correlati.

Per quanto riguarda, invece, il pagamento dei contributi, oggetto della convenzione in essere con il MIT, CDP nel 2022 ha provveduto ad erogare complessivamente la somma di 8,9 mila (corrispondente al saldo iniziale al 01/01/2022), relativa ad una parte residuale della seconda semestralità dell'anno 2021, per quattro contributi a favore di due beneficiari, gestiti con un tempo medio di erogazione di sette giorni lavorativi. Con le predette erogazioni, si è chiusa la seconda semestralità del 2021, la quale, costituendo l'ultima tranche di erogazioni previste per le risorse messe a disposizione della legge n. 166/2022, ha definitivamente estinto l'operatività di CDP sulla norma in questione.

4.15.4. Gestione dei mutui e dei rapporti trasferiti al MEF³⁸²

Si tratta di attività, svolte da CDP S.p.A., di gestione, sotto il profilo amministrativo e contabile:

³⁷⁹ In particolare, nel corso dell'anno 2019, è stato sottoscritto apposito atto aggiuntivo fra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Cassa Depositi e Prestiti, approvato con d.m. 28 giugno 2019, n. 290, modificativo della precedente convenzione, stipulata il 15 luglio 2005, relativamente alla sola clausola sulle modalità estintive dei titoli di spesa emessi a favore di Cassa Depositi e Prestiti di cui all'art. 3 della convenzione stessa, fermo restando il rimanente contenuto della convenzione.

³⁸⁰ Per gli importi relativi alle rate di ammortamenti dei mutui contratti con CDP S.p.A. (derivati da erogazioni, in unica soluzione, ai soggetti beneficiari -individuati dal MIMS - dei contributi quindicennali, ex art. 38 co. 5, 6 e 7 della legge), le risorse sono rese disponibili dal MIMS, entro il 30 giugno ed entro il 31 dicembre di ciascun anno, direttamente sul conto di Tesoreria centrale dello Stato n. 29814, intestato a Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.

³⁸¹ Per quanto riguarda le specifiche rate di incentivi e contributi in essere, nelle scadenze comunicate (i.e. 30/06 e 31/12 di ogni anno o giorno lavorativo successivo), i fondi vengono versati, per effetto della sopraccitata modifica convenzionale, dal Ministero, sul conto di Tesoreria centrale dello Stato n. 20134, intestato al Ministero dell'economia e delle finanze, sul quale opera Cassa Depositi e Prestiti, che dispone le erogazioni, previa verifica dei presupposti di legge, verso i beneficiari finali.

³⁸² DECRETO-LEGGE 269/2003 EROG.MUTUI TRASFER.

- dei mutui e di altri finanziamenti, sotto qualsiasi forma, indicati nell'allegato elenco n. 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 dicembre 2003³⁸³,
 - dei mutui in preammortamento alla data di trasformazione di CDP in società per azioni³⁸⁴,
 - dei mutui per l'edilizia di cui all'art. 3, comma 4, lett. i), del citato d.m. 5.12.2003, ovvero di quelli che utilizzano le risorse dei conti correnti di Tesoreria n. 20112 (Apporto dello Stato per mutui decennali destinati all'acquisizione ed urbanizzazione aree - legge n. 94 del 1982, art. 3), chiuso nel 2017 e n. 20120 (Fondo rotazione di cui alla legge n. 179 del 1992).

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, lett. a), b), e), g), h) e i), del citato d.m., è stata trasferita al MEF una parte delle funzioni e delle attività già di competenza della Cassa Depositi e Prestiti, prevedendo, al tempo stesso, che fosse la nuova CDP S.p.A. a gestire le attività trasferite, sulla base di convenzioni da definire con lo stesso Ministero³⁸⁵.

I mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. a comuni, province e città metropolitane, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze, in attuazione dell'art. 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, aventi le caratteristiche di cui all'art. 1, comma 962, della legge n. 145 del 2018 (legge di stabilità 2019), possono essere oggetto di operazioni di rinegoziazione, che determinino una riduzione totale del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi, ferma restando la data di scadenza prevista nei vigenti piani di ammortamento.

Sulla base delle disposizioni previste dai commi da 961 a 964 dell'art. 1 della legge di stabilità 2019, nel corso del 2019, è stata avviata e conclusa da CDP una rinegoziazione a valere su tale portafoglio³⁸⁶.

Complessivamente, è stata rinegoziata una percentuale pari a circa l'89 per cento del totale rinegoziabile; l'operazione è stata gestita da CDP S.p.A. e ha consentito, agli enti che hanno aderito, di ottenere dei risparmi sulle rate dei mutui, che possono essere destinati al territorio.

Il gestore ha comunicato che l'operatività di tali interventi si articola attraverso due conti di Tesoreria: il n. 20130, relativo alle erogazioni su mutui trasferiti ed il n. 20134³⁸⁷, relativo al servizio incassi e pagamenti³⁸⁸.

Questi conti correnti sono stati aperti secondo quanto disposto dal comma 6, dell'art. 6, del d.m. 5 dicembre 2003 e su di essi, a norma del successivo comma 7, sono state versate le disponibilità rivenienti dalla estinzione dei conti correnti di proprietà della Cassa, già azienda di Stato.

³⁸³ L'art. 3, comma 4, lettera a), del d.m. 5 dicembre 2003 prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze subentri alla Cassa Depositi e Prestiti nei rapporti in essere alla data di trasformazione, incluse le garanzie e gli accessori derivanti da mutui e altri finanziamenti, sotto qualsiasi forma, concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti, indicati nell'Allegato elenco n. 1.

³⁸⁴ L'art. 3, comma 4, lettera b), del d.m. 5 dicembre 2003 prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze subentri alla Cassa Depositi e Prestiti nei rapporti in essere alla data di trasformazione, incluse le garanzie e gli accessori derivanti da mutui, concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti, in preammortamento alla data di trasformazione in società per azioni.

³⁸⁵ La convenzione per la gestione dei mutui e degli altri rapporti trasferiti, rinnovata, da ultimo, in data 14 dicembre 2020 e con durata quinquennale fino al 31 dicembre 2024.

³⁸⁶ Con decreto del MEF del 30 agosto 2019, sono state stabilite le modalità operative per l'operazione, in base alle quali, con effetto dal 1° gennaio 2019, il piano di ammortamento di ciascun prestito è stato rideterminato sulla base di un tasso di interesse fisso, determinato in funzione dei rendimenti dei BTP rilevati il quinto giorno antecedente l'apertura del periodo di adesione all'operazione.

³⁸⁷ Tale conto non è incluso nell'Allegato conoscitivo al disegno di legge di bilancio anni 2023-2025.

³⁸⁸ Come illustrato nella precedente relazione, sulla base di quanto previsto dagli articoli 111 e 112 del decreto-legge del 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, in relazione ai mutui concessi a enti locali e regioni a statuto ordinario dalla CDP e trasferiti al MEF ai sensi della legge n. 269 del 2003, "è stato sospeso il pagamento della quote capitale in scadenza nell'anno 2020".

Il risparmio di spesa che ne è conseguito è stato utilizzato dagli enti beneficiari per il finanziamento di interventi utili a far fronte all'emergenza epidemiologica da Covid-19. Il pagamento è stato differito all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del piano di ammortamento contrattuale, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

L'ammontare complessivo delle erogazioni relative ai mutui trasferiti, con riferimento al 2022, risulta complessivamente pari a 11,8 milioni³⁸⁹ (23,9 milioni nel 2021).

Il debito residuo³⁹⁰, relativo ai mutui trasferiti al MEF, sembrerebbe destinato progressivamente a decrescere, sia per effetto della quota di capitale restituita dagli enti semestralmente, sia a causa della riduzione dell'importo mutuato, di estinzione anticipata ovvero per fine ammortamento.

Il debito residuo, al 31 dicembre 2022, è pari a 1,77 miliardi (2,27 miliardi nel 2021).

Con riferimento alle rate di ammortamento riscosse in relazione ai mutui MEF, il gestore ha comunicato che l'ammontare incassato risulta pari a circa 479,8 milioni³⁹¹.

In merito ai crediti deteriorati, il gestore rappresenta che l'esposizione creditizia con passività consolidate è pari a circa 43,6 milioni (21,5 milioni nel 2021) e quella relativa a procedure concorsuali è pari a 168 milioni (171 nel 2021).

4.15.5. Fondo per assicurare la liquidità per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili” - Sezione Enti locali³⁹²

Con il decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2014, n. 64, sono state emanate le “*Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della Pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali*”.

A norma dell'art. 1, comma 13, del decreto-legge innanzi detto, gli enti locali che non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento, entro il predetto termine, a causa di carenza di liquidità, in deroga a quanto disposto dagli articoli 42, 203 e 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono chiedere alla CDP le anticipazioni di liquidità da destinare ai predetti pagamenti.

Nel corso dell'anno 2022, non essendo state stanziate ulteriori risorse statali per il pagamento dei debiti pregressi della pubblica amministrazione, CDP ha provveduto alle sole attività di gestione delle anticipazioni concesse negli anni precedenti, che sono le seguenti:

- a) gestione delle risorse finanziarie della sezione, con operazioni sul conto corrente di Tesoreria³⁹³, su cui il MEF versa tali risorse;
- b) emissione degli avvisi di pagamento ed incasso alle prescritte scadenze, tramite SDD o altro strumento, delle rate di rimborso delle anticipazioni, comprensive di capitale ed interessi, nonché di qualunque altra somma a qualsiasi titolo, dovuta in dipendenza dei contratti di anticipazione (esempio: estinzioni anticipate);
- c) calcolo degli eventuali interessi moratori, dovuti sulle somme non corrisposte alle prescritte scadenze;
- d) versamento al bilancio dello Stato delle somme riscosse;

³⁸⁹ Tale importo risulta essere in uscita dal conto n. 20130, decreto-legge n. 269 del 2003, art. 5 – erogazioni su mutui trasferiti; su tale conto, infatti, trova allocazione la sommatoria degli importi ancora da erogare sui mutui trasferiti al MEF, il cui ammontare è rilevato annualmente alla fine di ciascun esercizio. Agli inizi dell'esercizio successivo, sulla base di tale rilevazione, le eventuali eccedenze (dovute, ad esempio, a rimodulazioni o estinzioni anticipate), piuttosto che le eventuali esigenze di integrazione (dovute, ad esempio, a reintegri di somme già erogate), vengono compensate riversando o attingendo sul conto n. 20134, decreto-legge n. 269 del 2003, art. 5 – servizio incassi e pagamenti.

³⁹⁰ Il debito residuo rappresenta l'importo del capitale complessivamente ancora dovuto dagli enti per i mutui vigenti; esso viene rappresentato al lordo del capitale ancora da erogare e tiene conto di tutte le operazioni che hanno comportato variazioni dell'importo complessivo.

³⁹¹ Il gestore precisa che le riscossioni vengono incassate sul conto corrente di Tesoreria n. 20134 – decreto-legge n. 269 del 2003, art. 5 - Servizio incassi e pagamenti; con cadenza semestrale, poi, la quota parte riscossa riferita alle rate viene riversata al capo X del bilancio dello Stato, per il successivo riaccredito sul conto corrente di Tesoreria n. 20133 – decreto-legge n. 269 del 2003, Interessi buoni postali fruttiferi - BPF trasferiti – ed utilizzata per il successivo pagamento ai risparmiatori degli interessi maturati sui buoni fruttiferi postali trasferiti al MEF.

³⁹² FONDO LIQUIDITA DEBITI ENTI LOCALI.

³⁹³ Conto n. 25050.

- e) gestione del rapporto con l’Agenzia delle entrate, al fine dell’attivazione della procedura prevista dall’art. 1, comma 13, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, per il recupero coatto delle somme eventualmente non versate a titolo di rata di rimborso delle anticipazioni;
- f) conservazione, archiviazione e messa a disposizione del MEF della documentazione afferente alle anticipazioni.

Nel corso del 2022 si è inoltre proceduto alla rinegoziazione delle anticipazioni di liquidità concesse in favore degli enti locali, secondo quanto previsto ai sensi dell’articolo 1, commi da 597 a 602, della legge 30 dicembre 2021, n. 234³⁹⁴. In particolare, il comma 597 della citata norma ha previsto, tra l’altro, la possibilità, per le regioni e gli enti locali che avessero contratto anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili³⁹⁵ ad un tasso di interesse pari o superiore al 3 per cento, di richiedere la rinegoziazione dei relativi piani di ammortamento con decorrenza della modifica dal 1° gennaio 2022 e rimborso in trenta anni.

Al fine di garantire la gestione della relativa operatività, il Ministero dell’economia e delle finanze ha stipulato con CDP, in data 24 gennaio 2022, il Quinto Atto aggiuntivo all’Addendum di cui all’art. 1, comma 11, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35³⁹⁶. L’operazione, conclusasi nell’aprile 2022, ha interessato 810 enti in relazione a 1.428 anticipazioni, per un debito residuo rinegoziato di 2,167 milioni.

Le somme, a qualsiasi titolo dovute sulle anticipazioni, incassate per conto del MEF, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, ammontano a 311,7 milioni; si segnala inoltre che, per le somme riscossa dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2022, è stata riversata al Bilancio dello Stato (in data valuta 8 novembre 2022) la somma di circa 318 milioni.

La giacenza finale del conto di Tesoreria n. 25050, al 31 dicembre 2022, è pari a poco meno di 27 milioni.

4.15.6. Erogazioni a valere sul Fondo per la realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari³⁹⁷

La legge 14 novembre 2000, n. 338, recante “*Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari*”, prevede, per alcuni soggetti pubblici (regioni, province autonome, organismi regionali di gestione per il diritto allo studio universitario, università statali e non statali, istituzioni dell’alta formazione artistica e musicale, collegi universitari) e privati (cooperative di studenti, organizzazioni non lucrative di utilità sociale, fondazioni e altre istituzioni senza scopo di lucro), la possibilità di richiedere un contributo statale (pari massimo al 75 per cento³⁹⁸ dell’importo complessivo dell’intervento) per eseguire opere su edifici già esistenti (abbattimento delle barriere architettoniche, adeguamento alle disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza, manutenzione straordinaria, recupero e ristrutturazione), nonché per lavori di ampliamento, realizzazione di nuovi edifici e acquisto di immobili adibiti o da adibire ad alloggi o residenze per studenti universitari.

Alla legge, hanno fatto seguito, negli anni, i decreti attuativi, attraverso i quali sono state specificate sia le modalità operative per poter presentare le richieste, che i parametri tecnici ed economici da rispettare per l’ottenimento del cofinanziamento³⁹⁹.

All’istruttoria dei progetti, provvede una Commissione, istituita presso la Conferenza Stato-Regioni e nominata dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR).

³⁹⁴ Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024.

³⁹⁵ Ai sensi del d.l. 35/2013 e del d.l. 102/2013.

³⁹⁶ Convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

³⁹⁷ MIUR ALLOGGI STUDENTI LEGGE 338/2000.

³⁹⁸ Tale contributo è stato incrementato dal 50 per cento al 75 per cento dell’importo complessivo dell’intervento ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.

³⁹⁹ I decreti ministeriali di attuazione sono stati il n. 116 e n. 118 del 9 maggio 2001 (primo bando), il n. 42 e n. 43 del 22 maggio 2007 (secondo bando), n. 26 e n. 27 del 7 febbraio 2011 (terzo bando), n. 936 del 28 novembre 2016 e n. 937 del 29 novembre 2016 (quarto bando) e il n. 1256 e il n. 1257 del 30 novembre 2021 (quinto bando).

Al termine della procedura di verifica e validazione delle richieste presentate, operata dalla Commissione, il MUR ha approvato i piani triennali, che individuano gli interventi ammessi e cofinanziati, quelli ammessi con riserva (cioè subordinatamente alle disponibilità di risorse aggiuntive) e i non ammessi⁴⁰⁰.

Le risorse finanziarie sono accreditate dal Ministero sul conto corrente infruttifero n. 23374, intestato a “MIUR Alloggi studenti legge n. 338 del 2000”, aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato in favore del medesimo Ministero.

La Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. è autorizzata, quale gestore dei Fondi, ad effettuare operazioni di prelevamento e di versamento sul predetto conto corrente⁴⁰¹.

Nel 2022, sono state erogate risorse ai beneficiari per l'importo complessivo di 16,78 milioni.

Tra le altre uscite, si segnalano atti di pignoramento contro il MUR per 3,22 milioni e costi di gestione per 246,62 mila, costituiti dal compenso riconosciuto a CDP per 62,7 mila, circa 25 mila per l'attività di segreteria della Commissione e 158 mila per le attività di natura tecnica svolte dal dipartimento DIDA dell'Università di Firenze.

Le entrate sul conto di Tesoreria si riferiscono esclusivamente alle entrate derivanti dallo Stato per complessivi euro 59,68 milioni⁴⁰² (circa 78 milioni nel 2021).

4.15.7. Fondo di Garanzia per i prestiti concessi dagli istituti di credito a imprese italiane o per agevolare gli apporti di capitale dalle imprese italiane nelle imprese miste⁴⁰³

Con il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che ha modificato l'art. 7 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, è stata prevista la costituzione di un Fondo di garanzia per i prestiti concessi alle imprese italiane per la partecipazione a imprese miste, finalizzato ad assistere le operazioni che transitano attraverso l'agevolazione di cui al predetto art. 7 della legge n. 49 del 1987 e a fornire una garanzia “diretta” ovvero prontamente escutibile, nel caso di *default* dell'impresa finanziata⁴⁰⁴.

La legge 11 agosto 2014, n. 125, all'art. 27, comma 3, lettera c), ha previsto che una quota del Fondo rotativo di cui all'art. 8 possa essere destinata alla costituzione di un Fondo di garanzia per i prestiti concessi di cui alla lettera a), ovvero crediti agevolati alle imprese italiane per assicurare il finanziamento della quota di capitale di rischio per la costituzione di imprese miste nei Paesi *partner*.

In data 18 maggio 2015, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il regolamento attuativo del Fondo di garanzia, approvato dal CIPE con delibera n. 34/2015 del 20 febbraio 2015.

Tuttavia, a seguito dell'abrogazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, il suddetto regolamento non ha avuto applicazione.

Le modalità operative dello strumento - anche a seguito delle modifiche normative apportate all'art. 27, comma 3, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125 dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di stabilità 2017) e dalla legge 30 dicembre 2018 n. 145 (legge di stabilità 2019) - saranno note dopo l'emanazione della normativa attuativa, da parte del CICS e del Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo.

⁴⁰⁰ Trattasi dei seguenti provvedimenti: d.m. n. 40 del 2004 - primo bando, dd.mm. n. 41 del 2008 e n. 72 del 2008 - secondo bando, d.m. n. 246 del 2012 - terzo bando e dd.mm. n. 852 del 2019 e n. 853 del 2019 - quarto bando.

⁴⁰¹ La convenzione di cui sopra è stata approvata con decreto interministeriale MUR/MEF del 27 settembre 2005. A ciascun bando corrisponde uno specifico atto aggiuntivo alla convenzione del 30 giugno 2005, tra CDP e MIUR, per la gestione del Fondo. In particolare: atto aggiuntivo del 26 giugno 2008 (secondo bando), atto aggiuntivo del 20 settembre 2013 (terzo bando) e atto aggiuntivo del 27 gennaio 2020 (quarto bando).

⁴⁰² Si tratta di n. 4 operazioni di accredito avvenute in data 23 dicembre 2022, con causale “Cofinanziamento interventi per alloggi e residenze per studenti universitari *ex* legge n. 338 del 2000”.

⁴⁰³ Tale Fondo non è incluso nell'Allegato conoscitivo al disegno di legge di bilancio anni 2023-2025.

⁴⁰⁴ La gestione del Fondo di garanzia era stata affidata ad Artigiancassa. Dal 1° gennaio 2016, Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. è subentrata ad Artigiancassa S.p.A. nella gestione.

Conseguentemente, nel corso del periodo in esame, non è avvenuta alcuna movimentazione finanziaria, in entrata e/o in uscita, a valere sulle risorse del fondo di garanzia.

4.15.8. Fondo per assicurare la liquidità per i pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali, delle regioni e delle province autonome per i debiti diversi da quelli finanziari e sanitari⁴⁰⁵

L'art. 115, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo, "*Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili*", con una dotazione di 12.000 milioni, per il 2020. Il Fondo è stato distinto in due sezioni, a cui corrispondono due articoli del relativo capitolo del bilancio dello Stato, denominati rispettivamente "*Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari*" (di seguito, la "*Sezione A*") con una dotazione di 8.000 milioni, e "*Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale*" (di seguito, la "*Sezione B*"), con una dotazione di 4.000 milioni.

Nell'ambito della Sezione A, le risorse sono ulteriormente ripartite in due quote: una quota, pari a 6.500 milioni, destinata agli enti locali e una quota, pari a 1.500 milioni, destinata alle regioni e province autonome.

Le anticipazioni a valere sul decreto-legge n. 34 del 2020 – le cui domande sono state presentate tra il 15 giugno 2020 e il 7 luglio 2020 – possono essere utilizzate dagli enti locali di cui all'art. 2, comma 1, del TUEL, nonché dalle regioni e dalle province autonome, in caso di carenza di liquidità, anche a seguito della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da Covid-19, (i) per far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali (l'anticipazione di liquidità per il pagamento di debiti fuori bilancio è subordinata al relativo riconoscimento); e (ii) anche ai fini del rimborso, totale o parziale, del solo importo in linea capitale delle anticipazioni concesse dagli istituti finanziatori, ai sensi dell'art. 4, commi da 7-*bis* a 7-*novies*, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che risultino erogate alla data del 31 luglio 2020, nel rispetto delle pattuizioni contrattuali.

L'art. 115, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020 ha previsto che, ai fini dell'immediata operatività del Fondo, il Ministero dell'economia e delle finanze avrebbe stipulato con CDP, entro 10 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, un'apposita convenzione,⁴⁰⁶ trasferendo le disponibilità delle Sezioni che costituiscono il Fondo su due conti corrente appositamente accessi presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestati al Ministero dell'economia e delle finanze, su cui CDP è autorizzata ad effettuare operazioni di prelievo e versamento per le finalità di cui alle predette Sezioni.

Alla suddetta convenzione, è stata demandata, tra l'altro, la definizione dei criteri e delle modalità per l'accesso, da parte degli enti locali e delle regioni e province autonome, alle risorse delle relative Sezioni, secondo un contratto tipo, approvato con decreto del direttore generale del tesoro e pubblicato sui siti *internet* del Ministero dell'economia e delle finanze e di CDP, nonché

⁴⁰⁵ MEF - DIP. TESORO DL 34-2020 DEBITI DIVERSI.

⁴⁰⁶ La suddetta convenzione è stata sottoscritta tra CDP e il MEF in data 28 maggio 2020, approvata con decreto del direttore generale del tesoro n. 45515 del 5 giugno 2020. In data 22 dicembre 2020, sulla base di quanto previsto dall'art. 115, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2020 e dall'art. 7, comma 1, della convenzione sottoscritta tra CDP e il MEF in data 28 maggio 2020, è stata incassata da CDP una commissione di 300 mila per le attività espletate dalla stessa CDP. Per il pagamento di tale importo, non è stato utilizzato il conto n. 25080. In data 10 settembre 2020, è stato sottoscritto tra la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e il Ministero dell'economia e delle finanze l'*Addendum* alla suddetta convenzione del 28 maggio 2020, che è stato approvato con il decreto del direttore generale del tesoro n. 70063 del 15 settembre 2020.

i criteri e le modalità di gestione del Fondo da parte di CDP (ivi inclusa la fase di istruttoria delle domande, concessione, erogazione, incasso e gestione post-stipula).

Con il d.l. 73/2021 è stata incrementata la dotazione del fondo di 1.000 milioni per il 2021 ed è stato firmato un terzo addendum nel giugno 2021⁴⁰⁷.

Nel corso del 2022, CDP ha svolto le attività di verifica previste dall'articolo 21, comma 9, del d.l. 73/2021 circa l'avvenuto pagamento dei debiti da parte degli Enti che hanno ricevuto le anticipazioni⁴⁰⁸.

Relativamente alla riscossione delle somme a qualsiasi titolo dovute sulle Anticipazioni e al conseguente riversamento al bilancio dello Stato, si segnala che è stato incassato, per conto del MEF dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, l'importo di 104 milioni ed è stato riversato al Bilancio dello Stato - in data valuta 14 aprile 2022 e per le somme riscosse dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021 - l'importo di 74 milioni.

Il Fondo si avvale del conto di Tesoreria n. 25080, che presenta, al 31 dicembre 2022, una giacenza di 106,8 milioni.

4.15.9. Fondo per assicurare la liquidità per i pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale

Per ciò che concerne la descrizione normativa del Fondo, si rimanda a quanto rappresentato in relazione al Fondo per assicurare la liquidità per i pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali, delle regioni e delle province autonome per i debiti diversi da quelli finanziari e sanitari (cfr. 4.15.8 presente relazione).

Con riguardo alle anticipazioni di liquidità concedibili a valere sulla Sezione B (piano di gestione 2 del capitolo 7395), l'art. 117, comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2020 ha disposto, tra l'altro, che *“Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i cui enti del Servizio sanitario nazionale a seguito della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da Covid-19 non riescono a far fronte ai pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2019 relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali, possono chiedere con deliberazione della Giunta, nel periodo intercorrente tra il 15 giugno 2020 e il 7 luglio 2020, alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. l'anticipazione di liquidità da destinare ai predetti pagamenti, secondo le modalità stabilite nella Convenzione⁴⁰⁹ di cui all'articolo 115, comma 2, a valere sulle risorse della “Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale “ di cui all'articolo 115, comma 1”⁴¹⁰.*

Inoltre, l'art. 34, comma 7, lett. r), del decreto-legge n. 137 del 2020 ha ridotto la dotazione del suddetto Fondo di 5,260 miliardi, di cui 2 miliardi sul piano di gestione 2 del suddetto capitolo 7395.

In tale quadro normativo, il legislatore è intervenuto, successivamente, con l'art. 1, comma 833, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), che ha disposto, altresì, la possibilità per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di chiedere alla Cassa Depositi e Prestiti Spa l'anticipazione di liquidità - a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente sulla *“Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale”* (Sezione

⁴⁰⁷ Approvato con decreto del Direttore Generale del Tesoro n. 61473 del 7 luglio 2021, ammesso dalla Corte dei conti alla registrazione in data 22 luglio 2021, n. 1040.

⁴⁰⁸ Si segnala che l'entrata in ammortamento di tali Anticipazioni è stabilita da contratto a decorrere dal 1° novembre 2022.

⁴⁰⁹ Si ricorda che in data 20 gennaio 2021, è stato sottoscritto, tra la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e il Ministero dell'economia e delle finanze, il secondo *Addendum*, che è stato approvato con il decreto del direttore generale del tesoro n. 5802 del 27 gennaio 2021.

⁴¹⁰ La gestione si avvale del conto di Tesoreria 0025081 - MEF-DT DL 34-20 DEBITI SSN.

B - capitolo di bilancio 7395 - piano di gestione n. 2) - per il pagamento dei debiti⁴¹¹ degli enti del Servizio Sanitario Nazionale che, a seguito della situazione di straordinaria emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia di Covid-19, non riescono a fare fronte ai pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2019⁴¹².

Nel corso del 2022, CDP ha svolto le attività di verifica previste dall'articolo 1, comma 840, della legge 178/2020 circa l'avvenuto pagamento dei debiti da rimborsare con l'Anticipazione.

Anche in esito a tale verifica è stata versata dall'ente in data 29 dicembre 2022 la somma di euro 1,47 milioni a titolo di estinzione anticipata, somme che costituiscono l'intero importo incassato per la misura nel corso dell'anno 2022.

Al 31 dicembre 2022, il conto dedicato presenta una giacenza di quasi 80 milioni.

4.15.10. Fondo patrimonio destinato

Il d.l. "rilancio" n. 34 del 2020 ha previsto che, al fine di attuare interventi e operazioni di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da "Covid-19", CDP S.p.A. sia autorizzata a costituire un patrimonio destinato denominato "Patrimonio Rilancio", (di seguito, il "Patrimonio Destinato"), a cui sono apportati beni e rapporti giuridici dal Ministero dell'economia e delle finanze (art. 27).

In attuazione delle disposizioni normative dell'art 27 del "Decreto Rilancio", è stato emanato il decreto 3 febbraio 2021, n. 26 del Ministero dell'economia e delle finanze, recante il "*Regolamento concernente i requisiti di accesso, condizioni, criteri e modalità degli investimenti del Patrimonio Destinato*", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 del 10 marzo 2021.

Con il "Decreto Apporti" del Ministro dell'economia e delle finanze del 7 maggio 2021, è stata stabilita la dotazione massima di 44 miliardi in favore del Patrimonio Rilancio nonché la dotazione iniziale di titoli di Stato per un controvalore di 2,99 miliardi, successivamente assegnati con decreto direttoriale del 7 giugno 2021 (tale apporto ha contribuito alla giacenza finale del conto corrente di tesoreria unicamente per la quota dei titoli di Stato rimborsati nel corso dell'esercizio).

Gli interventi del Patrimonio Rilancio hanno ad oggetto società per azioni, anche con azioni quotate in mercati regolamentati, comprese quelle costituite in forma cooperativa⁴¹³.

Il Patrimonio Rilancio si compone di tre Comparti, autonomi e separati, a tutti gli effetti, dal patrimonio di CDP e dagli altri patrimoni separati costituiti dalla stessa:

- 1) Fondo Nazionale Supporto Temporaneo ("FNST"), dedicato all'operatività in ambito Temporary Framework, i cui interventi sono effettuati mediante aumenti di capitale, prestiti obbligazionari subordinati convertendi, subordinati convertibili e subordinati;
- 2) Fondo Nazionale Strategico ("FNS"), dedicato all'operatività di mercato, i cui interventi sono effettuati mediante aumenti di capitale, prestiti obbligazionari convertibili, interventi diretti sul mercato primario e secondario in società quotate con capitalizzazione di mercato superiore

⁴¹¹ Rientrano, tra i debiti in discorso, non solo quelli relativi a somministrazioni, forniture, appalti e obbligazioni per prestazioni professionali - come già in precedenza previsto ai sensi degli articoli 115 e seguenti del decreto-legge n. 34 del 2020, ma anche quelli derivanti da obblighi fiscali, contributivi e assicurativi.

⁴¹² Come riportato nelle precedenti Relazioni, si evidenzia che, al termine dell'esercizio finanziario 2020, sul capitolo in discorso, è stata conservata la somma complessiva di 4.380,1 milioni, di cui, nello specifico, 2.000 milioni sul piano di gestione n. 2, al fine di poter assicurare, nel corso del 2021, la copertura per eventuali richieste di nuove anticipazioni di liquidità, ai sensi del richiamato art. 1, comma 833, della legge n. 178 del 2020.

⁴¹³ Imprese che soddisfano le seguenti condizioni: a) hanno sede legale in Italia; b) non sono (i) imprese di cui all'articolo 162-bis, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, (ii) imprese assicurative e (iii) istituti di pagamento; c) presentano un fatturato annuo superiore a 50 milioni, risultante dall'ultimo bilancio approvato e sottoposto a revisione legale; d) non si trovano in situazione di grave irregolarità contributiva o fiscale ai sensi dell'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; e) non rientrano tra le società che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea; f) dichiarino l'assenza di procedure concorsuali e l'insussistenza di responsabilità o condanne di natura penale/amministrativa.

a 250 milioni, interventi indiretti sul mercato secondario in società quotate o quotate con capitalizzazione di mercato inferiore ad 250 milioni;

- 3) Fondo Nazionale Ristrutturazioni Imprese ("FNRI"), dedicato all'operatività di c.d. *turnaround*, con interventi in operazioni di ristrutturazione di società che, nonostante temporanei squilibri patrimoniali o finanziari, siano caratterizzate da adeguate prospettive di redditività, effettuati in forma diretta o indiretta.

Dal punto di vista operativo, gli strumenti del Patrimonio Rilancio sono stati messi a disposizione delle aziende a partire dal 25 giugno 2021, mediante l'attivazione di un sistema informatico denominato "*Piattaforma Patrimonio Rilancio*" che permette alle società richiedenti, di caricare le proprie richieste di intervento, per il tramite degli intermediari accreditati, nonché di presentare le proprie manifestazioni di interesse.

Con riferimento al FNS sono state svolte tutte le attività propedeutiche all'avvio dell'operatività, incluso il recepimento delle ultime modifiche legislative (e.g., l'estensione dell'operatività a mercato anche alle società di partecipazione non finanziaria, c.d. holding industriali). Al 31 dicembre 2022 è stata avviata la fase di istruttoria per 1 intervento.

Con riferimento al FNST, al 31 dicembre 2022, CDP ha deliberato la concessione di 21 interventi a valere sul Fondo, per un totale di 401,9 milioni⁴¹⁴; alla stessa data, risultano emessi n. 20⁴¹⁵ prestiti obbligazionari, per un totale di 392,8 milioni⁴¹⁶.

Infine, con riferimento al FNRI ed in particolare agli interventi indiretti, sono pervenute 24 manifestazioni di interesse da parte di gestori di OICR e sono state conseguentemente avviate con tali soggetti le interlocuzioni propedeutiche all'attività istruttoria. A partire dall'avvio del Patrimonio Rilancio fino al 31 dicembre 2022, CDP ha deliberato un totale di 4 interventi del comparto FNRI mediante il canale indiretto, per un controvalore di 400 milioni (100 milioni per singolo intervento); per 2 di questi è stato già raggiunto il primo closing.

La gestione si avvale del conto corrente di Tesoreria centrale fruttifero n. 25083, su cui confluiscono le disponibilità liquide del Patrimonio destinato⁴¹⁷.

Le erogazioni di capitale nel 2022 ammontano a circa 260 milioni; la giacenza finale del Fondo al 31 dicembre 2022 è pari a 463 milioni.

4.15.11. Fondo di garanzia per inadempimento della Banca Nazionale di Ucraina per il ricacquisto delle banconote denominate *hryvnia*⁴¹⁸

Ai sensi dell'articolo 47, commi 14-20 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (cd. Decreto-legge Aiuti), è stato istituito per l'anno 2022 un fondo con una dotazione di 200 milioni destinato all'erogazione di uno o più prestiti finanziari a beneficio del Governo dell'Ucraina, quale sostegno al bilancio generale del predetto Stato. Nel quadro di tale misura, è stato altresì previsto che il MEF potesse affidare a CDP l'erogazione e la gestione dei prestiti e che l'intervento a favore del Governo ucraino potesse realizzarsi anche in regime di cofinanziamento parallelo di iniziative promosse dalle istituzioni finanziarie multilaterali internazionali o europee.

Pertanto, nell'ambito del progetto *flagship* a sostegno dell'Ucraina denominato "*Public Expenditure for Administrative Capacity Endurance*" (PEACE) promosso dalla Banca Mondiale e annunciato dalla stessa il 7 giugno 2022, è stato stipulato con il supporto di CDP, in data 5 agosto 2022, nella forma di un finanziamento parallelo con la Banca Mondiale, il contratto di

⁴¹⁴ Di cui: n. 12 POSC per un totale di 283,2 milioni; n. 7 POS per un totale di 44,4 milioni; n. 2 POC per un totale di 74,3 milioni.

⁴¹⁵ N.1 prestito obbligazionario non è stato perfezionato mediante la sottoscrizione del relativo contratto, in virtù della mancata acquisizione entro il 30 giugno 2022 della documentazione ufficiale, posta come condizione sospensiva alla sottoscrizione del medesimo contratto, idonea a comprovare la sussistenza di taluni dei requisiti di accesso di cui all'art. 3, comma 1, lettere h) e i), del decreto Attuativo.

⁴¹⁶ Di cui: n. 11 POSC per un totale di 274,2 milioni; n. 7 POS per un totale di 44,4 milioni; n. 2 POC per un totale di 74,2 milioni

⁴¹⁷ Conto denominato: CDP SPA-PATRIMONIO RILANCIO.

⁴¹⁸ La gestione si avvale del conto di Tesoreria 25094 denominato MEF-DT F.PRES.UCRAINA DL 50-22.

finanziamento tra il MEF ed il Governo dell'Ucraina per un ammontare complessivo di 200 milioni, finalizzato a supportare il pagamento degli stipendi dei dipendenti del sistema scolastico.

Il finanziamento è stato interamente erogato da CDP in data 12 agosto 2022. In particolare, il finanziamento italiano ha consentito di sostenere il pagamento di quota parte della retribuzione di circa 511.000 dipendenti scolastici per quasi un'intera mensilità, con un impatto fondamentale per la popolazione femminile del Paese in quanto oltre l'80 per cento del settore dell'istruzione in Ucraina è composto da donne.

4.16. Invitalia - Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'impresa S.p.A.

4.16.1. Fondo per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà⁴¹⁹

Il Fondo, istituito ai sensi dell'art. 11, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, è utilizzato per sottoscrivere ed acquistare, esclusivamente a condizioni di mercato, quote di capitale di imprese produttive, che presentino nuovi programmi di investimento finalizzati ad introdurre innovazioni di processi, di prodotti o di servizi con tecnologie digitali, ovvero quote di minoranza di fondi mobiliari chiusi, che investono in tali imprese, secondo le modalità indicate dal CIPE, nel rispetto e nei limiti di cui all'art. 4, commi da 106 a 110, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

L'art. 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante "*Misure urgenti per la crescita del Paese*", convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ha introdotto una razionalizzazione del sistema di agevolazione alle imprese, operata attraverso l'istituzione del "Fondo per la crescita sostenibile", in cui confluiscono le risorse non utilizzate dalle preesistenti misure di agevolazione, che, contestualmente, sono state abrogate.

Il comma 7 dello stesso art. 23 abroga, fra le altre misure, quella di cui all'art. 11, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, di istituzione del Fondo per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà, destinando le sue risorse al finanziamento di altri programmi e interventi.

A far data dal 26 giugno 2012, pertanto, lo sportello relativo al Fondo per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà è stato chiuso.

La gestione del fondo è, quindi, da considerarsi non più operativa

Nel 2022, il conto 22051 non ha subito movimentazione e, pertanto, il saldo iniziale, pari a circa 10,4 milioni, è rimasto invariato.

4.16.2. Fondo Cresci al Sud

La legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), all'art. 1, commi 321-326, ha istituito un fondo denominato "Fondo Cresci al Sud", al fine di agevolare, attraverso investimenti nel capitale delle piccole e medie imprese, la competitività e la crescita dimensionale delle piccole e medie imprese:

- con numero di dipendenti inferiore a 250 e fatturato non superiore a 50 milioni o totale attivo non superiore a 43 milioni;
- aventi sede legale e operativa nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (di seguito il "Mezzogiorno").

La legge di bilancio 2020 attribuisce la gestione del Fondo all'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo di Impresa S.p.A. - Invitalia (di seguito "Invitalia"), che opera secondo le modalità definite nel regolamento di gestione.

Inoltre, viene stabilito che il Fondo, che ha una durata di dodici anni, operi investendo nel capitale delle PMI *target* unitamente e contestualmente a investitori privati indipendenti, individuati da Invitalia attraverso una procedura aperta e trasparente e con coinvestimento degli stessi e del Fondo alle medesime condizioni.

⁴¹⁹ MAP FONDO SALVATAGGIO IMPRESE.

L'ammontare complessivo del Fondo è costituito da una dotazione iniziale pari a 250 milioni⁴²⁰, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione-programmazione 2014-2020, di cui all'art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ("Fondo Sviluppo e Coesione"), oltre che da eventuali apporti di investitori privati.

Il Fondo si avvale di un conto di Tesoreria n. 6205⁴²¹, la cui giacenza a fine 2022 è di circa 24,7 milioni⁴²². Su tale conto le uscite dell'anno, complessivamente pari a 13 milioni, si riferiscono: per 8 milioni ai richiami per investimenti fondo (versati sul conto corrente presso Banco BPM rubricato "Fondo Cresci al Sud" e da qui utilizzati per effettuare gli investimenti); per 5 milioni a titolo di commissione a favore del Gestore.

4.16.3. Fondo Patrimonio PMI⁴²³

Il Fondo Patrimonio PMI è stato istituito con il decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, art. 26, comma 12, ed il suo funzionamento è regolato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico (ora Ministero delle Imprese e del *Made in Italy*), del 10 agosto 2020.

Il Fondo è destinato alla sottoscrizione di obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione, emessi da società di capitali o cooperative di media dimensione che:

- a causa dell'emergenza da Covid-19, abbiano subito, nei mesi di marzo e aprile 2020, una riduzione dei ricavi, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, non inferiore al 33 per cento;
- abbiano deliberato ed integralmente versato un aumento di capitale a pagamento pari ad almeno 250 mila.

Per la sua gestione, è stata istituita la contabilità speciale n. 6217⁴²⁴.

Il Fondo aveva una dotazione iniziale di 4 miliardi (art. 26, comma 19, "Decreto Rilancio"), che, successivamente, è stata ridotta a un miliardo, con la legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021).

La stessa legge di bilancio 2021 ed il cd Decreto "sostegni *bis*" (decreto-legge 25 maggio 2021 n.73, convertito con legge 23 luglio 2021 n.106), a seguito delle modifiche via via introdotte al Quadro Temporaneo per gli aiuti di Stato, hanno posticipato al 31 dicembre 2021⁴²⁵ il termine (originariamente fissato al 31 dicembre 2020) per la sottoscrizione degli strumenti finanziari. Nel corso del 2022, pertanto, non hanno avuto luogo operazioni a valere sul Fondo⁴²⁶.

La giacenza finale del conto 6217 è pari a circa 199 milioni e quella del conto corrente dedicato di 46,83 milioni.

⁴²⁰ Il soggetto gestore ha precisato che di tale ammontare, nel 2020, è stato accreditato sul conto di contabilità speciale n. 6205 un importo pari a 50 milioni.

⁴²¹ Il conto 6205 è stato escluso dall'Allegato conoscitivo al disegno di legge di bilancio per il triennio 2022-2024, in quanto, come si legge nella nota metodologica, "*La provenienza delle somme da soggetti diversi dallo Stato è valutata anche in via prospettica, laddove in particolare vi siano conti che allo stato attuale abbiano ricevuto risorse unicamente dal bilancio dello Stato ma la normativa di riferimento del conto prevede la possibilità di versamenti da altri soggetti. Rientra in questa fattispecie il conto: (0006205 - INVIT.CRE.SUD-LB 2020 A.1C.321).*"

⁴²² Al fine di una migliore operatività del Fondo, è stato aperto, presso Banco BPM, un conto corrente rubricato "Fondo Cresci al Sud", con il seguente IBAN IT 71D 05034 11701 0000 0000 2709, i cui flussi in entrata sono rappresentati dalle commissioni di gestione di cui al punto a1, art. B4 del Regolamento di gestione, mentre i flussi in uscita sono rappresentati dalle spese di cui ai punti da a2) ad a5) del medesimo articolo e che vengono addebitati con cadenza semestrale sul conto di contabilità speciale di Tesoreria n. 6205, su autorizzazione del dipartimento per la coesione, fatta eccezione per il primo anno, in cui il prelevamento delle risorse per il pagamento delle spese di cui ai predetti punti, avviene in un'unica rata. La giacenza al 31 dicembre 2021 era di 1,5 milioni.

⁴²³ INVITALIA FONDO PMI - DL 34-2020 ART. 26 CO. 19.

⁴²⁴ Intestata "INVIT. FDO.PMI DL34.20 A.26C.19".

⁴²⁵ Al 31 dicembre 2021, termine ultimo per la sottoscrizione degli strumenti finanziari, risultavano sottoscritti titoli di debito emessi da 151 società, per complessivi 251,16 milioni.

⁴²⁶ Si segnala, tuttavia, che nel corso dell'anno, l'Agenzia, a seguito di ordinanza del Consiglio di Stato, ha dovuto annullare il precedente provvedimento di non ammissione alle agevolazioni di una domanda, emesso nel 2021: si è tuttora in attesa di parere del MEF per poter procedere alla conseguente erogazione oltre il suddetto termine del 31 dicembre 2021.

4.16.4. Fondo Salvaguardia Imprese

Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, all'art. 43, ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico (ora Ministero delle Imprese e del *Made in Italy*), il Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa (di seguito "Fondo").

Il Fondo, come disciplinato dal decreto ministeriale 29 ottobre 2020⁴²⁷, è finalizzato al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese in difficoltà economico-finanziaria che risultino, alternativamente:

- titolari di marchi storici di interesse nazionale iscritte nel registro di cui all'art. 185bis del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 che si trovino in uno stato di difficoltà economico-finanziaria;
- società di capitali, aventi un numero di dipendenti non inferiore a 250, che si trovino in uno stato di difficoltà economico-finanziaria operanti in settori di rilevanza strategica per l'interesse nazionale.

Il Fondo ha una dotazione pari a 350 milioni⁴²⁸. Tra le uscite dell'anno rilevano 50,8 milioni finalizzati a operazioni di investimento e 3 milioni quale commissione al Gestore⁴²⁹.

La giacenza finale del conto corrente è pari a 275,15 milioni.

4.16.5. Fondo per la concessione di buoni di acquisto di servizi termali (c.d. bonus terme)

Il decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104 recante "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia", all'art. 29-*bis* "Misure per il sostegno del sistema termale nazionale", al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, ha istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico (ora Ministero delle Imprese e del *Made in Italy*) un fondo con una dotazione di 20 milioni per l'anno 2020 e 18 milioni per l'anno 2021, destinato alla concessione, fino all'esaurimento delle risorse, di buoni per l'acquisto di servizi termali⁴³⁰. Le risorse del Fondo sono state ulteriormente integrate di 15 milioni per il 2021⁴³¹, portando così la dotazione complessiva per il biennio 2020-2021 a 53 milioni.

Ai sensi dell'articolo 29-*bis*, comma 3 del decreto-legge n. 104/2020⁴³², il Ministero ha sottoscritto in data 1° ottobre 2021 un'apposita convenzione⁴³³ con Invitalia per l'attuazione del Piano delle attività e dei costi della misura "bonus terme", in cui riconosce a Invitalia un importo massimo pari a 1,06 milioni, IVA compresa, corrispondenti agli oneri per l'attuazione della misura posti a carico delle risorse assegnate al fondo, nel limite del 2 per cento delle risorse totali⁴³⁴.

⁴²⁷ Il medesimo decreto attribuisce la gestione del Fondo all'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo di Impresa S.p.A. - INVITALIA (di seguito "Invitalia").

⁴²⁸ Conto corrente bancario Banca MPS 27577.56.

⁴²⁹ Il Fondo, dall'avvio dell'operatività al 31 dicembre 2022, ha registrato la seguente operatività: 10 partecipazioni acquisite (impegnato pari a 74,2 milioni ed erogato pari a 70,3 milioni), 4 operazioni in attesa del *closing* (impegnato pari a 10,8 milioni) e 5 operazioni in istruttoria (impegno potenziale pari a 26,6 milioni).

⁴³⁰ Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 186 del 5 agosto 2021, ha definito, in attuazione di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 29-*bis* del decreto-legge n. 104/2020, i criteri e le modalità attuative per la concessione e la fruizione dei buoni per l'acquisto di servizi termali.

⁴³¹ In particolare, l'art. 6-quater del decreto-legge del 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge del 21 maggio 2021, n. 69, ha integrato la dotazione del fondo "Misure per il sostegno del sistema termale nazionale" di cui all'articolo 29-*bis* del citato decreto-legge, di ulteriori 5 milioni per l'anno 2021; mentre, l'articolo 26, comma 6-quater, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (decreto sostegni bis), introdotto dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106, ha integrato ulteriormente il fondo con 10 milioni per l'anno 2021.

⁴³² La norma ha stabilito che per le finalità di cui all'articolo medesimo il MIMIT può avvalersi di società in house mediante stipula di apposita convenzione e che gli oneri derivanti dalla già menzionata convenzione sono posti a carico delle risorse assegnate al fondo, nel limite massimo del 2 per cento delle risorse stesse.

⁴³³ La convenzione richiamata è stata registrata dalla Corte dei conti il 19 dicembre 2021 e il 29 dicembre le relative risorse sono state trasferite a Invitalia.

⁴³⁴ Conseguentemente, le risorse finali destinate ai bonus ammontano a 51,94 milioni.

Il decreto-legge 27 gennaio 2022, n.4 (sostegni ter), convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, all'articolo 6 ha disposto, in considerazione della permanente situazione di emergenza epidemiologica, l'utilizzabilità, entro il 30 giugno 2022 (anziché entro il 31 marzo 2022) dei buoni per l'acquisto di servizi termali non fruiti alla data dell'8 gennaio 2022.

Relativamente al conto Invitalia⁴³⁵, al 31 dicembre 2022 risultano effettuate erogazioni all'Agenzia della Riscossione per complessivi 32,15 milioni.

4.16.6. Fondo per la filiera della ristorazione

Il Fondo per la filiera della ristorazione è finalizzato alla erogazione di un contributo a fondo perduto ed ha il fine di sostenere la ripresa e la continuità dell'attività degli esercizi di ristorazione ed evitare gli sprechi alimentari attraverso l'utilizzo ottimale delle eccedenze anche causate da crisi di mercato.

A tal fine il decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104 recante "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia all'art. 58 ha istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con una dotazione pari a 250 milioni di euro per l'anno 2020 e 200 milioni di euro per l'anno 2021 che costituiscono limite di spesa⁴³⁶.

Al fine di un celere avvio delle procedure di erogazione del contributo ivi previsto, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede a trasferire al soggetto gestore⁴³⁷ della misura entro il 31 dicembre 2020, un importo pari a 250 milioni di euro.

Il contributo è riconosciuto per l'acquisto, effettuato dopo il 14 agosto 2020 e comprovato da idonea documentazione fiscale, di prodotti di filiere agricole e alimentari, inclusi quelli vitivinicoli, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio. Per prodotti di filiere alimentari si intendono anche i prodotti della pesca e dell'acquacoltura. Il contributo non può mai essere superiore all'ammontare complessivo degli acquisti di cui al comma 3. Tale ammontare degli acquisti non può essere inferiore ai 1.000 euro, esclusa IVA né superiore a 10.000 euro esclusa IVA⁴³⁸.

Tale contributo è erogato mediante il pagamento di un anticipo del 90 per cento al momento dell'accettazione della domanda, a fronte della presentazione dei documenti fiscali certificanti gli acquisti effettuati, anche non quietanzati, il saldo del contributo è corrisposto a seguito della presentazione della quietanza di pagamento, che deve essere effettuato con modalità tracciabile. L'erogazione del contributo viene effettuata nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti *de minimis*.

La giacenza iniziale al 1° gennaio 2022 era pari a 19,2 milioni. Le erogazioni finalizzate dalla norma istitutiva nel corso del 2022 sono state pari a 7,2 milioni; i rientri di capitale al Fondo sono stati pari a 331,87 mila euro e la giacenza finale al 31 dicembre 2022 a 12,3 milioni.

⁴³⁵ Per la gestione della misura, si evidenzia che i movimenti derivano da quanto stabilito dall'articolo 11, comma 4 del d.m. 1° luglio 2021. Nello specifico, su base mensile per le prenotazioni per cui sia risultata correttamente effettuata la richiesta di erogazione, l'Agenzia ha provveduto a erogare ad ogni ente termale, nel mese successivo all'inserimento della richiesta in piattaforma – fatti salvi i maggiori tempi richiesti dai controlli suddetti – l'importo corrispondente al totale dei buoni per i quali è stata effettuata la richiesta, a seguito dell'esito positivo delle suddette verifiche.

⁴³⁶ Con decreto interministeriale n. 9273293 del 27 ottobre 2020 sono stati definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo. In particolare: i criteri per la concessione dell'aiuto individuale ai Soggetti beneficiari e la relativa entità dello stesso; la procedura per l'ammissione all'aiuto; i criteri di verifica e le modalità per garantire il rispetto del limite massimo dell'aiuto.

⁴³⁷ Con decreto ministeriale 9308931 del 12 novembre 2020 è stata approvata apposita convenzione con Poste Italiane quale Gestore delle richieste di erogazione del contributo.

⁴³⁸ Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai tre quarti dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019. Il predetto contributo spetta, anche in assenza dei requisiti di cui al precedente periodo, ai soggetti che hanno avviato l'attività a decorrere dal 1° gennaio 2019.

4.16.7. Fondo per la concessione di prestiti alle grandi imprese in difficoltà finanziaria

Il Fondo “Grandi Imprese in temporanea difficoltà finanziaria” è stato istituito dall’art. 37 del decreto- legge n. 41 del 22 marzo 2021 (c.d. “Decreto sostegni”, convertito dalla legge n. 69 del 21 maggio 2021) e disciplinato dal decreto del Ministero dello sviluppo economico del 5 luglio 2020.

Il Fondo opera concedendo, in favore di grandi imprese in temporanea difficoltà finanziaria ed entro il 30 giugno 2022, finanziamenti della durata massima di 5 anni, finalizzati a sostenere la ripresa o la continuità dell’attività, a fronte di piani di rilancio dell’impresa o di un suo asset.

A seguito del rifinanziamento disposto dall’articolo 24, comma 1, del decreto-legge n. 77 del 25 maggio 2021 (cd “Decreto sostegni *bis*”, convertito dalla legge n. 106 del 23 luglio 2021), il Fondo aveva una dotazione complessiva di 400 milioni.

Al 31 dicembre 2022 risultano ammesse al Fondo 12 società, di cui 1 ancora con riserva, sottoscritti 9 contratti e perfezionate altrettante erogazioni, per un totale di 91,3 milioni.

4.16.8. Fondo per la trasformazione digitale delle PMI

L’intervento agevolativo sulla *Digital Transformation*⁴³⁹ è finalizzato a sostenere la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle micro, piccole e medie imprese attraverso la realizzazione di progetti diretti all’implementazione delle tecnologie abilitanti individuate nel Piano Nazionale Impresa 4.0 nonché di altre tecnologie relative a soluzioni tecnologiche digitali di filiera.

Nello specifico, possono beneficiare delle agevolazioni le PMI che, alla data di presentazione della domanda, risultino:

- iscritte come attive nel Registro delle imprese e operano in via prevalente o primaria nel settore manifatturiero e/o in quello dei servizi diretti alle imprese manifatturiere e/o nel settore turistico e/o nel settore del commercio;
- abbiano conseguito, nell’esercizio cui si riferisce l’ultimo bilancio approvato e depositato, un importo dei ricavi delle vendite e delle prestazioni pari almeno a 100 mila;
- dispongano di almeno due bilanci approvati e depositati presso il Registro delle imprese;
- non siano sottoposte a procedura concorsuale e non si trovino in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente.

Il Fondo ha una dotazione complessiva di 96 milioni e le risorse trasferite all’Agenzia ammontano a 35,12 milioni.

Al 31 dicembre 2022, la giacenza finale del conto corrente è pari a 34,54 milioni.

4.16.9. Fondo per l’intrattenimento digitale - *First playable*

La misura “Fondo per l’intrattenimento digitale”⁴⁴⁰ è finalizzata al sostegno, tramite concessione di contributi a fondo perduto, di progetti che intendono realizzare un prototipo di videogioco destinato alla distribuzione commerciale⁴⁴¹.

La dotazione finanziaria complessiva dello strumento agevolativo è pari ad 3,84 milioni destinati a finanziare progetti presentati da imprese che ai sensi del decreto ministeriale 18 dicembre 2020:

- hanno sede legale nello Spazio Economico Europeo;
- svolgono, in via prevalente, l’attività economica di “Edizione di software” o “Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse”;

⁴³⁹ Introdotto dall’articolo 29, commi 5, 6, 7 e 8, del decreto-legge 34/2020, conv. dalla legge 77/2020.

⁴⁴⁰ Il fondo è stato istituito dall’articolo 38, comma 18, decreto-legge 34/2020, conv. dalla legge 77/20, e disciplinato, in seguito con decreto ministeriale 18 dicembre 2020 e Decreti direttoriale del 21 maggio 2021.

⁴⁴¹ I progetti, da realizzare presso una sede operativa ubicata in Italia, devono prevedere spese e costi ammissibili complessivamente non inferiori ad 20.000 euro e vanno ultimati entro 18 mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni.

- sono soggette a tassazione in Italia per effetto della lor residenza fiscale, ovvero per la presenza di una sede operativa in Italia, cui sia riconducibile la realizzazione del prototipo;
- hanno un capitale sociale minimo interamente versato e un patrimonio netto non inferiori a diecimila euro, sia nel caso di imprese costituite sotto forma di società di capitali, sia nel caso di imprese individuali di produzione che di imprese costituite sotto forma di società di persone;
- sono regolarmente costituite e iscritte come attive nel Registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente e sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria e non sono sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie.

Nel corso del 2021, l'iter istruttorio⁴⁴² è stato circoscritto al numero di domande potenzialmente ammissibili nel limite delle risorse finanziarie disponibili; pertanto, si è proceduto con l'avvio istruttorio per le prime 43 domande. L'attività istruttorie si è conclusa pertanto con esito positivo per n. 21 operazioni, con conseguente emissione di altrettanti decreti di concessione, per un totale complessivo concesso pari a circa 1,4 milioni. Per le restanti n. 22 operazioni l'iter istruttorio non è ancora concluso.

Nel 2022 sono state effettuate erogazioni per un importo totale di 184 mila.

4.16.10. Fondo contributi alle PMI per il servizio di distribuzione autostradale di carburanti

L'art. 40 del decreto-legge 34/2020 (conv. Dalla legge 77/2020) ha previsto che alle microimprese e alle piccole e medie imprese - come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003 - aventi sede in Italia, che gestiscono il servizio di distribuzione autostradale di carburanti, che risultavano attive ed in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali alla data del 1° marzo 2020, in considerazione del mantenimento del servizio durante il periodo di emergenza sanitaria pur in presenza di calo considerevole della domanda di carburanti, potesse essere riconosciuto, nel limite complessivo di 4 milioni per l'anno 2020, un contributo commisurato ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, dovuti sulle retribuzioni da lavoro dipendente corrisposte nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020⁴⁴³.

Nel mese di giugno 2022, rispetto al fabbisogno espresso dalle 171 domande pari a quasi 1,3 milioni, è stata completata l'erogazione del contributo per tutte le istanze oggetto di concessione.

Nel periodo di attuazione dell'intervento e, nello specifico, da aprile 2021 a giugno 2022, sono stati complessivamente prodotti n. 573 deliverable afferenti ad attività operative di gestione delle suddette iniziative⁴⁴⁴.

La giacenza finale del fondo al 31 dicembre 2022 è pari a poco meno di 227 mila.

⁴⁴² Alla chiusura dello sportello (avvenuta a poche ore dell'apertura, il 30 giugno 2021) sono pervenute 95 domande di contributo per un importo totale richiesto pari ad 8,81 milioni per la realizzazione di investimenti per un valore complessivo di 17,6 milioni.

⁴⁴³ Con riferimento all'attuazione dell'intervento, Invitalia - sulla base della Convenzione sottoscritta con il Ministero dello sviluppo economico (oggi, Ministero delle imprese e del *made in Italy*) - ha gestito le 171 domande di accesso al contributo complessivamente pervenute. A valle delle verifiche e degli approfondimenti istruttori necessari, le 171 domande sono state tutte oggetto di concessione mediante tre diversi provvedimenti cumulativi, a seguito dei quali si è proceduto con le erogazioni nei confronti dei soggetti beneficiari e, per due casi, nei confronti degli enti previdenziali, in virtù della posizione contributiva irregolare dell'impresa beneficiaria alla data di erogazione.

⁴⁴⁴ In particolare, nel corso della gestione sono stati prodotti i seguenti risultati: n. 2 provvedimenti attuativi; n. 72 note di accreditamento di soggetti delegati alla procedura informatica; n. 51 istruttorie; n. 33 richieste di integrazione; n. 11 motivi ostativi; n. 3 istanze pervenute tramite PEC; n. 3 provvedimenti cumulativi di concessione; n. 20 mandati di pagamento cumulativi; n. 171 verifiche regolarità contributiva; n. 11 report di avanzamento; n. 196 richieste di supporto evase mediante mail di misura.

4.17. Gestioni commissariali governative che esercitano pubblici servizi di trasporto

L'art. 19 della legge 23 dicembre 1993, n. 559 dispone che i proventi del traffico e fuori traffico e gli altri introiti delle gestioni commissariali governative affluiscono ai rispettivi bilanci autonomi, unitamente ai trasferimenti dal bilancio dello Stato, a copertura del disavanzo di esercizio. Trattasi di gestioni fuori bilancio espressamente autorizzate dalla legge citata.

4.17.1. Gestione governativa dei servizi di navigazione lacuale⁴⁴⁵

La gestione relativa al conto di Tesoreria n. 34102 ha come compito istituzionale, ai sensi della legge 18 luglio 1957, n. 614, lo svolgimento dei servizi pubblici di linea di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como, per garantire la mobilità di chiunque abbia l'esigenza di spostarsi nell'ambito dei territori, con un programma di corse articolate nelle diverse stagioni.

Il saldo iniziale comunicato dal gestore non coincide con quello finale dell'anno precedente⁴⁴⁶. La giacenza di cassa della gestione, al 31 dicembre 2022, è pari a 82,4 milioni, tenendo conto degli impegni in corso sulle disponibilità.

Per il 2022, le entrate complessive comunicate dal gestore ammontano a circa 234,8 milioni, di cui circa 30,4 milioni provenienti dal bilancio dello Stato.

Le uscite ammontano, complessivamente, a circa 216,9 milioni.

4.17.2. Gestione governativa della ferrovia Circumetnea⁴⁴⁷

La Gestione governativa della ferrovia Circumetnea è stata istituita con decreto del Ministro dei trasporti del 14 novembre 1947, n. 2051, con il quale veniva disposto l'esercizio, da parte dello Stato, della ferrovia, sino ad allora esercitata dalla Società Italiana di Lavori Pubblici, in rappresentanza del concessionario Consorzio della Ferrovia Circumetnea.

L'art. 21, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ha attribuito tutte le funzioni ed i compiti delle gestioni commissariali governative ferroviarie alla competente direzione generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Pertanto, la Ferrovia Circumetnea fa capo, ora, direttamente, al MIT, Direzione generale TPL.

Nel 2022, le entrate sul conto 34924 sono state pari a 92,9 milioni, di provenienza statale e le uscite sono state pari 70,8 milioni.

La giacenza di cassa della gestione, al 31 dicembre 2022, era pari a circa 144,8 milioni.

4.18. Gestioni commissariali straordinarie:

4.18.1. Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016

Ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è stato istituito il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici, rifinanziato con la legge 11 dicembre 2016, n. 232 e con il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

Le risorse in dotazione a tale fondo confluiscono, ai sensi del comma 3 dell'articolo sopra citato, nella contabilità speciale 6035⁴⁴⁸, intestata al Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Non essendo stato fornito riscontro alla

⁴⁴⁵ GE.GOV.VA NAVIG. LAGHI MA.CO.GA.

⁴⁴⁶ La differenza è riconducibile agli impegni in corso sulle disponibilità.

⁴⁴⁷ GEST. COMM. GOV. FERR. CIRCUMETNEA.

⁴⁴⁸ Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. h), il titolare della Contabilità speciale n. 6035 è il Commissario straordinario, che "tiene e gestisce la contabilità speciale a lui appositamente intestata". Il Commissario straordinario è stato nominato con dPCM del 14 febbraio 2020 e prorogato fino al 31 dicembre 2021, con DPCM 29 dicembre 2020.

richiesta istruttoria né da parte del gestore né da parte dell'amministrazione vigilante, non sono disponibili informazioni in merito agli esiti gestori del 2022. Dai dati della Ragioneria generale dello Stato emerge che le giacenze finali del 2022 sul richiamato conto corrente erano pari a circa 1,95 miliardi.

4.18.2. Commissario straordinario del Governo per il sistema idrico del Gran Sasso

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 novembre 2019, è stato nominato un Commissario straordinario per sovrintendere alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione degli interventi indifferibili ed urgenti volti a fronteggiare la situazione di grave rischio idrogeologico e conseguire adeguati *standard* di qualità delle acque e di sicurezza idraulica del sistema idrico del Gran Sasso, ai sensi dell'articolo 4-ter⁴⁴⁹, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55⁴⁵⁰.

Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2020, è stata costituita la struttura posta a supporto dell'attività commissariale, ai sensi del comma 3, dell'art. 4-ter del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

Il decreto-legge n. 41 del 22 marzo 2021, convertito con legge n. 69 del 21 maggio 2021 ha prorogato la scadenza dell'istituto del Commissario Straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso, inizialmente fissata al 31 dicembre 2021, al 30 giugno 2023⁴⁵¹.

In data 11.12.2019, è stata aperta la contabilità speciale n. 6169, intestata al Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso, presso la Banca d'Italia, sede provinciale dell'Aquila.

Le entrate complessive, nel 2022, ammontano a 519,7 mila quasi integralmente di provenienza statale. Le uscite ammontano a circa 1,301 milioni di cui circa 871 mila relative a spese di gestione, e 430 mila relative alle attività connesse alla progettazione dei lavori da realizzare per la messa in sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso.

La giacenza di inizio 2022, sul conto 6169, era pari a 123,54 milioni e quella di fine esercizio era pari a 122,76 milioni.

4.18.3. Commissario straordinario del sistema MOSE

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 novembre 2019, è stato nominato il Commissario straordinario, ai sensi dell'art. 4, comma 6-bis, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019 n. 55, con il compito di sovrintendere alle fasi di prosecuzione dei lavori volti al completamento del modulo sperimentale elettromeccanico per la tutela e la salvaguardia della Laguna di Venezia, noto come sistema MOSE⁴⁵².

⁴⁴⁹ L'art. 4-ter del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 conferiva al Commissario Straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso poteri e strumenti operativi limitati, rispetto alle esigenze di celere realizzazione degli interventi infrastrutturali affidato al Commissario Straordinario e di mitigazione del rischio idrogeologico.

⁴⁵⁰ L'amministrazione vigilante è il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione Generale per le dighe e le infrastrutture idriche – che è stata puntualmente informata sulle attività della Struttura commissariale mediante invio di n. 12 relazioni trimestrali e che la stessa ha attestato il raggiungimento degli obiettivi istituzionali della Struttura, per gli anni 2020 e 2021, mentre il raggiungimento di quelli relativi all'anno 2022 sono attualmente sottoposti a valutazione.

⁴⁵¹ Il DPCM 22 dicembre 2021 ha prorogato sino al 30 giugno 2023 l'incarico al Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso.

⁴⁵² Ai sensi dell'art. 4, comma 6-bis, il Commissario può assumere le funzioni di stazione appaltante e opera in raccordo con la struttura del Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per il Veneto, il Trentino-Alto Adige e il Friuli-Venezia Giulia. Per la celere esecuzione delle attività assegnate al Commissario straordinario, con il medesimo decreto sono, altresì, stabiliti i termini, le modalità, le tempistiche, l'eventuale supporto tecnico, il compenso del Commissario, il cui onere è posto a carico del quadro economico dell'opera. Il Commissario straordinario opera in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi generali posti dai Trattati dell'Unione europea e dalle disposizioni delle direttive di settore, anche come recepiti dall'ordinamento interno. Il Commissario può avvalersi di strutture delle amministrazioni centrali o territoriali interessate, nonché di società

È stata autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale (n. 6187), sulla quale, nel 2022, così come per l'anno precedente, sono state effettuate operazioni sia per le spese di ordinaria amministrazione della struttura commissariale che per tutte le attività complementari necessarie per il supporto ai compiti commissariali.

Si sono registrate uscite per 1,11 milioni, con utilizzo parziale delle giacenze 2021, pari a 199 mila, a fronte di entrate di provenienza statale, pari ad un milione.

Pertanto, la giacenza sul conto, al 31 dicembre 2022, è stata pari 88,82 mila⁴⁵³.

4.18.4. Commissario straordinario di Governo per l'attuazione degli interventi di risanamento delle baraccopoli della città di Messina

L'art. 11-ter della legge 28 maggio 2021 n. 76 ha previsto la nomina di un Commissario Straordinario del Governo, individuato nel Prefetto di Messina, per l'attuazione degli interventi di risanamento delle baraccopoli della città di Messina, con il compito di attuare, in via d'urgenza, previo il ricollocamento abitativo dei nuclei familiari ivi residenti, la demolizione nonché la rimozione, lo smaltimento ed il conferimento in discarica dei materiali di risulta, il risanamento, la bonifica e la riqualificazione urbana e ambientale delle aree ove insistono le baraccopoli della città di Messina, anche in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Gli interventi, per un valore di 100 milioni, riguardano due macrocategorie così declinabili:

1. Demolizione e bonifica delle aree baraccate, previa ricollocazione dei nuclei familiari in altre sedi, individuate dal Commissario tramite Ordinanza di Perimetrazione n. 1/2021;

2. Opere di riqualificazione da attuarsi attraverso:

a. Manutenzione straordinaria degli immobili ad uso residenziale acquisiti dal mercato pubblico/privato;

b. Realizzazione nuovi immobili ad uso residenziale e servizi relativi;

c. Riqualificazione a verde pubblico di aree libere non soggette a nuove costruzioni.

Per le finalità di cui sopra è stato individuato quale soggetto attuatore, con compiti centrale di committenza e stazione appaltante, la società Invitalia. Per le acquisizioni di immobili esistenti dal mercato pubblico/privato, la formazione delle graduatorie degli assegnatari aventi diritto ed il ricollocamento abitativo dei nuclei baraccati è stata individuata quale soggetto attuatore la Società ARISME', Agenzia comunale per il risanamento della città di Messina, istituita con legge regionale n. 8/2018.

Sono stati definiti, ad oggi, 69 contratti di compravendita di alloggi e si è proceduto alla consegna delle relative chiavi ad Invitalia per l'esecuzione, in via d'urgenza, degli interventi di manutenzione propedeutici all'assegnazione a favore delle famiglie occupanti alcune aree baraccate. A fine 2022 sono stati consegnati all'Amministrazione Comunale di Messina i primi 18 alloggi nei quali sono stati effettuati i necessari lavori di manutenzione. Sono stati eseguiti i necessari interventi di manutenzione su ulteriori 13 alloggi che sono pronti per essere consegnati all'Amministrazione Comunale di Messina. Dei 69 alloggi acquistati, in parte dal libero mercato ed in parte da altre pubbliche amministrazioni, il Soggetto Attuatore Invitalia ha già ristrutturato 19 appartamenti consegnandoli al comune di Messina alla fine del 2022. Ulteriori 17, in corso di ristrutturazione, saranno consegnati entro la fine del mese di gennaio c.a., ed a seguire tutti gli altri. Si segnala una oggettiva difficoltà nelle forniture, in particolare di infissi e porte, i cui tempi di consegna, per molteplici cause legate a crescenti richieste sul mercato ed alle criticità correlate agli eventi bellici, si prevedono di gran lunga superiori rispetto alle previsioni.

Nonostante si sia proceduto con tempestività all'individuazione di soluzioni abitative, che consentano di liberare le baraccopoli per avviare le attività di demolizione e edificazione nelle aree perimetrate, attraverso la pubblicazione di un avviso ricognitivo, rivolto ai privati, ancora permangono le criticità correlate alla acquisizione degli alloggi dal libero mercato. Spesso le

controllate dallo Stato o dalle regioni, nel limite delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

⁴⁵³ Non è stata trasmessa la relazione sulla gestione ma solo un prospetto riepilogativo delle risorse utilizzate.

proposte di vendita da parte dei privati non rispondono alle esigenze del ricollocamento abitativo, in quanto gli immobili offerti non sempre presentano i requisiti richiesti dall'avviso ricognitivo, ovvero non possiedono le caratteristiche di agibilità e/o di regolarità urbanistica.

Da un punto di vista finanziario si osserva che a fronte di 75,1 milioni come giacenza iniziale sul conto corrente di Tesoreria dello Stato n. 6280, i flussi della gestione 2022 sono stati pari a 11,8 milioni come uscite per erogazioni finalizzate dalla norma istitutiva e 20,1 milioni come entrate provenienti dal bilancio dello Stato. Risulta quindi una giacenza finale 2022 pari a circa 83,4 milioni.

4.18.5 Commissario straordinario per la progettazione e la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa

L'art. 41-bis d.l. n. 23 del 2020 ha previsto la nomina di un Commissario straordinario per la progettazione e la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa, al fine di contrastare gli effetti derivanti dall'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Covid-19 nel territorio nazionale. Con dPCM 22 settembre 2020, d'intesa con il presidente della Regione siciliana, è stato nominato il Commissario straordinario, con incarico della durata di un anno, prorogabile per due. Il comma 5 dell'art. 42-bis d.l. n. 23/2020 prevede che per la progettazione e la realizzazione del complesso ospedaliero della città di Siracusa si provveda a valere sulle risorse disponibili di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, assegnate alla Regione siciliana, ferma restando la quota minima del finanziamento a carico della medesima Regione e previa sottoscrizione di un accordo di programma tra il Commissario straordinario, il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze.

Pertanto, ad avviso del Commissario straordinario attualmente preposto all'intervento in oggetto, lo stesso non rientrerebbe nell'ambito delle gestioni fuori bilancio sottoposte al controllo della Corte dei conti, bensì nella programmazione regionale del citato art. 20 della legge n. 67 del 1988 sopra citata. Ciò nonostante, il Commissario ha fornito elementi informativi sulla gestione.

In particolare, nel mese di gennaio 2023, è stato sottoscritto l'accordo di programma tra il Commissario, la Regione Siciliana e i Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze. Pertanto, nessuna somma risulta ad oggi ancora accreditata al Commissario. In attesa dell'effettivo versamento delle risorse destinate, sono in corso le attività propedeutiche all'acquisizione della progettazione del nosocomio mediante le Intese intercorse tra il Commissario e l'Assessorato regionale della salute che, in data 8.7.2021, ha autorizzato l'Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Siracusa ad anticipare le spese tecniche e per far fronte alle obbligazioni assunte e da assumere nell'attuale fase, per un importo di € 17.873.955,092 che saranno restituite non appena perverranno i citati fondi *ex lege* 67/88, non disponendo di risorse proprie.

4.18.6 Commissario straordinario per la sicurezza antisismica e la funzionalità delle autostrade A24 e A25

Il Commissario Straordinario per la sicurezza antisismica e il ripristino della funzionalità delle autostrade A24 e A25 è stato istituito ai sensi dell'art. 206 comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e nominato con dPCM del 23 marzo 2022. Al Commissario Straordinario sono state altresì affidati gli ulteriori compiti derivanti dal Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari di cui al d.l. n. 59/2021. Tali compiti in parte coincidono con quelli della sicurezza sismica all'interno del finanziamento dedicato, ed infatti prevedono la messa in sicurezza di ben 16 viadotti, ed in parte contemplano altri obiettivi quali la messa in sicurezza strutturale ed impiantistica all'interno del Traforo del Gran Sasso e l'affidamento del sistema di monitoraggio dinamico delle due Autostrade (c.d. "Smart Road"). Per quanto riguarda il profilo organizzativo il Commissario, a differenza di quanto previsto per tutti gli altri commissari, non si avvale di una propria struttura. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario si avvale, come struttura di supporto tecnico-amministrativo, di una società pubblica di gestione di lavori

pubblici con la quale stipula apposita convenzione nonché di esperti o consulenti fino al numero massimo di 10, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione.

Nell'esercizio delle sue funzioni il Commissario straordinario ha svolto attività di monitoraggio sullo stato delle opere d'arte, nonché, per quanto riguarda la messa in sicurezza dei viadotti, curato la redazione della progettazione e l'avvio delle procedure di affidamento degli interventi. Relativamente al sistema di monitoraggio dinamico (Smart Road), il Commissario straordinario sta portando a termine le relative procedure attuative iniziate dalla precedente gestione commissariale.

Sotto il profilo finanziario il Commissario si avvale di un conto corrente di contabilità speciale (n. 6260) che riporta al 2022 una giacenza iniziale di 2 milioni e una giacenza finale di 197,8 milioni. Le entrate provenienti dal bilancio dello Stato sono state pari a 199 milioni e le erogazioni per finalità istitutive della gestione pari a circa 3,2 milioni (di cui 2,6 milioni per spese in conto capitale). Non risultano utilizzi di conti bancari. Sotto l'aspetto patrimoniale del conto, il valore dei crediti è di circa 3,8 miliardi a fronte di debiti per circa 744 milioni, per un saldo finale (comprensivo delle giacenze di tesoreria) di circa 3,2 miliardi.

4.18.7 Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid 19

Con d.l. n. 18 del 2020 (art. 122) era stata prevista la nomina di un Commissario straordinario al fine di sovrintendere e attuare ogni intervento utile a fronteggiare l'emergenza sanitaria da Covid-19, organizzando, acquisendo e sostenendo la produzione di ogni genere di bene strumentale utile a contenere e contrastare l'emergenza stessa, o comunque necessario in relazione alle misure adottate per contrastarla. Inoltre, nel perimetro delle attività previste in capo al Commissario vi erano quelle di programmare e organizzare ogni iniziativa connessa, individuando e indirizzando il reperimento delle risorse umane e strumentali necessarie, individuando i fabbisogni e procedendo all'acquisizione e alla distribuzione di farmaci, delle apparecchiature e dei dispositivi medici e di protezione individuale. Nell'esercizio di tali attività poteva avvalersi di soggetti attuatori e di società in house, nonché delle centrali di acquisto.

Il Commissario, per l'acquisizione in generale dei beni di cui sopra, ovvero attraverso la sottoscrizione di specifici protocolli con le associazioni di categoria delle imprese distributrici di mascherine ad uso chirurgico, e per le attività che complessivamente gli competono, poteva provvedere nel limite delle risorse che gli vengono assegnate con dPCM a valere sul Fondo emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile (d.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1); le risorse erano versate su apposita contabilità speciale a lui intestata (n. 6198). Il Commissario era stato altresì autorizzato all'apertura di apposito conto corrente bancario per consentire la regolazione delle transazioni che richiedono il pagamento immediato o anticipato delle forniture, anche senza garanzia. Al conto corrente e alle risorse ivi esistenti si applica l'articolo 27 del codice prima richiamato, che reca la disciplina specifica per le contabilità speciali per la gestione delle emergenze di rilievo nazionale, ivi compresa quella relativa alle attività di rendicontazione delle risorse che rientrano nella disponibilità dei commissari delegati di protezione civile.

In ordine a tale conto non si dispone di ulteriori elementi informativi (aggiornati al 2022). Tuttavia, in sede di istruttoria svolta in ordine alle attività della PCM, si dispone solo della Relazione fornita dal primo Commissario Covid istituito nel 2020, la cui gestione è terminata nel febbraio 2021. Da una verifica del conto effettuata sul sistema informatico SICR risulta, comunque, una giacenza iniziale 2022 pari a 5,6 miliardi e una finale pari a circa 1,74 miliardi.

4.19. Commissari *ad acta*

4.19.1. Commissario *ad acta* art. 86 legge 289 del 2002.

L'art. 12, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 aveva trasferito al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministero dello sviluppo economico, le

competenze relative alla ricostruzione dei territori della Campania e della Basilicata colpiti dagli eventi sismici del 1980-1981, per la parte relativa alle attività produttive (artt. 21 e 32, della legge n. 219 del 1981) e per quella relativa all'infrastrutturazione (art. 32, della legge n. 219 del 1981).

Con decreto legislativo 7 febbraio 1994, n. 95, era stata istituita apposita sezione del Fondo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 presso la Tesoreria provinciale dello Stato, nell'ambito della contabilità speciale 1201, su cui far affluire le risorse destinate alla legge n. 219 del 1981.

La legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), all'art. 86, aveva previsto la nomina di un Commissario *ad Acta* per la “definitiva chiusura degli interventi di cui all'art. 32 della legge 14 maggio 1981 n. 219” nel settore delle infrastrutture.

Tale nomina è avvenuta in data 21 febbraio 2003, con decreto del Ministro delle attività produttive.

Per le attività di cui ai commi 1 e 2 del citato art. 86, è stata istituita una nuova contabilità speciale 3250, intestata “Commissario *ad Acta*, art. 86 della legge n. 289/2002”, alimentata con fondi provenienti dalla contabilità speciale 1728, “Interventi nelle aree industriali - legge n. 219 del 1981”.

Le principali attività commissariali hanno riguardato tutti i progetti di competenza commissariale ed in particolare:

- interventi di ripristino su opere risultate danneggiate (comma 1, art. 86, della legge 27 dicembre 2002, n. 289);
- consegna definitiva agli enti gestori destinatari delle opere una volta collaudate (comma 1, art. 86, della legge 27 dicembre 2002, n. 289);
- progettazione, affidamento, direzione, esecuzione, collaudo di infrastrutture di completamento funzionale di schemi infrastrutturali già attivati *ante* 28 febbraio 1991, comprese tutte le incombenze connesse con le attività espropriative (comma 1, art. 86, della legge 27 dicembre 2002, n. 289);
- progettazione, affidamento, direzione, esecuzione, collaudo dei lavori di completamento ricompresi nell'ambito delle concessioni revocate dal MAP (oggi MISE), compresi attività espropriativa residua e contenzioso (comma 2, art. 86, della legge 27 dicembre 2002, n. 289);
- completamento, in termini costruttivi ed amministrativi, compresa attività espropriativa incompiuta e contenzioso di tutte le restanti opere pubbliche già di competenza dell'Ufficio B5/DGSAI (d.m. del 21 dicembre 2005), con una sola eccezione (prog. 6053), in quanto, alla data del 21 febbraio 2003, risultava già in istruttoria la certificazione di collaudo presso il MISE (commi 1 e 2, art. 86, della legge 27 dicembre 2002, n. 289);
- organizzazione e funzionamento dell'Ufficio commissariale (comma 3, art. 86, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché art. 49, della legge 7 agosto 2012, n. 134). Nell'ambito del comma 3, dell'art. 86, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ricade anche l'incombenza di valutare l'onere derivante dal completamento e di informarne il CIPE.

Il Commissario *ad acta* ha cessato la propria attività in data 31/12/2018 e quindi non risulta ad oggi alcun altro soggetto titolato ad operare sulla contabilità speciale 3250 “Commissario *ad Acta* ex art. 86 legge 289/02”.

Nel corso degli anni 2019/2022 (a Ufficio commissariale ormai cessato), sono pervenute numerose istanze di pagamento, e relative procedure esecutive, afferenti all'attività di definitiva chiusura degli “Interventi infrastrutturali per la ricostruzione nei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 1980/1981” - agevolati ai sensi dell'art. 32 della legge 219/1981 e gestiti dalla cessata struttura del *Commissario ad acta*. Nell'anno 2022, nelle more dell'adozione del decreto interministeriale di cui al d.l. n. 32/2019, articolo 4, c. 8, sono state liquidate alcune posizioni in ottemperanza a provvedimenti giudiziari, tramite atti posti in essere da due commissari *ad acta* nominati dal giudice amministrativo, e dopo le necessarie abilitazioni ad operare sulla contabilità speciale 3250 rilasciate dal Ministero dell'economia e delle finanze agli stessi commissari. Il totale dei pagamenti effettuati nell'anno 2022 a valere sulla contabilità speciale 3250, pertanto, ammonta a 544,1 mila.

Il saldo risultante, al 31 dicembre 2021, sulla contabilità speciale 3250 era pari a 41,03 milioni; mentre la giacenza, al 31 dicembre 2022, in seguito alla suddetta movimentazione in uscita è pari a circa 40,48 milioni.

4.20. Fondo Europeo degli Investimenti - FEI

4.20.1. Iniziativa PMI

Tale strumento finanziario è gestito dal Fondo europeo investimenti⁴⁵⁴, al quale risulta intestata la contabilità speciale 25075⁴⁵⁵, aperta presso la Tesoreria centrale dello Stato di Roma ed autorizzata, ai sensi degli artt. 8 e 10 del d.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 22 novembre 2016.

Il Programma operativo nazionale iniziativa PMI, approvato dalla Commissione europea con decisione n. C(2015)/8580 del 30 novembre 2015, intende promuovere la competitività delle piccole e medie imprese del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) migliorando le condizioni di accesso al credito, attraverso una forma di intervento mirata e basata sul ricorso a strumenti finanziari.

In sintesi, l'iniziativa PMI si esplica attraverso la realizzazione di operazioni di cartolarizzazione (secondo i termini del programma europeo per le PMI, denominato COSME - *Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises*) a copertura del rischio di portafogli di crediti in essere, vantati da intermediari finanziari selezionati dal FEI (ad esempio, banche o società di *leasing*) nei confronti di imprese operanti sul territorio nazionale.

A fronte della possibilità di sottoscrivere una cartolarizzazione e di ottenere un alleggerimento dei requisiti patrimoniali, rispetto a un portafoglio esistente - grazie alla assunzione di rischio a carico delle risorse dello Stato membro, dell'UE e del Gruppo BEI - i medesimi intermediari finanziari si impegnano a generare nuovi finanziamenti a PMI operanti nelle regioni del Mezzogiorno per un volume superiore alle risorse allocate a livello della cartolarizzazione sottostante (con una leva minima di 6x).

La dotazione finanziaria del programma deriva da uno specifico conferimento del PON "Imprese e competitività 2014-2020".

Alle risorse stanziare direttamente nell'ambito del programma, si aggiungono ulteriori risorse - disciplinate dall'Accordo di finanziamento tra Autorità di gestione e Fondo europeo per gli investimenti (FEI) - derivanti, in parte, da fonti di natura nazionale, per un importo analogo a quello previsto come contribuzione del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e, in parte, dal programma COSME.

Nello specifico, la dotazione complessiva dell'iniziativa, pari a 202,5 milioni, è composta da 102,5 milioni stanziati sul Programma iniziativa PMI (di cui 100 milioni di risorse comunitarie e 2,5 milioni di cofinanziamento nazionale) e ulteriori 100 milioni, di cui alla delibera CIPE del 10 agosto 2016, provenienti dal Fondo sviluppo e coesione.

Entrambe le fonti finanziarie di origine delle risorse sono gestite nell'ambito della contabilità speciale 1726.

⁴⁵⁴ Il FEI è stato istituito come organismo finanziario dell'Unione europea con decisione del Consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti ("BEI"), adottata il 25 maggio 1994, ai sensi delle prerogative concesse dall'art. 28 dello Statuto della BEI, secondo cui "il Consiglio dei governatori può decidere, deliberando all'unanimità, di istituire filiali o altre entità, dotate di personalità giuridica e autonomia finanziaria". L'Unione europea partecipa all'azionariato del FEI attraverso Commissione europea ("Commissione"), in forza della decisione del Consiglio europeo, del 6 giugno 1994, "riguardante la partecipazione della Comunità, in qualità di membro, al Fondo europeo per gli investimenti. Il FEI gode della piena capacità giuridica, di autonomia finanziaria ed è regolato dal suo Statuto."

⁴⁵⁵ Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10.4.2019 è stata disposta l'apertura di un conto corrente di Tesoreria centrale - n. 25075, denominato "Fondo europ inv progr iniz PMI" - e la conseguente chiusura della contabilità speciale n. 6036, già intestata al FEI. Le giacenze sono state, dunque, riversate nel suddetto conto di Tesoreria (n. 25075), in data 30.04.2019.

A seguito della conclusione della prima fase dell’iniziativa, l’Autorità di gestione ha proposto alla Commissione di modificare il PON “Iniziativa PMI”, prevedendone l’aumento della dotazione di ulteriori 220 milioni di Fondi FESR.

Al 31 dicembre 2022, il FEI ha sottoscritto 9 operazioni di cartolarizzazione con altrettanti istituti bancari, con l’impegno del 100 per cento della dotazione iniziale del PON “Iniziativa PMI” e di una parte delle risorse del FSC, per un totale di risorse impegnate, al 31 dicembre 2022, pari a 395 milioni.

Nelle operazioni di cartolarizzazione sopra menzionate, oltre alle risorse del MISE, sono stati impegnati circa 289 milioni di fondi del Gruppo BEI e circa 2,8 milioni del programma COSME.

Gli intermediari finanziari selezionati che hanno firmato un accordo operativo con il FEI sono: UBI Banca; Banca Popolare di Bari; Banca di Credito Popolare di Torre del Greco; Intesa Sanpaolo; UniCredit; Banca Popolare di Puglia e Basilicata; Banca Agricola Popolare di Ragusa; Banca Monte dei Paschi di Siena e (ix) Fondo di garanzia per le PMI per un totale di portafogli esistenti cartolarizzati di circa 7,6 miliardi. Ciascun intermediario finanziario ha altresì mantenuto un’esposizione al rischio di credito del portafoglio cartolarizzato in linea con la normativa applicabile.

A fronte della firma delle operazioni di cartolarizzazione, gli otto istituti si sono impegnati a generare nuovi finanziamenti a condizioni migliorative per PMI operanti nel Mezzogiorno, per complessivi 2,4 miliardi circa, da erogare ai percettori finali entro il 31 ottobre 2023.

I primi prestiti ai percettori finali sono stati erogati a fine settembre 2018 e, al 31 dicembre 2022, sono già stati concessi più di 16.538 nuovi prestiti a PMI operanti nel Mezzogiorno, per un totale di circa 2,7 miliardi.

La giacenza al 31 dicembre 2022, sul conto 25075, è pari a 380 milioni. La movimentazione del conto fa riferimento alle somme in entrata (129 milioni) e in uscita (11,5 milioni).

Il conto corrente aperto in Lussemburgo “Conto Operativo”⁴⁵⁶, nel corso del 2022, è stato movimentato dal FEI, dal lato uscite, per far fronte ai pagamenti agli intermediari finanziari selezionati (che, per il 2022, ammontano a 10,6 milioni) e per le spese di gestione, che, per il 2022, ammontano a circa 1,228 milioni⁴⁵⁷ e, dal lato entrate, per incassare le commissioni che gli intermediari finanziari versano al FEI⁴⁵⁸ per la copertura del rischio offerta a valere sulle risorse dello Stato membro impegnate a copertura del rischio superiore alle prime perdite⁴⁵⁹, nonché per interessi 104,72 euro. Il conto è stato movimentato, altresì, per le operazioni in entrata ed in uscita dal conto 25075 (in entrata per 11,5 milioni). La giacenza sul conto operativo, al 1° gennaio 2022, era di 1,1 milioni e, al 31 dicembre 2022, era di 3,3 milioni.

4.21. INPS – Istituto Nazionale Previdenza Sociale

4.21.1. Fondo di garanzia per accesso all’anticipo finanziario a garanzia pensionistica - APE⁴⁶⁰

Il Fondo è stato istituito dall’art. 1, comma 166, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dall’art. 1, comma 162, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

⁴⁵⁶ Nella relazione sulla gestione, viene precisato che MISE e FEI hanno concordato l’utilizzo, da parte di quest’ultimo, di un conto corrente aperto in Lussemburgo (“Conto Operativo”), che si è reso necessario per facilitare l’operatività dell’“Iniziativa PMI” e gestire i pagamenti da effettuare nell’ambito delle operazioni di cartolarizzazione sottoscritte con gli intermediari finanziari selezionati.

⁴⁵⁷ Si tratta sostanzialmente delle commissioni di gestione del FEI per 1,228 milioni e di interessi negativi per 81,52 euro.

⁴⁵⁸ Nel 2022, ammontano a 2,5 milioni.

⁴⁵⁹ Nella relazione sulla gestione, viene precisato quanto segue: “la base legale dell’Iniziativa PMI prevede che la copertura delle prime perdite, per un massimo del 50 per cento delle stesse, possa essere offerta a tasso 0 fermo restando che il restante 50 per cento delle prime perdite deve essere in capo all’intermediario finanziario. Le perdite superiori alle prime perdite sono invece sempre soggette al pagamento di una commissione a beneficio dello Stato Membro da parte degli intermediari finanziari.”

⁴⁶⁰ INPS FONDO GARANZIA APE ART 1. COMMI 173-176 LEGGE 232-16.

Le modalità di accesso e di funzionamento del Fondo sono state disciplinate dal dPCM 4 settembre 2017, n. 150, titolato “*Regolamento recante norme attuative delle disposizioni in materia di anticipo finanziario a “garanzia pensionistica (APE)”*”, entrato in vigore il 18 ottobre 2017 e vigente fino al 31 dicembre 2019⁴⁶¹.

L’art. 1, comma 176, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 ha previsto l’affidamento della gestione del Fondo di garanzia all’INPS, sulla base di un’apposita convenzione stipulata tra l’Istituto, il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

L’anticipo finanziario a garanzia pensionistica (c.d. APE) è un prestito corrisposto a quote mensili dall’istituto finanziatore scelto dal richiedente, iscritto a determinate forme previdenziali, con almeno sessantatré anni di età e venti anni di contribuzione, che matura il diritto alla pensione di vecchiaia di cui all’art. 24, commi 6 e 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, entro tre anni e sette mesi dalla domanda.

La restituzione del prestito, coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza, avviene a partire dalla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, con rate di ammortamento mensili, per una durata di venti anni.

Il Fondo di garanzia, ai sensi dell’art. 13, comma 2, del dPCM 4 settembre 2017, n. 150, costituisce patrimonio autonomo e separato rispetto a quello dell’INPS e opera nei limiti delle risorse disponibili e fino ad esaurimento delle stesse.

Per il funzionamento del Fondo in argomento, è stata autorizzata l’apertura di un conto corrente dedicato presso la Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell’art. 1, comma 173, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sul quale sono state accreditate le somme relative alla dotazione iniziale, pari a 70 milioni, nell’anno 2017, nonché le ulteriori somme versate dagli istituti finanziatori, nel 2018, nel 2019 e nel 2020, relative alle commissioni di accesso, pari all’1,6 per cento del prestito concesso al richiedente.

Il gestore, alla data della presente Relazione, ha reso disponibili solo i dati di preconsuntivo 2022 secondo i quali: nessuna commissione d’accesso è stata versata nel 2022; l’attivazione dei piani di ammortamento da parte degli Istituti finanziatori ha riguardato n. 7.205 pensionati, di cui n. 1.427 attivati nell’anno 2022; le somme riconosciute come credito d’imposta ai percettori “APE”, ai sensi dell’art. 1, comma 177 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nella misura del 50 dell’importo pari a un ventesimo degli interessi e dei premi assicurativi pattuiti nel contratto di finanziamento, sono state complessivamente pari a 3,02 milioni.

Il credito verso lo Stato, al termine dell’esercizio, ammonta a 75 milioni e rappresenta la disponibilità finanziaria giacente sul conto corrente acceso presso la Tesoreria provinciale dello Stato, contabilità speciale n. 6066, intestato a INPS F. GARANZIA APE LEGGE 232-16, a garanzia dell’anticipo finanziario. In particolare, la suddetta somma si riferisce alla dotazione iniziale a carico dello Stato⁴⁶², per 70 milioni, e alla commissione di accesso al Fondo di garanzia⁴⁶³, per 4,6 milioni.

La variazione della consistenza del Fondo di accantonamento delle commissioni di accesso (per 5.987,33), rispetto al 2021, è dovuta al prelievo operato a copertura dei rimborsi delle commissioni di accesso a favore dei soggetti che hanno estinto anticipatamente il finanziamento.

4.21.2. Fondo garanzia finanziamenti anticipo TFS

L’art. 23, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 4, ha istituito il Fondo di garanzia per l’accesso ai finanziamenti,

⁴⁶¹ La possibilità di accedere all’anticipo finanziario, a garanzia pensionistica, è cessata il 31 dicembre 2019, pertanto, non sono state rilevate, nell’esercizio 2022, ulteriori somme versate dagli Istituti finanziatori, in applicazione dell’art. 1, comma 173 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e dell’art. 9, comma 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 settembre 2017, n. 150.

⁴⁶² Ai sensi dell’art. 1, commi 173 - 176, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

⁴⁶³ Trattasi dell’art. 1, comma 173, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e dell’art. 13, comma 4, del dPCM 4 settembre 2017, n. 150.

quale anticipo di indennità di fine servizio, comunque denominata, che possono essere richiesti dai dipendenti delle amministrazioni pubbliche cessati dal servizio alle banche o agli intermediari finanziari.

In base alla previsione normativa, l'ente responsabile dell'erogazione del trattamento di fine servizio rilascia apposita certificazione, affinché i dipendenti delle amministrazioni pubbliche possano presentare richiesta di finanziamento, nella misura massima dell'indennità di fine servizio maturata, alle banche o agli altri intermediari finanziari che aderiscono alla convenzione-quadro tra ABI e i Ministeri vigilanti, entro 60 giorni dalla pubblicazione del regolamento da adottare con dPCM.

Il finanziamento è garantito dalla cessione del credito derivante dal trattamento di fine servizio, comunque denominato, maturato e vantato nei confronti degli enti responsabili e dal Fondo di garanzia sopra menzionato.

Il Fondo di garanzia è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, a cui è stata attribuita una dotazione iniziale, per l'anno 2019, pari a 75 milioni⁴⁶⁴.

Il Fondo di garanzia copre l'80 per cento del finanziamento e dei relativi interessi ed è assistito da garanzia di ultima istanza da parte dello Stato.

La gestione del Fondo di garanzia è affidata all'INPS, sulla base di un'apposita convenzione da stipulare tra l'Istituto previdenziale e il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la pubblica amministrazione.

Per il funzionamento del Fondo in argomento, è stata autorizzata l'istituzione di un apposito conto corrente acceso presso la Tesoreria dello Stato, in virtù dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 4, sul quale, nell'anno 2019, sono state accreditate le somme relative alla dotazione iniziale, pari a 75 milioni.

Il dPCM 19 agosto 2020⁴⁶⁵ ha approvato l'accordo-quadro relativo al finanziamento verso l'anticipo della liquidazione dell'indennità di fine servizio, comunque denominata.

È stata, inoltre, stipulata la convenzione tra l'Istituto e il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della pubblica amministrazione, in osservanza al comma 8, dell'art. 23, del predetto decreto-legge. Successivamente, con la circolare n. 131 del 17 novembre 2020, sono state disciplinate le modalità per il rilascio della garanzia del Fondo e per il riversamento delle commissioni d'accesso.

Nel 2022, il Fondo è stato ulteriormente alimentato dai versamenti delle commissioni di accesso al Fondo di garanzia, da parte degli Istituti finanziatori, per 43,3 mila. Pertanto, la giacenza finale del conto 6167 è pari a 75,07 milioni.

4.22. Istituto per il Credito Sportivo

4.22.1. Fondo di Garanzia *ex lege* 289/02 per l'impiantistica sportiva

Istituito dall'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Finanziaria 2003), il Fondo di Garanzia *ex lege* 289/02 per l'impiantistica sportiva, gestito a titolo gratuito dall'Istituto per il Credito Sportivo, è divenuto operativo con decreto del 24 dicembre 2014 del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega allo Sport⁴⁶⁶.

L'operatività del fondo è stata ampliata con il decreto del Ministro dello Sport del 13 luglio 2017.

Esso ha lo scopo di fornire garanzie per mutui finalizzati alla costruzione, ampliamento, miglioramento ed acquisto di strutture ed attrezzature sportive, comprese le relative aree.

⁴⁶⁴ Sul conto corrente della contabilità speciale n. 6167 della Tesoreria dello Stato.

⁴⁶⁵ DPCM 19 agosto 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 5 settembre 2020.

⁴⁶⁶ Il dipartimento dello sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, con nota prot. 2783 del 12 marzo 2021, ha precisato che non esercita vigilanza di natura patrimoniale e contabile sul suddetto Istituto, il quale avendo natura bancaria, è vigilato dalla Banca d'Italia e dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Possono beneficiare del Fondo le società e le associazioni sportive e ogni altro soggetto pubblico o privato, che persegue anche indirettamente finalità sportive, ad esclusione degli enti pubblici territoriali, sulla base di progetti finanziariamente sostenibili, ma non adeguatamente assistiti sotto il profilo delle garanzie. La quota del finanziamento non coperta dalla garanzia del Fondo può non essere assistita da un'altra garanzia reale o personale. Il Comitato di gestione dei Fondi Speciali, per particolari iniziative ad elevato valore sociale, può deliberare la concessione di una garanzia pari al 100 per cento dell'importo del finanziamento

Per ciascun soggetto beneficiario, l'importo massimo garantito non può essere complessivamente superiore a 2,5 milioni.

Tale importo può essere elevato a 5 milioni per interventi relativi ad impianti delle classi dimensionali, di cui all'art. 1, comma 304, lett. c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e per i mutui richiesti dal CONI, dal CIP, da Sport e Salute e dalle Federazioni Sportive nazionali.

Il decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, stabilisce la concessione di finanziamenti destinati a far fronte alle esigenze di liquidità correlate all'emergenza Covid-19. L'art.14, comma 1, del citato d.l. ha istituito presso l'Istituto per il Credito Sportivo il Comparto per operazioni di liquidità del predetto Fondo, per la straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica Covid-19 ha prodotto sul tessuto socio-economico nazionale e nel settore dello Sport, in conseguenza delle misure restrittive delle attività e delle manifestazioni sportive, mediante l'adozione di misure di sostegno alla liquidità dei soggetti operanti nel settore. Il Comparto ha potuto prestare garanzia, come stabilito dall'art. 10, comma 8, del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, fino al 31 dicembre 2021, sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, degli omologhi organismi sportivi del Comitato Italiano Paralimpico, delle Leghe che organizzano campionati nazionali a squadre di discipline olimpiche e paralimpiche, delle società sportive professionistiche impegnate in tali competizioni, con fatturato derivante da diritti audiovisivi inferiore al 25 per cento del fatturato complessivo relativo al bilancio 2019, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche iscritte al registro di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), del d.lgs. 23 luglio 1999 n. 242.

Con decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, è stato costituito il Comparto Liquidità del Fondo Garanzia, con una dotazione iniziale di 30 milioni.

A tale primo stanziamento, è seguito un rifinanziamento di 30 milioni, in forza dell'art. 31 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e di ulteriori 30 milioni di euro per l'anno 2021 in forza dell'art. 10, comma 8, del d.l. 25 maggio 2021, n. 73.

L'art. 16, comma 9, del d.l. 9 agosto 2022 n. 115 convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142 ha reso disponibile la dotazione del Comparto, non impegnata per le garanzie sui finanziamenti di liquidità, per le finalità del Fondo di garanzia in commento. Conseguentemente la Quota Disponibile è stata incrementata dell'ammontare di 49 milioni corrispondenti alla Quota vincolata su progettualità future dell'esercizio precedente.

Il Fondo⁴⁶⁷ si avvale del conto di Tesoreria n. 25085 e di diversi conti bancari.

Ad inizio 2022, le risorse giacenti, complessivamente, sui conti ammontavano a circa 90 milioni. Le entrate in corso d'anno sono state di circa 626 mila e le uscite di carattere gestionale sono pari a circa 1,4 milioni. Pertanto, le risorse complessivamente in giacenza sui conti, a fine 2022, sono pari a circa 89,2 milioni⁴⁶⁸.

⁴⁶⁷ La titolarità del Fondo è dello Stato. La contabilità del Fondo, che rendiconta un patrimonio autonomo distinto a tutti gli effetti dal patrimonio dell'Istituto per il Credito Sportivo, è prodotta facendo riferimento ai principi generali di redazione e di valutazione del codice civile, integrati dai principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), opportunamente adattati alla realtà del Fondo. Dal punto di vista fiscale, tale Fondo s'immedesima con lo Stato e pertanto è soggetto a ritenuta a titolo d'imposta sugli interessi e i redditi di capitale.

⁴⁶⁸ Tale giacenza si riferisce per circa 30 milioni al conto di Tesoreria 25085 e per la restante parte ad altri conti bancari.

4.22.2. Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all'impiantistica sportiva

Il "Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all'impiantistica sportiva" è stato istituito dalla legge 24 dicembre 1957 n. 1295 ed è gestito, a titolo gratuito, dall'Istituto per il Credito Sportivo.

Il Fondo è utilizzato per concedere contributi in conto interessi sui mutui relativi a progetti con finalità sportive, che abbiano ottenuto il parere tecnico favorevole del CONI.

Tali finanziamenti potranno essere contratti da ogni soggetto pubblico o privato, che persegua, anche indirettamente, una finalità sportiva.

I contributi vengono riconosciuti ai soggetti richiedenti, nella misura e per gli interventi previsti dal Piano Operativo approvato dal Comitato di Gestione dei Fondi Speciali.

Criteri e misure del contributo sono deliberati e resi disponibili anche attraverso appositi bandi.

La riduzione del costo dei mutui, attraverso l'utilizzo del Fondo, favorendo gli investimenti in impianti sportivi dei comuni, delle associazioni e società sportive e di tutti i soggetti impegnati a vario titolo nello sport, potrà contribuire in maniera significativa alla crescita di infrastrutture importanti per l'integrazione, la coesione sociale ed il benessere psico-fisico dei cittadini.

Con la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), è stata prevista la destinazione al FCI dei dividendi di pertinenza del Ministero dell'economia e delle finanze, relativi ai bilanci dell'Istituto per il Credito Sportivo del 2017, 2018 e 2019.

Successivamente, con la conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.162 "Decreto Milleproroghe", è stato approvato un emendamento che prevede anche l'alimentazione del Fondo con i dividendi di competenza del MEF, derivanti dal risultato di periodo dell'Istituto, relativo agli esercizi 2020, 2021 e 2022.

Con l'emanazione del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, che stabilisce la concessione di finanziamenti destinati per le esigenze di liquidità correlate all'emergenza Covid-19, è stato costituito il Comparto Liquidità del Fondo Contributi, con una dotazione iniziale di 5 milioni⁴⁶⁹. Come stabilito successivamente dall'art. 10, comma 9, del d.l. 25 maggio 2021, n. 73 il Fondo può concedere contributi in conto interessi, fino al 31 dicembre 2021, sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità di cui al comma 8, secondo le modalità stabilite dal Comitato di Gestione dei Fondi Speciali dell'Istituto per il Credito Sportivo. Per tale funzione è utilizzato, nei limiti della sua dotazione, il comparto di cui all'articolo 14, comma 2, del d.l. 8 aprile 2020, n. 23, incrementato di 13 milioni per l'anno 2021.

La legge di bilancio per il 2023 (legge 29 dicembre 2022, n. 197), riconoscendo il ruolo del Fondo, oltre che per lo sviluppo dell'impiantistica sportiva anche per contribuire al perseguimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, in ambito economico, sociale e ambientale, favorendo la crescita sostenibile e inclusiva e la transizione ecologica ed energetica del settore dello sport, ha incrementato la dotazione del Fondo di 50 milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, di cui 10 milioni per l'anno 2023 per favorire lo sviluppo e la gestione degli impianti destinati allo sport professionistico.

Il Fondo al 31 dicembre 2022 assiste con contributi in conto interessi n. 12.360 mutui con un residuo in conto capitale di 1,73 miliardi.

Il Fondo⁴⁷⁰ si avvale di diversi conti bancari.

⁴⁶⁹ A tale prima misura, è seguito un rifinanziamento di 5 milioni (ex art. 2 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176).

⁴⁷⁰ La titolarità del Fondo è dello Stato. La contabilità del Fondo, che rendiconta un patrimonio autonomo distinto a tutti gli effetti dal patrimonio dell'Istituto per il Credito Sportivo, è prodotta facendo riferimento ai principi generali di redazione e di valutazione del codice civile, integrati dai principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), opportunamente adattati alla realtà del Fondo. Dal punto di vista fiscale, tale Fondo s'immedesima con lo Stato e pertanto è soggetto a ritenuta a titolo d'imposta sugli interessi e i redditi di capitale.

Sotto il profilo della gestione finanziaria, si osserva che le risorse in giacenza sui conti, a fine 2022, ammontano a poco meno di 181 milioni, a fronte di una giacenza di inizio esercizio di circa 190 milioni. I flussi in entrata in corso d'anno sono pari a 6,6 milioni, di cui 5,4 milioni proveniente dal bilancio dello Stato; i flussi in uscita si riferiscono ai contributi erogati sui mutui concessi nel periodo di riferimento per circa 16 milioni.

4.22.3. Fondo di cui all'art. 184, comma 4 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34

L'art. 184 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha istituito, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, il "*Fondo cultura di cui all'art. 184, comma 4 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34*", in cui un comparto, pari a 10 milioni, è destinato alla concessione di contributi in conto interessi e l'altro comparto, di pari importo, al rilascio di garanzie su mutui per interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale.

Tale fondo è affidato all'Istituto per il Credito Sportivo in gestione separata, secondo le modalità definite dal decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo⁴⁷¹.

Il Fondo⁴⁷² si avvale di conti bancari. Nel corso dell'esercizio le risorse si sono incrementate per circa 74 mila corrispondente al risultato netto derivante dai proventi finanziari e di gestione per circa 98 mila al netto delle imposte e altre spese di gestione per circa 24 mila euro.

Le risorse giacenti complessivamente sui conti, al 31 dicembre 2022, ammontano a circa 19,5 milioni. Le entrate in corso d'anno sono state di circa 70,6 mila e le uscite per erogazioni finalizzate dalla norma istitutiva per circa 609 mila.

4.23. SACE S.p.A.

4.23.1. Fondo di Garanzia Italia

L'art. 1, al comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo a copertura delle garanzie concesse ai sensi dei commi 5 e 13, nonché di quelle concesse ai sensi dell'art. 6, comma 14-*bis*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con una dotazione iniziale di 1.000 milioni, per l'anno 2020.

Nel dettaglio il Fondo fa riferimento alle seguenti tipologie di garanzie:

- le garanzie concesse ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge n. 23 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 per sostenere - attraverso la garanzia di SACE e la controgaranzia dello Stato - la concessione di finanziamenti alle attività economiche e d'impresa danneggiate dall'emergenza Covid-19, di seguito "Garanzia Italia";
- le garanzie previste ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), del decreto-legge n. 23 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, di seguito "Garanzie 14-*bis*", al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia, colpite dalla pandemia Covid-19⁴⁷³;

⁴⁷¹ D.m. n. 572 del 9 dicembre 2020, recante le modalità di gestione e amministrazione e criteri di funzionamento del fondo di cui all'articolo 184, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

⁴⁷² La titolarità del Fondo è dello Stato. La contabilità del Fondo, che rendiconta un patrimonio autonomo distinto a tutti gli effetti dal patrimonio dell'Istituto per il Credito Sportivo, è prodotta facendo riferimento ai principi generali di redazione e di valutazione del codice civile, integrati dai principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), opportunamente adattati alla realtà del Fondo. Dal punto di vista fiscale, tale Fondo s'immedesima con lo Stato e, pertanto, è soggetto a ritenuta a titolo d'imposta sugli interessi e i redditi di capitale.

⁴⁷³ Si annota che lo strumento non era ancora operativo nel 2020.

- le garanzie concesse ai sensi del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al fine di preservare la continuità degli scambi commerciali tra aziende e di garantire che i servizi di assicurazione del credito commerciali continuino ad essere disponibili per le imprese colpite dagli effetti economici della pandemia da Covid-19, di seguito “Garanzie assicurazione Crediti Commerciali”.

Con riferimento alle “Garanzie Italia”, nel 2022, le richieste di garanzia pervenute a SACE S.p.A., tramite il portale dedicato “Garanzia Italia”, sono state 2.087, di cui oltre il 99 per cento tramite *iter* semplificato (2.084).

Le garanzie emesse sono state 2.090, per un importo totale di richiesta di finanziamento di 11.945 milioni e importo massimo garantito di 9.989 milioni.

I soggetti beneficiari sono stati n. 1.624; in termini di forma tecnica del finanziamento le garanzie emesse risultano così suddivise: 16 titoli di debito, 13 *factoring*, 50 *leasing*. In termini di scopo risultano emesse per rifinanziamento (34%), per capitale circolante (31,9%), per investimenti (31,1%).

L’esposizione delle garanzie, emesse al 31 dicembre 2022, ammonta a 4.753 milioni, così distribuita per settore: servizi non finanziari, 1.553,28 milioni; acqua/ambiente/servizi urbani 1.320,25 milioni; agroalimentare 472,04 milioni; industria metallurgica 354,91 milioni; infrastrutture e costruzioni, 267,34 milioni; altri settori 676,51 milioni.

Con riferimento alle “Garanzie assicurazione Crediti Commerciali”, le garanzie concesse sono regolamentate da apposita convenzione SACE-Riassicurati, entrata in vigore in data 5 novembre 2020⁴⁷⁴.

La forma tecnica prevista di garanzia è la riassicurazione, regolamentata da saldi contabili trimestrali posticipati.

Alla convenzione, hanno aderito cinque compagnie di assicurazione crediti, operanti in Italia e rappresentanti l’86 per cento del mercato. Al 30 giugno 2021 (data termine della garanzia) la copertura riguardava 14.581 assicurati, di cui l’81 per cento piccole e medie imprese, i massimali assicurati pari a 191 miliardi, i premi versati al netto delle commissioni trattenute da riassicurati, risultano pari a 224 milioni, a fronte di indennizzi liquidati per 16,5 milioni e recuperi per 396 mila.

Il Fondo si avvale di un conto di Tesoreria n. 25086, la cui giacenza, al 31 dicembre 2022, è pari a 31,56 miliardi.

4.23.2. Fondo di garanzia per i rischi definiti non di mercato dalla UE, a copertura degli impegni assunti dallo Stato

A decorrere dall’anno 2020, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, è stato istituito un Fondo a copertura degli impegni assunti dallo Stato, ai sensi dell’art. 6, comma 9-*quater*⁴⁷⁵, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

Tale Fondo è alimentato con i premi riscossi da SACE S.p.A. per conto del Ministero dell’economia e delle finanze, al netto delle commissioni trattenute da SACE S.p.A., come determinate dalla convenzione di cui al comma 9-*quinqües* del suddetto decreto.

I premi sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione in spesa al già menzionato Fondo.

La gestione del Fondo è affidata a SACE S.p.A., che opera secondo adeguati *standard* prudenziali di gestione del rischio.

Per la gestione del fondo è stata autorizzata l’apertura del conto di Tesoreria centrale n. 25087.

Nel dettaglio, il Fondo fa riferimento alle seguenti operazioni:

⁴⁷⁴ Come previsto dall’art. 35 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

⁴⁷⁵ Comma inserito dall’art. 1, comma 267, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. b), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.

- la riassicurazione dello Stato, fino al 90 per cento degli impegni in essere alla data di entrata in vigore del decreto (8 aprile 2020), assunti da SACE S.p.A., derivanti dall'attività assicurativa e di garanzia dei rischi definiti non di mercato dalla normativa dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 2, comma 6, del decreto-legge n. 23 del 2020;
- alla nuova operatività in regime di coassicurazione, ai sensi dei commi 9 e 9-bis dell'articolo 6, del decreto-legge, n. 269 del 2003, secondo il quale *“lo Stato assume una quota pari al 90 per cento degli impegni derivanti dall'attività assicurativa e di garanzia dei Rischi non di mercato svolta da SACE ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, conformemente alla normativa europea relativa all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine”*, come disposta ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b), del decreto-legge n. 23 del 2020.

Al 31 dicembre 2022, risulta riassicurato un portafoglio di garanzie pari a 33.077,69 milioni. Tale importo si riferisce ai seguenti settori: crocieristico, per 11.544,85 milioni; difesa, per 7.566,59 milioni; oil&gas, per 2.644,95 milioni; elettrico, per 1.803,78; infrastrutture e costruzioni, per 3.032,57 milioni; altri settori e rischio sovrano, per 6.484,94 milioni.

Al 31 dicembre 2022, la situazione per cassa del conto 25087, concernente i rischi definiti non di mercato dalla UE, presenta una giacenza pari 3.013 milioni.

4.23.3. Garanzia concessa da SACE per progetti inerenti al Green New Deal Europeo

L'art. 64 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ha conferito a SACE S.p.A. il compito di rilasciare garanzie a sostegno di progetti che rientrano nel cosiddetto Green New Deal.

L'art. 64⁴⁷⁶, comma 1, del predetto decreto-legge n. 76 del 2020, nell'individuare i progetti beneficiari della garanzia pubblica concessa da SACE, richiama espressamente gli interventi di cui all'art. 1, comma 86⁴⁷⁷, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020).

Per l'anno 2021, le risorse disponibili del fondo di cui all'art. 1, comma 85⁴⁷⁸, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono interamente destinate alla copertura delle garanzie dello Stato di

⁴⁷⁶ La delibera CIPE n. 55/2020 del 29 settembre 2020, pubblicata sulla G.U. n. 279 del 9 novembre 2020, ha approvato l'atto di indirizzo, relativo all'anno 2020, per le attività previste, di cui al citato art. 64, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020, che detta gli indirizzi operativi di rilascio delle garanzie di cui al richiamato art. 64 del medesimo decreto-legge n. 76 del 2020.

⁴⁷⁷ L'art. 1, comma 86, dispone: *“A valere sulle disponibilità del fondo di cui al comma 85, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad intervenire attraverso la concessione di una o più garanzie, a titolo oneroso, anche con riferimento ad un portafoglio collettivo di operazioni e nella misura massima dell'80 per cento, al fine di sostenere programmi specifici di investimento e operazioni, anche in partenariato pubblico-privato e anche realizzati con l'intervento di università e organismi privati di ricerca, finalizzati a realizzare progetti economicamente sostenibili e che abbiano come obiettivo la decarbonizzazione dell'economia, l'economia circolare, il supporto all'imprenditoria giovanile e femminile, la riduzione dell'uso della plastica e la sostituzione della plastica con materiali alternativi, la rigenerazione urbana, il turismo sostenibile, l'adattamento e la mitigazione dei rischi sul territorio derivanti dal cambiamento climatico e, in generale, programmi di investimento e progetti a carattere innovativo e ad elevata sostenibilità ambientale e che tengano conto degli impatti sociali.”*

⁴⁷⁸ L'art. 1, comma 85, statuisce: *“Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 470 milioni di euro per l'anno 2020, di 930 milioni di euro per l'anno 2021 e di 1.420 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di cui una quota non inferiore a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 è destinata ad interventi coerenti con le finalità previste dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di cui fino a 20 milioni di euro per ciascuno dei predetti anni destinati alle iniziative da avviare nelle zone economiche ambientali. Alla costituzione del fondo concorrono i proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, versati all'entrata del bilancio dello Stato negli anni 2020, 2021 e 2022, a valere sulla quota di pertinenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per un importo pari a 150 milioni di euro per ciascuno dei predetti anni, che resta acquisito all'erario”*.

cui al comma 4, mediante versamento sull'apposito conto di Tesoreria centrale⁴⁷⁹, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 88⁴⁸⁰, terzo periodo, della citata legge n. 160 del 2019.

Sul medesimo conto, sono versati i premi riscossi da SACE S.p.A., al netto delle commissioni trattenute da SACE S.p.A. per le attività in discorso e risultanti dalla contabilità di SACE S.p.A., salvo conguaglio all'esito dell'approvazione del bilancio⁴⁸¹.

In base alle suddette disposizioni di legge, è stato iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, il capitolo di bilancio 7473, denominato "*Fondo da ripartire per la realizzazione di progetti sostenibili relativi al programma "Green New Deal"*"⁴⁸².

In data 3 dicembre 2020, è stata sottoscritta, tra il MEF e la SACE S.p.A., la convenzione, stipulata ai sensi del predetto art. 64, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020⁴⁸³, entrata in vigore il 18 dicembre 2020.

In particolare, l'art. 2 della suddetta convenzione ha definito i principi che regolano i rapporti tra il MEF e la SACE S.p.A., con particolare riferimento alle attività affidate a quest'ultima, ai sensi dell'art. 64 del decreto-legge n. 76 del 2020 e relative ai Progetti.

Nel periodo 1 gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, le garanzie deliberate sono state 244 (83 nel 2021), per un importo finanziato pari a 3.020,23 milioni ed un importo garantito per 2.090,6 milioni (capitale ed interessi).

Il principale obiettivo per il quale le garanzie sono state deliberate è stato quello della mitigazione al cambiamento climatico (177); altri obiettivi perseguiti sono stati: l'economia circolare, la prevenzione e riduzione dell'inquinamento; la protezione delle acque e delle risorse marine; la protezione e il ripristino delle biodiversità e degli ecosistemi.

L'esposizione, al 31 dicembre 2022, pari a 2.513,85 milioni, risulta così suddivisa per settore: infrastrutture e costruzioni, per 1.273,83; rinnovabili, per 927,87; chimico/petrochimico, per 203,4 milioni; industria metallurgica, per 198,15 milioni; altre industrie, per 155,11 milioni; altri settori, 651,62 milioni.

Al 31 dicembre 2022, la situazione per cassa del conto n. 25088, risulta pari a 1.522,5 milioni, di cui 565 milioni per entrate provenienti dallo Stato⁴⁸⁴.

⁴⁷⁹ Conto di Tesoreria centrale n. 25088.

⁴⁸⁰ L'art.1, comma 88, comma, come modificato dell'art. 64, comma 6, del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020, dispone: "*Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare anche in coordinamento con gli strumenti incentivanti e di sostegno alla politica industriale gestiti dal Ministero dello sviluppo economico per la partecipazione indiretta in quote di capitale di rischio e/o di debito di cui al comma 87, è stabilita la ripartizione dell'intervento tra i diversi strumenti di supporto agli investimenti privati di cui ai commi 86 e 87 e quello di cui al comma 89, anche al fine di escludere che da tali interventi possano derivare oneri non previsti in termini di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche. Per le attività connesse all'attuazione dei commi 86 e 87, il Ministero dell'economia e delle finanze può operare attraverso società in house o attraverso il Gruppo BEI quale banca dell'Unione europea. Per ciascuna delle finalità di cui ai commi 86 e 87 è autorizzata l'istituzione di un apposito conto corrente di Tesoreria centrale. Le specifiche iniziative da avviare nelle zone economiche ambientali sono definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico.*"

⁴⁸¹ Per gli esercizi successivi, le risorse del predetto fondo destinate alla copertura delle garanzie concesse da SACE S.p.A. sono determinate con il decreto di cui all'art. 1, comma 88, quarto periodo, della citata legge n.160 del 2019, tenuto conto dei limiti di impegno definiti con la legge di bilancio.

⁴⁸² L'art. 64 del decreto-legge n. 76 del 2020 ha previsto che SACE S.p.A. assume le garanzie di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 nel limite di 2,5 miliardi per l'anno 2020 e, per gli anni successivi, nei limiti di impegni assumibili, fissati annualmente dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato. Ciò premesso, l'art. 1, comma 231, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) ha previsto che, per l'anno 2021, le risorse disponibili sul Fondo di cui all'art. 1, comma 85, della legge n. 160 del 2019, sono destinate alla copertura delle garanzie di cui al medesimo art. 64 del decreto-legge n. 76 del 2020, nella misura di 470 milioni, per un impegno massimo assumibile dalla SACE S.p.A. pari a 2,5 miliardi.

⁴⁸³ La delibera CIPE n. 56 del 2020 del 29 settembre 2020 (pubblicata sulla G.U. n. 281 dell'11 novembre 2020) ha approvato lo schema della convenzione tra il MEF e la SACE S.p.A. per le attività previste di cui al suddetto articolo 64, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020.

⁴⁸⁴ Ai sensi dell'art. 64 comma 5 del d.l. 76/2020 ed art. 1 comma 85 della legge 160 del 27 dicembre 2019.

4.24. CDP Venture Capital SGR S.p.A. – Società di Gestione del Risparmio:

4.24.1. Fondo di investimento mobiliare di tipo chiuso riservato “Italia Venture II – Fondo Imprese Sud”

Il Fondo⁴⁸⁵ nasce sulla scorta delle previsioni della legge di stabilità 2018, a sostegno dello sviluppo delle piccole e medie imprese aventi sede legale e attività produttiva nelle regioni del Mezzogiorno, con una dotazione iniziale di 150 milioni a valere sul Fondo sviluppo e coesione (FSC) – Programmazione 2014-2020.

Il Fondo ha durata fino al 31 dicembre 2030, salvo proroghe della durata complessiva massima di 3 anni, ed il periodo di investimento è di 6 anni dalla data di chiusura delle sottoscrizioni, vale a dire fino all’8 maggio 2024 ed è prorogabile di un anno; esso persegue l’obiettivo di sostenere la crescita dimensionale delle PMI⁴⁸⁶, aventi sede legale e attività produttiva nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia favorendone la patrimonializzazione, così da permetterne un più facile accesso al credito e sostenere progetti di sviluppo a medio-lungo termine.

Il Fondo interviene in società esistenti, che abbiano realizzato, nell’esercizio precedente all’investimento del Fondo, almeno 10 milioni di valore della produzione o anche in società di nuova costituzione, purché derivanti dallo scorporo o aggregazione di attività già esistenti, ferma restando la soglia minima di valore della produzione sopra indicata, per tali attività scorporate o frutto dell’aggregazione.

Il Fondo opera investendo nel capitale di rischio (*equity e quasi equity*) delle suddette imprese, unitamente e contestualmente a investitori privati indipendenti.

L’investimento nel capitale di rischio di ciascuna impresa *target* è finanziato, per almeno il 50 per cento, da risorse apportate dai predetti investitori privati indipendenti, individuati da Invitalia Ventures, attraverso una procedura aperta e trasparente.

Il Fondo può investire anche, previa selezione tramite procedura aperta e trasparente, nel rispetto della normativa vigente, in fondi privati di investimento mobiliare chiuso (OICR), per un massimo del 30 per cento della dotazione, purché l’investimento del Fondo non superi il 30 per cento della consistenza complessiva di tali OICR.

In data 5 agosto 2019, il 70 per cento delle quote della SGR sono state cedute da Invitalia⁴⁸⁷ a Cassa Depositi e Prestiti, a seguito di quanto prescritto dalla legge di bilancio 2019⁴⁸⁸.

In data 21 gennaio 2020, la SGR ha cambiato la propria denominazione in CDP Venture Capital SGR⁴⁸⁹.

Nel corso del 2022, il fondo ha avviato un’intensa attività di ricerca e analisi di potenziali opportunità di collaborazioni e investimento, da cui è scaturita una *pipeline* di circa 420 potenziali operazioni. Nel corso del 2022, il Consiglio di Amministrazione della SGR ha deliberato 3 nuove operazioni di investimento per un totale di 6,5 milioni e 3 *follow on* relativi a società già in portafoglio. Nello stesso periodo sono state perfezionate 5 operazioni di investimento già deliberate nel 2021 per un *commitment* di 18,3 milioni, di cui 4,76 milioni versati nel 2022.

Al 31 dicembre 2022 il fondo Italia Venture II detiene un portafoglio composto da 56

⁴⁸⁵ “Italia Venture II – Fondo Imprese Sud” è stato istituito da Invitalia Ventures SGR S.p.A., interamente partecipata da Invitalia, con delibera del Consiglio di amministrazione del 6 aprile 2018. Il Fondo utilizza il conto corrente di Tesoreria 6078.

⁴⁸⁶ Come definite nell’Allegato 1 al regolamento UE n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.

⁴⁸⁷ La responsabilità operativa della gestione del fondo, pertanto, non è più di competenza di Invitalia, che gestisce soltanto il trasferimento finanziario dei fondi, di volta in volta richiamati dalla SGR, per le operazioni poste in essere e per gli oneri di gestione.

⁴⁸⁸ Invitalia ha precisato di non avere la responsabilità operativa della gestione del Fondo, ma gestisce soltanto il trasferimento finanziario dei fondi, di volta in volta richiamati dalla SGR, per le operazioni poste in essere e per gli oneri di gestione. Ha rappresentato, inoltre, che non è stata rilevata alcuna movimentazione per operazioni in *equity*, ma soltanto operazioni collegate ai prelievi per le commissioni di gestione.

⁴⁸⁹ In particolare, la SGR, a seguito del perfezionamento dell’operazione di cessione del capitale da Invitalia a Cassa depositi e prestiti S.p.A. ed il successivo conferimento della partecipazione di quest’ultima alla sua controllata CDP Equity S.p.A. (“CDP Equity”), avvenuto in data 27 dicembre 2019, è partecipata, al 70 per cento, da CDP Equity S.p.A. (“CDP Equity”) e per la quota residua, da Invitalia.

investimenti realizzati principalmente nei settori *ICT* (14), *Lifescience* (13), *Communication, Marketing&Advertising* (8), *Edutech* (7) e *Food & Tourism* (6), *Space Tech Industry* (1), *Mobility e Logistics* (1), *Financial Services* (4), *Cross Industry* (2).

La giacenza finale del conto 6078, al 31 dicembre 2022, è pari a 95,03 milioni.

4.24.2. Fondo di sostegno al *Venture Capital*

Il fondo, regolato dall'articolo 10, comma 7–*sexies*, d.l. 121/2021, conv. dalla legge 156/2021 e successivamente integrato dall'art. 39, comma 1-bis, del d.l. n. 17/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 34/2022, al 31 dicembre 2022 non ha avviato la sua operatività sulla contabilità speciale 25095⁴⁹⁰.

4.24.3. Fondo di sostegno al *Venture Capital* – conto corrente bancario

Il Fondo di co – investimento MISE (oggi MIMIT) è regolato dal decreto interministeriale del 27 giugno 2019, recante “Definizione delle modalità di investimento del Ministero dello Sviluppo Economico attraverso il Fondo di sostegno al *venture capital*”, di attuazione della legge 2018, n. 145 art.1 comma 206 (legge Finanziaria 2019).

Il Fondo opera a sostegno del *Venture Capital* attraverso operazioni di co-investimento con altri fondi istituiti da CDP *Venture Capital SGR S.p.A.* e destinati a specifiche tipologie di operazioni e di imprese target. Nello specifico, co-investe con il “Fondo di Fondi *VenturItaly*” (istituito il 30 gennaio 2020), il “Fondo Acceleratori” (istituito il 10 aprile 2020), il fondo multi-comparto “Fondo *Technology Transfer*” (i cui comparti sono stati istituiti il 4 dicembre 2020), il fondo multi-comparto “Fondo *Corporate Partners I*” (i cui comparti sono stati istituiti il 17 dicembre 2020 e il 28 gennaio 2021) e il “Fondo *Large Ventures* (istituito il 21 dicembre 2021).

Al fondo, istituito con l'obiettivo di prevenire e contrastare fenomeni di cessazione delle attività e di delocalizzazione produttiva attraverso interventi di sostegno agli investimenti e all'occupazione, sono state inizialmente destinate risorse per un importo di 200 milioni.

Il fondo è stato avviato con il d.m. 7 maggio 2018 che ha disposto l'assegnazione delle risorse a valere sul PO IC FSC 2014-2020 ad Invitalia S.p.A. per la costituzione, unitamente ad eventuali risorse proprie, di un apposito fondo denominato “*Italia Venture III*”, affidato in gestione a Invitalia *Ventures SGR S.p.A.* (ora denominata “*CDP Venture Capital SGR S.p.A.*”).

Al 31 dicembre 2022, le risorse del “Fondo di co-investimento MISE” già deliberate e versate a CDP *Venture Capital SGR S.p.A.* (nel complesso, 298 milioni di euro), risultano allocate come di seguito indicato:

- 100 milioni al “Fondo di Fondi *VenturItaly*”; 50 milioni al “Fondo Acceleratori”. Nel corso del 2022 sono state deliberate operazioni di co-investimento per 5 milioni, relative a 4 Programmi di Accelerazione e 5 *follow on* su *startup* già finanziate nell'ambito dei rispettivi Programmi. Il totale deliberato al 31 dicembre 2022 ammonta a 27,1 milioni su 18 Programmi di Accelerazione, 6 *follow on* diretti e indirettamente (attraverso i Programmi di Accelerazione) 156 *start up*, di cui versati 8,7 milioni;
- 33 milioni al “Fondo *Technology Transfer* – Comparto Indiretto”. Nel corso del 2022 sono state deliberate operazioni di co-investimento per 6,9 milioni relative a 2 OICR. Il totale deliberato al 31 dicembre 2022 ammonta a 21,7 milioni su 6 OICR, di cui 4 sottoscritti e versati 2,4 milioni;
- 17 milioni al “Fondo *Technology Transfer* – Comparto Diretto”. Nel corso del 2022 sono state deliberate operazioni di co-investimento per 4,5 milioni relative a 2 Poli di *Tech Transfer*. Il totale deliberato al 31 dicembre 2022 ammonta a 14,2 milioni su 5 Poli di *Tech Transfer*, di cui versati 1,4 milioni;
- 60 milioni al “Fondo *Corporate Partners I*”. Nel corso del 2022 sono state deliberate operazioni di co-investimento per 7,0 milioni relative a 13 *startup*. Al 31 dicembre 2022 il

⁴⁹⁰ Comunicazione della Direzione generale per gli incentivi alle imprese; per tale motivo non sono stati inviati né rendiconto né scheda sinottica.

deliberato complessivo ammonta ad 8,1 milioni relativi all'investimento in 14 startup di cui versati 2,3 milioni;

- 35 milioni al “Fondo *Large Ventures*”, la cui operatività è stata avviata in data 7 novembre 2022 e che al 31 dicembre 2022 ha registrato delibere per operazioni di co-investimento pari a 3,5 milioni relative a una startup.

La giacenza ad inizio 2022 risulta essere pari a 281,9 milioni; le erogazioni finalizzate sono pari a 23,5 milioni e la giacenza finale ammonta a 254,7 milioni.

4.25. SIMEST S.p.A. Società italiana per le imprese all'estero

4.25.1. Quota di risorse del Fondo per la Promozione Integrata (FPI)

L'art. 72, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 ha istituito, nello Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il fondo da ripartire denominato “Fondo per la Promozione Integrata” (di seguito anche “Fondo” o “FPI”), indicando, tra le finalità, alla lettera d), la “*concessione di cofinanziamenti a fondo perduto fino al 50 per cento dei finanziamenti agevolati concessi a valere sul Fondo di cui all'articolo 2, comma 1 del Decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394*” (di seguito “Fondo 394/81”)⁴⁹¹, secondo criteri e modalità stabiliti con delibera⁴⁹² del Comitato Agevolazioni⁴⁹³, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato di importanza minore («*de minimis*»).

Con il comma 3, dell'articolo 11 del citato d.l. n. 73/2021, sono state apportate modifiche all'articolo 72, comma 1, lettera d), del d.l. n. 18/2020, consistenti nella riduzione del limite massimo dei cofinanziamenti a fondo perduto a “fino al dieci” per cento dei finanziamenti agevolati del Fondo 394/81, e nell'introduzione di un regime transitorio applicabile dal 25 maggio 2021 fino al 31 dicembre 2021 ai sensi del quale i cofinanziamenti possono essere concessi fino al limite del 25 per cento dei finanziamenti del Fondo 394, con esclusione del cofinanziamento a fondo perduto per le richieste di sostegno alle operazioni di patrimonializzazione presentate successivamente al 25 maggio 2021. A seguito dell'avvenuta sospensione dell'attività di ricezione delle domande di finanziamento agevolato e relativo cofinanziamento a fondo perduto, la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022), con l'articolo 1, comma 49, lettera b), ha rifinanziato la quota di risorse del Fondo per la promozione integrata con l'importo pari a 150 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, in considerazione del riavvio dell'operatività del Fondo 394 con la connessa riforma degli strumenti agevolativi. La quota di risorse del Fondo per la promozione integrata per la concessione dei cofinanziamenti a fondo perduto correlati ai finanziamenti agevolati del Fondo 394, è stata interessata, nel corso del 2022, dall'operatività

⁴⁹¹ L'operatività del cofinanziamento a fondo perduto del FPI accede all'operatività del Fondo 394/81 gestito da SIMEST, essendo, la concessione dello stesso, subordinata ed accessoria alla concessione dei finanziamenti agevolati, a valere sul Fondo 394/81.

⁴⁹² La delibera, adottata il 28 aprile 2020, specifica le condizioni di intervento dei cofinanziamenti a fondo perduto, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento UE n. 1407/2013 “*de minimis*”. A seguito della modifica normativa introdotte dall'art.48 del decreto-legge n. 34 del 2020, il Comitato ha adottato la delibera 15 giugno 2020, recante “*Condizioni per la concessione di cofinanziamenti a fondo perduto di cui all'articolo 72, comma 1, lett. d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, come modificato dall'articolo 48, comma 1, lett. a), punto 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, a valere sul “Fondo per la promozione integrata” del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nel rispetto della comunicazione della Commissione C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19” e successive modifiche e integrazioni. La Commissione europea ha autorizzato il regime di aiuto di Stato, con decisione C (2020) 5406 final del 31 luglio 2020 – SA. 57891 (2020/N) – Italy Covid-19: Direct grants to italian companies engaging in international activities and operations.*”

⁴⁹³ L'amministrazione della Quota di risorse del Fondo per la Promozione Integrata, che accede ai finanziamenti del Fondo 394, è affidata al Comitato Agevolazioni, istituito presso la SIMEST Spa, costituito, ai sensi dell'art. 1, comma 270, della legge n. 205 del 2017, da due rappresentanti del MAECI, di cui uno con funzioni di Presidente, da un rappresentante del MEF, da un rappresentante del MISE e da un rappresentante delle regioni, nominati con decreto del MAECI.

straordinaria “Fondo 394-Ucraina” - introdotta per supportare le imprese che hanno subito ripercussioni economiche a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina.

Nel 2022 i volumi della gestione del Fondo Promozione Integrata sono stati pari a 774 operazioni accolte per 128 milioni (rispetto a 10.457 operazioni per 1.068 milioni del 2021), di cui 92 milioni per l’inserimento nei mercati esteri.

Il Fondo si avvale del conto n. 22044, aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato, che, con riferimento all’esercizio 2022, presenta entrate per 217 milioni derivanti in misura prevalente dalle assegnazioni di legge.

Le uscite avvenute nello stesso anno sono state pari a 77 milioni, derivanti in misura prevalente dai finanziamenti a fondo perduto erogati alle imprese.

La giacenza del conto, al 31 dicembre 2022, era pari a 950,3 milioni di cui 5,2 su conti diversi dal conto di Tesoreria 22044.

4.26. Ministero della salute

4.26.1. Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie: interventi collegati all’emergenza sanitaria

Per l’attuazione degli interventi collegati all’emergenza sanitaria, il Ministero ha provveduto con Ordinanze emanate dal Capo del dipartimento della protezione civile (OCDPC) di cui all’art. 25 del d.lgs. n. 1 del 2018.

L’ordinanza del 3 febbraio 2020, n.630, ha stabilito le modalità di attuazione dei primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso alla diffusione del Covid-19⁴⁹⁴.

Con il susseguirsi delle Ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile numeri: n. 817 del 31 dicembre 2021; n. 869 dell’1 marzo 2022; n. 884 del 31 marzo 2022 e n. 931 del 13 ottobre 2022, il Ministero della salute è stato autorizzato a continuare ad avvalersi dell’affidamento in *outsourcing* del servizio di *contact center* di primo livello del numero di pubblica utilità 1500, attivato ai sensi dell’art. 1 dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 645 dell’8 marzo 2020.

La giacenza iniziale 2022 del conto n. 6183 era pari a circa 9,1 milioni. Le entrate pari a 12,4 milioni e le uscite pari a circa 18 milioni. La giacenza di fine 2022 ammonta a 3,5 milioni.

4.26.2. Altri interventi gestiti dal Ministero della salute

Il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 30 maggio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell’11 agosto 2014, ha disposto l’apertura presso la Tesoreria statale di una o più contabilità speciali di tesoreria intestate alle Amministrazioni centrali dello Stato, sulle quali affluiscono le risorse comunitarie e di cofinanziamento nazionale destinate a realizzare programmi ed interventi di politica comunitaria, nonché iniziative complementari alla programmazione comunitaria.

Dette contabilità speciali sono alimentate in entrata mediante versamenti del Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – IGRUE; i titolari delle contabilità, eseguono i pagamenti in favore degli aventi diritto, attraverso l’emissione di ordinativi di contabilità speciale, utilizzando le apposite funzionalità del sistema informativo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – IGRUE; i rendiconti amministrativi resi dai titolari delle contabilità speciali, sono sottoposti al controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile, ai sensi degli articoli 11 e seguenti del decreto legislativo n. 123, del 30 giugno 2011.

⁴⁹⁴ Con decreto del Capo del dipartimento della protezione civile (DCDPC) 7 febbraio 2020, n. 414, il Segretario generale del Ministero della salute è stato nominato “Soggetto attuatore” per la realizzazione degli interventi di competenza del Ministero della salute necessari al superamento del contesto emergenziale. Con OCDPC del 13 febbraio 2020, n. 635, è stata autorizzata l’apertura di apposita contabilità speciale n.6183, intestata al Soggetto attuatore.

Tali contabilità sono riferite rispettivamente agli interventi della Direzione generale della ricerca sanitaria e dell'innovazione in sanità (MIN-SALUTE-RIC-UE-FDR-L-183-87)⁴⁹⁵, di quella della digitalizzazione del sistema informativo sanitario e della statistica (MIN SALUTE-DIG-UE-FDR-L-183-87)⁴⁹⁶ e di quella della sanità animale e dei farmaci veterinari (MIN-SALU-MA-AN-UE-FDR-L-183-87)⁴⁹⁷, ed una contabilità gestita direttamente dalla Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio (MIN-SALU FONDI-UE-FDR-L-183-87)⁴⁹⁸ alimentata con le risorse finanziarie relative ai residuali interventi comunitari del Ministero.

⁴⁹⁵ Si tratta della contabilità speciale n. 5964 il cui saldo iniziale 2022 è pari a 6,1 milioni, con entrate per 7,5 milioni ed uscite per 1,5 milioni. La giacenza di fine 2022 ammonta a 12,1 milioni.

⁴⁹⁶ Si tratta della contabilità speciale n. 5963 il cui saldo iniziale 2022 è pari a 129,9 mila, con entrate per 403 mila ed uscite per 744. La giacenza di fine 2022 ammonta a 532 mila.

⁴⁹⁷ Si tratta della contabilità speciale n. 5965 il cui saldo iniziale 2022 è pari a 61,3 milioni, con entrate per 19,5 milioni ed uscite per 12,3 milioni. La giacenza di fine 2022 ammonta a 54,1 milioni.

⁴⁹⁸ Si tratta della contabilità speciale n. 5842 il cui saldo iniziale 2022 è pari a 542,3 mila, con entrate per 3,57 milioni ed uscite per 50,3 mila. La giacenza di fine 2022 ammonta a 4,1 milioni.

ALLEGATI

ALLEGATO 1

FONDI DI ROTAZIONE GESTITI DA ORGANISMI AL DI FUORI
DELL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO, SUI QUALI SI RIFERISCE AI SENSI
DELL'ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N. 559 DEL 1993

INFORMAZIONI FINANZIARIE 2022

(in migliaia)

conto	norma	gestore	dati comunicati dal Gestore								B giacenza finale 2022 comunicata da RGS
			A giacenza iniziale 2022 comunicata da RGS	A giacenza iniziale 2022	Erogazioni di capitale 2022	Altre uscite 2022	di cui costi di gestione	Entrate 2022	ENTRATE STATO 2022	B giacenza finale 2022	
CINECITTA' SPA ATTO INDIRIZZO 17-5- 16 FONDO DECRETO LEGISLATIVO N. 28, ART. 12 DEL 22 GENNAIO 2004	Articolo 12, Decreto Legislativo 28/2004	ISTITUTO LUCE CINECITTA' SPA	35.339	35.339	2.242	14.420	-	349	-	19.026	19.026
SIMEST SPA FONDO START UP LEGGE 23-7- 2009 N. 99	Articolo 14, legge 99/2009 e Articolo 1, Decreto Ministeriale 04/03/2011. Articolo 1, commi da 222 a 225 della legge n. 145/2018 - Gestione stralcio del Fondo Start-Up.	SIMEST - SOCIETA' ITALIANA PER LE IMPRESE ALL'ESTERO SPA	1.180	1.180	-	45	-	155	-	1.289	1.289
FONDO ROTAZIONE L.179-92	Articolo 5, legge 179/1992	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	202.822	202.822	-	-	-	-	-	202.822	202.822
SIMEST D.LGS.143-98 F. ESTERO	Articolo 3, legge 295/1973; Capo II e Articolo 25, Decreto Legislativo 143/1998	SIMEST - SOCIETA' ITALIANA PER LE IMPRESE ALL'ESTERO SPA	3.636.433	3.667.223	44.407	307.132	-	775.558	148.877	4.240.118	3.844.310
SIMEST D.LGS.143-98 F. ESTERO	Articolo 3, legge 295/1973; Capo II e Articolo 25, Decreto Legislativo 143/1999	SIMEST - SOCIETA' ITALIANA PER LE IMPRESE ALL'ESTERO SPA	-	-	-	-	-	-	-	-	non disponibile
SVILUPPO ITALIA S.P.A.	Articolo 4-bis, Decreto Legislativo 185/2000, Articolo 72, legge 289/2002 e Articolo 4, Decreto Ministeriale 30/11/2004	INVITALIA - AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA SPA	64.696	90.473	159	2.557	-	30.897	-	118.654	66.766
SVILUPPO ITALIA S.P.A.	Articolo 4-bis, decreto legislativo 185/2000, Articolo 72, legge 289/2002 e Articolo 4, Decreto Ministeriale 30/11/2004	INVITALIA - AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA SPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SIMEST FONDO EX L. 394-81	Articolo 2, decreto-legge 251/1981, conv. dalla legge 394/1981 e Articolo 6, commi 4 e 5, decreto-legge 112/2008, conv. dalla legge 133/2008.	SIMEST - SOCIETA' ITALIANA PER LE IMPRESE ALL'ESTERO SPA	2.549.050	1.785.088	316.071	26.825	-	120.587	1.440.000	3.002.780	3.919.050

I CONTI DELLO STATO E LE POLITICHE DI BILANCIO

conto	norma	gestore	dati comunicati dal Gestore								B giacenza finale 2022 comunicata da RGS	
			A giacenza iniziale 2022 comunicata da RGS	A giacenza iniziale 2022	Erogazioni di capitale 2022	Altre uscite 2022	di cui costi di gestione	Entrate 2022	ENTRATE STATO 2022	B giacenza finale 2022		
SIMEST FONDO EX L. 394-81	Articolo 2, decreto-legge 251/1981, conv. dalla legge 394/1981 e Articolo 6, commi 4 e 5, decreto-legge 112/2008, conv. dalla legge 133/2008.	SIMEST - SOCIETA' ITALIANA PER LE IMPRESSE ALL'ESTERO SPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	non disponibile
AG NAZ A.I.S.I. SPA F.R. 289-03 (SVIL ITALIA SPA F.ROT L.289- 03)	Articolo 4-bis, Decreto Legislativo 185/2000, Articolo 72, legge 289/2002 e Articolo 4, Decreto Ministeriale 30/11/2004	INVITALIA - AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA SPA	212.126	227.941	110	1	-	-	-	-	227.831	212.126
	Articolo 4-bis, Decreto Legislativo 185/2000, Articolo 72, legge 289/2002 e Articolo 4, Decreto Ministeriale 30/11/2004	INVITALIA - AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA SPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOCIETA' FINANZIARIA DI PROMOZIONE DELLA COOPERAZIONE ECONOMICA CON I PAESI DELL'EST EUROPEO - FINEST S.P.A. - PORDENONE	Articolo 5, comma 2, lettera g), legge 84/2001	FINEST - SOCIETA' FINANZIARIA DI PROMOZIONE DELLA COOPERAZIONE ECONOMICA CON I PAESI DELL'EST EUROPEO SPA	5.619	5.619	-	-	-	-	-	-	5.619	5.619
CASSA DD PP F. ROTAT. L.49-87	Articolo 26, legge 227/1977, SOTTOCONTO (utilizzo ai sensi dell'articolo 8 della legge 125/14) Articolo 6 e 7, legge 49/1987, legge 125/2014	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	2.607.444	2.508.834	40.039	2.913	2.913	104.160	-	-	2.570.041	-

FONDI DI ROTAZIONE E GESTIONI FUORI BILANCIO

conto	norma	gestore	dati comunicati dal Gestore								B giacenza finale 2022 comunicata da RGS
			A giacenza iniziale 2022 comunicata da RGS	A giacenza iniziale 2022	Erogazioni di capitale 2022	Altre uscite 2022	di cui costi di gestione	Entrate 2022	ENTRATE STATO 2022	B giacenza finale 2022	
CASSA DD PP F. ROTAT. L.49-87	Art. 26 legge 227/77 SOTTOCONTO (utilizzo ai sensi dell'articolo 27 della legge 125/14) Articolo 6 e 7, legge 49/1987, legge 125/2014	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	-	110.202	-	-	-	-	-	110.202	2.676.630
MEDCEN CAPIT RISCHIO PMI L.388	Articolo 106, legge 388/2000	BANCA DEL MEZZOGIORNO - MEDIOCREDITO CENTRALE SPA	32.252	32.325	-	0	0	2	-	32.327	32.252
MINISTERO DELL'AMBIENTE ART. 1, COMMA 1 DELLA LEGGE 296 DEL 2006	art.1, c.1110- 1115, legge 296/06	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	560.699	560.699	6.778	434	174	4.806	-	558.293	558.293
SIMEST FONDI VENTURE CAPITAL	Articolo 5, comma 2, lettera c), legge 84/2001	SIMEST - SOCIETA' ITALIANA PER LE IMPRESE ALL'ESTERO SPA	138.535	140.417	30.800	6.503	-	11.537	200.000	314.651	310.535
SIMEST FONDI VENTURE CAPITAL	Articolo 5, comma 2, lettera c), legge 84/2001	SIMEST - SOCIETA' ITALIANA PER LE IMPRESE ALL'ESTERO SPA	-	-	-	-	-	-	-	-	Non disponibile
FONDO DI ROTAZIONE PER LA SOLIDARIETA ALLE VITTIME DEI REATI DI TIPO MAFIOSO, DELLE RICHIESTE ESTORSIVE E DELL'USURA E DEI REATI INTENZIONALI VIOLENTI	Articolo 2, comma 6- sexies, decreto- legge 225/2010, conv. dalla legge 10/2011	CONSAP - CONCESSIONARIA SERVIZI ASSICURATIVI PUBBLICI SPA	-	265.375	74.570	5.909	-	24.895	141.641	351.433	Non disponibile
FSRA GESTIONE STRALCIO	Articolo 4, decreto-legge 918/1968, conv. dalla legge 1089/1968	INTESA SAN PAOLO SPA	-	26.232	-	100	-	438	-	26.570	non disponibile

I CONTI DELLO STATO E LE POLITICHE DI BILANCIO

conto	norma	gestore	dati comunicati dal Gestore								B giacenza finale 2022 comunicata da RGS
			A giacenza iniziale 2022 comunicata da RGS	A giacenza iniziale 2022	Erogazioni di capitale 2022	Altre uscite 2022	di cui costi di gestione	Entrate 2022	ENTRATE STATO 2022	B giacenza finale 2022	
Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA (ex Sviluppo Italia) (art. 6, co. 2, lett. g. L. 64/1986)	Articolo 1, comma 71, legge 232/2016, Titolo I, capo 01, Decreto Legislativo 185/2000	INVITALIA - AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA SPA	103.099	124.830	8.258	4.029	4.029	941	60.000	173.484	139.509
Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA (ex Sviluppo Italia) (art. 6, co. 2, lett. g. L. 64/1986)	Articolo 1, comma 71, legge 232/2016, Titolo I, capo 01, Decreto Legislativo 185/2001	INVITALIA - AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA SPA	-	-	-	-	-	-	-	-	non disponibile
			10.149.293	9.784.598	523.434	370.868	7.116	1.074.324	1.990.518	11.955.139	11.988.227

Nelle colonne A e B sono indicati i saldi contabili comunicati in fase istruttoria da RGS e dai Gestori

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati RGS e Gestori

ALLEGATO 2

GESTIONI FUORI BILANCIO ed altri fondi riconducibili all'articolo 24
della legge n. 559 del 1993

INFORMAZIONI FINANZIARIE 2022

(in migliaia)

conto	norma	gestore	dati comunicati dal Gestore								B giacenza finale 2022 comunicat a da RGS
			A giacenza iniziale 2022 comunicat a da RGS	A giacenza iniziale 2022	Erogazioni di capitale 2022	Altre uscite 2022	di cui costi di gestione ¹	Entrate 2022	ENTRAT E STATO 2022	B giacenza finale 2022	
FONDO AGEVOLAZIONI RICERCA-FAR	Articolo 5, Decreto Legislativo 297/1999	MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	599.173	599.173	30.912	582	-	45.942	-	613.621	613.621
FONDO DI ROTAZIONE PER LA CONCESSIONE DI ANTICIPAZIONI ENTI LOCALI GRAVE SQUILIBRIO FINANZIARIO	Articolo 4, decreto-legge 174/2012, conv. dalla legge 213/2012	MINISTERO DELL'INTERNO	713.888	713.888	30.306	-	-	171.084	99.486	954.152	954.152
CONTRIBUTI INVESTIMENTI BENI STRUMENTALI DL N. 91-14	Articolo 18, comma 9-bis, decreto-legge 91/2014, conv. dalla legge 116/2014	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	1.756.834	1.756.834	1.030.113	6.641	-	77	601.044	1.321.202	1.321.202
ISMEA D.L. N. 50 DEL 17-05-2022 ART. 20 CO. 2	Articolo 20, Decreto-legge 50/2022, conv. dalla legge 91/2022	ISMEA - ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE	-	-	-	-	-	-	180.000	180.000	180.000
FONDO SVIL. MECC AGRIC L.910-66	Articolo 5, legge 949/1952 e Articolo 12, legge 910/1966	MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	191	191	-	-	-	-	-	191	191
MEF DIPARTIMENTO TESORO RIMBORSO FONDAZIONI LIRICHE SINFONICHE LEGGE N. 112-2013	Articolo 11, comma 6, decreto-legge 91/2013, conv. dalla legge 112/2013	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	2.538	2.538	-	5.075	-	5.075	-	2.538	2.538
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	Articolo 16, legge 590/1965	MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	100	100	-	0	-	-	-	100	100
	Articolo 1, comma 206, legge 145/2018	CDP VENTURE CAPITAL SGR	-	281.957	23.580	3.685	3.685	-	-	254.692	Non disponibile
Misure per il sostegno del sistema termale nazionale	Articolo 29 bis, Decreto-legge 104/2020, conv. dalla legge 126/2020	INVITALIA - AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA SPA	-	53.000	32.157	0	0	-	-	20.843	Non disponibile
FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE GRANDI IMPRESE IN TEMPORANEA DIFFICOLTA' FINANZIARIA	Articolo 37, comma 1, Decreto-legge 41/2021, conv. dalla legge 69/2021	INVITALIA - AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA SPA	-	400.000	91.300	0	0	17	-	308.716	Non disponibile
Digital trasformation	Articolo 29, commi 5, 6, 7 e 8, Decreto-legge 34/2020, conv. dalla legge 77/2020	INVITALIA - AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA SPA	-	19.512	591	0	0	11	15.610	34.541	Non disponibile
Fondo per l'intrattenimento digitale (FIRST PLAYABLE FUND)	Articolo 38, comma 18, Decreto-legge 34/2020, conv. dalla legge 77/20, Decreto	INVITALIA - AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE	-	4.000	185	0	0	-	-	3.815	-

¹ Il dato fornito da Consap è riferito alla competenza economica.

I CONTI DELLO STATO E LE POLITICHE DI BILANCIO

conto	norma	gestore	dati comunicati dal Gestore								B giacenza finale 2022 comunicat a da RGS	
			A giacenza iniziale 2022 comunicat a da RGS	A giacenza iniziale 2022	Erogazioni di capitale 2022	Altre uscite 2022	di cui costi di gestione ¹	Entrate 2022	ENTRAT E STATO 2022	B giacenza finale 2022		
	Ministeriale 18/12/2020	DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA SPA										
CONSAP FONDO DI GARANZIA PER LA PRIMA CASA ART 1 COMMA 48 LETTERA C L. 27-12- 2013 N. 147 ²	Articolo 1, comma 48, lettera c), legge 147/2013	CONSAP - CONCESSIONA RIA SERVIZI ASSICURATIVI PUBBLICI SPA	1.111.866	1.112.178	4.362	795	753	216	492.000	1.599.238	1.598.502	
FONDO GARANZIA PRIMA CASA	Articolo 1, comma 48, lettera c), legge 147/2013	CONSAP - CONCESSIONA RIA SERVIZI ASSICURATIVI PUBBLICI SPA	-	-	-	-	-	-	-	-	Non disponibile	
DIPARTIMENTO DEL TESORO ARTICOLO 8, COMMA 4 DEL D.L. 6-12-2011, N. 201, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 22- 12-2011, N. 214.	Articolo 8, comma 4, decreto-legge 201/2011, conv. dalla legge 214/2011	MINISTERO DELL'ECONOM IA E DELLE FINANZE	1.100.000	1.100.000	-	-	-	-	-	1.100.000	1.100.000	
DIPARTIMENTO DEL TESORO ARTICOLO 3, COMMA 1-TER. DEL DL 5-01-15 CONV CON MOD. DALLA L. 4-03-2015 N. 20	Articolo 3, comma 1 - ter, Decreto-legge 1/2015, conv. dalla legge 20/2015 Articolo 9, comma 3, decreto-legge 41/1995, ; Articolo 2, decreto- legge 244/1995	MINISTERO DELL'ECONOM IA E DELLE FINANZE	436.062	436.062	-	-	-	33.541	-	469.603	469.603	
DIPARTIMENTO DEL TESORO, ARTICOLO 7, COMMA 8, DL 24-01- 2015-N.3, CONV. CON MOD. DALLA L. 24-03-2015, N. 33	Articolo 7, comma 8, decreto-legge 3/2015, conv. dalla legge 33/2015	MINISTERO DELL'ECONOM IA E DELLE FINANZE	300.000	300.000	-	-	-	-	-	300.000	300.000	
MINTES.DIP.TES.DL 143-98 ART.7	Articolo 7, comma 2- bis, Decreto Legislativo 143/1998	MINISTERO DELL'ECONOM IA E DELLE FINANZE	66.415	66.415	-	-	-	-	-	66.415	66.415	
EDIL SOVVENZ.PROGR CENTRALI	Articolo 61, Decreto Legislativo 112/1998	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	393.987	393.987	4.423	-	-	-	-	389.564	389.564	
EDILIZIA AGEVOL PROGR CENTRALI	Articolo 61, Decreto Legislativo 112/1998	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	1.020.790	1.020.790	78.433	-	-	72	-	942.428	942.428	
DL 269-03 EROG.MUTUI TRASFER	Articolo 5, decreto- legge 269/2003, conv. dalla legge 326/2003 erogazioni su mutui trasferiti	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	406.532	406.532	-	11.844	-	-	-	394.689	394.689	
AG. SVILUPPO MEZZOGIONO	Articolo 5, legge 64/1986	MINISTERO DELL'ECONOM IA E DELLE FINANZE	123.331	123.331	-	-	-	4	-	123.335	123.335	
ISMEA-CONTRATTI DI FILIERA L.80- 2005 E L. 208 DEL 28-12-2015 ART. 1 COMMA 659	Articolo 10-ter, decreto-legge 35/2005, conv. dalla legge 80/2005, articolo 63, Decreto-legge 1/2012, conv. dalla legge 27/2012	ISMEA - ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE	580	580	-	-	-	-	-	580	580	
CONTRATTI FILIERA	Articolo 10-ter, decreto-legge 35/2005, conv. dalla legge 80/2005 art. 63 DL 1/2012 conv dalla L. 27/2012	ISMEA - ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE	-	162	322	0	-	322	-	162	-	
CONSAP F. CENTR.GARANZ	Articolo 10-ter, decreto-legge 35/2005, conv. dalla legge 80/2005 art. 63 DL 1/2012 conv dalla L. 27/2012 Articolo 28, Decreto- legge 976/1966, conv. dalla legge 1142/1966	CONSAP - CONCESSIONA RIA SERVIZI ASSICURATIVI PUBBLICI SPA	83.177	83.181	-	351	288	0	-	82.830	82.829	

² La gestione si riferisce sia al conto di Tesoreria 25044 che al conto corrente bancario. I dati esposti sono comprensivi di entrambi i conti, sia con riferimento ai dati forniti dal Gestore che a quelli di RGS.

conto	norma	gestore	dati comunicati dal Gestore								B giacenza finale 2022 comunicat a da RGS
			A giacenza iniziale 2022 comunicat a da RGS	A giacenza iniziale 2022	Erogazioni di capitale 2022	Altre uscite 2022	di cui costi di gestione ³	Entrate 2022	ENTRAT E STATO 2022	B giacenza finale 2022	
CONSAP F. CENTR.GARANZ	Articolo 28, decreto- legge 976/1966, conv. dalla legge 1142/1966	CONSAP - CONCESSIONA RIA SERVIZI ASSICURATIVI PUBBLICI SPA	-	-	-	-	-	-	-	-	Non disponibile
CONSAP FONDO GARANZIA ARTIGIANATO	Articolo 1, legge 1068/1964	CONSAP - CONCESSIONA RIA SERVIZI ASSICURATIVI PUBBLICI SPA	89.390	89.390	-	154	133	0	-	89.237	89.236
CONSAP FONDO GARANZIA ARTIGIANATO	Articolo 1, legge 1068/1965	CONSAP - CONCESSIONA RIA SERVIZI ASSICURATIVI PUBBLICI SPA	-	-	-	-	-	-	-	-	Non disponibile
DIP.TESORO ART.2 L.341-95	Articolo 10-ter, decreto-legge 35/2005, conv. dalla legge 80/2005 art. 63 DL 1/2012 conv dalla L. 27/2012 Articolo 9, comma 3, Decreto-legge 41/1995, conv. dalla legge 85/1995	MINISTERO DELL'ECONOM IA E DELLE FINANZE	157.360	157.360	-	-	-	-	-	157.360	157.360
MEDCEN L.662-96 GARANZIA PIM	Articolo 10-ter, decreto-legge 35/2005, conv. dalla legge 80/2005 art. 63 DL 1/2012 conv dalla L. 27/2012 Articolo 2, comma 100, legge 662/1996	BANCA DEL MEZZOGIORN O - MEDIOCREDIT O CENTRALE SPA	17.066.287	17.081.173	378.399	184.884	182.956	160.710	1.479.998	18.158.599	18.150.839
MEDCEN L.662-96 GARANZIA PIM	Articolo 2, comma 100, legge 662/1996	BANCA DEL MEZZOGIORN O - MEDIOCREDIT O CENTRALE SPA	-	-	-	-	-	-	-	-	non disponibile
MAP FONDO SALVATAGGIO IMPRESSE	Articolo 11, comma 3, decreto-legge 35/2005, conv. dalla legge 80/2005, abrogato dal d.l.83/2012 e convertito nella legge 7 agosto 2012, n.134(art23, comma7)	INVITALIA - AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA SPA	10.376	10.376	-	-	-	-	-	10.376	10.376
CONTRATTI FILIERA	Articolo 10-ter, decreto-legge 35/2005, conv. dalla legge 80/2005 art. 63 DL 1/2012 conv dalla L. 27/2012	ISMEA - ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE	-	23.613	-	322	-	4.252	-	27.543	non disponibile
ISMEA-SUBENTRO IN AGRICOLTURA D.LGS. 185-00 2000	Articolo 1, comma 2, Decreto Legislativo185/2000, Decreto Ministeriale 28/12/2006	ISMEA - ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE	8.115	8.115	-	2.929	2.929	-	28.678	33.864	33.864
ISMEA - FONDO IMPREDITORIALIT A IN AGRICOLTURA	Articolo 1, comma 2, Decreto Legislativo185/2000, Decreto Ministeriale 28/12/2006	ISMEA - ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE	-	8.753	0	7.567	-	4.416	-	5.601	non disponibile
MIUR ALLOGGI STUDENTI L.338-00	Articolo 1, legge 338/2000	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	86.683	86.683	16.787	3.471	247	-	59.681	126.106	126.106
CONSAP SPA FONDO DI SOLIDARIETA' PER I MUTUI PER L'ACQUISTO DELLA PRIMA CASA ART. 2, COMMA 475, LEGGE 24-12-2007, N. 244 ³	Articolo 2, comma 475, legge 244/2007	CONSAP - CONCESSIONA RIA SERVIZI ASSICURATIVI PUBBLICI SPA	357.243	358.281	26.581	369	308	-	-	331.331	330.207
FONDO SOSPENSIONE MUTUI	Articolo 2, comma 475, legge 244/2007	CONSAP - CONCESSIONA RIA SERVIZI	-	-	-	-	-	-	-	-	non disponibile

³ La gestione si riferisce sia al conto di Tesoreria 25040 che al conto corrente bancario. I dati esposti sono comprensivi di entrambi i conti, sia con riferimento ai dati forniti dal Gestore che a quelli di RGS.

I CONTI DELLO STATO E LE POLITICHE DI BILANCIO

conto	norma	gestore	dati comunicati dal Gestore								B giacenza finale 2022 comunicat a da RGS	
			A giacenza iniziale 2022 comunicat a da RGS	A giacenza iniziale 2022	Erogazioni di capitale 2022	Altre uscite 2022	di cui costi di gestione ¹	Entrate 2022	ENTRAT E STATO 2022	B giacenza finale 2022		
		ASSICURATIVI PUBBLICI SPA										
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PIANO NAZIONALE EDILIZIA ABITATIVA DPCM 16 LUGLIO 2009	Articolo 11, decreto-legge 112/2008, conv. dalla legge 133/2008, Articolo 2, Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16/07/2009	CDP REAL ASSET SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO SPA	107.844	107.844	12.825	-	-	-	-	-	95.019	95.019
FONDO LIQUIDITA DEBITI ENTI LOCALI	D.L. 8 aprile 2013 n. 35, art. 1; D.L. 31 agosto 2013, n. 102, art. 13; D.L. 24 aprile 2014, n. 66, art. 31 e 32; DL 19 giugno 2015, n. 78 art. 8	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	32.101	32.101	-	317.903	-	312.743	-	-	26.941	26.941
CONSAP- FONDO DI GARANZIA PER I DEBITI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	Articolo 37, decreto-legge 66/2014, conv. dalla legge 89/2014 e Articolo 1, Decreto Ministeriale 27/06/2014	CONSAP - CONCESSIONARIA SERVIZI ASSICURATIVI PUBBLICI SPA	82.665	82.671	-	51	45	0	-	-	82.620	82.616
CONSAP- FONDO DI GARANZIA PER I DEBITI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	Articolo 37, decreto-legge 66/2014, conv. dalla legge 89/2014 e Articolo 1, Decreto Ministeriale 27/06/2015	CONSAP - CONCESSIONARIA SERVIZI ASSICURATIVI PUBBLICI SPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	non disponibile
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE IGRUE RISORSE RIVENIENTI DAL FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)	Articolo 1, comma 703, legge 190/2014	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	1.692.621	1.692.621	4.822.761	-	-	8.767	5.686.706	2.565.333	2.565.333	2.565.333
CONSAP GESTIONE FONDO SACE DPCM 19-11-2014	Articolo 6, commi 9-bis e 9-ter, decreto-legge 269/2003, conv. dalla legge 326/2003 e Articolo 32, decreto-legge 91/2014, conv. dalla legge 116/2014	CONSAP - CONCESSIONARIA SERVIZI ASSICURATIVI PUBBLICI SPA	1.702.555	1.702.555	-	1.702.554	-	-	-	-	1	1
INVITALIA ART.5 C.6 DL 17-3-2020 N. 18	Articolo 5, comma 6, decreto-legge n. 18/2020	INVITALIA - AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA SPA	9.150	11.000	1.090	1.494	1.489	2.185	-	-	10.602	9.150
	Articolo 5, comma 6, decreto-legge n. 18/2020	INVITALIA - AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA SPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	non disponibile
MEF - DIP. TESORO DL 34-2020 DEBITI DIVERSI	D.L. 19 maggio 2020, n. 34, art. 115 (convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77); D.L. 14 agosto 2020, n. 104, art. 55 (convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126); legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, commi da 833 a 842; D.L. 25 maggio 2021, n. 73, art. 21 (convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	75.132	75.132	-	74.202	-	105.907	-	-	106.838	106.838
MEF - DIP. TESORO FONDO PRESTITI PER GOVERNO UCRAINA D.L. N.50-2022	Articolo 47, Decreto-legge 50/2022, conv. dalla legge 91/2022	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	-	-	200.000	-	-	-	200.000	-	-	non riportata
programma cashback	Articolo 1, commi 288, 289 e 290, legge 160/2019	CONSAP - CONCESSIONARIA SERVIZI	-	1.405	1.827	0	48	-	1.266	-	844	non disponibile

conto	norma	gestore	dati comunicati dal Gestore								B giacenza finale 2022 comunicat a da RGS	
			A giacenza iniziale 2022 comunicat a da RGS	A giacenza iniziale 2022	Erogazioni di capitale 2022	Altre uscite 2022	di cui costi di gestione ¹	Entrate 2022	ENTRAT E STATO 2022	B giacenza finale 2022		
		ASSICURATIVI PUBBLICI SPA										
ATT.CONTRATTI D'AREA L.662.96	Articolo 2, comma 207, legge 662/1996	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	104.392	104.392	122	-	-	-	-	104.271	104.271	
PATTI TERRITORIALI L.662.96	Articolo 2, comma 207, legge 662/1996	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	276.947	276.947	7.850	1.311	1.311	-	290	268.077	268.077	
GE.GOV.VA NAVIG.LAGHI MA.CO.GA ⁴	legge 18 luglio 1957, n. 614 Articolo 19, legge 559/1993	COMMISSARIO GOVERNATIVO	64.600	64.980	-	216.919	-	204.405	30.358	82.825	82.440	
GEST.COMM.GOV.F ERR.CIRCUMETNEA	art.21 comma 5 del decreto-legge n. 98 del 06 luglio 2011, convertito in legge n. 111 del 15 luglio 2011 Articolo 19, legge 559/1993	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLE MOBILITÀ SOSTENIBILI	122.702	122.709	23.580	47.223	-	-	92.939	144.846	144.759	
Fondo per il buono veicoli sicuri	Articolo 1, comma 706, legge 178/2020	CONSAP - CONCESSIONARIA SERVIZI ASSICURATIVI PUBBLICI SPA	-	2.000	1.965	26	245	5	2.240	2.255	non disponibile	
Fondo contribuiti alle PMI per il servizio di distribuzione autostradale di carburanti	Articolo 40, Decreto-legge 34/2020, conv. dalla legge 77/2020	INVITALIA - AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA SPA	-	591	364	0	0	0	-	227	non disponibile	
CONTO POSTE	articolo 2, comma 7 legge 27 dicembre 2002, n. 289 e articolo 1, comma 232 L. 208/2015	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	-	1.089	4	-	-	0	-	1.085	non disponibile	
FONDO INCREMENTO EDILIZIO	Articolo 1, legge 715/1950	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	31.196	31.196	-	-	-	18	-	31.213	31.213	
CONSAP FONDO CARTOLARIZZAZIONE SOFFERENZE DM 03-08-16	Articolo 12 decreto-legge 18/2016, conv. dalla legge 49/2016 e Articolo 1, Decreto Ministeriale 03/08/2016	CONSAP - CONCESSIONARIA SERVIZI ASSICURATIVI PUBBLICI SPA	457.736	457.736	-	668	485	0	144.667	601.735	601.735	
	Articolo 12 decreto-legge 18/2016, conv. dalla legge 49/2016 e Articolo 1, Decreto Ministeriale 03/08/2017	CONSAP - CONCESSIONARIA SERVIZI ASSICURATIVI PUBBLICI SPA	-	-	-	-	-	-	-	-	Non disponibile	
DIPARTIMENTO DEL TESORO ARTICOLO 37, COMMA 6, DL 24-04-2014, CONV.CON MOD. DALLA L.23-06-2014, N. 89	Articolo 37, comma 6, Decreto-legge 66/2014, conv. dalla legge 89/2014	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	1.765.340	1.765.340	-	24.830	-	-	250.000	1.990.510	1.990.510	
STRALCIO PAGAMENTI RESIDUALI INDENNIZZI LIBERAZIONE FREQUENZE PER OPERATORI LOCALI (GESTIONE PRECEDENTE: CONTRIBUTI DECODER)	Articolo 6, decreto-legge 145/2013, conv. dalla legge 9/2014, Decreto Ministeriale 23/12/2013	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	-	11.750	-	2	-	0	-	11.748	non disponibile	
INPS FONDO GARANZIA APE ART 1. COMMI 173-176 L. 232-16	Articolo 1, commi 173-176 legge 232/2016	INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE	74.647	74.613	-	6	-	-	-	74.607	74.607	
DIPARTIMENTO TESORO LEGGE N. 208 DEL 28-12-2015 ART 1, COMMA 883	Articolo 1, comma 883, legge 208/2015	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	2.500.000	2.500.000	-	-	-	-	-	2.500.000	2.500.000	

⁴ Il saldo al 31 dicembre 2021 tiene conto degli impegni sulle disponibilità.

conto	norma	gestore	dati comunicati dal Gestore								B giacenza finale 2022 comunicat a da RGS
			A giacenza iniziale 2022 comunicat a da RGS	A giacenza iniziale 2022	Erogazioni di capitale 2022	Altre uscite 2022	di cui costi di gestione ¹	Entrate 2022	ENTRAT E STATO 2022	B giacenza finale 2022	
DIPARTIMENTO DEL TESORO ART. 3 COMMA 1 BIS DPR N. 398 DEL 30-12-2003	Articolo 3, comma 1 - Bis, Decreto del Presidente della Repubblica 398/2003	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	3.586.100	3.586.100	10.808.000	813	-	17.199.713	-	9.977.000	9.977.000
M.A.P. L.388 EC QR	articolo 103, commi 5 e 6, legge 388/2000	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	-	13.015	160	0	-	56	160	13.071	non disponibile
MEF DT FONDO DL 237-16 CONV. CON MODIF. DALLA L. 17-02-2017, N. 15	Articolo 24, decreto-legge 237/2016, conv. dalla legge 15/2017	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	4.408.734	4.408.734	-	-	-	-	-	4.408.734	4.408.734
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE - FONDO GARANZIA CARIGE D.L. N. 1-2019 ART. 22 CO.3	Articolo 22, comma 3, decreto-legge 1/2019, conv. dalla legge 16/2019	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	321.912	321.912	-	-	-	-	-	321.912	321.912
INPS D.G. FONDO GARANZIA FINANZIAMENTI ANTICIPO TFS EX ART.23 LEGGE 28 MARZO 2019, N.26	Articolo 23, comma 3 decreto-legge 4/2019 conv. Dalla legge 26/2019	INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE	75.025	75.025	-	-	-	43	-	75.068	75.068
INVITALIA FONDO PMI DL 34 -2020 ART.26 CO.19	Articolo 26, commi 12 e seguenti, comma 19 decreto-legge 34/2020, conv. dalla L. 77/2020	INVITALIA - AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA SPA	199.684	243.937	-	1.144	716	3.009	-	245.802	198.969
CDP SPA - CASSA DEPOSITI E PRESTITI- PATRIMONIO RILANCIO	Articolo 27, decreto-legge 34/2020 conv. dalla legge 77/2020	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	58.940	58.940	260.538	16.958	432	682.030	-	463.474	463.474
SIMEST FONDO EX L. 394-81	Articolo 72, comma 1, lett. d), del Decreto-legge n. 18/2020 conv. dalla legge n. 27/2020, e s.m.i. Decreto MAECI 9 aprile 2020 di riparto del "Fondo per la Promozione Integrata". Per Contributi a fondo perduto commisurati ai costi fissi non coperti a supporto del sistema fieristico: Articolo 6, comma 3, punto 2, del Decreto-legge n. 137/2020 conv. dalla legge n. 176/2020.	SIMEST - SOCIETA' ITALIANA PER LE IMPRESE ALL'ESTERO SPA	-	810.118	76.922	17	1	7.115	210.000	950.294	-
FONDO GARANZIA PANEUROPEO ART. 36 DECRETO LEGGE N. 34-2020	Articolo 36, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	1.000.000	1.000.000	-	1.410	-	-	-	998.590	998.590
FONDO GARANZIA BANCHE ART. 165 DECRETO LEGGE N. 34-2020	Articolo 165, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	30.000	30.000	-	30.000	-	-	-	-	non riportata
MEF-DT DL 34-20 DEBITI SSN	D.L. 19 maggio 2020, n. 34, art. 115 (convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77); D.L. 14 agosto 2020, n. 104, art. 55 (convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126); legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, commi da 833 a 842; D.L. 25 maggio 2021, n. 73, art. 21 (convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	0	0	-	1.475	-	1.475	-	0	0

conto	norma	gestore	dati comunicati dal Gestore								B giacenza finale 2022 comunicat a da RGS
			A giacenza iniziale 2022 comunicat a da RGS	A giacenza iniziale 2022	Erogazioni di capitale 2022	Altre uscite 2022	di cui costi di gestione ¹	Entrate 2022	ENTRAT E STATO 2022	B giacenza finale 2022	
	Articolo 184, comma 1, Decreto-legge 34/2020, conv. dalla legge 77/2020	ISTITUTO CENTRALE DIGITAL LIBRARY	-	30.000	12.721	-	-	-	-	17.279	non disponibile
MIPAAF L. 160-19 ART. 1 COM. 504-506	legge 160/2019, art. 1, co. 506	MIPAAF	26.593	26.593	1.909	3.522	-	-	-	21.162	21.162
MIPAAF L. 160-19 ART. 1 COM. 504-506	legge 160/2019, art. 1, co. 506	MIPAAF	-	-	-	-	-	-	-	2.222	-
ISMEA ART. 13 C. 11 DL. 23-2020	art. 17, commi 2 e 4, del D.LGS. 29 marzo 2004, n. 102; art. 13 C. 11 decreto-legge 23/2020 conv. dalla legge 40/2020	ISMEA - ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE	-	430.000	-	80.025	1.100	-	-	349.975	349.975
SACE GARANZIA ITALIA ART. 1 CO. 14 DL. 23-2020	Articolo 1, co. 14 decreto-legge 23/2020 conv. dalla legge 40/2020 e Articolo 35, Decreto-legge 34/2020, conv. dalla legge 77/2020	SACE SPA	31.388.147	31.388.147	1.793	13.499	-	190.880	-	31.563.735	31.563.735
	Articolo 1, co. 14 decreto-legge 23/2020 conv. dalla legge 40/2020 e Articolo 35, Decreto-legge 34/2020, conv. dalla legge 77/2021	SACE SPA	-	-	-	-	-	-	-	-	non disponibile
SACE FONDO EX ART. 2 CO. 1 LETT. B DL. 23-2020	Articolo 2, comma 1 bis, Decreto-legge 23/2020, conv. dalla legge 40/2020	SACE SPA	1.033.581	1.033.581	1.172	104.209	104.209	2.085.543	-	3.013.742	3.013.742
SACE GARANZIA GREEN ART. 64 CO. 5 DL. 76-2020	Articolo 64, co. 5 decreto-legge 76/2020 conv. dalla legge 120/2020	SACE SPA	942.385	942.385	-	-	-	15.169	565.000	1.522.554	1.522.554
FONDO PER LA SALVAGUARDIA DEI LIVELLI OCCUPAZIONALI	Articolo 43, decreto-legge 34/2020	INVITALIA - AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA SPA	-	278.860	50.806	3.125	3.125	227	50.000	275.156	non disponibile
FONDO BONUS MOBILITÀ	Articolo 2, comma 1, decreto-legge 111/2019, conv. legge 141/2019, decreto-legge 34/2020, conv. legge 77/2020, Decreto Ministeriale 14 agosto 2020	CONSAP - CONCESSIONARIA SERVIZI ASSICURATIVI PUBBLICI SPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CARTA DEL DOCENTE	Articolo 1, commi 121, 122, 123 e 124, legge 107/2015	CONSAP - CONCESSIONARIA SERVIZI ASSICURATIVI PUBBLICI SPA	-	3.133	305.699	24	163	465	330.356	28.231	non disponibile
FONDO PER IL CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLE IMPRESE CHE SVOLGONO ATTIVITÀ ECO-COMPATIBILI E CHE OPERANO NELLE ZONE ECONOMICHE AMBIENTALI (ZEA)	Art. 227 del Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020 n. 120	CONSAP - CONCESSIONARIA SERVIZI ASSICURATIVI PUBBLICI SPA	-	14.092	319	0	-	68	-	13.841	non disponibile
	Articolo 2, comma 1, Decreto-legge 111/2019, conv. legge 141/2019, Decreto-legge 34/2020, conv. legge 77/2020, Decreto Ministeriale 14 agosto 2020	CONSAP - CONCESSIONARIA SERVIZI ASSICURATIVI PUBBLICI SPA	-	-	-	-	-	-	-	-	non disponibile
	Articolo 1, comma 61, legge 178/2020	CONSAP - CONCESSIONARIA SERVIZI	-	19.604	6.457	2	108	31	-	13.176	non disponibile

I CONTI DELLO STATO E LE POLITICHE DI BILANCIO

conto	norma	gestore	dati comunicati dal Gestore								B giacenza finale 2022 comunicat a da RGS	
			A giacenza iniziale 2022 comunicat a da RGS	A giacenza iniziale 2022	Erogazioni di capitale 2022	Altre uscite 2022	di cui costi di gestione ¹	Entrate 2022	ENTRAT E STATO 2022	B giacenza finale 2022		
		ASSICURATIVI PUBBLICI SPA										
FONDO PER L'ACQUISTO DEI DISPOSITIVI PER PREVENIRE L'ABBANDONO DI BAMBINI NEI VEICOLI CHIUSI	Articolo 3, legge 117/2018, Articolo 1, comma 296, legge 145/2018, Articolo 52, decreto-legge 124/2019, conv. legge 157/2019	CONSAP - CONCESSIONARIA SERVIZI ASSICURATIVI PUBBLICI SPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDO PER LA RISTORAZIONE	Articolo 58, decreto-legge 104/2020, conv legge 126/2020	MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	-	19.175	7.171	-	-	332	-	12.336	-	non disponibile
CARD 18ENNI	Articolo 1, comma 979, legge 208/2015	CONSAP - CONCESSIONARIA SERVIZI ASSICURATIVI PUBBLICI SPA	-	80.497	200.434	10	163	377	211.174	91.604	-	non disponibile
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE CONTI DORMIENTI COMMA 7, ART. 7-QUINQUIES DEL D.L. 10-2-2009, N. 5, CONV. DALLA L. 9-4-2009, N. 33	Art. 7 quinquies, co. 7, D.L. 5/2009 conv. legge 33/2009	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	1.709.788	1.709.788	21.397	927	760	123	186.026	1.873.612	1.873.612	
DIPARTIMENTO TESORO FONDO COMMA 343 LEGGE 266 DEL 2005	art.1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 DM 12/09/2015	CONSAP - CONCESSIONARIA SERVIZI ASSICURATIVI PUBBLICI SPA	-	131	16.731	602	-	572	21.403	4.774	-	non disponibile
MEF - FONDO PER AVVIO OPERE INDIFFERIBILI - D.L. 50-2022 ART. 26 COMMA 7	Articolo 26, comma 7, decreto-legge 50/22, conv. dalla legge 91/22	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	-	-	-	-	-	-	1.680.000	1.680.000	1.680.000	
MEF - DIP. TESORO FONDO INADEMPIMENTO BANCA UCRAINA D.L. N.50-2022 ART. 47 COMMA 13	Articolo 47, comma 13, Decreto-legge 50/2022, conv. dalla legge 91/2022	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	-	-	-	-	-	-	120.000	120.000	120.000	
MISE - VENTURE CAPITAL - D.L. N. 121-2021 ART. 10 CO. 7-SEXIES	Articolo 10, comma 7-sexies, Decreto-legge 121/2021, conv. dalla legge 156/2021	CDP VENTURE CAPITAL SGR	-	-	-	-	-	-	-	429.705	429.705	
DIPARTIMENTO TESORO FONDO COMMA 343 LEGGE 266 DEL 2005	art.1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 DM 12/09/2016	CONSAP - CONCESSIONARIA SERVIZI ASSICURATIVI PUBBLICI SPA	1.784	1.784	22.163	-	-	22.157	-	1.778	1.778	
			79.773.218	82.342.380	18.615.231	2.873.621	305.698	21.269.154	12.739.083	95.293.691	93.141.256	

Nelle colonne A e B sono indicati i saldi contabili comunicati in fase istruttoria da RGS e dal Gestore

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati RGS e Gestori

ALLEGATO 3

GESTIONI FUORI BILANCIO NON INSERITE NELL'ALLEGATO CONOSCITIVO
AL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO ANNI 2023-2025

INFORMAZIONI FINANZIARIE 2022

(in migliaia)

conto	norma	gestore	A giacenza iniziale 2022	Erogazioni di capitale 2022	Altre uscite 2022	di cui costi di gestione	Entrate 2022	ENTRATE STATO 2022	B giacenza finale 2022
L. 46-82 FONDO PER LA CRESCITA SOSTENIBILE	Articolo 14, legge 46/1982	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	2.675.958	116.405	64.399	-	62.999	25.926	2.584.080
INTERV.AREE DEPRESSE	Articolo 1, decreto- legge 415/1992, conv. dalla legge 488/1992 e Articolo 8- bis, decreto-legge 81/2007, conv. dalla legge 127/2007	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	4.263.453	1.187.844	23.116	-	654.283	1.615.658	5.322.435
0020705 - ANPAL L.236-93 FIN.NAZIONALI 0021097 - ANPAL L.236-93 FIN.COMUNITARI	Art. 25 legge 845/78, art.9 c.5- Decreto ministeriale del 20/04/1979; DL 148/1993 conv. con modifiche con legge 236/93 - Art. 5, co. 1, lett. c) D.Lgs 14/09/2015 n. 150	ANPAL	1.038.302	29.394	10.181	10.181	87.295	-	1.086.022
AG NAZ A.I.S.I. SPA PROMOZ TUR	Articolo 6, comma 2, lettera g), legge 64/1986	INVITALIA - AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA SPA	760	-	0	0	-	-	760
AG NAZ A.I.S.I. SPA PROMOZ TUR	Articolo 6, comma 2, lettera g), legge 64/1986	INVITALIA - AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA SPA	34.740	-	0	0	419	-	35.159
INVIT.CRE.SUD-LB 2020 A.1C.321	Articolo 1, commi 321-326, legge 160/2019	INVITALIA - AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA SPA	39.249	5.400	5.006	5.006	800	-	29.644
INVIT.CRE.SUD-LB 2020 A.1C.321	Articolo 1, commi 321-326, legge 160/2019	INVITALIA - AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA SPA	-	-	-	-	-	-	-

I CONTI DELLO STATO E LE POLITICHE DI BILANCIO

conto	norma	gestore	A giacenza iniziale 2022	Erogazioni di capitale 2022	Altre uscite 2022	di cui costi di gestione	Entrate 2022	ENTRATE STATO 2022	B giacenza finale 2022
SIMEST FONDO EX L. 394-81	legge 394/1981; legge 7 agosto 2012 n. 134 - Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 8 marzo 2013 - Decreto Ministro dello Sviluppo Economico del 7 ottobre 2015	SIMEST - SOCIETA' ITALIANA PER LE IMPRESE ALL'ESTERO SPA	-	-	-	-	-	-	-
UNICREDIT SPA	Articolo 5, comma 3, legge 84/2001	UNICREDIT SPA	14	-	20	-	12	-	6
FONDO CENTR CRED PESCH.L.41-82	Articolo 10, legge 41/1982 e Articolo 13, Decreto Legislativo 154/2004	MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	-	-	-	-	-	-	-
MEF INTER COMPLEM PROG COMUNIT	Art.5 legge 16 aprile 1987, n.183	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	18.634.547	1.166.120	-	-	2.717.843	-	20.186.271
MINTES.F.ROT.POLIT.CEE FIN.NAZ	Art.5 legge 16 aprile 1987, n.183	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	10.836.551	5.084.785	-	-	813.499	7.890.000	14.455.264
MINTES-F.ROT.FINANZIAM. CEE	Art.5 legge 16 aprile 1987, n.183	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	1.252.449	51.368.922	-	-	53.157.334	-	3.040.861
DL 269-03 EROG.MUTUI TRASFER	Articolo 5, decreto- legge 269/2003, conv. dalla legge 326/2003 Servizio incassi e pagamenti	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	41.141.479	-	709.639	-	710.526	-	41.142.367
CONSAP FONDO CONTRIBUTI ARTIG.	art.37 L. 949-52; L.240-81; art.15 L. 67-88	CONSAP - CONCESSIONARIA SERVIZI ASSICURATIVI PUBBLICI SPA	43.153	336	153	133	0	-	42.663
COM.STR. GOV SISMA 24 AGO 2016	articolo 4 comma 3 d.l. n. 189 del 2016 convertito in legge n. 229 del 2016	COMMISSARIO GOVERNATIVO	2.072.564	-	-	-	-	-	1.952.826

conto	norma	gestore	A giacenza iniziale 2022	Erogazioni di capitale 2022	Altre uscite 2022	di cui costi di gestione	Entrate 2022	ENTRATE STATO 2022	B giacenza finale 2022
SERVIZI DI TRASPORTO, INCENTIVI E CONTRIBUTI ALL'INTERMODALITÀ FERROVIARIA	legge n. 166/2002	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	9	9	-	-	-	-	-
FONDO DI GARANZIA PER LE IMPRESE MISTE NEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO IMPRESE MISTE	Articolo 26, legge 227/1977 e art. 27 legge 125/2014	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	-	-	-	-	-	-	-
FONDO ROTATIVO PER L'ATTIVAZIONE DELLA PROGETTUALITÀ DEGLI ENTI LOCALI E TERRITORIALI	legge 549/95 art 1 comma 54	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	20.467	3.330	-	-	2.167	-	19.303
FONDO ROTATIVO PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE E GLI INVESTIMENTI IN RICERCA (FRI)	art. 1, commi 354-361, L. 311/2004 e art. 1 commi 855-859, L. 296/2006	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	6.900.334	162.431	-	650	175.193	-	6.913.096
FONDO PER LE DEMOLIZIONI DELLE OPERE ABUSIVE	Art 32 comma 12, decreto-legge 30/09/2003 n.269, poi legge 326/03	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	43.597	2.096	-	-	2.560	-	44.061
FONDO DI ROTAZIONE PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE - FONCOOPER	Art. 1 legge 49/1985	BNL - BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	51	-	4	67	3	-	50
CONSAP - FONDO GIOVA DM 19/11/2010	Art. 15, comma 6, del d.l. 2 luglio 2007, n.81, legge di conversione 3 agosto 2007, n. 127; d.i. 19-11-10	CONSAP - CONCESSIONARIA SERVIZI ASSICURATIVI PUBBLICI SPA	16.411	84	219	178	2	-	16.111
CONSAP SPA ART.4 DL 185-08	Art.4 commi 1 e 1 bis del DL n. 185/2008, conv. in legge 28 gennaio 2009, n. 2; d.i. 10-09-2009	CONSAP - CONCESSIONARIA SERVIZI ASSICURATIVI PUBBLICI SPA	2.721	-	98	64	56	-	2.679

I CONTI DELLO STATO E LE POLITICHE DI BILANCIO

conto	norma	gestore	A giacenza iniziale 2022	Erogazioni di capitale 2022	Altre uscite 2022	di cui costi di gestione	Entrate 2022	ENTRATE STATO 2022	B giacenza finale 2022
MIUR - DIRITTO ALLO STUDIO	Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, art. 9	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	12.305	45.539	6.269	-	11.322	39.426	11.245
COMMISSARIO AD ACTA ART. 86 L.289/02	L. 289/02 art. 86 (legge Finanziaria 2003)	COMMISSARIO AD ACTA	41.030	-	544	-	-	-	40.485
FONDO EUROP INV PROGR INIZ PMI	Art. 39.2 del Regolamento UE 1303/2013; Accordo di finanziamento sottoscritto il 1/8/16 tra FEI e Autorità di gestione; Programma operativo nazionale dedicato iniziativa PMI Articoli 8 e 10 del D.P.R. 367/1994. Decreto MEF 22 novembre 2016. Decreto MEF 10 aprile 2019	FONDO EUROPEO PER GLI INVESTIMENTI	262.290	-	11.500	-	-	129.204	379.994
FONDO EUROP INV PROGR INIZ PMI	Art. 39.2 del Regolamento UE 1303/2013; Accordo di finanziamento sottoscritto il 1/8/16 tra FEI e Autorità di gestione; Programma operativo nazionale dedicato iniziativa PMI Articoli 8 e 10 del D.P.R. 367/1994. Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22 novembre 2016.	FONDO EUROPEO PER GLI INVESTIMENTI	1.102	10.589	1.229	1.229	14.022	-	3.307
MINTESF.ROT.FINANZIAM.CEE	Cofinanziamento legge 1329/65 (Sabatini) - Decisione C (95) 2481 del 15/11/1995, Commissione Europea	BANCA DEL MEZZOGIORNO - MEDIOCREDITO CENTRALE SPA	2	-	0	0	0	-	2
MINTESF.ROT.FINANZIAM.CEE	Cofinanziamento legge 598/94, Decisione C (95) 2481 del 15/11/1995 della Commissione europea	BANCA DEL MEZZOGIORNO - MEDIOCREDITO CENTRALE SPA	3	-	0	-	0	-	3

conto	norma	gestore	A giacenza iniziale 2022	Erogazioni di capitale 2022	Altre uscite 2022	di cui costi di gestione	Entrate 2022	ENTRATE STATO 2022	B giacenza finale 2022
CONSAP SPA ART 1 C.348 L232-16	La legge 11 dicembre 2016, n.232, art. 1 comma 347-348 DPCM 8/6/2017	CONSAP - CONCESSIONARIA SERVIZI ASSICURATIVI PUBBLICI SPA	75.066	4	89	52	-	-	74.972
CONSAP FONDO C.825 L.208-15	legge n. 208 del 28 dicembre 2015 articolo 1, commi da 822 a 830	CONSAP - CONCESSIONARIA SERVIZI ASSICURATIVI PUBBLICI SPA	242.728	4.309	119	113	747	-	239.048
MIUR-RIC-FONDI-UE-FDR-L-183-87	decreto del MEF del 30 maggio 2014	MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	248.671	449.126	17.281	-	174.630	190.018	146.911
INVITALIA GAR A3 C3 DM 22-12-17	art. 15 d.lgs. n.102/2014 attuativo della Direttiva 2012/27/UE; Decreto MISE 22 dicembre 2017	INVITALIA - AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA SPA	33.257	-	0	0	-	43.784	77.041
INVITALIA EROG A3 C3 DM 22-12-17	art. 15 d.lgs. n.102/2014 attuativo della Direttiva 2012/27/UE; Decreto MISE 22 dicembre 2017	INVITALIA - AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA SPA	77.461	1.901	1.946	1.946	1	102.162	175.778
FONDI PROG.SURE REG. UE 672-20	Regolamento UE 672-20; art. 36, decreto-legge 34/2020, Decreto MEF 23 novembre 2020 art 4	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	-	-	-	-	-	-	-
IST.CRE.SPOR.A.14 C.1 DL 23-20	articolo 90 della legge 289/2002, art. 14 C. 1 decreto-legge 23/2020	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	89.994	-	1.431	-	626	-	89.188
Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all'impiantistica sportiva	legge 24 dicembre 1957 n. 1295	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	190.035	16.067	-	-	1.237	5.382	180.588
Fondo cultura di cui all'art. 184, comma 4 del D.L. 19 maggio 2020, N. 34	art. 184, comma 4 del D.L. 19 maggio 2020, N. 34	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	20.002	609	-	-	71	-	19.463
ISMEA ART. 13 C. 11 DL 23-2020	art.17, commi 2 e 4, del D.LGS. 29 marzo 2004, n.102; art. 13 C. 11 decreto-legge 23/2020 conv. dalla legge 40/2020	ISMEA - ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE	58	-	30	-	31	-	59

I CONTI DELLO STATO E LE POLITICHE DI BILANCIO

conto	norma	gestore	A giacenza iniziale 2022	Erogazioni di capitale 2022	Altre uscite 2022	di cui costi di gestione	Entrate 2022	ENTRATE STATO 2022	B giacenza finale 2022
MIT-FONDI-UE-FDR-L-183-87	Art.5 legge 16 aprile 1987, n.183 DM 30 maggio 2014	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLE MOBILITÀ SOSTENIBILI	277.173	345.292	-	-	-	365.304	297.185
DIP.TES-MOV.FONDI CON L'ESTERO	D.P.R. 15 dicembre 2001, n. 482; D.M. del 6 agosto 2003 n. 74190 e n.74191 art. 9; Convenzione stipulata fra il MEF/Dipartimento del Tesoro e la Banca d'Italia ex Ufficio Italiano Cambi del 23 settembre 2003; decreto 703614 9/4/99	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	48.554	3	-	-	-	-	48.551
MI-GIUST-FONDI-UE-FDR-L-183-87	legge 16 aprile 1987, n.183 DM del 5 ottobre 2015	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	1.753	1.396	-	-	1.853	-	2.210
COMM. STRAORD. SISTEMA MOSE VE	art. 16 co. 1 bis d.l. n.162-2019; decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 articolo 4 comma 6-bis	COMMISSARIO STRAORDINARIO	199	-	1.110	-	-	1.000	89
COMM. STR. SIC. SI. IDR. GRAN SASSO	art. 4-ter, comma 11, del D.L. n. 32/2019	COMMISSARIO STRAORDINARIO	123.540	430	872	-	20	500	122.759
INVITALIA ART.1 C.903 LB 2018	C. 897 legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) - legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) Regolamento del Fondo in data 2 agosto 2019	CDP VENTURE CAPITAL SGR	112.840	14.518	3.293	-	-	-	95.029
DG CINEMA INT IND CIN AUDIO IT	Artt. 8 e 10 DPR 367-94 Articolo 27, legge 220/2016	MINISTERO DELLA CULTURA	438.369	165.232	150	-	14.570	202.300	489.857
COM STR EMERG COVID DL 18-20	DL n° 18 del 2020 articolo 122 comma 9	COMMISSARIO STRAORDINARIO	-	-	-	-	-	-	-
COM.STR.A24A25 DL34-20 A206 C7	DL n° 34 del 2020 articolo 206 comma 7	COMMISSARIO STRAORDINARIO	2.000	3.196	-	-	-	199.000	197.804

conto	norma	gestore	A giacenza iniziale 2022	Erogazioni di capitale 2022	Altre uscite 2022	di cui costi di gestione	Entrate 2022	ENTRATE STATO 2022	B giacenza finale 2022
COM.STR.OSP.SR-A42BIS DL 23-20	DL n° 23 del 2020. art. 42-bis, co. 1	COMMISSARIO STRAORDINARIO	-	-	-	-	-	-	-
COM.ST.GOV.RIS.BAR.ME-DL 44-21	DL 01-04-2021 N. 44 art.11-ter	COMMISSARIO STRAORDINARIO	75.100	11.826	-	-	-	20.150	83.424
SEGR.GEN.SALUTE- S.ATT.O.635-20	Art 1 Ordinanza del Capo del Dipart. della protezione civile 630/2020 - (Ord. del Capo del Dip. della protezione civile 635/2020 - decreto del Capo del Dip. della protezione civile del 7 febbraio 2020, n. 414)	MINISTERO DELLA SALUTE	9.124	18.008	-	-	12.440	-	3.556
MIN-SALU-MA-AN-UE-FDR-L- 183-87	Decreto ministeriale MEF del 30/05/2014	MINISTERO DELLA SALUTE	61.332	19.553	-	-	12.378	-	54.156
MIN-SALUTE-RIC-UE-FDR-L- 183-87	Decreto ministeriale MEF del 30/05/2014	MINISTERO DELLA SALUTE	6.088	1.522	-	-	7.555	-	12.122
MIN-SALUTE-DIG-UE-FDR-L- 183-87	Decreto ministeriale MEF del 30/05/2014	MINISTERO DELLA SALUTE	130	1	-	-	403	-	532
MIN-SALU-FONDI-UE-FDR-L- 183-87	Decreto ministeriale MEF del 30/05/2014	MINISTERO DELLA SALUTE	542	50	-	-	3.568	-	4.060
CONTRIBUTO ACQUISTI AUTOBUS	ART. 1 CO. 113- 117 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 E S.M.I. E ART. 85 CO. 1 LETTERA B) DEL D.L. 14 AGOSTO 2020, N. 104 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 13 OTTOBRE 2020 N. 126 E S.M.I.	CONSAP - CONCESSIONARIA SERVIZI ASSICURATIVI PUBBLICI SPA	-	21.333	0	247	0	58.433	37.099
MUR-INT-FONDI-UE-FDR-L- 183-87	decreto del MEF del 30 maggio 2014 e nota del MEF-RGS- IGRUE, doc. prot. n. 306691 del 24/12/2021	MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	-	1.992	-	-	26.409	-	24.417
			91.467.559	60.259.650	858.700	19.867	58.666.873	10.888.248	99.784.592

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati dei Gestori